IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE AD USO DEL CLERO

PROMOSSA

DAGL' ILL.MI E REV.MI VESCOVI

DI

CASSANO AL JONIO E DI POLICASTRO BUSSENTINO

E BENEDETTA

DAL SOMMO PONTEFICE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II, 7.

Volume II.

PARTE II.

MARATEA
Presso l'Ufficio del Monitore Ecclesiastico
1880

Proprietà Letteraria.

Napoli, Tip. degli Accattoncelli.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Indulti et fructuum — 20 Luglio 1878. — Il Sig. G., canonico della Chiesa Cattedrale di S., minacciato di morte da un empio suo fratello, fuggissene in Roma, dove nel 1876 ottenne dalla S. C. un rescritto di dispensa dal coro e dalla residenza *ad annum tantum*. Terminato l' anno, e continuando il pericolo e le minacce, chiese una proroga, anche perchè avea cominciato un corso di studii teologici, che gli premea mandare a compimento; e la S. C. gli accordò il medesimo indulto per un altro anno. Dopo questa seconda proroga volle chiederne anche una terza, adducendo lo stesso motivo dell' odio del fratello, e reclamando gl' interi frutti del canonicato, dovutigli, asseriva, perchè formanti il titolo della sua ordinazione, e necessarii pel suo sostentamento.

Il Vescovo, interrogato, riferì che il servizio corale, per lo stremato numero dei canonici, non potea ben compiersi; che il pericolo del fratello, uomo iracondo e perverso, e dedito al vino, era da temersi, ma non tanto come si esagerava dal G.; che il detto Canonico non fu ordinato a titolo di beneficio, come egli asseriva, ma di patrimonio; nè gli bisognavano tutti i frutti del canonicato per il congruo sostentamento. Perciò proponeva che il canonico G. rinunziasse una metà de' frutti della prebenda a favore di qualche chierico che lo supplisse nel servizio corale pel tempo della sua mancanza, fino a che non avesse egli dato compimento al corso teologico.

Stando così le cose, i Canonici della Cattedrale di S. sollecitarono il Vescovo, perchè procedesse a norma di dritto contro il can. G. come non residente; e il Camerario del Capitolo ricusò di più pagargli i frutti della prebenda. Di che il can. G. ricorse alla S. C., affinchè gli fossero pagati i menzionati frutti.

La S. C. il dì 20 luglio 1878 a tal quistione diede la seguente risposta: — *Praevia sanatione a die expirati indulti, pro gratia ad annum sine spe ulterioris prorogationis, dimissa medietate reddituum, iuxta votum Episcopi in literis diei 16 septembris 1877.*

Si può raccogliere: — a) Fra le cause giuridiche, onde è lecito ad un prebendato lasciare il luogo della residenza, si è quella della necessità. E fra le necessità, gravissima è quella di difender la vita minacciata dalle ingiuste violenze altrui (S. C. C. *Camerinen*, 8 mai. 1785—*Maioricen*, 14 apr. 1736). Benedetto XIV insegna: « Distributionum participes esse queunt illi, quibus ob inimicitias atque iniurias in chorum venire non permittitur; modo tamen has iniurias immerito patiantur, et ante illas in chorum frequentes esse consueverint » (Inst. Eccl. 107, § 31).—b) Nondimeno, gl'indulti di non risedere, benchè concessi per giusta causa, non possono esser perpetui, secondo il Tridentino: « Nullique privilegia seu indulta perpetua de non residendo, aut de fructibus in absentia percipiendis suffragentur »

(Sess. VI, c. 2).—c) La S. C. del Conc., giusta il Fagnano, per cause d'inimicizie suol dare l'indulto per l'assenza di sei mesi. « Quod si intra sex menses nedum sedatae sint inimicitiae, rescribit S. C. Episcopo, ut det illi sex mensium prorogationem.... et sine spe ulterioris prorogationis, quae rarissime conceditur » (Fagnan. in cap. *Clericos, de Cleric. non resid.* n. 25). Onde, quando le inimicizie durassero ancora, sarebbe (sempre secondo il cit. Fagnano) da consigliare o la resignazione o la permuta del benefizio, non dovendo il pubblico servizio corale patir detrimento per la necessità di un privato.—d) La S. C. non dà mai indulto per causa di studi, quando la propria Chiesa patisce necessità. E quando per siffatta causa permette l'assenza, non la permette mai a coloro che hanno oltrepassato l'anno 25 di loro età (S. C. C. *in Fulginatensi*, 14 maii 1825).

II. Ex S. Congregat. Episcoporum et Regularium

Super iure deferendi Crucem et celebrandi funera. — 28 Mar. 1879.— I Frati Minori Osservanti, non potendo più, per varie ragioni, abitare il lor Convento sito fuori la città di C., ottennero da quel Vescovo, nel 1740, di traslocare in città, celebrando i divini offici nella Chiesa di S. Rosalia. Il Capitolo di quella città, cui spettava la giurisdizione di detta Chiesa, stabilì non ha guari di far i funerali e cantar le messe *de requiem* (come solevasi nei tempi andati) in quella Chiesa, senza prima avvisarne i Religiosi. Questi ne mossero querela presso la S. C., reclamando il possesso de' lor diritti e privilegi.

La S. C. al dubbio: *An constet de iure favore Capituli C., ingrediendi cum cruce erecta et peragendi exequiis in Ecclesia S. Rosaliae in casu?* — il dì 28 marzo 1879 rispose: *Affirmative.* La qual sentenza fu confermata il dì 5 settembre con la solita formola: *In decisis.*

Eccone le ragioni: — a) I Decreti Pontificii, quali che sieno, possono venire abrogati per una contraria e immemorabile consuetudine. — b) Una consuetudine immemorabile favoriva il Capitolo di C., di entrare nella Chiesa di S. Rosalia con la croce inalberata per compiervi i funerali.— c) Questa consuetudine venne confermata da esplicite convenzioni fatte tra i Religiosi e i Capitolari, le quali convenzioni furono riconosciute dalla S. Sede nel decreto di traslazione di quella Religiosa famiglia. — d) La presente giurisprudenza della Chiesa porta che i cimiteri pubblici surrogati alle sepolture delle chiese, non rechino verun pregiudizio ai diritti di queste o ai loro parroci; ma che solo il luogo della tumulazione sia materialmente cambiato (Soglia *Instit. Eccl.* l. 2, c. 5, § 61).

SACRA RITUUM CONGREGATIO

Neapolitana.

Super cultu SS. Nominis Jesu

A Rev. D. Aloysio Parascandolo Promotore fiscali Curiae Ecclesiasticae Neapolitanae, de R.mi Domini Archiepiscopi mandato, insequentia Dubia italico idiomate expressa, Sacrae Rituum Congregationi declaranda humillime exhibita fuere, nimirum:

I. Può ammettersi l'uso delle tavolette e quadri col nome *Jesus* in forma diversa da quella adoperata da S. Bernardino da Siena, e che nella Chiesa

Cattolica costantemente venne adoperata?

II. Possono le tavolette o quadri summentovati situarsi in luogo eminente sugli altari, ed anche in tempo che vi è esposto Nostro Signore in Sacramento?

III. Può permettersi che tavolette e quadri siffatti sieno circondati da lumi, come presentemente si pratica in Napoli?

Sacra porro Rituum Congregatio, infrascripto referente Secretario, omnibus accurate perpensis, sic rescribendum censuit:

Ad I, II, et III negative, et eiusmodi usus omnino reprobandus. Atque ita rescripsit ac declaravit die 30 Ianuarii 1880.

D. *Card.* **Bartolini** *S. R. C. Praef.*
Pro R. P. D. Placido Ralli Secretario,
Joannes Can. Ponzi Substitutus.

LETTERA ENCICLICA
DEL SANTO PADRE LEONE XIII
Sul Matrimonio.

Diamo nella sua integrità l'autentica versione di questa stupenda Enciclica dell'immortale Pontefice Leone XIII, sì per richieste avutene da parecchi associati, e sì perchè in essa è tutto tesoro di altissima sapienza e dottrina, da non potersi compendiare.

L'arcano consiglio della sapienza divina che il Salvatore degli uomini Gesù Cristo dovea effettuare sulla terra, mirava appunto a questo, che per Lui ed in Lui si rinnovasse prodigiosamente il mondo, per vecchiezza intristito e quasi consunto. Il che espresse in una splendida e magnifica sentenza l'Apostolo Paolo, quando scrisse agli Efesii: *Averci Iddio fatto noto il mistero della sua volontà... di ristorare in Cristo tutte le cose, sì quelle che sono nei cieli, sì quelle che sono in terra.* (1) Infatti, allora che Cristo Signore cominciò ad eseguire il mandato che aveagli dato il Padre, subito comunicò a tutte le cose una cotal nuova forma e bellezza, dileguandone ogni squallore. Imperocchè le ferite, che il peccato del primo padre avea cagionate all'umana natura, Egli sanò; tutti gli uomini, per natura figliuoli d'ira, riconciliò con Dio; coloro ch'eran oppressi da inveterati errori, ricondusse al lume della verità; quelli che giaceano nel lezzo d'ogni impudicizia, rinnovellò nel candore d'ogni virtù; ed avendoli tutti ridonati alla eredità della beatitudine sempiterna, diede loro certa speranza, che il medesimo loro corpo, mortale e caduco, sarebbe un giorno fatto partecipe della immortalità e della gloria celeste. Affinchè poi benefizii tanto singolari durassero in sulla terra fintantochè vi fossero uomini, costituì la Chiesa in sua vece con ogni potestà, e, provvedendo all'avvenire, volle che essa, se alcun perturbamento avvenisse nella società umana, vi recasse l'ordine; se alcun guasto, vi ponesse il riparo.

Benchè poi questa divina rinnovazione, che abbiam detto, riguardasse principalmente e direttamente gli uomini costituiti nell'ordine della grazia soprannaturale, tuttavia i preziosi e salutari frutti della medesima ridondarono largamente eziandio nell'ordine naturale; ondechè ne conseguirono in tutte le parti una non mediocre perfezione tanto i singoli mortali, quanto l'universa famiglia del genere umano. Dappoichè, appena stabilita nel mondo la religione cristiana, tutti e singoli gli uomini ebbero la felice sorte di conoscere la paterna provvidenza di Dio, di avvezzarsi a porre in essa ogni loro fiducia, ed a nutrire quella speranza che non confonde, cioè la speranza dei celesti aiuti; dal che derivano la fortezza, la moderazione, la costanza, l'imperturbabilità dello spirito, e finalmente molte belle virtù e fatti egregii. — Alla società domestica poi ed alla civile, egli è mirabile quanta dignità ne sia provenuta, quanta stabilità e quanto decoro. L'autorità de'principi resa più ragionevole e più santa; più devota e più pronta l'obbedienza dei popoli; meglio stretti i vincoli di fratellanza tra' cittadini; meglio guarentiti i diritti di proprietà. A tutte le cose che son riputate utili agli Stati, con maraviglioso antivedimento provvide la religione cristiana; e di tal guisa, che, al dire di S. Agostino, non pare che essa avrebbe potuto apportare maggior soccorso al tranquillo e beato vivere, se fosse nata unicamente per apprestare od accrescere i commodi ed i beni della vita mortale.

(1) Ad Eph. I, 9-10.

Ma non è ora Nostro intendimento di riandare tutti i particolari intorno a questo subbietto; solo Ci proponiamo di ragionare della società domestica, il cui principio e fondamento trovasi nel *matrimonio*.

Tutti sanno, o Venerabili Fratelli, quale sia l'origine vera del matrimonio.— Poichè, sebbene i detrattori della cristiana fede sfuggano di conoscere la dottrina perpetua della Chiesa intorno a questa materia, e si argomentino da gran tempo di cancellar la memoria di tutte le genti e di tutti i secoli; non han peraltro potuto nè estinguere, nè tampoco impallidire la luce della verità. Rammentiamo cose a tutti note, non dubbie ad alcuno: dopo che Iddio, nel sesto giorno della creazione, formò l'uomo dalla polvere della terra, e gli spirò in faccia l'alito della vita, volle dargli una compagna indivisa, cui trasse per prodigio dal lato dello stesso uomo dormente. Nel che il provvidentissimo Iddio questo intese, che quella coppia di coniugi fosse il naturale principio di tutti gli uomini, dal quale cioè dovesse propagarsi l'uman genere, e, per generazioni non mai interrotte, ad ogni età conservarsi. E quella congiunzione dell'uomo e della donna, affinchè meglio rispondesse ai sapientissimi consigli di Dio, fin da quel tempo mostrò in sè quasi altamente impresse e scolpite, due proprietà principali ed oltremodo nobilissime, cioè l'unità e la perpetuità.—E ciò vediamo dichiarato e solennemente ratificato dall'Evangelio per la divina autorità di Gesù Cristo; il quale a' Giudei ed agli Apostoli attestò che il matrimonio per la medesima sua istituzione deve essere tra due solamente, ossia tra l'uomo e la donna; che di due si forma come una sola carne; e che il vincolo nuziale per volere di Dio è sì intimamente e fortemente unito, che niuno tra gli uomini può romperlo o disciorlo. *Starà congiunto* (l'uomo) *con la moglie sua, e i due saranno una sola carne. Pertanto non sono più due, ma una carne sola. Ciò dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi* (1).

Peraltro questa forma di connubio, tanto nobile e sublime, a poco a poco cominciò a corrompersi e venir meno presso i popoli della gentilità; ed appo la medesima nazione degli Ebrei, parve quasi da nubiloso velo essere oscurata. — Perocchè presso questi era intorno alle mogli comune consuetudine, che ad ogni uomo fosse lecito averne più d'una; ma dipoi, avendo Mosè, *a cagione della durezza del loro cuore* (2), data benignamente la facoltà de' ripudii, fu aperto l'adito al divorzio.—Presso i gentili poi sembra cosa appena credibile, quanta corruttela e depravazione ricevessero le nozze, come quelle che erano soggette al fluttuar degli errori e delle cupidigie turpissime di ciascun popolo. Tutte le genti, più o meno parvero disimparare la nozione e l'origine vera del matrimonio; e però intorno ai connubii da per tutto si promulgarono leggi, quali parevano secondare l'indole dei governi, non quali la natura richiedeva. I riti solenni, introdotti ad arbitrio de' legislatori, faceano sì che le donne sortissero il nome onesto di moglie, o quello infame di concubina; anzi si giunse a tale, che per autorità dei capi della repubblica si disponeva a chi fosse permesso di contrarre le nozze, e a chi nol fosse, essendochè le leggi molte cose richiedevano contrarie all'equità, molte a favore dell'ingiustizia. Oltre a ciò, la poligamia, la poliandria, il divorzio furon cagione che il vincolo maritale di molto si rallentasse. Eravi eziandio una somma confusione ne'vicendevoli diritti e doveri dei coniugi; dacchè il marito acquistava la proprietà della moglie, e sovente senza niuna giusta cagione ordinava ad essa che, ripigliate le cose sue, se n'andasse; egli poi spinto da una sfrenata ed indomabil libidine poteva impunemente *trascorrere pe'lupanari in cerca di schiave, come se dalla dignità, non dalla volontà dipendesse la colpa* (1). In sì strabocchevol licenza del marito, nulla eravi di più miserando che la moglie, abbassata a tanta viltà, che quasi non teneasi altrimenti in conto che d'uno strumento destinato a soddisfare alla libidine, od a procreare figliuoli. Nè si sentì alcun rossore, che quelle che erano da collocare per mogli, fossero comprate vendute, a somiglianza delle cose corporali (2), data alle volte eziandio facoltà al padre o al marito di condannarle all'estremo supplizio. Una famiglia nata da siffatti connubii, era giuocoforza che fosse considerata come proprietà dello Stato, o come schiava del padre di famiglia (3); al quale le leggi aveano pur conceduto il potere, non solo di effettuare o di sciogliere a suo arbitrio il matrimonio dei figliuoli, ma di esercitare altresì sopra di essi l'immane dominio della vita e della morte.

Se non che a tanti vizii e a sì grandi ignominie, ond'erano disonestati i connubii, venne alla fine apprestato dal cielo il soccorso e la medicina; perciocchè Gesù Cristo, riparatore dell'umana dignità e perfezionatore delle leggi mosaiche, si prese non piccola nè ultima cura del matrimonio. Egli infatti nobilitò colla sua presenza le nozze di Cana di Galilea, e col primo de' prodigii da sè

(1) Matth. XIX 5-6.
(2) Matth. XIX, 8.

(1) Hieronym. Oper. tom. I, col. 455.
(2) Arnob. *adv. Gent.* 4.
(3) Dionys. Halicar. lib. II, c. 26, 27.

mostrati, le rese memorabili (1); il perchè sino da quel giorno pare che cominciasse a risplendere una cotal nuova santità ne'connubii degli uomini. Poscia richiamò il matrimonio alla nobiltà della prima origine, sì col riprovare i costumi degli Ebrei, perchè abusavano e del numero delle mogli e della facoltà del ripudio; sì massimamente col prescrivere, che niuno osasse disciogliere ciò che Iddio con perpetuo vincolo di congiunzione avea legato. Laonde, avendo ribattute le difficoltà che dalle istituzioni mosaiche si traevano, presa la persona di supremo legislatore, queste cose intorno ai coniugi decretò: *Or io vi dico, che chiunque rimanderà la propria moglie, salvochè per cagione d'adulterio, e ne sposerà un' altra, commette adulterio; e chi sposerà colei che fu ripudiata, commette adulterio.* (2)

Ma le cose che per autorità di Dio vennero ordinate e sancite intorno ai connubii, furon dagli Apostoli, banditori delle leggi divine, più ampiamente e più completamente descritte e tramandate alla memoria dei posteri. Ora vuolsi riferire al magistero degli Apostoli ciò che *i nostri santi Padri, i concilii, e la tradizione della Chiesa universale sempre insegnarono* (3) cioè aver Cristo Signore innalzato il matrimonio alla dignità di Sacramento; ed avere insieme fatto sì, che i coniugi, rivestiti e fortificati dalla celeste grazia che i meriti di lui apportarono, ottenessero nello stesso matrimonio la santità; ed in esso, conformato mirabilmente all' esempio del suo mistico connubio con la Chiesa, avere perfezionato l' amor naturale (4), e stretta più fortemente col vincolo della carità divina l' unione, indivisibile per sua stessa natura, del marito e della moglie. *O uomini,* dice Paolo agli Efesii, *amate le vostre mogli, siccome anche Cristo amò la Chiesa, e diede sè stesso per lei, a fine di santificarla.... I mariti debbono amare le loro mogli, come i lor proprii corpi... perciocchè niuno mai ebbe in odio la sua carne; anzi la nutrisce e ne tiene cura, siccome fa pur Cristo della Chiesa: perchè noi siamo membra del suo corpo, della sua carne, e delle sue ossa. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre sua, e starà congiunto con la sua moglie; e i due saranno una carne sola. Questo sacramento è grande: io però lo dico riguardo a Cristo e alla Chiesa* (5). — Similmente per l' oracolo degli Apostoli apprendemmo, aver Cristo decretato che l' unione e la perpetua stabilità, che richiedevasi fino dalla stessa origine delle nozze' fosse sacra ed in tutte le età inviolabile. *Ai coniugati,* dice lo stesso Paolo, *ordino, non io, ma il Signore, che la moglie dal marito non si separi; e ove siasi separata, rimanga senza rimaritarsi, o si ricongiunga col suo marito* (1). E di nuovo: *La moglie è legata alla legge tutto il tempo che il suo marito vive: che se il marito muore, ella è libera* (2). Per queste cagioni adunque il matrimonio divenne *Sacramento grande* (3), *onorabile in tutto* (4), pio, casto, per la figura ed il significato d'altissime cose venerando.

Nè la sua cristiana e somma perfezione si contiene soltanto nelle prerogative che sonosi ricordate. Conciossiachè in primo luogo, alla coniugale società fu prefisso uno scopo più nobile e più alto, che fosse mai stato per lo innanzi; essendochè si volle che ella mirasse non pure a propagare il genere umano, ma a generar figli alla Chiesa, *concittadini dei Santi e domestici di Dio* (5); cioè dire *che fosse creato ed educato un popolo al culto e alla religione di Cristo vero Dio e nostro Salvatore* (6). — In secondo luogo, all'uno ed all' altro de' coniugi furono i lor proprii doveri stabiliti, ed i loro diritti interamente divisati. È mestieri cioè che essi medesimi abbiano sempre l' animo talmente disposto, che comprendano, l'uno dover all'altro un amore grandissimo, una fede costante, un sollecito e continuo aiuto. — Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie; la quale non pertanto, perchè è carne della carne di lui ed osso delle sue ossa, dev'esser soggetta ed obbediente al marito, non a guisa di ancella, bensì di compagna; cioè in tal modo, che la soggezione ch' essa a lui rende, non sia disgiunta dal decoro nè dalla dignità. In esso poi che governa, ed in lei che obbedisce, rendendo entrambi immagine l'uno di Cristo, l' altra della Chiesa, sia la carità divina la perpetua moderatrice dei loro doveri. Conciossiachè *l'uomo è capo della donna, siccome Cristo è capo della Chiesa.... Quindi, come la Chiesa è soggetta a Cristo, così le mogli eziandio debbono essere soggette ai loro mariti in ogni cosa* (7). — Per quello che appartiene ai figliuoli, essi son tenuti per coscienza a sottostare ed obbedire ai genitori, ed a prestare ai medesimi onore; ed a vicenda, nel custodire i figliuoli e nell' informarli prima d' ogni altra cosa a virtù, fa

(1) Ioan. II.
(2) Matth. XIX, 9.
(3) Trid. sess. XXIV, in pr.
(4) Trid. sess. XXIV, cap. I *de reform. matr.*
(5) Ad Ephes. V, 25 et seqq.

(1) 1. Cor. VII. 10-11.
(2) Ibid. VII. 39.
(3) Ad Eph. v. 32.
(4) Ad Hebr. XIII, 4.
(5) Ad Eph. II, 19.
(6) Catech. Rom. cap. VIII.
(7) Ad Eph. v. 23-24.

d'uopo che siano sollecite e vive tutte le cure ed i pensieri de'genitori. *O padri....allevateli* (i figliuoli) *nella disciplina e nelle ammonizioni del Signore* (1). Dal che si comprende, non essere nè pochi i doveri de' congiunti, nè leggieri; essi non pertanto ai coniugi dabbene, per la virtù che si riceve dal Sacramento, si rendono non pur facili ad eseguirsi, ma eziandio giocondi.

Cristo adunque, avendo quasi ringiovanito i connubii recandoli al sommo della perfezione, tutto il governo de' medesimi commise e raccomandò alla Chiesa. La quale sui matrimonii dei cristiani e in tutte le età ed in ogni luogo esercitò il suo potere, e lo esercitò in tal maniera, che chiaro apparisse com' esso fosse soltanto proprio di lei,nè procacciato per concessione degli uomini , ma ottenuto divinamente per volontà del suo fondatore. —

Quante cure poi e quanta vigilanza ella usasse nel conservare la santità delle nozze, affinchè esse rimanessero ognor salde nel loro essere , è ben più noto di quello che sia d' uopo dimostrare. — Sappiamo infatti, come fossero, per sentenza del Concilio di Gerosolima , riprovati i molli e licenziosi amori (2); dannato d' incesto un cittadino di Corinto per autorità di San Paolo (3) ; rintuzzati e repressi, sempre con lo stesso tenor di fortezza, gli sforzi di moltissimi , i quali assalirono con aperta ostilità il matrimonio cristiano: vogliam dire gli Gnostici, i Manichei, i Montanisti negli stessi primordii della cristianità: ai tempi nostri poi i Mormoni, i Sansimoniani, i Falansteriani, i Comunisti.—Per simil modo fu stabilito, il diritto del matrimonio essere eguale ed uno solo indistintamente per tutti, tolta la differenza che faceasi dagli antichi tra servi ed ingenui (4) ; furono pareggiati i diritti del marito e della moglie; dacchè come diceva S. Girolamo (5), *presso di noi ciò che non è lecito alle donne, medesimamente non è lecito agli uomini, e la stessa servitù viene estimata a pari condizione*; furono stabilmente raffermati quei medesimi diritti per mezzo della reciproca benevolenza e dei vicendevoli ufficii; fu garentita e tutelata la dignità delle donne; fu vietato al marito di punire con la pena di morte l'adultera (1), e di violare per libidine e impudicizia la fede giurata. — È altresì di grande importanza che la Chiesa abbia posto limite, quanto era d'uopo, alla patria potestà, acciocchè niente venisse isminuito della ragionevole libertà ai figli ed alle figlie, che desiderassero il connubio (2); che abbia decretato , le nozze tra i consanguinei e gli affini in certi gradi esser nulle (3), affinchè l' amore soprannaturale de' coniugi in più vasto campo potesse diffondersi; che abbia avuto cura di rimuovere dalle nozze, per quanto le fu possibile, l'errore e la violenza e la frode (4); che abbia voluto si conservassero intere ed intatte la pudicizia santa del talamo, la sicurezza delle persone (5), la incolumità dei connubii, (6) la dignità della religione (7). Da ultimo con tanto rigore, con tanta provvidenza di leggi fortificò questa divina istituzione, che non v'ha alcuno, giusto estimatore delle cose, il quale non comprenda, che eziandio per questo capo che ai connubii concerne, ottima conservatrice e protettrice del genere umano è la Chiesa ; la cui sapienza trionfò e del corso dei tempi , e delle ingiurie degli uomini , e delle vicende innumerabili degli Stati.

(*Continua*)

(1) Ad Eph. vi, 4.
(2) Act. xv, 19.
(3) I. Cor. v. 5.
(4) Cap. 1, *de coniug. serv.*
(5) Oper. tom. I. col. 455.

(1) Can.*Interfectores et*Can.*Admonere.qu.*2.
(2) Cap. 30 , quaest. 3. cap, 3 *de cognat. spirit.*
(3) Cap. 8 *de consang. et affin.* cap. 1 *de cognat. legali.*
(4) Cap. 16 *de sponsal.* capp. 13, 15, 10 *de sponsal. et matrim ;* et alibi.
(5) Cap. 1 *de convers. infid.*capp. 5 et 6 *de eo qui duxit in matr.*
(6) Capp. 3, 5 et 8 *de sponsal. et matr.*Trid. sess. xxiv cap. 3 *de reform. matr.*
(7) Cap. 7 *de divort.*

QUESITI A PREMIO

Sulla correzione pastorale.

Non v' ha dubbio che obbligo importantissimo di un Curato è quello di correggere i suoi filiani , quando trovansi in grave colpa, o corrono pericolo di cadervi. Nondimeno le condizioni dei tempi presenti , nei quali regna una generale corruzione d' idee e di costumi , rendono o difficile o infruttuosa siffatta correzione. Molti Parroci perciò si persuadono non essere generalmente tenuti oggidì a questa parte del pastorale loro ministero; e, contenti di spie-

gare la dottrina cattolica a quei che intervengono ai loro sermoni nelle chiese, nel resto null' altro adoperano per la emendazione de' loro filiani.

Si chiede pertanto:

1.° Qual dovere hanno i Pastori di anime di correggere i lor filiani, e fin dove si estende questo dovere?

2.° Le condizioni dei tempi presenti sono tali da scusare in tutto o in parte da quest'obbligo?

3.° Quali sono i mezzi pratici per ben compiere questo dovere relativamente alle varie classi di persone?

Sarà sorteggiato un premio di L. 50 in danaro, con una grande e magnifica oleografia, fra coloro che manderanno al nostro Ufficio, fino a tutto giugno prossimo, le risposte ai predetti quesiti confortate di solide prove e condotte con senno pratico. I loro nomi saranno pubblicati, e una intera dissertazione verrà inserita nel nostro Periodico.

Casi Morali e Liturgici[1]

SOLUZIONE DELL' 11.° CASO MORALE

Sulpizio parroco, per non incorrere l'indignazione delle autorità civili che ne lo richiedono, condiscende a cantar solennemente il *Te Deum* nel sacro tempio per le feste nazionali, protestandosi innanzi a Dio che egli non intende ringraziarlo del danno che si è prodotto alla Chiesa; ma perchè, potendosi recarle assai più danno, non le si è recato; ovvero perchè in ogni cosa avversa e prospera fa d'uopo ringraziare la Provvidenza, la quale tutto dispone a nostro bene; e premettendo in questi sensi un piccolo sermone al popolo prima del canto.

Si chiede:

1° È lecito ad un parroco cantare il *Te Deum* per invito delle autorità civili?

2° È lecito il *Te Deum* per le feste nazionali?

3° Ci fosse qualche censura per chi vi accorre?

4° Che deve dirsi della condotta di Sulpizio?

Al primo.— È vietato ai parroci o ad altri sacerdoti cantare solennemente nelle Chiese il *Te Deum* per invito delle autorità civili, qualora non siesi ottenuto il permesso del proprio Vescovo. Si prova dalla Bolla di Benedetto XIV del 1743 che comincia: *Quemadmodum*, ove ciò espressamente si proibisce, adducendosene la ragione: « Quia Deus imperium Principi commisit; Episcopis autem quae sunt Ecclesiae concredidit ».— E la S. C. de' Vesc. e Regol., richiesta dal Vicario Generale di Genova: « An parocho liceat in templum inducere vexilla profana ad solum finem celebrandi festa saecularia et quoad res publice politicas? » — il dì 15 genn. 1848 rispose: *Negative*, e commise a quel Prelato di far intendere ai suoi ecclesiastici: « Quanto disconvenga alla santità del tempio di Dio il darvi luogo a feste clamorose, pel solo oggetto di solennizzare avvenimenti nel reggimento politico, introducendovi ed apponendovi profane bandiere, dove fin qui non sono state allogate se non quelle conquistate ai nemici della Chiesa,

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Bovenzi Tommaso
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Falcone Dott. Francesco Sav. di Montesantangelo
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella Licinio
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Diac. Angelo Domenico.

Al solo Caso Morale:
Della Penna Sac. Gaetano di Morcone
Letizia Sac. Raffaele M. di Napoli
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
P. Nazario da Monsano Min. Rif. in Urbania.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Can. Marlianici Giulio di Sondrio; del Caso Liturgico il Sac. Masellis Pasquale di Bitonto.

in segno di ringraziamento all'Altissimo » (1).

Al secondo. — Molto meno è lecito cantare il *Te Deum* per le così dette feste nazionali. « Oltredichè (diremo con la Istruzione del S. P. Pio VII del 22 maggio 1808) non è di competenza della podestà laicale prescrivere di propria autorità pubbliche preghiere ; in questo caso alla incompetenza della podestà si unirebbe la manifesta incongruenza dell'oggetto, che renderebbe piuttosto insulto che un atto della religione ». Perciò la S. Penitenzieria, richiesta: « Se sia lecito cantare il *Te Deum* in occasione dell'intruso governo o di altra analoga circostanza », il dì 10 dicembre 1860, rispose: *Negative*.

Quando poi dal Vescovo si ordina o si permette il canto del *Te Deum* per qualche lecita causa politica, come per la cessazione di una guerra, devonsi osservare le seguenti condizioni prescritte dalla S. Penitenzieria il 20 febb. 1867 : « Dummodo cantus hymni Ambrosiani fiat solo fine gratias agendi Deo pro cessatione belli, et hic finis sit publice notus, et inde recitentur versiculi tantum communes et unica oratio pro gratiarum actione, omisso quocumque alio versiculo et oratione » (*Monit. Eccl.* v. I, p. 545).

Al terzo.— Il chiariss. Steccanella, valoroso scrittore della *Civiltà Cattolica*, ragionando sulle censure che s'incorrono da coloro che aderiscono (*adhaerentes* ex Litt. Apost. Pii PP. IX 26 mar. 1860 (1)) all'usurpazione degli Stati Pontificii, opina che i sacerdoti, i quali cantano l'annuo *Te Deum* per l'unità d'Italia, non possano sfuggire la scomunica. Desume la sua opinione dalla dottrina del Bonacina, dell'Ugolino e del Filliuccio. Il primo insegna che quando il delitto sacrilego continua nel suo essere e si approva, anche non influendo positivamente allo stesso, si coglie la censura, giacchè cocolui che ciò fa « dici potest participare in crimine criminoso, ut si quis urbem Sedis Apostolicae iniuste detineat, et alter adhaereat, approbando huiusmodi detentionem ; tunc enim praestat actionem accessoriam in ordine ad principalem ; consequenter excomunicatione ligatur (Bonac. *de cens. in Bulla Coena* Disp. I, q. 21, p. 1). — L'Ugolino e il Filliuccio, meno rigorosi e più ragionevoli, non fanno incorso nella scomunica come aderente chi partecipa all'iniquità con inerte approvazione, ma sibbene chi all'aperto consentimento nella colpa congiunge alcuni degli atti che immediatamente o mediatamente influiscono nella consumazione della medesima. — Anche volendo stare all'opinione dei detti Teologi, lo Steccanella ne raccoglie che non vanno esenti di censura i sacerdoti che cantano il *Te Deum* nelle Chiese per le feste nazionali d'Italia. « Per lo stesso discorso, egli dice, rimane disciolto ancora il dubbio, se rimanga o no scomunicato il sacerdote che

---

(1) Lo Scavini dà sul proposito questa regola: « En parochi regula; qui si non valeat id prohibere, quia turbae excitentur et maiora mala eveniant, neque possit consulere Episcopum (prout semper debet in hisce publicis casibus), sed tempus urgeat, passive se habeat, et ministerium suum rite compleat, tolerando quod non est manifeste contra Ecclesiae leges uti esset (prout dicunt) introducere emblemata civitatum in earum festo, vel societatum vexilla in Ecclesia deferri in funere socii, si fiat sine clamore et vexilla signa prohibita non praeseferant, nec indicent » (P. I, n. 613, edit. XII).

(2) Alcuni opinano, come il Ciolli (Commentario Pratico delle censure, C. II, § XII), che, dopo la Costituz. *Apostol. Sedis*, la quale condanna alla scomunica solamente *auxilium, consilium et favorem praebentes* in ordine alla usurpazione de' beni della S. Chiesa Romana, solo questi debbano considerarsi censurati, e non già pure gli *adhaerentes* e gli altri cooperanti, come nelle Lett. Apost. di Pio IX del 26 marzo 1860. La ragione, su cui poggiano la loro opinione, si è che la Costituz. *Apost. Sedis* del 12 ottobre 1869, posteriore alle Lett. Apost. del 1860, ha ristrette le censure a quei soli capi in essa espressamente dichiarati; e però, non facendosi quivi parola di *adhaerentes*, questi non colgono più la censura.—Ma vuolsi ricordare che lo stesso S. P. Pio IX nella Enciclica *Respicientes* del 1 nov. 1870, la quale è posteriore alla medesima Costit. *Apost. Sedis*, condanna espressamente alla scomunica *mandantes, fautores, consiliarios, adhaerentes* etc. richiamando in vigore le prefate Lett. Apost. del 26 marzo 1860 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 208 in nota). Cade dunque tutto il loro ragionamento.

si porge a cantare il *Te Deum* nella festa annovale della unità italiana. Difatto approvando egli, maestro del popolo, con atto sì selenne la iniqua e sacrilega spogliazione, viene a confermare nel medesimo tempo, mercè l' autorità del suo ministero, la opinione, che la impresa della rivolta sia giusta, e quindi si possa, senza alcuno scrupolo di coscienza, mantenere il possesso delle usurpate province. E però l'infelice, rendendo reo questo servigio alla rivolta, per accattarsene la grazia, si fa partecipe del delitto da lei perpetrato e meritevole della pena che l' accompagna » (Il Valore e la Violazione della Dichiaraz. Pontificia sopra il dominio temporale della S. Sede, Cap. IV).

La S. Penitenzieria, interrogata su tal proposito, il dì 10 dicembre 1860, formalmente dichiarò: « Censuras ecclesiasticas, iuxta Litteras Apostolicas diei 26 martii 1860, incurri ab iis qui formaliter cooperantur vel adhaerent rebellioni ditionis Pontificiae. Quare ad dignoscendum in foro conscientiae utrum quis censuras incurrerit, discutienda est per confessarium uniuscuiusque conscientia » (*Monit. Eccles.* V. I, p. 544.). E certo adunque che richiedesi una formale cooperazione o adesione a tal delitto sacrilego, perchè s'incorra la censura. Quando debba intendersi usata o pur no questa formale cooperazione o adesione pel canto del *TeDeum* vuolsi desumere dalle circostanze; imperocchè non là esercitano certo i fedeli, che volessero partecipare a quella sacra funzione, e neppure un sacerdote che vi fosse indotto per debolezza o timore. Negli altri casi devesi esaminare sempre la intenzione dell' agente e l'effetto seguitone, perchè si possa giudicare della incorsa censura.

Al quarto.— La condotta di Sulpizio è riprovevole: 1° perchè compie una ecclesiastica funzione senza debita licenza del suo superiore; la quale licenza non tanto si richiede per dipendenza gerarchica, quanto perchè, come Bened. XIV dichiara, non si vuol riconoscere nell' autorità politica un potere che abbia dominio sulla Chiesa. E sarebbe un chiaro riconoscimento di tal potere obbedire in siffatte ingiunzioni ai civili magistrati, con lesione dei sacrosanti diritti d' immunità. — 2° Perchè dà saggio di colpevole debolezza con scandalo del popolo; giacchè avrebbe dovuto e potuto ricusarsi, mostrando saldo petto contro la prepotenza e l' empietà. Avrebbe dovuto e potuto, diciamo, sì perchè gli si offeriva prontissima la ragione del diniego, non avendone la debita licenza del Superiore, e sì perchè le leggi d' Italia non costringono al presente sotto pene gli ecclesiastici a non ricusarsi nello esercizio del proprio ministero (V. *Monit. Eccl.* Vol I, p. 540 in nota).

Nè vale a scusarlo la intenzione da lui rettificata e fatta nota al popolo col sermone premesso al canto. A prescindere infatti che i sutterfugi adoperati sono ben meschini, egli ha sempre operato senza debita licenza e con scandalo dei fedeli. Potremmo solo scusarlo nel caso di un vero e gravissimo pericolo, e laddove non gli fosse agevole ricorrere all'Ordinario; e purchè la richiesta non fosse espressamente in disprezzo della Religione. In tal caso difficile potrebbe presumere la licenza, e coonestare l'azione, con chiarire apertamente al popolo ch'egli punto non intende ringraziare Dio della empietà e ingiustizia commessa contro la Chiesa. Ma questo caso non succede nei tempi normali.

SOLUZIONE DELL' II.° CASO LITURGICO

Quintino parroco suol celebrare in ogni anno con gran pompa e concorso di popolo la festa di S. Antonio di Padova nella 2.ª Domenica di Luglio, e suol cantare in tal giorno la messa votiva del detto Santo, attenendosi solo alla Rubrica del Messale, Tit. VI, e ad un decreto della S. C. de' Riti del 16 aprile 1853.

Si chiede:

1.° Le messe votive possono cantarsi nelle Domeniche?

2.° Che deve dirsi degli argomenti e della condotta di Quintino?

Al primo—Le messe votive possono essere private e solenni. Le private che si leggono con tre orazioni e senza *Credo* e *Gloria* (tranne le messe degli Angeli e della B. V. *in sabbato*, in cui si dice il *Gloria*), non possono mai celebrarsi nelle Domeniche. Le sole messe

solenni votive possono tal volta celebrarsi in alcune Domeniche. Fa d'uopo dunque chiarire quali di siffatte messe e quando possono celebrarsi nei giorni domenicali.

1.° Le messe solenni votive *pro re gravi* possono celebrarsi nelle Domeniche ed anche nelle feste di precetto, ad eccezione delle feste di 1. classe, e della Dom. I dell' Avvento, della feria IV delle ceneri, della Dom. I di Quaresima, delle Dom. di Passione e delle Palme fino alla fer. III dopo Pasqua *inclusive*, della Dom. *in Albis*, di Pentecoste coi due giorni seguenti, delle feste della Natività del Signore, dell' Epifania, dell' Ascensione, e del Corpo di Cristo. Così la Rubrica del Messale e la S. C. de'Riti (Ferraris *Missa* a. XIII, n. 5). In siffatte messe si dirà una sola orazione col *Gloria* e *Credo*. Il Prefazio sarà proprio, o *de tempore*, o *infra octavam*, o comune, secondo i diversi giorni, in cui si celebra. In fine si leggerà sempre l' Evangelo di S. Giovanni. Il colore sarà quello che si conviene alla messa (Rubr. Miss. P, I, Tit, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Diconsi messe *pro re gravi* quando si tratta di un bisogno urgente che o *per se*, o *per accidens*, riguarda il bene di tutta la comunità, o almeno della maggior parte di essa. Il Merato (P. I, Tit. V, § XI, n. 52) l'ammette ancora quando si tratti della salvezza del Re, del Principe, e ancora del figlio unigenito di una famiglia illustre, giacchè siffatti casi riguardano il bene di tutta la comunità. Chiesta la S. C. de'Riti: «An sit res gravis propter pluviam petendam, pro serenitate, pro quacumque necessitate, pro principe infirmo et similibus si missa solemnis celebratur?» — rispose: « In omnibus casibus propositis potest dici *res gravis* quando ab Episcopo et universo Clero et civitate missa votiva solemniter celebratur cum interventu magistratus et populi » (19 mai. 1607 *in Placentina*, ad 14). Dove non risiede il Vescovo e non sia facile l'accesso a lui, crediamo che possa ordinarla chi ne fa le veci, come il Parroco o il Vicario foraneo: ma si avverta, secondo insegna lo Scavini, che questa causa « non facile debet fingi, sed extraordinaria, eventualis et solemnis esse debet, et universim nota, tum ut admiratio tollatur, tum ne rituum immutatio ex facili contingat» (P. III, n. 189).

Perciò la S. C. de'Riti, il 14 luglio 1863, dichiarò non esser causa grave, nè pubblica la infermità di qualche privato, la professione di un religioso o di una monaca, o la elezione dell'Abbadessa.

2.° Può celebrarsi nelle Domeniche e nelle feste la messa solenne votiva del SS. Sacramento, quando si fa l'esposizione del Santissimo per l' orazione delle 40 ore (*Instr. Clement.*) ovvero negli ultimi giorni di carnevale, purchè l'esposizione si faccia a forma di 40 ore (S. R. C. 12 sept. 1840). Questa messa è fra le votive in fine del Messale e cantasi con *Gloria, Credo, Præf. de Nativitate et Evang. S. Ioannis in fine*. Si tralascia qualsivoglia commemorazione o colletta, benchè si canti una sola messa (*Instr. Clement.* § XII—S. R. C. 29 ian. 1742).—*Infra octavam SS. Corporis Christi* la detta messa si dice *de eadem octava cum sequentia et unica oratione absque commem., et collectis* (S. R. C. 13 febr. 1666).—Se n'eccettuano però le Dom. di 1. e 2. classe, le feste di 1. e 2. classe, il mercoledì delle ceneri, la feria 2. 3. e 4. della settimana maggiore, tutti i giorni fra le ottave di Pasqua, Pentecoste ed Epifania, e le vigilie di Natale e di Pentecoste. In questi giorni deve cantarsi la messa corrente colla commemorazione del SS. Sacramento *sub unica conclusione* con l'orazione del giorno, e poi si aggiungono le altre commemorazioni o collette, se occorrono (*Instr. Clement* § XII ap. Gardell.) (1).

---

(1) Ciò che abbiamo detto è per la messa dell'esposizione. Nelle altre messe che si cantano nella Chiesa, in cui sta esposto il Santissimo, deve farsi commemorazione del SS. Sagramento, ma dopo tutte le commemorazioni di precetto e prima di quelle prescritte dal Vescovo. Nei giorni doppi di 1. e 2. classe deve farsi *sub unica conclusione* con la orazione del giorno, ancorchè si debbano fare altre commemorazioni (S. R. C. 16 febr. 1737—3 mar. 1761). —Lo stesso dicasi delle messe private che si leggono durante l'esposizione (S. R. C. 7 mai.

3.° Quando per la occorrenza di qualche festa di maggior rito accade di doversi trasferire la festa del Patrono o Titolare di una Chiesa, in tal caso, nei giorni non eccettuati dalla Rubrica, sieno pure domenicali, può cantarsi la messa votiva della festa che si trasferisce, non omettendosi di cantarne una altra del giorno corrente. Ecco il tenore della Rubrica del Messale Tit. VI: « In Ecclesiis « ubi titulus est Ecclesiae, vel concursus « populi ad celebrandum Festum quod tran- « sferri debet, possunt cantari duae Missae, « una de die, alia de festo: excepta Domi- « nica prima Adventus, Feria quarta Cine- « rum, Dominica prima Quadragesimae Do- « nica Palmarum cum tota hebdomada maio- « ri, Dominica Resurrectionis, et Dominica « Pentecostes, cum duobus diebus sequen- « tibus, die Nativitatis Domini, Epiphaniae, « Ascensionis, et Festo Corporis Christi, aut « saltem commemoratio fieri de festo, si de « eo non debeat celebrari officium illa die ». Se non ci sia obbligo di cantar la messa del giorno, potrà solo cantarsi la messa votiva del Patrono o Titolare che si trasferisce, con la commemorazione della festa del giorno (S. R. C. 27 aug. 1704 *in una Ord. Eremit. S. August.*) (1).

Al secondo.— Gli argomenti di Quintino sono falsi amendue. È falso quello ch' egli desume dal Tit. VI della Rubrica del Messale, la quale, come si è veduto più prima, parla della messa votiva da celebrarsi il giorno proprio della festa, non già in altro giorno a piacimento. Il decreto poi del 16 aprile 1853 interpreta strettamente la detta rubrica e non ha che fare col caso di Quintino. Esso dice: « In diebus iuxta Rubricas Missalis Tit. VI cani non potest Missa de Sancto, cuius officium trasferendum est, potestne saltem addi eius collecta vel commemoratio Missae solemni diei, exceptis feria V in *Coena Domini*, in sabbato Sancto et in diebus Paschae et Pentecostes? Et quatenus affirmative, est ne dicenda sub una conclusione cum oratione Missae? »S. R. C. respondit: *Negative in omnibus* (*16 apr. 1853 Ord. Minor. S. Franc. de Observ. ad 12*).

In quanto alla condotta da lui serbata, il Dottor S. Alfonso insegna che difficilmente può venire scusato di grave colpa chi celebra solennemente una messa votiva in giorno proibito: « Saltem in missa publica dicerem hoc difficulter posse excusari a gravi scandalo » (de Euch. n. 420). — Quintino nondimeno può venire scusato sì dalla ignoranza in cui stava per aver malamente interpretati quei documenti, e sì perchè, stante il concorso di popolo e l'abusiva consuetudine introdotta di cantar quella messa, par che non ci sia luogo ad ammirazione ed a scandalo dei fedeli.

Proposta del 13.° Caso Morale

Flaminio sacerdote vien chiamato a confessar Leandro *in articulo mortis*. Questi confessa, tra le altre cose, di aver acquistato dal Demanio beni ecclesiastici senza venia della Chiesa, non ostante le censure ch'egli ben conosceva. Flaminio, credendosi autorizzato a tutto in quel caso, lo assolve senza nulla imporre al penitente.

Si chiede:

1746). Si eccettua solo per queste che nei giorni doppi di 1. e 2. classe, nella Dom. delle Palme, nelle vigilie di Pentecoste e di Natale deve tralasciarsi la detta commemorazione (S. R. C. 2 sept. 1741—20 apr. 1822).—Durante l' esposizione, non si possono dire messe di morto nè lette nè cantate, tranne solo il giorno 2 novembre, in cui nell'esposizione delle 40 ore son permesse le messe *de requiem* con color violaceo o negro ad arbitrio del superiore locale, ma non già all'altare della esposizione. —Nelle altre esposizioni, se queste si fanno pubblicamente nell'altare maggiore coll'Ostensorio, anche si può far la commemorazione del SS. Sacramento nelle messe private. Non però se l'esposizione si fa con la Pisside in qualche cappella (S. R. C. 7 mai. 1746).

(1) Il Ferraris (*Missa*, l. c. n. 25 et 26) ammette pure che nelle Domeniche si possa cantare la messa votiva solenne della B. M. per ragione del concorso del popolo e per ragione di voto o altra causa; cita per prova due decreti della S. C. de' Riti, uno del 20 nov. 1662, e l'altro del 16 giugno 1663. Ma questi decreti non si trovano nella Raccolta Gardelliana, l'unica dichiarata autentica dalla S. C. de' Riti.

1° Che cosa deve imporsi ai censurati quando si assolvono *in articulo mortis*?

2° Che cosa deve imporsi ai moribondi che acquistarono beni di Chiesa?

3° Che deve dirsi della condotta di Flaminio?

PROPOSTA DEL 13.° CASO LITURGICO

Sulla falsa notizia che Anicio sia morto nell'estero, Damaso parroco, richiesto, ne celebrò subito i funerali, non ostante che il giorno fosse di rito doppio maggiore. Smentitasi la falsa notizia, quando poi si seppe, dopo alquanti mesi, che veramente Anicio era morto, il Parroco gli ripetè i funerali anche in giorno di rito doppio maggiore.

Si chiede:

1° In quali giorni possono celebrarsi i funerali de' defunti, allorchè si riceve l'avviso di loro morte?

2° Che deve dirsi della condotta di Damaso?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Ritiro di capitale delle opere pie. —Trattandosi del rimborso di capitali dovuti da un'Amministrazione dello Stato (come quella del Debito Pubblico) ad amministrazioni di Opere pie, occorre l'approvazione dell'Autorità tutoria (Circol. 7 maggio 1879 ai Prefetti del Regno—Consiglio di Stato 19 apr.1879—*Boll. del Contenz.* An. IV, Legisl. p. 8).

Libertà circa le processioni religiose.—La libertà delle processioni è garentita dall'art.32 dello Statuto fondamentale. Non può quindi farsene proibizione assoluta e generale, e non possono vietarsi anche in casi singoli senza gravi pericoli. Gli articoli 3 e 146 della Legge Comunale e Provinciale non abilitano il Prefetto a emanare divieti siffatti (Corte di Cassaz. di Napoli, 21 febb. 1879— *Boll. del Contenz.* An. IV, Giurisp. p. 1).

Competenza sui giudizi per la tassa di ricchezza mobile.—Tutte le estimazioni di fatto sulla *esistenza* o *quantità* della rendita soggetta a tassa di ricchezza mobile sono esclusivamente di competenza delle commissioni amministrative comunale e provinciale, le quali provvedono come giurati.—Unica eccezione tassativamente determinata dalla legge fu il sottoporre al giudizio della commissione centrale le questioni sull'esistenza dei redditi di mutui che dai contratti apparissero infruttiferi (Corte di Cassaz. di Roma (Sezioni unite), 22 Apr. 1879—Finanze contro Pannone — *Boll. del Contenz.* An. IV, Giurisp. p. 12).

CRONACA RELIGIOSA

(31 MARZO 1880)

Concistoro, e Provvista di Chiese. —Il dì 27 febbraio 1880 il S. P. Leone XIII tenne Concistoro, in cui con le formalità di uso, ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi Cardinali di Fürstemberg e Ferreira creati e pubblicati il 12 maggio 1879, come pure agli E.mi Meglia, Cattani, e Sanguigni, creati e pubblicati il 19 del successivo settembre. Durante la cerimonia il cav. Filippo Gioazzini avvocato concistoriale ha perorato per la seconda volta la causa di Beatificaz. del Ven. Gaspare del Bufalo. Dopo ciò il S. Padre ha destinato a Camerlengo del Sacro Collegio l'E.mo Card. Monaco La Valletta; e chiusa, giusta il costume, la bocca ai predetti E.mi Porporati, si è degnato provvedere quanto appresso:

Chiesa Arcivescovile di Bostra, i. p. i., per Mons. Vincenzo Taglialatela rinunziatario della Chiesa Arcivescovile di Manfredonia e dell'amministrazione di Viesti, le quali Chiese ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Bourges, per Mons. Giovanni Giuseppe Marchal, traslato dalla Sede di Belley.

Chiesa Metropolitana di Avignone, per Monsignor Francesco Edoardo Hasley, traslato dalla Sede di Beauvais.

Chiesa Arcivescovile di Damasco, i. p. i., per Mons. Prospero Dusserre, traslato da Costantina, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Arcivescovo di Giulia Cesarea od Algeri.

Chiese Metropolitane unite di Acerenza e Matera, per Mons. Gesualdo Niccola Loschirico, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Sede di Gallipoli, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Arcivesc. di Manfredonia con l'amministrazione della Cattedrale di Viesti, pel R. D. Beniamino Feuli, Sacerdote di Benevento, dignità di Arciprete in quella metropolitana.

Chiese Cattedrali unite di Viterbo e Toscanella, per Mons. Giovanni Battista Paolucci, Amministratore Apostolico di Perugia, che provvisoriamente ritiene, traslato dalla Chiesa Arcivescovile di Adrianopoli i. p. i.

Chiesa Vescovile di Cafarnao, i. p. i., per Mons. Bernardino Trionfetti, dei Min. Oss., rinunziatario delle unite Sedi di Terracina, Sezze e Piperno.

Chiesa Cattedrale di Gallipoli, per Mons. Enrico Carfagnini, dei Min. Rif., traslato dalla Sede di Harbour, nell'isola di Terranuova.

Chiesa Cattedrale di Belley, per Mons.

Pietro Gio. Giuseppe Soubiranne, traslato da Sebaste. i. p. i.

Chiesa Cattedrale di Trento, per Mons. Gio. Giacomo della Bona, Ausiliare di Salisburgo, traslato da Tenedos i. p. i.

Chiesa Cattedrale di Digne, per Mons. Angelo Vigne, traslato da Orano.

Chiesa Cattedrale di Alife, per Mons. Girolamo Volpe, dell'Ordine di S. Girolamo della Congregaz. del B. Pietro da Pisa, traslato da Venosa, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Ferentino, per Mons. Pietro Facciotti, Ausiliare di Palestrina, traslato da Abila i. p. i.

Chiesa Cattedrale di Perugia, per Mons. Federico Foschi, Arciprete della Cattedrale di Perugia, Prel. dom. di S. S.

Chiese Cattedrali unite di Terracina, Piperno e Sezze, per Mons. Flaviano Simoneschi, Sac. di Piperno, Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, Prel. Dom. di S. S.

Chiesa Cattedrale di Sarsina, pel R. D. Dario Mattei Gentili, Arcidiacono e Teologo nella Cattedrale di Montefeltro.

Chiesa Cattedrale di Lacedonia, per Mons. Pietro Alfonso Iorio, Sacerdote arcidioc. di Benevento, Prel. Dom. di S. S.

Chiesa Cattedrale di Isernia e Venafro, pel R. D. Agnello Renzullo, Parroco di Napoli nella Chiesa della SS. Ascensione a Chiaia.

Chiesa Cattedrale di Venosa, pel R. P. Fr. Francesco Maria Imparati, de'Min. Oss., della provincia Salernitana, Segretario in Roma del Generale di tutto l'Ordine Francescano.

Chiesa Cattedrale di Alba, pel R. P. Fr. Lorenzo Carlo Pampirio, de' Predicatori, Provinciale e Predicatore Generale del suo Ordine.

Chiesa Cattedrale di Treviso, pel R. D. Giuseppe Callegari, Professore nel Seminario di Venezia.

Chiesa Cattedrale di Veglia, pel R. D. Francesco Ferrettich, Canonico-teologo della Cattedrale di Veglia.

Chiesa Cattedrale di Bressanone, pel R. D. Giovanni de Leiss, Parroco e Decano in Inspruch.

Chiesa Cattedrale di Beauvais, pel R. D. Desiderato Giuseppe Dennel, Arciprete Parroco di S. Andrea di Isle nell'arcidiocesi di Cambray.

Chiesa Cattedrale di S. Claude, pel R. D. Cesare Marpot, Parroco in Arbois della stessa diocesi di S. Claude.

Chiesa Cattedrale di Orano, per Mons. Pietro M. Stefano Ardin, Prel. Dom. di S. S. Canonico della Cattedrale di Versailles.

Chiesa Cattedrale di Costantina, pel R. D. Francesco Carlo Maria Gillard, Vicario Generale di Algeri.

Chiesa Cattedrale di Città Vittoria o Tamaulipas, pel R. D. Giuseppe Ignazio Edoardo Sanchez y Camacho, Professore nel Seminario di Guadalaxara.

Chiesa Cattedrale di Cordova nella Repubblica Argentina pel R. P. Fr. Mamerto Esquiù, de' Min. Oss. Sacerdote diocesano di Salta.

Chiesa Cattedrale di S. Giuseppe di Costarica, pel R. D. Bernardo Augusto Thiel, della Congreg. della Missione, Professore nel seminaro di Costarica.

Chiesa Cattedrale di Puno, pel R. P. Fr. Giovanni Estevanes y Seminario, della stretta osservanza.

Chiesa Vescovile di Eumenia, i. p. i., per Mons. Isidoro Giuseppe Du Roussaux, Prel. Dom. di S. S. ed Amministratore Apostolico *in spiritualibus* e *temporalibus* della Chiesa e diocesi di Tournay.

Chiesa Vescovile d'Imeria, i. p. i., per Mons. Celestino del Frate, Prel. Dom. di S. S., Vicario Generale in Albano e deputato Suffraganeo di Ostia e Velletri.

Chiesa Vescovile di Sinopoli i. p. i., per Mons. Antonio Pistocchi, Arciprete in S. Pietro di Cerchiara, Cam. Segr. di S. S. e deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Livio Parlatore Vescovo di S. Marco e Bisignano.

Chiesa Vescovile di Rosea i. p. i. pel R. D. Emmanuele de Briey, Canonico di Poitiers, deputato con futura successione di Mons. Augusto Allou Vescovo di Meaux.

Chiesa Vescovile di Gadara, i. p. i. pel R. D. Giuseppe Macchi, Parroco della Cattedrale di Palestrina.

Chiesa Vescovile di Sidonia, i. p. i., per Mons. Giuseppe Ingami, Sacerdote Canonico nella Collegiata Basilica di Marino, Cam. d'On. di S. S. e deputato Ausiliare dell'Emo d'Hohenlohe Vescovo di Albano.

Chiesa Vescovile di Pergamo i. p. i. per Mons. Gio. Battista Nogàll, Canonico di Gran Varadino di rito latino, Prel. Dom. di S. S. e deputato Ausiliare di Monsignor Stefano Lipovniczky, Vescovo di Gran-Varadino di rito latino.

Sono state poi pubblicate le seguenti chiese provviste per Breve.

Chiesa Arcivescovile di Sardia, i. p. i., per Mons. Vincenzo Vannutelli, Prel. Dom. di S. S. uditore della Sacra Rota Romana, deputato Apostolico Delegato e Vicario Patriarcale di Costantinopoli.

Chiesa Vescovile di Eudocia, i. p. i., per Mons. Timoteo O' Mahony, già Vescovo di Armidale, deputato Ausiliare di Monsignor Giovanni Lync, Arcivescovo di Toronto.

Chiesa Vescovile di Ibora, i. p. i., per Mons. Maglorio Agostino Blanchet, dimissionario della sede di Nesqualy.

Chiesa Cattedrale di Nesqualy, pel R. D. Egidio Junger.

Chiesa Vescovile di Eritrea, i. p. i., per Mons. Vittore Gio. Giuseppe M. dei Baroni van den Branden de Reeth, Sacerdote di Malines, Prel. Dom. di S. S. deputato Ausiliare dell'Emo Card. Vittore Augusto Isidoro Dechamps, Arcivescovo di Malines.

Chiesa Cattedrale di Losanna, per Mons. Cristoforo Cosandey, Sacerdote diocesano di Losanna, Cam. Segret. sopran. di S. S. Rettore del Seminario di Friburgo.

Chiesa Vescovile di Efesto, i. p. i., pel R. P. Clemente Pagnani, della Congreg. Silvestrina, deputato Vicario Apostolico di Colombo.

Chiesa Vescovile di Magilda, i. p. i., pel R. P. Pasquale Buconjic, deputato vicario apostolico dell'Erzegovina.

Chiesa Vescovile di Lirba, i. p. i., pel R. D. Stanislao Marco Gross. dell'arcidiocesi di Baltimora, deputato vicario apostolico della Carolina settentrionale, negli Stati Uniti di America.

Chiesa Vescovile di Metellopoli, i. p. i., pel R. P. Roberto Menini, da Spalatro, de' Minori Cappuccini, deputato coadiutore con futura successione di Monsignor Francesco Domenico Raynaudi, vicario apostolico pei latini di Sofia e Filippopoli.

Chiesa Vescovile di Fesse, i. p. i., pel R. D. Edoardo Ilsley, canonico in Birmingham, deputato ausiliare di monsignor Guglielmo Bernardo Ullathorne, vescovo di Birmingham.

Il Santo Padre ha quindi aperto, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali de Furstenberg, Ferreira dos Santos Silvas, Meglia, Cattani e Sanguigni.

Di poi si è fatta al Santo Padre la postulazione del S. Pallio per le Chiese di Bourges, Avignone, Acerenza e Matera, e di Manfredonia.

Sua Beatitudine infine, nell'atto di porre l'anello Cardinalizio ai novelli Porporati ha assagnato il Titolo di S. Crisogono all'Emo e Rmo sig. Card. de Fustemberg; quello dei SS. Quattro Coronati all'Emo e Rmo signor Cardinal Ferreira dos Santos Silvas; l'altro de' SS. Silvestro e Martino ai Monti all'Emo e Rmo sig. Cardinal Meglia; quello di S. Balbina all'Emo e Rmo sig. Cardinal Cattani, ed all'Emo e Rmo sig. Cardinal Sanguigni quello di S. Pudenziana.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Nella occorrenza del secondo anniversario della incoronazione ed elezione di Sua Santità, splendidi ricevimenti ebbero luogo in Vaticano. Il S. Padre in tale occasione ha largito L. 9,000 in soccorso dei bisognosi. — Il dì 7 spir. i cultori delle scienze fecero omaggio al S. Padre. La dimostrazione riuscì numerosa e splendidissima.

Erano migliaia che rappresentavano Diocesi, seminari, collegi, università, istituti scientifici di ogni parte del mondo, anche dell' Africa e della Nigrizia. Ad un magnifico indirizzo latino letto dall'esimio Mons. Tripepi, promotore della dimostrazione, il S. P. rispose con uno stupendo discorso parimenti latino. Il giorno precedente si tenne adunanza nel Palazzo Altemps, presieduta dal Card. Parocchi. — Il Can. Origo di Sarno presentò al S. Padre il 1 spir. la parte dei lucri avventizii offerti da' Capitoli del Napoletano.—Anche 500 e più studenti di Napoli han mandato al S. Padre un rispettoso indirizzo il giorno di S. Tommaso d' Aquino. — La notte del 23 febb. ignoti ladri, nascostisi nella Chiesa di S. Pantaleo in Roma, la derubarono di vari oggetti di valore; e scassinando la porticina della Custodia, involarono la Pisside con le sacre Specie, e la teca con l'Ostia consacrata. L' orrore, la indignazione fu generale. Un divoto triduo di riparazione ebbe luogo nella detta Chiesa con grandissimo concorso di fedeli.—Preziosissimi codici di S. Tommaso d'Aquino, molti dei quali inediti, sono stati scoverti nell'archivio della Badia di Subiaco, per cura del R. D. Paolino Manciana benedettino cassinese. Molti di questi sono autografi; moltissimi dal Santo postillati, ed alcuni sincroni del S. Dottore. Contengono sermoni, collazioni, glosse sulla Scrittura, opuscoli di svariate materie.— È morto in Roma il 27 febbr. Mons. Settimio Vecchiotti autore chiarissimo di opere canoniche.

Il Governo francese si è congratulato col S. Padre della stupenda enciclica sul matrimonio. —Scrivono che in Russia si lavora per introdurvi il calendario gregoriano, in sostituzione del vecchio calendario giuliano.—Mons. Vescovo di Tolosa ha comprato un teatro di quella città per convertirlo in chiesa: ha speso 67,000 franchi.—L'Ammiraglio Ammen degli Stati Uniti ha donato ai Fratelli della Dottrina Cristiana un bel podere di 20 acri per fondarvi un noviziato del loro ordine. — Il capo della setta anglicana di Lima nel Perù, rev. Campbels si è convertito al cattolicismo.—I missionarii Salesiani di D. Bosco, usciti ad evangelizzare i Pampas nell'America, han battezzato più di 1200 persone.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Matrimonii — 17 Magg. 1879 e 3 Febb. 1880. — Il principe Alberto G. a 20 anni, e la duchessa Maria H. di anni 18, nel giugno 1869, s'impromisero in matrimonio. Se non che, stando essi insieme tutta quella stagione estiva, Maria conobbe in Alberto un uomo rozzo e incivile, e con ulceri nella bocca, da cui tramandava stomachevole fetore; di che cominciò abborrirlo, e l'avversione giunse a tale, che a grandissime istanze supplicò la madre che stornasse queste nozze. La madre che non volea disgustata la nobilissima famiglia dello sposo e credeva ben collocata l'orfana e infermiccia figliuola con quel ricchissimo principe, volle, non ostanti le ripugnanze della figlia, che senz'altro le nozze si celebrassero, come infatti si celebrarono il dì 21 settembre 1869. Ma corsi appena 15 giorni da quelle feste, Maria fe'giungere alla madre una lettera piena di lamenti per la sua infelicità, chiedendo instantemente di venirne liberata. Sul finir di gennaio del 1870, incinta del matrimonio, fuggì dalla casa maritale e riparò presso la madre. Riuscirono infruttuose le pratiche molteplici di autorevolissimi personaggi, e dello stesso S. P. Pio IX per indurla a ritornare al marito. Si sgravò di un figlio, cui levò dal sacro fonte il suocero, a mezzo di procuratore, e che la madre volle ritenere presso di sè, non ostanti le opposizioni, anche giudiziarie, del marito. Finalmente, durante l'anno 1877, Maria avanzò suppliche al Sommo Pontefice, chiedendo la dissoluzione del matrimonio, perchè contratto per forza e per timore incusso a lei dalla madre.

L'Ordinario delegato per gli atti processuali citò in giudizio il principe Alberto; ma non essendo questi mai comparso dopo le intime più volte comunicategli, fu dichiarato contumace, e gli atti del processo furono trasmessi alla S. C. del Concilio.

Il S. Padre deputò una speciale congregazione di cinque E.mi Cardinali, perchè sentenziassero sul dubbio concordato tra l'avvocato dell'attrice e quello del vincolo: *An constet de nullitate matrimonii in casu?* Poco dopo conparve, per commissione del padre di Alberto, il costui difensore, il quale al dettò dubbio ne aggiunse altri.

La controversia si discettò con molto calore il dì 17 maggio 1879, ed al prefato dubbio gli E.mi Padri risposero *Affirmative.* Il difensore del vincolo, a norma della Costituz. Benedettina *Dei miseratione*, interpose appello, e il S. Padre istituì una nuova Congregazione speciale di Cardinali. — Finalmente il dì 3 gennaio 1880 si discussero i seguenti dubbi:

I An sit standum vel recedendum a decisis.

II An et quomodo, lite pendente, sit consulendum educationi et instructioni filii.

La S. C., dopo lunga discussione, definì:

Ad I « Resolutionem datam die 17 Maii 1879 esse confirmandam ; « nempe constare de invaliditate matrimonii in casu; firmo tamen in filio « statu et iure legitimae filiationis ».

Ad II « Ad mentem: mens est , ut per resolutionem ad primum du- « bium , nil detractum sit iuri et obligationi tam patris quam matris , in « iis quae respiciunt educationem filii, habita ratione ad dispositiones iuris « publici et privati. Teneri parentes ad conveniendum intra tres menses , « a die praesentis resolutionis, de loco ubi filius collocandus et educandus « sit, et intra mensem a die initae conventionis ad eam exequendam ».

Ecco i principii su cui poggia la sentenza:

a) Compiendosi il matrimonio col solo mutuo consenso , tal consenso dev' essere affatto libero , nè punto estorto da violenza o da timore. Così Aless. III , in cap. 14 *de sponsal.* : « Matrimonium autem solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit ».

b) La quale libertà pel matrimonio si richiede pienissima , e più di quella che fa d'uopo per gli altri contratti, i quali nè sono irrescindibili, nè di sì gravi conseguenze capaci come il matrimonio. E però insegna il Cosci, (De separ. th. l. I, c. 8): « Ad irritandum matrimonium. . . . satis est minor metus , quam in caeteris contractibus , propter maximam voluntatis libertatem quae in illo desideratur ». Così pure il Sanchez. (l. 4, disp. 6 , n. 2) e lo Schmalzgrueber (l. 4, tit. 1, n. 394).

c) Basta a ledere questa libertà la sola indignazione duratura di uno dei genitori o dello sposo, senza speranza di riconciliazione. Molto più poi quando si tratta non di un uomo, ma di una giovinetta minorenne, la quale è più facile a farsi imporre dagli altrui voleri. Ecco come si ha presso il Sanchez (l. 4 de matrim. disp. 6 , n. 14) : « Si enim teneret diuturnam probabiliter fore indignationem, et semper se habituram patrem aut virum valde infestum et indignatum, obiecturumque passim illam inobedientiam , crediderim esse timorem cadentem in virum constantem ».

d) Il timore incusso può ben provarsi per parte della donna da testimoni che depongano sull' avversione prima e dopo il matrimonio. Così il Cosci (l. c.): « Ex parte mulieris per testes dicitur probatus metus si deponant.... de ipsius aversione erga coniugem ante et post matrimonium. De eiusdem repugnantia dormiendi cum sponso, a quo nunquam se cognosci permiserit, et tandem aufugerit ».

e) Dopo il Tridentino, il matrimonio contratto per timore non si convalida *per cohabitationem et per copulam carnalem, etiam purgato metu,* ma fa d' uopo contrarre novellamente innanzi al parroco e ai testimoni giusta la forma prescritta, se l' impedimento sia pubblico (*Sess. XXIV, Cap. I de ref.).* — Se poi il detto impedimento è occulto, può convalidarsi anche senza la forma del Tridentino, purchè si avverino due condizioni : la cognizione della nullità, e la pacifica e spontanea convivenza *maritali affectu habita* (Sanchez, l, 4, diss. 18, n. 3 seqq.).

f) Si reputa legittima la prole che si ha da un matrimonio nullo contratto innanzi alla Chiesa, nel quale almeno uno dei contraenti sia stato in buona fede, benchè l' altro avesse conosciuto l' impedimento prima del matrimonio o della consumazione (Alex. III, in cap. *Qui filii sint legitimi).*

Nel caso, risultavano provate da testimoni le forti insistenze e minacce della madre; l' avversione costante della sposa, dichiarata con lamenti ,

con lagrime, con veglie; le sue continue proteste contro il matrimonio, emesse fino all' ultimo momento. Che se convisse ben quattro mesi con lo sposo, e n' ebbe prole , ciò non potè convalidare il matrimonio già nullamente contratto, si perchè ne ignorava la nullità, e si perchè la convivenza non fu nè spontanea nè pacifica.

II. Ex S. Congreg. Episcoporum et Regularium.

Super liquidatione pensionis — 5 sett. 1879. — Il sac. Nicola P. rinunziando alla sua parrocchia, ottenne nel 1859 dalla S. Sede il diritto di una pensione di scudi 60 sul benefizio parrocchiale che gli teneva luogo di sacro patrimonio. Questa pensione gli fu pagata dal novello Arciprete fino al 1867, e poi non più. Nel 1871 il pensionario fè ricorso alla S. Sede , la quale commise al Vescovo la pacifica composizione della lite. Questi, senza citare e udire il pensionario , emise un decreto nel 1874 , con cui liberò affatto l' Arciprete dal pagamento della pensione, per la ragione che le sue rendite, diminuite, non giungevano alla tassa voluta dal Tridentino per la congrua parrocchiale, che dev' esser sempre libera da gravami di pensioni, giusta il decreto *Cum nuperrimis* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 334).—Ma il pensionario, fatto, a tempo utile, appello alla S. Sede, fè conoscere: 1° che il decreto vescovile non poteva sostenersi per mancanza di solennità sostanziali ; 2° che la congrua parrocchiale non solo eccedeva la somma di scudi 100, ma giungeva ad annue L.1344, senza mettere a calcolo i lucri incerti. Laonde la S. C. al dubbio: *An et quomodo sententia liquidationis Ordinarii N. diei 1 augusti 1874 sustineatur in casu ?* — il dì 5 settembre 1879 rescrisse: *Ad dubium: ad mentem: sententiam Vicarii Generalis N. diei 11 augusti 1874 esse infirmandam, et Sacerdoti Nicolao P. solvendam esse integram pensionem.*

Donde deducesi: — a) In qualunque giudizio , anche sommario , non vuolsi escludere nè la citazione, nè la difesa delle parti, sotto pena di nullità : le quali cose entrano nelle solennità sostanziali per diritto di natura (Reiffenst. l. 2. Decret. tit. 72, § 2). — b) La tassa di scudi 100 per le congrue parrocchiali deve rimaner sempre intatta: solo da ciò che rimane debbono pagarsi le pensioni (Decr. *Cum nuperrimis*). — c) Nelle congrue parrocchiali debbono pure computarsi i così detti lucri incerti o diritti di stola bianca e nera, purchè però sieno lucri che non possano venir meno. (Rebuf. *de Congrua* n. 83 — Mantica dec. 269 n. 6 — Rota dec. 5, n. 3, p. 2 divers.) (1)

(1) Ecco come decise su tal proposito la S. Ruota *in Ianuen, Parochialis, dec: 23, n. 1.* « Quantum attinet ad secundum, quanta scilicet debeat esse ista Congrua, s. m. Pius V in sua Costit. 45 *Ad exequendum* , quia Ordinarii excedebant mentem Concilii in assignandis congruis, declarat quantitatem congruae non esse debere maiorem 100 nec minorem 50 scutatorum annuorum, computatis etiam incertis emolumentis et aliis obventionibus communiter percipi solitis, quod est intelligendum de incertis, quae habent quamdam certitudinem, ut sunt decimae frumenti et vini aliique fructus emolumenta et obventiones, quae penes vicarium sunt incertae, quantum ex illis percipere possit , non autem hoc est intelligendum de omnino incertis, ut sunt eleemosynae altaris, funeralium et similium, quia istae non computantur in congruam ».

SACRA CONGR. DE PROPAGANDA FIDE

—

Litterae ad D. Desgàretz praesidem consilii centralis Lugdunensis, quibus pium opus de Propaganda Fide non comprehendi edicitur decreto S.C. Indulgentiarum diei 13 Aprilis 1878 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 949.)

Ill.me Domine

Cum a S. Congregatione Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita Decretum die 13 Aprilis 1878 prodierit, quo renovatis iam alias editis resolutionibus, declaratum fuit in Piis Sodalitiis inter Sodales adscribi absentes non posse, nonnulli putarunt etiam Pium Opus, quod a Propagatione Fidei nomen habet, eo decreto comprehendi, ac proinde eidem Operi adscribi se renuebant. Id autem non modo in quibusdam ephemeridibus legitur evulgatum, sed et in notitiam huius sacri Consilii Christiano Nomini Propagando espresse fuit deductum. Quare ne ex tali illius Decreti interpretatione damnum obveniret sacris Missionibus, quae a memorato Pio Opere tum precibus, tum eleemosynis, adeo valida adiumenta percipiunt, Congregationem ipsam supradictam hac super re consulendam curavi. Iamvero E.mus Cardinalis illius S. Congregationis Praefectus nuper mihi declaravit eamdem nunquam in animo habuisse per Decretum diei 13 Aprilis 1878 Opus pro Fidei Propagatione complecti, cum istud non modo Sodalitium non sit, sed tantum Pium Opus, verum etiam privilegiis sibi propriis fruatur. Hanc autem authenticam declarationem tibi, ceu Praesidi istius Consilii Centralis eiusdem Pii operis in notitiam deduco ut ea opportune evulgata, falsis memorati decreti interpretationibus viam praecludere valeat.

Interim bona omnia Tibi in Domino adprecor.

Datum Romae ex Aed. S. C. de Propaganda Fide die 11 Augusti 1879.

Addictus

Ioannes Card. Simeoni Praefectus.
Joannes Baptista Agnozzi Secretarius

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA

De Haereticis dogmatizantibus

—

Cum in Pagella S. Poenitentiariae n. 3 concedatur facultas absolvendi a censuris incursis propter haeresim, fiatque ibidem exceptio his verbis concepta: *exceptis haereticis publicis, seu publice dogmatizantibus*; dignetur ipsa S. Poenitentiaria pro conscientiarum tranquillitate sequentibus dubiis benigne occurrere:

1. An in praefata exceptione comprehendantur haeretici publici quin sint dogmatizantes?

2. Item, an comprehendantur dogmatizantes non quidem publice sed privatim, scilicet modo uno, modo altero audiente, modo aliis paucis, et sic deinceps; ita tamen, ut computatione facta, numerus dogmatizatorum deprehendatur valde excessivus?

Sacra Poenitentiaria ad proposita dubia respondet ut sequitur: Ad 1^m^ Negative. Ad 2.^m^ Affirmative, si notorium sit, haereticum praedicta ratione falsa dogmata spargere.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 3 Martii 1880.

A. Pellegrini S. P. Regens.
Hipp. Canonicus Palombi S. P. Secr.

RECENTI DECRETI
DELLA SACRA CONGR. DE' RITI

(Continuaz.—V. Part. I di q. Vol. pag. 166)

—

V. Titolari delle Chiese.

SOMMARIO—1. La festa titolare della chiesa annessa ad un Seminario deve celebrarsi col *Credo*, ottava e suffragi dai professori ed alunni del Seminario stesso?—2. Quando la Chiesa ha due titolari, di amendue deve celebrarsi la festa con rito doppio ed ottava, anche da' Regolari?—3. Può una Chiesa venir dedicata al Cuore *misericordioso* di Gesù, ovvero deve dirsi *Sacratissimo* Cuore di Gesù?—4. Una chiesa può aver due titolari che godano i privilegi di rubrica?—5. All'officio del titolare della Chiesa parrocchiale col maggior rito è tenuto solo il parroco o anche i coadiutori *ad nutum* datigli dal Vescovo?—6. Se i coadiutori risiedano in altra Chiesa filiale?—7. Vi son tenuti anche i sacerdoti ascritti a quella Parrocchia?—8. Son tenuti i dett

parroci anche a recitar l'officio dei titolari delle altre chiese delle loro parrocchie?—9. Debbono separarsi i Santi che van congiunti nell'officio, quando si deve celebrare la festa di un di loro o per ragione del titolo o di reliquia insigne?—10. I Regolari, cui dal Vescovo fu affidata una chiesa appartenente ad altro Ordine religioso, son tenuti all'officio ed alla messa del titolare, o della consacraz. di quella chiesa?—11. Commemorazione del titolo o del patrono, come deve intendersi.

1. — I Cappella seu Ecclesia Seminarii Cenomanen satis magnae structurae est, atque proprio constat edificio: in perpetuum cultui divino destinata est, imo consecrata sub titulo S. Vincentii Caesaraugustani Diaconi et Martyris. In ea celebrantur omnia divina Officia quae in aliis Ecclesiis, iuxta morem in Dioecesi receptum, neque dependet ab alia Ecclesia, cuius Patronus primarius sit colendus a Clero sibi proprio, nempe a Seminarii Clero; nullus in eo praesidere potest, nisi Episcopus aut ipse moderator Seminarii, aut aliquis ex Directoribus; Cathedrali Ecclesiae nonnulla praestantur obsequia a Seminaristis, sed id faciunt alternatim et longe maxima pars in Seminario remanet: habet murum lateralem et portam principalem in via publica, patet etiam cultui fidelium. Quaeritur utrum in illa Ecclesia seu Capella debeat huius Sancti festum celebrari cum *Credo* et octava, et fieri commemoratio inter suffragia?

II Quaeritur utrum Professores et Seminaristae in Sacris Ordinibus costituti, qui ex regula Seminarii ibi divina officia celebrare, vel eis interesse debent, teneantur ad officium Patroni, quemadmodum pro Seminario Ruremundensi censuisse videtur S. Congregatio die 27 febr. 1847?

Resp. 28 sept. 1872 in Cenomanen, n. 5521: — « Ad I et II Affirmative ».

2. Rubricæ nec non multae resolutiones S. R. C. declarant quod si aliqua Ecclesia habet duos Titulares, non eadem die recurrentes, festa amborum celebranda sunt a Clero addicto sub ritu duplicis 1^ae^ Cl. cum octava: item mandant quod festum Sancti titularis Ecclesiae Cathedralis per totam Dioecesim celebrandum sit sub ritu supradicto. Quoniam vero Cathedralis Collensis habet duos legitimos Titulares in actu Dedicationis ab Episcopo consecrante assignatos, quaeritur: An ambo gaudeant eodem iure? et quatenus affirmative, an etiam omnes Regulares teneantur ad celebrationem amborum?

Resp. 15 febr. 1873 in Collen, ad 1 n. 5534: — « Ecclesiae Cathedralis Collensis Titulares primarios esse S. Martialem nec non Faustinum et Iovitam et amborum Titularium festum in tota Dioecesi esse celebrandum sub ritu duplici primae classis cum octava a Clero Saeculari et sine octava a Clero Regulari».

3. Alumni Ordinis S. Francisci nuncupati Recollecti S. Nazarii in Urbe Nannetensi sacellum proprium Cordi misericordi Iesu dedicarunt. Quaeritur an appellatio *misericors cor* sit admittenda vel potius impedienda in casu?

Resp. 23 apr. 1875 in Nanneten, n. 5599: — « Significetur R.mo Episcopo Oratori quod servanda sit appellatio communis, nempe *sacratissimum cor* ».

4. Ecclesia Cathedralis Oscensis duos habet titulares, scilicet Transfigurationem Domini et Nativitatem S. Ioannis Baptistae. Quaeritur 1. Possuntne esse duo Titulares Ecclesiae? Quaeritur 2. quatenus affirmative, gaudet uterque privilegiis ex Rubrica?

Resp. 14 apr. 1877 in Oscen ad 3, n. 5687: — « Ad primam quaestionem, affirmative; ad secundam quaestionem, pariter affirmative, modo sint aeque principales ».

5. Ad officium Titularis Ecclesiae Parochialis sub ritu duplici primae classis cum octava tenentur tantum Parochi seu Vice-Parochi, an etiam Coadiutores ad nutum eis ab Ordinario dati, ut in administrationem Sacramentorum aliisque Parochialis officii ministeriis iisdem inserviant?

Resp. 11 aug. 1877 in Orveten ad 1, n. 5708: — « Ad officium Titularis Ecclesiae teneri quoque Coadiutores in casu».

6. Ex Coadiutoribus nonnulli ab Ordinario adscribuntur servitio Parochorum, qui praeter Ecclesiam Parochialem aliam filialem habent, ut ibi residentes omnia vel nonnulla Sacramenta, Viaticum et Extremam Unctionem saltem fidelibus ministrent a Parocho dependentes; tenentur Coadiutores ad officium Titularis illius Ecclesiae; vel tenetur Parochus tantum vel ambo?

Resp. 11 aug. 1877 in Orventen p. 1 ad 3, n. 5708: — « Negative ad primam partem, seu teneri Parochum tantum ».

7. Qui titulo patrimonii ordinantur, statim alicui Ecclesiae adscribuntur ut in ea Missam celebrent et Parochis inserviant, non tamen tamquam proprie coadiutores. In his Ecclesiis officium choraliter non recitatur. De iure videtur non debere nec posse officium Titularis recitari sub ritu duplici primae classis; nonnulli tamen teneri se iudicant ex titulo adscriptionis et de facto recitant. Sustinerine potest et ad omnes haec praxis extendi?

Resp. 11 aug. 1877 in Orveten p. 1 ad 4, n. 5708: — « Negative, iuxta Decretum in una Mechlinien die 7 dec. 1844 ».

8. Ex Parochis sunt nonnulli, qui aliam Ecclesiam seu Sacellum habent praeter parochiale, non tamen stricte filiale declaratum, sed ex antiquo, annuente Ordinario, pro commoditate fidelium longe a parochia degentium, ibidem vel per se vel per alium Missam celebrant et in nonnullis Sacramenta, praeter Baptismum, administrant. Tenenturne ad officium titularis praefatae Ecclesiae recitandum?

Resp. 11 aug. 1877 in Orveten p. 1 ad 7, n. 5708: — « Negative ».

9. Nonnullae ex Paroeciis titulo Ss. Iusti et Pastoris et Ss. Cosmae et Damiani fuerunt erectae. Una invenitur titulo S. Iusti tantum, alia titulo S. Cosmae, tertia denique S. Hemeterii, cui in Kalendario Hispaniae coniunctim cum eius fratre S. Celidonio eodem die officium assignatur. Die 9 augusti S. Iustus, qui cum fratre Pastore celebratur in Hispania. Die 27 septembris S. Cosma cum Damiano fratre officium habente. Die 18 novembris S. Acischis, cui cum sorore Victoria officium datur in Hispania. Hi omnes in lectionibus secundi Nocturni ita copulantur, ut separari non possint, praesertim cum iisdem loco, tempore et tormentis martyrium consummaverint. Merati in additione ad Gavantii Commentaria Tom. II, sect. III cap. X de occurrentia Officii divini seu de Transl. festor. § VIII ait: « Non esse dividendos eos sanctos, qui iuncti sunt per se et quasi ex natura rei, cum videlicet aliqua inter eos consanguinitas vel affinitas intersit: Ss. igitur Marcus et Marcellianus qui erant fratres ideo non sunt dividendi, licet in praedicta Ecclesia reperiatur reliquia insignis tantum de S. Marcelliano. Qui non sunt prariter dividendi, etiamsi unus eorum esset patronus vel titularis ». In decreto tamen S. R. C. diei 2 maii 1801 legitur: « Si officium celebrandum sit sub ritu inferiori, non esse separandum festum Sanctorum Septem Fratrum, sed de omnibus officium coniunctim peragendum ». Quatenus sequi non liceat Merati doctrinam, quomodo ordinandum erit officium in praefatis diebus? Quomodo et quando de Sanctis separandis et transferendis cum intra octavam S. Titularis, nulla sit dies libera?

Resp. 11 aug. 1877 in Orveten p. 2 ad 1, n. 5708: — « Praedictos Sanctos per se et ex natura rei coniunctos et eodem die in Kalendario descriptos, quorum vel alter est Titularis Ecclesiae, vel alterius insignis Reliquia asservatur in Ecclesia, non esse separandos ».

10. Sunt in Hispania nonnulli Regulares, quibus ab Episcopo concessa est Ecclesia quae olim erat alterius Ordinis Regularis. Quaeritur utrum qui actu Ecclesiam colunt, in qua nempe confessiones audiunt, concionantur et Missae sacrificium celebrant, debeant facere officium Dedicationis si sit consecrata et Titularis eius Ecclesiae ritu duplici primae classis cum octava, vel e contra debeant omittere?

Resp. 18 sept. 1877 in Societatis Iesu ad 1, n. 5713: — « Circa officium eo quod saltem ex deductis propria eorum Ecclesia dici nequeat, Sacerdotes Societatis Iesu non teneri: quoad vero Missam, quatenus ibi celebrent, teneri tum in die Dedicationis, tum in festo Titularis ».

11. Quum Rubricae generales praescribant praeter orationes communes seu suffragia Sanctorum posita pos Vesperas Sabbathi faciendam esse commemorationem Tituli vel Patroni; quaeritur 1. utrum pro *eo* titulo intelligendus sit titulus Ecclesiae Cathedralis ve propriae Ecclesiae? 2. Utrum si fia commemoratio Patroni, loco tituli, li

berum sit eligere Patronum totius Regni prae Patrono Dioecesi et Civitatis facienda sit commemoratio?

Resp. 18 sept. 1877 in Societ. Iesu ad 2, n. 5713: — « 1. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam partem iuxta Decretum in Pernambucen diei 4 sept. 1715 ad 8.—2. Quoad primam partem, detur Decretum diei 23 sept. 1848 in Vapincen ad 1, (1): quoad secundam partem, provisum per resolutionem diei 31 aug. 1867 in Mechlinien ad 1 » (2).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « I. An quoties in Divino Officio locum habent commemorationes communes, seu suffragia Sanctorum, fieri debeat Commemoratio de Patrono loci? an de Titulari Ecclesiae? an de utroque?—II. An in Ecclesiis ubi BB. Virgo Maria est Titularis, sufficiat commemoratio ipsius communis, vel potius fieri etiam debeat de peculari titulo, sub quo Ecclesia Deo dicata fuit in honorem ipsius Deiparae? vel saltem hoc in casu, an addenda sit commemoratio Santi Patroni loci?»—S.R.C. respondit: « Serventur Rubricae et decreta. Quum enim in Breviarii Romani Rubricis Tit. 35 habeatur quod facienda sit commemoratio de Titulari vel Patrono Ecclesiae, liquido apparet nil faciendum de Patrono loci, nisi in casu quod insimul sit Ecclesiae titularis; quod pluries Sacra ipsa Congregatio definivit ac praesertim de anno 1690 quarto idus Junii in una Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia ad Dub.III, postquam ad Dub.II, quod pro B.M.Virgine titulari, quocumque demum sub speciali titulo Ecclesia Deo in honorem B. Mariae V.dicata sit, sufficiat commemoratio communis ante Completorium post Vesperas Sabbati in eodem Breviario assignata. Quae quidem commemoratio communis Deiparae sufficit etiam quando Ecclesia nullum alium Sanctum in Contitularem habet, nam Patrono Loci neque hoc in casu instituenda est commemoratio ».

(2) Il cit. decreto suona così:—« Ex Indulto 9 iun. 1863 quo benigne S. Sedes Societati SS. Sacramenti concessit Kalendario Almae Urbis uti, declaratur quod illi addendum sit Officium praecipui Patroni loci: quaeritur, an per verbum *loci* intelligendum veniat tantum *Dioecesis*, vel an simul et *Civitatis* et *Regni*; admisso quod omnia ista loca habeant unumquodque suum Patronum praecipuum canonice electum et approbatum? Et quatenus affirmative: an inter suffragia communia commemoratio praedictorum Patronorum sit peragenda? Insuper, an adhibendum sit Officium proprium specialiter pro istis locis concessum, vel an recurrendum sit sive pro Missa, sive pro Officio ad Commune Sanctorum? »— S. R. C. respondit: « Affirmative ad primam Dubii partem pro Patrono loci particulari: Affirmative ad secundam: ad tertiam vero sumatur commemoratio ex officio proprio si habetur: secus de communi mutatis verbis, quae natalitium aut solemnitatem indicant in iis quae memoriam exprimunt ».

LETTERA ENCICLICA

DEL SANTO PADRE LEONE XIII

Sul Matrimonio.

(Continuaz. V. p. 8. di q. P.)

Ma per opera del nemico della umana famiglia, non mancano molti i quali, come rigettano ingratamente gli altri benefizi della redenzione, così la nuova eccellenza e perfezione del matrimonio o disprezzano o non riconoscono affatto. Fu malvagità di alcuni antichi l' essere stati nemici delle nozze in qualche loro prerogativa; ma con danno molto più grave peccano all' età nostra coloro, che vogliono anzi interamente corrompere la natura, sì perfetta ed in tutte le sue parti e qualità sì compiuta. Della qual guerra la cagione consiste massimamente in questo, che imbevuti delle opinioni di una falsa filosofia e di prave abitudini gli animi di molti, niente soffrono più a malincuore, che lo star soggetti e l' obbedire; ed operano a tutta possa perchè non solo ciascun uomo, ma e le famiglie e tutta l' umana società disprezzino i comandi di Dio. Siccome poi la fonte e l'origine della famiglia e della società umana è riposta nel matrimonio, non possono in niuna guisa comportare che esso alla giurisdizione della Chiesa sia sottoposto; anzi si studiano di spogliarlo d' ogni santità e di circoscriverlo entro la cerchia veramente angusta di quelle cose che furono istituite dal senno umano e che cadono sotto l' autorità e il governo del diritto civile. Dal che dovea venirne per necessaria conseguenza, che essi attribuissero ogni diritto sopra i connubi ai capi dello Stato, niuno giudicassero averne la Chiesa; la quale se talvolta esercitò un siffatto potere, ciò essere avvenuto o per condiscendenza dei principi, o per sopruso. Ma dicono essere oggimai tempo, che coloro i quali reggono lo Stato difendano gagliardemente i loro diritti, e comincino a regolare a lor senno ogni cosa che ai connubi appartiene. Quindi son nati i così detti matrimoni

civili, quindi stabilite le leggi intorno alle cause che possono impedire le nozze, quindi le sentenze del foro intorno ai contratti matrimoniali, se eseguiti secondo ragione, o con difetto. Finalmente vediamo ogni facoltà di far leggi e pronunciar sentenza in questa materia, essere con tanto studio rapita alla Chiesa cattolica, che già non si tiene verun conto della sua podestà divina, nè delle sue provvide leggi, sotto alle quali sì a lungo vissero beatamente i popoli, a cui con la cristiana sapienza pervenne la luce della civiltà.

Con tutto ciò i naturalisti e coloro tutti che, professandosi altamente devoti alla pretesa onnipotenza dello Stato, si sforzano di sconvolgere con queste malvagie dottrine la società tutta quanta, non possono isfuggire l' accusa di falsità. Conciossiachè avendo il matrimonio Dio per suo autore, ed essendo stato fin da principio quasi una figura della Incarnazione del Verbo di Dio, perciò si trova in esso un non so che di sacro e religioso, non avventizio ma ingenito, non dagli uomini ricevuto, ma da natura innestato. Laonde Innocenzo III (1) e Onorio III (2) Nostri predecessori non a torto nè senza ragione poterono affermare, che il *sacramento del matrimonio esiste presso i fedeli e gl'infedeli*. Chiamiamo in testimonio i monumenti dell' antichità, ed i costumi e le usanze dei popoli, che meglio eransi avvicinati alla civiltà, e che aveano progredito in una più esatta cognizione del diritto e della equità: nelle menti dei quali si sa ch'era impressa, come preconcetta ed innata questa nozione, che cioè quando pensavano al matrimonio, sorgea in essi spontaneamente l' idea di una cosa congiunta con la religione e con la santità. Il perchè le nozze presso di loro soleano sovente celebrarsi non senza i riti delle religioni, l' autorità dei pontefici, il ministero dei sacerdoti. Tanta maravigliosa efficacia ebbe in quegli animi, pur digiuni della celeste dottrina, la natura delle cose, la memoria delle origini, la coscienza del genere umano! Pertanto, mostrandosi il matrimonio per la sua medesima natura come cosa al tutto sacra, è ben ragione che venga regolato e moderato non dal potere dei principi, ma dall'autorità divina della Chiesa, la quale sola ha il magistero delle cose sacre. Deesi inoltre por mente alla dignità del sacramento, per la quale prerogativa divennero oltre ogni dire nobilissimi i matrimoni dei cristiani. Il dar leggi poi e disposizioni intorno ai Sacramenti, lo può e deve, per volontà di Cristo, la sola Chiesa; sicchè ripugna assolutamente il volere che una menoma parte di tal potestà sia trasferita nei reggitori delle cose civili. Da ultimo grande è il peso, grande l'autorità della storia, la quale solennemente ci attesta, che la Chiesa liberamente e costantemente fu solita esercitare il potere legislativo e giudiziale, di cui ragioniamo, anche in quei tempi, quando sarebbe somma stoltezza supporre che i moderatori dello Stato in tal fatto prestassero il loro consenso, o facessero le viste di non vedere.

E per fermo quanto è incredibile, quanto assurdo che Cristo Signore condannasse l'inveterata consuetudine della poligamia e del ripudio per facoltà a lui delegata dal governatore della provincia o dal principe de'Giudei; che similmente l' Apostolo Paolo proclamasse non esser leciti i divorzii e le nozze incestuose per condiscendenza o per tacito mandato di un Tiberio, di un Caligola, di un Nerone! E neppur questo mai potrà farsi credere ad un uomo di sano intelletto che intorno alla santità e perpetuità de' connubii (1), intorno alle nozze tra i servi e le ingenue (2), fossero dalla Chiesa promulgate tante leggi, con licenza impetrata dagli Imperatori romani, avversissimi al nome cristiano, i quali non aveano altro più fermo proponimento, che di opprimere colla violenza e colle stragi la crescente religione di Cristo: massime per questa ragione, che il diritto stabilito dalla Chiesa era alle volte talmente discordante dal diritto civile, che Ignazio Martire (3), Giustino (4), Atenagora (5) e Tertulliano (6) riprovano pubblicamente come ingiuste od illegittime le nozze di alcuni, alle quali nondimeno erano favorevoli le leggi imperiali. — Dopochè ogni dominio passò negli Imperatori cristiani, i sommi Pontefici ed i Vescovi adunati nei concilii, sempre colla stessa libertà e coscienza del loro diritto, seguitarono a prescrivere o ad inibire intorno ai matrimonii quanto credessero utile, quando conforme ai tempi avvegnachè sembrasse in qualsiasi modo contrario alle usanze della ragione civile. Nessuno ignora quante grandi cose, spesso contrarie ai decreti sanciti secondo il giure cesareo, fossero dai Prelati della Chiesa stanziate nei Concilii Illiberitano (7), Arelatese (8), Calcedonese (9), Milevitano II (10) ed in altri,

(1) Cap. 8. *de divort.*
(2) Cap. 11 *de transact.*

(1) Can. Apost. 16. 17. 18.
(2) Philosophum. Oxon. 1851.
(3) Epist. ad Polycarp. cap. 5.
(4) Apolog. mai n. 15.
(5) Legat. pro Christian. nn. 32, 33.
(6) De coron. milit. cap. 13.
(7) De Aguirre, Conc. Hispan. tom. I. can. 13, 15, 16, 17,
(8) Harduin., Act. Concil. tom. 1. can. 11.
(9) Ibid. can. 16.
(10) Ibid. can. 17.

intorno agl'impedimenti del vincolo, del voto, della diversità del culto, della consanguineità, del delitto e della pubblica onestà. — Anzi tanto fu lontano, che i Principi si arrogassero la giurisdizione ne' matrimonii cristiani, che riconobbero invece e dichiararono che essa tuttaquanta è sol nella Chiesa. Infatti Onorio, Teodosio il giovine, Giustiniano (1) non dubitarono di confessare che in quelle cose che riguardano le nozze non era lor lecito di esser altro che custodi e difensori dei sacri canoni. E se alcuna cosa co'loro editti sancirono sopra gl' impedimenti dei connubii, ne fecero spontaneamente conoscer la cagione, cioè essersi essi presa tal libertà con la permissione e autorità della Chiesa (2), della quale furono soliti ricercare e con ossequio seguire il giudizio nelle quistioni intorno l' onestà dei natali (3), circa i divorzii (4), e insomma su tutte le cose che hanno una relazione col vincolo coniugale (5). — Pertanto fu a tutta ragione definito nel Tridentino, essere in potestà della Chiesa il *determinare gl' impedimenti che rompono il matrimonio* (6), e *le cause matrimoniali appartenere ai giudici ecclesiastici* (7).

Nè ad alcuno dee far caso quella distinzione tanto decantata dai Regalisti, in forza della quale distinguono il contratto nuziale dal sacramento, con questa intenzione di lasciare il contratto in balìa ed in arbitrio dei capi dello Stato, riservando alla Chiesa le ragioni del sacramento. — Imperocchè non puossi approvare una siffatta distinzione, o più veramente separazione; essendo manifesto che nel matrimonio cristiano il contratto non può scompagnarsi dal sacramento; e però non può sussistere un vero e legittimo contratto, che non sia al tempo stesso sacramento. Poichè fu il matrimonio che da Cristo Signore venne arricchito della dignità di sacramento; ora il matrimonio è lo stesso contratto, quando sia fatto secondo le norme volute.—S'aggiunga, che il matrimonio è sacramento per questo, che è un segno sacro, che produce la grazia e rende immagine delle mistiche sponsalizie di Cristo con la Chiesa. La forma poi e la figura di queste viene espressa da quello stesso vincolo di perfetta unione, col quale l' uomo e la donna si congiungono tra loro, e che non è altro, se non il matrimonio medesimo. È adunque chiaro, ogni giusto connubio tra cristiani essere in sè e per sè sacramento: e niente essere più contrario alla verità di questo, che il sacramento sia un cotale ornamento aggiunto, od una proprietà estrinseca, la quale si possa ad arbitrio degli uomini disgiungere e separare dal contratto.— Laonde nè con la ragione si giunge a persuadere, nè con la storia, testimone dei tempi a provare, che il potere sui matrimonii de' cristiani sia a buon dritto trasferito nei capi dello Stato. Che se in questo caso fu violato l' altrui diritto, niuno per fermo dirà che fosse violato dalla Chiesa.

Dio volesse poi che le dottrine de' Naturalisti, come son piene di falsità e d' ingiustizia, così non fossero eziandio di danni e di calamità feconde. Ma è facile conoscere quanta ruina abbiano arrecato i connubii profanamente celebrati, quanto sieno per arrecarne all' universale famiglia degli uomini. — Innanzi tutto è legge divinamente sancita che le cose istituite dalla natura e da Dio, si sperimentino da noi tanto più utili e salutari, quanto più rimangono intere ed immutabili nel loro stato naturale; essendochè Iddio creatore di tutte le cose ben conobbe ciò che alla istituzione e al mantenimento di ciascuna sia espediente, e tutte colla volontà e mente sua le ha in guisa ordinate che ognuna debba convenientemente raggiungere il suo fine. Ma se la temerità e malvagità degli uomini voglia rimutare e sconvolgere l' ordine delle cose provvidissimamente stabilito, allora anche le cose con somma sapienza ed altrettanta utilità istituite o cominciano a nuocere, o lasciano di giovare, sia perchè col mutare abbiano perduta la virtù di far bene, sia perchè Iddio stesso voglia piuttosto prendere siffatti castighi dell'orgoglio e dell'audacia de' mortali. Or que' cotali che negano, il matrimonio esser sacro e spogliatolo d'ogni santità, lo cacciano nel novero delle cose profane, rovesciano le fondamenta della natura, e come si oppongono ai consigli della provvidenza divina, così ne abbattono, quanto è da loro, le istituzioni. Perlochè non dee esser maraviglia che da questi sforzi forsennati ed empii si generi quella moltitudine di mali, di cui niente v'ha di più pernicioso alla salute delle anime, ed alla incolumità degli Stati.

Se si ricerchi a qual fine fosse ordinata la divina istituzione dei matrimoni, apparirà evidentissimo che Dio volle in essi racchiudere fonti ricchissimi di pubblica utilità e salvezza. E di vero, oltrechè essi provvedono alla propagazione dell'umana famiglia, hanno altresì questo scopo, di render migliore e più felice la vita de' coniugati; e ciò per più cagioni, cioè per scambievoli aiuti nell'alleviare le necessità loro, per l'amore costante e fedele, per la comunanza di tutti i beni, per la grazia celeste che proviene dal sacramento. I medesimi poi conferiscono assaissimo alla salvezza delle famiglie; giacchè i matrimoni

(1) Novel. 137.
(2) Fejer *Matrim. ex inst. Christ.* Pest. 1875.
(3) Cap. 3 *de ordin. cognat.*
(4) Cap. 3 *de divort.*
(5) Cap. 13 *qui filii sint. legit.*
(6) Trid. sess. XXIV. can. 4.
(7) Ibid. can. 12.

finchè saranno conformi alla natura, e risponderanno pienamente ai consigli di Dio, potranno senza dubbio raffermare la concordia tra genitori, guarentire la retta istituzione de' figliuoli, moderare la patria potestà sull' esempio della potestà divina, rendere obbedienti i figli ai parenti, i servi ai padroni. Da tali connubii poi le città possono con ogni ragione aspettarsi una stirpe ed una successione di cittadini che sieno ottimamente animati, e che assuefatti all'ossequio e all'amore verso Iddio, si reputino a stretto dovere il prestare obbedienza a quei che giustamente e legittimamente esercitano il comando, portare a tutti benevolenza, non recar offesa ad alcuno.

Questi frutti sì copiosi e sì salutari produsse veramente il matrimonio fintanto che ritenne le prerogative della santità, dell' unità, e della perpetuità, dalle quali esso riceve ogni virtù feconda di frutti e di salute; nè è a dubitare che sempre ne avrebbe prodotto di simili ed uguali, se fosse stato continuamente ed in ogni luogo sotto il potere e la protezione della Chiesa, la quale è conservatrice e vindice di quelle prerogative.— Ma poichè al presente piacque da per tutto sostituire il diritto umano al naturale e al divino, cominciò non solo a cancellarsi quell' immagine e nozione nobilissima del matrimonio che la natura avea impressa e quasi scritta negli animi dei mortali; ma ne' medesimi connubii de' cristiani, per colpa degli uomini, di molto fu affievolita quella virtù generatrice di grandi beni. Imperocchè che cosa di buono possono mai apportare quelle unioni maritali, d' onde è costretta ad allontanarsi la religione, madre feconda di ogni bene, e che alimenta le più grandi virtù, promovendo ed avvalorando ogni eccelsa qualità d' animo generoso e sublime ? Quando essa adunque s' allontani e sia rigettata, è forza che le nozze sieno fatte schiave della viziosa natura degli uomini, e di quelle cupidigie che signoreggiano in pessima guisa gli animi, senza che trovino altra difesa che quella ben poco efficace della onestà naturale. La molteplice ruina, che derivò da questo fonte, si distese non pure nelle famiglie private, ma nelle intere città. Dappoichè rimosso il timor salutare di Dio, e tolto ai miseri il conforto, che altrove non si trova maggiore che nella religione cristiana, avviene di sovente, ciò che è troppo facile ad avvenire, che sembrino quasi insopportabili gli obblighi e gli altri pesi del matrimonio; e che ben molti vengano nel desiderio che sia disciolto quel vincolo, che credono dipendere dal diritto umano e dal loro libero arbitrio, se mai la dissomiglianza dei caratteri, o la discordia, o la violata fede per parte dell' uno o dell' altro, o il consenso di entrambi, od altri motivi lor persuadono che sia mestieri discioglierlo. E se per avventura la legge tolga loro di soddisfare alla petulanza delle loro voglie, allora gridano che le leggi sono ingiuste, inumane, in piena contraddizione col diritto di liberi cittadini; e però doversi ad ogni modo procurare, che rigettate quelle ed abrogate, si stabilisca con una legge più umana essere leciti i divorzi.

I legislatori poi dei tempi nostri, professandosi fedeli ed aderenti seguaci degli stessi principii di diritto, non possono schermirsi, quand' anche il volessero, dalla protervia degli uomini, che abbiamo detto: quindi è forza cedere ai tempi, ed accordare la facoltà dei divorzi. Il che ci vien medesimamente dimostrato dalla storia. Infatti, per tralasciare altri esempi, in sul declinare del secolo scorso, in quello più che perturbamento, orribile sconvolgimento delle Gallie, quando la società intera, allontanato da sè Iddio, rendeasi profana, allora finalmente si volle che fossero ratificati per legge i divorzii. Queste stesse leggi poi molti ai dì nostri desiderano che siano richiamate in vigore, perocchè vogliono ad ogni modo che Dio e la Chiesa siano tolti di mezzo e allontanati dalla umana società, dandosi stoltamente a credere che da siffatte leggi debbasi ricercare il supremo rimedio alla ruinosa corruttela de' costumi.

(Continua)

Casi Morali e Liturgici[1]

SOLUZIONE DEL 12.° CASO MORALE

Tolomeo commette furti rilevanti in un fondo ecclesiastico che Arnobio acquistò dal

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale: e Liturgico.

Bovenzi Can. Tommaso di Pignataro Magg.
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio V. di Bitonto
Gentiloni P. Ettore M. R. di Pesaro
Grigolato Sac. Federico di Rovigo
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare di Bettona M. O.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Diac. Angelo Domenico.

Al solo Caso Morale:

P. Nunzio da Monsano Min. Rif.
Ciappi Gaetano Pievano Parr. di Colmurano

Demanio senza venia Pontificia. Il confessore l' obbligò di restituire alla Chiesa. Intanto Arnobio, venuto in cognizione dell'autore del furto, costringe Tolomeo in giudizio a restituir di nuovo a lui.

Si chiede:

1° Tolomeo è caduto in censura pei suoi furti?

2° Poteva restituire ad Arnobio?

3° Da chi deve rivalersi della iterata restituzione?

Al primo.—Così la Costituz. *Apostolicae Sedis* come il Tridentino puniscono di censura i soli usurpatori de' beni di Chiesa, non già i ladri. Corre differenza fra quelli e questi. Gli usurpatori invadono i diritti e la roba altrui come se fosser proprii, i ladri rubano di soppiatto la roba d' altri, senza però sconfessare il diritto dei padroni. Perciò la S. Inquisizione il dì 9 marzo 1870 decise che non vanno inclusi nella categoria di usurpatori i ladri che rubano ai beneficiati i frutti de' loro beneficii. E la S. C. del Concilio il dì 27 febbraio 1596 dichiarò che i ladri dei beni di Chiesa neppur cadono nelle censure del Tridentino (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 45 e 208).

È certo adunque che Tolomeo pei suoi furti non è caduto in censura.

Al secondo.—Non è così facile il definire se Tolomeo poteva restituire ad Arnobio.—Avrebbe certamente potuto, se la Chiesa o il Corpo morale riceve dal Governo una pensione equivalente al reddito netto del suo fondo: nel qual caso la Chiesa non soffrirebbe danno per la sottrazione de' frutti. Ma se, come accade per ordinario, la pensione o non si ha, o è minore di gran lunga del reddito reale del fondo?

Qui la questione potrà generalizzarsi con chiedere: chi riceve in mala fede una cosa altrui può restituirla al ladro, anzichè al padrone?

S. Alfonso, poggiato sul parere di molti Teologi, tra i quali il Lessio, il Maldonato, e sopratutto il de Lugo, dice non solo probabile, ma ancor forse più probabile la sentenza che sia lecito restituire al ladro la cosa comprata anche in mala fede per riaverne il prezzo; giacchè nessuno con proprio danno è tenuto conservare la roba altrui. Nè si dica, soggiunge il S. Dottore, che la compra fu fatta in mala fede; imperocchè questa non è punto causa perchè il padrone perda la roba propria. Ecco le sue parole: « Nec obstat (ut ait idem Lugo) quod hic intervenit iniusta acceptio emptoris; nam ipsa postquam retractatur non est de facto causa ut dominus rem suam amittat. Revera enim.... ad obligationem restitutionis requiritur ut actio acceptoris non solum sit iniusta, sed etiam ut realiter influat in damnum alterius; in hoc autem casu acceptio emptoris licet fuerit domino iniuriosa, nullum tamen damnum ipsi intulit, cum damnum iam illatum extiterat per acceptionem furis » (Tr. III, n. 570).

Non mancano altri Teologi, i quali insegnano potersi restituire al ladro la roba altrui quand'anche non si tema nessun danno proprio; giacchè nessuna ingiuria o danno si reca al padrone quando si ripone la cosa sua nello stato in cui era prima. E come non ci è nessun obbligo di giustizia di difendere o guardare l' altrui roba dalle mani del ladro, così neppur ledesi giustizia quando, avendola presa dalle costui mani, alle stesse mani si ritorna. Di questa opinione è il ch. d'Annibale, il quale nella riputatissima *Summula Th. Mor.* Par. II, n. 213, citando il Toledo, dopo aver detto che si può restituire al ladro la roba d'altri da lui ricevuta sia in buona sia in mala fede, quand' anche si reclami dal padrone, quante volte ci sia l'utile proprio, aggiunge: « Immo, etsi non intersit tua, puto damni tecum agi non posse, quippe in pristinum eam reponis ».

Applicando la predetta teorica al caso nostro, crediamo sodamente probabile, e però da potersi seguire, la sentenza che autorizza Tolomeo a restituire ad Arnobio tutti gli oggetti tolti dal fondo ecclesiastico. Egli non pecca in riporre le cose nello stato di prima;

Al solo Caso Liturgico:
Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Paolo Intino di Cerignola; del Caso Liturgico il Can.Dott.Luigi Saletti di Randazzo.

e ciò tanto più che, restituendo alla Chiesa, si espone al pericolo di venir costretto in giudizio a restituir di nuovo ad Arnobio, come avvenne. La Chiesa, d'altra parte, non reclama questi oggetti, perocchè i suoi canoni riguardano, come si è detto, solo le usurpazioni, non già i furti. E non si può mica pensare che si voglia imporre tale obbligo da costringere i coloni a involare e nascondere tutto quanto andrebbe lor fatto a fine di recarlo alla Chiesa. Certo ciò non mai s'impone quando vien data facoltà di condurre un fondo usurpato.— Nel generale adunque crediamo potersi stabilire che le restituzioni dei frutti i quali si rubano nei fondi ecclesiastici usurpati, possano farsi ai possessori de' fondi, sui quali risiede tutto l'obbligo di risarcirne la Chiesa o i luoghi pii.

Al terzo.—Tolomeo, avendo già restituito alla Chiesa, non poteva per dritto venire obbligato di restituir di nuovo ad Arnobio. Chi ha vero dominio sul fondo non è Arnobio, ma la Chiesa. Non quello ma questa ha diritto di reclamare i frutti del fondo, quando non ne sia compensata ad eguaglianza con pensione governativa. Se perciò la giustizia indebitamente ha costretto Tolomeo di restituire ad Arnobio, da questo può Tolomeo rivalersi, *servatis servandis*, della iterata restituzione.

Ma se da Arnobio nulla può conseguire, il confessore che malamente lo costrinse da principio di restituire alla Chiesa, a nulla sarà tenuto?

I Teologi insegnano che il confessore se per malizia o vincibile ignoranza o grave negligenza costringe il penitente ad una indebita restituzione, è tenuto risarcirlo del danno; non è tenuto, se lo costringe incolpevolmente o per leggiera negligenza, giacchè da lieve colpa non può derivare una sì pesante obbligazione (V. Gury T. II, n. 644). Nel caso adunque, se il confessore ben prevedeva il pericolo a cui Tolomeo si esponeva con restituire alla Chiesa, e d'altra parte potea conoscere, la restituzione potersi fare altresì ad Arnobio, non potremmo scusarlo dall'obbligo di risarcir Tolomeo del danno cagionatogli. Se poi, com'è da credere, o non badò al pericolo, o, se vi badò, era invincibilmente convinto che la restituzione dovea senz'altro farsi alla Chiesa, in questo caso crediamo non potersi condannare a tale risarcimento (1).

SOLUZIONE DEL 12.o CASO LITURGICO

Silvano parroco, spesso per contentar gl'infermi e le loro famiglie, che mal soffrono veder molte persone nelle loro case, porta la SS. Comunione in modo privato, senza canti e senza suono di campane e campanelli.

Si chiede:

1° Quando è lecito portare la Comunione in modo privato agl'infermi?

2° Opera bene Silvano?

Al primo.—La Comunione agl' infermi ed ai moribondi è quel sacramento da cui si fa palese sopra tutto la degnazione infinita del Salvatore. La Chiesa perciò vuole che questa funzione si compia con solennità e magnificenza, rendendosi il maggiore onore possi-

(1) Ciò che diciamo ha luogo solo nel caso nostro, ch'è nuovo, nè ben discusso da' Teologi. Nel generale il Confessore non può venire scusato dal risarcire i danni del penitente, quante volte gl'imponga quelle restituzioni, il cui dovere da gravi Teologi non è concordemente riconosciuto. E ciò quand' anche il confessore per colpevole ignoranza tenga per certo il suo parere e il penitente sia ignaro delle opinioni teologiche. Si ascolti il Gury (*Casus* T. I, n. 69, 70); « An confessarius possit proprias opiniones ignaris imponere? Resp. *Negative*. Ignari enim non debent esse deterioris conditionis ac doctiores; hinc si ipsi discernere nesciant inter opiniones, Confessarius nihilominus ipsis imponere non debet ut certas obligationes quas ipse ut incertas ex auctoritate gravissimorum theologorum bene novit.—An confessarius ad restitutionem teneatur si proprias opiniones imponat cum damno poenitentis? Resp. *Affirmative* cum Bouvier... Si enim confessarius urgeat, v. g., obligationem restitutionis, in casu in quo duplex datur opinio pobabilis inter theologos, urget iniuste cum damno poenitentis; sed ille qui est causa iniusti damni ad restitutionem tenetur: Ergo. »—Di qui si raccoglie quanto sia necessario ai confessori lo studio continuo dei Teologi, e quanto convenga loro andare a rilento nello imporre come certe quelle obbligazioni che sono disputabili. La ignoranza difficilmente scusa chi è chiamato ad esser luce del mondo e sale della terra!

bile a Gesù Cristo. Prescrive nel Rituale che con alcuni tocchi di campana si radunino in Chiesa i fedeli, che con lumi ed ombrello o baldacchino si porti il Santissimo; che si recitino per via salmi e cantici spirituali; che la devota comitiva o processione sia preceduta dal suono continuo del campanello: « Alter.... campanulam iugiter pulset» (Rit. *de Comm. Infirm.*). Del quale suono il Cavalieri così dice: « Et eius frequenti sonitu admoneatur populus ad accurrendum, aut ad exercendos venerationis actus erga SS.mum Sacramentum, dum per vias transit; sicuti in Veteri Testamento Levitae tempore sacrificii tubis clangebant argenteis, quarum sonitu provocabatur populus ad adorandum » (*De Commun. Infirm.* Decr. LXXVI, n. 53).

Or queste rubriche non sono direttive, ma precettive, come altrove dimostrammo (V. q. Vol. Par. I, p. 60); e però non si può contravvenire ad esse senza colpa.

Nondimeno ci sono alcuni casi nei quali può tollerarsi una minore solennità:

1° Può recarsi privatamente il Viatico nei luoghi infetti d'infedeli o di eretici, da cui si temano violenze, giusta le dichiarazioni di Bened. XIV: « Eucharistia ad infirmos, ubi vis turcarum praevalet et iniquitas, est deferenda a sacerdote stolam semper habente propriis coopertam vestibus, in sacculo seu bursa Pyxide recondita, per funiculos collo appensa ac in sinu reposita, ab uno saltem fideli in defectu clerici associato»(T. I, Const. 89 *Demandatum*, § 23).

2° Nei luoghi poi dove non si temono tanti pericoli o violenze, il cit. Pontefice vuole che il S. Viatico si porti con cotta e stola e preceduto almeno da un lume: « In aliis vero locis, ubi non tanta adsunt infidelium seu haereticorum pericula, praecipitur quod sacerdos indutus superpelliceo stolaque utrique humero circumsepta, et praecedente uno saltem lumine, hymnos et psalmos submissa voce recitans, in sacra Pyxide vel in Calice, mundo velamine cooperto, ambabus manibus illud ante pectus tenens devote deferat »(l.c.).

3° Può recarsi pure privatamente, giusta il Gousset; « se si trattasse di amministrarlo ad un fedele in grande pericolo, e i cui parenti empii, non tollerando che un prete s'accosti all'infermo, s'oppongono assolutamente che si faccia nessuna cerimonia religiosa nella casa. Questo caso succede, per mala ventura, più volte in questo secolo di *tolleranza* e di *libertà* »(ap. Scavini, P. III, n. 245, edit. XII).

4° Di notte tempo non è lecito portare la comunione agl'infermi. Però, *urgente necessitate* può recarsi, ma senza rumore di canti o di suoni: « Urgente vero necessitate, deferenda est qualibet hora noctis, sed sine strepitu; non tamen secreto et in abscondito, ut fit in locis haereticorum » (Scavini, P. III, n. 120 edit XII).

5° Finalmente si può portare il Viatico in modo privato, quando l'infermo abita in luoghi distanti e di difficile accesso. Ecco il Rituale: « Quod si longius aut difficilius iter obeundum sit, et fortasse etiam equitandum, necesse erit, vas in quo sacramentum defertur, bursa includere et ita ad pectus alligare atque obstringere, ut neque decidere, neque Pyxide excuti Sacramentum queat ». In tal caso però si noti che il Sacerdote dev'esser vestito sempre di cotta e stola (S. R. C. 16 dec. 1826); che non può portar la berretta se non col permesso del Vescovo (S. R. C. 10 ian. 1693); che anche per cavalcare fa d'uopo della venia dell'Ordinario (S. R. C. 23 ian. 1740).

In generale si può conchiudere che allora solamente è lecito recare la Comunione agli infermi senza pubblici onori, quando ci sia una morale impossibilità, ovvero si temano violenze o scandali.

Al secondo.—Da ciò si deduce quanto malamente si comporti Silvano. Egli non teme scandali; nè è impotente; e nondimeno priva il Santissimo delle onorificenze che gli son dovute, giusta il prescritto della Chiesa. Fa tutto ciò per un vile rispetto umano, ovvero per una rea usanza, la quale, lungi di essere ragionevole consuetudine, deve dirsi intollerabile abuso.

Proposta del 14.° Caso Morale

Un avvocato, un giudice, un notaro, richiesti di esercitare il loro officio su cause riguardanti l'acquisto dei beni ecclesiastici,

o altri contratti intorno ad essi, giusta il disposto delle leggi italiane, domandano :

1.° Peccano se vi si prestano?

2.° Cadono in censure?

PROPOSTA DEL 14.° CASO LITURGICO

Fulvio sacerdote nelle messe *de requiem* or legge ed or non legge la sequenza *Dies irae*, che trova segnata *ad libitum sacerdotis;* e crede poter dire nelle dette messe quante e quali orazioni egli vuole, di quelle riportate in fine del Messale, sia che celebri privatamente, sia che solennemente.

Si chiede:

1.° Quando si può e quando non si può tralasciare la sequenza nelle messe *de requiem?*

2.° Quali e quante orazioni debbono dirsi in tali messe, sì lette, come cantate?

3.° Che della condotta di Fulvio?

—

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Tassa di manomorta per le opere miste. — La Corte di Cassazione di Roma, con sentenza del 30 maggio 1879 nella causa fra la Finanza e l' Arciconfraternita di S. Maria della Mercede Alfonso di Napoli, ha confermata la massima già stabilita colla precedente sentenza del 31 agosto 1876 nella causa della Congregazione di Carità di Visciano, che, cioè, le opere pie, le cui rendite sono a termine degli atti di fondazione destinate in parte a scopo di beneficenza ed in parte a scopo di culto, devono pagare la tassa di mano-morta di favore del *mezzo per cento* soltanto sulle prime, e quella del *quattro* sulle seconde, ancorchè unica ne sia la rappresentanza e l'amministrazione. (Direz. Gen. del Demanio, Normale N. 139 — *Boll. del Contenz.* An. IV, P. I, p. 25).

Perchè soppressi i legati pii. — Il legato pio o fondazione per oggetto di culto è soppresso in ragione dello scopo e della perpetuità. L' essere amministrato da una fabbriceria; il non aversi un cappellano ; lo erogarsi delle rendite anche temporariamente in opere di carità, sono circostanze indifferenti—e basta che in fatto i giudici del merito abbiano trovato che lo scopo ultimo era il culto, e che questo scopo si doveva con o senza intervalli raggiungere perpetuamente (Corte di Cassaz. di Roma, 2 giu. 1879 — Finanze contro Fabbriceria di Dello — *Boll. del Contenz.*, An IV, P. II, p. 2).

Diritto di riversibilità perchè sia valido. — Perchè possa vantarsi il diritto di riversibilità, la disposizione relativa può essere efficace anche se sia formolata genericamente, e così per i casi di qualunque cessazione e non tassativa per quello di soppressione ; ma è assolutamente necessario che sia espressa e formale, non potendo ammettersi il concetto di una condizione implicita, che si verifica per il semplice fatto della non permanenza dell' ente dotato coi beni che si vorrebbero ricuperare.—Però se la condizione fu espressa in un primo atto, quando anche questo sia novato con un secondo documento in cui la condizione non sia ripetuta, sussiste la efficacia della prima (Corte di Cassaz. di Roma, Sezioni riunite, 19 giug. 1879 — Finanze contro Borgio — *Boll. del Contenz.* An. IV, P. II, p. 4).

Legato pio, soppresso, ineseguibile. — Il legato pio è soppresso se la dote o l'assegno ha per oggetto erogazioni in atti di culto. — Il Fondo per il culto ha la disponibilità di quelle rendite; ma coll' obbligo di eseguire le disposizioni del fondatore. Se quelle disposizioni riescono ineseguibili, il Fondo per il culto si avvantaggia di quella ineseguibilità, perchè come sostituito agli enti soppressi, a favore dei quali o in ordine ai quali quelle disposizioni doveano eseguirsi, si considera come un legatario cui fu imposto un onere impossibile; e quindi esso rimane immune dall' onere, mentre i debitori del legato non rimangono esonerati dall'obbligo di soddisfarlo (Corte di Appello d'Ancona, 31 giu. 1879—Macchirelli contro Fondo del culto—*Boll. del Contenz.*, An. IV, P. II, p. 6).

Chi ha il diritto allo svincolo delle cappellanie laicali? —Quando il fondatore delle cappellanie laicali ha costituito un ordine di persone, alle quali attribuisce il diritto di nomina, queste si debbono ritenere come investite di tutti i diritti che la legge di soppressione dà ai patroni, benchè fuori dei benefizii propriamente detti, non si potrebbe parlare di patronato; — e lo svincolo concesso dalla legge per i beni delle cappellanie non può essere usufruito dagli eredi del fondatore, se non quando manchi il predetto ordine di aventi diritto quasi patronale (Corte di Cassaz. di Roma, 1 giu. 1879—Gionfrida contro Massari e Finanze—*Boll. del Contenz.*, An. IV, P. II, p. 17).

Il solve et repete per ogni tassa e per ogni caso.—La condizione del *pagamento* dell'imposta è assoluta e indeclinabile per qualunque tassa di manomorta, la quale è, come surrugato di quella di successione, imposta a carico degli enti imperituri.— Nè si può ammettere escluso il dovere del *solve*

et repete nel caso in cui s' impugni anche la stessa esistenza della materia imponibile, perchè la legge non distingue; e quella eccezione è sempre dedotta in un modo o nell'altro dagli opponenti (Corte di Cassaz. di Roma, 10 Nov. 1879— Finanze contro Palladino—*Boll. del Contenz.*, An. IV, P. II,p. 25).

I Comuni e il diritto di patronato sulle Parrocchie.—Un Comune non può vantar diritto di patronato su di una parrocchia solo perchè fu eretta nel suo territorio; o perchè esso comune ne vegliò la edificazione fatta con le oblazioni dei fedeli; o anche perchè ne assegnò la congrua che paga in luogo delle abolite decime. Il patronato deriva dalla vera e propria fondazione fatta con i mezzi del patrono, non per la esecuzione della volontà altrui e con i mezzi del mandante.—Il patronato compete all'erede del fondatore, perchè la sostanza, da cui si trae il patrimonio dell' ente fondato, si separa dall'asse che sarebbe devoluto intero all' erede (Corte di Cassaz. di Roma, 17 apr. 1879—Comune contro Congreg. di Carità di Pratola—*Boll. del Contenz.* An. IV, P. II, p. 43.)

I francobolli usati — Si disse che i francobolli usati non erano servibili alla Direzione della S. Infanzia per benefizio dei fanciulli cinesi. Or ciò che non si era potuto ottener da altri, è riuscito ad alcuni religiosi di Roma, i quali da questi bollini annullati possono ben trarre dell'utile per quei fanciulli abbandonati. Esortiamo perciò tutti coloro che han carità e zelo, di procurare quanti più possono di questi francobolli (quelli dell'estero sono migliori) e d'inviarli in pacco aperto, affrancato come le stampe con cent. 2 per ogni 40 grammi, e diretto all'*Uffizio del Messaggero del S. Cuore*, via Tata Giovanni, 2, Roma.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 APRILE 1880)

Nomine Pontificie.—Con biglietti della Segreteria di Stato del dì 27 febbraio 1880; il S. P. Leone XIII si degnò assegnare le seguenti Congregazioni Ecclesiastiche agli E.mi Signori Cardinali che riceverono nell'ultimo Concistoro il Cappello Cardinazio:

E.mo de Fürstemberg Arciv. di Olmütz: Vescovi e Regolari, Propaganda, Cerimoniale e Indulgenze;

E.mo Ferreira dos Santos Silvas Vesc. di Porto: Concilio, Riti, Disciplina Regolare, Esame de' Vescovi;

E.mo Sanguigni: Concilio, Propaganda, Cerimoniale, Concistoriale.

Il S. Padre al Vescovo di Colonia.— Una notevole lettera diresse il Sommo Pontefice al Vescovo di Colonia con data de' 24 febbraio 1880, in cui si accenna ad un accordo non lontano fra la Chiesa e l' Impero Germanico.—Si compiace il S. Padre dei dotti comenti pubblicati da quel Vescovo intorno alla memoranda Enciclica sul socialismo. Parla della missione che ha la Chiesa d' inculcare nell'animo de' fuorviati i principii del retto e del buono, e della libertà che l'è necessaria per ben compiere questo ministero. E però fa voti che l'Impero tedesco, conquistato al Cristianesimo dalle cure di S. Bonifazio, accordi alla Chiesa questa piena libertà, riconciliandosi con essa. E soggiunge:

« Il nostro desiderio non fu ancora appagato; ma noi nutriamo salda speranza, che con l'aiuto divino le nostre premure otterranno l'esito bramato. A poco a poco cesserà il vano sospetto e, ciò che suol nascere da esso, l'ingiusta gelosia contro la Chiesa; quelli stessi che dirigono lo Stato, se giudicano giustamente i fatti, si accorgeranno che noi non vogliamo usurpare i diritti altrui, e che fra il potere ecclesiastico e il potere governativo può regnare una pace duratura se da ambo i lati non manca la volontà di mantenere la pace, e, dove è necessario, ristabilirla. Tu, venerabile Fratello, come tutti i fedeli tedeschi, sarete convinti che noi siamo animati da quello spirito e da quella volontà. Sì, noi possediamo tanto fermamente quella volontà che, pensando ai vantaggi che nascerebbero per la salute delle anime e per l'ordine pubblico, non esitiamo punto a dichiararti che per affrettare l'accordo desiderato, tollereremo che i nomi dei preti scelti da' Vescovi delle Diocesi per coadiuvarli nell'esercizio del loro santo ministero, siano portati alla conoscenza del governo prussiano avanti l'istituzione canonica.»

Avviso ai maestri cattolici—Una Tipografia di Roma ha spedito ai maestri delle scuole elementari d'Italia un manifesto per conto di una *Società cristiana*, in cui si promettono più centinaia di svariati libriccini da distribuirsi gratuitamente ai loro alunni. Tutto si promette in dono e con porto franco, tanto solo che se ne faccia richiesta e si firmi una ricevuta de' detti opuscoli.

È necessario si sappia che la Società cristiana, di cui qui si parla, non è cattolica, ma eretica, e che i libretti sono pieni di massime protestantiche, le quali si vogliono propagare per siffatta guisa, e infettarne l'animo ingenuo dei fanciulli. — Raccomandiamo a tutti i nostri lettori di tenerne avvertiti i maestri elementari di loro conoscenza; ed ai confratelli nella stampa, di riprodurre questo avviso.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha largito a Pasqua la somma di L. 10,000 pei poveri di Roma.—Il dì 13 spir. ha avuto luogo al Vaticano la Congregazione generale *coram Sanctissimo,* in cui si discusse sopra un miracolo per la canonizzazione del B. Gio. Battista della Concezione dell'Ordine dei Trinitarii. — Mons. Pio Martinucci ha rinunziato, per motivi di salute, all'ufficio di prefetto delle Cerimonie Pontificie e di segretario della S. C. Cerimoniale. Il S. Padre conservandogli tutti i diritti e privilegi finora goduti, gli ha conferito il titolo di emerito nelle due cariche, e lo ha nominato consultore della S. C. de' Riti e di quella delle Indulgenze e Sacre Reliquie. A successore nelle dette cariche è stato eletto Mons. Antonio Cataldi.—Anche i R.mi Mons. Balestra e Mons. Romagnoli sono stati nominati consultori della S. C. dei Riti, rimanendo esonerati dal servizio attivo nel Collegio de' Cerimonieri Pontificii.—Mons. Stefano Cicolini è stato nominato custode della Biblioteca Vaticana.—È stata autorizzata in Roma la erezione di una nuova Parrocchia al Castro Pretorio, distaccandosi da quella di S. Bernardo alle Terme. Avrà il titolo del S. Cuore di Gesù.— In Roma le cucine economiche, tenute dal benemerito Circolo di S. Pietro della gioventù cattolica, sono state una vera provvidenza nel crudo inverno di quest'anno. Nel passato febbraio si distribuirono non meno di 40,000 razioni di minestra e carne.—Il dì 7 marzo il Vescovo di Ventimiglia, insieme ai Vescovi di Albenga e di Savona, consacrarono con grande solennità la ristaurata Cattedrale di Ventimiglia, e benedissero la pietra angolare di una nuova chiesa di quella città da dedicarsi a Maria SS. sotto il titolo di *Aiuto de' Cristiani.*—I giorni 4, 5 e 6 spiranti sono stati giorni solennissimi in tutto l'Ordine Benedettino, per la celebrazione del XIV centenario dalla nascita del Santo lor Fondatore. Nella Badia di Montecassino ha avuto luogo un pellegrinaggio numerosissimo di oltre 20,000 persone. Prelati e personaggi insigni vi si son recati anche dall'estero. Nelle altre Badie, e sopratutto a Subiaco, le feste sono state parimenti splendidissime. Gli stessi diarii della rivoluzione han fatto plauso a queste feste.—Hanno ottenuto l'*Exequatur* Mons. Paolucci Vesc. di Viterbo e Toscanella e Mons. Foschi Vesc. di Perugia.—Mons. Pietro Rota, già Vescovo di Mantova, il dì 6 sp. celebrò in Roma con solennità il suo giubileo episcopale di anni 25. I Vescovi di Avellino e di Aversa hanno essi pure celebrato il loro episcopale giubileo.—È morto in Roma il sac. dott. Pietro Antonio Uccelli chiarissimo letterato e paleografo.—

A Lione è stato inaugurato un monumento al celebre Gerson cancelliere della Università di Parigi.— Lord Courtenay, erede del Duca di Devonshire, ha abiurato l'anglicanismo, ed è stato ricevuto nella Chiesa cattolica dall'E.mo Card. Manning.—La Compagnia di Gesù ha comprato terreni nell' Oasi di Ghadanirs al nord del Sahara, e nella città del medesimo nome per fondarvi un collegio educativo pei giovanetti dell'Africa centrale.—La medesima Compagnia ha acquistato presso Madrid una proprietà del Duca di Osuna per 150,000 fr. affine di stabilirvi un grande collegio, desiderato dai padrifamiglia della Capitale Spagnuola.—In quella che la Francia rivoluzionaria proscrive i Gesuiti e i religiosi cogli arbitrarii decreti del 29 marzo, questi son desiderati da per tutto. In Inghilterra, nella Spagna, nel Belgio, in America si son fatti apparecchi per ricevere a grande onore i religiosi francesi nel caso di una formale espulsione.—In Francia si promuovono a tutta possa dai cattolici le scuole libere, che si affidano a religiosi. Nella sola Parigi in pochi giorni se ne son fondate 18, le quali con quelle del sobborgo si elevano a 24. Dicesi che nessuna congregazione religiosa domanderà l'autorizzazione a norma dei detti decreti. Il diritto comune di tutti i cittadini è sufficiente per la fondazione delle scuole libere.—Il governo spagnuolo ha permessa che a Loyola si stabilisse un noviziato della Compagnia di Gesù con quanti religiosi si vogliano. Fin qui potevano starci non più che una dozzina di Padri.—Il medesimo governo, per decorare viemeglio la magnifica Chiesa di S. Francesco *el Grande* a Madrid, ha ordinato la costruzione di 12 statue, rappresentanti i 12 Apostoli, del costo di 15,000 franchi ognuna.—L'Episcopato della Provincia Eccles. di Salisburgo ha fatto un energico *memorandum* al Governo Austriaco, protestando contro le leggi scolastiche che vogliono laicizzate le scuole.—In Prussia, a cominciar da questo mese, gli offici postali e telegrafici nei giorni festivi saranno aperti solo un'ora di mattina e un'ora di sera prima delle funzioni religiose.— Quindici persone attestano con giuramento di aver veduta la SS. Vergine, insieme a S. Giuseppe e S. Gio. Evangelista, nel villaggio di Knock in Irlanda. Molti fatti prodigiosi si avverano in conferma di questa apparizione, la cui fama si va facendo generale non pure in Europa, ma ancora in America.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Iuris instituendi — 21 Giu. 1879. — Smeralda Bordino di Malta, venendo a morte nel 1432, legò per testamento un aumento di dote al beneficio di giuspatronato laicale, già eretto nella cappella della SS. Annunziata, esistente in quella Chiesa Cattedrale; con obbligo al Rettore di cantar due messe per settimana. Inoltre stabilì che un fondo denominato Cortin-Herrin, ch' ella possedeva nell' Isola di Gozo, fosse dato a due sacerdoti, uno di Gozo, e un altro di Malta che avesse cognome Bordino, con l' obbligo ad amendue di cantar due messe per settimana. Parimenti altre due terre da lei possedute in Gozo legò ad altri due sacerdoti, con obbligo ad uno di accendere una lampada nella Chiesa di S. Maria di Gozo, e all' altro di cantar due messe per settimana.

Avvenne intanto che nel 1864 il S. P. Pio IX di s. m. dismembrò dalla Diocesi di Malta l'isola di Gozo, che eresse a nuova Diocesi, il Vescovo della quale, per volontà dei patroni, ebbe in possesso tutti e quattro i predetti benefizi. Morto questo Prelato, il Vicario Capitolare di Gozo volea esercitare la propria giurisdizione sui fondi esistenti nella propria Diocesi. Si oppose l'Arcivescovo di Malta, dicendo unico il benefizio ed appartenente tutto alla propria Diocesi, siccome eretto in una cappella della sua Chiesa Cattedrale.

La lite, portata presso la S. C., fu discussa il dì 21 giugno 1879, ed al dubbio: *An et cui competat ius institutionis in casu?* — fu risposto: *Quoad unum ex duobus beneficiis fundatis in praedio Cortin Herrin, cuius onera implentur in Cathedrali Melevitana, ius instituendi competere ad Archiepiscopum Melevitanum, quo vero ad reliqua, ad Episcopum Gaudisien et amplius.*

Eccone le ragioni: — a) I beneficii non possono unirsi senza beneplacito Apostolico e una urgente causa, nè riputarsi unito senza forti ragioni ed evidenti. In mancanza di queste, vogliono sempre considerarsi come separati, essendo che l' unione dei benefizi è cosa odiosa che sa di alienazione, e porta seco la diminuzione dei sacerdoti beneficiati, e perciò del culto divino—(de Luca *de Benef.* disc. 46, n. 3 — Cap. *Ex parte 12 De Constit. Tolosan. De benef. Cap. 13, n. 1*). — b) La dote di un benefizio è un accessorio che segue la natura e la consistenza del beneficio stesso: donde il principio: *ibi consistit beneficium ubi impenditur officium.*(Loth. de re benef. q. 13, n. 127).—c) Il Vescovo *habet fundatam intentionem* per l'esercizio di tutta la giurisdizione ordinaria in ogni luogo e persona esistente fra i confini della sua Diocesi (S. C. C. in Lucana *Exemptionis* 13 mar. 1852 — Rota decis. 567, p. 18, t. 2 rec.). — d) Nel caso non si può provare che i beneficii fossero uniti o in forza della fondazione o per concessione della Chiesa. Furono solo dati *ad tempus* ad un solo per volontà dei patroni.

II. Transactionis—23 Agosto 1879.—Il sac. Antonio C. fondò nel 1748 in B. Dioc. di S. un beneficio di annue L. 600, con obbligo al beneficiato della celebrazione di molte messe annue, dell'insegnamento del catechismo, della visita all' ospedale, e di alcune limosine. Fu chiamata, in forza di fondazione, a godere il beneficio la famiglia G. la quale, ridotta in miseria,

ottenne, che, durante la vita dei presenti, pagasse sole L. 150 al parroco per la celebrazione di tante messe. I beni intanto del detto benefizio furono assicurati dal precedente beneficiato con ipoteca per un capitale di L.12,000 sui fondi della cappellania, i quali in massima parte furono venduti. Mal sopportando tale onere la famiglia G., tradusse in giudizio il parroco, perchè a sue spese cancellasse la detta ipoteca. Il parroco d'altra parte esigeva il pagamento intero dei pesi del benefizio. A cessare la lite, fu convenuta una transazione, per cui la famiglia G. si obbligò di assegnare al parroco di B. una rendita di L.200 sul debito pubblico dello Stato; la qual somma servisse per l'annua celebrazione di messe 24, e per procurare annualmente a quel popolo una qualche predicazione straordinaria, e preferibilmente il quaresimale o il mese di Maria SS. — E perchè faceva mestieri per la detta transazione della sanzione Apostolica, si ricorse alla S. Sede.

La S. C., considerando: — a) Che la prefata transazione potea giudicarsi consentanea alla volontà del pio fondatore, il quale volea il suffragio dell'anima sua e la istruzione de'fedeli — b) Che assegnandosi una rendita al parroco sul debito pubblico dello Stato, l'adempimento degli oneri sarebbe più sicuro— c) Che quantunque qui si trattasse di oneri certi e d'ipoteca ancor certa, e le transazioni possono farsi solo su di cose incerte; pure, pendendo un litigio innanzi a tribunali civili che spesso han condannato ingiustamente la Chiesa, l'esito non potrebbe dirsi sicuro (S. C. *in Firmana*, 21 nov. 1807 et *in Montis Alti*, 20 feb. 1808)---d) Che il Vescovo, interrogato, avea dato pienissimo suffragio a favore di tale transazione; per tutte queste ragioni benignamente rescrisse:

Attentis circumstantiis et voto Episcopi, transactionem esse approbandam, facto verbo cum SS.mo.

II. Ex Sacra Cong. Indulgentiarum.

Con decreto della S. C. delle Indulgenze del dì 21 febbraio 1880, *ex Audientia SS.mi*, ad istanza del Vescovo di Crema, il S. P. Leone XIII concede 200 giorni d'indulgenza *semel tantum in die lucrandam* a tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, i quali *corde saltem contrito* recitino divotamente la orazione che segue:

ORATIO SANCTI THOMAE

Quam frequenter dicebat antequam dictaret, scriberet, aut praedicaret, prout legitur in libris liturgicis Ordinis PP. Praedicatorum.

« Creator ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tuae tres Angelorum hierarchias designasti, et eas super coelum empyreum miro ordine collocasti, atque universi partes elegantissime disposuisti, Tu, inquam, qui verus fons luminis et sapientiae diceris ac supereminens principium: infundere digneris super intellectus mei tenebras tuae radium claritatis, duplices in quibus natus sum, a me removens tenebras, peccatum scilicet et ignorantiam. Tu qui linguas infantium facis disertas, linguam meam erudias atque in labiis meis gratiam tuae benedictionis infunde. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, addiscendi modum et facultatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas. Tu qui es verus Deus et homo. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.» (1)

(1) Apprendiamo dai giornali che lo stesso S. P. Leone XIII, con rescritto del 29 giugno 1878, concede 300 giorni d'indulgenza a chi recita prima dello studio quest'altra orazione, parimente composta e recitata dall'Angelico Dottore, *flexis genibus*: « Concede nobis, quaeso, misericors Deus, quae tibi sunt placita ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere et perfecte implere ad laudem et gloriam Nominis tui. Amen.»

RECENTI DECRETI
DELLA SACRA CONGR. DE' RITI

(Continuaz.—V. Part. I di q. Vol. pag. 166)

—

VI. Edificazione e Consacrazione delle Chiese e degli altari.

Sommario—1. Nelle Chiese benedette possono tutti gli altari esser di legno?—2. Il sepolcro negli altari può esser chiuso tra il legno e la pietra?—3. Una tenue lesione che passi da una parte all'altra nella pietra dell'altare portatile lo rende esecrato?—4. Dove non si ha memoria della consacrazione di un altare fisso, può considerarsi questo come consacrato?—5. Che deve dirsi se un parroco ne abbia aperto e poi chiuso il sepolcro?—6. Della mensa di un altare fisso spostata.—7. Consacrazione di un altare *enormiter* rotto e poi *firmiter* cementato.—8. Riman consacrata una Chiesa, di cui sia caduta la facciata, nella quale erano due delle 12 croci?—9. Orazione della prima pietra e della benedizione di una Chiesa consacrata a qualche mistero.—10. Le Chiese solamente benedette e non consacrate godono del privilegio delle consacrate nelle feste dei loro titolari?—11. Deve riconsacrarsi, e come, una chiesa quasi interamente ricostruita, il cui altare maggiore è già consacrato? — 12. Deve riconciliarsi di nuovo se dopo polluita fu riconciliata da un semplice sacerdote senza venia Apostolica?—13. Come s'intende che l'altare consacrato deve esser pieno?—14. È nulla la consacraz. della chiesa quando sia nulla la consacraz. dell'altare fatta con quella?—15. Può erigersi e benedirsi una cappella sotterranea per la tumulazione de' cadaveri?—16. Può tollerarsi che si celebri in altari con sottovi delle sepolture se i cadaveri non si possono comodamente rimuovere? — 17. Quali chiese possono o debbono consacrarsi?—18. Gli stipiti, su cui poggiano gli altari fissi debbono assolutamente esser di pietra?—19. Le vigilie da compiersi innanzi le reliquie per la consacraz. delle chiese debbono rigorosamente osservarsi?—20. Occorre portarsi la croce astile dal principio della consacrazione della chiesa, o solo nella traslazione delle reliquie?—21. L'issopo deve usarsi ancora nell'aspersione esterna delle chiese?—22. I sacerdoti che portano il feretro delle reliquie come debbono essere vestiti?—23. L'unzione da farsi sulla porta della Chiesa deve praticarsi sul legno o sugli stipiti di pietra?—24. Una Chiesa consacrata e poscia cambiata in sepolcreto abbisogna di nuova consacrazione o benedizione quando la si vuol restituire al culto?—25. È necessaria una nuova consacraz. quando la chiesa sia ristorata con un intero muro e l'abside nuova, con un nuovo tetto ed in altre parti rifatta?—26. Rimane esecrato l'altare quando la lapida del sepolcro, smossa, sia stata dal sacrista consolidata con nuovo cemento?—27. Quando la festa per tutte le chiese consecrate della Diocesi si celebra per concessione Apost. in un sol giorno, questa deve pur celebrarsi nella Cattedrale e nelle altre chiese non consacrate?

1. Episcopus S. Hippolyti visitationem suae Dioeceseos instituens, reperit quod in plerisque Ecclesiis Parochialibus Altare principale seu Maius non sit altare fixum, sed tantum ligneum cum Ara lapidea seu portatili. Quaeritur an istud tolerari possit?

Resp. 31 aug. 1867 in S. Hippol. ad 1 n. 5386: — « Dummodo adsit in Ecclesia solummodo benedicta saltem unum altare ad modum fixi quod potest esse ex muro confectum cum ara lapidea, quae portatilis vocatur, reliqua altaria, maiori non escluso, possunt quidem esse ex ligno cum ara portatili, idque esse potest, etiam in Ecclesia Parochiali. Si vero nullum altare ex muro confectum reperitur, convenit ut unum saltem hoc modo erigatur, ipsumque etiam convenit sit altare principale ».

2. Altaria autem portatilia (in dicta Dioecesi) plerumque talia sunt, ut ex duabus partibus constent, et quidem pars superior est lapis, pars inferior est lignum: et inter lapidem et lignum in quodam concavo spatiolo positae sunt reliquiae Sanctorum, quae proinde ex una parte lapidem, ex altera parte lignum tangunt; adeo ut sepulchrum pro dimidia sua parte ex lapide, pro altera dimidia parte ex ligno efformetur. Quaeritur an haec altaria portatilia in usu retineri possint?

Resp. 31 aug. 1867 in S. Hippol. ad 2 n. 5386: — « Altaria portatilia, uti describuntur in dubio, admitti nequeunt, sed reliquiae recondendae sunt in sepulchro infra lapidem effosso, et claudendae cum parvo operculo ex lapide etiam confecto ».

3. Aliqua etiam altaria portatilia (in eadem Dioecesi), licet nec sepulchrum fuerit violatum nec enormis fractura adsit, tenui scissura laborant, quae per medium integrum lapidem decurrit. Quaeritur an per eiusmodi tenuem scissuram ad instar fili altare execratum censendum sit?

Resp. 31 aug. 1867 in S. Hippol. ad 3 n. 5386: — « Affirmative ».

4. Altaria fixa cum tabula ex lapide, ubi nec de Ecclesiae ipsius nec de altaris consecratione ulla extat hominum

memoria, nec in scriptis aliquid invenitur, ab antiquo tamen tempore Missa celebrata semper fuit, an possint haberi pro consecratis? et in casu negativo quid agendum de eiusmodi altaribus?

Resp. 31 aug. 1867 in S. Hippol. ad 4 n. 5386: — « Affirmative ad primam partem dubii; ad secundam provisum in prima ».

5. Item (in praefata Dioecesi) reperiuntur altaria fixa, quorum sepulchra per parochos olim aperta fuere, et post repertas sacras reliquias iterum clausa. Quaeritur an huismodi altaria pro execratis habenda sint?

Resp. 31 aug. 1867 in S. Hippol. ad 5 n. 5386: — « Affirmative ».

6. Utrum mensa altaris fixi alio translata (in cuius translatione a stiptibus quidem avulsa est, sed omnino integra permansit et Sactorum Martirum sepulchrum plane inviolatum) ad instar altaris portatilis haberi, in eaqua Missae sacrificium celebrari possit sine nova consecratione, aut alterius lapidis rite consecrati substitutione?

Resp. 15 apr. 1869 in Brixien n. 5427: — « Negative ».

7. Episcopus Dardanen petiit: Altare enormiter fractum sed postea firmiter coementatum consecravi. At altare aliud simili modo fractum consecrare, dubius de validitate primae consecrationis exorto, renui. An ne prima consecratio valida habenda sit? Et si responsio affirmativa reddenda est, an ne ad secundum consecrandum procedere possim?

Resp. 20 mar. 1869 in Vicariat. Apost. Capitis Bonae Spei n. 5437: — « Consecrationem primi altaris validam esse, ideoque nec secundi altaris invalidam fore si fieri vellet ».

8. Tota frons cuiusdam Ecclesiae paroch. in Dioec. Marianopolitanae (circiter pars sexta ipsius muralis ambitus) cum ruinam minitaretur, erui debuit usque ad fundamenta, quae remanserunt et in quibus novus murus pro maxima parte erectus est. In dicta autem fronte Ecclesiae reperiebantur duae e duodecim lapideis crucibus oleo sancto inunctis in consecratione praefatae Ecclesiae appositis, quae tamen in muro noviter extructo iterum collocatae fuerunt. Altare quoque maius ipsius Ecclesiae consecratum cum ipsa postea amotum fui et in alia parte erectum. Quaeritur: A supradicta Ecclesia remaneat conse crata, ita ut satis sit consecrare novur erectum altare?

Resp. 1 mart. 1871 in Mariopolit n. 5475: — « Affirmative ».

9. Quando Ecclesia dedicata sit no sub alicuius Beati vocabulo, sed alicuiu mysterii ut S. Crucis, SS. Sacrament etc. an exprimendum sit nomen huiu Mysterii loco nominis Sancti quod veni recitandum in precibus primi Lapidi et Benedictionis seu Consecrationis huiu Ecclesiae?

Resp. 11 mart. 1871 in Societ. Presb SS. Sacram. ad 3, n. 5476: — « I oratione qnae incipit *Domine Deus, qu licet coelo et terra....* omisso nomin cuiusvis Sancti vel Sanctae dicatur: *Bea tae Mariae semper Virginis omnium que Sanctorum intercedentibus mer tis etc.* Ad benedictionem primarii lapidi in oratione *Domine Sancte Pater om nipotens aeterne Deus,* dicatur *in ho norem sanctae Crucis, in honorer Mysterii SS. Sacramenti* ».

10. An Ecclesiae Dioeceseos (Vallispra ten) quae sunt solummodo benedicta privilegio gaudeant Ecclesiarum qua sunt dedicatae in festo Titularis earum

Resp. 2 sept. 1871 in Vallispraten n. 5495: — « Affirmative iuxta Decretur in una Ordinis Capuccinorum Provincia Lugdunensis diei 21 martii 1711 ad 1»(1

11. Ecclesia B. M. V. *de Pilar*, e integro reconstructa, fuit tantummod benedicta et duo tantum altaria cons crata fuerunt, nempe altare maius altare cappellae B. M. V. Quaeritur 1°. An haec Ecclesia debeat consecra dum nil fere prioris remanserit? 2°. I si affirmative, an ad eius consecratione procedi possit unum ex minoribus alta

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « An d beat fieri officium primae classis cum octa Patronorum, seu Titularium Ecclesiarum par cularium, quales sunt v. g. Ecclesiae Religi sorum, etiamsi ab Episcopis nondum fueri consacratae, ut non raro accidit in pluribus Dic cesibus, in quibus plures Ecclesiae nondu fuerunt consacratae, et in eis Divina Myster celebrentur et illae a tempore, quo fuerunt bricatae, habeant pro Patrono, seu Titulari a quem Sanctum? — Resp. Affirmative ».

ribus consecrando, quum altare maius consecratum iam sit?

Resp. 31 aug. 1872 in Caesaraugust. ad 1 n. 5508: — « Ecclesiam B. M. V. *de Pilar* nova indigere consecratione, eamque consecrationem perfici posse consecrando una cum Ecclesia aliquod ex minoribus altaribus loco altaris maioris iam consecrati ».

12. Ecclesia a S. Salvatore nuncupata rite fuit consecrata. Verumtamen quum ad eius reconciliationem perficiendam, quoniam anno 1795 polluta fuerit ex culpabili humani sanguinis effusione, fuerit delegatus sacerdos sine Apostolica venia, dubitari coeptum est utrum rite fuerit reconciliata et an nova indigeret consecratione. Accedebat ad haec quod in eadem Ecclesia, etsi successive et diversis temporibus, tamen maxima facta fuerint additamenta, in quibus antiquae Ecclesiae parietes omnino demoliti et sublati fuerunt. Quaeritur ergo: 1°. An haec Ecclesia sit iterum consecranda? 2°. Et si negative, quaeritur: An saltem reconcilianda sit ab Episcopo vel a Sacerdote auctoritate Apostolica munito?

Resp. 31 aug. 1872 in Caesaraugust. ad 2 n. 5508: — « Ecclesiam SS. Salvatoris non amisisse suam consecrationem, nec reconciliatione indigere ».

13. Quid intelligendum sit quando praescribitur ut altare consecrandum sit plenum: num scilicet sufficiat ut tabula altaris innitatur super quatuor lateribus ita clausis ut post consecrationem nihil intra altare immitti possit; vel an necessarium sit ut tabula altaris ita innitatur substrato lateritio operi ut nihil omnino vacui subtus altare ipsum habeatur?

Resp. 28 sept. 1872 in Nivernen n. 5525: — « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

14. Altare maius simul cum Ecclesia nova Sororum Congr. a SS. Corde Iesu nuncupatarum consecratum est. At mensa seu tabula huius altaris non erat ex unico lapide confecta, sed pluribus lapidibus. Quare consecratio talis altaris valida non fuit, et aliud altare nunc erigitur quod mox est consecrandum. Cum autem difficile sit propter varias causas Ecclesiam ipsam iterum consecrare, Archiepiscopus Turonensis a S. R. C. humillime postulavit sanationem, vi cuius altare nuper erectum consecrari possit sine nova Ecclesiae ipsius consecratione.

Sacra vero Congr. rescribere rata est: « Ecclesiam praefatam rite esse consecratam, non obstante nullitate consecrationis Altaris; ideoque oratorem nulla egere sanatione ut ad novi altaris consecrationem vel per se vel per alium Episcopum procedere possit » — Die 28 sept. 1872 in Turonen n. 5529.

15. An liceat Episcopo permittere erectionem et benedictionem Cappellae subterraneae quae et super fornicem publicam habet viam et in muris cadavera defunctorum?

Resp. 21 apr. 1873 in S. Iacobi de Chile n. 5539: — « Negative ».

16. Ad postulatum ut sepulturas, quae tribus ab altare cubitis non distant, existentes conservare liceat, quoniam aliae sepulturae construi nequeunt atque antiquas removere locum praebere potest offensionibus, S. R. C. rescribere rata est: — « Corpora defunctorum iam condita in sepulchris quae non distant ab altari iuxta praescriptiones canonicas, removeantur si id commode fieri poterit: posthac vero in iisdem neutiquam sepeliantur ». — 2 apr. 1875 in Nicoterien et Tropeien, n. 5592.

17. Praeter parochiales Ecclesias quae ex praescripto Concilii Romani sub Benedicto XIII (Tit. XXV) consecrari debent, possuntne quaevis aliae publicae Ecclesiae consecrari, uti sunt: 1. Sacella compestria penes quae Sacerdos ut plurimum residet, ibique celebrat et sacramenta ministrat; 2. Oratoria Confraternitatum a parochialibus seiuncta; 3. Quae vulgo dicuntur Sanctuaria, in quibus vel aestivo solummodo tempore, vel aliquoties tantum Missae sacrificium celebratur?

Resp. 7 aug. 1875 in Cuneen n. 5621: — « Incumbere debent Episcopi ut Ecclesiae saltem Cathedrales et Parochiales solemniter consecrentur. Quoad minores Ecclesias, si nolint uti iure suo illa solemniter consecrandi, facultatem tribuant Sacerdotibus eas benedicendi».

18. Sufficitne altaris fixi stipitem esse lateritium, an oportet esse lapideum, sal-

tem qua ratione innuitur a Pio Martinucci qui in suo Manuali Sacrar. Caeremoniar. lib. VII Cap. XVIII n. 2 aperte tradit stipitem posse quidem esse lateritium, sed quatuor columellis lapideis saltem instrui debere quibus mensa insideat, quaeque cum mensa ipsa per sacram unctionem coniungantur ?

Resp. 7 aug. 1875 in Cuneen ad 2 n. 5621: — « Ut altare consecrandum sit lapideum, oportet, ut etiam in eius stipite saltem latera seu columellae quibus mensa sustentatur, sint ex lapide ».

19. Pontificale Romanum praescribit vigilias persolvendas ante reliquias in altari reponendas; sufficitne Matutinum cum Laudibus semel vespertinis horis persolvi, clauso postea remanente tentorio vel sacello, an tota nocte psallendum, donec reliquiae ipsae processionaliter deferantur ad altare consecrandum, iuxta id quod tradunt Catalanus in Pontif. Rom. et Gardellinius, seu quivis sit auctor adnotationis ad S. R. C. Decret. 4593 ?

Resp. 7 aug. 1875 ia Cuneen, ad 3 n. 5621: — « Sacrae Vigiliae praescriptae in Pontificali Romano per totam noctem persolvendae sunt ».

20. In consecratione Ecclesiae estne Crux processionalis ante Episcopum deferenda ab initio functionis, an tantummodo ad translationem Reliquiarum?

Resp. 7 aug. 1875 in Cuneen ad 4, n. 5621: — « Non est improbanda consuetudo passim recepta deferendi in casu crucem hastatam ab initio sacrae functionis ».

21. Estne etiam, sicuti quibusdam placet, adhibendum aspersorium de herba hyssopi in aspergendo exteriores Ecclesiae parietes ?

Resp. 7 aug. 1875 in Cuneen ad 5 n. 5621: — « Affirmative »

22. Iuxta Pontificale Romanum feretrum Reliquiarum deferendum est a quatuor Sacerdotibus. Debentne isti sacerdotalia paramenta induere, scilicet amictum, albam, cingulum et planetam, an sufficit ipso superpelliceo indui?

Resp. 7 aug. 1875 in Cuneen, ad 6, n. 5621 : — « Decet ut ex usu passim recepto Sacerdotes in casu sint sacris vestibus induti ».

23. Antequam Episcopus Ecclesiam cum feretro reliquiarum ingrediatur, ungere debet cum sacro chrismate osti Ecclesiae esterius. Inungendane po ipsa, ut plurimum lignea, an potius ungendi duo stipites lapidei vel laterit

Resp. 7 aug. 1875 in Cuneen, ad n. 5621: — « Negative ad primam pa tem; affirmative ad secundam ».

24. An Ecclesia iam consecrata postea mutata in sepulchretum indig nova consecratione, vel tantum bene ctione, ut cultui divino restituatur, qu modo Parochus et populus velint ill iterum reducere ad usum Ecclesia quum coemeterium vulgo *a sterro* ci ipsam efformatum sit ?

Resp. 4 sept. 1875 in Aretina ad n. 5632: — « In casu Ecclesiam ad n iorem solummodo decentiam ac rever tiam esse benedicendam ».

25. Extat Aretii Ecclesia, cui nom S. Maria de Plebe, monumentalis, qu affabre instauratur, antiquissima et qua insigne adest Capitulum. In insta ratione fieri debuit murus integer absis. Tota Ecclesia novo tectorio inducta et affabre instaurantur par quaecumque deficientes. Quaeritur a cum divino cultui est restituenda, beat iterum consecrari ?

Resp. 4 sept. 1875 in Aretina ad n. 5632: —« Affirmative, seu indig nova consecratione ».

26. Sacrista Ecclesiae Monasteri vulgo *de Mont Melleray* in Hibern adiectae, quum in sacris aris invenis avulsos lapides qui tegebant reliqui quique ob humiditatem calcem, qua c glutinabantur amiserant, congruum xit illos iterum nova adhibita calce firm re ; attamen, ut ipse asserit sacras re quias nullimode tetigit aut dimovit. N eaedem arae execratae reputàndae sir

Resp. 25 sept. 1875 in Ordinis C terciens. n. 5639:—« Si sepulchrum pertum non sit, sed tantummodo no caemento firmatum, negative ; se affirmative, et facto verbo cum SS. pro sanatione quatenus opus sit ».

27. — I An in Ecclesia Cathedr Bellunen praeter anniversarium p priae Dedicationis incidens in Dom. post Pascha, celebrandum sit Dom sept. Anniversarium Dedicationis alia Ecclesiarum?—Et quatenus negative

II Utrum praedictum Anniversarium omnium Ecclesiarum Dioecesi Bellunen celebrandum sit (Cathedrali excepta) in omnibus omnino Civitatis et Dioecesis Ecclesiis;an potius in solis Ecclesiis consecratis ? — Et quatenus affirmative ad 2^{am} partem ;

III Quid agendum in pluribus Civitatis consecratis Ecclesiis , quibus ex Episcopi delegatione praeest ut Rector et quaedam sacramenta administrat vel Canonicus vel alius Sacerdos,qui chorali beneficio in Cathedrali potitur ?

Resp. 28 aug. 1876: in Bellunen. et Feltrien, n. 5675:—« Ad I Negative— Ad II Affirmative ad 1^{m} partem; Negative ad 2^{m}.—Ad III Sacerdotes praedicti quoad officium conformare se debent Kalendario Cathedralis , cui sunt addicti, et etiam quoad Missam, exceptis festis Titularis, memorati Anniversarii Dedicationis omnium Ecclesiarum Dioecesis Bellunen, et exceptis casibus, in quibus Sacerdotes celebrantes in aliena Ecclesia sese Kalendario eiusdem Ecclesiae iuxta rubricas et pluries decreta conformare tenentur».

LETTERA ENCICLICA

DEL SANTO PADRE LEONE XIII

Sul Matrimonio.

(Continuaz. e fine, V. p. 8. di q. P.)

Ora quanta cagione di mali contengano in sè stessi i divorzi, appena fa d' uopo ricordarlo. Per essi infatti si rendono mutabili i maritaggi; si sminuisce la mutua benevolenza; si danno perniciosi eccitamenti alla infedeltà; si arreca pregiudizio al benessere e all'educazione dei figli; si porge occasione allo scioglimento delle società domestiche; si diffondono i semi delle discordie tra le diverse famiglie; è scemata ed abbassata la dignità delle donne, le quali, dopo aver servito alla libidine degli uomini, corrono rischio di rimaner derelitte. —E poichè a distrugger le famiglie e abbattere la potenza dei regni niente ha maggior forza, che la corruzione dei costumi, è agevole a conoscere che alla prosperità delle famiglie e delle nazioni son funestissimi i divorzi, i quali nascono da depravate consuetudini, e come ne attesta l'esperienza, aprono l'adito ad una sempre maggiore corruttela del pubblico e privato costume. —E questi mali appariranno anche più gravi se pongasi mente che non vi sarà mai alcun freno sì potente, che valga a contenere entro certi e prestabiliti confini la licenza una volta conceduta dei divorzi. È grande la forza degli esempi, maggiore quelle delle passioni ; per tali eccitamenti avverrà certo che la sfrenata voglia de' divorzi , serpeggiando ogni dì più largamente, invada l'animo di moltissimi , a guisa di morbo che si sparge per contagio, o come torrente che, rotti i ripari, trabocca.

Queste cose senz' altro sono per sè manifeste; ma col rinfrescar la memoria de' fatti più manifeste addivengono. — Tostochè dalla legge si cominciò a render sicura la via ai divorzi, crebbero assaissimo le discordie, le inimicizie , le separazioni ; e ne conseguitò tanta laidezza di vita, che que'medesimi che s'erano fatti difensori di tali separazioni, ne furon pentiti , e se non avessero per tempo con legge contraria apprestato il rimedio , era a temersi che ben presto la repubblica nella sua ruina cadesse. — È fama che gli antichi Romani prendessero orrore dei primi esempi di divorzio; ma dopo non lungo intervallo, cominciò a rintuzzarsi negli animi il sentimento dell' onestà, a spegnersi il pudore che modera gli appetiti, e a rompersi con tanta licenza la fede coniugale, che sembra avere grande somiglianza di vero ciò che alcuni lasciarono scritto, le donne avere avuto in costume di computar gli anni non colla mutazione dei consoli, ma dei mariti.— Parimente presso i Protestanti, le leggi da principio aveano disposto che fosse lecito fare divorzio per cause determinate, e a dir vero non molte: queste non pertanto, per l'affinità delle cose simili, si sa che trascorsero a tanto numero appo i Germani, gli Americani, ed altri popoli, che coloro i quali non aveano perduto il senno, estimarono doversi deplorare sommamente l'infinita depravazione dei costumi, e la intollerabile temerità delle leggi. —Nè altrimenti andò la cosa presso le nazioni cattoliche : nelle quali se in alcun tempo fu dato luogo alla separazione de' connubi, la moltitudine degli inconvenienti che ne seguirono, superò di gran lunga l' estimazione dei legislatori. Perciocchè molti giunsero a tanto di fellonia, da rivolger la mente ad ogni malignità e frode, e per mezzo di crudeltà da essi usate , d' ingiurie , di adulterii, finger cause a fine di sciogliere impunemente quel vincolo dell'unione maritale,

che era loro venuto a noia : e ciò con sì grave pregiudicio della pubblica onestà, che tutti riputarono necessario il dar senza indugio opera ad emendare le leggi. — E vi sarà alcuno che dubiti, che successi egualmente tristi e calamitosi non debbano aver le leggi favorevoli ai divorzi, se in qualche luogo a questa età si richiamino in vigore? Non hanno certamente i progetti o i decreti degli uomini tanta forza, da poter mutare l' indole naturale e l' ordine delle cose: perlochè con ben poca sapienza si formano l'idea della prosperità pubblica coloro, che si lasciano credere che possa impunemente pervertirsi la natura vera del matrimonio; e, postergata qualsiasi santità sì di religione, sì di sacramento, sembra che vogliano difformare e disonorare i connubi più turpemente, che non usassero gli stessi gentili. Ondechè, ove non si muti consiglio, le famiglie e la società umana dovranno stare in perpetuo timore di essere travolte in quella lotta e scompiglio di tutte cose, a cui da gran tempo anelano le ree sette dei Socialisti e dei Comunisti.—Dal che si rende palese, esser vanità e follia l'aspettare la salvezza pubblica dai divorzi i quali anzi dovran codurre a certa ruina la società.

Si dee pertanto confessare, che la Chiesa cattolica è stata sommamente benemerita del comun bene di tutti i popoli, essa che fu sempremai intenta a tutelare la santità e perpetuità dei connubi; nè piccola gratitudine le si deve, per avere apertamente contradetto (1) alle leggi civili, tanto viziose, che già da cento anni in questo proposito si vanno promulgando; per aver fulminato l'anatema contro la pessima eresia de' Protestanti sui divorzii e i ripudii (2); per aver in molti modi riprovato la separazione de'matrimonii stata presso i greci sì frequente (3); per aver decretato esser nulle le nozze celebrate con la condizione che una volta possano disciogliersi (4); finalmente per aver sino da' primi tempi rigettate le leggi imperiali, che ai divorzii e ai ripudii erano funestamente favorevoli (5). — Quante volte poi i sommi Pontefici fecero resistenza a principi potentissimi, chiedenti con minaccie che i divorzii da loro fatti venissero dalla Chiesa ratificati, altrettante si dee stimare aver essi combattuto non solo per la incolumità della religione, ma anche per la civiltà dei popoli. Al qual proposito tutti i posteri avranno in ammirazione gli esempii d' animo invitto mostrati da Nicolò I contro Lottario; da Urbano II e Pasquale II contro Filippo I re delle Gallie; da Celestino III e Innocenzo III contro Filippo II re delle Gallie; e da Clemente VII e Paolo III contro Enrico VIII; finalmente dal santissimo e fortissimo Pontefice Pio VII contro Napoleone I, per la prosperità della fortuna e la grandezza dell' impero baldanzoso.

Per la qual cosa, se tutti i reggitori e amministratori degli Stati avessero voluto seguire la ragione, la sapienza e la stessa utilità dei sudditi, avrebbero dovuto voler piuttosto che le sacre leggi intorno al matrimonio rimanessero intatte, e valersi dell' aiuto offerto dalla Chiesa a tutela dei costumi e a prosperità delle famiglie, di quello che mettere in sospetto di nemica la stessa Chiesa, ed apporle la falsa ed iniqua accusa d' aver violato il dritto civile.

E ciò tanto più, che la Chiesa cattolica, come in niuna cosa può mancare alla fedeltà del suo officio e alla difesa de' suoi diritti, così suol essere sommamente inclinata a benignità e indulgenza in tutte quelle cose che possono insieme conciliarsi con l' incolumità delle sue ragioni e con la santità dei suoi doveri. Perlochè niente mai stanziò intorno ai connubi, senza aver riguardo allo stato della società e alla condizione dei popoli; nè una sola volta mitigò ella medesima, per quanto potè, le sue leggi, quando a mitigarle giuste e gravi cagioni l' ebbero indotta. — Medesimamente ella non ignora, nè disconfessa che il sacramento del matrimonio essendo indirizzato eziandio alla conservazione e all' incremento della umana società, ha una stretta relazione colle stesse cose umane, che derivano bensì dal matrimonio, ma appartengono all'ordine civile: delle quali cose giudicano e dispongono i reggitori dello Stato.

Niuno poi mette in dubbio che il fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, volesse che la potestà sacra fosse distinta dalla civile, e che l' una e l'altra avesse, nell' ordine proprio, libero e spedito l'esercizio del suo potere: ma però con questa condizione che torna bene all' una ed all'altra, e ch' è di molto interesse per tutti gli uomini, che cioè fosse tra loro unione e concordia, e che nelle cose le quali sono, quantunque per diversa ragione, di comune diritto e giudizio, quella, cui furon raccomandate cose umane, in modo opportuno e conveniente dipendesse dall'altra alla quale furono affidate le cose celesti. In

(1) Pius VI, epist. ad episc. Lucion. 28 Maii 1793—Pius VII, litter. encycl. die 17 Febr. 1809, et Const. dat. die 19 Iul. 1817.—Pius VIII, litt. encycl. die 29 Maii 1829.—Gregorius XVI, Const. dat. die 15 Augusti 1832—Pius IX, alloc. habit. die 22 Sept. 1852.

(2) Trid. sess. XXIV. can. 5 et 7.

(3) Concil. Floren., et Instr. Eug. IV ad Armenos.—Bened. XIV, Const. *Etsi pastoralis*, 6 Maii 1742.

(4) Cap. 7 *de condit. appos.*

(5) Hieron. epist. 79 ad Ocean. — Ambros. lib. VIII in cap. 16 Lucae, n. 5. — Augustus., de nuptiis cap. 10.

siffatto accordo poi, e quasi armonia, è riposto non solo il buon essere dell'una e dell' altra potestà, ma pur anche il più opportuno e più efficace mezzo di giovare all' umana famiglia, in ciò che appartiene al modo di vivere ed alla speranza della salute eterna. Dappoichè, siccome l' intelletto umano, secondo che Noi nella precedente Enciclica dimostrammo, se con la fede cristiana si concordi, diviene molto più nobile ed acquista maggior fortezza a schivare e ribattere gli errori, ed a vicenda la fede non piccolo soccorso ottiene dalla stessa ragione; così medesimamente, ove l'autorità civile vada di pieno accordo con la sacra potestà della Chiesa, non può non derivarne grande utilità all'una ed all' altra. Conciossiachè a questa viene aggiunta maggior dignità, e con la religione a capo, essa dominerà sempre secondo giustizia; a quella poi vengono somministrati aiuti di tutela e di difesa a comun vantaggio dei fedeli.

Noi adunque, mossi dalla considerazione di tali cose, come altre volte colla maggior cura, così al presente esortiamo di nuovo con ogni calore i Principi a congiungersi in buon accordo o amistà; ed ai medesimi con paterna benevolenza Noi per primi porgiamo la destra, offrendo loro il soccorso della suprema Nostra potestà, il quale è tanto più necessario in questo tempo, quanto l'autorità sovrana nell'opinione degli uomini, quasi per ferita ricevuta, è resa più debole. Essendo già gli animi accesi di procace libertà, e rifiutando con empio ardire il giogo di qualsivoglia autorità, anche la più legittima, la salvezza pubblica richiede, che le forze dell'una e dell'altra potestà si uniscano insieme, a fine di allontanare i danni che si veggono soprastare non solo alla Chiesa, ma alla medesima società civile.

Mentre però consigliamo caldamente l' amichevole unione delle volontà, e supplichiamo a Dio principe della pace, che infonda negli animi di tutti gli uomini l'amore della concordia, non possiamo Noi stessi rimanerci, o Venerabili Fratelli, di eccitare colle esortazioni sempre meglio il Vostro zelo, la Vostra operosità e vigilanza, che sappiamo in Voi esser grandissime per quanto si possono estendere i Vostri sforzi, per quanto l' autorità Vostra, fate ogni opera perchè appresso i popoli raccomandati alla Vostra tutela, si mantenga incorrotta la dottrina che Cristo Signore e gli Apostoli interpreti dei voleri del cielo insegnarono, e che la Chiesa conservò essa medesima gelosamente, e comandò che fosse dai cristiani per tutte le età custodita.

Ponete le principali cure in questo, che i popoli abbondino dei precetti della sapienza cristiana, ed abbiano sempre fisso nella mente che il matrimonio fu dal principio stabilito non per volontà degli uomini, ma per autorità e volere di Dio, e con questa legge che sia di un solo con una sola: Gesù Cristo poi autore della nuova Legge, da ufficio di natura, averlo posto fra i Sacramenti, e, per quel che riguarda il vincolo, averne dato alla sua Chiesa il potere legislativo e giudiziale. Nella qual cosa diligentemente si conviene prender guardia, che le menti non sieno tratte in errore dalle fallaci argomentazioni degli avversarii, i quali vorrebbero che fosse tolto alla Chiesa un tal potere. — Similmente deve essere a tutti manifesto che, se tra' cristiani si contragga l' unione dell' uomo e della donna senza che sia stata fatta in modo conforme alle leggi dello Stato, nulladimeno non può essere stimata più che un rito od una usanza introdotta dal diritto civile; dal diritto civile poi non possono essere ordinate e amministrate se non quelle cose, che i matrimonii producono nell' ordine civile, e che è chiaro non potere altrimenti esser prodotte, se non esista la vera e legittima causa, cioè dire il vincolo nuziale. — Certo importa assaissimo che gli sposi conoscano appieno queste cose, le quali debbano anche essere abbracciate e ne' lor animi altamente impresse,acciocchè sia loro lecito di unifomarsi in questo caso alle leggi; non vietando ciò la stessa Chiesa, la quale vuole e desidera che sieno salvi del tutto gli effetti dei matrimonii, e che non venga cagionato alcun danno ai figliuoli. — In tanta confusione poi di giudizii, che van crescendo l'un dì più che l' altro, è necessario che sia ben conosciuto anche questo, che cioè lo sciogliere il vincolo del connubio rato e consumato tra cristiani, non è in facoltà di veruno; e che in conseguenza sono rei di manifesto delitto quei coniugi, quando per avventura ve ne sieno alcuni, i quali, per qualunque motivo si adduca, vogliano stringersi in un nuovo vincolo di matrimonio, innanzi che per morte resti disciolto il primo. — Che se le cose giungano a tal punto, che il convivere insieme non sembri potersi sopportare più a lungo, allora la Chiesa permette che l' uno meni suoi giorni separato dall' altro, e con cure e rimedi da apprestarsi secondo che richiede le condizioni de' coniugi, si studia di alleggerire i danni della separazione, nè avviene giammai o che ella non s'adoperi o che disperi di ridur gli animi alla concordia.—Questi per altro sono i partiti estremi ai quali sarebbe facile non venire, se gli sposi non trasportati dalla passione, ma ponderati prima con atteso animo sì i doveri dei coniugi, sì i motivi nobilissimi de' cònnubi, si accostassero al matrimonio con quella intenzione che si conviene, e non anticipassero le nozze con una serie continuata di delitti, sotto lo sdegno di Dio.E per raccoglie-

re tutto in poco, allora i matrimoni potranno avere una dolce e sicura stabilità, quando attingano lo spirito e la vita dalla virtù della religione, la quale dà grazia d'animo forte ed invitto; la quale fa sì che i difetti che possono aver le persone, che la diversità de'costumi e delle indoli, che il peso delle cure materne, che la grave sollecitudine della educazione de' figliuoli, che i travagli compagni della vita, che tutte le disavventure, non solo con rassegnazione, ma con lieto animo si sopportino.

D' un' altra cosa si deve ancora aver cura, che cioè non si desiderino con facilità le nozze con le persone che non appartengono alla Chiesa cattolica: poichè si può appena sperare che gli animi i quali dissentono intorno alla religione, riescano a star concordi nel resto. Anzi, che si debba rifuggire da siffatti connubi, si comprende massimamente per questo, che essi porgono occasione alla vietata comunanza e partecipazione delle cose sacre; mettono a rischio la religione del coniuge cattolico, sono d' impedimento alla buona istituzione della prole, e troppo spesso inducono gli animi ad assuefarsi a tenere in pari stima tutte le religioni, tolta ogni differenza tra il vero e il falso. — In ultimo luogo, ben sapendo che alla Nostra carità nessuno deve rimanere estraneo, raccomandiamo all' autorità, tutela e pietà Vostra, o Venerabili Fratelli, coloro, veramente molto miseri, i quali trascinati dall' ardore delle passioni, ed affatto dimentichi della propria salute, menano vita licenziosa, congiunti in vincolo di nozze non legittime. A richiamare a dovere tali uomini sia rivolta la Vostra sagace industria; e, sì da Voi medesimi, sì mediante l' opera di persone dabbene, cercate in tutti i modi che essi sentano d' aver operato malvagiamente, si pentano di tanta reità e s' inducano a celebrare le nozze secondo il rito cattolico.

Questi ammaestramenti e precetti intorno al matrimonio cristiano, i quali per queste nostre lettere giudicammo doversi a Voi comunicare, o Venerabili Fratelli, ben vedete che sono di grande utilità non meno alla conservazione della civile comunanza, che alla eterna salute degli uomini. — Faccia dunque Iddio che, quanto più essi hanno d' importanza e di autorità, tanto più ritrovino in ogni parte animi docili e pronti ad obbedire. Per la qual cosa con supplici ed umili preghiere tutti d' un animo imploriamo il soccorso di Maria SSma Vergine Immacolata, che avvalorate le menti *alla obbedienza della fede,* si mostri madre e aiutatrice degli uomini. Nè con men calore supplichiamo i Principi degli Apostoli Pietro e Paolo, domatori della superstizione, seminatori della verità, affinchè dalla inondazione dei rinascenti errori difendano col più costante patrocinio il genere umano.

Intanto auspice de' celesti favori e testimonio della singolare Nostra benevolenza, a Voi tutti, o Venerabili Fratelli, ed ai popoli commessi alla Vostra vigilanza, impartiamo di cuore l' Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro, il giorno 10 Febbraio dell'anno 1880, Secondo del Nostro Pontificato.

LEONE PP. XIII.

Casi Morali e Liturgici[1]

—

SOLUZIONE DEL 13.° CASO MORALE

Flaminio sacerdote vien chiamato a confessare Leandro *in articulo mortis*. Questi confessa, fra le altre cose, di aver acquistato dal demanio beni ecclesiastici, senza venia della Chiesa, non ostanti le censure ch'egli ben conosceva. Flaminio, credendosi autorizzato a tutto in quel caso, lo assolve senza nulla imporre al penitente.

Si chiede:

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio V. di Bitonto
Ciappi Parr. Gaetano di Colmurano
Della Camera Sac. Stefano di Morcone
Della Penna Sac. Gaetano di Morcone
Gentiloni P. Ettore M. R. di Pesaro
Grigolato Sac. Federico di Rovigo
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare di Bettona M. C.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura da Ferentino M. O
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto.

Al solo Caso Morale:
Fiorito Dott. Francesco Can. di Gallipoli
Da Monsano P. Nazario in Urbania
Malarbi Sac. Salvatore di Napoli
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio-Calabria
Marlianici Can. Giulio di Sondrio.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Parr. Stavolone Raffaele; del Caso Liturgico, il Sac. Della Camera Stefano.

1.° Che cosa deve imporsi ai censurati quando si assolvono *in articulo mortis?*

2.° Che cosa deve imporsi ai moribondi che acquistarono beni ecclesiastici?

3.° Che deve dirsi della condotta di Flaminio?

Al primo. — Qual si voglia sacerdote, anche non approvato per le confessioni, anche eretico o scomunicato (nell'assenza di un approvato e leggittimo) può nell'articolo o pericolo di morte assolvere validamente e direttamente da tutti i peccati, sieno pur riservati e con censura (Trid. Sess. XIV c. 7 — Rit. Rom. de Poen.— Ligor.) L'assoluzione dai riservati senza censura e dalle censure non riservate può darsi in tal caso senza imporre al penitente altr'obbligo straordinario, fuor quello di soddisfare alle parti lese (Ligor. Tr. VII, n. 91). Se il moribondo trovisi innodato di censure riservate, il Cap. *Eos qui* 22 *de sent. ex comm. in 6.°* vuole che, cessato il pericolo e riacquistata la sanità, si presenti a chi inflisse la censura o a chi ha facoltà di assolvernelo, non per bisogno di nuova assoluzione, che validamente fu ricevuta, ma per averne salutari ammonimenti, e perchè si sappia dal superiore ch'egli fu già assoluto (Scavini, L. I, n. 829). E lo stesso canone infligge la pena della reincidenza nella medesima censura nel caso d'inadempimento a tale obbligo, al quale per altro può soddisfarsi o personalmente, o *per procuratorem* o anche *per epistolam*. Il confessore perciò ha dovere di esigere la promessa di tale adempimento, e trattandosi di cose dedotte nel foro esterno, è opinione dei Teologi che tal promessa debba essere ratificata con giuramento (Ligor. l c. n. 92— Scavini l. c.).

I Teologi sollevano qui la questione se a siffatto obbligo debbono sottoporsi tutti coloro che han censure riservate, o alcuni solamente. Nasce il dubbio dal perchè il Tridentino, posteriore al cit. canone del 6.° delle Decretali, dichiara formalmente, in articolo di morte, *omnem reservationem cessare*, senza far menzione del detto obbligo (l. c.); e il Rituale romano fa sì menzione di quest'obbligo, ma non lo impone assolutamente. Ecco le sue parole: « Si vero quis confiteatur, in pericolo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et censuris quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reservatio); sed prius, si potest, cui debet satisfaciat; ac si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur cum primum poterit coram eo se sistat, quidquid debet praestiturus ». — Ciò posto, alcuni sostengono doversi limitare quest'obbligo solo al caso della percussione di un chierico o ad altri espressamente indicati dal legislatore. Altri per contrario, son di avviso doversi estendere a tutti i casi di censure riservate; giacchè il Tridentino intese parlar solo della riserva dei casi e non dell'obbligo da imporsi al penitente; e il Rituale se non parla assolutamente di quest'obbligo, si è perchè esso tiene discorso non dei soli censurati, ma *de omnibus peccatis et censuris quantumvis reservatis*.

A noi sembra che a siffatto dubbio, agitato con calore fra Teologi moderni (V. Gury cum adn. Baller. T.II. n. 576 Edit.IV—Vindiciae Alphonsianae P. V. q. 17 p. 566 — Scavini L. I. n. 829 edit. XII), abbia sufficientemente provveduto la Costit. *Apostolicae Sedis* quanto ai riservati al Papa, la quale subito dopo l'elenco delle scomuniche *specialmente* riservate alla S. Sede, soggiunge: « Absolvere autem praesumentes sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae innodatos se sciant, dummodo non agatur de mortis articulo, in quo tamen firma sit quoad obsolutos obligatio standi mandatis Ecclesiae si convaluerint ».

Da questo documento ricavasi:

1.° Che gli assoluti *in articulo mortis* da qualsivoglia delle censure riservate in modo speciale al Rom. Pontefice hanno obbligo di stare al mandato della Chiesa.

2.° Che il mandato della Chiesa in tal caso è quello appunto prescritto nel cit. canone del 6° delle Decretali; cioè di presentarsi al superiore *si convaluerint*.

3.° Che non essendosi fatta menzione del detto obbligo nell' elenco delle altre censure, per queste bisogna dire che sia cessato,

4.° E perciò che pei moribondi irretiti di censure riservate al Vescovo o alla S. Sede in modo generale non ha vigore, nè lor si deve imoporre questa obbligazione. (V. In Const. *Apost. Sedis* Quaestiones et factorum Species Cleri Patavini P. I. p. 111).

Da ciò si deduce che i censurati *in articulo mortis* devono sempre soggettarsi all'obbligo, se si può, di soddisfare alla parte lesa, ch'è di diritto naturale; ma in quanto a quello di presentarsi al superiore *si convaluerint*, oggidì vi son tenuti solamente coloro che han censure riservate *in modo speciale* al Rom. Pontefice. (1)

Al secondo. — Doppio, abbiamo detto, è l'obbligo da imporsi ai censurati *in extremis*: quello di soddisfare alla parte lesa e quello di presentarsi al superiore *si convaluerint*. E, a cominciar da quest' ultimo, diciamo che i moribondi, i quali acquistarono beni di Chiese, non debbono venir sottoposti all' obbligo di presentarsi al superiore. Giacchè essi sono irretiti solo della scomunica del Tridentino Sess. 22, c. 11, la quale è riservata alla S. Sede di general menzione (V. Mon. Eccl. V. I, p. 205). È vero che la Costit. *Apostolicae Sedis* colpisce di censura riservata in modo speciale al Papa pure « usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorum pertinentes ». Ma questa censura, strettamente interpretata, riguarda i soli usurpatori, non chi riceve le cose usurpate dalle loro mani, in forza di qualche contratto o eredità (Mon. Eccl. V. I, p. 45).

In quanto poi all' obbligo di soddisfar la parte lesa, sono note le condizioni prescritte dalla S. Penitenzieria il dì 1° giugno 1869 agli acquirenti i beni ecclesiastici (2). Se non che vuolsi considerare che queste furono stabilite per coloro i quali erano da assolvere durante il giubileo di quel tempo, e sogliono prescriversi quando si chiede venia alla S. Sede per siffatti acquisti. Nell' articolo di morte poi è vero che ogni sacerdote ha facoltà di assolvere dai peccati e dalle censure, ma tal facoltà non si estende pure a quella di permettere che si ritengano i beni ecclesiastici usurpati. Per questo si ricerca una espressa venia della S. Sede. Perciò il confessore può assolvere dal peccato e dalla censura, ma deve imporre al moribondo l'obbligo di chiedere siffatta venia, pronto ad accettare tutte le condizioni che gli vengono imposte; ovvero di cedere totalmente il fondo alla Chiesa. Ciò deve compiere l' infermo stesso se risana; e se non risana, devono farlo gli eredi. E perchè spesso avviene che gli eredi non soddisfanno alle proprie obbligazioni, perciò tale adempimento sembra doversi assicurare, come meglio si può, con vincolo testamentario, legando il fondo a qualche erede fiduciario, sulla cui onestà si possa fare assegnamento, o meglio al Vescovo, la cui personalità giuridica è riconosciuta dalla legge italiana.

Questo a noi sembra doversi fare a rigor di dritto. Ma ove ciò non possa eseguirsi, crederemmo pure che possa bastare il sottoscrivere le note condizioni della S. Penitenzieria, o il dichiarare innanzi a due testimoni di accettarle, inviandone l' atto in iscritto alla Curia Diocesana. Siamo indotti a così pensare: 1.° dal perchè qui si tratta di dar soddisfazione alla Chiesa, e questa ha dichiarato ch' è soddisfatta con le dette condizioni, la prima delle quali è che il fondo si ritenga *ad nutum Ecclesiae;* 2.° perchè la S Penitenzieria si è contentata d'imporre quelle sole condizioni, senza nulla aggiungere per l'articolo o pericolo di morte.

Al terzo.—Dal detto fin qui è chiaro come malamente pensi ed operi il sacerdote Flaminio. È vero ch' egli può assolvere *in articulo mortis* non solo indirettamente, ma ancor direttamente da ogni peccato e censura; ma deve imporre al penitente l' obbligo di soddisfare alla parte lesa, e di presentarsi al superiore se è irretito di censure special-

(1) Quello che si è detto riguarda le sole censure *latae sententiae* contemplate dalla Costit. *Apost. Sedis*. Pei casi riservati ai Vescovi non dal diritto ma da se stessi, sono in vigore le regole antiche.

(2) Vedi Mon. Eccl. Vol. I, p. 192.

mente riservate alla S. Sede. Nel caso nondimeno era tenuto d' imporre solo la prima obbligazione, giacchè non trattavasi di censure specialmente riservate.

SOLUZIONE DEL 13°. CASO LITURGICO

Sulla falsa notizia che Anicio sia morto nell' estero, Damaso parroco, richiesto, ne celebrò subito i funerali, non ostante che il giorno fosse di rito doppio maggiore. Smentitasi la falsa notizia, quando poi si seppe, dopo alquanti mesi, che veramente Anicio era morto, il parroco gli ripetè i funerali anche in giorno di rito doppio maggiore.

Si chiede:

1°. In quali giorni possono celebrarsi i funerali dei defunti, allorchè si riceve l'avviso di loro morte?

2°. Che deve dirsi della condotta di Damaso?

Al primo, — Quando si ha l'avviso della morte di una persona, avvenuta altrove, possono subito celebrarsene i funerali con la messa solenne, non solo nei giorni di rito semidoppio, ma pure in quelli di rito doppio maggiore o minore. Se n' eccettuano i giorni di doppio precetto e quelli *infra octavas privilegiatas*. Non potendosi compiere i funerali nei detti giorni, e in quelli di rito doppio di 1. e 2. classe, potranno farsi nel primo giorno che segue, anche di rito doppio, non impedito. Ai Vesperi deve dirsi il salmo *Lauda* ed alle laudi il *De profundis* (1).

Al secondo. — Damaso ben si regolò con fare i primi funerali, tuttochè la notizia non fu vera. Non gli correva obbligo di sottilizzare sull' autorità della notizia, tanto solo che gli veniva da' parenti del creduto defunto. Ben si regolò pure con ripeterc i detti funerali dopo la nuova della vera morte; giacchè, giusta le concessioni della Chiesa, il defunto non dovea venir privato degli opportuni suffragi.

PROPOSTA DEL 15.° CASO MORALE

Largo, confessore, non fa troppa attenzione alle censure riservate al Papa, e neppure al Vescovo che dimora lontano dal suo paese. Dice essere assai rari i casi in cui non si possa assolvere. Egli infatti usa assolvere sempre i figli di famiglia, le donne, i vecchi, gl'infermicci, i poveri, anche lavoratori o artigiani, che dice impotenti di andare dal

(1) Ecco i relativi decreti:

« Ex dispositione Constitutionis Congregationis Lateranensium, cum primum accipitur nuntium de obitu in loco dissito alicuius de gremio eiusdem Congregationis, in quolibet monasterio cantatur missa de requie, ut in die obitus pro eius anima. Quaeritur: an dicta missa de requie cantari possit in festo duplici maiori vel minori, non tamen de praecepto, statim ac nuntium accipitur de obitu, ut citius suffragetur anima defuncti?—Resp. Indulgeri posse, non relicta tamen missa in cantu de festo duplici maiori occurrente, quatenus adsit obligatio cantandi » (4 maii 1686 Can. Regul. Later. ad 2, n. 3110).

« Cum S. R. C. decreverit in festo duplici minori et maiori, sed non de praecepto, posse cantari missam de requiem, cum accipitur nuntius de obitu alicuius in loco dissito etc. sub die 4 Maii 1868, et anniversaria, quae, ex dispositione testatorum, cum cantu quotannis sunt celebranda, possint cantari, etiamsi eorum dies inciderit in festum duplex maius, non tamen de praecepto, sub die 20 iulii 1669, annuente SS. Clemente IX: Quaeritur: quomodo intelligendum duplex maius de praecepto: an quod sit celebre, seu festivum, seu alio modo?—Resp. Festum duplex maius de praecepto est illud, in quo occurrit officium recitandum sub ritu duplici maiori, cuique a legitimo Superiore adnexum est praeceptum audiendi sacrum et abstinendi ab operibus servilibus » (11 Maii 1754 Ord. Minor. ad 5, n. 1244).

« 1. An in officio defunctorum, quod ex consuetudine recitatur in quolibet Conventu alicuius Provinciae ritu duplici, post habitam notitiam de obitu alicuius religiosi eiusdem Provinciae, dicendi sint Psalmi *Lauda etc.* ad Vesperas et *De profundis etc.* ad Laudes?

« 2. An Missa de requiem, quae cantatur cum primum accipitur nuntium de obitu Religiosi in loco dissito, differri possit ad triduum?

« 3. An dicta missa cantari possit in vigili Epiphaniae et infra octavas privilegiatas?

« Resp. Ad 1. Affirmative.—Ad 2. In prima die non impedita.—Ad 3. Affirmative quoad primam partem; Negative quoad secundam » (27 Martii 1779, Ord. Minor., n. 4393).

Papa o dal Vescovo. Assolve pure quei di condizione civile, i quali non si fidano di viaggiare a piedi; nè si crede obbligato di ottener la facoltà per mezzo di lettere, o di mandare i penitenti ai confessori che han facoltà sui riservati. A quei pochi, se pur vi sono, cui non può assegnare una scusa, suol domandare se conoscevano la censura prima di commettere il peccato; e laddove rispondano negativamente, credesi pure abilitato ad assolverli.

Si chiede:

1.° In quali casi propriamente un semplice confessore può assolvere dai riservati fuori l'articolo di morte?

2.° Opera bene Largo?

Proposta del 15.° Caso Liturgico

Valerio ne' suffragi dell'officio divino suol fare commemorazione del Titolare della Chiesa, alla quale è ascritto, non già del Patrono della propria Diocesi, non ostante che nel Calendario Diocesano trova la commemorazione propria del detto Patrono. Urbano poi fa commemorazione de' Patroni del Regno, della Diocesi, della Patria e del Titolare della propria Chiesa.

Si chiede:

1.° Di qual Santo Patrono o titolare devesi far commemorazione nei suffragi dell'Officio divino?

2.° Operano bene così Valerio come Urbano?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. — Una Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 1. marzo 1880 notifica ai Procuratori generali e Pretori del regno come a tutto il corrente anno 1880 spira il tempo utile per rinnovare le iscrizioni ipotecarie, le quali sieno soggette, in virtù del nuovo Codice, a questa rinnovazione, benchè ne fossero esenti per gli antichi codici delle rispettive provincie. — E ciò per effetto dell'art. 41, 2.° capoverso delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile (entrato in vigore il 1.° Gennaio 1866), contenute nel Decreto legislativo del 30 nov. 1865 n. 2606, il quale assegna per tale rinnovazione il perentorio di anni 15 (*Boll. del Contenz.* an. IV, Par. I. p. 49).

Legati di Messe soppressi.—I lasciti di capitali o rendite destinati direttamente ed interamente alla celebrazione di messe, benchè fatti a determinate persone, ma per modo che debbano essere erogati *nella loro totalità* nella celebrazione di messe, quante vene possono capire secondo una data misura di elemosina, sono fondazioni autonome a fine di culto, e come tali soppresse in forza dell'art. I. n. 6 della legge 15 agosto 1867 (Cassaz. di Roma 17 marzo 1879 — Finanze contro Clero di Prata — *Boll. di Giurispr. ammin.* 1879, p. 226).

La pensione di un religioso temporaneamente secolarizzato.—La temporanea secolarizzazione distaccava il religioso dal convento, dal quale non avea diritto di essere alimentato. Quindi a differenza dei religiosi, di cui fosse consentita la temporanea assenza, dovea esso ritenersi non più appartenente al convento. E non avrebbe il superiore dovuto nè potuto comprenderlo nello stato del personale denunziato per gli effetti della pensione. — Se quel religioso successivamente la domandi, e si faccia luogo alla concessione, non potrà mai questa avere effetto dall'epoca della soppressione, ma solo dal giorno della dimanda (Cassaz. di Roma. Sezioni riunite, 30 dic. 1879—Galassio contro Fondo di Culto—Boll. del Contenz. an. IV, P. pag. 49).

Tesoriere delle opere pie.—Il rendiconto de' Contabili delle opere pie non è di competenza dei tribunali ordinarii, ma della Prefettura col controllo della Deputazione provinciale.—Il carattere de' tesorieri delle opere pie che debbono rendere i conti, è di veri amministratori aventi il maneggio del denaro pubblico con obbligo della esibizione dei rendiconti corredati da tutte le giustificazioni opportune; non di esattori per cottimo, debitori a proprio rischio e pericolo di somme determinate.—L'autorità amministrativa che si dovesse adire sembrerebbe quella del Consiglio di Stato: ma le garenzie dell'uguaglianza di diritto e di procedura nell'interesse privato reclamerebbero invece la competenza ordinaria (Cassaz. di Roma, Sezioni unite, 29 mar. 1879—Brefotrofio di Viterbo contro Colesanti — *Boll. del Contenz.* an. IV. P. II, pag. 42).

BIBLIOGRAFIA

DEL VECCHIO G. A.—Theologia Moralis Universa, ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio E. et D., Pio IV P. M. dicata, auctore Petro Scavini, in compendium redacta; Angelici Praeceptoris D. Thomae Aquinatis auctoritate confirmata, ac pluribus conscientiae casibus explanata. Additis Leoni XIII P. M. Litteris Encyclicis caeterisque ab Eo hucusque peractis, Constitu-

tione, quae Censuras limitat, Commentariis illustrata, Iuris civilis, ubi opus sit allegatione et aliis quampluribus ad odiernam praxim; Cura et studio, I. A. Del Vecchio, Ecclesiae Cathedralis Novariensis Canonici Praepositi. Editio nova locupletissima.—Mediolani apud Haeredes Ernesti Oliva edit. propr., 1880 — Voll. 2 in 8.° gr. di pagg. 560 e 800.

Col massimo gradimento annunziamo ai nostri lettori quest'opera che è veramente preziosa. Essi già conoscono l'alto merito del chiarissimo Can. del Vecchio, amico e socio del rimpianto Mons. Scavini, il cui solo nome vale un elegio. Or questo Autore ha compendiata e riordinata la Teologia Morale dello Scavini, ch'è secondo la mente del Dottor S. Alfonso, corroborandola con l'autorità del gran Maestro universale S. Tommaso, affinchè a queste due ampie fonti e purissime sia dato attingere la sana dottrina ch'è necessaria per la direzione delle anime.

Questa novella edizione è rifatta quasi interamente, ed accresciuta di tutte quelle recentissime nozioni che possono ricavarsi o dal magistero infallibile della Chiesa, o dalla discussione di moderni Autori. Tutti gli atti dell'immortale Leone XIII; tutti i recenti responsi delle Sacre Congregazioni Romane; casi morali opportunissimi, che ne facilitano la intelligenza; trattazioni sommamente utili poste in appendici; allegazioni del codice vigente d'Italia: tutto ivi si ritrova, da formare un'opera che possa riuscire una istituzione perfetta pei tironi, e un manuale completo per quelli che si applicano al ministero delle confessioni.

La eleganza poi della forma ne accresce il pregio. Sono due Volumi in grande ottavo, con nuovi caratteri, con carta eccellente, e ricchi di svariati indici, tra i quali segnaliamo quello degli scrittori di opere teologico-morali antichi e recenti, su cui viene spesso pronunziato in brevi accenti un esatto ed accurato giudizio.

Quest'opera non dovrebbe mancar mai dalle mani di ogni sacerdote, sì per respingere gli attacchi degli empi moderni contro la morale di G. C., e sì per ben regolarsi nella direzione delle anime.—Si vende per L. 12, 50 presso gli editori Eredi di Ernesto Oliva in Milano, via S. Pietro all'Orto, n. 17.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1880)

Ammonimento a' Predicatori. — Apprendiamo dal period. napol. *La Scienza e la Fede* (20 mar. 1880, fasc. 696) che, secondo riferisce la *Domenica illustrata* di Tolosa, avendo il P. Bernardino da Portogruaro, ministro Generale de' Minori Osservanti presentato alla S. Sede il Regolamento per gli studii del suo Ordine, per la debita approvazione, dalla S. Congr. degli Studi è stato a quel R.mo Superiore rescritto in questi sensi:

« Il Santo Padre, approvando con decreto speciale il regolamento degli Studi presentato dalla Vostra Paternità R.ma, ha ordinato insiememente alla Sacra Congregazione di chiamare la vostra attenzione sullo studio della Sacra Eloquenza, e raccomandare ai giovani di guardarsi dall' esempio che loro dànno molti predicatori dei nostri giorni, i quali, in vece di annunziare la parola di Dio come la si deve, per insegnare al popolo le massime della nostra Santa Religione, compenetrare il cuore dei peccatori e chiamarli a salutare penitenza; questi nuovi oratori attingono i loro argomenti da profane sorgenti. Tale genere di eloquenza alletta le orecchie, ma non induce l'uditorio ad abbandonare il vizio e seguire la salutare via delle virtù cristiane. Vostra Paternità R.ma ben conosce che questo inconveniente proviene dallo spirito di novità introdotto da alcuni predicatori, i quali lasciano da banda le principali sorgenti della Sacra Eloquenza, dico la Santa Scrittura ed i SS. Padri. Per ovviare tali disordini, Vostra Paternità R.ma metterà ogni cura per non fare introdurre nell'Ordine suo un sì grande abuso, ma faccia in modo che i giovani acquistino quella eloquenza che comporta il santo ministero, e corrisponda al fine che Santa Chiesa si propone. »

Giubileo Episcopale di Mons. Giampaolo Vesc. di Larino—Riceviamo da Larino e con gran piacere pubblichiamo:

« Ricorrendo il 15 Aprile l'anno XXV della Episcopale Consacrazione di Mons. Giampaolo Vescovo già di Capaccio-Vallo, ora di Larino, fu in questa città e nella Diocesi solennemente festeggiato con Messe solenni, discorsi, illuminazioni, e suoni musicali. La sera si tenne una splendida Accademia nel Seminario Diocesano con l'intervento delle Autorità, di Signori e molto popolo. Anche Ripolimosani, patria del Vescovo, celebrò quel giorno pomposamente. E qui in Larino si sorteggiarono maritaggi per donzelle povere ed oneste. Il Capitolo de' Canonici e dei Mansionarii di Vallo mandarono al Vescovo un bellissimo indirizzo. Il S. Padre concesse per grazia straordinaria 100 giorni d'indulgenza ai fedeli di Larino, i quali, visitando nella Città la Chiesa Cattedrale, e nei paesi la Parrocchiale, pregassero pel Pontefice e per la Chiesa, pel Vescovo e per la Diocesi di Larino. »

Facciamo anche noi le nostre rispettose congratulazioni all'esimio Prelato.

NOTIZIE COMPENDIATE

Una splendida accademia fu tenuta in Vaticano il dì 18 u. s. Gli alunni del Collegio di Propaganda festeggiarono l'esaltamento dell'immortale Leone XIII sulla Cattedra di Pietro in ben 49 lingue. Presedeva il S. Padre, cui faceano corona il Collegio de' Cardinali, molti Vescovi italiani e stranieri, la Prelatura, il Corpo diplomatico, il patriziato romano e diverse rappresentanze di collegi ecclesiastici.—Il dì 25 u. s. un pellegrinaggio di circa 500 francesi condotti dal Conte Damas, prostravasi ai piedi del Sommo Pontefice. Ad un affettuoso indirizzo in lingua francese il S. P. rispose con un ammirabile discorso nella stessa lingua. — Il 9 sp. presentossi una eletta schiera di gentiluomini ungheresi. Il capo del pellegrinaggio sig. Lonkay, direttore del giornale *Magyar Allam*, lesse un nobilissimo indirizzo latino. Sua Santità rispose con uno stupendo discorso parimente latino. — È morto l'egregio Monsig. Mariano Positano Vescovo di Castellaneta. — La prima adunanza regionale romana del l' opera dei Congressi cattolici fu inaugurata in Roma il 22 u. s. Presedette l' E.mo Card. Vicario. Furono recitati interessanti ed applauditi discorsi, e fu votato un indirizzo al S. Padre. Furono annunziate moltissime adesioni, fra cui quelle di non pochi Vescovi dello Stato Pontificio. — Ben 500 Vescovi han sottoscritta una petizione alla S. Sede, perchè ogni sacerdote potesse celebrare tre messe il dì de' morti. N'è promotore il degnissimo Arcivescovo di Udine.—In Roma il dì 25 u. s. si celebrò con gran pompa e splendore la traslazione del corpo di S. Paolo della Croce nella Chiesa de' Ss. Giovanni e Paolo al Monte Celio. Tutto a spese del Principe Torlonia.—Un pellegrinaggio commoventissimo ebbe luogo il 19 u. s. al Santuario del SS. Crocifisso di Como. Fu promosso dal Comitato regionale lombardo per l'opera dei Congressi cattolici. Contavansi dagli 80 ai 100 mila pellegrini, tra i quali 14 Vescovi. Funzioni pontificali, discorsi, comunioni numerosissime, si successero anche nei giorni seguenti.—Il centenario di S. Caterina da Siena si è celebrato splendidissimamente in Siena, e in tutti i luoghi, dove si onora la Santa. I PP. Predicatori, sopratutto, si sono adoperati perchè le feste fossero riuscite per ogni dove straordinariamente solenni.—Nel giorno 1 maggio e nella seguente ottava, secondo il consueto, avvenne il prodigio della liquefazione del Sangue di S. Gennaro. Si sciolse il primo giorno in parte, rimanendone una porzione dura.—Il ministro Villa aveva asserito che moltissimi parrochi si erano rivolti a lui per ottenere la conversione dei beni delle loro parrocchie. I parrochi di Napoli han rimessa all'Ordinario una nobile protesta contro siffatta asserzione.

La S. C. di Propaganda ha mandato L. 5,000 per soccorso degli affamati dell'Armenia. Nella Persia la fame fa tanta strage, che famiglie intere, per non sostenerne gli orrori, si affrettano coi veleni la morte. I cadaveri insepolti per le strade son divorati dai cani! Si fa appello alla carità de' cattolici.—Il S. Padre ha diretto al Card. Arciv. di Malines una importante lettera, in cui si congratula del zelo spiegato da tutti i buoni per fondare nuove scuole cattoliche, affine d'impedire, o almeno attenuare « le conseguenze disastrose della recente legge scolastica che è completamente opposta ai principii e alle prescrizioni della Chiesa ». Queste parole han suscitata la bile de' liberali.—Nella Spagna i Carmelitani hanno acquistato di recente 13 Conventi ed hanno inviato missionarii alle Colonie.—Il Governo Inglese onora i Gesuiti. Ha nominato il p. Perry a direttore dell'osservatorio di Stonyhurst nelle Indie, e il p. Renard a capo di una missione scientifica in Austria. Anche il capo della spedizione astronomica alle isole Kerguelen, fatta a spese dell' Inghilterra è un gesuita. Il governatore delle Indie inglesi ha ceduto un terreno ai PP. Gesuiti a Bombay per ingrandire la loro casa, ed ha somministrato pure aiuti pecuniarii.—La setta dei Vecchi-Cattolici è agli sgoccioli. Il Gran Consiglio di Ginevra ha soppresso l'assegno di fr. 5000 a favore di essa setta. Il sac. Arnoldo Hafelin di Klinguam, vecchio-cattolico, si è convertito. —Ecco un argomento della sterilità del protestantesimo Nel 1878 si spesero L. 355,000 per propagare la eresia nella Irlanda. Or la eresia in tutto l'anno non vi guadagnò che solamente 16 pessimi arnesi di una sola famiglia. — Dalla Camera dei deputati e dal Senato Francese si è approvata l' abolizione della legge sul riposo festivo! — In Francia nessuna Congregazione religiosa intende chiedere al Governo l' approvazione a norma del decreto del 29 marzo. In caso di molestie faran valere i lor diritti di semplici cittadini. Il Governo n' è impensierito. Avea offerta senza richiesta l' approvazione ad alcune di esse; e queste l' han respinta. — È stato eletto a Vienna abate generale dell' Ordine Cisterciense l'ab. Bartolini, superiore de' Cisterciensi d' Italia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Praecedentiae—26 Apr. 1879.—La Chiesa collegiata di S. Vittore nella città di N. ha un preposito e cinque canonici curati. Quel preposito, che ha dovere di assistere in coro non solo nelle più solenni festività dell' anno, ma in altri giorni ancora, ottenne fin dal 1769 un decreto episcopale, dichiarante poter lui tanto nel prender possesso, quanto in tutte le funzioni occupare il luogo di mezzo come più degno.

Sorte molte quistioni intorno al detto stallo, nel 1855 fu convenuto tra i canonici e il preposito di quel tempo, che questi occupasse il primo luogo solo nei giorni in cui egli dovesse far funzione; negli altri giorni il detto luogo spettasse al funzionante, qualunque esso sia o preposito o canonico. Nel 1877, morto quel preposito, questa dignità fu conferita dalla S. Sede al Can. Antonio P.; il quale, mal comportando il disposto della prefata convenzione, ricorse al Vescovo, e n' ebbe, senz' alcuna forma giudiziaria, un decreto con data de' 18 maggio 1877, col quale gli si fece facoltà di avere il primo stallo nel coro, ad esclusione degli altri, e di mantenersene in possesso in qual si voglia giorno, chiunque fosse il celebrante.

Contro questo decreto reclamarono i Canonici; ma non trovando ascolto presso il Vescovo, ricorsero alla S. C. — La quale al dubbio: *An decretum Episcopi diei 18 maii 1877 sit confirmandum vel infirmandum in casu?* — il dì 26 aprile 1879 rispose: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam et amplius.*

Eccone le ragioni: — a) In ogni Capitolo è necessario un preside, come ad ogni corpo il capo (de Luca *de praeem.* disc. 20). Il che vien confermato dall' esempio di Gesù Cristo, il quale scelse uno dei dodici Apostoli, *ut, capite constituto, schismatis tollatur occasio.*— b) Il preposito, quando nei tempi antichi si facea vita comune, era colui che governava il Capitolo; ora è sempre il capo delle chiese collegiate, come deducesi dalla sua stessa etimologia (Berardi *Comment. in ius Eccl. univ.* t. 2, c. 5, diss. 2).— c) Per la regola IV della Cancelleria Apost. vien riservata al Papa la collazione delle dignità maggiori dopo le pontificali, e delle prime dignità propriamente dette delle Chiese Collegiate (Rota, dec. 297, n. 5, p. 17 rec.). Or quando il Sommo Pontefice concede ad alcuno la dignità di preposito *cum omnibus iuribus ac pertinentiis*, nessuno dee impedirgli di sedere al primo luogo (Caerem. Episcop. l. 2, c. 34—S. R. C. *in Gerunden* 1702).—

d) Ciò si conferma da che la S. C. de' Riti ha prescritto che il coadiutore di una dignità, *etiam praesente coadiuto*, deve precedere *post omnes dignitates et ante omnes canonicos* (S. R. C. *in S. Severini* 2 apr. 1859). — e) La stessa S. C. *in Placentina*, 18 maii 1632 dichiarò: « Sedes dignitatum absentium non debere occupari ab aliis dignitatibus, sed unamquamque dignitatem in proprio stallo permanere debere »; — e *in Asculana* 20 aug. 1664: « Non licere canonicis occupare sedem Archidiaconi celebrantis ».—f) Le convenzioni capitolari non possono derogare al diritto

comune. E quella del 1855 nel caso non può sostenersi: 1.° perchè la transazione *super iuribus incorporalibus*, benchè tra ecclesiastici, è una specie di alienazione vietata dall' Estrav. *Ambitiosae* (de Luca, *de alien.* disc. 17, n. 3); — 2.° perchè i canonici non aveano potestà su ciò ch' era riservato alla S. Sede (Constit. Urban. VIII *Romanus Pontifex,* 5 iul. 1641)— 3.° perchè la transazione non poteva mai cadere in pregiudizio dei successori (Rota , in Placentina , *Praecedentiae* , 27 iun. 1632, n. 5 , contra Merlin—S. C. C. in Platien, *Iurium et praemin.* 15 febr. 1879).

II. Super eleemosynis missarum — 31 Genn. 1880. — Per concorrere all' obolo di S. Pietro, così necessario in questi tempi al Sommo Pontefice dispogliato de' suoi dominii, parecchi Vescovi ottennero dalla S. Sede che i parroci fossero dispensati dall' applicazione della messa *pro populo*, con condizione che, applicando per altri, ne addicessero lo stipendio a quel pio uso. Or alcuni parroci, ai quali si offerivano stipendii maggiori della tassa diocesana, usarono di ritenere a loro profitto il di più, dando solo per l' obolo di S. Pietro ciò che suol darsi per le messe manuali. Ma , sorto dubbio sulla liceità di questa pratica, si ricorse alla S. C. con chiedere:

An Parochi, misso ad Episcopum stipendio a statutis dioecesanis taxato , valeant sibi missarum eleemosynae excessum retinere ?

E la S. C. il dì 31 gennaio 1880 rescrisse:

Negative, nisi morali certitudine constet, excessum communis eleemosynae oblatum fuisse intuitu personae, vel ob maiorem laborem vel incommodum.

E sapientemente : — a) Imperocchè i parroci , e tutti coloro che han cura di anime, nelle feste di precetto , anche soppresse , hanno obbligo di applicare *pro populo*, e però di non esigere stipendio. Se perciò lor si concede di applicare per altri, si è perchè ne addicano tutto l' emolumento a quel pio uso. — b) Nondimeno, ove l' eccesso del detto stipendio fosse dato per ragioni meramente personali o per maggiore incomodo del celebrante, in tal caso, secondo la comune dottrina, si può ritenere il di più (V. Mon. Eccl. vol. I, pag. 140 e segg.).

II. Ex Secretaria Brevium.

La Santità di N. S. Papa Leone XIII nell'udienza del 27 aprile 1880 ha disposto che l' indulgenza di cinquanta giorni , concessa a quei fedeli che devotamente bacino il piede di una statua di bronzo benedetta rappresentante il Principe degli Apostoli S. Pietro, e simili a quella che si venera nella Basilica Vaticana, non possa *da ora innanzi* lucrarsi che *una sola volta al giorno.*

III. Ex S. Congregat. Indulgentiarum.

Ad istanza del sacerd. Dumoulin, il S. Padre Leone XIII , nell'udienza del 20 settembre 1879, concede l'indulgenza di cento giorni *semel tantum in die lucrandam*, a tutti coloro che reciteranno, *corde saltem contrito et pie* , il Cantico della B. V. M. che comincia *Magnificat anima mea Dominum.*

RECENTI DECRETI
DELLA SACRA CONGR. DE' RITI

(Continuaz. — V. pag. 39 di q. Part.)

—

VII. Funzioni Parrocchiali.

SOMMARIO—1. Con quali paramenti si può benedire il matrimonio?—2.—Esequie con cocchio funebre se tollerate.—3. Sul coprimento de' cadaveri.—4. Possono celebrarsi matrimonii in oratorii privati?—5 Intorno all'ultima giaculatoria delle esequie.—6. Può erigersi il fonte nelle Cattedrali che non hanno parrocchie? —7. Può darsi la benedizione solenne degli sposi *extra missam*?—8. Sull'amministraz. del Battesimo, del Viatico e della Estrema unzione.—9. A chi spetta nelle Collegiate la benedizione del fonte?—10. I religiosi civilmente soppressi sotto qual croce debbono incedere nelle esequie?—11. Se gli sposi non vogliono comunicarsi,si può celebrare la messa *pro sponso*?—12. Si può benedire il fonte una sola volta all'anno?—13. Si può portare il Viatico in secreto senza gravi motivi?—14. Si può benedire il fonte con altro cereo diverso dal cereo pasquale?—15. Del matrimonio nei tempi proibiti.—16. Le funzioni della Settimana Santa possono farsi nelle Chiese non parrocchiali?—17. Deve usarsi il pollice o l' indice nell'ungersi con la saliva gl'infanti che si battezzano?—18. Possono ascoltarsi le confessioni de' fedeli nel Venerdì e Sabato Santo?—19. Intorno alla benedizione de' nuovi sepolcri.—20. Sul canto dell'antif. *Asperges* o *Vidi aquam*.—21. Delle esequie in cocchio.—22. A chi spetta fare i funerali nelle chiese delle Confraternite?

1. An possit parochus pluviali aut alba indui ad matrimonium benedicendum, aut stare praescripto Ritualis Romani?

Resp. 3 iul. 1869 in Mariopolitan. ad 2, n. 5440:—« Si extra missam celebretur matrimonium,standum esse praescripto Ritualis Romani; si intra missam servetur rubrica Missalis Romani cum omnibus quae ibi praescribuntur ».

2. —I Utrum in funeribus ducendis tolerari queat usus currus, super quo imponatur feretrum equis vehendum ad Ecclesiam et coemeterium?

II Et quatenus affirmative; utrum Parochus et Clerus funus ducere possint sacris vestibus induti erectaque Cruce; an ad Ecclesiae ianua feretrum excipere, ac post exequias iuxta Rituale Romanum persolutas ibidem reddere debeant, super curru ad coemeterium vehendum?

Resp. 5 mar. 1870 in Brixien, n.5444: —« Ad I Affirmative.—Ad II Affirm. ad primam partem; negative ad secundam ».

3. Utrum tolerari possit usus panni coloris albi quo cooperitur feretrum, in quo reconditur corpus puellae aut pueri innuptorum in signum virginitatis ; ne tumultus exoriantur in populis; aut saltem utrum sufficiat ut superponatur in panno albo crux panni nigri coloris sat ampla, ut quaelibet crucis pars totam cooperiat planitiem arcae funebris ?

Resp. 31 aug. 1872 in Alben Prov. Pedem., n. 5501:—« In casu, attentis expositis, tolerari posse ut fascia nigri coloris, non tamen in modum crucis, superponatur in panno albo, ita tamen ut in quatuor lateribus appareat, quo fideles agnoscant defunctum egere suffragiis, et Ecclesiae precibus etiam proprias adiungant ».

4.—I An extra casum infirmitatis gravissimae in alterutro ex contrahentibus celebrari possit matrimonium in privata domo ante altare ad hoc specialiter erectum?

II An extra dictum casum in oratoriis privatis, in quibus missa celebratur?

III An missa nuptialis in dictis oratoriis celebrari possit?

Resp. 31 aug. 1872 in Barchinonen, n. 5503:—Ad I Provisum in sequenti.— Ad II Matrimonium in facie Ecclesiae, seu in Ecclesia maxime celebrari decet. Haud tamen vetitum est Locorum Ordinariis ut, si nullum immineat periculum ac laudabiles concurrant causae, illud celebrare quandoque pro sua prudentia permittat in privatis oratoriis, in quibus sacrum fieri valeat.—Ad III Affirmative, servatis Rubricis ».

5. An in exequiis quae fiunt pro pluribus , excepta die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, dicto versiculo *Requiescant* etc., dici debeat: *Animae eorum et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace*, quum pluribus in locis alia servetur praxis?

Resp. 31 aug. 1872 in Florentina, n. 5506: «Affirmative iuxta praxim Urbis».

6.—I An in Cathedrali Ecclesia erigi debeat fons baptismalis, etiamsi in ipsa nulla sit Parochia vel parochus proprium habeat territorium?

II Quatenus negative, an liceat saltem fontem erigere?

III Et quatenus negative, an sustineri possit consuetudo benedicendi solemniter aquam in Sabbatho Sancto et Vigilia Pentecostes in vase seu fonte portatili sine sanctorum Oleorum commixtione?

Resp. 31 aug. 1872 in Oveten, n.5511: —« Negative in omnibus».

7. R.mus D. Episcopus Rupellensis, exponens S. R. C. quod saepissime missa celebrari nequeat pro sponsis eo quod contractus civilis nonnisi post meridiem coram magistratu perfici possit, ab eadem S. C. humiliter postulavit ut, attenta sponsorum devotione, licentia parochis Dioeceseos suae concedatur impertiendi Benedictiones solemnes missae pro sponso et sponsa etiam extra missam quoties eadem celebrari nequeat hora opportuna.

Resp. 31 aug. 1872 in Rupellen, n. 5514: — « Iuxta alias decreta in una Montis Albani diei 14 augusti 1856 et in una Imolen diei 26 martii 1859 (v. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 524) Negative»(1)

8.— I Attenta praxi communi et perantiqua utendi pennicillo, seu virgula argentea in administrando Baptismi Sacramento in Ecclesia, loco pollicis manus dexterae, abolendane erit huiusmodi consuetudo utpote contraria Rituali Romano?

II In deferendo SS. Eucharistiae Sacram. pro Viatico publice infirmis ministrando, sed sine Baldachino, toleranda ne erit consuetudo procedendi a parocho vel ministro capite cooperto per viam, fidelibus tamen nudato capite intercedentibus?

III Utrum possit continuari consuetudo administrandi itidem S. Sacramentum Extremae Unctionis, utendo pennicillo seu virgula argentea generaliter et extra casum necessitatis, loco pollicis intincti in Oleo sancto iuxta praescriptum in Rituali Romano?

IV Utrum praedicta praxis servari liceat extra casum necessitatis, saltem quando extrema unctio ministratur sine populi concursu?

(1) Così fu pure risposto ad un'altra simile petizione del Vescovo di Sira con decreto del 4 gennaio 1877.

V Possunt parochi retinere Sanctum Oleum infirmorum in domo sua, eo quod extra Ecclesiam Parochialem habitent, non obstantibus S. R. C. decretis?

VI Tenebiturne Praelatus Dioecesanus obligare omnes et singulos parochos et sacerdotes ad servanda omnia super his praescripta in Rituali Romano, quando nulla interveniat urgens necessitas aliter agendi, non obstante quacumque contraria etiam immemorabili consuetudine?

Resp. 31 aug. 1872 in Toletana, n. 5517:—« Ad I Affirmative, remota necessitatis causa, iuxta Decretum S.R.C. in una Portus Aloisii die 9 maii 1857 ad II.

« Ad II Consuetudo, de qua in casu « tamquam abusus est eliminanda.

« Ad III et IV Provisum in primo

« Ad V Negative, et servetur Decretum diei 16 decembris 1826 in Gandavensi ad III (1).

« Ad VI Affirmative ».

9. Cum in Collegiata Ecclesia Alexanen Ugentinae Dioeceseos benedictio Fontis in Sabbathis Paschae et Pentecostes hactenus peracta sit per Canonicum Caratum qui non est dignitas quaeritur an ista consuetudo servanda sit vel potius immutanda; et benedictio de qua supra, in posterum facienda si per primam dignitatem vel dignioren Canonicum de Capitulo?

Resp. 23 maii 1873 in Ugentina a 1, n. 5549: — « Fontis benedictionem statis diebus in Collegiata spectare a Hebdomadarium ».

10. Num in actualibus temporum cir cumstantiis Religiosi ad funera invitat debeant incedere sub Cruce Parochi ve Capituli?

Resp. 27 sept. 1873 in Fodiana, n 5562: — « Regulares ad funus vocato incedere debere sub Cruce Ecclesiae siv exponentis sive sepelientis, et Canonic

(1) Ecco il tenore del cit. decr.: « Facti sp cies: Sacerdotes curam animarum exercentes p sua commoditate apud se in domibus suis re nent S. Oleum infirmorum. An, attenta co suetudine hanc praxim licite retinere valean —Resp. Negative et servetur Rituale Romanu excepto tamen casu magnae distantiae ab E clesia; quo in casu omnino servetur etiam do Rubrica quoad honestatem, et decentem, t tamque custodiam ».

collegialiter intervenientibus, sub Cruce Capituli iuxta alias decreta ».

11. Utrum missa votiva pro sponso et sponsa dici, et in ea benedictio nuptialis fieri possit, etiam in casu ubi sponsi infra hanc missam sacram communionem non perciperent?

Resp. 21 mar. 1874 in Lavantin, n. 5582:—« Affirmative; curent tamen parochi et animorum rectores adhortari fideles nupturos, ut in missa, in qua benedictiones nuptiales impertiuntur, communicent ».

12. Utrum consuetudo tolerari queat benedicendi aquam baptismalem dumtaxat semel per annum, Sabbatho videlicet sancto Paschatis?

Resp. 13 apr. 1874 in S. Hippolyti, n. 5584:—« Iuxta alias decreta, ac praesertim in una Lucana diei 12 apr. 1755 et in una Urbevetana diei 7 dec. 1844, aquam baptismalem in parochiis esse benedicendam in Sabbathis Paschae et Pentecostes, non obstante quacumque contraria consuetudine, quae omnino eliminari debet ».

13. Cum Episcopus Mantuanus exposuerit S. R. C. in sua Dioecesi SS.mum Viaticum deferri ad infirmos secreto sine ullo exterioris cultus signo, etsi desint gravia motiva quae ita fieri suadeant, quaerens an, attenta consuetudine, hic usus sit tolerandus, — S. R. C. declaravit praedictum usum non esse consuetudinem sed abusum omnino abolendum. 6. Febr. 1875 in Mantuana, n. 5590.

14. In Ecclesia Cathedrali de Venezuela ad benedictionem Fontis Baptismatis in Sabbatho Sancto et in Vigilia Pentecostes loco cerei paschalis alius cereus adhibetur, quia magnitudo cerei paschalis non permittit eum asportare ad dictam benedictionem: an huiusmodi consuetudo possit tolerari?

Resp. 23 apr. 1875 in de Venezuela ad 1, n. 5607:—« Affirmative, dummodo etiam cereus sit benedictus, in eoque infixa sint quinque grana thuris ».

Archiepiscopus Mexicanus exposuit in Metropolitana sua Sabbatho maioris hebdomadae inolevisse usum adhibendi parvum cereum non benedictum in benedictione fontis, siquidem impossibile omnino foret adhibere illum qui benedicitur, utpote magnae molis. Postulavit itaque ut praedicta die duo benedici valeant cerei, alter ad latus altaris adhibendus, et alter deferendus in processione et adhibendus in benedictione fontis.

Resp. 11 iun. 1875 in Mexicana, n. 5614:—« In benedictione fontis adhiberi potest alius cereus minoris molis, dummodo alias fuerit semel benedictus ».

15. Cum in Dioecesi Clodien ex antiqua consuetudine iis qui matrimonium contrahunt tempore quo prohibitae sunt solemnitates nuptiarum, impertiantur benedictiones nuptiales inter missarum solemnia transacto dicto tempore, et cum, si omitterentur nunc huiusmodi benedictiones, quasi scandalum oriretur, vel saltem de rei novitate omnes admirarentur, humiliter imploratur, ut consuetudo quae iam viget, possit retineri et continuari.

Resp. 7 aug. 1875 in Clodien ad 11, n. 5622:—« Negative, et detur decretum in una Montis Pessulani diei 31 aug. 1839 et in una Limburgen diei 24 iun. 1853 ».

Utrum solemnitates nuptiarum temporibus vetitis permitti possint, dummodo locum habeant non in Ecclesia parochiali seu in aliqua Ecclesia publica, ubi magna est populi frequentia, sed in aliquo sacello quod ad instar oratorii privati considerari possit, etsi alias illud Ecclesiae parochiali aut publicae adnexum sit?

Resp. 25 sept. 1875 in Mexicana, n. 5640 ad 3:—« Negative in omnibus ».

Permitti possunt velationes seu solemnitates nuptiarum sponsis elapso tempore vetito?

Resp. ibid. ad 4:—« Affirmative, seu dari posse solemnem benedictionem nuptialem, dummodo sponsi non cohabitaverint in eadem domo ».

16. Episcopo Goritien expostulanti utrum permittere possit quod in Ecclesiis vicarialibus quae ab aliqua Ecclesia parochiali omnino dependent, functiones Hebdomadae Sanctae peragi valeant, cum videatur obstare constit. Clementis PP. XI diei 15 martii 1712 qua prohibentur functiones Hebdomadae Sanctae in ecclesiis quae non sint Collegiales, Parochiales et Curatae — S. R. C. respondit: «Amplitudinem tuam iuxta suum arbitrium et prudentiam concedere posse

praedictis Ecclesiis vicarialibus facultatem peragendi functiones Hebdomadae Sanctae, dummodo eaedem fieri possint iuxta praescriptum Missalis Romani. Quod si in Ecclesiis iisdem deficiant sacri ministri, poterit etiam Amplitudo tua iisdem Ecclesiis facultatem concedere peragendi functiones Hebdomadae Sanctae, servata forma parvi Ritualis sa: me: Benedicti Papae XIII anno 1725 iussu editi pro paroeciis ruralibus. Voluit insuper S. C. quod Amplitudini tuae significetur, Constitutionem sa: me: Clementis Papae XI diei 15 martii 1712 ita intelligi debere, nimirum in eo triduo mortis Christi interdici tantum celebrationem Missarum, quae non sunt conventuales » (4 Sept. 1875 in Goritien, n. 5623).

17. In baptismo parvulorum Rituale praecipit ut sacerdos digito accipiat de saliva oris sui et tangat aures et nares infantis: in baptismo autem adultorum pollicem ad id adhiberi praecipitur. Quaeritur num in baptismo quoque parvulorum in casu adhibendus est pollex an potius digitus index, ut literatim explicat Rubrica?

Resp. 4 sept. 1875 in Erien, ad 3, n. 5627: — « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

18. Utrum liceat in Feria VI in Parasceve et in Sabbatho Sancto ante Missam audire confessiones fidelium in Cathedralibus aliisqus Ecclesiis parochialibus, et an consuetudo contraria, quae id reprobet, sit retinenda?

Resp. 17 dec. 1875 in Tricaricen, n. 5644: — « Affirmative, et assertam contrariam consuetudinem omnino reprobandam ».

19. — I An sepulchrum quod novum foditur in coemeterio rite benedicto prima tamen vice benedicendum sit? — II Si negative, an praescriptio Ritualis Rom. de hac benedictione tantum respiciat cryptam seu sepulchrum lapideum in coemeterio vel Ecclesia aedificatum, non autem simplicem foveam in Ecclesia effossam? — III An si benedictionis formula omitti debeat, nihilominus cadaveris et tumuli aspersio ac incensatio servanda sint quemadmodum pro sepultura parvulorum praescribitur?

Resp. 27 mai. 1876 in Ruremunden ad 5, n. 5664: — « Ad primam quaesti nem negative; ad secundam affirmativ ad tertiam, serventur Rubricae ».

20. An Rubrica Missalis pro aspe sione aquae benedictae in Domini facienda, sit praeceptiva vel directi tantum, quoad repetitionem antiphon *Asperges me* vel *Vidi aquam?* Et qu tenus sit praeceptiva, quaeritur an peti etiam debeat a cantoribus in cho vel sufficiat ut sacerdos submisse repet una cum ministris?

Resp. 7 iul. 1876 in Ravennaten 5 et 6, n. 5666: — « Antiphonam a c lebrante et a cantoribus esse repete dam ».

21. Num liceat uti curru ad mortu efferendos ad coemeterium, ideoque liceat Parocho et Clero ritu eccles stico ita delatum fidelem ad sepultura associare?

Resp. 15 iul. 1876 in Santanderie n. 5670: — « Ecclesiae ritum iubere delium cadavera, utcumque deferunt sive ad Ecclesiam, sive ad coemeteriu semper a Sacerdote esse associanda

22. Nonnullis abhinc annis in Case tana Dioecesi questio orta est Paroch inter et Cappellanos Confraternitatu quae publicum oratorium a Parochi Ecclesia seiunctum habent, ad qu spectet facere officium funebre su cadaveribus, quae ad Confraternitat oratoria deferentur, ad Parochum nem aut ad Cappellanum?

Parochi contendunt huiusmodi offici facere ad ipsos spectare, quando defu ctus est proprius subditus iuxta de S. R. C. quae in una Urbis et Or sub die 10 dec. 1703 ad dubium: An parochum spectet facere officium fu bre super cadaveribus in oratoriis p blicis Confraternitatum? respondit: a firmative, quando tumulandus est su ditus parochi, intra cuius fines est ratorium.

Cappellani vero opponunt decr. ipsa S. R. C. in Mexicana sub die sept. 1746 emissum, in quo statut legitur quod, si cadaver deferatur Ecclesiam a parochiali diversam, Rectorem seu Cappellanum hujus E clesiae, non vero ad Parochum spec officium funebre facere super corp defuncti.

Quaeritur: Utrum primo aut secundo decreto standum sit in exposita controversia, ut sic liti parochos inter et cappellanos Confraternitatum finis imponatur?

Resp. 7 iul. 1877 in Casertana, n. 5699:—« Stetur decreto diei 10 decembris 1703 ».

UN MODO DI PREDICARE

Adatto ai bisogni del tempo (1).

Sessa Aurunca 10 gennaio 1880

Pregiatissimo Sig. Direttore
del Monitore Ecclesiastico—Maratea

Sebbene la verità sia una ed immutabile, pure il modo di manifestarla, persuaderla ed inculcarla all'umanità variar deve a seconda, *non già de' gusti*, ma de' bisogni dei tempi. Gli è perciò che io studiando l'indole ed i mali del tempo nostro mi scelsi un modo di predicare che credo utile esporre a V. S. per farlo pubblicare nel Suo Periodico non *ad jactantiam* e molto meno per farmi Maestro agli altri, ma al solo ed unico scopo di udire il giudizio de' Sapienti e le ragionate osservazioni de' confratelli e colleghi. Cominciai a seguir questa forma da che era Diacono (15 anni fa), la sviluppai sempre più, sempre però timido e titubante, perchè non soglio troppo fidarmi di me stesso ed amo assai il giudizio altrui dotto e chiaro. L'unico mezzo è per l'organo della stampa ; si compiaccia perciò stampare queste mie idee che l'espongo colla massima chiarezza e precisione.

I. Che cosa io predico?

1° Il secolo d'oggi è gonfio di sè stesso e troppo fidente delle sue forze ; dunque gli si faccia rilevare la *necessità* del Soprannaturale. 2° Il secolo è indipendente; dunque gli si faccia conoscere l'*esistenza* del Soprannaturale che s'impone all'intelletto (fede), ed alla volontà (legge naturale-divina, positivo-divina, ecclesiastica). 3° Il Secolo è utilitario; dunque gli si faccia toccar con mano *l'utilità* che il Soprannaturale spande in tutti gli ordini ideale, morale e fisico; domestico, politico e sociale. Ad un secolo che ha apostatato dal soprannaturale e cerca altrove i suoi beni, questo e solo questo bisogna predicare. E tutto ciò che finora si è predicato? Niente escludo di quanto finora si è predicato, e tutto predico, ma lo riduco sempe a tal forma da riuscire a questa conchiusione: *Il Soprannaturale è necessario, esiste, è utile*. Laonde la novità non sta nella materia, ma nella forma, o per meglio dire, nel modo di esporre e ordinare e scegliere la materia.

II. Quando e dove?

Tengo questo modo di predicare in tutte le diverse specie d'eloquenza dall'umile del catechismo alla sublime del Panegirico. Lo tengo sempre e da per tutto. Poichè coloro che m'ascoltano, o sono infetti da questi tre mali esposti, e per loro interessa la mia predicazione; o ne sono immuni speculativamente, ed hanno bisogno d'essere scossi; o ne sono del tutto immuni, e devonsi premunire, poichè oggi questi mali facilmente si aspirano con l'aria sociale. Taluni dicono: Con questo modo di predicare mettete in malizia i buoni; questi soli vengono alla predica. In prima è falso che i soli buoni vengono alla predica; vengon moltissimi che se non sono increduli, sono più o meno infetti dall' atmosfera pestifera, cattolici deboli, indifferenti, ammiratori del lustro esteriore datoci dalla rivoluzione ec. Eppoi i buoni quando entrano in chiesa, già hanno udito ne' ritrovi, nelle piazze ec. quelle cattive massime che in chiesa si prendono a ribattere. Perchè dunque non premunirli, non rafforzarli, non dar loro le armi per difendersi? In quest'obbiezione io veggo una scusa a difendere la poltroneria. Si vuol fare il predicatore senza studiare, rubando qua e là : si vuol trarre profitto da tanti manoscritti di cui sono piene le biblioteche degli Zii e Prozii ecc.!!.. e perciò si ripete fino alla noia: Predichiamo l'antico! Si, pre-

(1) Ci rincresce vivamente che il manco dello spazio ci abbia fatto differire sin qui la pubblicazione di questo importante articolo; del quale rendiamo grazie all' esimio Autore, promosso meritamente non ha guari a Vescovo di Lacedonia.

dichiamo l'*antico*, ma non *all'antica*; i bisogni de' tempi richiedono altre forme, e le richiedono sempre e da per tutto; dunque appigliamoci ad altre *forme*!

III. *Come?*

Questo modo di predicare in tal guisa da riuscire sempre a questa conclusione:=*il Soprannaturale è necessario, esiste, è utile*, io lo tengo sempre *ex professo*, cioè *esplicitamente*, ma o *direttamente* od *indirettamente*. Mi spiego.

1° *Direttamente*-Quante volte si offre l'occasione, fo discorsi formati sulla caduta dell'uomo, sulle conseguenze di questa caduta, sulla Riparazione avvenuta per opera del Redentore, di cui, oggi più che mai, credo necessario porre spesso in rilievo la Divinità. L'origine della chiesa, le doti sue e del Papato, de'Vescovi, de'Sacerdoti, il loro carattere, la necessità ed utilità, come la necessità ed utilità sociale de'Sacramenti, danno materie a mille svariati discorsi ne'quali direttamente svolgo il mio programma, necessità, esistenza ed utilità del Soprannaturale. La Chiesa ha la sua dottrina, i suoi dommi; e perchè non predicarli e difenderli in appositi discorsi, siano omelie,siano conferenze, siano prediche? Perchè non applicare a ciascun domma le pruove tanto speciali, quanto generali tratte da'*motivi di credibilità?* La Chiesa ha la sua morale; una volta bastava esporla, commentarla, inculcarla: oggi non basta più, e quindi non mi contento di esporre il precetto, ma provo che viene da Dio, è ragionevole, è utile, è necessario al benessere individuale, familiare, sociale; rimuovo e sciolgo le difficoltà che si fanno contro ogni precetto. La Chiesa tiene le sue pratiche, cioè preghiere, Sacramenti, culto, feste, cerimonie. Tutto oggi è schernito, od almeno poco curato, a nome della ragione, del progresso, della civiltà, dei diritti ed aspirazioni dell'umanità. Sento perciò tutto il dovere di prenderne la difesa a nome di questi stessi principii, pe' quali s'oppugnano, e farne vedere la ragionevolezza, l'origine più o meno divina, l'armonia, l'utilità, la necessità relativamente al progresso, alla civiltà, all'aspirazioni dell'umanità. In questa maniera direttamente vengo a provare che il soprannaturale esiste, è necessario, è utile.

2° *Indirettamente*.— Il Predicatore non è sempre libero di poter scegliere l'obbietto de' suoi discorsi; deve talora aver sermone di determinati subbietti, come nelle feste, ne' Misteri, ne' discorsi di circostanze: che fo allora? Ordisco in modo il discorso da farlo riuscire ad una *completa* ed *esplicita* apologia del Soprannaturale, mentre direttamente lodo il Santo, il Mistero ec. Lo spiego con esempii.

1° Predicando su' Misteri fo vedere di quali insegnamenti son fecondi; chiamo innanzi ad essi gl'insegnamenti del secolo, le massime e ne fo rilevare la falsità-L'avvento quali ricordi dà all'odierna società?— Al secolo aspirante a conciliazione l'Avvento ricorda Gesù Cristo che riconciliò l'intelletto colla verità, la volontà col bene, la fantasia col bello, l'uomo con Dio-Il Presepe scioglie la quistione sociale-I pregiudizi del secolo XIX alla luce di Betlemme-Il Presepe scuola di progresso e civiltà ec. ec-L'alleluja di Pasqua è ragionevole,è utile alla società,è perpetuo-Il trionfo dell'Ascensione è certo,completo, perpetuo- L'Eucaristia, indispensabile alla riforma sociale-L'Eucaristia, mistero d'amore, d'abnegazione e d'espiazione, salva la società dal socialismo e sue conseguenze ec. ec.

2° Parlo della Madonna? La necessità, l'utilità del suo culto; i fondamenti della sua divozione; gl'insegnamenti che emanano dai suoi titoli; la ragionevolezza, la verità di questi titoli ec. sono la materia de'discorsi e de'Panegirici, i quali così, mentre *direttamente* lodano Maria SS., *indirettamente* ma *esplicitamente* fanno l'apologia del Soprannaturale. Quali insegnamenti da questo titolo N. N.? Quali vantaggi ha dati alla società questo culto? È compatibile questo titolo col progresso, colla civiltà? Il progresso, la civiltà hanno vantaggi da questa o quella pratica? Il Secolo della luce, delle scienze, delle scoperte ha ancor bisogno di Maria, del Rosario, dell'abitino? Le decisioni del Concilio Vaticano, le condanne del Sillabo, l'Encicliche di Pio IX o di Leone XIII trovano la

loro conferma in questo o quel titolo di Maria, e specialmente in quei titoli più popolari e meno contrastati? Le risposte a queste e ad altre analoghe domande formano l'assunto del Panegirico.

3° Lodar devo i Santi? Uso lo stesso metodo. I Santi furono in mezzo alla società; le hanno recato bene? Potevano fare questo bene se non fossero stati santi? Queste virtù di cui furono adorni si possono avere fuori la religione? Il secolo che ha tante aspirazioni può trovarne i modelli, i tipi, gl'ideali nei Santi? Gli errori ed i vizi del secolo trovano la loro condanna nel Santo N. N.? Le decisioni, le condanne date da Pio IX, da Leone XIII sono una novità, una rappresaglia, oppure trovano la loro conferma nel Santo N. N.? Si potrebbe assegnare un perchè del culto a tal Santo? Nella vita del Santo trovasi materia a confutare le accuse e le calunnie contro la Chiesa? Stabilendo le risposte a queste domande, formo il mio assunto. E così per esempio, in un Santo fo notare la condanna dell'indifferentismo. Per altri santi stabilisco pari assunti. Il santo N. è l'ideale delle legittime aspirazioni del secolo XIX! Nel Santo N.N. studieremo le glorie e le ricchezze della nostra fede! Nel Santo N. il Maestro del secolo XIX. Nel Santo N.N. le vittorie della Religione a favore della civiltà. Nel Santo N. vedremo la base del progresso, lo sviluppo e la glorificazione del progresso. Nel Martire N. studieremo come si forma l'indipendenza della coscienza, come si difende e come è glorificata ec. ec.

Tutti questi assunti sono però sempre ricavati da un testo scritturale e sono portati da aversi l'unità del modo in discorso.

4° Ne' discorsi di circostanze non mi scosto da questo metodo. Alla fine dell'anno poneva ad assunto: Tutte le scienze c'invitano a ringraziar Dio, per così abbattere la bestemmia di coloro che dicono che il progresso delle scienza c'invita a glorificare la natura. Per l'orazione funebre d'un Prete svolgeva: Amò davvero il popolo! Ecco qnella che io chiamo apologia indiretta, ma esplicita del Soprannaturale. Finora il Panegirico è stata lode diretta del Santo ed indiretta ed implicita della Religione. Io lo ritengo come lode diretta del Santo, nè potrei fare altrimenti, ma lo rivolgo anche a lode esplicita della religione; metto tali assunti, nello svolgerli accenno a tale materie da cui esplicitamente s'inferisca che il Soprannaturale esiste, è necessario, è utile. In questo modo il Panegirico riesce ad una doppia corona, l'una esplicita e diretta pel Santo, l'altra indiretta sì ma esplicita per la Religione.

(Continua)

MONS. PIETRO JORIO

Casi Morali e Liturgici[1]

—

SOLUZIONE DEL 14.° CASO MORALE

Un avvocato, un giudice, un notaro, richiesti di essercitare il loro officio su cause riguardanti l'acquisto dei beni ecclesiastici o altri contratti intorno ad essi giusta il disposto delle leggi italiane, domandano:

1.° Peccano se vi si prestano?

2.° Cadono in censure?

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Cardinali P. Carlo M. R. di Pesaro
Gentiloni P. Ettore M. R. di Pesaro
Giglio P. Gabriele Lettore in Manfredonia
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio-Calabria
Mariani P. Gaspare M. C. di Bettona
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pelaia Can. Domen. Econ. Cur. di Barrettiere
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano.

Al solo Caso Morale:

Iannotti Dott. Antonio Parroco di S. Agata dei Goti.
Malarbi Sac. Salvatore di Napoli
P. Nazario da Monsano Min. Rif.
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria

Al solo Caso Liturgico:

Bottazzi Sac. Alessandro viceparroco di Cassano Spinola.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Rossi Gio. Battista di Lauria; del Caso Liturgico, il Sac. Intino Paolo di Cerignola.

Al primo. — Per ben procedere alla soluzione di questo caso assai difficile, fa d'uopo vedere innanzi tutto se chi richiede il ministero dei detti pubblici officiali, per contratti o cause riguardanti i beni ecclesiastici, abbia o pur no la venia della S. Sede.

Nel primo caso, non è dubbio che ogni avvocato, ogni giudice, ogni notaio possa esercitare il proprio officio nei limiti di quelle facoltà; giacchè la ingiustizia di questi contratti vien tolta per la venia della Chiesa. Son risapute poi le condizioni che suol prescrivere la S. Penitenzieria, quando si ricorre ad essa per tali acquisti (V. Mon. Eccl. Vol.I, pag. 191). Da queste risulta che l'acquirente può considerarsi solo come un amministratore de' detti beni, con facoltà di trasmettere tal diritto ai soli eredi di lui. Perciò, tranne l'affitto *ad triennium*, nessun' altra alienazione può fare senza espressa venia della ecclesiastica potestà (Mon. Eccl. P. I di q. Vol. pag. 89).

Il punto difficilissimo è rispondere pel secondo caso, quando cioè non si ha permesso dalla S. Sede, ovvero se ne trascorrono i limiti, e si richiede il ministero di quei pubblici officiali. Giova primamente chiarire la qualità dell'opera che si presta dai medesimi.

Il giudice è quel magistrato il quale applica la legge alle persone o ai fatti che si deducono al suo tribunale. Egli perciò è un esecutore o un mandatario di detta legge nel bene o nel male, secondo che la legge è giusta o ingiusta.

L'avvocato si avrà come un cooperante che presta consiglio o favore; in quanto che regola i varii contratti del suo cliente o lo difende presso i tribunali.

Il notaro è un pubblico officiale che convalida con la sua legale ed autorevole testimonianza i contratti che si dichiarano innanzi a lui; deve perciò considerarsi come un partecipante all'azione dei contraenti, che efficacemente egli ratifica.

Premesse queste nozioni e venendo al caso, è chiaro che l'avvocato, il giudice, ed il notaro non possano mai mettere l'opera loro per quelle cause o quei contratti, in cui debbano favorire l'attore o il cliente contro la Chiesa o i luoghi pii che reclamano i loro beni, sia direttamente, sia per mezzo di chi ne ottenne licenza. Equivarrebbe ciò ad una immediata usurpazione, o appropriazione dei beni di Chiesa, e l'oggetto della loro cooperazione sarebbe illecito per sè, giacchè è assolutamente illecito al mandatario l'eseguire una ingiustizia, e ad altri il consigliarla o efficacemente convalidarla. In questo caso se veramente influissero ai danni della Chiesa, sarebbero pur tenuti a risarcirli.

Lo stesso deve dirsi se si tratta di coadiuvare l'indebita alienazione dei predetti beni fatta da chi li possiede con venia della S. Sede. Oltre che ciò è contrario ai Sacri Canoni, ne deriverebbe danno alla Chiesa, alla quale non più verrebbero soddisfatte le condizioni ch'ella appose nel permettere di possedere i suoi fondi.

In siffatti casi non sarà mai lecito all'avvocato, al giudice ed al notaio esercitare il proprio ministero. Potremmo solo scusarli quante volte fossero certi che il loro diniego non impedirebbe il danno della Chiesa o dei luoghi pii, e temessero per sè un danno veramente grave. Qui si tratterrebbe di soli danni materiali benchè diretti a cause pie; ed è dottrina dei Teologi che per grave timore sia lecito cooperare al danno dei beni di fortuna « si damnum grave absque cooperante aequaliter et certo ab agente principali inferretur», perchè in tal caso si suppone il consenso del legittimo padrone, il quale toglie la ingiustizia dell'atto: «Quia dominus censetur consentiens « (Gury T. I, n. 687, Resp. 3). Or se di qualsivoglia padrone si può supporre il legittimo consenso in tal frangente, molto più lo si dovrà supporre della Chiesa, la quale, pia madre, ha viscere di carità pei suoi figliuoli. In questo solo caso crediamo che i predetti officiali possano mettere l'opera loro allorchè concorre la Chiesa a reclamare i suoi fondi, dichiarando con prudenza il loro intendimento per evitare lo scandalo.

Ma se la Chiesa non concorre, nè reclama nelle dette cause i suoi fondi? Cioè a dire, se si tratta di questioni fra estranei, i quali si disputano quei beni usurpati, senza che questi possano più tornare alla Chiesa? Qui cre-

diamo non doversi procedere con tanto rigore.

Supponiamo già che i prefati pubblici officiali siano ben lungi dall'approvare o consigliare questi contratti, che anzi li abborrano in lor cuore. Richiesti intanto di esercitare il proprio ministero, mal volentieri vi si prestano. Non abbiamo in questo caso una immediata usurpazione dei beni di Chiesa; anzi nessuna usurpazione. Questa fu già consumata dal Governo, nè può venir riparata con la omissione di tali contratti. La Chiesa è del tutto estranea. La cooperazione dei predetti officiali riducesi solo a facilitare il passaggio di questi beni usurpati da un illecito possessore ad un altro, ovvero a difenderne il possessore attuale contro le ingiuste pretensioni altrui. In questo secondo caso non ci sarebbe male alcuno. Nel primo caso si coopererebbe ad una partecipazione o ad un'alienazione della cosa usurpata, senza alcun reale pregiudizio del padrone. Diciamo senza pregiudizio reale del padrone, perchè da questi fatti non resta punto diminuito il dritto della Chiesa sopra i suoi beni.

Ciò posto, non sarebbe qui il caso della lecita cooperazione materiale? A noi sembra che sì. Imperocchè nè il giudice può dirsi a rigor di termine esecutore di quella legge ingiusta contro la Chiesa, nè il notaro o l'avvocato un ratificante o un consulente ai danni di questa; giacchè nel caso la Chiesa non può soffrirne detrimento: non ci ha perciò un'azione intrinsecamente mala. Sarebbe solo una cooperazione all'azione prava del cliente o dell'attore, il quale vuol mettersi in possesso di una cosa usurpata o vuol cederla ed altri. Si aggiunga che l'attore o il cliente possono bene ottenerne venia dalla S. Sede, se vogliono. In tal caso adunque il giudice, il notaro e l'avvocato sarebbero tenuti a non mettere l'opera loro, solo per carità, non per giustizia; e dalla carità può sempre scusare un danno relativamente grave. Il giudice può temere la destituzione, e il notaro anche la carcere; l'avvocato poi la perdita de' suoi clienti. Pei primi due la causa sembra ben grave, per l'avvocato sarà grave o leggiera secondo le varie circostanze.

Del resto qui può invocarsi con più ragione il principio cennato più innanzi, di supporsi il benigno consenso della Chiesa in tali cooperazioni. Giacchè è sempre certo che il male non si può impedire col rifiuto dei detti officiali; e questi (il giudice e il notaro certamente) possono temere un grave danno.

Queste cose, dopo attente considerazioni, abbiamo potuto chiarire sul caso proposto, ch'è uno dei più intricati e difficili. Se ci siamo apposti o pur no, lasciamo ad altri il giudizio; e gradiremmo che ci fosse manifestato. Per la pratica nondimeno chi vuol provvedere alla sua pace e mettere in salvo gl'interessi della coscienza, farà bene a rivolgersi all'autorità ecclesiastica, dalla quale potrà ricevere le opportune facoltà per esercitare il proprio officio anche in materia di beni ecclesiastici. E però, chiesto alla Sacra Penitenzieria « Se possono ritenersi ed assumersi gl'impieghi sotto il governo intruso », il dì 10 dicembre 1860 rispose: « Dummodo non agatur de officiis quae directe et proxime influunt in spolium, vel in eiusdem spolii manutentionem, et exerceri possint absque periculo laesionis legum divinarum et ecclesiasticarum, posse tolerari: in praxi vero quilibet ex dictis officialibus aut personis ditionis Pontificiae, qui paratus sit stare mandatis S. Sedis, caute moneatur, ut consulat Episcopum seu Loci Ordinarium, qui in singulis casibus decernet iuxta mentem SS.mi Domini » (1).

---

(1) Ci piace qui trascrivere la seguente nota del Frassinetti (Compendio della Teol. Mor. Vol. I, nota 93), che è molto opportuna pel nostro caso:

« Nei luoghi dove l'Autorità civile si è francata, come suol dirsi, da ogni dipendenza dalla Autorità religiosa, può avvenire facilmente che il Giudice cattolico (il quale per ciò stesso vada a confessarsi), si trovi costretto a sentenziare dietro leggi, le quali, o per sè stesse, o pel modo in cui si vogliono applicare, ripugnano ai dettami della sua coscienza, e che quindi il Confessore si trovi in angustie nel riceverne la confessione.

« In primo luogo è da notar bene esser cosa di somma importanza, anzi di suprema necessità

Al Secondo. — Non accade dire che quando non si commette peccato non s'incorrono le censure. Ma pur commettendosi peccato dai predetti officiali, questi dovrebbero sempre considerarsi come cooperanti. Or la cooperazione all'acquisto o all'alienazione de' beni ecclesiastici generalmente non è punita di censure, tranne quando trattasi de' beni della Chiesa Romana. Il Tridentino però fa menzione ancora di coloro i quali impediscono che i predetti beni o le loro rendite vengano percepite dalla Chiesa o dai luoghi pii, e costoro involge nella censura della Ses. XXI, cap. 11, generalmente riservata al Papa. Nel nostro caso il giudice coglierebbe questa censura se, reclamando la Chiesa i suoi fondi, li aggiudicasse a chi pretese acquistarli dal Governo, se pur non ne sia scusato da ignoranza o da grave timore. Non crediamo che la incorrano pure l'avvocato e il notaro in simil caso, giacchè l'impedimento ch'essi metterebbero è solo mediato, non immediato, e qui siamo *in odiosis*, in cui fa d'uopo di stretta interpretazione.

per la società religiosa e civile, che ai tribunali presiedano giudici coscienziosi e cattolici. Ciò veramente richiede il *bene comune*, di cui i teologi meritamente fanno il più gran conto, e per cui alcuni arrivano a richiedere sacrifizii forse eccessivi. Conseguita da questo che qualora si tratti di discutere ciò che possa essere lecito ai giudici cattolici coscienziosi, perchè possano rimanere al loro posto, anche messo da parte l'utile e il bisogno dei medesimi e delle loro famiglie, si deve usare a loro riguardo di tutta la possibile tolleranza, nè mai sarà loro da ingiungere che lascino la carica, se pure non sia cosa evidente che sia incompatibile col dovere del cristiano. Per es. qualora i giudici si trovassero costretti a condannare coloro che non volessero rinunziare alla fede, dovrebbero ad ogni costo abbandonare l'officio. Ma questi e simili casi non sono per ora da ricordare.

« Stabilito questo principio, è da osservare che vi possono essere leggi discordanti dal Gius ecclesiastico umano, leggi discordanti dal Gius ecclesiastico divino, e leggi discordanti dal Gius naturale. Le leggi poi possono discordare dai medesimi gius per due modi, *comandando cose proibite*, ovvero *autorizzando cose non permesse*.

« Or dunque il giudice potrebbe trovarsi costretto dalla legge a fare atti, oppure autorizzarli, contrarii alle leggi ecclesiastiche, nelle quali il Papa può assolutamente dispensare, per es., le leggi riguardanti l'immunità, il possesso e l'amministrazione de' beni ecclesiastici; le quali leggi, quantunque abbiano il loro fondamento nel Gius divino o naturale, ciò non ostante stanno alla disposizione del Papa, potendo egli, nella pienezza della sua potestà, derogare sopra le medesime. In questo caso il giudice coscienziato e cattolico farà ricorso alla S. Sede, o al suo Vescovo, se avrà particolari poteri, e dimanderà di esser autorizzato a procedere a norma delle leggi in vigore; e poichè la Chiesa in certi frangenti concede tutto ciò che può concedere, otterrà assai agevolmente tutte le licenze opportune per poter rimanere al suo posto senza violare leggi, incorrere censure, ecc.

« Se poi si tratti di leggi discordanti dal Gius divino o naturale, in quanto che comandassero al giudice di ordinare cose contrarie a questi Gius, per es., dovesse ordinare al Sacerdote di amministrare i Sacramenti all'indegno; alla concubina di rimanere in quella qualità presso l'amasio, in forza di un accordo già fatto tra loro; è chiaro che piuttosto di ordinare cose le quali sarebbero evidentemente illecite per sè stesse, il Giudice, a qualunque suo costo e a fronte di qualunque danno privato o pubblico dovrebbe rinunziare al proprio uffizio. »

Soluzione del 14°. caso Liturgico

Fulvio sacerdote nelle messe *de requiem* or legge ed or non legge la sequenza *Dies irae* che trova segnata *ad libitum sacerdotis*; e crede poter dire nelle dette messe quante e quali orazioni egli vuole di quelle riportate in fine del messale, sia che celebri privatamente, sia che solennemente.

Si chiede:

1.° Quando si può e quando non si può tralasciare la sequenza nelle messe *de requiem*?

2.° Quante e quali orazioni debbono dirsi in tali messe, sì lette, come cantate?

3.° Che della condotta di Fulvio?

Al primo. — La sequenza *Dies irae* non si può tralasciare quante volte nella messa deve dirsi una sola orazione. Così la Rubrica del Messale (Tit. V, n. 4). Così pure la

S. C. de' Riti: « Sequentiam *Dies irae* semper dicendam in missis de requie quae cum unica tantum oratione decantantur » (S. R. C. 12 aug. 1854).

Si può poi tralasciare sempre che nella messa debba dirsi più di una orazione: « In aliis missis dicatur ad libitum sacerdotis » (Rubr. Missal. l. c.).

Al Secondo. — Circa il numero delle orazioni, deve dirsene una sola ogni volta che si canta messa solenne *de requiem*, e ciò tanto nel dì della Commemorazione di tutti i Defunti, e in quello della deposizione o dell'anniversario, quanto in qualunque altro giorno dell' anno (Rubr. Miss. l. c. n. 3). Perchè la messa si appelli solenne non si richiede che ci sia concorso di fedeli e pompa esteriore, come opinava il Cavalieri (in Tit. V, n. 3.), ma basta che la messa si canti col diacono e suddiacono (S. R. C. 16 apr. 1853, in Ord. Min. S. Francisci, ad XXII). Anzi ogni volta che la messa si canta deve dirsi una sola orazione: « Unicam orationem dicendam in missa de requie cum cantu pro anima illius, quam designat eleemosinam exhibens (S. R. C. 12 aug. 1854, in Briocen, ad XI). Se n'eccettuano le messe quotidiane che si cantano nelle Cattedrali e Collegiate il 1.° del mese e la feria 2ª, giusta la rubrica, nelle quali devono sempre dirsi le tre orazioni del Messale (S. R. C. 16 apr. 1853, in S. Franc. de Obser. — 19 iun. 1875, in Nucerin. Paganor.).

Nelle messe senza canto si dirà una sola orazione:

1.° nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti;

2.° nel giorno della morte o deposizione;

3.° nel giorno 3°, 7°, 30.° ed anniversario.

Negli altri giorni, in cui si celebrano senza canto le messe quotidiane debbono dirsi più orazioni, e queste vogliono essere in numero dispari; cioè tre, cinque o sette, secondo piace al sacerdote (Rubr. Miss. Tit. V, n. 3; Tit. IX, n. 12). Anche più potrebbero dirsene, giusta l'opinione del Gavanto; ma recherebbero tedio agli astanti: « Plures etiam possent dici; sed taedio essent audientibus » (in Tit. IX, n. 12). Il de Carpo ai predetti numeri assegna queste ragioni ammesse pure dal Gavanto: « Unica oratio solemnitatem denotat; tres in honorem dicuntur SS. Trinitatis; quinque in venerationem quinque Vulnerum D. N. I. C.; septem ad obtinendam septiformem gratiam Spiritus Sancti; vel quia septem sunt petitiones in oratione dominicali» (Compend. Biblioth. Liturg. P. I. art. X).

Qualora si facciano nelle Confraternite suffragi nel corso dell'anno per uno o più defunti, e si celebrino in tali giorni più messe piane con la cantata e le esequie, si può dire nelle dette messe una sola orazione: « An in officiis seu suffragiis, quae passim celebrantur apud Confraternitates laicorum intra annum pro uno vel pluribus defunctis cum missa cantata et exequiis atque peculiari missarum privatarum numero, unica tantum oratio cum sequentia dicenda sit a sacerdotibus confluentibus? Resp. Posse recitari unicam orationem iuxta Rubricas cum sequentia » (S. R. C. 22 sept. 1837, in Mutinen, ad XI).

Circa la qualità delle orazioni, se la messa ne ammette una sola, si dirà quella che conviene al giorno o alla persona cui si applica il Ss. Sacrifizio, e se in fine del Messale si trova la orazione propria di essa, come pei Romani Pontefici, pei Vescovi ecc., si userà questa; avvertendo che il nome allora può esprimersi quando nella orazione trovasi la lettera N. (S. R. C. in Nucerina Paganor. 19 iun. 1875, n. 5612).

Se poi se ne debbono dire più, allora nelle messe quotidiane, non deve omettersi nè la prima: *Deus qui inter Apostolicos etc.* nè l'ultima: *Fidelium Deus etc.* Solo la seconda che comincia *Deus veniae largitor* può cambiarsi con altre poste in fine, avvertendo sempre, come più prima si è detto, al numero dispari (1). Le quali orazioni non

(1) Ecco i relativi decreti della S. C. de' Riti: « In missis quotidianis, quae pro defunctis celebrantur, possunt quidem plures dici orationes, quam tres, sed curandum ut sint numero impares, et aliquando pro illa *Deus veniae largitor etc.* impune subrogabitur alia, ver. gr. pro patre et matre, dummodo ultimo loco dicatur illa *Fidelium etc.* » (2 sept. 1741 in Aquen ad IV),

dovranno dirsi a capriccio, ma secondo l'ordine e il numero del Messale, facendo andare innanzi quelle che sono nei primi numeri, e dopo quelle dei seguenti. Così il Gavanto (l. c.)

Al Terzo.—Fulvio mostra non poca ignoranza nelle cose del proprio ministero. Dal fin qui detto ricavasi che, solo nelle messe quotidiane senza canto, la sequenza si può omettere *ad libitum sacerdotis*, e solo nelle dette messe può cambiarsi la seconda orazione in altre poste in fine del Messale, badando che tutte sieno in numero dispari e la orazione *Fidelium* vada sempre in ultimo luogo.

Proposta del 16° Caso Morale

Pietro, per evitar molestie dai liberali, si associa a' loro periodici, che spesso hanno cose ostili alla Chiesa; ma non li legge. Paolo legge in essi solo le cronache e le notizie del giorno. Andrea li legge, perchè non crede poterne ricevere nocumento, essendo ben saldo nei suoi principi religiosi. Giovanni finalmente unisce la lettura dei fogli buoni a quella dei cattivi, perchè così crede poter meglio chiarire la verità delle notizie che gl' interessano.

Si chiede:

1° È sempre proibita, e da chi, la lettura dei fogli ostili alla Chiesa?

2° Si colgono censure sì per la lettura dei medesimi, come per l'aiuto che si presta, associandovisi, alle loro compilazioni?

3° Che deve dirsi di Pietro, Paolo, Andrea e Giovanni?

Proposta del 16° Caso Liturgico

Benigno nelle messe piane fa riverenza col capo alla Croce, quando sale all'altare o ne scende, ed ogni volta che passa davanti ad essa. Callisto per contrario non fa mai riverenza alla Croce, dicendo che la Rubrica non lo prescrive.

Si chiede:

1° Si deve far riverenza alla Croce nelle messe piane, e quando?

2° Che deve dirsi di Benigno e di Callisto?

« Sacerdos in missis quotidianis de requiem, sive ratione eleemosynae, sive legati, private celebrans pro aliqua aut pro aliquibus determinatis personis defunctis debet indiscriminatim dicere primam orationem *Deus qui inter Apostolicos etc.* primo loco in Missali assignatam, minime vero loco dictae orationis aliam dicere ex diversis in eodem Missali positis, quae conveniat ei, aut iis determinatis personis pro quibus missam applicet » (16 sept. 1865 in Tuscanem).

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Il beneficio coadiatorale per l'amministraz. de' sacramenti è esente da soppressione?—L'essenza della parrocchialità del beneficio sta unicamente nell'obbligo che corre al rettore di prestarsi, ed al popolo di soddisfare così e non altrimenti ai cristiani doveri. Non ha quindi carattere di parrocchialità, e non va esente da soppressione il beneficio, a cui sia annesso l'obbligo di somministrare i Sacramenti alle persone *addette e ricoverate in un ospizio*, potendo queste, ove il vogliono, soddisfare ai loro cristiani doveri col parroco della parrocchia, nella cui cerchia l'ospizio è situato (Cassaz. di Roma, 28 giu. 1879—Moro e Finanza contro Patriarca di Venezia—*La Legge* Monitore Amministrativo, par. 2, p. 29).

Legato di un annuo funerale colpito da soppressione—Non semplice onere all'erede, ma legato pio soggetto all'applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, è a riconoscersi nella disposizione del testatore, colla quale è fatto obbligo all'erede di pagare, del netto prodotto di un fondo designato, una determinata somma ad un Capitolo cattedrale, allo scopo che questo celebri ogni anno un funerale con pompa funebre e notturno (Cassaz. di Roma, 20 giu. 1879—Fondo del Culto contro Cimino—*La Legge*, par. 2, p. 29).

Gl'istituti di beneficenza e la quota di concorso—Gl'istituti di pubblica beneficenza non sono tenuti a pagare la quota di concorso nemmeno su quella parte di rendita, che volontariamente o per obbligo imposto loro dal fondatore impiegano in opere di culto in chiese aperte al pubblico (Cassaz. di Roma, 14 magg. 1879—Fondo del Culto contro Conservatorio di S. M. di Costantinopoli in Napoli. — *Giurisprudenza Italiana*, 1879, par. 1. sez. 1. col. 608).

La tassa del 30 0/0 e gli assegni pel culto alle Chiese ricettizie — La tassa del 30 per cento, imposta dalla legge 15 agosto 1867 sul patrimonio ecclesiastico, non colpisce gli assegni dovuti alle parrocchie delle chiese ricettizie per le spese di culto già a carico della massa comune (Cassaz. di Roma, 8. giu. 1878—Parroco di Visciano e Fondo del Culto contro Finanza dello Stato—*Boll. del Contenz.* An. IV, par. 2., p. 65).

Le messe gravanti sulle dotazioni sacre e la tassa del 30 per 100—La celebrazione delle messe dei funerali e delle funzioni che sia imposta in ordine a legati e donazioni fatte ad un Capitolo, non può considerarsi come un onere o debito deducibile nella liquidazione della tassa del 30 per 100, tutto dovendosi comprendere nella generale caratteristica di dotazione per esercizio del culto (Cassaz. di Roma, 4 ottobre 1879 — Finanze contro il Capitolo di Torino—*Boll. del Contenz.* an IV, P. II. p. 33).

BIBLIOGRAFIA

D'AVANZO CARD. BARTOLOMMEO — Atti Episcopali e Nuovi Opuscoli del Vescovo già di Castellaneta, ora di Calvi e Teano, Bartolommeo d'Avanzo, Prete Cardinale della S. R. Chiesa del Titolo di S.ª Susanna. — Roma Tip. Poliglotta della S. C. di Propaganda Fide 1879—in 8° Vol. I di pag. 406, Vol. II. di pag. 396. —Opuscoli Teologico-Biblici. Seconda Edizione—di pagg. 248.

I torbidi tempi in che versiamo, per la generale corruzione di principii e di costumi, onde la Chiesa geme e la società è in pericolo, reclamano tutta la sollecitudine di chi, posto da Dio al governo delle anime, ha dovere di preservarle dai pascoli nocivi. Questo dovere spinse il chiarissimo Card. d'Avanzo a mettere a traffico tutta la dovizia di quell'ingegno vasto che sortì da natura, e i tesori di quella dottrina che accumulò con profondi studi sugli autori sacri e profani; e preposto al reggimento di tre Diocesi, fece spesso sentir la sua voce pastorale a condanna de' serpeggianti errori che infettano la società moderna. Le sue Lettere Pastorali e i suoi Opuscoli sono tutti diretti a scongiurare i pericoli della età presente, e confermar nell'avita credenza le anime dei fedeli.

I limiti angusti del nostro periodico non ci consentono neppure di dar l'elenco di tutte queste ammirabili produzioni. Diciamo solo che le precipue questioni che agitano il mondo di oggidì sono prese a disamina; e basta darvi uno sguardo per conoscere con quanta profondità di dottrina e ricchezza di erudizione e chiarezza di stile e vastità di vedute son condotte. Il socialismo, il naturalismo moderno con le sue conseguenze, l'infallibilità pontificia contro Dollinger, la difesa di Papa Onorio, il Regio *Exequatur*, le relazioni fra la Chiesa e lo Stato giusta l'Angelico, l'indipendenza dei Seminarii, il temporale dominio della Santa Sede, il novello indirizzo da darsi alla polemica cattolica, l'insegnamento misto dei classici autori cristiani e pagani ed altri simili argomenti formano il soggetto dei tre Volumi; la cui pubblicazione è un servigio assai prezioso che ha reso alla sacra scienza il chiaro P. Generoso Calenzio delle S. P., il quale ebbe il felice pensiero di ordinarli e mandarli a luce in elegantissima edizione.

Noi non facciamo che umiliare al dottissimo Porporato i sensi della nostra rispettosa ammirazione, e in pari tempo esortare i nostri lettori a provvedersi di questi stupendi Volumi, nei quali potranno bevere largamente quella scienza non vana e leggiera, ma seria e profonda, che è necessaria dote del Clero cattolico nei giorni nostri.

Si vendono nella Libreria di Propaganda in Roma per L. 10.—I soli Opuscoli Teologico-Biblici Vol. 1, L. 3.—I soli Atti Episcopali e Nuovi Opuscoli, Voll. 2, L. 7.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1880)

Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino.—Il dì 8 maggio ult. nell'Aula Massima della Cancelleria Apostolica fu solennemente inaugurata l'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino, istituita dal S. P. Leone XIII. Assistevano molti Cardinali, Vescovi e Prelati. Il prof. Talamo diè lettura di una lettera indirizzata dal Papa al Card. de Luca, circa l'istituzione a Roma di un'Accademia di S. Tommaso d'Aquino e circa le leggi, sancite dallo stesso Pontefice, che debbono regolarla. Il Card. Pecci lesse di poi un magnifico discorso sulle dottrine tomistiche, dimostrando la necessità d'instaurare nelle scuole la vera filosofia.

Secondo lo statuto, l'Accademia è preseduta da un Consiglio direttivo di cinque membri, ed è formata di trenta accademici, 10 dei quali dimoranti in Roma, 10 in Italia e 10 all'estero. Il Consiglio direttivo è formato de' Cardinali Pecci e Zigliara, di Mons. Boccali, del P. Liberatore gesuita, e del prof. Talamo.

Sono stati nominati accademici:

Per Roma: il P. Mazzella d. C. d. G.—il P. Gaudenzi de' Predicatori—il prof. Lorenzelli—il prof. Binzeker—l'avv. Gio. Fabri—il rev. Francesco Satolli — il rev. Ernesto Fontana.

Per l' Italia: il can. Nunzio Signoriello—il prof Giuseppe Prisco—il p. Giacinto Rossi d. O. d. P.—il p. Gio. Maria Cornoldi d.C.d. G.—il prof. Rubini—il prof. Liverani

Per l' Estero: il dott. Alberto Stöckl — il dott. Francesco Morgot — il p. Kleutgen d. C. d. G.—Mons. Enrico Sauvè—il prof. L. C. Bourquard—Mons. Zefirino Conzalez Vescovo di Cordova (Spagna) —il prof. Orti y Lara—il prof. Corcoran.

La Ven. Elisabetta Sanna.—Con decreto del dì 9 apr. 1880, sottoscritto dal S. P., la S. C. de' Riti ha segnata la commissione d'introduzione della causa di beatificaz. e canonizzaz. della Ven. Elisabetta Sanna, vedova terziaria professa dell'Ordine Francescano, morta in Roma ai 17 febb. 1857.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha dato L. 5,000 per restauri ed abbellimenti della Chiesa Cattedrale di Anagni col dono di un bellissimo quadro. Ha pur mandato L. 2,000 a Benevento pel compimento del tempio di Maria SS. delle Grazie, al quale lo stesso S. P. nel 1839, essendo ivi delegato pontificio, pose la prima pietra. — Il dì 7 spir. fu solennemente incoronata in Roma dal Capitolo Vaticano la prodigiosa immagine di Maria SS. *Consolatrice degli afflitti* in S. Maria del Suffragio. — Il S. Padre ha diretta con data del 31 maggio una lettera di viva congratulazione al Card. Borromeo per l'opera del Patronato catechistico esercitato dalla sezione *Giovani* della Società primaria per gl' interessi cattolici.— Il 10 sp. una splendida disputa filosofica ebbe luogo in Vaticano innanzi al sommo Pontefice. I difensori erano alunni del ch. prof. Talamo; gli arguenti, dotti Prelati e Professori. I primi furono donati di una medaglia d'oro; i secondi di una medaglia d' argento. — Il dì 13 u. s. si fece in Napoli la ricognizione apostolica del sepolcro e del Ven. P. Francesco da Lagonegro.— In Napoli si è riaperta al culto, sotto la giurisdizione di quell' Arcivescovo, la Basilica di S. Francesco di Paola. — Il S. Padre ha nominato Vicaria generale delle Suore di Carità Suor Maria Teresa Vignet che dimorava a Caserta, superiora di quello asilo d' infanzia. — Nei giorni 3, 9 e 10 sp. si è tenuto con gran successo a Modigliana il primo Sinodo Diocesano. La Diocesi di Modigliana è di recente fondazione (dall' anno 1850), essendo composta di molte parrocchie appartenenti prima alle Diocesi vicine.—Altre feste solennissime si celebrarono in Montecassino a Pentecoste per la consacrazione della Torre di S. Benedetto e di sette altari ivi eretti. Intervennero 40 Abati mitrati e 10 Vescovi ed Arcivescovi benedettini, tra cui gli Arcivescovi di Napoli e di Palermo. — Il regio Commissariato per la liquidazione dell' asse ecclesiastico di Roma il giorno 12 spir. ha messo all' incanto i principali fondi stabili della Congregazione e del Collegio di Propaganda! — Hanno ottenuto l' *Exequatur* Mons. Feuli Arciv. di Manfredonia, Mons. Imparati Vesc. di Venosa e Mons. Iorio Vesc. di Lacedonia. — La Parrocchia di S. Gio. del Dosso in Dioc. di Mantova, che avea un parroco scismatico eletto dal popolo, è ritornata all' obbedienza di quel Vescovo. Il quale, fatto partire l' intruso, vi ha messo al governo un ottimo parroco. — Il prefetto di Modena proibì la processione del *Corpus*. Il popolo, indignato, protestò altamente con un numeroso *meeting* tenuto nel teatro S. Filippo Neri, di cui fu fatta comunicazione al Governo. — Nelle altre città le processioni son riuscite splendide e devote. — Sono morti: Mons. Fabiani Vesc. di Assisi e Mons. Gius. Aggarbati già Vesc. di Sinigaglia, e poi Arciv. di Petra i. p. i.

La intera famiglia de la Rive di Ginevra si è convertita al cattolicismo; come pure si è convertita un' altra famiglia di anabattisti a Crevù presso Luneville. — In Germania si è convertito Roquet alto impiegato militare ad Erlangen, ed Evers pastore luterano ad Urbach. — Altre molte conversioni si annunziano a Londra, dove si sta edificando una nuova e magnifica Chiesa da' PP. dell' Oratorio. —Anche in Norvegia aumentano le conversioni al cattolicismo, e testè cinque studenti norvegesi entrarono nelle scuole apostoliche col noviziato della Salette. — Mons. de Vittoria ha proibito la lettura del giornale l' *Isurac Bat* di Bilbao; il Vesc. di Osera ha pure interdetto il foglio *El Debor* per oltraggi al culto cattolico. — Il Consiglio municipale di Parigi ha soppresso le processioni del *Corpus* che si facevano negli Spedali e negli asili della vecchiaia. I fondi a ciò destinati saranno invece erogati in divertimenti! — Ai 24 sp. si è tenuto a Quebec il primo congresso cattolico del Canadà. — Il Gran Consiglio di Ginevra ha adottata la separazione della Chiesa dallo Stato, il quale non più pagherà nulla pel culto! — L' Arciv. di Rennes piglia il titolo (per concessione apostolica) pure di Arcivescovo di Dole e Saint Malò, due Diocesi ora soppresse ed aggregate a quella di Rennes.—Sono morti: Mons. Gio. Hagian Arciv. di Cesarea in Cappadocia e Mons. Gius. Agostino Chevalier Vesc. di Geropoli i. p. i e Vicario Apost. del Mayssour. È pur morto il P. Horner prefetto apost. del Zanzibar (Africa).

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Iurium et Praeeminentiarum — 5 Febbr. e 26 Apr. 1879. — Nel 1644 la Chiesa parrocchiale di S. Maria *ad Nives* di M. fu eretta a Ricettizia o Comunia, con obbligo, ai comunisti o partecipanti, dell' uffizio quotidiano nel Coro. Tutti i proventi e gl'introiti furono destinati a formare la massa comune, da cui dovea togliersi la somma di 45 once per la congrua del parroco. Gli statuti furono formati di comune accordo col parroco, ed approvati dal Vescovo, il quale riservò a sè ed ai suoi successori « ius visitandi, computa videndi, addendi et mutandi et totum id et quantum pastorali incumbit officio circa visitationem sacerdotum, clericorum, ecclesiarum et piorum locorum ». Nel 1801 il Vescovo, ad istanza de' partecipanti, concesse che la mozzetta nera, da essi usata fino allora, fosse cambiata in violacea. Nel 1841, d' ordine dell' autorità civile, in luogo delle decime, fu convenuto un assegno fisso da pagarsi da quel Comune e da consegnarsi in mano del più antico partecipante.

Nel 1860 vacava la parrocchia, ed era interinalmente governata da un economo. I comunisti voleano negare a questo il diritto di benedire i cadaveri e di far le funzioni del giovedì e venerdì santo; ma il Vescovo vi si oppose, difendendo i diritti dell' economo. Quelli, mal soddisfatti, fecero ricorso alla S. C. coi seguenti dubbi:

« I An Parocho ius competat deputandi alium sacerdotem praeter Hebdomadarium et communistas, ad sacras functiones peragendas in casu.

« II An, vacante Paroecia, Oeconomus deputatus, seu potius Hebdomadarius, succedat in iura et praeminentias praedefuncti Parochi in casu. Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

« III An in funeribus, cum interventu communistarum, ad Oeconomum, licet extra communistas electum, seu potius ad Hebdomadarium competat incedere cum stola in loco digniori in casu.

« IV An ius competat Episcopo moderandi quolibet tempore statuta Ecclesiae communistarum in casu.

« V An et cuius favore cedat pecuniae summa quae a Communitate M. loco decimarum solvitur in casu.

« VI An ius competat communistis deferendi almutiam super cottam in casu. Et quatenus negative;

« VII An praevia communistarum petitione sit locus concessioni dictorum insignium in casu. »

La S. C., chiesto ed avuto il parere del Vescovo, ed esaminata maturamente la controversia, il dì 15 febbraio 1879 rispose:

Ad I *Negative et amplius.*

Ad II *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam quoad iura et functiones parochiales tantum.*

Ad III *Iterum proponatur.*

Ad IV *In accidentalibus affirmative; in substantialibus negative.*

Ad V *Affirmative favore massae communistarum; ita tamen ut ex eadem summa praelevandum sit supplementum favore Parochi, quatenus hodierni eiusdem redditus iudicio Episcopi non sint amplius congrui.*

Ad VI et VII *Nihil innovetur, facto verbo cum SS.mo.*

Proposto di nuovo il dì 26 aprile 1879 il terzo dubbio, fu risposto:

Affirmative ad primam partem, negative ad secundam in funeribus et processionibus parochialibus tantum.

Dal che si può raccogliere: — a) Benchè al parroco delle Comunie o Ricettizie competa il diritto di compiere tutte le funzioni della propria chiesa e di chiamarvi qualunque sacerdote di sua fiducia (S. R. C. 2 mar. 1641, in Verulana); pure nel caso ostava la legge di fondazione, la quale deputava all' eddomadario le funzioni ecclesiastiche.—b) Il surrogato succede in tutti i diritti di colui al quale vien surrogato (L. un. c. de off. Vicar.—Rota, decis 252, n. 7, p. 5 recent.—Gratian. disc. 238, n. 4). Di qui viene che all' economo curato competono tutti i diritti e le preminenze parrocchiali (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 57).—c) Gli Ordinarii han facoltà di mutare, almeno nelle cose accidentali, gli statuti confermati dal Vescovo; quantunque di tal facoltà non abbiano fatto uso gli antecessori, perchè la prescrizione non corre nelle cose facoltative, se pur non sia preceduta la proibizione e la legittima acquiescenza (Portius de Manut. observ. 53, n. 1 et 28—Pignatell. Tom. 9, cons. 143, n. 31—Rota decis. 253, n. 8, p. 3 rec.).—d) I Vescovi non han facoltà veruna sulle insegne e sul lor colore: tuttociò è riservato alla sola Santa Sede (Scarfantoni ad Ceccoper. lucubr. canon. l. 1, tit. 7, n. 3—Ricc. decis. 332, n. 3—Piton. Disc. Eccl. 116, n. 47, t. 4). Nè suffraga la contraria consuetudine, la quale non può dare un privilegio che per diritto comune non può possedersi (Pignatell. t. 6, cons. 38, n. 8).—e) Nel caso nondimeno la S. Sede, con opportuna sanatoria, benignamente assentì che niuna mutazione fosse fatta circa le insegne indebitamente concesse dal Vescovo.

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum—22 Giu. 1880.—La S. C. condanna e mette all' Indice, con l' approvazione di S. S., le opere seguenti:

Alexandre Dumas Fils. La question du divorce. Paris, Calmann Levy éditeur 1880.

Maria al cuore dell' italiano. — Manifestazioni di un eremita dell' Appennino, per servire di seguito alle Glorie di Maria, scritte da Alfonso Liguori. Firenze, tip. di G. Barbèra, 1880. *Opus praedamn. ex Reg. I Ind. Trid.*

Auctor Operis cui titulus: Callel Aug. L'Enfer. Paris, 1861, prohib. decr. 6 iun. 1862. *laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

Auctor Opuscolorum, quorum titulus: Earle Carolus Ioannes B. A. The spiritual Body.—*Latine:* Corpus spirituale.—The Forty Days.—*Latine* Quadraginta dies. Londini, 1876, prohib. decr. 8 apr. 1878, *laudabiliter se subiecit et Opuscula reprobavit.*

RECENTI DECRETI

DELLA SACRA CONGR. DE' RITI

(Continuaz. — V. pag. 55 di q. P.)

—

VIII. Funzioni Pontificali ed Episcopali.

Sommario—1. Attribuzioni di un Abate Mitrato circa i Pontificali.—2: Il Vescovo, che assiste dal trono alla messa solenne, quando deve porsi il berrettino dopo la consacrazione?—3. I Vescovi che son canonici della Cattedrale, son tenuti di assistere all' Arcivescovo come tutti gli altri canonici?—4. Intorno alla consacrazione degli Olii Santi.—5. Come debbono vestire i canonici che assistono al Vescovo nelle sacre ordinazioni?—6. Il Vescovo nell'assoluzione al tumulo.—7. Il Vescovo nel Pontificale solenne circa le chiroteche e la mitra.—8. Il Vescovo quando assiste alla Messa solenne deve dire e come gli ultimi versetti dopo il Confiteor?—9. Deve cantarsi alla fine de' Vesperi solenni l'antifona della B. M. V?—10. Quando ci sia difetto di sacri ministri può il Vescovo pontificare col solo Diacono e Suddiacono; può cantar da solo la messa conventuale o de' defunti?—11. Può tollerarsi la consuetudine di non cantarsi in Cattedrale l'ora di Terza prima del solenne Pontificale?—12. I Canonici che hanno oltre del coro uno stallo nel presbiterio, possono ivi prendere i sacri paramenti, o muoversi da esso?—13. Possono i chierici supplire nel sostenere il libro pel *Gloria* e *Credo*, nel portare i sandali, nel cantare il capitolo dei Vesperi?—14. Per la benedizione solenne pontificale qual formola deve usarsi?—15. Il Vescovo che assiste all'Officio con cappa, può avere ai fianchi due Canonici? Può impartire le benedizioni?—16. Della imposizione ed elevazione delle mani nell'ordinazione dei presbiteri e della comunione ai medesimi.

1. — I An Parochus oppidi Castrinovi in Caffaronia (Diocc. Massan.), qui Abbatis Mitrati titulo insignitur, plura inter annum Pontificalia peragere queat non tantum in Ecclesia Parochiali et Abbatiali, sed etiam in Ecclesiis minoribus et Oratoriis publicis, quae sint intra limites ipsius Paroeciae?

II An in Missa Pontificali elargiri possit trinam benedictionem?

III An in Pontificalibus tres Mitras uti Episcopos adhibere et ipse valeat?

Resp. 27 ian. 1868 in Massan, n. 5397: — « Ad I Affirmative quoad primam partem, absente tamen Episcopo; negative quoad secundam. — Ad II Affirmative. — Ad III Negative ».

2. Cum R.mus Antonius Pettinari Episcopus Nucerinus, assistens Missae solemni cum cantu celebratae sive Pluviali sive Cappa indutus, anceps haereat an Pileolum statim post consecrationem possit rassumere — S. R. C. respondendum censuit: « Servetur consuetudo » — 5 dec. 1868 in Nucerina, n. 5416.

3. Episcopi Titulares Suffraganei Gnesnensis et Posnaniensis, qui in Capitulis Metropolitanis Gnesnae et Posnaniae Canonicatus obtinent tenenturne aeque ac alii Canonici Archiepiscopum Cappa magna indutum et ad Cathedralem sive ad Missam Pontificalem celebrandam, sive ad assistendum Missae ab alio celebrandae accedentem associare?

Resp. 20 mar. 1869 in Gnesnen et Posnanien ad 2, n. 5428:—« Tenentur ut Canonici »

4. — I An in solemni consecratione Oleorum Presbyter assistens, an potius Diaconus assistens a dextris, vel Diaconus Evangelii debeat assistentiam praestare Achiepiscopo in infundendo balsamo et oleo et aliis similibus agendis?

II Ubi se sistere debeat Presbyter assistens ut praesto sit ad Librum Pontificalem, an ad dexteram, an potius ad sinistram celebrantis?

III Ubi se sistere debeant Diaconi assistentes et Diaconus et Subdiaconus Officii in casu, cum nihil de hac re in Pontificali habeatur?

Resp. 20 mar. 1869 in Iadren, n. 5432: — « Ad I In Oleorum consecratione, ea quae Pontificale tribuit Archidiacono, ab eodem serventur; quae vero ipsi non tribuuntur spectant ad Diaconum Missae. — Ad II Episcopus in dicta Oleorum consecratione medius stet inter Diaconum et Subdiaconum Missae; Archidiaconus ad latus Subdiaconi, nempe ad sinistram Episcopi, ut commode possit vasa Oleorum sumere a ministris et Librum seu Pontificale; Diaconi vero assistentes maneant hinc inde ad latus Altaris manibus iunctis, stantes tamen et Sacramentum adorantes. — Ad III Provisum in secundo ».

5. In quo habitu duo Canonici ad altare ministrantes in Ordinatione quae fit per Missam lectam assistere debeant?

Resp. 20 mar. 1869 in Mechlinien,

n. 5433: — « Duos Canonicos in Metropolitana Mechliniensi induere debere Superpelliceum supra Rochettum dum assistunt Archiepiscopo vel Episcopo suffraganeo sacras peragenti ordinationes tam in maioribus, quam in minoribus, ordinibus ».

6. An Episcopus in Missis defunctorum absolutionem solus faciens, si lectus mortuorum extra presbyterium situs sit, sedere debeat in capite loci in medio, vel potius paululum versus cornu Epistolae, ita ut Crucem Subdiaconi respiciat, sicut praescribitur in Rubricis generalibus Missalis Romani p. XIII n. 4.?

Resp. 5 mar. 1870 in Olomucen ad 4, n. 5445: — « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

7. An Episcopo Missam solemnem celebranti, peracta communione, rursus imponi debeant chirothecae? Utrum Mitram assumere debeat Episcopus, dum in Missa solemni thus imponit pro thurificandis Oblatis?

Resp. ibid ad 6 et 7: — « Negative ».

8. An Episcopus Missae solemni per alium celebratae assistens, dicto in confessione versiculo *Indulgentiam absolutionem etc.*, reverti statim debeat ad sedem suam, vel recitare teneatur cum Celebrante etiam versiculos sequentes?

Resp. 5 mar. 1870 ibid. ad 8: — « Ad primam partem negative; ad secundam, dicto per Episcopum v. *Indulgentiam, etc.* celebrans retrahit se confessionem perficiens cum Diacono et Subdiacono, Episcopus vero stans in eodem loco confessionem absolvit cum Diaconibus adsistentibus ».

An Episcopus Missae solemni assistens cappa vel pluviali indutus ante gradum altaris recitare debeat Confessionem usque ad orationem *Indulgentiam* inclusive, vel, ut aliqui recentiores Rubricistae docent, usque ad finem versiculorum ed ad verbum *Amen* inclusive?

Resp. 18 aug. 1877 in Angren ad 2, n. 5711: — « Servetur consuetudo ».

9. Tempore quadragesimali Archiepiscopus aliquoties solemni ritu Vesperas celebrat. Cum vero Completorium non subsequatur, quaeritur utrum Antiphona finalis B. M. V. post vesperas decantanda sit; et quatenus affirmative, quo tempore et qua ratione?

Resp. 5 mar. 1870 in Olomucen ad 9, n. 5445: — « Ad primam partem negative; ad alteram, provisum in prima».

10. — I Utrum quando Episcopus alios officiales, quorum mentio fit in Coeremoniali Episcoporum, obtinere non valet, Missam Pontificalem celebrare possit cum diacono et subdiacono? (1)

II Et utrum Dominicis et aliis diebus festis, sacordote absente, qui hoc officio perfungitur, Missam ultimam cantatam in sua Cathedrali solus celebrare possit?

III Et etiam utrum, rogatus a fidelibus Missam cantatam pro defunctis solus celebrare, eorum precibus annuere debeat?

Resp. 20 aug. 1870 in Erien, n. 5457: — « Ad I, II et III Negative ».

11. In Cathedrali Ecclesia Casalensi quum Missa Pontificalis canitur eidem Missae non praemittitur cantus Horae Tertiae, ut praescribitur in Caeremoniali Episcoporum. Quaeritur an hic usus tolerari debeat, quia nec adest consuetudo nec extat Secretarium, in quo praedicta Hora Tertia cani deberet?

Resp. 20 aug. 1870 in Casalen ad 1, n. 5462: — « In Missa Pontificali ab Episcopo Dioecesano celebrata debet semper praemitti cantus Horae Tertiae, et si desit Secretarium, in quo id fieri possit, praedicta Hora cantanda est eodem in loco, in quo cantatur Missa: omitti tamen debet in hoc casu processio ».

12. Canonici Cathedralis in eadem Missa Pontificali paramenta non sumunt in Choro in propriis sedilibus, sed in Sacristia et potiusquam stent in choro tempore Missae et Vesperarum, quae pontificaliter celebrantur, habent proprias sedes in Presbyterio, a quibus non recedunt accedendi causa ad sedem Episcopi pro dicendo cum ipso *Gloria* et *Credo* aliasque orationes a Caeremoniali Episcoporum praescriptas. Quaeritur an exposita tolerari possint?

---

(1) In caso di vera necessità fa d'uopo ricorrere alla S. C., la quale suol concedere che dove sia penuria di sacri ministri, nè si possa omettere senza scandalo la Messa Pontificale, possano il Diacono ed il Suddiacono supplire in luogo dei Diaconi assistenti ed anche dei Presbiteri (S. R. C. 27 sept. 1873 in Erien ad 1 n. 5566).

Resp. ibid. ad 2: — « Possunt Canonici capere sacra paramenta in Sacristia, quae si forte sit distans, possunt eadem capere in propriis sedilibus, a quibus non discedent ad faciendos circulos, qui a Canonicis sacris paramentis indutis fieri non debent ».

13. Pro Archidiacono, ad quem spectat iuxta Caeremoniale sustinere librum dum Episcopus pontificaliter celebrans legit *Gloria* et *Credo*; pro Subdiacono parato, ad quem pertinet deferre sandalia ad Episcopum; pro Subdiacono itidem parato ad quem pertinet canere Capitulum Vesperarum, haec omnia fiunt a clericis pluviali indutis. Possunt ne haec omnia tolerari ratione invectae consuetudinis?

Resp. ibid. ad 3: — « Liber in casu debet sustineri a Presbytero assistente: itemque Subdiaconus debet afferre ex credentia sandalia, quibus a scutiferis Episcopus induitur, manente tamen ante Episcopum Subdiacono dum haec fiunt. Relate autem ad cantum Capituli potest tolerari, attenta consuetudine, quod fiat a clerico pluviali induto ».

14. Pro formula praescripta in solemni Benedictione Pontificali, cui respondere deberent Cantores chori, Episcopus dicere tantum debet formulam communem, potest ne ipse huic praxi se conformare?

Resp. ibid ad. 4: — Debet observari formula praescripta a Caeremoniali Episcoporum Lib. II Cap. XXIX.

15. — I Episcopus Cadurcen assistens Officio cum Cappa plerumque in proprio Solio, stallum non habens, potestne suos habere Canonicos assistentes? — II Potest ne benedictiones impertiri?

Resp. 2 mar. 1872 in Cadurcen, n. 5497: — « Ad I Servetur Caeremoniale Episcoporum; idest Episcopus assistens cum cappa suos nequit habere Canonicos assistentes, nisi aliter fiat ex immemorabili consuetudine in Dioecesi. — Ad II Si Episcopus intonet Officium incipiendo a *Domine labia mea etc.* debet absolutiones et benedictiones impertiri, secus vero si tantum assistat Divinis Officiis ».

16. — I An in Ordinatione Presbyteri tum Pontifex tum sacerdotes qui adsunt, debeant prius imponere utramque manum super caput cuiuslibet ordinandi et postquam haec impositio ab omnibus absoluta fuerit, tunc elevare manus dexteras easque extensas super illos tenere, dum Pontifex stans cum Mitra solus dicit orationem, uti nonnulli explicant Pontificalis Rom. hac de re praescriptionem; vel potius, uti Romae fit in Archibasilica Lateranensi, tum Pontifex tum Sacerdotes qui adstant, vix facta impositione utriusque manus, statim dexteras manus extendunt, easque sic extensas teneant donec Episcopus orationem absolverit?

II An in praebenda Communione neopresbyteris debeat adhiberi formula *Corpus* etc., vel potius illa debet omitti?

Resp. 31 aug. 1872 in Syrien, n. 5515: — Ad I Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. — Ad II ut in antecedenti ».

Haec responsio novo dubio occasionem praebuit sic concepto: An censenda sit valida sacra Ordinatio in qua Episcopus ordinans manus extensas non tenuerit super Ordinatum etiam per intervallum quod inter primam et secundam manuum impositionem intercedit? Resp. 14 iun. 1873 in Syrien, n. 5557: — « Sacra Congregatio in praefato suo responso ritum insinuavit in peragenda sacra ordinatione circa manuum impositionem observandum, non idcirco in dubium revocare intendit valorem sacrae Ordinationis eo quod in illa Episcopus ordinans manus extensas non tenuerit super ordinatum etiam per intervallum, quod inter primam et secundam manuum impositionem intercedit ».

UN MODO DI PREDICARE
adatto ai bisogni del tempo.

—

(Continuaz. e fine—V. pag. 57 di q. P.)

IV. Da quali fonti?

1° S' intende bene che io prendo i miei argomenti dai soliti fonti, cioè Scrittura, Tradizione, Padri, Concilii ec.; nè potrei fare altrimenti: predico la parola di Dio e non quella dell'uomo! La guerra al Soprannaturale cominciò dal Paradiso terrestre, quindi la S. Scrittura, oltre i testi decisivi, offre pure belle immagini applicabili all' attualità. Pio IX

ne' suoi ammirabili discorsi lo faceva spessissimo, ed io ho tentato imitarlo.—Oloferne che spezza i canali di Betulia, è il Demonio che vuole spezzare i canali delle celesti grazie (Sacramenti, Preghiere). Faraone non è forse il Secolo XIX che nega il soprannaturale? I fabbricanti della Torre non sono i nostri uomini che vogliono salire senza Dio? I bagordi del popolo Ebreo nel Deserto non sono il trionfo del sensualismo ? I serpenti *igniti* quanti riscontri non trovano negli errori e nei vizi del giorno? Il serpente di bronzo che risana, la verga che fa zampillare acqua, l'arca che divide il giordano sono le più belle immagini degli effetti salutari del Soprannaturale nell'odierna società.

Non però, nel riportare l'autorità della Scrittura , dei Padri ec., siccome il secolo oggi si ribella all'Autorità, tengo questa avvertenza: fo notare spiccatamente che quell'è parola di Dio, e che le Scritture e la Tradizione sotto il Magistero infallibile della Chiesa ne sono i depositari e banditori. Portata così l'autorità, s'impone a chiunque non nega Dio. Quindi v'insisto sempre e dispongo in modo gli argomenti presi dalla rivelazione, da fare spiccare Dio che parla e la Chiesa, interprete infallibile, che propone e svela a noi. Il mio appoggio fermo è l'autorità della Chiesa la quale dai motivi di credibilità viene presentata come un'eco infallibile della parola di Dio.

2° M'avvalgo assai della ragione teologica, facendomi quasi sempre guidare da S. Tommaso e S. Agostino—Svolgo sotto diverse forme i motivi di credibilità e me ne avvalgo, non solo per provare la verità della Religione in generale , ma anche la verità dei singoli dommi in particolare. Ogni capo di dottrina, specialmente quella più contrastata, lo provo co' motivi di credibilità e poi passo alla parola di Dio. Oggi abbiamo molt'increduli speculativi e pratici !

3° Siccome le armi ad abbattere il soprannaturale si prendono dalle Storie e dalle Scienze naturali, così ricorro anche a questi fonti, colle dovute cautele,s'intende, perchè predico la parola di Dio e non quella dell'uomo !

V. Con quali aiuti e con quali mezzi?

Dopo l'umile ed indegna preghiera al Padre Celeste m'appiglio a questi mezzi:

1° Studio la Religione nella Teologia Cattolica, nella Morale, nella sua Storia, e soprattutto ne' suoi apologisti antichi e moderni. 2° Studio il Secolo, i suoi errori, i suoi vizi, le sue aspirazioni, i suoi bisogni; lo studio nel giornalismo e nelle Parole di Pio IX , di Leone XIII e de' Vescovi.—Ed ecco come di questi studi m' avvantaggio nella predicazione.

Ha il Secolo la sua voluta scienza che tenta sostituire alla Cattolica la sua nuova moral eor atea, or panteistica , or materialista, i suoi principii del 1793 , i suoi progressi fisici e naturali nelle scienze,di cui vuol farsi un'arma per guerreggiare il Soprannaturale. Io non mi lascio sfuggire occasione alcuna in qualunque genere d'eloquenza di prendere ad esame questi *prodotti* del secolo, confutarli, raddrizzarli.

Ha il Secolo le sue aspirazioni (libertà, indipendenza, progresso, civiltà ec. ec.): mi studio a conoscerle per correggerle nella parte difettosa, guidarle nella parte sana,additando loro la Chiesa, le sue dottrine, le sue pratiche ec. ec., le quali solo possono contentare le aspirazioni legittime. In un quaresimale prenderei a svolgere questo tema: La Chiesa e le aspirazioni legittime dell'umanità! come lo svolgo in un Panegirico per indicare all'Umanità nel Santo o nel Mistero o nella festa il tipo, il modello delle sue aspirazioni!

Ed anche in un corso d'Esercizi al Clero, per tracciare i suoi doveri io prendo ad esaminare le aspirazioni del Secolo nell'ordine intellettuale , morale e fisico per insinuare al Clero come debba reprimerle, correggerle o guidarle colla parola, coll'esempio e colla preghiera , cioè coll' esercizio completo di tutti i suoi doveri.

Finalmente il Secolo ha i suoi bisogni, e la scienza del secolo s'impegna provvedervi Tentai studiare questi bisogni ed i rimedi che appresta la scienza umana per dimostrare che piuttosto il rimedio si trova nel culto al tal Santo, nel ricordo del tal Mistero

nella tale pratica di divozione; in una parola nel soprannaturale. Lo scorso anno in omaggio all'Enciclica di Leone XIII che condannava il Socialismo diressi tutto il Quaresimale fatto in Acerenza a dimostrare che solo la Chiesa può salvarci dal Socialismo colla sua dottrina che ci si ricordava dai sette dolori di Maria, col suo culto a Gesù Sacramentato, a Maria ed a S. Giuseppe, finalmente colle sue pratiche, cioè Ceneri, Digiuno, Paradiso, Purgatorio, Confessione, Catechismo, Passione, Alleluia ec. Potei quindi conchiudere nella fine: *Dunque il Soprannaturale è necessario, esiste ed è utile,* ch'è la conclusione di qualunque Discorso, Predica e Panegirico.

VI. Con quale criterio ?

Sebbene sia mio impegno di seguir sempre e da per tutto questo metodo, pure nella scelta del tema da svolgere non mi fo solo regolare dalle condizioni generali del tempo, ma altresì dalle condizioni speciali del luogo, del tempo e delle persone alle quali parlo. Amo sopratutto conoscere i giornali e le stampe che si propagano in quella località, e contro qualche errore più spiccato da loro diffuso stabilisco il mio assunto. Dove si bestemmiava che il Secolo della Civiltà non più tollerava il Rosario che *stilla sangue*, nè più tollerava il Culto ad una donna bruno vestita (*l'Addolorata*), si stabiliva per assunto: Il Rosario è indispensabile alla Civiltà! Il Culto all'Addolorata è necessario a conservare la Civiltà che muore!—Non bisogna dar tregua all'errore in qualunque forma si mascheri !

VII. Difficoltà.

Le principali difficoltà finora fatte contro siffatto metodo sono queste, che io credo poter ridurre al loro giusto valore, sottoponendo sempre le mie osservazioni agl' intelligenti.

Si dice: 1° Questo modo di predicare turba le coscienze ! Turba i sonni di chi vuol predicare senza faticare, e l'ammetto; turba le coscienze d' un popolo in maggioranza cattolica, ed il nego rotondamente. Con questo metodo i cattolici si rinvigoriscono nella loro fede. Si turba qualche coscienza incredula od almeno indifferentista; ma *ad salutem*, se si segue la massima ricordata testè dal Sommo Pontefice Leone XIII nel discorso a' Cardinali: rigore contro l'errore, dolcezza per gli erranti.

2° Questo modo di predicare compromette! Portato con garbo, con prudenza, con dolcezza, evitando le personalità e tenendosi nel campo morale religioso, non compromette. L'ho seguito da 15 anni affrontando sempre l'errore *ex professo*, e niun male m' è venuto dagli uomini. Al più questo metodo facendoci dichiarare *del tutto papalini* ci fa perdere la grazia di taluni! Ma *non gloriam meam quaero, sed Ejus qui misit me!* Eppoi finchè le cautele non ci portano a tradire o nascondere la verità, ma anzi a meglio insinuarla, usiamole pure come i Martiri. Ma nascondere... tacere le verità per timore degli uomini... è viltà, è tradire la nostra missione, è tradire le anime e la Chiesa!

3° Questo modo di predicare è difficile ! Non però impossibile. Un po' di studio della dottrina della Chiesa e delle condizioni sociali perchè non può farsi? È inutile leggere il giornale per pescarne qualche notizia a *sensation;* devesi leggere e studiare per conoscere i bisogni della nostra generazione che siamo chiamati a dirigere verso il Cielo!

4° Questo metodo crea nuovi obblighi ! Rettifichiamo l' idee ! Il prete per sua missione è chiamato a dirigere la società, e non la società in astratto, ma in concreto; non la società di 20 anni addietro, ma la società che da 20 anni sta alla scuola della rivoluzione. Un medico deve studiare la scienza e far pure la diagnosi del male per applicare il rimedio. Il Prete deve studiare la religione, studiare le scienze da cui si prendono le armi per combatterla, e sopratutto fare la diagnosi dei mali sociali per guarirli. È questo dovere non solo del Predicatore, ma di ogni Sacerdote in qualunque stato si trova e qualunque officio eserciti. Sono nuovi obblighi, imposti però da tempi e non già dal mio metodo !

5° Questo metodo è inutile, perchè non ci ascoltano! La verità, miei signori, protesta

sempre contro l'errore, anche a costo di non venir ascoltata! La parola della verità non cade mai invano! Eppoi è falso che non ci ascoltano; che anzi una delle ragioni che m' indussero a scegliere questo modo di predicare si fu per farmi ascoltare volentieri e da tutti. *Nova placent!* Quando sul Pergamo alle cose già note uniamo questioni *ardenti* del giorno (questioni, s'intende, morali e religiose), corrono i cattolici veri per confortarsi, gl'indifferenti per scuotersi, e perfino gl' increduli, e questi forse per criticare, per malignare, *ut capiant in sermone;* ma la grazia celeste non può colpire i Sauli *adhuc spirantes minarum?* D' una predica fatta *all'antica* nessuno parla uscito di chiesa; d'una predica che tocca *ex professo l'attualità* se ne parla *pro* e *contro* ne' ritrovi e per qualche giorno, e così la verità, almeno come protesta contro l'errore, si fa strada e dilata.

Ma omai ho troppo abusato della sua pazienza, Sig. Direttore. Nel conchiudere mi permetto dire ai miei confratelli: Se questo modo di predicare vi va a sangue, seguitelo, ed io son pronto a dare ulteriori schiarimenti, ed anche composizioni fatte a seconda di questo metodo. Se trovate difficoltà, ed usatemi la carità di manifestarmele per potere discuterle e chiarirci le idee. Il mio desio è unico: Serriamoci tutti in istretta falange, ed a visiera calata combattiamo *toto conatu* a favore della verità e della virtù che accennano a tramontare fra noi. È di fede, esclamava Pio IX, che la Chiesa non perirà, ma non è di fede che rimarrà in Italia!

Grazia di Dio, studio, coraggio, Missione e Benedizione de' nostri Pastori e del Vicario di G. Cristo, e vinceremo!

Si abbia i miei ringraziamenti ed affettuosi ossequi. D:mo

Mons. PIETRO IORIO D. IN S. T.

RISPOSTE
AI QUESITI A PREMIO
SULLA CORREZIONE PASTORALE

Non pochi han risposto adeguatamente ai Quesiti proposti sulla Correzione pastorale, ed alcuni con copia di dottrina, di erudizione, e con molto zelo e senno pratico. Noi, contenti per ora di pubblicare i nomi degli egregi disserenti e l' esito del sorteggio, inseriremo nei seguenti fascicoli una intera dissertazione e vari brani delle altre.

Bloise P. *Nicola* Vicario Foraneo insignito di Papasidero
Cardinali P. *Carlo* di Iesi M. R. in Pesaro
Cerrotti Sac. *Nunzio Vincenzo* di Bitonto
Ciappi Parr. *Gaetano* Pievano di Colmurano
Ciaramella Sac. *Bernardino* di Luzzano
Consalvo Sac. *Carlo Maria*
Della Camera Sac. *Stefano* di Morcone
De Simone Can. *Alfonso* di Arpaia
Gentiloni P. *Ettore* Vicario de' Min. Rif. di Pesaro
Giordano Parr. *Gregorio* di Villa S. Giovanni
Guida Sac. *Francesco* di Stio
Intino Sac. *Paolo* di Cerignola
Fiorito Can. *Francesco* Dott. in S. T. di Gallipoli
Lignola Sac. *Andrea* Curato in Lettere
Lo Passo Sac. *Michele* Dir. Spir. della Confr. del SS. Crocifisso in Cerchiara Calabra
Malgieri Mons. *Giovanni* Arcip. di Bagnoli, Cappellano d' onore di S.S. *extra Urbem* e Membro del Collegio de'Teologi di Napoli.
Mariani P. *Gaspare* di Bettona M. O. in Foligno
Martianici Can. *Giulio* di Sondrio
Mazzi Sac. *Giuseppe* di Bussolengo Veronese
Moffa Sac. *Gius. Annibale* in Riccia
Nicodemo Sac. *Giuseppe* di Napoli
P. *Bartolomeo* da *Viterbo* Guard. Capp.in Tolfa
P. *Pio* di *S. Pasquale* Alcantarino di Napoli
Perrelli Arcip. *Cataldo* di Brienza
Perroni Sac. *Pompeo* di Faenza
Priolo Can. *Giuseppe* di Randazzo
Renzi Parr. *Antonio* di S. Agata de'Goti
Riccardi Sac. *Gio. Battista* di Napoli
Rossi Sac. *Gio. Battista* di Lauria
Saletti Dott. *Luigi* Can. e Direttore delle Figlie di Maria in Randazzo
Satriani Sac. *Rosario* Parroco di Favelloni
Scordamaglia Vincenzo Can. della Cattedrale di Tropea
Spina Sac. *Stefano* di S. Stefano del Sole
Stavalone Parr. *Raffaele* di Teano.

Il dì 11 Luglio innanzi al Notaio ed ai testimoni ha avuto luogo il sorteggio pel premio promesso. La sorte ha favorito il Sac. Rossi Gio. Battista di Lauria, al quale è stato subito spedito un Vaglia di Lire 50 ed una magnifica oleografia di S. Tommaso d' Aquino, edita dallaSocietà Oleografica di Modena.

Casi Morali e Liturgici[1]

SOLUZIONE DEL 15.° CASO MORALE

Largo, confessore, non fa troppa attenzione alle censure riservate al Papa, e neppure al Vescovo, che dimora lontano dal suo paese. Dice essere assai rari i casi in cui non si possa assolvere. Egli infatti usa assolvere sempre i figli di famiglia, le donne, i vecchi, gl' infermicci, i poveri, anche lavoratori o artigiani, che dice impotenti di andare dal Papa o dal Vescovo. Assolve pure quei di condizione civile, i quali non si fidano di viaggiare a piedi; nè si crede obbligato di ottener la facoltà per mezzo di lettere, o di mandare i penitenti ai confessori che han facoltà sui riservati. A quei pochi, se pur vi sono, cui non può assegnare una scusa, suol domandare se conoscevano la censura prima di commettere il peccato; e laddove rispondano negativamente, credesi pure abilitato ad assolverli.

Si chiede:

1.° In quali casi propriamente un semplice confessore può assolvere dai riservati fuori l'articolo di morte?

2.° Opera bene Largo?

Al primo. — La riserva dei casi venne sapientemente introdotta nella Chiesa, affinchè non si rallentasse il freno alle scelleraggini con la facilità dell'assoluzione. Ma laddove per tal riserva avesse a scapitarne la salute eterna dei fedeli, e però fosse quella per essere *in destructionem*, non *in aedificationem*, la Chiesa stessa suol mitigare il suo rigore e coprir col manto di misericordia i traviati.

La legge della riserva dei casi impone ai penitenti l' obbligo di presentarsi al superiore per venirne assoluti. Or quando il superiore è lontano, e il peccatore impotente di recarsi a lui, la Chiesa provvede con sagge concessioni, perchè il penitente venga assoluto anche da un inferiore.

Ma qui vogliono ben distinguersi i casi riservati al Papa e i casi riservati al Vescovo. —E dippiù, la impotenza può essere o breve, o diuturna, o perpetua. Dicesi perpetua quando dura almeno un quinquennio; diuturna quando per oltre sei mesi; breve, quando meno di sei mesi. (Ligor. L. 7, n. 86). Anche l' assoluzione può essere diretta o indiretta. La prima libera da ogni obbligo il penitente. La seconda deve essere accompagnata dalla promessa giurata del penitente di presentarsi al superiore, quando può, o direttamente, o per mezzo di procuratore (ex cap. *Eos qui* 22 *de sent. excomm.* in 6.°), sotto pena della reincidenza nella medesima censura; dal quale obbligo il penitente non viene scusato quando anche il confessore non glielo imponga, essendo imposto dal diritto. Basta anche presentarsi a chi ha facoltà sui riservati.

Posto ciò, ecco la comune dottrina, da potersi seguire nella pratica (Ligor. L. 6, n. 585):

Quando si tratta di breve impedimento, l'inferiore non può mai assolvere dai riservati se non indirettamente e per qualche grave causa, come sarebbe per evitare scandali

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Cardinali P. Carlo di Jesi M. R. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio Vincenzo di Bitonto
Della Camera Sac. Stefano di Morcone
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. di Pesaro
Giglio P. Gabriele M. O. di Manfredonia
Giulio Sac. Diego di S. Giorgio Canavese
Grigolato Sac. Federigo di Rovigo
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio-Calabria
Mariani P. Gaspare M. O. di Bettona
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pelaia Can. Domenico Curato di Barrittiere
Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto

Al solo Caso Morale:
Iannotti Sac. Ant. Maria Dott. in S. T. di S. Agata de' Goti
Letizia Sac. Raffaele di Napoli
P. Nazario da Monsano Min. Rif. di Urbania

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Cerrotti Nunzio di Bitonto; del Caso Liturgico il Sac. Della Camera Stefano di Morcone.

od infamia, ovvero per adempiere l'annuo precetto della confessione e comunione.

Quando l'impedimento è diuturno, un inferiore può assolvere dai riservati senz'altra causa, ma sempre indirettamente.

Quando l'impedimento è perpetuo, devesi distinguere: nei casi papali l'inferiore può assolvere direttamente, così concedendo il diritto; nei casi vescovili indirettamente, non essendoci alcuna speciale concessione.

Si noti però che per l'assoluzione de' casi papali, essendo impedito il penitente di andare a Roma, è chiamato sempre il Vescovo quando è presente, e solo in mancanza del Vescovo può assolvere un semplice confessore.

Il diritto dichiara perpetuamente impediti i seguenti (Ligor. L. 7, n. 88):

1. I figli di famiglia che vivono sotto la dipendenza de' genitori.

2. I regolari, anche censurati prima di entrare in religione. Questi possono essere assoluti da' loro superiori monastici.

3. I vecchi da' 60 anni in sopra, benchè atti a camminare.

4. I servi.

5. I poveri che non han mezzi di far viaggio. Non già i mendichi vagabondi.

6. I condannati perpetuamente al carcere o alla galera.

7. Gl'infermi di lunga e grave malattia, benchè non mortale. Pei deboli e delicati, che non possono sostenere la fatica del viaggio, sarebbe da consultarsene il Pontefice (ex cap. *Mulieres* de sent. excomm. in 6.), se pur non vi sia pericolo *in mora*.

8. Chi ha cura della famiglia o di qualche pubblico officio, sicchè non possa assentarsi (1).

9. Le donne non solo monache (2), ma tutte indistintamente.

10. Gl'impuberi.

11. In generale, chi non può viaggiare senza grave danno spirituale o temporale, o proprio o dei suoi.

Perchè poi i sopradetti possano dirsi perpetuamente impediti, occorre che almeno per un quinquennio sieno soggetti a tali impedimenti (Ligor. l. c.).

Il semplice confessore adunque, fuori l'articolo di morte, può assolvere dai riservati solo quando non si può avere il Vescovo, sia che i casi siano riservati al Vescovo, sia che al Papa. Quando però si tratta di breve impedimento, può assolvere indirettamente con una grave causa; quando d'impedimento diuturno, pure indirettamente senz'altra causa; quando d'impedimento perpetuo, se i casi son riservati al Papa, assolve direttamente; se al Vescovo, indirettamente (1).

---

(1) L'autore delle Appendici al Commentario dell'Avanzini (App. XV) giustamente osserva che, avuto riguardo ai mezzi facilissimi di viaggio che si offrono oggidì, per cui le distanze sono quasi scomparse, questo capo vuolsi interpretare assai più strettamente di quello che si poteva nei tempi antichi.

(2) Prima della Costit. *Apost. Sedis* doveva eccettuarsi il caso della censura contratta dalla monaca che violava la clausura fuori i casi previsti dalla Costit. *Decori* di S. Pio V. Questa censura, anche occulta, non mai poteva esser tolta dal Vescovo, ma era in ispecial modo riservata al Rom. Pontefice. Ma poichè la Costit. *Apost. Sedis* mette questo caso fra le censure generalmente riservate alla S. Sede, ora non più può considerarsi come specialissimamente riservata (V. App. XV in Comm. Avanzinii).

(1) Alcuni Teologi, anche moderni, non sanno acconciarsi a riconoscere nel semplice confessore la facoltà di assolvere direttamente da' casi papali quando l'impedimento è perpetuo, dicendo che questa facoltà è concessa solo ai Vescovi, e non si può argomentare *a pari* nella legge positiva. Ma il S. Dottore de Liguori fa sua la opposta dottrina, per la ragione che « ubi eadem est ratio, idem ius debet esse»(Glossa in c. *Cum dilecta* de Confirm.); e insegna: « In (casibus) pontificiis regula iuris est (ut bene ait Suar.) quod quoties non patet aditus ad Pontificem, potest poenitens directe absolvi ab Episcopo, vel cum etiam adsit impedimentum adeundi Episcopum, a quolibet Confessario, cum onere in posterum se praesentandi ad Pontificem quando poterit, si impedimentum non est perpetuum; nam si est perpetuum, omnino liberatur » (L. 6, n. 585, Dub. 1°).—Non è poi vero che il dritto neghi ai semplici confessori tal facoltà. Lo stesso S. Dottore (L. 7, n. 92) cita opportunamente il C. *Nuper* 29 *de sent.*

Ma quando non si può andar di persona dal superiore, ci è obbligo almeno di ottenere per lettere la facoltà di assolvere? La sentenza più probabile e comune, giusta S. Alfonso (L. 7, n. 89), è che non ci sia quest'obbligo. E ciò 1.° perchè, stante la impotenza di andare al luogo del superiore, la riserva vien tolta *ipso iure*, essendo chiarissimi i canoni, i quali rimettono l'assoluzione in tal caso all'inferiore. 2.° Perchè il dritto non obbliga il reo se non a presentarsi di persona al superiore, non già di scrivergli lettere. 3.° Perchè la Sacra Penitenzieria pei casi papali è un privilegio, e del privilegio nessuno è obbligato avvalersi (1).

Con le medesime ragioni sembra che possa risolversi quest'altro dubbio: Può un semplice confessore assolvere dai casi riservati un penitente impedito di presentarsi al superiore, quando nel luogo si ritrovi un confessore facoltato pei riservati? Qui siamo sempre a privilegi, e nessuno è obbligato di avvalersene. Il penitente ha dovere di presentarsi al superiore, non ad altri. E se, giusta S. Alfonso (l. c.), non ci è obbligo di ricorrere alla S. Penitenzieria o ad un Nunzio Apostolico, *qui potest facile adiri*, per l'assoluzione dai riservati, molto meno ci è obbligo di ricorrere ad un semplice confessore facoltato.

Al Secondo. — La condotta di Largo non può approvarsi in tutta la sua larghezza. Non può approvarsi nel non far generalmente attenzione ai casi riservati, ai quali devesi badare con ogni diligenza, e farne considerar la gravezza ai penitenti, anche quando si ha facoltà di assolverli. Neppure può approvarsi nella soverchia indulgenza che usa con quei di condizione civile, che non si fidano di viaggiare a piedi, giacchè questa sola ragione non basta loro se non siano scusati dalla povertà per le spese del viaggio. Il diritto esenta solo i ricordati più sopra, non già i ricchi che possono viaggiare con tanti mezzi senza disagio.

Finalmente le interrogazioni ch' egli rivolge circa la ignoranza delle censure, non debbono essere generali per tutti, essendochè non ogni ignoranza scusa, ma la sola invincibile per le censure ordinarie, e la vincibile in quelle per cui richiedesi espressamente dal diritto una piena cognizione. E questo solo per le censure papali, la cui riserva riguarda principalmente la censura; e così pure rilevasi dal C. 2 *de Costit.* in 6 (Ligor. L. 6, n. 580). In quanto alle censure vescovili ed a riservati in genere senza censura, è quistione agitata con gran calore se la ignoranza scusi. La sentenza più comune e più probabile secondo S. Alfonso, è la negativa, perchè il Vescovo suole riservare principalmente per ragion del peccato, e la riserva direttamente riguarda il confessore, non già il penitente. E lo stesso S. Dottore, avendo nella Teol. Morale chiamata probabile la opposta sentenza più appresso, nell' elenco delle Questioni riformate si ritrattò (n. 83) con dire: « An ignorans reservationem casus episcopalis eam incurrat? In priori libro diximus probabilem sententiam negativam; sed hic eam reprobamus ». L. 6, n. 581. — Nondimeno, non pochi

---

eccomm., il quale concede che l'impedito per giusta causa di andare al superiore, *a suo absolvatur Episcopo, vel proprio sacerdote*. Dove per *sacerdote* deve intendersi qualunque sacerdote approvato, benchè il *vel* si debba prendere, giusta la comune sentenza, non in senso disgiuntivo, ma surrogativo, cioè in mancanza del Vescovo.

Che poi la Costituz. *Apost. Sedis* con le sue limitazioni per le censure specialmente riservate al Rom. Pontefice non ha inteso derogare a questi canoni antichi, può rilevarsi dal seguente documento. Il Vescovo di Padova chiese al Segretario della S. Penitenzieria: « Utrum per Constitutionem *Apostolicae Sedis* derogatum ulla ex parte fuerit potestati, quam ius et consuetudo universalis Episcopis concesserat circa impeditos personaliter Romam proficisci? » E il detto Segretario, benchè in modo privato, rispose: « Nihil esse innovatum » (Comm. Patav. Par. I, pag. 109).

(1) Fu chiesto alla S. C. della Inquisizione: « An impediti adire Romam in persona, teneantur adire saltem per epistolam aut procuratorem ad absolutionem a casibus Sedi Apostolicae reservatis impetrandam? » E la S. C. il dì 18 luglio 1860 rispose: « Consulat probatos auctores, inter quos S. Alphonsum M. de Ligorio L. 7, c. 1, Dub. 5 de Censuris n. 81 ad 92 » (Vindiciae Alph. p. 562 in nota).

Teologi credono ancor probabile la sentenza affermativa (Vedi Gury, Vol. II, n. 571), e fra questi alcuni di molto grido, come i Salmaticesi, il de Lugo, il Sanchez ecc., per la ragione che la riserva ha sempre natura di pena, dalla quale scusa la ignoranza. Laonde assolutamente non si può condannare un confessore che voglia seguir questi ultimi, purchè non si tratti di assolvere un penitente che abbia soli riservati al Vescovo, imperocchè in tal caso, trattandosi di validità di sacramento, devesi stare alla sentenza più sicura (1).

Negli altri casi pare che Largo non abbia ecceduto i limiti del suo diritto. Non li eccede nello assolvere i figli di famiglia, le donne, i vecchi sessagenarii, gl' infermicci che temono un grave danno dal viaggio, i poveri lavoratori od artigiani che non possono abbandonar la famiglia, essendo che questi sono facoltati per dritto. Deve però distinguere tra le censure papali e le vescovili, potendo dalle prime assolvere direttamente, dalle seconde indirettamente, con ingiungere al penitente di presentarsi al Vescovo o ad un confessore facoltato quando può. Neppure eccede i limiti del suo diritto nel non voler chiedere le facoltà per lettere, o mandare i penitenti per l' assoluzione a chi ha facoltà sui riservati, giacchè secondo la più comune e più probabile sentenza di ciò non vi è obbligo alcuno.

Soluzione del 15.° Caso Liturgico

Valerio nei suffragi dell' officio divino suol fare commemorazione del Titolare della Chiesa, alla quale è ascritto, non già del Patrono della propria Diocesi, non ostante che nel Calendario Diocesano trova la commemorazione propria del detto Patrono. Urbano poi fa commemorazione de' Patroni del Regno, della Diocesi, della Patria e del Titolare della propria Chiesa.

Si chiede:

1.° Di qual Santo Patrono o Titolare devesi far commemorazione nei suffragi dell' Officio divino?

2.° Operano bene così Valerio come Urbano?

Al Primo. — A ben rispondere al proposto quesito, diciamo prima quello che è certo; poi quello ch' è dubbio.

È certo 1.° che nei suffragi devesi far da tutti la commemorazione del titolare o patrono della propria Chiesa. Ciò vien prescritto dalla Rubrica e da molti decreti della S. C. de' Riti. Nella rubrica del Breviario sta detto che alle commemorazioni comuni « adiungitur commemoratio de Patrono vel Titulari Ecclesiae » (1). E la S. C. de' Riti ha definito che per patrono qui s'intende il patrono della propria Chiesa (1 sept. 1607 in Theatin. ad 2), non già della Chiesa Cattedrale (18 sept. 1877, in Societ. Iesu, ad 2).

È certo 2.° che chi non è ascritto ad alcuna Chiesa, deve far la commemorazione del

(1) Il ch. dal Vecchio nell'ult. ediz. della sua Teologia Morale, avendo riferita la sentenza affermativa come comunissima, alla quale egli si sottoscrive, soggiunge in nota: « Negari tamen non potest, contrariam opinionem satis esse probabilem, tum ratione, tum auctoritate. Hinc concludit Resolutio Patavina in *Const. Apostolicae Sedis*, « Vel stat veritas cum primis « theologis et tunc confessarius cum plena iurisdictione absolveret; vel veritas est cum patronis « secundae sententiae, et tunc Ecclesia certe supplet iurisdictionem in confessario absolvente « cum iurisdictione vere probabili ». Adderem cum S. Alphonso: *sed nonnisi quando adest causa gravis necessitatis aut magnae utilitatis* (l. VI, n. 573) ».

(1) Le dette parole della Rubrica, come giustamente osserva il Merato (in Gav. Sect. 5, c. 18, n. 7), non indicano che una sola commemorazione da farsi; quella cioè del Patrono o Titolare della Chiesa. È falsa perciò la opinione di coloro che dalla prefata rubrica vorrebbero desumer l'obbligo di commerare il Patrono del luogo e il titolare della Chiesa. La rubrica è chiara. Non dice: « de Patrono loci et de Titulari Ecclesiae »; ma: « De Patrono vel Titulari Ecclesiae ». E con ragione questo dice; giacchè la Chiesa può avere o un patrono o un titolare a cui sia dedicata. Ha un patrono se è dedicata ad un Santo che può esercitar patrocinio, come Maria SS., S. Pietro, S. Antonio ecc. Ha titolare se è dedicata a qualche mistero divino che rigorosamente non esercita patrocinio, come la SS. Trinità, la SS. Ascensione, la S. Croce ecc. (Merato l. c. Sect. 3, c. 12, n. 7). Perciò a buon diritto la rubrica parla « de Patrono vel Titulari Ecclesiae ».

Patrono del luogo dove dimora: « Faciendam esse commemorationem Patroni civitatis vel loci (12 sept. 1840, in Brungen. ad 3). E dove ci siano due Patroni, deve commemorarsi solo il principale: « De unico tantum patrono principaliori fieri commemorationem quando suffragia horum occurrunt dicenda» (20 nov. 1683).

È certo 3.° che il Clero regolare deve far commemerazione del proprio Fondatore ; e ciò sì per consuetudine generalmente invalsa, sì per un decreto della S. C. de' Riti, la quale rispose: *Affirmative* alla richiesta se la Congregazione dei SS. Redentore dovesse nei suffragi far la commemorazione di S. Alfonso (7 mai. 1853 in Congr. SS. Redempt. ad 1).

È certo 4.° che non devesi far commemorazione del patrono del Regno: « Utrum, si fiat commemoratio Patroni loco tituli, liberum sit eligere Patronum totius Regni prae Patrono Dioecesis et Civitatis? » Fu risposto dalla S. C de' Riti (18 sept. 1877, in Soc. Iesu, ad 2): « Provisum per resolutionem diei 31 aug. 1867 in Mechlinien ». La qual risoluzione dichiara che per patrono del luogo non deve intendersi il patrono della Diocesi nè del Regno, ma del luogo particolare (V. Mon. Eccl. p. 23 di q. P.)

Ma se debba pure commemorarsi il Patrono del luogo dove si abita, e della Diocesi a cui si appartiene, qui è dove si dividono i pareri. E con ragione; essendochè le risposte della S. C. dei Riti, unico tribunale competente, non sono uniformi.

Talune volte infatti la S. C. ha vietato di farsi altre commemorazioni di Patroni fuori di quello della propria Chiesa. Così al dubbio: « Teneanturne ex rubrica citata (Breviarii) ad aliam commemorationem alicuius Patroni, sive Patroni principalis loci, sive Titularis Ecclesiae Cathedralis ? » — rispose: « Tenentur ad commemorationem Patroni vel Titularis Ecclesiae » (12 sept. 1840, in Congr. SS. Cord. I. et M. ad 3). E con altra risposta definì: « Quum in Breviario Romani rubricis habeatur quod facienda sit commemoratio de Titulari vel Patrono Ecclesiae, liquido apparet nihil faciendum de Patrono loci, nisi in casu quod insimul sit Ecclesiae titularis » (23 sept. 1848, in Vapincen). Il qual decreto fu confermato il dì 18 sett. 1877, in Soc. Iesu, ad 2 (Mon. Eccl. l. c.).

Talaltre ha dichiarato doversi far la commemorazione pure del Patrono della Diocesi e del luogo: « Commemorationem fieri debere de utroque, primo scilicet de Patrono Dioecesis, secundo de Patrono loci » (7 iun. 1721, in Cassanen). Ciò fu pur confermato con altro decreto del 27 febb. 1847 in Tarentin. E ai dubbi: « I An in integra Dioecesi Nucerina facienda sit in suffragiis commemoratio S. Rinaldi, qui tamquam Patronus praecipuus veneratur,illiusque festum in integra Dioecesi sub utroque praeceptо recolitur? Et quatenus affirmative, II an etiam addenda sit commemoratio Patroni aut Titularis loci? »— il dì 28 febb. 1868 in Nucerina fu risposto: « Ad I Affirmative in casu. Ad II Pariter Affirmative , dummodo sit patronus praecipuus et numquam omissa commemoratione Titularis propriae Ecclesiae ».

Ciò posto , non è maraviglia che anche i Rubricisti sieno fra loro discordi su tal punto. Il Gavanto vuole che si faccia commemorazione del Patrono del luogo. Così pure il de Carpo. Il Gujeto col Cavalieri stanno per l'opposta sentenza. A noi, ponderato tutto, sembra più ragionevole il parere del Merato, il quale non disconosce che a rigor di dritto debbasi far solo commemorazione del Titolare della propria Chiesa; ma laddove sia introdotta una legittima consuetudine di commemorare altresì i Patroni della Diocesi e del luogo, debbasi stare a questa, la quale trova pure appoggio presso gli allegati decreti della S. C. de' Riti (in Gavant. Sect. 5, cap. 18, n. 8).

Al Secondo. — Perciò non sembra regolare la condotta di Valerio, il quale non fa commemorazione del Patrono della Diocesi, non ostante che la trovi segnata nel Calendario diocesano. Se il calendario la prescrive, è segno che tal consuetudine è legittimamente introdotta nella Diocesi; e però da osservarsi. Neppure opera bene Urbano, il quale se può commemorare, quando vi sia consuetudine, il patrono della Diocesi e della patria , non

può commemorare, secondo il già detto, il patrono del Regno.

Proposta del 17° Caso Morale

Porfirio crede internamente; ma per evitar molestie dai suoi compagni libertini, si atteggia anch'egli a libero pensatore, mostrando di far plauso alle coloro dottrine. Celso, caduto in miseria, accetta volentieri la mancia dei ministri protestanti, e frequenta le loro religiose adunanze, benchè in cuor suo le detesti. Annibale per mera curiosità entra talvolta nei templi degli eretici e li osserva, ma senza nulla consentire od approvare.

Si chiede:

1.° Quali pene s'incorrono dagli apostati e dagli eretici, e che cosa si ricerca per incorrerle?

2.° Peccano e son censurati Porfirio, Celso ed Annibale?

Proposta del 17° Caso Liturgico

Alessandro sacerdote, ignorando il canto gregoriano, nelle sacre funzioni suol cantare secondo l'uso invalso nella sua patria, ch'è alieno dal vero canto ecclesiastico.

Si chiede:

1.° Il canto fermo o gregoriano è di obbligo nelle sacre funzioni?

2.° Possono valere consuetudini contrarie?

3.° Che deve dirsi della condotta di Alessandro?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Le congrue dei Parroci nel Napoletano. — In quanto riguarda le congrue de' parrochi nelle provincie napolitane, non deve applicarsi la legge comunale e provinciale, ma sì il decreto luogotenenziale del 1861, che togliendo efficacia al Concordato Borbonico (del 1818) ha rimessi in vigore gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico napolitano; epperciò in osservanza di queste leggi, le congrue parrocchiali, ove non siano costituite con proprie dotazioni, o poste a carico dei rispettivi patroni, vengono riconosciute come debito delle Università e dei Comuni, finchè non sia per legge provveduto altrimenti. (Consiglio di Stato, 12 agosto 1874) (1).

(1) Gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico napoletano sono i dispacci sovrani del luglio e settembre 1772, con cui si decretò che i Comuni provvedessero le Parrocchie della congrua conciliare di annui duc. 100. Col concordato del 1818 si era stabilito che per le parrocchie più popolose si pagassero duc. 150 e duc. 200.

(1) Così in questa, come nella sentenza sul divieto delle processioni, la Corte di Cassazione di Roma ha giudicato contrariamente alle altre Corti del Regno.

Di un legato pio fondato dopo il decreto di soppressione. — Non può ritenersi soppresso dalla Legge 15 agosto 1867 un legato pio fondato dopo il 1861 nelle Marche, perchè col decreto del 3 gennaio 1861 furono non solo soppressi gli esistenti ma proibiti i futuri. Conseguentemente non può farsi luogo nè a soppressione, nè ad incameramento. — La dote del legato pio si deve ritenere come rimasta all'asse del disponente, e quindi sottoposta alla sorte dei suoi beni e parte della sua eredità. (Cassaz. di Roma — 25 apr. 1879 — Finanze contro Agostini — *Boll. del Contenz.* an. IV, P. II. p. 53).

Oneri coadiutorali non soppressi. — L'obbligo di prestarsi ad amministrare il sacramento della penitenza anche a speciali ordini di persone, di assistenza al catechismo e celebrazione di messe e simili se è considerato e qualificato dalle sentenze di merito in relazione alle disposizioni del fondatore come onere di carattere coadiutorale, basta per rendere la cappellania, cui sia annesso, immune da soppressione (Cassaz. di Roma, 4 febb. 1880 — Finanze contro Contini — *Boll. del Contez.* An. IV, P. 2. p. 66).

Oneri coadiutorali soppressi. — Il Decreto Vescovile che negli Stati Sardi nel 1879 impose ad una Cappellania fondata senza oneri speciali in aiuto permanente del Parroco, alcuni di tali obblighi, deve ritenersi inefficace a mutare la natura dell'ente ed a salvarlo quindi dalla soppressione (Cassaz. di Roma, 16 genn. 1880 — Finanze contro Perinetti — *Boll. del Contez.* l. c. p. 68).

Processioni vietate dal Prefetto. — In ordine ai poteri concessi dalla legge comunale al Prefetto, esso può per ragioni di pubblico ordine dichiarare, anche per un tempo indeterminato, proibite le processioni religiose fuori le Chiese, riservandosi il diritto di permetterle volta per volta (Cassaz. di Roma, 30 marzo 1880 — Ricorrente Arcip. Sassetti — *Boll. del Contenz.* l. c. p. 81). (1)

La massa piccola per le distribuzioni è soppressa? — La massa piccola formata colla avulsione del terzo conciliare dalle singole prebende canonicali per costituire il fondo dal quale si tolgono le distribuzioni corali, deve seguire la sorte delle prebende; e quindi nello incameramento della prebenda de' canonicati soppressi, perchè ec-

cedenti il numero di dodici, si comprende una parte della massa piccola in proporzione al numero de' canonicati già esistenti (*Cassaz. di Roma*, 30 apr. 1880—Finanze contro Capitolo di Nardò—*Boll. del Contenz.* l. c. p. 84).

Le Cappellanie coadiutorali per fondazione non sono soppresse. — Il favore dalla legge concesso alle parrocchie, deve intendersi in senso lato e quindi comprensivo anche delle cappellanie con oneri coadiutorali; ed ancora di quelle fondazioni che secondo la volontà del testatore devono essere erette in titolo ecclesiastico con quegli oneri, benchè per eventi indipendenti dalle loro volontà tale erezione non sia più avvenuta (Cassaz. di Roma, 23 febbr. 1880—Finanze contro Cillario-Greborio-Drocchi — *Boll. del Contenz.* l. c. p. 87).

Degli oneri da adempirsi dal Fondo del Culto. — Siccome il Fondo per il Culto ha una serie di scopi designati dalla Legge nell'art. 28 e tutti attinenti all'esercizio del Culto, così esso non è obbligato a giustificare l'adempimento degli oneri che erano annessi alle fondazioni soppresse delle quali il fondo per il culto è stato erede, se non in quanto avanzino rendite dopo aver provveduto agli scopideterminati dalla Legge nell'istituzione del fondo per il culto: quindi gli eredi del fondatore non hanno diritto a esigere la prova della celebrazione di messe e degli altri atti di culto disposti dal fondatore (Cassaz. di Roma, 3 apr. 1880 — Cavallaro contro fondo del Culto — *Boll. del Contenz.* l. c. p. q. 92).

La tassa di manomorta, il *solve et repete* **e la quota curata.** — La tassa di manomorta essendo certamente compresa fra le imposte, deve applicarsi ad essa l'obbligo del *solve et repete* se si voglia fare opposizione, ed anche quando si tratti di fondare tale opposizione sulla non imponibilità del reddito.—E la quota curata deve soggiacere a tassa di manomorta sebbene debba servire per sostentamento del parroco, perchè la *esenzione tassativa* della casa di abitazione non fa che confermare invece di escludere quella tassabilità (Cassaz. di Roma, 5 mar. 1880 — Boll. del Contenz. l. c. p. 95)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1880)

Il ven. Gio. Andrea Parisi.—Il dì 12 giugno la S. C. de' Riti approvò la introduzione della causa di beatificazione del ven. Giovanni Andrea Parisi, sacerdote della pia unione di S. Gallo in Roma; nato nell'anno 1700. Il S. Padre confermò la sentenza il dì 24 giugno e segnò di proprio pugno la introduzione della detta causa.

I sacri Oratori a' piedi di Leone XIII—Solenne e splendidissimo è stato l'omaggio che il giorno 4 sp. offrirono i sacri oratori al S. Padre, giusto l'invito dei promotori Monsig. Deggiovanni e Monsig. Tripepi. Sabato, 3, tennero adunanza preparatoria nella Sala del Seminario Romano e ad essi rivolse un simpatico discorso l'E.mo Card. Alimonda. Domenica alle 10 del mattino andarono a venerare la tomba del Principe degli Apostoli; poi si raccolsero per l'udienza pontificia nella vastissima Sala Ducale. Erano di molte nazioni, nè mancavano Vescovi. Il S. Padre entrò verso il mezzodì, accompagnato da 23 Cardinali e dalla sua Nobile Corte. Mons. Deggiovanni lesse un bello indirizzo, al quale il S. Padre rispose con un magnifico discorso latino. Di poi alle rinnovate suppliche de' promotori, il supremo Gerarca degnavasi concedere a patrono de' sacri oratori S. Giovan Crisostomo. Seguirono per lungo tempo le offerte che gli oratori sacri deponevano ai piedi del Sommo Pontefice, il quale, tra le più entusiastiche acclamazioni ritiravasi dalla Sala.

Ecco le parole, con le quali il S. Padre dichiarò S. Giovanni Crisostomo patrono dei sacri oratori: « Ut optatis vestris respon-
« deamus, sacros oratores in fidem ac tutelam
« collocamus santi Ioannis Crysostomi Ec-
« clesiae Doctoris, quem omnibus ad imitan-
« dum exemplar proponimus. Hic ut omnibus
« exploratum est, christianorum oratorum
« est facile princeps; aureum eius eloquen-
« tiae flumen, invictum dicendi robur, vitae
« sanctitudo apud omnes gentes summis lau-
« dibus celebrantur. »

Cardinale defunto. — La mattina del 18 maggio ult. si addormentò nel Signore l'Emo Card. Lodovico Francesco Desiderato Edoardo Pie Vescovo di Poitiers. Fu colpito improvvisamente di apoplessia ad Angoulème, dove si era recato per le funzioni di Pentecoste. Era nato a Portgouin Dioc. di Chartres ai 26 sett. 1815. Fu preconizzato Vescovo di Poitiers il 28 sett. 1849, e nel Concistoro del 12 maggio 1879 fu eletto Cardinale di S. R. C. dal S. P. Leone XIII. Era eloquentissimo nel pergamo, come fan fede le sue dotte omelie già pubblicate: pieno di zelo, di carità e di ogni eletta virtù operò immenso bene nella sua Diocesi, che or lo piange con lagrime amarissime.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il dì 1 sp. una doppia disputa sulla Sacra Scrittura e sulla Storia Ecclesiastica fu tenuta innanzi al Sommo Pontefice e ad una eletta Assemblea nella Biblioteca Vaticana. In amendue le dispute un alunno del Semin. Romano e un altro del Semin. Pio difesero, e un alunno del Semin. Pio di unita a tre Prelati arguirono con somma lode. I primi ebbero dal S. Padre una medaglia d'oro; i secondi una medaglia d'argento.—Un'altra disputa ebbe luogo il 15 sul Diritto Canonico e sulla interpetrazione de' libri III e IV delle Decretali di Gregorio IX. Difesero quattro alunni del Seminario Pio, ed arguirono tre Prelati e quattro alunni de' Seminarii Romano, Capanicese e di S.Sulpizio, —Il cav. Nicola Lucentini prof. di letteratura è stato nominato dal S. Padre Sindaco generale dei Religiosi Cappuccini.—Il S. Padre ha spedito la somma di L. 3,000 per gli affamati della Cina.—Una nuova Chiesa sta per costruirsi in Roma nei prati di Castello sotto l'invocazione de' Ss. Leone Magno e Tommaso d'Aquino. Il S. P. ne ha approvata e benedetta la commissione direttiva.—Il municipio di Roma ha osato cedere per contratto di permuta la Chiesa degli Agostiniani Scalzi agli eretici anglicani per uso del loro culto. L'E.mo Card. Vicario ha emessa una nobile e vigorosa protesta.—In occasione della festa di S. Pietro la Società romana per gl'interessi cattolici ha offerto il solito calice, che prima soleva offrire per voto il Municipio romano. Nel piede aveva una bellissima epigrafe del ch. P. Angelini d. C. d. G.—In tal ricorrenza il Circolo di S. Pietro ha fatto in onore del S. P. Leone XIII una distribuzione gratuita ai poveri di Roma di 10 mila boni di minestra e carne delle cucine economiche. — I beni della S. C. di Propaganda che doveano vendersi all'asta pubblica, come fu detto, nel passato mese, saranno venduti in altro tempo. Tal dilazione è in forza di una decisione della Camera di Consiglio del Tribunale di Roma; e questa dicesi per effetto di una energica protesta delle Potenze,specialmente dell'Austria.—Il Consiglio comunale di Rio nell'Elba avea deliberato che dalle scuole elementari fosse escluso l'insegnamento del catechismo religioso, e fosse sostituito da quello dei doveri e diritti del cittadino. Il Prefetto di Livorno, con decreto del 30 maggio ult., ha annullata quella deliberazione come contraria alla legge del 13 nov. 1859, ed al regolamento 15 sett. 1860.—Nella Curia di Napoli il 20 u. s. ebbe luogo la introduzione del processo ordinario per l'approvazione della S. Sede del culto religioso prestato *ab immemorabile* al B. Angelo da Furci sacerd. Agostiniano.—A Sorrento dal 2 al 18 sp. si sono celebrate feste splendidissime per la solenne incoronazione del Simulacro della Ss. Vergine del Carmine. Sono intervenuti parecchi Vescovi e un Canonico della Basilica Vaticana.—È morto Mons. Francesco de' Marchesi Latoni Vescovo di Sinigaglia.

In Francia è cominciata con ardore la persecuzione. Il dì 29 e 30 u. s. tutti i Padri della Compagnia di Gesù furono violentemente discacciati dalle loro case, le cui porte vennero infrante. L'indignazione è stata generale, e generali le ovazioni fatte ai religiosi, i quali vennero accolti a grande onore nelle case dei privati. Mons. Freppel in Parlamento ne mosse una interpellanza al ministero. Da tutti i luoghi sono state rivolte querele ai Tribunali per violazioni di domicilio. Molti integerrimi magistrati (oltre 100) non potendo sopportare tali soverchierie e prepotenze si son dimessi. La gran maggioranza degli uomini di legge emettono pareri in favore de' religiosi.—La legazione del Belgio presso il Vaticano è stata soppressa. Quel governo rivoluzionario avea già deciso di sopprimerla: gli offrì pretesto la necessaria fermezza della S. Sede nell' appoggiare i Vescovi che condannarono le ultime leggi scolastiche. Indirizzi numerosissimi di proteste e di simpatie sono giunti da tutti quei luoghi al Rappresentante del S.Padre.—A Bamberga (Germania) il sig. Roques maggiore in disponibilità ha abiurato il luteranismo, dopo un lungo studio sulla Religione cattolica.—In Inghilterra nuove conversioni. Tra gli altri si citano il R. Orazio Wilcocks di Plymouth, la famiglia del R.Leonardo Fish appartenente al clero della *City* di Londra, ed il sig. Cobbolds, uno dei più grandi proprietarii della contea di Suffolk, ritornato alla Chiesa con moglie e figli.—Nel 4 aprile ult. s'inaugurò solennemente un Sinodo Diocesano nella Cattedrale di Hong-Kong in Cina.—Dal 23 al 30 maggio si celebrò a Filadelfia negli Stati Uniti il primo Concilio Provinciale, coll'intervento di quattro Vescovi suffraganei.—Nel Giappone il Governo ha esonerato i chierici dalla coscrizione militare.—È morto Mons. Stefano Fennelly Vesc. di Termopoli. i. p. i, e Vicario Apost. di Madras.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Exercitiorum Spiritualium — 20 Sett. 1878 — *Per summaria precum.* — Il Vescovo di C. in una Costituzione disciplinare che diede al Clero della sua Diocesi, fra le altre cose prescrisse che tutti i sacerdoti, affine di ritemprare il loro spirito nella considerazione delle verità eterne, fra lo spazio di quattro anni, almeno una volta dessero opera ai Ss. Esercizi spirituali che venivano dati in un'apposita casa da' Padri della Comp. di Gesù. Nel compiere siffatti esercizi niun dispendio erano costretti a sopportare que' Preti; imperocchè la casa, per opportune dotazioni, forniva tutto il bisognevole, senza nulla pretendere da chicchessia. E tutti i preti, un solo eccettuato, ottemperarono alle prescrizioni dell'Ordinario, essendosi recati con molta edificazione a quegli esercizii.

Al Vescovo però sorse il dubbio, se nel prescrivere quest' obbligo avesse o pur no trapassati i confini delle sue attribuzioni; e però a chiarire la verità fe' ricorso alla S. Sede, chiedendo:

« I Potestne Episcopus, auctoritate sua ordinaria, supradictam praescriptionem universo Clero suae Dioeceseos imponere quatuor annorum spatio adimplendam, cum Sacerdotes omnes et singuli nulli omnino expensae subiiciantur? »

« II Posita responsione affirmante; potestne Episcopus Sacerdotes eos, qui absque legitima causa exercitationibus spiritualibus, de quibus supra, interesse detrectant, aliqua modica poena mulctare? »

E la S. C. il dì 20 settembre 1878 rispose:—*Ad I Affirmative.—Ad II Affirmative, praevia tamen paterna admonitione.*

Donde si raccoglie:—*a)* Gli Ordinarii de' luoghi, sì nel Sinodo diocesano, e sì fuori del Sinodo, pel bene delle anime e pel retto regime delle stesse, han facoltà di far leggi, e costringere anche con pene i riluttanti ad osservarle; purchè queste leggi non sieno contrarie al diritto comune (S. C. C. in Asc. 11 iul. 1767—Bened. XIV, de Syn. Dioec. l. 13, c. 1—Bouix, de Episc. Vol. 2, etc).—b) Il prescrivere i Ss. Esercizi spirituali non solo non è contrario al diritto comune, ma è molto consono al medesimo. Sono note le Costituzioni Pontificie, in cui s'inculcano questi esercizi, universalmente riconosciuti fruttuosissimi pei ministri del Santuario (1).—*c*) Non-

(1) La S. C. del Concilio il 1 febb. 1710, d'ordine del Sommo Pontefice, emanò una Lettera Enciclica a tutti gli Ordinarii della Italia, in cui sta detto: « Cum diuturna experientia compertum sit, ad retinendam conservandamque sacerdotalis ordinis dignitatem et sanctimoniam, maxime conducere, ut ecclesiastici viri spiritualibus exercitiis aliquando vacent.... Sanctitas sua exoptans ut pium hoc et salutberrimum exercitiorum spiritualium opus ubique locorum magnopere frequentetur ac vigeat, universos... Episcopos Italiae... enixe admonet ac in Domino hortatur, ut illud in sua quisque Dioecesi, quo maiori poterunt conatu et studio, promovere satagant, et (sacerdotes) excitent ad eadem exercitia, saltem semel in anno peragenda, in domibus religiosorum Societatis Jesu, seu Presbyterorum Congr. Missionum si adsint, sin minus in alia pia, seu Regulari Domo ab ipsis Ordinariis ad id designanda et approbanda ».—Nella stessa Enciclica si concede indulgenza plenaria a tutti gli Ecclesiastici che almeno per 10 giorni dimorino nelle predette case pei Ss. Esercizii e

dimeno, trattandosi di un'opera di perfezione, e non assolutamente necessaria alla salvezza eterna, non si vuol procedere con gran rigore e sotto gravi pene; altrimenti si corre rischio che, fatti per forza, il profitto sia nullo e il danno maggiore. Perciò nel caso si parla di modica pena, e da applicarsi non senza premettere una paterna ammonizione.

II. Ex S. Congregatione Indulgentiarum.

Ad istanza del novello Direttor Generale della pia opera della S. Infanzia pel riscatto de' bambini cinesi, il S. P. Leone XIII concede le seguenti facoltà *ad septennium* a tutti i Sacerdoti direttori o consiglieri, o almeno collettori di 12 ascritti:

I Di goder l'indulto personale dell'altare privilegiato « tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo sacerdotes Indultum pro alia die non obtinuerunt ». Die 19 Iulii 1879.

II Di benedire « privatim extra Urbem, ac de consensu Ordinarii, Coronas, Crucifixos, parvas statuas ac Numismata eisque applicandi indulgentias a Sanctitate Sua concessas in Elencho edito typis S. C. de Propaganda Fide die 23 februarii 1878, (1) ac simul indulgentias S. Birgittae nuncupatas; dummodo Sacerdotes ad excipiendas sacramentales confessiones sint approbati ».— Die 31 iulii 1879.

III Di impartire la benedizione ai moribondi con l'applicazione della plenaria indulgenza, « servata forma et ritu Constitutionis sa. me. Benedicti XIV quae incipit *Pia Mater;* de licentia Ordinarii loci, et dummodo ad excipiendas sacramentales confessiones sint approbati ».—Die 19 iulii 1879.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

I.

Circa administrationem SS. Sacramenti tempore paschali ante vel post missam de requiem.

Ab hodierno Directore Kalendarii pro divino officio persolvendo sacroque celebrando in Archidioecesi Senensi, Sacrorum Rituum Congregationi sequens propositum fuit dubium pro opportuna declaratione, nimirum:

Quum tempore Paschali administrandum est SS. Eucharistiae Sacramentum, ante vel post Missam de Requie, debentne dici Oratio et versiculi de tempore atque *Alleluia* ?

Sacra porro Rituum Congregatio, re accurate perpensa, ad relationem subscripti Secretarii sic declarare censuit: *Affirmative quoad Orationem et Versiculos; negative quoad Alleluia.* Atque ita declaravit et servari mandavit die 26 Novembris 1878

Placidus Ralli S. R. C. Secretarius.

II.

Circa orationem pro defunctis in Missis conventualibus, et privatis de requiem, quando est imperata, et circa capitis inclinationem ad humiliate capita vestra Deo.

RR. D. Carolus Cotton Episcopus Valentinen. supplicibus votis sibi a S. R. C. ut sequentia dubia solvere ac declarare dignaretur, nimirum:

Dubium I. A Rubricis Missalis, tit. VII, n. 6 absque ulla prorsus exceptione statuitur commemorationem pro defunctis, in missis vivorum ponendam esse penultimo loco. Porro in diversis auctoribus diversa leguntur, nec omnino

si accostino ai Ss. Sagramenti. I parroci e i Beneficiati vengono pel detto tempo dispensati dalla residenza e dal servizio del Coro, potendo lucrare tutti i frutti e le distribuzioni come se fossero presenti, purchè si partano con licenza dell'Ordinario, e non in tempo di quaresima, di avvento o di altre festività più solenni.

(1) In un prossimo fascicolo daremo il citato Elenco.

desunt qui, decreto 23 maii 1835 in una *Namurcen.* innixi, affirmant praedictam commemorationem, tam in Missa conventuali quam in Missis privatis, a suo loco penultimo inter collectas de praecepto amoveri non posse, etiamsi occurrat collecta imperata ab Episcopo, aut aliunde ex praecepto adiungenda, ita ut eo in casu commemoratio pro defunctis locum ante penultimum iugiter obtineat, non obstante Rubrica Missalis superius allata. Quaeritur itaque: 1° Utrum commemoratio pro defunctis diebus a Rubrica praescriptis, in Missa conventuali et in Missis privatis secundo loco manere debeat, si addatur quarto loco collecta imperata? Et 2° utrum occurrentibus commemorationibus in Missa praefata, collecta saltem antepenultimum locum obtineat cum additur oratio imperata?

Dubium II. Circa legem paritatis vel imparitatis orationum in Missa festorum simplicium admittitur communiter, iuxta decretum 2 decembris 1684 in una Sanminiat., celebrantem non teneri ad imparem orationum numerum, cum additur collecta pro defuncto. Quaeritur etiam utrum in Missis de Requie privatis, si occurrat collecta imperata pro defuncto, haec addi queat tertio loco ante quartam orationem Fidelium absque obligatione ob legem imparitatis?

Dubium III. Passim a pluribus circumfertur S. R. C. declaratio, qua sacerdos celebrans privatim infra tempus quadragesimae, ac dicens super populum etiam orationem: *Oremus Humiliate capita vestra Deo*, caput cruci inclinare tenetur dicens tantum *Oremus* et erecto rursum capite, subiungere debet *Humiliate* etc. In huiusmodi ritus testimonium affertur decretum S. R. C. 16 Martii 1833 in una Veronen., cum tamen nihil sane super eo ritu legitur. Hinc quaeritur utrum standum sit ultimae editioni Gardellini praefatae vel melius aliis praecedentibus? Et in casu de quo agitur, utrum inclinandum sit caput dicendo tantum *Oremus*, vel etiam subiungendo *Humiliate* etc., ut satis obvium est ex verbis ipsis Rubricae Missalis, tit. XI, n. 27?

Sacra vero Rituum Congr., audita sententia RR. Assessoris S. ipsius C. ad relationem infrascripti Secretarii, propositis dubiis accurate perpensis, sic respondendum censuit:

Ad I. « Inter collectas a Rubricis praescriptas, collectam pro defunctis semper penultimum locum obtinere, et post easdem dicendam esse orationem aut orationes, a superiore imperatam aut imperatas ».

Ad II. *Affirmative.*

Ad III. « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam » Atque ita rescripsit ac servari mandavit, die 12 Decembris 1879.

III.

Circa albas et candelas pro Missa celebranda.

R. D. X... C... Sacerdos quae sequuntur exposuit S. Rituum Congregationi, ab eaque opportunum responsum imploravit, nimirum:

I. Usus sat generalis in Gallia viget quod candelae, quae pro recitanda vel cantanda missa incenduntur, non sint ex cera, nisi pro minima parte, v. gr. quinta vel sexta parte.

II. Item in multis ecclesiis tam civitatum quam pagorum eiusdem regionis, albae pro celebratione missae adhibentur, ex lino quidem in parte superiore et mnaicis, sed ex bombicio, vulgo cotone, in tota reliqua et multo certe maiore sua parte, nempe etiam a pectore usque ad pedes confecta. Itaque a S. R. C. supplex quaesivit orator, an in casu quo ipsi extra ecclesiam, ubi solet celebrare, necessitas incumbit adeundi, sive vocatus quippe ad concionandum, sive ad audiendas confessiones, sive ob aliud motivum, ipsi liceat ibi missam celebrare aut cantare cum praedictis cereis vel alba, vel an teneatur in praedictis locis a celebratione Missae quandiu canonicis cereis aut albis carebit, se abstinere?

Sacra porro eadem Congr., audita sententia alterius ex apostolicarum caeremoniarum Magistris, ad relationem subscripti Secretarii, in casu rescribendum censuit: « Orator acquiescat sententiae sui Episcopi.» Atque ita rescripsit, die 8 Martii 1879.

—

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA

Circa nonnullas facultates Regularibus in Italia suppressis concessas.

Il Superiore Generale d' un Ordine Regolare ha proposto alla Sacra Penitenzieria il dubbio seguente:

Se la facoltà contenuta nel n. XVII dell' Istruzione della Sacra Penitenzieria in data del 18 aprile 1867 (*v. Mon. Eccl. Vol. I, p. 303*) possa estendersi anche ai Religiosi sudditi italiani prima che abbiano emesso il voto solenne di povertà: cioè se nel fare la professione dei voti solenni si possa loro concedere dai Superiori generali di ritenersi etc. la proprietà de' beni e delle eredità legittime che già posseggono; e la Sacra Penitenzieria il dì 21 di maggio 1880 al medesimo dubbio ha risposto in questa forma:

« Negative; sed teneri se omnino abdicare omni iure ac proprietate eorumdem bonorum, iuxta proprii Ordinis constitutiones. Declarat vero eadem Sacra Poenitentiaria mentem suam in concedenda facultate expressa n. XVII Instructionis sub die 18 Aprilis 1867 datae, nullatenus fuisse ut per Superiores generales ordinum regularium subditis in Italia suppressis indulgeri valeat proprietas seu dominium bonorum, quacumque ratione sibi obvenientium, quae iidem regulares, ratione solemnis professionis, non sibi sed monasterio seu ordini acquirunt.

« Datum Romae in S. Poenitentiaria die 21 Maii 1880. »

Alois. Card. Bilio Poenit. Maior
Hip. Can. Palombi S. P. Secretarius.

SACRA CONGREGATIO INDICIS

Super significatum Formulae « Dimittatur »

Feria II die 21 Junii 1880:

Sacra Indicis Congregatio habita in Palatio Apostolico Vaticano die 21 Junii 1880 declaravit quod Formula—« Dimittatur»—hoc tantun significat: Opus quod dimittitur non prohiberi.

Quibus SS.mo D. N. Leoni Papae XIII per me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis, Sanctitas Sua declarationem probavit. In quorum fidem etc

Datum Romae die 28 Junii 1880

Loco ✠ Sigilli

Fr. Hieronymus Pius Saccheri Ord. Praed. S. Ind. Congr. a Secretis.

DE SANCTO TOMAE AQUINANTI PATRONO CAELESTI STUDIORUM OPTIMORUM COOPTANDO

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Cum hoc sit et natura insitum et ab Ecclesia catholica comprobatum ut a viris sanctitate praeclaris patrocinium,ab excellentibus autem perfectisque in aliquo genere exempl ad imitandum homines exquirant; idcirc Ordines religiosi non pauci, Lycea, coetu litteratorum, Apostolica Sede approbante iamdiu magistrum ac patronum sibi Sanctum Thomam Aquinatem esse voluerunt, qui do ctrina et virtute, solis instar, semper eluxi Nostris vero temporibus, aucto passim studi doctrinarum Eius, plurimi extiterunt, qu peterent, ut cunctis ille Lyceis, Academiis et scholis gentium catholicarum, huius A postilicae Sedis auctoritate, patronus ass gnaretur. Hoc quidem optare se plures Ep scopi significarunt, datis in id litteris cu singularibus tum communibus; hoc parite studuerunt multarum Academiarum sodale et collegia doctorum supplice atque humi obsecratione deposcere. — Quorum omniu incensas desiderio preces cum differre visu esset, ut productione temporis augerentur idonea ad rem opportunitas accessit ab En cyclicis Litteris Nostris *De philosophia chr stiana ad mentem s. Thomae Aquinat Doctoris Angelici in scholis catholicis in stauranda*, quas superiore anno hoc ipso d Academiae, doctores decuriales Lyceorun atque ex omni terrarum regione cultores a tium optimarum se Nobis dicto audientes esse et futuros una pene voce et consentien tibus animis testati sunt: immo velle se i tradendis philosophicis ac theologicis disc plinis sancti Thomae vestigiis penitus ins stere: sibi enim non secus ac Nobis, expl ratum esse affirmant, in doctrinis Thomis cis eximiam quamdam inesse praestantiar et ad sananda mala, quibus nostra premit aetas, vim virtutemque singularem. Nos igitu qui diu multumque cupimus, florere schol

disciplinarum universas tam excellenti magistro in fidem et clientelam commendatas, quoniam tam clara et testata sunt communia omnium desideria, maturitatem advenisse censemus decernendi, ut Thomae Aquinatis immortale decus novae huius accessione laudis cumuletur.

Hoc est autem caussarum, quibus permovemur, caput et summa; eminere inter omnes sanctum Thomam, quem in variis scientiarum studiis, tamquam exemplar, catholici homines intueantur. Et sane praeclara lumina animi et ingenii, quibus ad imitationem sui iure vocet alios, in eo sunt omnia: doctrina uberrima incorrupta, apte disposita; obsequium fidei et cum veritatibus divinitus traditis mira consensio; integritas vitae cum splendore virtutum maximarum.

Doctrina quidem est tanta ut sapientiam a veteribus defluentem, maris instar, omnem comprehendat. Quidquid est vere dictum aut prudenter disputatum a philosophis ethnicorum, ab Ecclesiae Patribus et doctoribus, a summis viris qui ante ipsum floruerunt, non modo ille penitus dignovit, sed auxit, perfecit, digessit tam luculenta perspicuitate formarum, tam accurata disserendi ratione, et tanta proprietate sermonis, ut facultatem imitandi posteris reliquisse, superandi potestatem ademisse videatur. Atque illud est permagnum, quod eius doctrina, cum instructa sit atque apparata principiis latissime patentibus, non ad unius dumtaxat, sed ad omnium temporum necessitates est apta, et ad pervincendos errores perpetua vice renascentes maxime accommodata. Eadem vero, sua se vi et ratione confirmans, invicta consistit, atque adversarios terret vehementer.

Neque minoris aestimanda, christianorum praesertim hominum iudicio, rationis et fidei perfecta convenientia. Evidenter enim sanctus Doctor demonstrat, quae ex rerum genere naturalium vera sunt, ab iis dissidere non posse, quae, Deo auctore, creduntur; quamobrem sequi et colere fidem christianam, non esse humilem et minime generosam rationis servitutem, sed nobile obsequium, quo mens ipsa iuvatur et ad sublimiora eruditur; denique intelligentiam et fidem a Deo ambas proficisci, non simultatum secum exercendarum caussa, sed ut sese amicitiae vinculo colligatae mutuis officiis tueantur. Cuius convenientiae mirabilisque concordiae cunctis beati Thomae scriptis expressa imago perspicitur. In iis enim excellit atque eminet modo intelligentia, quae quod vult, fide praeeunte, consequitur in pervestigatione naturae; modo fides, quae rationis ope illustratur ac defenditur, sic tamen, ut suam quaeque inviolate teneat et vim et dignitatem; atque, ubi res postulat, ambae quasi foedere icto ad utriusque inimicos debellandos coniunguntur. Ac si magnopere semper interfuit, firmam rationis et fidei manere concordiam, multo magis post saeculum XVI interesse existimandum est; quoniam per id tempus spargi semina coeperunt finem et modum transeuntis libertatis, quae facit ut humana ratio divinam auctoritatem aperte repudiet, armisque a philosophia quaesitis religiosas veritates pervellat atque oppugnet.

Postremo Angelicus Doctor non est magis doctrina, quam virtute et sanctitate magnus. Est autem virtus ad periclitandas ingenii vires adipiscendamque doctrinam praeparatio optima; quam qui negligunt, solidam fructuosamque sapientiam falso se consecuturos putant, propterea quod *in malevolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis* (1). Ista vero comparatio animi, quae ab indole virtutis proficiscitur, in Thoma Aquinate extitit non modo excellens atque praestans, sed plane digna, quae aspectabili signo divinitus consignaretur. Etenim cum maximam volupta is illecebram victor evasisset, hoc veluti praemium fortitudinis tulit a Deo pudicissimus adolescens, ut lumbos sibi arcanum in modum costringi, atque una libidinis faces extingui sentiret. Quo facto, perinde vixit ac esset ab omni corporis contagione seiunctus, cum ipsis angelicis spiritibus non minus innocentia, quam ingenio comparandus.

His de caussis dignum prorsus Angelicum Doctorem iudicamus, qui praeses tutelaris studiorum cooptetur. Quod cum libenter facimus, tum illa Nos consideratio movet futurum ut patrocinium hominis maximi et sanctissimi multum valeat ad philosophicas theologicasque disciplinas, summa cum utilitate reipublicae, instaurandas. Nam, ubi se scholae catholicae in disciplinam et clientelam Doctoris Angelici tradiderint, facile florebit sapientia veri nominis, firmis hausta principiis, ratione atque ordine explicata. Ex probitate doctrinarum probitas gignetur vitae cum privatae, tum publicae: probe vivendi consuetudinem salus populorum, ordo, pacata rerum tranquillitas consequentur. Qui in scientia rerum sacrarum elaborant, tam acriter hoc tempore lacessita, ex voluminibus sancti Thomae habituri sunt, quo fundamenta fidei christianae ample demonstrent, quo veritates supernaturales persuadeant, quo nefarios hostium impetus a religione sanctissima propulsent. Eaque ex re humanae disciplinae omnes non impediri aut tardari cursus suos, sed incitari augerique sentient; ratio vero in gratiam cum fide, sublatis dissidiorum caussis, redibit, eamque in indagatione veri sequetur ducem. Demum quotquot sunt homines discendi cupidi, tanti magistri

(1) Sap. 1. 4.

exemplis praeceptisque conformati, comparare sese integritate morum assuescent; nec eam rerum scientiam consectabuntur, quae a caritate seiuncta inflat animos et de via deflectit, sed eam quae sicut a *Patre luminum* et *scientiarum Domino* exordia capit, sic ad eum recta perducit.

Placuit autem hac super re sacri etiam Consilii legitimis ritibus cognoscendis perrogare sententiam; quam cum perspexerimus, dissentiente nemine, votis Nostris plane congruere, Nos ad gloriam omnipotentis Dei et honorem Doctoris Angelici, ad incrementa scientiarum et communem societatis humanae utilitatem, sanctum Thomam Doctorem Angelicum suprema auctoritate Nostra Patronum declaramus Universitatum studiorum, Academiarum, Lyceorum, scolarum catholicarum, atque uti talem ab omnibus haberi, coli, atque observari volumus, ita tamen ut sanctis caelitibus, quos iam Academiae aut Lycea sibi forte patronos singulares delegerint, suus honos suusque gradus etiam in posterum permanere intelligatur.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die IV Augusti MDCCCLXXX Pontificatus Nostri anno Tertio.

THEODULPHUS Card. MERTEL.

Casi Morali e Liturgici[1]

SOLUZIONE DEL 16.° CASO MORALE

Pietro, per evitar molestie da' liberali, si associa ai loro periodici che spesso hanno cose ostili alla Chiesa, ma non li legge. Paolo legge in essi solo le cronache e le notizie del giorno. Andrea li legge, perchè non crede poterne ricevere nocumento, essendo ben saldo nei suoi principii religiosi. Giovanni finalmente unisce la lettura dei fogli buoni a quella dei cattivi, perchè così crede poter meglio chiarire la verità delle notizie che gl' interessano.

Si chiede:

1° È sempre proibita, e da chi, la lettura dei fogli ostili alla Chiesa?

2° Si colgono censure, sì per la lettura dei medesimi, come per l' aiuto che si presta, associandovisi, alle loro compilazioni?

3° Che deve dirsi di Pietro, Paolo, Andrea e Giovanni?

Al primo. — I fogli ostili alla Chiesa sono occasione potentissima di spirituale rovina. Presentano un pascolo continuo, tanto più esiziale, in quanto che corrompe ed avvelena insensibilmente; ed offrono perciò l' arma più terribile ai nemici del Cristianesimo per danneggiarlo. Non accade che ci dilunghiamo a dimostrare il pericolo di queste letture: basti solo rammentare che la esizial corruttela onde oggidì qualunque luogo, benchè piccolo, è invaso, devesi in massima parte alla diffusione e alla lettura della stampa rea.

Non v' ha dubbio alcuno perciò che siffatte effemeridi sieno proibite per diritto di natura, il quale vieta di esporsi al prossimo pericolo di peccato; e sieno proibite sotto grave colpa. Così notificò il Vicario di Roma nella circolare del 6 luglio 1871 che mandò ai parroci, d' ordine del S. P. Pio IX: « Declarent porro RR. Parochi ex ipso naturali iure huiuscemodi ephemeridum lectionem Catholicis prohiberi, ob proximum, quod adeunt, periculum in fide deficiendi; quumque de praecepto in re gravi agatur, qui violant, non venialis sed gravis culpae reos ante Deum evadere ».

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Cardinali P. Carlo di Jesi M. R. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio Vincenzo di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Letizia Sac. Raffaele Maria di Napoli
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio-Calabria
Mariani P. Gaspare M. O. di Bettona
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pelaia Can. Domenico Econ. Cur. di Barrittiere
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Riccardi Sac. Gio Battista di Napoli
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto.

Al solo Caso Morale:

Giglio P. Gabriele Lett. de' Min. Oss. di Manfredonia
Jannotti Sac. Ant. Maria Dott. in S. T. di S. Agata de' Goti.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Cerrotti Nunzio di Bitonto; del Caso Liturgico il Sac. Margiotta Leonardo di Reggio-Calabria.

Ma non solo dal diritto di natura, sì pure dall' ecclesiastico è proibita la cattiva stampa. E ciò sì in particolare per quelle pubblicazioni espressamente vietate, sì in generale per tutte le altre che hanno autori eretici od apostati.

Una pubblicazione può venire espressamente vietata non solo dal Rom. Pontefice, ma altresì dal proprio Vescovo, come per mandato di Leone XII del 26 marzo 1825 posto in fine della Regole dell' Indice, e di Pio IX nella Enciclica *Nostis*, del dì 8 dicembre 1849, in cui raccomanda ai Vescovi di allontanare i fedeli da ogni pestifera lettura, nominando segnatamente: *impios libellos, ephemerides ac pagellas.* E lo stesso S. P. Pio IX con lettere circolari della S. C. dell' Indice del dì 24 agosto 1864 commise a tutti gli Ordinarii di vegliare circa le pubblicazioni che si diffondono ne' rispettivi luoghi e proscrivere le nocive, dando loro pienissima potestà, anche come deligati della S. Sede. Il che fu confermato con altro decreto della stessa S. C. d' ordine del medesimo S. P. con data del dì 2 aprile 1873 (1).

Ma generalmente la stampa rea vien proibita dal diritto ecclesiastico. La Regola II dell' Indice proscrive: 1.° i libri degli eretici che trattano *ex professo* di religione; 2.° i libri degli eretici che trattano di altri argomenti prima che sieno esaminati ed approvati.

La Regola VIII poi vieta la lettura de' libri de' cattolici che contengono errori circa la fede, se non sieno prima espurgati da detti errori. Questi ultimi però, giusta S. Alfonso, non si debbono ritenere per vietati prima che sia pubblicato il decreto di proibizione (d. 7, n. 289).

Che poi nei detti divieti debbano venir compresi ancor i giornali o fogli eterodossi, appare chiaramente dalle ragioni che seguono:

1.° Perchè ne' decreti *de Libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis*, posti al principio dell' Indice si proibiscono tutti gli scritti degli eretici, anche di minor conto, come « Calendaria, Carmina, Narrationes, Orationes, Imagines, Colloquia, Conferentiae etc. », ai quali possono ben ridursi gli articoli de' giornali.

2.° Perchè nell' Espurgatorio Romano, pubblicato d' ordine del Tridentino, come avvertono i Salmaticesi, vien fatto espresso divieto sotto scomunica (ora abolita) di leggere qualsivoglia scritto degli eretici anche breve, quantunque non contenga eresia, finchè non sia esaminato ed approvato (Ligor. L. VII, n, 293 in fin.). È vero che ora questa scomunica non è più in vigore; ma vige però il divieto che non mai fu rivocato.

3.° Perchè i giornali che contengono eresia la Chiesa vuole inclusi nella legge della revisione ecclesiastica, la qual cosa suppone che i medesimi cadano sotto quella proibizione (Gury, T. II, n 982). Ed eccone un documento: Fu chiesto nel 1832 alla S. C. della Inquisizione dai Vescovi della Svizzera: « I Utrum Ephemerides, seu diaria, subiici debeant censurae Ordinarii et an etiam quoad opiniones politicas? II An etiam censurae subiaceant non solum articuli doctrinales, sed etiam articuli, in quibus facta narrantur? Resp. Ad I Affirmative quoad utramque partem. Ad II Affirmative ».

4.° Perchè la S. Penitenzieria ha conceduta licenza di leggere siffatte affemeridi; la qual licenza sarebbe stata inutile ove non ci fosse proibizione. Valga per tutti questo esempio: « Beatissimo Padre, il Vescovo di Mondovì, trovandosi *ad Limina*, implora umilmente da V. S. per sè e pei suoi veneratissimi Colleghi nell' Episcopato del Regno della Sardegna la facoltà di accordare ai fedeli delle rispettive Diocesi, che saranno loro benvisi, la licenza di leggere e ritenere gior-

(1) Nel cit. decreto ci prescrive: « I. Omnibus ab Episcopis est adhibenda cura ut docti probatique utriusque Cleri viri verbis ac scriptis sana doctrina refertis errores publice grassantes impugnent.—II Ab eisdem (Episcopis) non est praetermittendum examen operum videlicet et ephemeridum quae fidem moresque directe impetunt; atque in rebus gravioris momenti, transmissis etiam doctorum virorum votis, certior facienda est S. Indicis Congregatio, ut supremum iudicium ab Apostolica Sede confirmandum de his proferre valeat ».

nati proibiti *a iure* ed *ab homine* per tutto il tempo che dura in Piemonte la libertà di stampa, e per quell'altro che a V. Beatitudine sembrerà più conveniente.—*Preces remittimus prudentiae et conscientiae Episcoporum in toto Regno supradicto, cum facultatibus necessariis et opportunis.* Die 19 iulii 1856. Pius Pp. IX ».

5.° Finalmente perchè in questa materia, giusta la mente di S. Alfonso, devesi stare alle opinioni più rigidi: « In hac re expedit ordinarie rigidiores opiniones sequi » (App. III de libr. prohib. c. V, n. 8); trattandosi di pericolo gravissimo, a cui va esposto il supremo de' beni ch' è la fede cattolica. E benchè alcuni autori stieno per la sentenza più favorevole; pure non pochi stanno per la più sicura, come sono tra i moderni il Gury (l. c.), Scavini (P. II, n. 830); del Vecchio (Tom. I, n. 813 Edit. 2); Berardi (de Occas.n. 212) ecc. Ai quali vogliono aggiungersi i dotti compilatori della *Civiltà Cattolica*, di cui ecco il giudizio (Ser. VIII, vol. VI, quad. 528): « Ci sembra non potersi dubitare che quelli almeno fra' giornali (liberali), i quali sono soliti d'impugnare direttamente i dommi cattolici o anche i fondamenti del Cristianesimo, sieno compresi nella citata Regola dell' Indice (Reg. II) ».

I giornali adunque che sono scritti da eretici, benchè non si possano dir libri nello stretto rigor della parola, debbono nondimeno aversi per proibiti anche per legge ecclesiastica.

Se non che spesso, anzi per lo più, non si conoscono gli scrittori delle menzionate effemeridi: in tal caso come regolarsi?— Alcuni opinano che l' autore, per incorrersi tal divieto, dovrebbe esser conosciuto eretico o per origine o per dichiarazione della Chiesa. Ma questa opinione viene esclusa dalla generalità de' Teologi. I quali insegnano che quando dagli scritti che contengono eresia può bene argomentarsi la pertinacia del loro autore, tuttochè questi s' ignori, deve nondimeno giudicarsi per eretico, e perciò stesso saranno vietati i suoi scritti (V. Berardi *de Occasion.* n. 207). S. Alfonso cita la sentenza di Holzman, il quale insegna: « Etiam numerari inter libros... vetitos librum qui ex professo tractet de haeresi, quamvis lateat auctor; qui tunc auctor certe censetur haereticus ».

Da ciò si raccoglie che debbono riputarsi proibiti per dritto ecclesiastico, quand' anche non se ne conoscano gli scrittori:

1.° Le effemeridi che manifestamente escono da società protestantiche o da altre sette ereticali, benchè talune volte non contengano eresia.

2.° Le effemeridi che spesso impugnano qualche dogma cattolico, come la infallibilità pontificia, l' immacolato concepimento di Maria, la esistenza del purgatorio e simili; i quali dogmi essendo conosciutissimi, non può ammettersi ignoranza negli scrittori.

3.° Le effemeridi scritte da liberi pensatori, i quali non credono al soprannaturale, nè riconoscono la divina autorità della Chiesa. Questi debbono aversi non solo come eretici, ma come apostati dalla fede, ch' è delitto maggiore dell' eresia.

Ciò per diritto ecclesiastico. Ma per diritto di natura son vietati in genere tutti i giornali che possono offendere la fede o i costumi, da qualunque autore siano compilati (1). Per la pratica i confessori son chiamati a decidere quali effemeridi sieno da permettere e quali da vietare. E però la S. C. dell' Inquisizione, chiesta nel 1832 da'

---

(1) Su tal riguardo giova aver presente ciò che insegna il chiaro d'Annibali: « Quos igitur libros Ecclesia proscribit eos legere grave est scilicet propter praesumptum perversionis periculum, adeoque tametsi nullum legenti periculum immineat. Quod si proximum aliquod legenti periculum imminet, ipso naturali iure legi prohibetur; atque ideo etsi libri appellatione vulgi non veniat; imo etsi ab Ecclesia non prohibeatur legi. Atque ex hoc capite vix a letali excusantur aut ne vix quidem, adolescentes qui ephemerides liberales, quas vocant, paucis (et penes nos fermi nullis) exceptis, legunt, Confessario inconsulto Patresfamilias, Magistri, heri, qui huiusmodi lectionibus eos non prohibent: sed in primis institutores tabernarum, vel hospitiorum, penes quos legendae advenientibus prostant » (Summula Tom. II, n. 494).

Vescovi della Svizzera: « An fideles, salva conscientia, legere possint ephemerides vel libros, qui censuram Ordinarii non subierunt? » rispose: « Recurrant ad Confessarium ». La norma poi che debbono avere i Confessori, dice l' Avanzini, è quella indicata dal Dottor S. Alfonso: « In hac re expedit ordinarie rigidiores opiniones sequi ».

Al secondo.—Che le cattive effemeridi sieno proibite, sì per diritto di natura, sì per diritto ecclesiastico, non si può mettere in dubbio. Ma sono parimenti proibite sotto censura? Qui è sopratutto dove discordano gli Autori.

La Costit. *Apostolicæ Sedis* colpisce di scomunica specialmente riservata al Papa: « scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicae libros apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec non libros cuiusvis auctoris per Apostolicas litteras nominatim prohibitos, eosque libros retinentes, imprimentes et quodomolibet defendentes ».

Il dubbio nasce dal perchè l' effemeridi, tuttochè scritte da eretici che contengono e propugnano l'eresia, non possono a rigor di termini chiamarsi libri, e qui fa d' uopo di stretta interpretazione. Alcuni perciò sostengono che non s'incorra punto censura in leggere siffatti giornali. Altri per contrario vogliono puniti di scomunica i lor lettori, opinando esser questa la mente del legislatore.

A noi sembra non doverci allontanare da ciò che dicemmo sul principio del Vol. I, cioè che convien distinguere tra le pubblicazioni dirette a formar volumi, e quelle che costano di semplici fogli volanti. Per le prime, quando sieno scritte da eretici e difendano l'eresia non si può non ammettere la censura, essendo parti di un tutto vietato sotto tal pena.—Non così per le seconde; giacchè, sia che si voglia stare al tenore della legge, sia che all'interpretazione datane dai Teologi, sia che all'uso generalmente invalso, non si può dire che sieno queste proibite sotto censura.

La legge è chiara: parla di libri, e qui siamo *in odiosis*, in cui la interpretazione dev'essere stretta. Perciò diremo col ch. Avanzini: « Diaria, quoadusque folia manent per se completa, non veniunt sub nomine libri ».

I Teologi, massime moderni, in gran maggioranza, non ammettono censura nel leggere i fogli cattivi. Così lo Scavini, il del Vecchio, il d'Annibale, il de Varceno, il Berardi, il Ciolli, il Commentario Patavino, e sopratutto il celebre Avanzini. La stessa *Civiltà Cattolica*, che mostrasi assai rigida circa la proibizione de' fogli pravi, non mai però fa menzione di censure (v. l. c.).

E l'uso medesimo invalso nella direzione nelle anime non riconosce tal pena in chi legge i fogli ereticali, quantunque vi riconosca il semplice divieto. Così i paroci nelle loro istruzioni; così i Vescovi nelle loro pastorali; così pure Pio IX e il Vicario di Roma nel prefato documento del 6 luglio 1871, in cui si proibiscono alcuni fogli iniquissimi, dicendosi vietati per legge naturale e sotto grave peccato, ma per nulla si fa parola di censura.

Ben conosciamo che i patroni della opposta sentenza producono argomenti non pochi per sostenerla; e in nessun autore ne abbiamo trovato in tanta copia e di tanta forza, come nello egregio Bullettino Ecclesiastico di Benevento (anno V, n. 4), il quale ha su tal proposito una dotta ed erudita dissertazione. Noi però, dopo aver maturamente ponderati siffatti argomenti, non abbiamo creduto di recedere dal nostro parere, non avendoli riconosciuti di tal fatta da non ammettere risposta. Ed eccone i principali con le nostre osservazioni.

a) Che sotto la denominazione di *libri* possano intendersi eziandio l' effemeridi, ciò è consono al linguaggio Biblico, in cui a componimenti più brevi e più piccoli dei nostri diarii si dà il nome di libri. Nel Genesi V, 3, ed in S. Matteo I, 1 chiamasi libro il Catalogo genealogico da Adamo a Noè. In Isaia XXXVII, 14, e nel I dei Maccabei I, 46 si appella libro una semplice lettera. Nel medesimo Isaia I, 1, la breve formola del ripudio. In Geremia XXXII, 10, lo strumento di compra-vendita.—Rispondiamo: Nel testo ebraico per *liber* è *Sepher* che suona propriamente *scrittura*, derivato da *Saphar scul-*

psit litteras in lapidem, inde scripsit (V. Gesenii Lexicon Hebraico-Latinum ordine al ph. digestum a Paulo Drach, Parisiis ap. Migne, 1848, pag. 441).—Adunque il nome *libro* nella S. Scrittura prendesi in senso assai più ampio di quello che non si prende nella lingua latina. La Chiesa nel fare i suoi canoni non parla secondo il significato delle lingue orientali, ma secondo quello della lingua in cui scrive.

b) La S. C. del Conc., interrogata intorno al decreto del Tridentino (Sess. IV, de edit. et usu Sacror. Libror.) quali scritture si comprendessero sotto il nome di libri, rispose comprendersi altresì: *conciones*, *lectiones*, *disputationes* ed altri piccoli componimenti separati (Ferraris *Libri prohibili*, n. 36).—Risp. Qui siamo in tutt'altro caso. Non si parla de' libri degli eretici, ma dei falsi annotatori della S. Scrittura. E dal testo medesimo del Tridentino si può desumere che per siffatti libri debbano intendersi qualunque *annotationes et expositiones*. E poi è noto il principio che *in odiosis* non si deve argomentare *a casu ad casum*.

c) Ogni diario, dato pure che non possa dirsi libro in se, deve dirsi sempre parte di un libro; giacchè molti fogli unitì insieme formano un libro. Gli argomenti poi ch'essi trattano, quand'anche siano alla spicciolata, si collegano al fine di impiantare nei popoli l'eresia ed osteggiare il purissimo dogma cattolico.—Risp. Le effemeridi, ordinate a formar volumi, concediamo che possano chiamarsi parte di un libro; e ammettemmo noi pure che vanno anch'esse sotto la legge della censura. Quelle poi che non son destinate a quest'uso, non potranno mai a rigor di termini appellarsi parte di un libro, benchè il fine della pubblicazione sia di manomettere i diritti della Religione. Non si deve qui considerare il fine, ma l'opera.

d) Il Cap. *Humanae aures 2, causs. 23, q. 5* dice: « Non debet aliquis verba considerare, sed voluntatem et intentionem, quia non debet intentio verbis deservire sed verba intentioni » (ap. Ferraris, l. c.). Dunque non è vero che il fine del legislatore non si debba aver di mira; che anzi dal fine devesi prender lume per la interpretazione della legge.—Risp. Ciò corre precipuamente quando le parole sembrano discordare dal fine; non quando le parole non esprimono tutti i mezzi per conseguire quel fine. A confortare la nostra sentenza abbiamo altri principii egualmente inconcussi, quali possono essere: « Quod voluit legislator expressit; quod non expressit noluisse censendus est.—Odia restringi debent; favores convenit ampliari ».

e) Quel pericolo che recano i libri rei, recano pure le prave effemeridi, anzi queste debbono dirsi più dannevoli di quelli; giacchè stante la loro brevità e la periodica pubblicazione, più facilmente e più costantemente possono venir lette e possono spargere il veleno.—Risp. E perciò la Chiesa, come vedemmo nella risposta al 1° quesito, proibisce pure queste effemeridi sotto grave colpa. In quanto poi alla censura, dobbiamo dire che tal pena segue quei soli atti che dal legislatore sono espressamente menzionati. Del resto, non è lo stesso leggere un libro che il leggere un giornale. Dei libri si conoscono gli autori se sono eretici e se propugnano l'eresia: non così dei giornali, i cui autori possono cambiarsi ogni giorno, e possono pure esser cattolici che ignorano le leggi della Chiesa. Oltrechè nei giornali un numero è ben diverso dall'altro. Chi mi dirà, prima di averlo letto, se questo foglio propugni una eresia? Il libro si conserva per lunghissimo tempo; il foglio si suol mandar subito al cuoco o al pizzicagnolo. Il libro si stima assai; si suol tradurre in più lingue; si consulta spesso. Non così un giornale che si legge ad ore bruciate, e si ha nel conto di una cicalata. Finalmente, trattandosi di pena gravissima qual'è la scomunica riservata al Papa, sarebbero infinite le ansie e le angustie de' confessori nel dover rimandare senza assoluzione un grandissimo numero di penitenti, avuto ancora riguardo al numero senza numero di fogli empii che nascono ogni giorno, e alla instabilità di principii che ad essi è comune, mutando non rare volte in breve tempo colore uno stesso giornale (V. Berardi, l, c. n. 217).

f) S. Alfonso diede la norma per giudicare di tal materia. Disse: « In hac re expedit ordinarie rigidiores opiniones sequi » (L. I, n. 371).— Risp. S. Alfonso sembra parlare qui, più che della censura, della semplice proibizione, come appare dal contesto. Imperocchè dice: « Censeo quidem hanc sententiam (che i manoscritti debbano dirsi libri) omnino esse consulendam »; e poi dichiara che le ragioni su cui la detta sentenza poggia, « non videntur satis convincere; nam hodie nomine librorum proprie libri intelliguntur, non manuscripta ». Se le ragioni da cui quella sentenza vien sostenuta non sono convincenti, come può ammettersi la censura? Sarà solo da consigliare per evitare il pericolo, ma non potranno aversi per censurati i trasgressori. È vero che gl'interpreti del S. Dottore (V. Scavini, Ninzatti ecc.) dicono che qui si parla di censura; (1) ma è bene avvertire che questo caso è diverso dal nostro, e pel nostro lo stesso S. Dottore non dissente dall' opinione che sosteniamo. Ecco le sue parole: « An incurrat excommunicationem qui legit haereticí concionem aut epistolam seorsim editam? Affirmant alii... sed negant alii... Ratio quia revera huiusmodi concio vel epistola non potest dici liber, et in hac re dicunt strictam faciendam esse interpretationem cum agatur de re odiosa utpote de poena incurrenda » (l. c. n. 370).

(g) La S. C. dell' Inquisizione, come più sopra si è detto, l' anno 1832 dichiarò che anche i giornali van soggetti alla censura vescovile, e da questa dichiarazione raccoglie il dotto Ballerini che per libri vogliono intendersi anche i prefati diarii.—Risp. Anche qui è diverso il caso. Non si tratta della scomunica contro i lettori, ma della revisione ecclesiastica che è tutt' altra cosa da quella. L' obbligo della revisione deve intendersi con rigore essendo imposto per evitare il pericolo; la scomunica si deve interpretare strettamente, essendo pena gravissima e odiosa (V. a Varceno, Tr. VIII, a. 4; e Scavini, L. II, n. 830 in nota).

(h) Nei *Decreta de libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis,* e nel primo paragrafo, che ha il titolo di *Libri ab haereticis scripti vel editi,* si trovano registrati: « carmina, orationes, imagines, confessiones, articuli sive formulae fidei »; e nel paragrafo secondo, sotto il titolo: *Libri certorum argumentorum prohibiti*, si vedono rammentati « libelli, epistolae, ordinationes, arresta, decreta, litterae etc. » Dunque nel senso della S. Sede, sotto il nome di libri vanno comprese altresì le minori scritture.—Risp. Non può ammettersi il conseguente. Nessuno infatti dirà che le immagini, gli arresti, le orazioni e simili possano chiamarsi libri. Che se i nomi di queste pubblicazioni sono ivi posti sotto il paragrafo di *Libri*, è solo perchè si conosca essere intenzione della Chiesa di avvolgere anche queste nella proibizione fatta pei libri. È dunque una eccezione, di cui opportunamente si tien parola. Ma per la censura è tutt' altra cosa. La Costit. *Apost. Sedis* ch' è il codice penale oggidì in vigore, parlando della scomunica per le cattive letture, non fa menzione di altro che di *libri;* e però è che nessun' altra pubblicazione che non meriti strettamente il nome di libro, sarà vietata sotto questa gravissima pena.

i) Il S. P. Pio IX di s. m., giusta il riferire di accreditati periodici (come la *Voce della Verità*), il 1 novembre 1874 in un' allocuzione privata, facendo cadere il ragionamento sui diarii irreligiosi, e segnatamente su quello intitolato *La Capitale*, che si pubblica in Roma, uscì in queste parole: « Altre volte questi fogli furono da noi proibiti, ed in questa occasione torniamo a proibirli tutti, o, a dir meglio, confermiamo le antiche proibizioni con le annesse censure ». Ecco adunque una dichiarazione autentica della censura sui periodici. — Risp. Il S. Padre non disse che il Foglio *La Capitale* è stato proibito sotto censura, ma che solo è stato proibito, e che egli intendeva confermare la proibizione di tutti i periodici pravi con le

(1) Dopo la Costit. *Apostol. Sedis* sembra certo, come giustamente insegna il de Varceno (Tr. VIII, a. IV) che non ci sia censura pei manoscritti. La detta Cost. infatti parla dei libri e di chi li imprime; parla cioè solo di libri stampati.

annesse censure. Che fra i periodici eretici ce ne sieno taluni proibiti con censura, anche noi lo ammettiamo, e sono, come vedemmo, quelli ordinati a formar volumi. Che poi il S. Padre non potea dire di aver proibito il foglio *La Capitale* sotto censura, si mostra dalla sua lettera diretta nel luglio 1871 al Card. Vicario, nella quale gl'impone di vietare a suo nome alquanti empi giornali che si pubblicano in Roma; e dove, facendo solo menzione del grave peccato che si commetterebbe da' trasgressori, non fa punto parola di censura: « Atque haec inhibitio ita denuncietur, et cognoscant qui violant, violationem hanc non veniale, sed grave esse peccatum ».

È dunque fuori dubbio che, tolte le effemeridi ordinate a formare volumi, gli altri giornali, tuttochè proibiti o dal diritto di natura, o dall' ecclesiastico, non sono però sotto censura.

E questo per la loro lettura. Per l' aiuto poi che si presta alle loro compilazioni con associarvisi, diciamo che la Costit. *Apost. sedis* punisce di scomunica specialmente riservata al Papa gli apostati e gli eretici, « eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores ». Or chi si associa ad un giornale di eretici o di apostati (di liberi pensatori), diretto a propagar l' errore, qualunque ne sia il formato, può ben considerarsi come fautore degli apostati o degli eretici, essendochè i periodici per lo più vengono sorretti dagli associati, e senza questi non potrebbero vivere. Per altro il favore, per incorrersi la censura, dev' esser formale, non materiale; cioè si richiede l' animo propenso all'opera ereticale, non bastando che l' aiuto si desse o per avarizia o per rispetto umano o per altro motivo. Così i Salmaticesi, de Cens. c. 4, n. 67 (ap. Berardi, l. c. n. 212). Di qui si raccoglie che chi dà il suo nome ad un periodico ereticale per favorir la eresia, può cadere nella censura non solo con leggerlo, ma altresì col semplice associarvisi.

Al terzo.—Pietro, associandosi ad un giornale ostile alla Chiesa e non leggendolo, non cade in censura, perchè lo fa per timore, non con animo propenso alla eresia E neppure pecca; purchè 1° le molesti ch'egli teme da' liberali siano gravi, e ta da scusarlo da quella materiale cooperazio ne; e 2° purchè appena gli giunge il fogli lo distrugga, ed eviti lo scandalo che pu recare ad altri (1).

Paolo, anche con leggere le sole cronach e le notizie del giorno nei fogli ereticali può cadere in peccato: imperocchè, com abbiam visto, la Chiesa, degli autori ereti proibisce: « narrationes, arresta, decreta litterae etc. »; cose tutte che han luogo nell cronache. Può anche cadere in censur se i periodici sono ordinati a volumi, son scritti da eretici e propugnano l'eresia. Quan do però non si tratta di quei periodici ch escono da sette ereticali e da liberi pensa tori, non si vuole andare con tanto rigore purchè nelle cronache non ci sieno spess (come pur troppo avviene) cose ostili all religione, e si eviti ogni scandalo.

Andrea che si crede fermo nei princip religiosi e però legge ogni foglio cattivo deve rammentarsi del detto dell' Apostolo « Qui se existimat stare, videat ne cadat » (I Cor. X, 12). Egli pecca, presumendo troppo di sè, ed esponendosi volontariamente ad un occasione funestissima. Quanti, fermi al par d lui, sono caduti nello abisso della incredulit e di ogni vizio per la lettura de' fogli empii?(2)

---

(1) Gli scritti vietati, da chi non ha la debit facoltà della S. Sede dovrebbero per dritto cor segnarsi subito o al Tribunale d' Inquisizione al proprio Vescovo. I teologi ammettono, ogg dì massimamente per la immensa colluvie e pub blicità dei medesimi, che basti il bruciarli. M tutti sono di opinione che non sia lecito il se virsi delle loro carte per altri usi, come di av volgerne oggetti.

(2) Ai molti fatti tristissimi e continui ch avvengono per la lettura degli empii giorna può bene aggiungersi il seguente che narra l' gregio Parroco Antonio Renzi nella sua rispost al presente caso. « Un giovine religioso del nostra Città, egli dice, e sgraziatamente mio f gliano, un dì fra gli altri, divorando giusta solito uno di simili fogli, poveretto! trova qu la causa della sua rovina. Legge e riflette: un

E non solo pecca contro il diritto naturale, ma pur contro l'ecclesiastico, incorrendo altresì le pene della Chiesa nei casi contemplati più sopra. E ciò, trattandosi del divieto ecclesiastico, quand'anche veramente egli non avesse a temerne danno, giusta la sentenza comunissima di Teologi, sopratutto del S. Dottor de Liguori. Imperocchè il fine della legge allor cessa, quando questa si rende inutile per tutta la comunità, non già per pochi solamente; oltrechè il fine della proibizione non è solo di evitare il danno spirituale; ma ancor quello che si presti la debita obbedienza alla Chiesa, massime in affare di sì gran pericolo; e di non dare ansa agli eretici e agli altri pravi scrittori di pubblicare le perniciose opere loro (Ligor. L. I, n. 364).

Giovanni, leggendo i fogli cattivi insieme con i buoni, pecca qualora i cattivi sieno proibiti dalla Chiesa, cioè quando sono fogli di eretici o di apostati; essendo che la Chiesa suol vietare tal lettura pel pericolo presunto e perciò « ex quavis causa vel colore » (Scavini L. II, n. 829). Quando i fogli cattivi non sono proibiti dalla Chiesa, ma dal solo diritto naturale per ragion del pericolo vero, avendone un giusto motivo, non sapremmo condannarlo, generalmente parlando, a grave colpa, perchè in tal caso i buoni giornali, confutando i cattivi, fan che questi non offrano un grave e vero pericolo ai lor lettori. Abbiamo detto *generalmente parlando*; imperocchè nella pratica il pericolo spesse volte non si sfugge, sì perchè la nostra natura è inclinata al male e con più facilità vien trasportata alle cose prave; sì perchè non tutti i giornali buoni rispondono sempre e trionfalmente alle calunnie dei cattivi; e sì ancora per lo scandalo che potrebbe derivarne agli altri, laddove i fogli cattivi si tenessero in luoghi aperti. Nè la scusa che Giovanni adduce di conoscere la verità delle notizie è di gran peso. Se si vuol conoscere la verità, si può questa trovare più nella bocca de' buoni che in quella degli empi, i quali seguono tuttora il celebre precetto del loro antico Corifeo: « Calunniate, calunniate sempre; qualche cosa vi resta anche dopo la mentita ».

Soluzione del 16.° Caso Liturgico

Benigno nelle messe piane fa riverenza col capo alla Croce quando sale all' altare o ne scende, ed ogni volta che passa davanti ad essa. Callisto, per contrario, non fa mai riverenza alla Croce, dicendo che la rubrica non lo prescrive.

Si chiede:

1.° Si deve far riverenza alla Croce nelle messe piane, e quando?

2.° Che deve dirsi di Benigno e di Callisto?

Al primo.—La S. C. de' Riti, interrogata: « Aliqui Rubricistae volunt quotiescumque Nomen Iesu nominatur in Missa, vel dicitur Gloria Patri, vel acceditur ad medium Altaris, vel ab ipso receditur, caput Cruci esse inclinandum: alii sentiunt huiusmodi inclinationes tunc tantum faciendas, quum a Rubrica praescribuntur. Quaeritur quando huiusmodi inclinatio sit facienda? » — il dì 12 nov. 1831 rispose: *Serventur Rubricae.*— Dunque non si debbono fare altre inclinazioni alla Croce oltre quelle prescritte dalle Rubriche.

Ecco in quali casi le Rubriche prescrivono le inclinazioni alla Croce nelle messe private (Rubr. Miss. Tit. II seqq.):

Profonde: 1.° nel giungere dalla segrestia all' altare. — 2.° A piè dell' altare avanti di cominciare la messa. — 3.° Nel partirsi dall'altare terminato il Sacrifizio. In questi tre casi se sull' altare conservasi il Santissimo nel Tabernacolo, invece della riverenza profonda alla Croce, si farà genuflessione al SS. Sagramento.

Semplici: 1.° Quando dall' altare si scende *in plano*, per cominciar la messa.—2° Al *Glo-*

---

lagrima furtiva gli viene giù dagli occhi. Era così bene pennelleggiato il suicidio di un tradito fidanzato, che smanioso lo faceva quasi delirare. Soffrendo la stessa malattia di quel disgraziato giovine, l'indomani si leva di buon mattino, dà di piglio allo schioppo, si sveste, e.... orribile a dirsi!... curvandosi sulla bocca dell'arma da fuoco, con lo stesso suo piede fa espellere il colpo micidiale, e dopo poche ore, munito, Dio sa come, de' Ss. Sagramenti, scende nel sepolcro! »

ria Patri si del Salmo *Iudica me Deus* come dell' introito.—3.° Nel recitare il Gloria alle parole *Deo—Adoramus te—Gratias agimus tibi—Iesu Christe—Suscipe deprecationem nostram*—et iterum *Iesu Christe* — 4.° Ogni volta che si dice *Oremus* nelle orazioni — e si profferisce il Nome di Gesù sì nelle orazioni come nell' epistola. —5.° nel recitare il *Credo* alle parole *Unum Deum—Iesum Christum — Simul adoratur.* — 6.° All' *Oremus* dell' offertorio. —7.° Al *Gloria Patri* del *Lavabo.* —8.° Al *Deo nostro* del Prefazio.—9.° Alle parole *Iesu Christi* che occorrono due volte nel *Communicantes.* — 10.° Al *Tibi gratias agens.* — Finalmente al *Benedicat vos omnipotens Deus.* — Si noti che dall' elevazione alla Comunione occorrono altri inchini; questi però non si fanno alla Croce, ma al SS. Sacramento ch' è sull' altare.

Al secondo.—Errano amendue Benigno e Callisto: il primo per eccesso; il secondo per difetto. Benigno erra per eccesso, giacchè non si possono fare altre inclinazioni alla Croce, da quelle in fuori che son menzionate nelle Rubriche; e perciò malamente egli si conduce con inclinare il capo ogni volta che passa davanti ad essa o sale all' altare e ne discende. Deve farlo solo quando discende dall' altare per cominciar la messa.—Callisto erra per difetto; imperocchè quantunque sia vero che la Rubrica non prescrive di far riverenza sempre nei detti casi, pure e deve farla al principio, come si è detto, e nel mezzo della messa, quando la Rubrica ne fa menzione.

Proposta del 18° Caso Morale

Evaristo confessore conosce che Giovio suo penitente è associato a fogli ostili alla Chiesa e li legge avidamente, ignorandone la proibizione. Prevede intanto che, se lo ammonisce, niun buono effetto è per ricavarne, sapendolo amantissimo di tal lettura. Crede perciò miglior partito rimanerlo in buona fede, e, senza nulla dire, impartirgli l' assoluzione.

Si chiede:

1.° In quali casi il confessore può e deve omettere l' ammonizione ai suoi penitenti?

2.° Come deve regolarsi quando il penitente è associato o legge fogli cattivi che non vuole smettere?

3.° Si regola bene Evaristo?

Proposta del 18° Caso Liturgico

Vi è contesa tra Silvio e Niceforo sul dubbio se la colletta *pro re gravi* imposta dal Vescovo possa dirsi nei giorni doppi di prima classe. Silvio nega, allegando il decreto della S. C. de' Riti del 23 maggio 1835. Niceforo afferma, poggiato sull' altro decreto della stessa S. C. del 7 settembre 1816.

Si chiede: che deve dirsi di tal contesa?

—

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Legato con scopo di culto esente da soppressione.—Un legato di somme per celebrazione di Messe, anche in un determinato convento e nei giorni da destinarsi dal superiore della casa religiosa, non è una fondazione per oggetto di culto, e quindi non è soppresso, perchè se ha i due caratteri dello scopo di culto e della perpetuità, non ha quello del patrimonio proprio con distacco di capitali o di rendite del patrimonio del fondatore.

E se un legato siffatto non è ritenuto dalla sentenza di merito in alcun modo profittevole alla casa religiosa, non si può ritenere devoluto al fondo per il Culto come succedaneo alla casa stessa ora soppressa (Cassaz. di Roma, 16 mar. 1880—Raimondi contro Fondo pel Culto—Boll. del Contenz. I. c. p. 105).

Chiese Collegiate e Chiese Ricettizie circa l'aumento delle rendite.—Per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, alle Chiese Collegiate state soppresse colla legge del 15 agosto 1867, non compete maggior rendita di quella denunziata nell'occasione della tassa di manomorta.

Alle Chiese ricettizie invece può competere altro diritto, in grazia della proprietà ad esse conservata intatta prima della legge 15 agosto 1867.

La bolla Pontificia di erezione di una Chiesa può bastare a provarne la natura.

Chi presuppone un fatto che costituisce il fondamento della domanda iniziale del giudizio, ha l'onere della prova del fatto presupposto (Cassaz. di Roma, 8 mar. 1880—Canonici della Collegiata di Palmi contro Fondo pel Culto — Boll. del Contenz. l. c. p. 111).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1880)

—

La ven. Maria Cristina di Savoia.— Il dì 20 u. s. si tenne in Vaticano la Congregazione preparatoria sulle virtù esercitate in grado eroico dalla ven. Maria Cristina di Savoia regina delle due Sicilie.

Circolare dell'E.mo Segretario di Stato.—Il Belgio ha tolta la sua rappresentanza presso la S. Sede. Il ministro Frère-Orban, a scagionarsi presso le Potenze di questo atto inqualificabile, lo imputò alla stessa S Sede, accusandola di doppiezza, come quella che, a suo dire, prometteva al Governo di biasimar la condotta dell'Episcopato belga nell'affare delle scuole laiche, e nel fatto si mostrò di accordo con essi. Ma l'E.mo Card. Nina Segretario di Stato pubblicò già la esposizione documentata della quistione, da cui chiaramente risulta che la S. Sede non mica di doppiezza vuolsi accusare, piuttosto il sig. Frère-Orban volle arbitrariamente interpretare la intenzione della S. Sede, e non tener conto nè di due lettere dirette dal Sommo Pontefice al Re Leopoldo, nè di un dispaccio comunicato dal Nunzio con data degli 11 novembre, il quale fu ben letto dal medesimo Frère-Orban, e poi, dietro sue minacce, provvisoriamente ritirato dal Rappresentante della S. Sede. Or non ostante che dai prefati documenti il sig. Frère-Orban avesse ben conosciuta la vera mente del Sommo Pontefice, ch'era quella di non riputar punto biasimevole la condotta de' Vescovi, pure poco dopo in Parlamento ardì asserire essere il Pontefice dispiaciuto dell' Episcopato Belga e condannare il loro eccessivo zelo. L' E.mo Card. Segretario di Stato in una circolare diretta a' Nunzi della S. Sede fa opportunamente osservare che se il dispaccio degli 11 settembre fu ritirato, ciò fu *provvisoriamente* per non suscitar discordie; ma nel resto il sig. Frère-Orban avea bene appresa la verà intenzione della S. Sede, così che non gli era punto lecito asserir l'opposto nel Parlamento. Intanto la vera causa di questa scissura vuolsi rilevare da un pensiero, quanto ingiusto altrettanto iniquo, che lo stesso ministro espresse al predetto Cardinale in un dispaccio del 5 giugno in questa guisa: « Il mantenimento dei rapporti diplomatici colla S. Sede verrà anche in avvenire subordinato all'uso che il S. Padre potrà fare della sua influenza in servizio delle misure che il governo attuale del Belgio sarà per adottare ». Le quali parole suonano così: O la Sede userà della sua influenza in servizio della politica del Belgio, sia pure anticattolica ed empia; ovvero i rapporti diplomatici si romperanno!

Cardinale defunto.—Il dì 30 luglio u. s. dopo breve malattia si addormentò nel Signore l'E. mo Card. Francesco Saverio Apuzzo Arcivescovo di Capua. La sua morte è un vero lutto per la Chiesa!—Nacque in Napoli il dì 9.aprile 1807. Fu membro di quell'Almo Collegio de' Teologi, professore di teologia dogmatica nella Regia Università, istitutore del Principe ereditario sotto Ferdinando II e presidente della pubbica istruzione. Nel 1854 fu nominato Vescovo di Anastasiopoli i. p. i. e l'anno appresso fu promosso all'Arcivescovado di Sorrento. Dopo 16 anni di Episcopato, Pio IX lo trasferì alla Sede metropolitana di Capua e nel 12 marzo 1877 lo creò Cardinale presbitero di S. R. C. del titolo di S. Onofrio, aggregandolo a varie Sacre Congregazioni. La sua memeria rimane in benedizione fra quanti conobbero le sue e imie virtù.

Le ceneri di Cristoforo Colombo— Abbiamo il piacere di annunziare che l' Eccmo Mons. Rocco Cocchia Arcivescovo di Sirace, dimorante in S. Domingo in qualità di Delegato e Vicario Apostolico, ha dato testè alla luce un grosso volume in difesa delle ceneri di Cristoforo Colombo, rinvenute, mercè le sue cure, nella Cattedrale di quella storica Città nel Settembre del 1877. L' opera, che è stata giudicata preziosa da quasi tutta la stampa italiana ed estera, si intitola:

«Los restos de Cristobol Colon en la Catedral de Santo Domingo. Contestacion al Informe de la Real Academia de la historia al Gobierno de S. M. el Rey de Espana.»

Con essa l' esimio Prelato, già noto al mondo letterario per altri suoi lavori di non minor mole, con ammirabile erudizione storica e con una critica seria ed onesta, risponde agli attacchi mossi dall' Accademia storica madrilena per impugnare l' autenticità di quelle reliquie. I documenti che Egli produce in sostegno della sua tesi sono di una importanza tale, da far conchiudere evidentemente che le vere ceneri dell' immortal Genovese son proprio quelle che si scoprirono nella cattedrale di S. Domingo.

Facciamo perciò le nostre più vive congratulazioni col dottissimo Prelato, nostro compaesano, per aver rivendicata la memoria di uno dei più grandi Italiani, e speriamo che il giudizio degli storici più eminenti sull' autenticità delle ossa scoperte in S. Domingo possa confermare quello propugnato dall' illustre Monsignor Cocchia, al quale l' Italia dovrà sempre professare particolare riconoscenza.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre ha dato L. 2,000 per l'Ospizio di S. Margherita in Roma fondato dal P. Simpliciano, e L. 150 per le povere monache clarisse di Rossano.—L'egregio sacerdote napoletano R. D. Giovanni Diamare è stato nominato dal S. P. Leone XIII Missionario Apostolico con decreto della S. C. di Propaganda del 4 u. s. L'E.mo Apuzzo gli fece lodevolissime testimoniali per aver predicato con immenso frutto la quaresima nella Cattedrale di Capua.—Il 22 u. s. si celebrò in Roma con molta edificazione la festa centenaria della prima comunione di S. Luigi Gonzaga nella pia casa appellata delle Cappellette all'Esquilino. Vi fu una numerosissima comunione generale.—Il R.mo P. Becks Generale della Comp. di Gesù il dì 31 u. s. celebrò il 50. anniversario della sua professione religiosa. Conta 86 anni di età, e dimora in una modesta casa a Fiesole in Toscana.—Una nuova chiesa è stata inaugurata a Palermo in onore de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo.—In Napoli il dì 26 u. s. si è riaperta al culto, ristaurata, la monumentale chiesa parrocchiale di S. Giovanni Maggiore, con un solenne Pontificale di quel Mons. Arcivescovo.—Sono partite da Genova per le Repubbliche di Montevideo e Buenos-Ayres 24 suore Gianelline figlie di Maria SS. dell'Orto. Hanno per istituto di abbracciare ogni sorte di opere d'istruzione e di carità in servizio del prossimo, ed operano immenso bene. — Nelle isole di Tremiti (Diocesi di Larino) venne testè compiuto un lungo corso di esercizii spirituali dal can. D. Tobia Jammarino di Ripalimosani. I detenuti che colà si ritrovano, i soldati e le autorità che li custodiscono, i fanciulli delle scuole, tutti insomma quegl'isolani che da lunghissimi anni erano stati privi di spirituali esercizi, ne han riportati frutti copiosissimi.—Il Municipio di Gonzaga nel Mantovano avea respinto il reclamo dei padri di famiglia che voleano il catechismo religioso nelle scuole. Il Consiglio scolastico di Mantova ordinò che si fosse rimesso nelle scuole l'insegnamento del catechismo. Avendo fatto ricorso il detto Municipio al Re, questi con decreto notificato ai padri di famiglia, l'ha respinto.—La repubblica di S. Domingo ha mandato alla città di Pavia un pugillo delle ceneri di Cristoforo Colombo, chiuse in una piramidetta di cristallo. Le ha recate il P. Bernardino da Calitri, segretario di Mons. Cocchia Arciv. in S. Domingo.—In varie Diocesi, come a Novara, a Biella, Vicenza ecc. si son fondate opere pie a favore del Clero povero e per ovviare alla scarsezza delle vocazioni ecclesiastiche.—Ad Otranto si son celebrate feste splendidissime pel IV centenario de' BB. Martiri di quella città. Sono intervenuti parecchi Vescovi, e forestieri senza numero.

Il lunedì di Pentecoste una solennissima processione si fece a Londra, a cui presero parte quasi 10,000 persone. Fu uno spettacolo commoventissimo:— Quaranta deputati cattolici irlandesi della Camera de' Comuni hanno firmato un indirizzo al Card. Arcivescovo di Parigi per protestare contro la espulsione de' Gesuiti dalla Francia. —Il *Siglo Futuro* riporta un elenco ben numeroso di Vescovi, Superiori di ordini religiosi e benestanti spagnuoli, i quali offrono ai Gesuiti della Francia case e poderi e mezzi di sussistenza. Anche in Austria-Ungheria si son formati comitati per questo scopo, fra cui sono personaggi chiarissimi per nobiltà e per censo. —Il duca di Pastrana grande di Spagna, ha fatto dono ai PP. Gesuiti di un castello nei dintorni di Madrid per istituirvi un collegio educativo. Già 30 padri vi si son recati da Saragozza.—Il noviziato de' Gesuiti di Lione è stato trasferito nell' Inghilterra vicino a Beaumond Lodge e confinante col parco del castello reale di Windsor. La Regina Vittoria ha molta simpatia per questo novello impianto.—A Costantinopoli i Gesuiti espulsi dalla Francia hanno aperto un collegio, accolti col massimo entusiasmo.—L'illustre Mons. Massaia, Vicario Apost. di Gallas nell'Abissinia, ha rinunziato al suo Vicariato. Gli succede Mons. Ludovico Terin Cahange, anch'egli cappuccino e suo coadiutore.—A Vienna fu testè celebrata una festa clamorosissima per la consegna delle bandiere ai Franchi Tiratori. L'E.mo Card. Arcivescovo celebrò allo scoperto, e dopo benedetta la bandiera di Vienna, il Cardinale, l'Imperatore e l'Imperatrice la raccomandarono all'asta, mettendo ciascuno un chiodo e invocando il nome della SS. Trinità. Erano presenti non meno di 200,000 persone.—I padri Sulpiziani di Francia hanno ottenuto dalla S. Sede di aggiungere alle litanie della Vergine l'invocazione: « Regina Cleri, ora pro nobis ».— Una figlia di Carità si è recata in Francia dalla Persia con incarico del Governo persiano di recarvi quel maggior numero che si può di suore francesi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Dispensationis ab irregularitate—15 Febbr. 1879—*Per summaria precum.*—Vincenzo N. a 21 anno, di ottimi costumi e di esimia pietà, e altresì di bello ingegno e di grande amore allo studio, era impedito di ascendere al sacro ordine del Suddiaconato, al quale instantemente agognava, per difetto di vista, che si era spenta nell'occhio destro, e nel sinistro era debole assai; così che appena, con aiuto di ottico strumento, potea leggere a brevissima distanza. Essendo poi di alta statura dovea molto curvarsi sul messale, e muovere di frequente il capo nel leggere, passando da una in altra parola.—Per la dispensa dell'irregolarità fu mandata supplica alla S. Sede.

La S. C. considerando che, quantunque il difetto della vista reca la irregolarità (ex cap. *Illiteratos* dist. 16, et ex toto Decr. tit. *De corpore vitiatis ordinandis vel non*), pure trattavasi di giovane commendevolissimo per pietà e scienza, e desiderosissimo di ascendere ai sacri ordini, il quale per altro, benchè con difficoltà, poteva e vedere e leggere e compiere le sacre cerimonie; considerando d'altra parte che oggidì lamentasi una grande scarsezza di sacri ministri per la coscrizione militare, dalla quale l'oratore fu esente pel difetto della vista, il dì 15 febbr. 1879 benignamente rescrisse:

Pro gratia, arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

II. Absolutionis et exonerationis—21 Giu. 1879.—Sulla famiglia M. gravavano molti legati di messe. Se ne ottenne nel 1845 *ad decennium* una riduzione dalla S. Sede per causa di fortissime perdite pecuniarie. Nel 1846 il Vescovo ingiunse di assicurare in perpetuo il diritto dei legati con iscrizioni ipotecarie, le quali furono prese, ma allo scadere non furono rinnovate. Anzi si differì di chiedere la proroga di quella riduzione fino al 1859.

Ora intanto tutti i beni di quella famiglia trovansi sperperati; e il Marchese Alessandro M., ridotto in miseria, si rivolse alla S. Sede, chiedendo di venir dispensato dal peso di messe 7000, accumulate per non aver adempito il legato dal 1868, e di venirne del tutto esonerato per l'avvenire. Il Vescovo, interrogato, rispose, la famiglia M. « propter ineptam bonorum administrationem, ex gradu decentiori ad gradum miserandum descendisse».

La S. C., maturamente esaminata la cosa, il dì 21 giugno 1879 al dubbio: *An et quomodo annuendum sit precibus oratoris in casu?* rispose:

« Affirmative, celebrato aliquo Missarum numero ab Archiepiscopo de« terminando quoad praeteritum; sub lege ut si oeconomica oratoris condi« tio melior in futurum evadat, pro aequa etiam parte, iuxta prudens eius« dem Archiepiscopi iudicium, pium legatum reintegrari debeat cum in« scriptione hypothecaria, facto verbo cum Ss.mo ».

Corollari:—a) Non si può concedere l'assoluzione dall'obbligo delle messe non celebrate, senza una grave causa; stantechè la pia volontà de' testatori devesi religiosamente e perfettamente osservare (Can. *Ultima voluntas* dist. 13, q. 2. etc.).—b) La grazia dell'assoluzione, quando si concede, si dà sempre con questa clausola: « Dummodo malitiose non omiserint animo habendi

compositionem, alias gratia nullo modo suffragetur » (Const. Innoc. XI *Nuper*.). — c) La povertà estrema è giusta causa per ottenere dalla S. Sed l'assoluzione e l'esonerazione dall'obbligo delle messe, sopratutto quando s tratta di consanguinei ai fondatori: e ciò perchè si presume in diritto ch questi non avrebbero imposto tanti pesi ai loro congiunti, se avessero pre vedute le loro angustie.—d) La povertà relativa anche può esser causa le gittima di dispensa. Di ciò vedi il Mon. Eccl. (Vol. I pag. 481).

RECENTI DECRETI
DELLA SACRA CONGR. DE' RITI

(Continuaz.—V. pag. 69 di q. P.)

—

IX. Funzioni Pontificali ed Episcopali (*Segue*)

SOMMARIO—1. Della croce pettorale nei solenni pontificali e nei luoghi di aliena Diocesi.—2. Come deve vestire il Vescovo nell'avvento, nella settuagesima, nella quaresima ecc.?—3. Il Vescovo può nella confermazione sostener le parti di ministro e di patrino?—4. Circa l'ordinazione dell'ostiariato;—5. del lettorato;—6. del suddiaconato e diaconato.—7. Può il Vescovo chiamare all'obbedienza tutti i rettori delle sue Chiese?—8. I canonici con abiti corali debbono precedere o seguire il Vescovo coi sacri paramenti nelle funzioni?—9. Circa la consacrazione degli olii quando mancano i ministri.—10. Quando è esposto il SS. deve rimuoversi il baldacchino dal trono episcopale?—11. Il cappellano che assiste al Vescovo nelle messe private deve avere la stola?—12. Il Vescovo coadiutore può fare l'assoluzione del tumulo, senza che abbia cantata la messa?—13. Nella incensazione il Vescovo può tenere il bacolo nelle mani?—14. Quando si conferisce ad un solo il suddiaconato o il diaconato può tralasciarsi la lettura dell' epistola o dell' evangelo?—15. I canonici onorari nelle funzioni pontificali.—16. L'assoluzione al feretro deve farsi dal celebrante o dal Vescovo?—17. Può il Vescovo assistere alla messa solenne vestito solo di rocchetto e mozzetta?—18. Di un Vicario capitolare che chiede facoltà di amministrar la cresima.—19. Il Vescovo può coprirsi con la berretta quando, entrato nella Chiesa, procede all'altare del SS.?—20. Può usar la mozzetta sulla mantelletta fuori la propria Diocesi?—21. Può servirsi della coda quando è esposto il Venerabile?—22. Deve portar la mitra quando reca il legno della S. Croce?—23. Deve usare tutti i paramenti pontificali quando celebra senza canto nella consacrazione della Chiesa o dell'altare?

1. — I An cum Episcopus vestibus sacris induitur, Crux pectoralis quae a Caeremoniali post albam et cingulum sumenda praecipitur, debeat post acceptam tunicellam et dalmaticam et planetam extrahi et in aperto poni, ita ut supra omnes sacras vestes appareat, vel potius suo in loco, scilicet supra alban et sub aliis vestibus, quin ab aliis con spici queat, relinquenda sit ?

II An eadem Crux pectoralis qua ab Episcopo in sua Dioecesi supra moz zettam ante pectus gestari solet, debeat quum ipse in aliena Dioecesi reperitur abscondi vel deponi; vel potius in a perto supra mantellettam, et in sacri functionibus supra sacras vestes gestar possit et debeat?

Resp. 14 iun. 1873 in Arboren, n 5550: — « Ad I Servetur dispositio Cae remoniali Episcoporum L. II. cap. 8 — Ad II Servetur consuetudo ».

2. An in Adventu, in Septuagesim et in Quadragesima et extra ea tempor in omnibus feriis VI debeat Episcopu (exceptis Festis solemnibus) vestibu nigri coloris, et etiam caligis nigr uti, etiamsi officium duplex agatur

Resp. ibid. ad 3: — « Servetur di spositio Caeremonialis Episcoporum I I cap. 3, ubi distincte et clare notan tur vestes quibus Episcopus uti debe in diversis anni temporibus ».

3. Utrum in administratione Sacran Confirmationis Episcopus possit, sicut i Policastrensi Dioecesi Decessor face consueverat, Ministri et Patrini part uno eodemque tempore sustinere, dext ra scilicet manu frontem Confirman sacro Chrismate signare ut minister a sinistra confirmandum ipsum tenere patrinus ?

Resp. 14 iun. 1873 in Policastren a 3: — « Episcopus confirmans in ca officium Patrini gerat per procurato rem ».

4.— I In ordinatione Ostiarii Pontif cale praescribit ut Archidiaconus tra dat ordinatis funes campanarum, f ciens eos pulsare campanas. Quaerit an insistatur pluralitati campanarum an sufficiat una campana ubi plures n habentur ?

II An ostiarii neo-ordinati debeant egredi extra Ecclesiam et apertum pergere ad turrim (ubi distat ab Ecclesia) campanas ibi appensas pulsaturi, an vero sufficiat quassare tintinnabula altaris ad fores Ecclesiae?

III Quid agendum si nulla campana adsit in casu praedictae ordinationis? sufficientne tintinnabula?

Resp. 27 sept. 1873 in Erien ad 4, 5 et 6:— Ad I « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ». — Ad II « Negative ad prima partem; affirmative ad secundam ».—Ad III « Affirmative ».

5. — In ordinatione Lectoris iniungit Pontificale ut Pontifex tradat omnibus codicem, de quo sunt lecturi. Quaeritur quid per codicem intelligatur, utrum volumen Sacrae Scripturae, an Missale, an Rituale?

II In eadem Lectoris ordinatione cohortatio Pontificis (paulo ab initio) continet haec verba: « Lectorem siquidem oportet legere ea quae (vel ei qui) praedicat ». Quaeritur an etiam particula *vel* rubro colore descripta et subiuncta dua verba *ei qui* sint pronuntianda?

Resp. ibid. ad 7 et 8: — Ad I « In casu codicem esse Missale, Breviarium vel Volumen Sacrae Scripturae ».—Ad II « Episcopum dicere posse in casu vel *Lectorem siquidem oportet legere ea quae praedicat*, vel *Lectorem siquidem oportet legere ei qui praedicat*».

6. In ordinatione Subdiaconi praescribitur ut ordinando tradatur liber Epistolarum, et in ordinatione Diaconi ut tradatur liber Evangeliorum. Quaeritur: utrum volumen sacrae scripturae vel Missale locum dictorum librorum supplere possint, ubi eiusmodi liber Epistolarum vel Evangeliorum non habetur?

Resp. ibid. ad 9: —« In ordinatione Diaconi vel Subdiaconi eis tradi posse Missale ».

7. Quum in Nuscana Dioecesi desit mos praesentandi quotannis Episcopo obedientiam ab omnibus Ecclesiarum moderatoribus cum oblatione cerei, et offerendi, si Cathedralis excipiatur, candelam die 2 Februarii benedictam et Palmam, quaeritur: An Episcopus imponere possit has laudabiles consuetudines omnes? vel saltem primam, eamque Dominica II post Pascha vel potius ultima Dominica Iulii, qua festum patrocinii S. Amati primi illius Dioecesis Episcopi ac Patroni celebratur?

Resp. 23 apr. 1875 in Nuscana, n. 5600: — « Nulla liturgica aut canonica lege Ecclesiae non cathedrales tenentur ad illos obedientiae actus, de quibus in proposita quaestione fit mentio ».

8. Episcopus civitatis Castelli ultima die Expositionis SS. Sacramenti in sua Cathedralis in forma 40 horarum benedictionem cum SS.mo elargitur; sacris autem paramentis in sacrario cum diacono et subdiacono induitur, reliquis autem canonicis corali tantum habitu indutis. In eundo ad Ecclesiam et altare canonici in casu debent ne praecedere vel subsequi Episcopum?

Resp. 19 iun. 1875 in Civitatis Castelli, in. 5611:—« In casu, de quo agitur, Canonici choralibus vestibus induti praecedant paucitatem ».

9. In Cathedralis Ecclesia Liburnensi, cum propter Cleri paucitatem inveniri non possint ultra duodecim Presbyteros, etiam septem Diaconi totidemque Subdiaconi qui assistant Missae Pontificali pro conficiendis sacris Oleis Feria V in Coena Domini, usus invaluit supplendi deficientiae Diaconorum et Subdiaconorum per simplices clericos Dalmatica vel Tunicella indutos ad decorem solemnitatis; ita tamen ut saltem primus Diaconus et primus Subdiaconus qui vasa ferunt, sint vere in sacris constituti. Quum autem Liburnensis Episcopus dubitet an hic usus retineri possit, postulavit declarari: 1.° An sine speciali obtenta facultate talis substitutio clericorum pro Diaconis aut Subdiaconis servari possit in casu? et quatenus negative: 2. Facultatem ipsam supplex exposcit.

Resp. 7 febr. 1874 in Liburnen, n. 5577:—« Si SS.mo D. N. placuerit, concedi posse Episcopo oratori licentiam conficiendi Olea sacra cum numero Ministrorum minorum illo, qui praescribitur in Pontificali Romano, quatenus sufficiens numerus Presbyterorum in Dioecesi Liburnensi non reperiatur et aliter commode haberi nequeat, super quo eius conscientia oneratur; et dummodo

in reliquis quantum fieri potest Pontificali praedicto se accomodet. »— « Facta autem de his SS.mo D. N. Pio Papae IX fideli relatione, Sanctitas Sua iuxta praedicta benigne annuit » (1).

An ex decretis hactenus a S. R. C. editis circa consecrationem Oleorum sanctorum, praesertim ex Nithimen 24 ian. 1643, intelligendum sit quod non solum ob penuriam 12 Presbyterorum sed etiam ob penuriam 7 Diaconorum et 7 Subdiaconorum requiratur dispensatio ?

Resp. 19 iun. 1875 in Soanen et Pitilianen, n. 5615 : — « Affirmative, seu imploranda est dispensatio a S. Sede toties quoties occurrat ob defectum tum Presbyterorum tum Ministrorum in casu consecrationis Oleorum sanctorum ».

10. Quando SS. Sacramentum in ara maiori Cathedralis Ecclesiae publice et solemniter expositum est, removendum ne est Baldacchinum de throno Episcopali, etsi Episcopus pro sacris functionibus peragendis super thronum ipsum non sedeat, vel retineri potest ad ornamentum Ecclesiae Cathedralis ?

Resp. 1 iun. 1875 in Volaterrana ad 2 :—« Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

11. Cappellanus, qui immediate assistit Episcopo in celebratione Missae privatae, etiam stolam superimpositam habere debet ?

Resp. 4 sept. 1875 in De Zacathecas, n. 5624 : — « Negative, et detur decretum in una Valentinen diei 21 martii 1863 ».

12. Num Episcopus Coadiutor, cum exequiae peraguntur, rite possit accedere post Missam ad absolutionem faciendam, etsi ipse Missam non decantaverit ?

Resp. 4 sept. 1875 in Mariopolitan., n. 5625:—« In casu de quo agitur posse oratorem facere absolutionem ad tramitem Decreti in una Briocen diei 12 augusti 1854 ad XIII ».

13. In missa pontificali, cantato evangelio, debetne Episcopus incensari adhuc tenens ambabus manibus baculum, an ante incensationem debet reddere baculum ?

Resp. 4 sept. 1875 in Erien ad 4 n 5627 : — « Negative ad primam partem affirmative ad secundam ».

14. Sacrorum Rituum Congregatio di 27 aug. 1707 declaravit, quod in Missa, i qua uni tantum confertur Subdiaconatu vel Diaconatus, non debeat promotu Subdiaconus vel Diaconus cantare epi stolam vel evangelium ut in ordinatio nibus generalibus; quaeritur an omnin sit omittenda epistola et evangelium i casu, an saltem legi debeat per promo tum ?

Resp. ibid. ad 5:—« Detur Decretur in una Marsorum diei 12 novembri 1831 ad IX ». (1).

15. — I An Canonici honorarii ca put atque humeros inclinare, seu ge nuflectere quando transeunt ante Episc pum debeant? — II Legitur in Caerem Episcop. L. II, C. III, n. 1: Cum eo (Ca nonico hebdomadario) parantur qua tuor aut sex presbyteri de gremio ip sius Ecclesiae, non tamen Canonici Quaeritur utrum haec exceptio extend debeat ad Canonicos onorarios ?

Resp. 25 sept. 1875 in Baionen a 2 et 3, n. 5637: — Ad I « Affirmativ ad primam partem; negative ad secun dam ». — Ad II « Affirmative ».

16. Circa absolutionem post missa in die obitus S. R. C. declaravit: «Con gruum est ut absolutio fiat ab ipso Ce lebrante, iuxta Decretum in Brioce die 21 iuli 1855, nisi adsit Episcopus iuxta alias Decreta » (25 sept. 1875 i Baionen, ad 7, n. 5737).

17. Utrum, salvo Caeremoniali Ep scoporum, liceat Episcopis in Domin cis festisque diebus Missae solemni as sistere solummodo cum mozzetta et ro chetto vestitis ?

Resp. 22 ian. 1877 in Vallispraten n. 5680: — « Negative, iuxta alias De creta ».

18. Vicario Capitulari Nullius S. Lu ciae postulanti ut ipsi daretur faculta administrandi Sacramentum Confirmatio

(1) Questo decreto è stato anche posteriormente confermato, con la risposta: « Detur decretum in una Liburnen diei 26 febr. 1874 » (S. R. C 7 iul. 1876 in Ravennaten ad 7).

(1) Ecco il tenore del cit. decr.: « Si mis ordinationis non fiat in cantu, Subdiaconus Diaconus debentne cantare, vel legere Epistol et Evangelium, et quando ?—Resp: Legant du Episcopus legit ».

nis, quod in illo territorio septem abhinc annis administratum non fuit — S. R. C. respondit: « Negative et ad mentem. Mens est, quod tibi notum fiat ut quamprimum provideas pro administratione huiusmodi Sacramenti, invitando nimirum ac etiam deprecando aliquem Episcopum ad illum conferendum fidelibus istius Praelaturae ». (14 apr. 1877 in Nullius S. Luciae, n. 5686.)

19. An Episcopus Ecclesiam ingrediens cappa magna, vel rochetto indutus, caput cooperire possit cum bireto postquam se et alios aqua benedicta asperserit ad altare SS. Sacramenti progrediens?

Resp. 18 aug. 1877 in Angren ad 1, n. 5711:—« Negative, ad tramites Caeremonialis Episcoporum ».

20. An Episcopi extra suas Dioeceses versantes uti possint Mozzetta super Mancolettam sicuti in Lusitania moris est?

Resp. ibid.. ad 3 : — « Affirmative, quatenus vigeat consuetudo ».

21. Utrum possit Episcopus cauda uti quando SS. Sacramentum adorationi expositum est?

Resp. ibid. ad 5:—« Affirmative quatenus solemniter celebret ».

22. An Episcopus Sanctum verae Crucis lignum in processionibus portans, Mitra uti possit vel non?

Resp. ibid ad 6:—«Detur decretum in una Mutinen die 22 septembris 1837» (1).

23. — I In consecratione Ecclesiae Episcopus qui in altare consecrato Missam celebrat, induit iuxta Pontificale omnia pontificalia paramenta (seu ut intelligitur, non exceptis sandalis, chirothecis etc.); quaeritur, utrum haec omnia induere debeat etiamsi Missam sine cantu celebret, sicut agendi mos est in ordinibus conferendis sine cantu?

II Et in casu affirmativo, utrum eadem tenenda sit agendi ratio in consecratione altaris quae fit sine consecratione Ecclesiae?

Resp. 15 dec. 1877 in Aquen, n. 5714: — « Ad I Negative. — Ad II Provisum in primo ».

(1) Il cit. decr. suona così:—« Quum licitum sit Episcopo incedere cum mitra quando defert Reliquiam Ligni SS. Crucis in processionibus, proinde quaeritur:

« 1. An possit Episcopus benedictionem populo impertire cum dicta Reliquia, retenta mitra?

« 2. An saltem cum pileolo?

« 3. An possit retinere mitram, vel pileolum benedicens populo cum aliqua insigni reliquia alicuius Sancti? »

Resp. « Quoad 1. Benedictionem capite detecto impertiendam esse in casu.—Quoad 2. Negative.—Quoad 3. Jam provisum in praecedentibus ».

SULLA
CORREZIONE PASTORALE

—

Introduzione

—Non v' è superiorità in terra, non dignità, la quale indispensabilmente non obblighi a farsi in certe occasioni martiri della ragione e della equità, martiri dell'innocenza, martiri della religione, martiri della gloria di Dio.— Così diceva un celebre predicatore francese: quindi aggiungeva che la ragione di questo fatto è la stessa sapienza di Dio, la quale così ordinò le cose, che fosse accoppiato sempre l'onore alle cariche e agl' impieghi, per raddolcirne le pene: e che fossero agli impieghi e alle cariche accoppiate le pene, per isbandirne la presunzione e la corruttela (1). Ora questa massima se è vera per ciò che riguarda le altre cariche e gli altri impieghi del mondo, molto più è vera per ciò che riguarda l'impiego e la carica di parroco. Sicchè sarebbe proprio follia presumere d'esercitare siffatto impiego e siffatta carica, senza volere incontrare contraddizioni ed amarezze, senza tenere l'animo apparecchiato ad un certo martirio. Al parroco infatti nell'esercizio del suo moltiforme ministero non mancano mai delle molestie, le quali ai nostri giorni vanno crescendo a dismisura, specialmente quando trattasi di correggere certi vizi e certi viziosi. È questa la ragione, per cui principalmente spesso gli è forza tranguggiare bocconi eccessivamente amari: ed è questa la ragione altresì, per cui al presente v' ha tra parrochi tanta diversità di procedere. Alcuni infatti troppo esagerando la odierna perversità d'idee e di costumi, e supponendo di mettere inutilmente a repentaglio anche la vita, si astengono in tutto e per tutto dall'ammonire i manchevoli, e si appagano di riprendere soltanto i vizi in generale con l'omelia della domenica, la quale per lo più non è ascoltata, che dalla gentenella morigerata e divota. Altri all'incontro, ispirati all'altezza del loro nobile uffizio, sebbene veglino incessantemente sulle anime affidate alla loro cura, e le correggano tra-

(1) Bourdaloue. Quares. Pred. del 3.° Merc. Sull' Ambizione.

viate, e le istruiscano ignoranti; pure, attesa la reità de'tempi, vedendo spesso riuscire infruttuosa la loro fatica, vivono in continue dubbiezze di coscienza, troppo malcontenti di loro medesimi.

Che dovrà dunque dirsi di quest' obbligo di correzione, che presentemente hanno i parrochi; mentre alcuni per la ragione dei tempi perversi lo credono sminuito o estinto; altri per la stessa ragione lo pensano più rigoroso e più ampio? La quistione non è punto facile a risolversi: giacchè riguardando un campo in tutto e per tutto pratico, è necessario che si badi non pure ai tempi, ma ai luoghi, alle persone, ai vizi, ad altre siffatte circostanze. Nondimeno accadutomi d'essere stato non estraneo a tale ministero, per aderire all'invito fatto dalla illustre Direzione del nostro periodico, ho pensato esternare il mio comunque siasi avviso intorno ad una quistione di tanta importanza. Quindi alla parola di tanti altri eruditi associati, unisco anche la mia, persuaso che non sia per nuocere, se superflua; contento che sia rigettata, se erronea.

CAPITOLO PRIMO

Quale dovere abbiano i parrochi di correggere i loro filiani, e fin dove si estenda questo dovere.

Che tutt'i parrochi, generalmente parlando, sieno obbligati ad ammonire i filiani delinquenti, e quelli che si trovano in pericolo prossimo di delinquere, è cosa troppo certa, e cosa troppo nota *etiam lipsis et tonsoribus*. Sforzarsi dunque a dimostrare un obbligo di questa fatta, significa perdere il tempo: significa, come dice un antico proverbio, portar vasi a Samo e nottole ad Atene. La esistenza di quest' obbligo fu dimostrata da Dio medesimo anche ai pastori della legge antica per bocca d'Ezecchiele.— Guai a voi, pastori d'Israele! Guai a voi! perchè non consolidaste ciò ch'era fiacco, non curaste ciò ch'era infermo, non fasciaste ciò ch'era infranto, non rialzaste ciò ch'era caduto, non ricercaste ciò ch'era perduto! — (1). Così diceva Dio: e queste parole sono tali, che troncano ogni quistione. Se v'ha piuttosto da discutere, ciò è intorno alla natura e alla estensione di siffatto obbligo.

§ 1. *Natura dell'obbligo della correzione pastorale.*

Riflettendo per poco all'uffizio, cui dalla Chiesa viene destinato il parroco, è facile conoscere che il suo obbligo, riguardo alla correzione de'propri filiani, è un obbligo *di giustizia*, è un obbligo *assai grave*, è un obbligo *di somma responsabilità*.

1.° E un obbligo di giustizia.— Il Suar con alcuni altri teologi è d'avviso che il pa roco soltanto per carità sia tenuto ad amm nire quelli che trovansi in peccato, ovve in pericolo prossimo di peccare: e dice ci se a tutti gli uomini è imposto tale uffizi giusta l'oracolo dello S. S. *Unicuique qu dem mandavit Dominus de proximo su* in preferenza è imposto ai parrochi (1). M il grande Dottore della teologia morale Alfonso, etutti gli altri moralisti ritengon che qui si tratta proprio d'un obbligo di gorosa giustizia; e le ragioni che adduco sono tali, che non lasciano luogo a dubita ne (2).

Infatti ogni contratto o quasi - contrat suole generare obblighi di giustizia, cor si ammette da ogni sana morale. Ora qua do il parroco accetta il benefizio parrocchia avviene se non un vero contratto, alme un quasi-contratto, in forza del quale Chiesa gli concede i frutti del benefizio, egli offre l'opera sua per guidare nella re via le anime affidategli. *Beneficium dat propter officium*, dicono concordemente cononisti. Intanto come mai il parroco p trebbe guidare per la retta via le anime lui affidate, senza fare le debite correzion specialmente quando si tratta di certi sca dalosi, che non contenti di camminare e a rovescio, a rovescio fanno camminare a che gli altri? Si esaminino le diverse re zioni, che il parroco tiene con le anime a partenenti alla sua cura, e ben si vedrà c quanta giustizia esso sia tenuto a correg re le mancanze.

Il parroco è il pastore delle anime. Con t nome G. C. chiamò Pietro, quando gli aff il governo della Chiesa; e con tale nome Chiesa suole chiamare i parrochi ne' sacri noni, per questo appunto che loro affida governo delle anime. Dunque come il past mostrerebbe troppo chiaramente di sconosc il suo uffizio, qualora non richiamasse all vile le pecorelle che si fossero sbrancate mostrassero sbrancarsi; così il parroco n potrebbe non mancare al suo uffizio, e qui rendersi reo d'ingiustizia, qualora tralasci se di correggere i suoi filiani, qualora n usasse tutta la diligenza, perchè nessuno loro si avesse a perdere.

Il parroco è il medico delle anime. Dun siccome al medico, quand'è stipendiato da

---

(1) *Vae pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos! ... Quod infirmum fuit non c solidastis, et quod aegrotum non sanast quod confractum est non alligastis, et q abjectum est non reduxistis, et quod perie non quaesiistis. C.* 34, v. 2 e 4.

(1) V. Salmat. Tract. XXI, c. 7, n. 28.

(2) V. D. Alph. Theol. Mor. Univ. Lib. Tract. 3, n. 359.

na famiglia, non basta suggerire generalmente i rimedi acconci a guarire le diverse malattie, ma deve per giustizia esaminare individualmente la natura de'morbi che affliggono gli ammalati, e individualmente curarli; così il parroco, essendo stipendiato dalla Chiesa, non può soddisfare ai suoi obblighi con flagellare generalmente i vizi per mezzo della predicazione, ma deve altresì per giustizia vegliare attentamente sui suoi parrocchiani, esaminarne i costumi, e richiamarli sul buon sentiero con particolari correzioni, quante volte li scorge non essere in perfetta regola.

Il parroco è il maestro delle anime. Dunque siccome il maestro, oltre allo spiegare le regole dell'arte che insegna, deve anche far notare ai discepoli tutti gli errori, che essi commettono nell'applicazione delle regole medesime; così il parroco non solo ha l'obbligo di mostrare al suo popolo le vie della virtù che deve seguire, e quelli del vizio che deve lasciare, ma ha pure l' obbligo di chiamare al ravvedimento tutti quelli che avessero lasciate le prime, per mettersi sulle seconde. Insomma subitochè l' obbligo della correzione pastorale emerge dalla natura stessa dell'uffizio che il parroco assume; di legittima conseguenza ne siegue che siffatto obbligo è proprio un obbligo di giustizia.

2.° E un obbligo grave.—Grave infatti lo dimostrano le minacce fatte da Dio a tutti coloro che lo trasgrediscono. *Vae pastoribus Israel!* è detto in Ezecchiele(1).E nella Sapienza è aggiunto: *Iudicium durissimum his qui praesunt fiet* (2). Grave lo dimostrano le sentenze de' Santi Padri, i quali concordemente asseriscono con S. Agostino, che quando il pastore trascura di correggere i colpevoli, addiventa più reo di loro. *Si neglexeris corrigere, peior es factus eo qui peccavit* (3). Grave lo dimostrano i sacri canoni, i quali sogliono ascrivere al superiore le colpe de'sudditi, quante volte quegli scorgendoli manchevoli, tralascia di riprenderli: *Consentire videtur erranti, qui ad resecanda, quae corrigi debent, non occurrit* (4). Grave infine lo dimostrano gli obbietti stessi che riguarda, quali sono la gloria di Dio e la salvezza delle anime, di che niente può essere o più importante o più prezioso. Sotto qualunque aspetto dunque si considera l' obbligo della correzione che ha il parroco, si scorge sempre che è un obbligo grave.

3.° È un obbligo di somma responsabilità.— Questa responsabilità si rileva dalle terribili parole, con cui Dio per bocca dei suoi profeti dichiara di prendere dai pastori rigorosissimo conto intorno alle anime, che presero a governare. Così in Ezecchiele è detto: *Ecce ego ipse super pastores requiram gregem meum de manu eorum* (1). E nella Epistola di S. Paolo agli Ebrei è inculcato di ubbidire esattamente ai superiori, per la ragione che *ipsi....pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*(2). Nè meno terribili sono le sentenze de' Santi Padri, quando appoggiati alle Sante Scritture, hanno parlato della negligenza, per cui i sacri pastori trascurano d'ammonire i delinquenti. Basta per convincersi di tale verità, ricordare le testimonianze di due soli, di S. Prospero e di S. Gregorio Magno. Il primo dice così: *Ille cui divini verbi dispensatio commissa est, etiamsi sancte vivat, et tamen perdite viventes aut arguere erubescat, aut metuat, cum omnibus qui eo tacente perierunt, perit* (3). L' altro poi aggiunge: *Tot occidimus, quot ad mortem ire quotidie tepidi et tacentes videmus. Et si homicida non habet vitam aeternam in se manentem: quae supplicia in animarum interfectores expendentur?* (4) Le quali parole, come le altre degli altri Santi Padri, fanno chiaramente conoscere, che se ogni carica va accompagnata da grande responsabilità, questa responsabilità è massima nel curato, riguardo all' obbligo che ha di correggere chi manca.

§ 2. *Estensione dell'obbligo della correzione pastorale.*

L' altra cosa, che potrebbe da taluno mettersi in discussione, è il segno, fino al quale si estende il dovere che hanno i parrochi di correggere i propri filiani. Ora per riguardo a questo, senza chiamare a disamina certe particolari opinioni, può ritenersi sicuramente con S. Alfonso e con la maggior parte degli altri moralisti e canonisti, che i parrochi sono obbligati a correggere i delinquenti *quante volte v'é speranza di emendazione, anche ne' casi di necessità semplicemente grave, anche col pericolo della propria vita* (5).

1.° Debbono correggere anche ne' casi di necessità semplicemente grave—Par proprio questa la differenza che passa tra l' obbligo di correzione che hanno i parrochi, e quello che hanno gli altri cristiani. I semplici cristiani nel correggere i loro fratelli manchevoli, fanno una certa spirituale limosina: epperò non vi sono così strettamente tenuti,

(1) Cap. 34, v. 2.
(2) Cap. 6, v. 6.
(3) Serm. 16. de verbis Dom.
(4) Dist. 83. Cap. *Consentire.*

(1) Cap. 34. v. 10.
(2) Cap. 13. v. 17.
(3) *De vita contempl.* c. 20.
(4) Hom 11. in Ezech.
(5) *Parochi... tenentur sub gravi corrigere*

se non a certi determinati tempi, verso certe determinate persone, in certe determinate circostanze, come accade nelle limosine corporali. I parrochi all'incontro nel correggere le proprie pecorelle, anzichè far limosine, pagano debiti di giustizia: quindi senz'aspettare tempi più opportuni e circostanze più propizie, debbono inquirere intorno alle spirituali loro necessità,e provvedervi subito con opportune correzioni. Di siffatta differenza di obblighi parlando S. Agostino, dice così: *Non parem hac iure habent causam. Ad hoc speculatores, hoc est populorum praepositi, constituti sunt in ecclesiis, ut non parcant objurganao peccata* (1).

2.° Debbono correggere anche col pericolo della propria vita.—G. C. nel vangelo ci fa sapere ch'è questo appunto il vero carattere, che distingue il buon pastore dal mercenario. *Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suis. Mercenarius autem... vidit lupum venientem, dimittit oves, et fugit* (2). Il parroco che non fosse persuaso di questa verità, mostrerebbe d'ignorare gli elementi della morale e la natura de' diversi diritti. Conciossiachè da ognuno si sa che quando due o più diritti vengono in collisione tra loro, deve sempre prevalere e trionfare quel diritto ch'è più nobile degli altri. Ora nel nostro caso tra il diritto che ha il parroco di conservare la propria vita temporale, e il diritto che hanno i parrocchiani d'esser difesi nella loro vita spirituale, è chiaro che questo secondo di gran lunga sopravvanza il primo per interesse e nobiltà. Dunque è necessario che prevalga e che trionfi. Dunque è necessario che il parroco, a compiere il proprio dovere, si armi di tale coraggio e di tale fortezza, da non curare nè punto nè poco la sua medesima vita, quante volte è richiesto metterla a repentaglio per la spirituale salute delle proprie pecorelle. Così se qualche incauta Lucia fosse insidiata dai lacci di un dissoluto Don Rodrigo, il parroco che volesse compiere il suo dovere, lungi dal paventare lo stiletto de' bravi, con tutta prudenza e con tutta franchezza dovrebbe sventare le astute trame di quel ribaldo, e mettere in salvo il pericolante pudore della sua parrocchiana. Povero lui, se atterrito da qualche minaccia usasse col prudenti del secolo uno sconsigliato silenzio! Forse eternamente con disperazione nel cuore sarebbe costretto ad esclamare: *Vae mihi quia tacui!* (3).

3.° Ma qui si dimanderà, se il parroco sia tenuto a mettere a repentaglio la propria vita, anche quando si prevede che la correzione è per riuscire nociva, ovvero inutile.—Per riguardo a ciò diciamo primieramente che se la correzione sia per riuscire nociva non solo non v'è obbligo mettere a repentaglio la propria vita, ma neppure può esservi obbligo di spendere una sillaba. Infatti la correzione pastorale altro non è, che una certa medicina ordinata a guarire le spirituali malattie de' fedeli. Dunque siccome la medicina corporale deobesi vietare, quando invece di guarire l'infermo, maggiormente lo ammala; così la correzione non può essere punto comandata, quando invece di tornare fruttuosa al peccatore cui si fa, gli riesce nociva.

Deve poi dirsi lo stesso, quando è per riuscire semplicemente inutile? Il P. Segneri con parecchi altri, prescindendo dal pericolo della vita, insegna che *i parrochi sono tenuti anche in tale caso, perchè la loro non è tanto correzione fraterna, quanto paterna, epperò come tale non è indirizzata ad ammonire solamente, ma ad istruire* (1). Questa dottrina però pare un poco rigorosa, e comunemente si ritiene che i parrochi non sono tenuti a correggere, quando sono convinti che la loro correzione è in tutto e per tutto inutile. Infatti è assioma ammesso da ogni sana filosofia, che nessuno può essere obbligato a fare cose inutili. *Ad opus inutile nemo tenetur.* Dunque neppure il parroco può esser obbligato a fare correzioni inutili. Che se poi ciò è vero, quando trattasi di quelle semplici correzioni, che appena costano la fatica di alquante parole; molto più deve esser vero, quando si tratti di quelle correzioni che farebbero pericolare la vita stessa del parroco. Imperocchè se è proprio dell'uomo saggio proporzionare i mezzi al fine che vuole conseguire; niente saggiamente si comporterebbe quel parroco, il quale a compiere certe esteriorità che non meritano a nulla, si arrischiasse in guisa da tornarsene a casa con capo rotto o peggio. Con questo peraltro non si vuol punto censurare il distinto zelo di esemplarissimi pastori, i quali malgrado i molti pericoli che loro si affacciano, sperano sempre qualche cosa di bene, non desistono punto dall'esortare, dall'ammonire, dal correggere i poveri peccatori *in omni patientia et doctrina*. Anche il Battista fece le sue correzioni all'incestuoso Erode; eppure tali correzioni, mentre al Santo costarono la vita per l'ostinato re furono totalmente inutili.

(*Continua*)

---

oves...etiam cum discrimine vitae, non solum in extrema, sed etiam in eorum gravi necessitate, semper ac adest spes emendationis. Ita communiter. D. Alph. loc. cit.

(1) De Civ. Dei L. 1, c. 9

(2) Jan. Cap. 10, v. 11 et 12.

(3) Isaia Cap. 6, v. 5.

(1) Parr. Istr. cap. 9, n. 1.

Casi Morali e Liturgici[1]

SOLUZIONE DEL 17.° CASO MORALE

Porfirio crede internamente; ma, per evitar molestie dai suoi compagni libertini, si atteggia anch' egli a libero pensatore, mostrando di far plauso alle coloro dottrine. Celso, caduto in miseria, accetta volentieri la mancia dei ministri protestanti, e frequenta le loro religiose adunanze, benchè in cuor suo le detesti. Annibale, per mera curiosità, entra talvolta nei templi degli eretici e li osserva, ma senza nulla consentire od approvare.

Si chiede:

1.° Quali pene s' incorrono dagli apostati e dagli eretici, e che cosa si ricerca per incorrerle?

2.° Peccano e son censurati Porfirio, Celso ed Annibale?

Al primo. — Eretico è colui che volontariamente e pertinacemente aderisce a qualche errore contrario alle verità proposte a credere dalla Chiesa come di fede cattolica. Apostata dalla fede è chi volontariamente si apparta da tutta la credenza cattolica, qualunque sia la setta, o forma d' incredulità cui aderisce. L' apostata perciò è da più che un eretico e coglie tutte le pene sancite per questo (Suar. 16, 5, 7 — Sanchez D. II, 7, 18—Lugo, n. 19).

Contro gli apostati e gli eretici molte pene e gravissime furono comminate dal diritto canonico e dalle antiche leggi civili. Non poche però, massime le temporali, andarono in disuso, nè più di esse fan parola gli autori moderni (1). Le principali, oggidì in vigore, sono le seguenti:

1.° La scomunica maggiore *latae sententiae*, riservata in modo speciale al Sommo Pontefice, la quale s' incorre altresì dai fautori, dai ricettatori degli eretici, da chi crede ad essi, da chi in qualunque modo li difende. (Costit. *Apost. Sedis*).

2.° La irregolarità e la inabilità ai beneficii ed officii ecclesiastici ex Cap. *Statutum* 15 de Haeret. in 6. — In forza del quale capo colgono questa pena anche i credenti, i ricettatori, i difensori e i fautori, e tutti son tenuti a smettere i beneficii ricevuti nell' eresia, la cui collazione è nulla: la quale inabilità dura altresì se si convertano ed abiurino l' eresia. La colgono pure, in virtù del detto capo, i figli e i nipoti di padre eretico, e i figli di eretica madre; però questi si rendono abili se i genitori si convertono alla

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Cardinali P. Carlo di Jesi M. R. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio Vincenzo di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. in Pesaro
Giglio P. Gabriele Lett. de' Min. Oss. di Manfredonia
Iengo Sac. Alfonso di Napoli
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Mariani P. Gaspare di Bettona M. O.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Oriente Sac. Adamo di Napoli
Pelaia Can. Domenico Econ. Cur. di Barrittiere
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Giambattista Sac. di Lauria
Riccardi Sac. Gio Battista di Napoli
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Tatulli Angelo Dom. di Bitonto.

Al solo Caso Morale:

Ciappi Gaetano Piev. Parr. di Colmurano
Letizia Sac. Raffaele Maria di Napoli
Pautasso Teol. Luigi Vicecurato in Piobesi Torinese.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Iengo Alfonso di Napoli; del Caso Liturgico il Sac. Riccardi Gio. Battista di Napoli.

(1) Chi sia vago conoscere queste pene potrà apprenderle dal Ferraris (Haereticus). L'Avanzini nell'App. II al Comm. della Costit. *Apost. Sedis* riporta integralmente la Costituz. di Nicolò III in cui si compendiano tutte queste pene. Ma egli stesso aggiunge: « Animadvertendum est aetate nostra non omnes poenas quae sancitae reperiuntur in corpore iuris, applicabiles amplius esse: quarum aliae non sunt applicabiles ob praesentem societatis conditionem; aliae vero quia in desuetudinem abierunt »,

fede. E tuttociò o che l' eresia è pubblica, o ch' è occulta, non facendosi distinzione alcuna nel prefato capo (V.Ferraris, *Haereticus*, n.44).

3.° La privazione degli officii e beneficii ricevuti, sì per gli eretici, sì pei predetti cooperanti ex cap. *Ad abolendum*, 9 de Haereticis, et cap. *Ut commissi*, 16 eod, tit. in 6. — Questa pena s' incorre *ipso facto*; non però prima della sentenza declaratoria del commesso delitto, come si deduce dal cap. *Cum secundum*, 19, de Haeret. in 6; laonde prima di tal sentenza non si ha obbligo di restituire i frutti percepiti. Di qui si raccoglie che la detta pena non si può incogliere per la eresia occulta, ma sol per la pubblica. (Ferraris l. c. n. 48).

4.° La privazione della ecclesiastica sepoltura, che s' incorre non pur dagli eretici, ma altresì da' loro ricettatori, difensori e fautori, ex cap. *Sicut*, 8, de Haeret. et cap. *Quicumque* eod. in 6. L' eresia però dev' esser notoria e notoria la cooperazione (Ritual. Rom. in h. l.). Chi costringe a dare ecclesiastica sepoltura agli eretici notorii, cade nella scomunica *latae Sententiae* ma non riservata, ex Const. *Apostolicae Sedis*.

5.° L' infamia, ex cap. Infames, 17, caus. 6, 9. 1 et cap. *Excommunicamus* 13, § *Credentes*, de Haereticis. Questa infamia si contrae dopo la sentenza declaratoria del delitto, se pur questo non sia pubblico e notorio. I ricettatori, i difensori e i fautori degli eretici diventano pure infami se dopo la scomunica fra un anno disprezzano di soddisfare, ex cit. cap. *Excommunicamus* (Ferraris l. c. n. 58).

Per incorrere le dette pene, è necessario: 1.° che l' errore sia contro qualche dogma di nostra fede, o esplicitamente proposto a credere come tale dalla Chiesa, o contenuto manifestamente nella S. Scrittura e nella cattolica tradizione (Melchior Canus de Loc. Theol. lib. 12, c. 6 — Vecchiotti Inst. Can. Vol. II, l. IV, c. II, § 13). Basta però anche il dubbio positivo sui detti dogmi, giacchè « dubius in fide infidelis est ». — 2.° Che l' errore dell' intelletto sia accompagnato dalla pertinacia della volontà, per forma che si voglia aderirvi non ostante che lo si conosca contrario alla fede cattolica. Questa conoscenza dev' esser pienissima, bastando a scusar dalle pene qualunque ignoranza, non solo crassa e supina, ma ancora affettata (Ligor. VII, n. 301). — 3.° Che l' errore interno sia esternamente manifestato o con segni o con scritti o con parole che indichino la eresia, benchè non ci sia chi ascolti o legga; e che la manifestazione si faccia con animo di professar l' errore, non di chieder consiglio, o di riferire o leggere l' altrui eresia (d'Annib. Summula, P. II, n. 6). — 4.° In quanto ai cooperanti si richiede, che essi cooperino per motivo di favorir l' eresia, non per altra ragione, come di consanguinità, di amicizia ec. (Ligor. VII, n. 307).

Si noti 1.° Dalla scomunica nel foro interno assolve solo il Sommo Pontefice (Constit. *Apost. Sedis*). Nel foro esterno può assolvere pure il Vescovo per facoltà ordinaria *aut per seipsum aut per delegatum* (Bened. XIV de Syn. l. q, c. 4). — 2.° Il Vescovo può ancor dispensare dalla irregolarità proveniente dalla eresia occulta, in forza del capo *Liceat* del Tridentino. — 3.° Quando si assolve dalla scomunica, si tolgono pure le altre inabilità (Scavini, L. II, n. 817). — 4.° Nel concedersi la facoltà di quest' assoluzione, si suole aggiungere nel rescritto: « Servatis de iure servandis », e vuol dire che non si deve solo astringere il penitente ad abiurare la eresia, ma a denunziare i complici, a consegnare i libri ereticali, a riparar gli scandali, a risarcire i danni, ad evitar le occasioni ecc. (Scavini l. c.).

Al secondo. — Porfirio crede internamente; non è perciò eretico, nè incorre le pene contro gli eretici, benchè nel foro esterno possa procedersi contro di lui (Ligor. L. II, n. 19). E neppure incorre pene come fautore di eretici. Imperocchè il favore, perchè si soggiaccia alle pene, dev' esser formale, con l' animo di favorir l' eresia, non materiale per altri motivi. — Non può però fingere di sconfessar la sua fede, facendo plauso alle altrui empietà; oltre lo scandalo, è ciò intrinsecamente malo e condannato da G. C. Matth. X, 33: « Qui negaverit me coram ho-

minibus, negabo et ego eum coram Patre meo qui in coelis est » (Gury T. I, n. 190).

La condotta di Celso vuolsi esaminare da più lati. E prima dal lato della mancia che riceve dai protestanti. Se la riceve come elemosina *gratis data*, può accettarla e ritenerla. Non così se la riceve come prezzo della sua frequenza alle loro funzioni religiose: la riceverebbe per un fine pravo; per accreditare cioè la predicazione ereticale in paesi cattolici e per richiamare col suo esempio altre persone a quelle conventicole. Ciò sarebbe un cooperare, almeno materialmente, alla propagazione della eresia; il che renderebbe gravemente illecito quel compenso, se pur non ci sia la giusta scusa di una estrema necessità, cui non possa provvedersi diversamente: caso essai raro ad accadere.

Considerata poi la condotta di Celso dal lato dell' assistenza alle religiose funzioni degli eretici, bisogna distinguere: O egli partecipa a queste funzioni p. e. con far da patrino nei battesimi, con prendere la porzione della cena ecc.; ovvero assiste materialmente ai riti ed ai sermoni, senza nulla fare o consentire. Nel secondo caso, assolutamente parlando, non ci sarebbe divieto espresso della Chiesa. La S. C. del S. O. il dì 14 genn. 1818, chiesta: « An liceat catholicis adire templa haereticorum? » rispose: « Licere, si adeant mera curiositatis causa, absque ulla communicatione in sacris. Adire enim templa haereticorum est actus per se indifferens, qui nonnisi a pravo fine, vel ex circumstantiis efficitur malus ». Il Devoti poi spiega in qual modo s' intenda il comunicare *in sacris*: ciò si ottiene non col solo trovarsi presente alle sacre funzioni degli eretici, ma col parteciparvi e aderirvi. Ecco le sue parole: « Si quis catholicus haereticorum aut schismaticorum templa ingrediatur, ut ea curiosius inspiciat, et concionibus ac sacris etiam eruditionis causa intersit, non ut eorum sit particeps, aut quidquam approbet, quod catholicae veritati adversatur, is profecto minime in sacris ac divinis communicare dicitur, neque culpae reus haberi potest » (Inst. Canon. L. 4, t. 18, n. 11, nota 2).— È vero che la Istruzione del Card. Vicario di Roma del 12 luglio 1878 condanna alla censura coloro che vanno ai così detti *servizi protestantici* (Mon. Eccl. Vol. I, p. 500), ma qui s' intende parlar solo di quelli che « *prendono parte* alle funzioni acattoliche, ovvero ascoltano il predicante *coll' animo di arrendersi* a lui, quante volte, com' essi empiamente dicono, *li persuada* »; non già di chi solo è presente a quelle adunanze senza parteciparvi e senza aderirvi. Perciò laddove Celso materialmente assiste ai detti riti, non potrà condannarsi nè a colpa nè a pene; siccome dovrebbe condannarsi a peccato ed a censura se in qualunque modo partecipasse a quelle eretiche funzioni o internamente vi aderisse.

Abbiamo detto: *assolutamente parlando*; imperocchè in talune Diocesi vi è la proibizione del Vescovo o del Sinodo, come in quelle di Torino, di Napoli, e anche di Roma, giusta la cit. Istruzione del Card. Vicario, la quale interdice a tutti di metter piede, anche per mera curiosità nei templi de' protestanti nell' ora delle conferenze. In siffatte Diocesi vuolsi osservare *sub gravi* un tal divieto.

Ma la condotta di Celso deve considerarsi altresì quanto alla frequenza del suo intervenire alle funzioni protestantiche. Per questo lato egli si espone a prossimo pericolo di sovversione, e non può non dare scandalo agli altri. Se si trattasse d' intervenir solo qualche rara volta ai così detti servizi dei protestanti, potrebbe essere scusato, purchè non partecipi o aderisca a quelle funzioni, nè ci sia proibizione del Vescovo e purchè si eviti il pericolo e lo scandalo. Ma il pericolo e lo scandalo non possono sfuggirsi quando queste adunanze si frequentano, giacchè l' uomo è così fatto che ove si espone temerariamente ad un prossimo pericolo, non può non cadere, e quì è in grave pericolo il massimo dei beni ch' è la fede cattolica. L' accorrere poi spesso a siffatti luoghi non è possibile che resti celato, e se ne propaghi la notizia, con grave scandalo degli altri.

Celso adunque può solo per titolo di limosina accettar la mancia dai protestanti e solo qualche rara volta gli si può consentire di assistere alle loro adunanze purchè si av-

verino, ciò ch'è difficile assai, tutte le condizioni menzionate più prima. Nel resto, bisogna esortarlo e persuaderlo con ogni mezzo di togliere qualunque relazione con siffatti uomini pestiferi, conforme insegna l'Apostolo: « Haereticum hominem... devita, sciens quia subversus est » (Tit. III); giacchè questi hanno un parlare che fa piaghe profonde di empietà: « Multum proficiunt ad impietatem, et sermo eorum ut cancer serpit » (Tim. II).

Annibale finalmente, che per mera curiosità entra nei templi degli eretici, giusta il già detto, non sarebbe da condannarsi nè a censura nè a peccato; purchè non ci sia pericolo o scandalo, nè qualche legge diocesana che ciò proibisca.

Soluzione del 17.° Caso Liturgico

Alessandro sacerdote, ignorando il canto gregoriano, nelle sacre funzioni suol cantare secondo l'uso invalso nella sua patria, ch'è alieno dal vero canto ecclesiastico.

Si chiede:

1°. Il canto fermo o gregoriano è di obbligo nelle sacre funzioni?

2° Possono valere consuetudini contrarie?

3.° Che deve dirsi della condotta di Alessandro?

Al primo.—Una delle parti più rilevanti della sacra liturgia è quella che riguarda il canto, con cui più efficacemente si loda la Divinità. « I più grandi uomini che la Chiesa abbia prodotto, dice il Gaume (Catech. di Persev. P. IV, L. X), e la terra abbia ammirato, annettevano al canto tale importanza che non isdegnavano d'insegnarlo agli altri: testimoni di ciò S. Atanasio, S. Gio. Crisostomo, S. Agostino, S. Ambrogio e S. Gregorio Papa ».

La Chiesa, maestra e regolatrice della sacra liturgia, ha date altresì le norme pel canto sacro che viene appellato canto fermo per la sua gravità o dal Papa S. Gregorio M. che lo ristorò, canto gregoriano. I vari Concilii e i Sommi Pontefici si sono adoperati di promuoverlo con ogni cura. Il Tridentino ordinò che i chierici sieno ammaestrati pel canto sacro (Sess. 23, cap. 18 de ref.). Nel Concilio provinciale romano Benedetto XIII nel 1725 rinnovò tal disposto, e volle che i canonicati sieno conferiti in preferenza a coloro che conoscono questo canto. Benedetto XIV nella Costit. *Annus* del 1749 inculca soprammodo l'uso del canto sacro. La S. C. de' Riti, chiesta: « An cappellani de massa debeant possidere cantum firmum, ita ut eligi non debeant, neque possint imperiti huiusmodi cantus? » il dì 13 dic. 1660 in Januen rispose: « Affirmative, et in posterum examinentur a deputatis per Ordinarium ».

Da queste ed altre ordinazioni della Chiesa si deduce l'obbligo che corre di attenersi al detto canto nelle sacre funzioni. Il quale obbligo si dimostra ancora più dalle seguenti ragioni:

1.° Dalla premura che ha sempre avuta la Chiesa di conservar la purezza del canto sacro, preservandolo da profane adulterazioni. Perciò Sisto V e Paolo V procurarono edizioni esatte dei libri corali con le note del canto. Perciò Pio IX istituì a tal fine una commissione di autorevolissimi personaggi; e Leone XIII gloriosamente regnante, nell'approvare come autentico l'Antifonario pubblicato dal Pustet di Ratisbona, aggiunse nel Breve del 15 nov. 1878 queste parole: « Id potissimum spectantes, ut sic cunctis in locis ac Dioecesibus, cum in ceteris, quae ad sacram liturgiam pertinent, tum etiam in cantu una eademque ratio servetur, qua Romana utitur Ecclesia » (v. Mon. Ecc. Vol. I, p. 583).

2.° Dalle prescrizioni del Ceremoniale de' Vescovi e del Messale, le quali son precettive, come altra volta mostrammo, ed escludono ogni contraria consuetudine. Il Ceremoniale al Libro II, cap. I contiene: « Psalmi decantari debent a Choro et ab ipsismet Canonicis et beneficiatis, aliisque de Capitulo, in tono et cantu gregoriano cum gravitate et decore, ita ut eorum verba ab omnibus intelligantur ». Il Messale poi ha inserito fra le rubriche anche le note musicali di quelle cose che nella messa deve cantare il Sacerdote, nelle quali quando occorrono dubbi, anche levissimi, la S. C. dei Riti si adopera a scioglierli autorevolmente, come

è occorso in molti decreti provocati dal detto tipografo pontificio Federico Pustet.

3.° Da un recente decreto della S. C. de' Riti. Il Vescovo di Guadalaxara ebbe la seguente domanda: « Non attendere in Missae celebratione ad cantum in Missali impressum, sed quandam cantilenam traditionalem cantare nullibi adnotatam, ideoque ad arbitrium variabilem, estne uti usus legitimus retinendus, vel ut corruptela extirpanda? » E la S. C. il dì 21 aprile 1873 in De Guadalaxara rispose: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

Al secondo.—Dal detto fin qui appare chiarissimo che il canto sacro non è solo di consiglio ma di precetto. E raccogliesi pure che questo canto deve osservarsi, non ostante qualunque contraria consuetudine; giacchè tale è il valore delle rubriche del Messale e del Ceremoniale, e la S. C ha dichiarate corruttele le cantilene arbitrarie che si trovino introdotte ne' vari Luoghi.

Egli è vero che, oltre il canto fermo, è in uso oggidì ancora il canto fratto e figurato; ed è pur vero che Benedetto XIV, quantunque insistesse nella cit. Costit. *Annus* sul canto fermo, tuttavia non ha riprovato nelle Chiese il canto figurato anche con l'armonia di musicali strumenti, purchè non degeneri in profano e teatrale, e purchè « sia senza tante ripetizioni e senza confusione, ma chiaro, sicchè da tutti possa capirsi ciò che si canta ». Parlandosi però delle funzioni strettamente corali, e del canto del Sacerdote nelle Messe, noi non potremmo riconoscere per tollerabile nessuna contraria consuetudine.

Al terzo.—Alessandro dovea imparare, insieme alle altre cose di liturgia, il canto fermo ch'è parte non ultima degli studi sacri. Se può, è tenuto apprenderlo ed osservare almeno le cose precipue del canto liturgico. Se non può, sarà scusato per la sua impotenza, ma non deve mai arbitrarsi di cantare in modo affatto alieno dal canto sacro, cioè in un modo che non sia grave, religioso e santo.

Proposta del 19° Caso Morale

Trebonio è un libero pensatore che spesso in pubblico ed in privato sparla delle verità cattoliche e getta il discredito sul Sommo Pontefice, sul Clero e sulle sacre funzioni. Il suo parroco, prevedendo che in più casi da questo figlioccio incorreggibile sarà richiesto del proprio ministero, a fine di premunirsi con opportune consultazioni, chiede qual condotta speciale debba tenere:

1.° Se Trebonio si presenta per far da patrino e nel battesimo e nella confermazione.

2.° Se vuol contrarre matrimonio.

3° Se viene a morte.

Proposta del 19.° Caso Liturgico

Amulio sacerdote, quando esce vestito dei sacri paramenti per la celebrazione della Messa, o si ritira dopo averla celebrata, suol sempre genuflettere per tutto il tempo che nell'altare maggiore si canta solennemente l'*Incarnatus est* del *Credo*, quando si fa l'elevazione e quando si dispensa la comunione ai fedeli.

Si chiede: Opera bene?

—

CRONACA GOVERNATIVA
Giuridico-Ecclesiastica

—

Affrancazioni di censi dovuti al Demanio—Con legge del 20 gennaio 1880 n. 5252 il Governo italiano ha concesse speciali facilitazioni sulle affrancazioni de' canoni, censi ed altre prestazioni dovute al Demanio, al patrimonio amministrato da questo per conto della Pubblica Istruzione o al fondo per il Culto. Eccone le principali:

1. L' affrancamento ha luogo assumendo il debitore l' obbligo di pagare un capitale eguale a 15 volte l' effettiva prestazione di un anno.

2 Il pagamento di questo capitale, del laudemio, qualora sia dovuto, e degli altri accessorii, si esegue in sei eguali rate, la prima nell'atto di stipulazione del contratto di affrancamento, le altre cinque al finire di ciascun anno successivo, con l'interesse scalare del 6 per cento.

3. E' conceduto l'abbuono del 6 per cento sulle rate che si anticipano a saldo nell'atto della stipulazione, e del 3 per cento su quelle anticipate pure a saldo entro due anni dal giorno della stipulazione.

4. Gli atti di affrancamento per prestazioni inferiori alle annue lire 100 si stipulano presso l'Intendenza di finanza, con esenzione de'diritti di segreteria, ed hanno forza di titoli autentici ed esecutivi.

5. Gli atti o le formalità per l'affrancazione sono esenti dalle tasse di bollo, registro ed ipoteca, e da emolumenti al conservatore; pei soli affrancamenti di annue prestazioni superiori alle lire 100, è dovuta la tassa fissa di registro di una lira.

I privilegi però accennati nei precedenti numeri 4 e 5 si godono solo pe' contratti stipulati entro tre anni dalla pubblicazione della legge: ed invece trascorso questo termine, le prestazioni non affrancate potranno esser cedute o alienate a favore dei privati, mediante pubblica subasta, o, riuscendo questa deserta, a trattativa privata.

Nel n. 109 della *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il regolamento per l' esecuzione dell'anzidetta legge.

Agli agenti demaniali sono state comunicate opportune istruzioni per fornire schiarimenti a chiunque ne li richieda.

Nuove massime giuridiche a favore de' Parrochi.—La corte di appello di Torino ha sentenziato in data del 26 luglio che:

Le dichiarazioni rilasciate dalle Curie Vescovili ed in ispecie gli estratti degli atti di Visita pastorale, fanno fede in giudizio.

Secondo i riti sacri e le leggi della Chiesa cattolica, è obbligatorio nelle chiese parrocchiali il mantenimento della lampada accesa all' altare del SS. Sacramento, e dicasi lo stesso della distribuzione dei rami d' olivo nella settimana Santa.

Se un comune, da tempo immemoriale, ha sempre stanziato nei suoi bilanci una annua somma per provvista d' olio d' olivo per la lampada della chiesa parrocchiale e per la distribuzione dei rami d'olivo, la presunzione è che questa prestazione abbia avuto origine da un obbligo contratto dal Comune stesso in causa massime della riconosciuta povertà della parrocchia.

Il possesso oltre secolare forma per sè stesso un titolo ed è il migliore dei titoli.

Una chiesa parrocchiale che da oltre cento anni si trova in possesso pacifico di conseguire dal Comune una prestazione, deve dirsi munita d'un vero titolo giuridico, che toglie all'annualità il carattere di facoltativa.

Il Comune stesso, il quale abbia cancellato dal suo bilancio l'anzidetta prestazione, anche se vuolsi col consenso dell'autorità amministrativa, deve ristabilirla e corrispondere gli arretrati (*Libertà* Catt. 2 Sett. 1880).

Delle fondazioni di Prelature.—Le prelature non sono una istituzione specifica di carettere ecclesiastico. Ma unicamente con quel nome si designano certi uffici d' ordine religioso ed anche civile nei ministri attenenti alla gerarchia ed alla potestà della Chiesa cattolica.

Conseguentemente le fondazioni per erogare rendite de' prelati non possono considerarsi come fondazioni beneficiarie nè può concepirsi su di esse esercizio di patronato.—Nè le fondazioni di che è parola, possono acquistare entità personale perchè non possono rientrare nelle figure del fidecommesso, mancando la continuità del possesso e la trasmissione immediata dall'uno all'altro onerato.—La costituzione di un patrimonio per assegnamento ai prelati somiglierebbe alle fondazioni per posti di studio o per doti (Cassaz. di Roma, 3 mar. 1880—Ruffo-Siliasi contro Ruggiero—Boll. del Contenz. An. IV p. II, p. 97).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1880)

—

Concistoro in Vaticano — Il dì 20 Agosto 1880 il S. Padre Leone XIII, volendo provvedere a varie Sedi Arcivescovili e Vescovili vacanti, tenne pubblico Concistoro. Ma prima pronunziò una Allocuzione molto viva sullo sfregio recato alla maestà del Supremo Pontificato dal Governo Belga con sopprimere la rappresentanza del Vaticano, e con incolparne per giunta la S Sede. Il S. Padre, dopo aver messo in piena luce i fatti, protesta altamente contro tale inqualificabile calunnia ed ingiustizia; dichiarando che al Sommo Pontefice compete il diritto e la facoltà d'inviar nunzi o legati presso le altre nazioni, specialmente cattoliche, diritto derivatogli dall'amplissima autorità del Primato ch'egli ha su tutta la Chiesa; e che la S. Sede non mai diè pretesto al Belgio di licenziare la sua rappresentanza, essendo stata sempre d'accordo con quello Episcopato circa la questione dell' insegnamento laico. Fa inoltre i suoi giusti lamenti per le ingiurie e vituperii empiamente lanciati contro la venerabile Sua persona e la S. Sede. E se Egli è disposto a portare in pace le offese meramente personali, non può però tollerare che sia avvilita e depressa la S. Sede Apostolica, per la cui dignità ed onore Egli è pronto a sacrificar tutto, e se sia d'uopo anche la vita. Conchiude quest'ammirabile Allocuzione tributando ampie lodi ai cattolici del Belgio, sì per le proteste innumerevoli di divozione emesse in questa occorrenza, e sì per la esperienza avutane da Lui medesimo quando dimorava da Nunzio Apostolico in quel Regno.

Dopo la menzionata Allocuzione furono provviste le seguenti Chiese:

Chiesa metropolitana di Capua, per Mons. Alfonso Capecelatro dei Duchi di Castel Pa-

gano, Preposito della Congregazione dell'Oratorio di Napoli, Esaminatore di quel Clero, Autore di varî libri teologici ed istorici, Socio di più Accademie, Prelato Domestico di *Sua Santità*, e Vice-Bibliotecario di S. R. C.

Chiesa Vescovile di Arada i. p. i. per Mons. Pietro Giuseppe Tordoya, Vescovo dimissionario di Cuzsco nel Perù, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Arequipa nel Perù, per Mons. Giovanni Ambrogio Huerta, Vescovo già dimissionario di Puno nel Perù.

Chiesa Vescovile di Evaria, i. p. i. per Mons. Raffaele Mezzetti, Vescovo dimissionario di Livorno, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Senigaglia, pel R. D. Ignazio Bartoli, Can. della Cattedrale di Osimo, ivi Esaminatore pro-Sinodale, Presidente in Senigaglia del Collegio - Convitto Mastai e Dottore in diritto canonico.

Chiesa Cattedrale di Assisi, pel R. D. Pellegrino Tofoni, Canonico Onorario e Coadiutore del Primicerio nella Metropolitana di Fermo, Esaminatore pro-Sinodale, Rettore e Professore di diritto canonico nel Seminario e Direttore della pia casa delle fanciulle povere.

Chiesa Cattedrale di Castellaneta, pel R. D. Gaetano Bacile, de'Baroni di Castiglione, Sacerdote arcidiocesano di Otranto, Esaminatore pro - Sinodale, Arciprete - Curato di Spongano sua patria e Vicario Foraneo.

Chiesa Cattedrale di Livorno, pel R. D. Remigio Pacini, Sacerdote di Colle, Parroco in Arezzo di Santa Maria in Gradi, Esaminatore pro-Sinodale, Deputato di quel seminario-convitto, ed ivi già Professore di rettorica e di teologia morale.

Chiesa Cattedrale di Bobbio, pel R. D. Giovanni Battista Porrati, Sacerdote diocesano di Alessandria della Paglia, Canonico Penitenziere di quella Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale, già Rettore e Professore di teologia in quel Seminario e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Merida, negli Stati Uniti di Venezuela, pel R. D. Romano Lovera, Sacerdote arcidiocesano di S. Giacomo di Venezuela o Caracas, Missionario e Parroco di S. Diego y de los Guayos in quell'arcidiocesi e Dottore in sagra Teologia.

Chiesa Vescovile di Geropoli, i. p. i. pel R. D. Leone Belouino, Canonico onorario della Cattedrale di St-Brieuc, Curato in Moncontour di quella diocesi, e deputato Ausiliare di Monsignor Alessio Giovanni Maria Guilloux, Arcivescovo di Porto Principe in Haiti.

Sono state poi pubblicate le seguenti Chiese provviste per Breve:

Chiesa Arcivescovile di Adrianopoli, i. p. i. per Mons. Michele Heyss, traslato dalla Sede di La-Crosse, e deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Martino Henny, Arcivescovo di Milwauckee.

Chiesa Vescovile di Sozusa, i. p. i. per Mons. Francesco Heril Amherst, già vescovo di Northampton.

Chiesa Cattedrale di Middlesbrough, in Inghilterra, pel R. D. Riccardo Lacy, Missionario in quella città.

Chiesa Cattedrale di Northampton, in Inghilterra, pel R. D. Arturo Riddell, Missionario in Scarborough, diocesi di Middlesbrough.

Chiesa Cattedrale di Colombo, negli Stati Uniti d'america, provincia di Cincinnati, pel R. D. Antonio Watterson, Sacerdote nativo della Pensilvania.

Chiesa Vescovile di Tricala, i. p. i. pel R. P. Bonaventura Portillo, dell'Ordine Francescano, deputato Vicario Apostolico del territorio della Bassa California dismembrato dalla diocesi di Monterey.

Chiesa Vescovile di Canata, i. p. i. pel R. D. Lodovico Caspar, della Società per le Missioni Estere di Parigi, eletto Vicario Apostolico della Concincina Settentrionale.

Chiesa Vescovile di Botra, i. p. i pel R. P. Enrico Buttè della Compagnia di Gesù, prescelto Vicario Apostolico del Tche-ly Meridio-Orientale.

Chiesa Vescovile di Abila, i. p. i. pel R. P. Ilarione Fraysse, della Società di Maria, designato Vicario Apostolico della Nuova Caledonia.

Chiesa Vescovile di Crisopoli, i. p. i. pel R. D. Giovanni Coadou, del Seminario delle Missioni Estere in Parigi, deputato Vicario Apostolico del Mayssour.

Chiesa Vescovile di Ceramo, i. p. i. pel R. D. Patrizio Manogue, prescelto a Coadiutore con futura successione di Monsignor Eugenio O'Connell, Vescovo di Grass-Walley negli Stati Uniti dell'America Settentrionale.

Chiesa Vescovile di Emmaus, i. p. i., per Mons. Giacomo Laird Patterson, Sacerdote dell'Arcidiocesi di Westminster, Prelato Domestico di **Sua Santità**.

In fine si è fatta a **Sua Beatitudine** l'istanza del Sagro Pallio per la Chiesa Metropolitana di Capua.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha largito nel passato mese L.8,000 ai poveri di Roma.—Il S. Padre ha conferito onorifiche insegne alle dignità del Capitolo di Perugia e a quel Collegio di Parroci. Pel Vescovo di Perugia *pro tempore* ha mandata la sua cassa pontificale con gli arredi e i sacri vasi.—La Pontif. Accademia romana di Archeologia ha aderito prima d'ogni altra alle Lett. Apost. di Leone XIII, proclamando S. Tommaso d'Aquino a proprio protettore.—La festa di S. Gioacchino si è celebrata in molti luoghi con fervore straordinario e con numerose comunioni fatte pel S. Padre.—Il dì 15 u. s. ricorse l'11° centenario della erezione del Santuario di Santa Maria Maggiore in Treviso. Fu celebrato splendidissimamente con l'intervento del pellegrinaggio regionale veneto.—Il Consiglio superiore della benemerita Società della Gioventù cattolica è stato trasferito in Roma. N'è presidente il comm. Filippo Tolli.—A Milano il dì 8 u. s. s'inaugurò nella Basilica di S. Ambrogio un monumento alla s. m. di Pio IX. La statua del Pontefice è opera dello scultore Francesco Confalonieri, e misura poco meno di due volte il naturale. È un capolavoro di arte.—L'apostata Raffaele Piccoli ex-frate dei Min. Oss. e uno dei mille che militarono con Garibaldi, il dì 27 u. s. si spense la vita a Catanzaro, conficcandosi, disperato, un chiodo nelle tempia!—A Norcia si è celebrato splendidissimo, dal 28 agosto al 5 sp., il centenario della nascita di S. Benedetto.—Per concessione Apostolica si è proceduto il dì 20 agosto alla ricognizione del corpo della B. Chiara di Montefalco. Intervennero il promotor della fede, un assessore della S. C. de' Riti, l'Arciv. di Spoleto e il Vesc. di Fuligno. Il corpo si è trovato incorrotto e flessibile: la Beata era morta fin dal 1308.—A Cremona si è tenuto il Sinodo Diocesano con l'intervento di circa 500 sacerdoti. Un altro Sinodo si è celebrato ad Urbino fra 100 parroci, 12 vicarii foranei e gran numero di sacerdoti.—Il dì 13 sp. s'inaugurò nel Santuario di Mondovì il 2.° Congresso regionale piemontese, presidente l'Acquaderni. Non pochi Vescovi mandarono i loro rappresentanti.—È stato eletto proposito generale della Congregazione Somasca il P. Nicolò Biaggi, parroco di S. M. Maddalena in Genova. —É morto l'ottimo Vescovo di Sessa Mons. Raffaele Gagliardi. Vi è stato eletto a Vicario Capitolare l'egregio Arcidiac. Can. Antonio Coccioli.

Una comitiva francese di 900 infermi si è recata a Lourdes: ben 136 della sola Parigi sono instantaneamente guariti, tra cui una sordo-muta dalla nascita. I radicali ne sono indispettiti. Il ministro ha promesso di proporre alle Camere una legge per impedire i pellegrinaggi!—Il municipio di Lione in Francia ha decretato di togliere dalle scuole il Crocifisso, e mettervi invece un laido busto della Repubblica!—Le *Missioni Cattoliche* riferiscono che ben 34 famiglie armene di Behesni hanno abiurato l'eresia dei monofisti. —Due altri Prelati armeni, neo-scismatici, sono ritornati alla comunione cattolica, avendo fatta umile sottomissione al Sommo Pontefice. Sono Mons. Serafino Davidian capo degli scismatici del Cairo e Mons. Atanasio Bahadiarian Arciv. di Diarbekir che avea usurpato il nome di Pietro IX Patriarca di Cilicia.—Si è convertito il dott. Lutterkorth protestante di Zurigo e autore chiarissimo di scritti popolari per la gioventù.— Il dì 15 u. s., ricorrendo il centenario della Madonna del Sasso a Locarno (Svizzera), fu incoronata quella prodigiosa immagine per mano di Mons. Ballerini Patriarca di Alessandria. Intervennero circa 30,000 persone. Le corone furono donate dal S. Padre.—I Vescovi della Svizzera, riuniti in conferenza ad Ingelbohl, hanno indirizzata una bellissima lettera all'intrepido Vicario Apost. di Ginevra Mons. Mermillod, esprimendo il loro cordoglio pel lungo esilio di lui.—Nel Granducato di Baden i preti cattolici sono stati autorizzati ad esercitare le pubbliche funzioni, lvi la persecuzione è in fine.—Il Duomo di Colonia, opera gigantesca di stile gotico, dopo ben sei secoli da che fu cominciato, testè si è compito, e il dì 14 u. s. si inaugurò con feste splendidissime.—A Friburgo si è tenuta l'annuale assemblea cattolica del *Pius Verein* con l'intervento di molti e illustri personaggi.—Nella Prussia sono ancora 1052 parrocchie senza pastori a causa del *Culturkampf!*—L'Arcivescovo di Filadelfia negli Stati Uniti nel passato maggio tenne il primo Concilio provinciale con quattro Suffraganei e grandissimo numero di ecclesiastici.—L'imperatore dell'Ongonda (Africa) ha voluto che si disputasse in sua presenza sulla propria religione, dai protestanti, dai letterati arabi e dai missionarii cattolici mandati da Mons. Lavigerie. Dopo la disputa ha decretato che la sola Religione cattolica sia insegnata ai suoi sudditi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Peremptionis appellationis. — 13 Giu. 1879 e 23 Genn. 1880. — Tra il Sodalizio di S. Giuseppe e l'ospedale della città di V. ferveva lite, per causa di un contratto enfiteutico. La S. C. il dì 27 sett. 1869 decise che l'ospedale, perchè il contratto era di sommo scapito del sodalizio, in luogo di pagare a questo Lire 2.50 annue, ne pagasse 27.

L'Ospedale mal volentieri accolse questa decisione, e chiese il beneficio di una nuova udienza. Ma avendolo ottenuto, non se ne avvalse e tacque per molto tempo. Il sodalizio fece istanze perchè la causa fosse portata a compimento, e la S. C. diede un perentorio all'ospedale per far valere i proprii diritti. Ma questo neppur presentatosi, il dì 13 giugno 1879 fu proposto il dubbio: *An locum habeat appellationis peremptio, ita ut concedi debeat expeditio causae, resolutae die 17 septembris 1869 in casu?*—Ma gli E.mi Padri rimandarono ad altro tempo la sentenza e rescrissero: *Proponatur causa omnino et infallanter in prima post proximam Congregationem, sub dubio: An sit standum vel recedendum a decisis sub die 17 septembris 1869.*

La decisione venne data il dì 23 gennaio 1880 con la consueta formola: *In decisis et amplius.*

Donde i corollarii:—a) È sempre lecito interporre appello da qualunque sentenza o provvisione del giudice, onde alcuno credesi gravato, quante volte la parte avversa non eccepisca qualche limitazione (proibizione di appellare in quanto all'effetto devolutivo e sospensivo, o in quanto al solo sospensivo): la quale nel dubbio non si presume, ma devesi provare.—b) Nondimeno il tempo concesso a compiere l'appello per diritto non può eccedere il corso di un anno, o al sommo di due quando lo richiegga una grave ragione ed evidente (Cap. *Cum sit Romana* 5 de appell.).—c) Chi fa trascorrere, senza legittimo impedimento, questo spazio di tempo, mostra di rinunziare al beneficio dell'appello, e allora si tien ragione della primitiva sentenza.

SACRA CONGR. CONCILII

Decretum

Quo SS.mus Pater Leo XIII declarat ac statuit, matrimonium, quod audiunt civile, impedimentum iustitiae publicae honestatis non producere.

Postquam laici legumlatores praeter civiles ac politicos matrimonii effectus, impio ausu ipsum pervadere ac moderari praesumpsere matrimoniale foedus, quod a Deo auctore naturae, ante omnem civilis societatis existentiam primitus institutum, ac ad ineffabilem Sacramenti dignitatem deinde a Christo Redemptore evectum, quamlibet politicam et civilem iurisdictionem penitus excedit, pluries Episcopi aliique animarum Pastores ab Apostolica Sede anxii postularunt, an ex actu civili, qui honorandum usurpat matrimonii nomen, impedimentum iustitiae publicae honestatis oriatur. Quae postulationes cum iteratae postremis hisce temporibus fuissent, Summus Pontifex mandavit, ut huiusmodi negotium a S. Congregatione E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum rite ac sedulo expenderetur. Sacra autem Congregatio, exquisitis virorum in theologicis et canonicis disciplinis peritorum consultationibus, ac re mature

discussa, in generali comitio diei 13 martii 1879, propositae dubii formulae: *An actus, qui vulgo audit matrimonium civile, pariat impedimentum iustitiae publicae honestatis?*-rescripsit; *Negative; et consulendum SS.mo ut id declarare ac statuere dignetur.*—Quapropter SS.mus D.mus. Noster Leo Papa XIII, audita universa rei relatione, in audientia diei 17 eiusdem mensis, in voto S. C. concedens, per praesens decretum declarat ac statuit, praememoratum actum, qui vulgo dicitur matrimonium civile, in locis ubi promulgatum est decretum Concilii Tridentini *Sess. XXIV cap. 31 de Reform. matrim.* sive fideles actum ipsum explentes intendant, uti par est, (matrimonio ecclesiastico iam rite celebrato, vel cum animo illud quantocius celebrandi) meram caeremoniam civilem peragere, sive intendant sponsalia de futuro inire, sive tandemex ignorantia, aut in spretum ecclesiasticarum legum intendant matrimonium de praesenti contrahere, impedimentum iustitiae publicae honestatis non producere. Atque ita etc. (1)

SACRA CONGR. INDULGENTIARUM

Romana

Super Altari Privilegiato.

Decretum. — Procurator Generalis Trappensium exposuit S. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae ut infra:

In unoquoque Trappensium Monasterio extat Altare privilegiatum, in quo celebratur quotidie Missa pro fratribus, propinquis et benefactoribus defunctis.

Cum autem ex decreto eiusdem S. C. diei 29 februarii 1864 tenendum sit, quod privilegium Altaris nequeat applicari pluribus defunctorum animabus in eadem Missa, quaeritur: quaenam sit praedicti apud Trappenses Altaris privilegiati efficacia, et num privilegium inutile evadat, ex eo quod numquam t ni animae determinatae applicetur?

Cum rei examen commissum fuiss R.mo P. Consultori, idem tria sequer tia proposuit Dubia:

« I Quo sensu intelligenda sit respor « sio S. Congr. Iudulg. die 29 Febru « rii 1864, quod privilegium Altar « nequeat applicari pluribus defuncto « rum animabus in eadem Missa: pra « ctice tantum et de facto iuxta mer « tem concedentis de more Ecclesiae e « limitatione concessionis, an etiam th « oretice et absolute ex limitatione p « testatis.

« II Num apud Trappenses in Miss « quae quotidie celebratur pro plur « bus (fratribus scilicet propinquis « benefactoribus) indulgentiam altar « ad unam ex iis limitetur.

« III Num privilegium inutile evas » rit, ex eo quod uni ex iis determi « natae animae non consueverit appl « cari ».

In Congregatione generali, habita Palatio Vaticano die 14 iunii 1880, E.r Patres rescripserunt:

Ad I *Non propositum.*

Ad II *Affirmative.*

Ad III *Negative* (1).

Et facta de praemissis relatione S D. N. Leoni Papae XIII ab infrascr pto Secretario, in audientia habita d

(1) Veggasi ciò che su di questo argomento fu detto a pag. 97 e seguenti della Parte I di q. Vol.

(1) Il primo quesito implica la questione dritto: Se la Chiesa ha potestà di concede l'indulgenza dell'altare privilegiato *pro pluribus defunctis;* ovvero questa potestà è limitata p uno solamente. Tal questione, giusta il voto Consultore, non suol proporsi alla S. C. de Indulgenze, alla quale si chiede solo la riso zione de' dubbi pratici, se, cioè, la Chiesa concesse o pur no talune indulgenze. Perciò risposta si dà con le parole: *Non postulatu*

La risoluzione pratica del caso si ha nelle sposte al II ed al III, dalle quali vuolsi ricav re: —a) Che la Chiesa non suol mai concede l'indulgenza dell'altare privilegiato da applic si a più defunti, ma ad uno solamente.—b) ciò non devesi raccogliere che le messe le qu li si celebrano in altari privilegiati, per guad gnarsi la indulgenza, debbono applicarsi tas tivamente ad un solo defunto.—c) Possono vece applicarsi a più defunti, intendendosi c la indulgenza suffraghi ad uno solo, o qu piace a Dio, o quale si designa dal Sacerdo —d) Il merito del Sacrifizio è distinto da siffa indulgenza. Quello può applicarsi e giovare più persone; questa deve applicarsi e giovare un solo (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 353 e se

19 iunii 1880, S. S. resolutionem S. Congregationis benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria eiusd. S. C. die 19 iunii 1880.

AL. *Card.* Oreglia
a S. Stephano *Praef.*
Pius Delicati Secretarius.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

I

Viglovanen

Juxta decretum 7 augusti 1694, a Spiridione Talù relatum, Tertiarii S. Francisci degentes in saeculo possunt uti Breviario Ordinis Minorum, et illius Calendario sese conformare. Verumtamen, cum ex hac resolutione nonnulla axorta essent dubia, hinc quaeritur: 1° An Sacerdos saecularis adscriptus Tertio Ordini S. Francisci, etiam curam animarum habens, sed choro nullimode obligatus, possit in quacumque die ac pro libito suo se conformare Calendario edito in usum Fratrum Minorum Ordinis Observantiae S. Francisci, sive quoad Officium et Missam, sive quoad alterutrum tantum ex ipsis, semper vero exceptis obligationibus particularibus, quae ei incumbere possunt ratione occurrentiae Patroni principalis Dioeceseos, vel Titularis, aut Dedicationis propriae Ecclesiae?—2° Et quatenus affirmative, an occurrente ex. gr. in Calendario Ordinis S. Francisci aliquo officio iam recitato iuxta Calendarium Dioecesanum, possit in hoc casu se conformare Calendario Minoritico ac denuo recitare Officium translatum ibidem occurrens?

R. Ad primum, affirmative, sed quoad Officium et Missam. Ad secundum, affirmative.

Die 11 Iunii 1880.

II.

Montum.

Etsi, praeter Litanias SS. Nominis Jesu, Beatae Mariae Virginis *Lauretanas* nuncupatas, et Sanctorum quae in libris liturgicis habentur, nullae aliae a S. Sede approbatae fuerint, quaedam tamen typis passim evulgantur, quae in honorem alicuius Sancti vel mysterii fidelibus recitandae proponuntur, atque in libris praesertim pietatis, vulgo *di devozione*, continentur, nonnunquam etiam auctoritatis ecclesiasticae sanctione munitis. Hinc Sacra Rituum Congregatio sui muneris esse duxit R.mos Locorum Ordinarios admonere, ne sinant alias Litanias publice recitari, nisi praedictas, vel alias, si quae a S. R. U. Inquisitione recognitae et approbatae fuerint; ac simul caveant suam approbationem pro impressione subnectere iis libris, in quibus Litaniae inveniuntur Apostolica sanctione carentes.—Die 16 Junii 1880.

D. *Cardinalis* Bartolinius
S. R. C. Praefectus
Plac. Ralli S. R. C. Secretarius

INDULGENZE

Che la Santità di N. S. Papa Leone XIII concede ai fedeli che ritenendo corone, rosarii, croci, crocifissi, statuette o medaglie benedette dalla stessa Santità Sua, adempiranno le opere pie prescritte (1).

Avvertimenti

Per acquistare le indulgenze concesse dalla Santità di Nostro Signore Papa Leone XIII ai fedeli dell'uno e dell'altro sesso, i quali ritengono corone, rosarii, croci, crocifissi, statuette o medaglie dalla stessa Santità sua benedette, si richiede:

1.° Che i fedeli portino addosso alcuno dei nominati oggetti.

2°. Non portandolo addosso, è necessario che lo ritengano nella propria camera, o in altro decente luogo della casa dove abitano, e innanzi ad esso recitino divotamente le prescritte orazioni.

3.° Sono escluse dalla concessione

(1) Ogni Sommo Pontefice, sui primordii del suo Pontificato, suol pubblicare l'elenco delle Indulgenze ch'Egli annette ai varii oggetti di divozione che vengono benedetti da Lui o da chi ne ha facoltà. È questo l'elenco pubblicato il dì 23 febbraio 1878 dal S. P. Leone XIII, che noi trascriviamo dall'opuscolo autentico edito in Roma dalla Tip. di Propaganda Fide per mandato della S. C. delle Indulgenze.

dell' apostolica benedizione le imagini stampate, dipinte, come pure le croci, i crocifissi, le statuette e medaglie di stagno, piombo, e di altra materia fragile.

4.° Le imagini de' Santi siano dei già formalmente canonizzati, o di altri descritti nei martirologi canonicamente approvati.

Premessi questi avvertimenti, le indulgenze, che possono acquistarsi da chi ritiene alcuno dei suddetti oggetti, e le opere pie, che debbonsi praticare per conseguirle sono le seguenti:

Chiunque reciterà almeno una volta la settimana la corona del Signore, o alcuna delle corone della Beata Vergine Maria, o il rosario, o la sua terza parte, o l'uffizio divino, o quello della Beata Vergine, o de' morti, ovvero i sette salmi penitenziali, o graduali, oppure avrà per usanza d'insegnare la dottrina cristiana, o di visitare i carcerati o gl' infermi di qualche ospedale, o di sovvenire i poveri, o d'intervenire alla Messa, o dirla essendo sacerdote, se veramente pentito, e confessato si comunicherà in qualsivoglia degli infrascritti giorni, cioè Natale del Signore, Epifania, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste, Feste della Santissima Trinità, del Corpus Domini, della Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Natività, e Concezione della Beatissima Vergine Maria, della Natività di S. Giovanni Battista, S. Giuseppe sposo della medesima Beata Maria Vergine e dei SS. Apostoli Piero e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, Mattia, e di tutti i Santi; e nell'istesso giorno divotamente pregherà Iddio per l'estirpazione delle eresie e degli scismi, per l'aumento della fede cattolica, per la pace e concordia fra i principi cristiani, e per altri bisogni di Santa Chiesa, acquisterà in qualunque de' suddetti giorni indulgenza plenaria.

Chi farà le stesse cose nelle altre feste del Signore, e della Beatissima Vergine Maria, in ciascuno di detti giorni conseguirà l'indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, come altresì facendole in qualunque Domenica, o Festa dell'anno guadagnerà ogni volta cinque anni ed altrettante quarantene d'indulza, e praticandole in ogni altro giorno dell'anno, acquisterà cento giorni d'indulgenza.

Inoltre chi sarà solito almeno una volta la settimana di recitare alcuna delle corone, o il rosario, o l' uffizio della Beata Vergine Maria, o de' morti, o i vesperi, o un notturno almeno colle laudi, o li sette salmi penitenziali colle litanie e sue preci, qualunque volta ciò pratichi guadagnerà cento giorni d'indulgenza.

Chiunque in articolo di morte raccomanderà divotamente a Dio l'anima sua, e secondo l' istruzione della felice memoria di Benedetto XIV, espressa nella sua Costituzione dei 5 Aprile 1747 che incomincia *Pia Mater* sarà pronto a ricevere con animo rassegnato dalle mani del Signore la morte, essendo veramente pentito, confessato e comunicato, o non potendo, almeno contrito invocherà il Santissimo Nome di Gesù col cuore, non potendo colla bocca, conseguirà l'indulgenza plenaria.

Chi farà qualunque sorta di orazione preparatoria avanti la celebrazione della messa, o avanti la comunione, o avanti la recita dell'uffizio divino e dell' uffizio della Beata Vergine Maria, acquisterà ogni volta cinquanta giorni d'indulgenza.

Chi visiterà i carcerati, o gl'infermi degli spedali, aiutandoli con qualche opera pia, ovvero in chiesa insegnerà la dottrina cristiana, o l'insegnerà in casa ai proprii figliuoli, parenti e servitori ogni volta guadagnerà dugento giorni d'indulgenza.

Chi al suono della campana di qualche chiesa, la mattina o al mezzo giorno, o la sera reciterà le solite prec *Angelus Domini*, o ciò non sapendo dirà un *Pater noster* ed un'*Ave Maria* o parimenti suonando ad un'ora di notte il segno per i morti reciterà il salme *De profundis etc.*, o non sapendol reciterà un *Pater noster* ed un'*Ave Maria*, conseguirà cento giorni d' indulgenza.

Chi nel giorno di venerdì penserà divotamente alla passione del Divino Redentore, e dirà tre *Pater noster* e tre *Ave Maria*, guadagnerà cento giorni d'indulgenza.

Chi farà l'esame della coscienza e veramente pentito de' suoi peccati con fermo proposito d' emendarsene reciterà con divozione tre volte il *Pater noster* e l'*Ave Maria* in onore della Santissima Trinità, ovvero in memoria delle cinque piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo dirà cinque volte il *Pater noster* e l'*Ave Maria*, acquisterà l'indulgenza di cento giorni.

Chi pregherà divotamente per i Fedeli, che sono in transito, o almeno per essi dirà un *Pater noster* ed un' *Ave Maria*, conseguirà cinquanta giorni d'indulgenza.

Tutte le indulgenze sopra espresse possono lucrarsi per sè, oppure applicarsi alle anime del purgatorio.

Dichiara Sua Santità, che colla concessione delle sopradette indulgenze non intende sia in verun modo derogato alle indulgenze già concesse dai Sommi Pontefici suoi predecessori per alcune opere pie sopra espresse, volendo che restino tutte nel loro pieno vigore.

Comanda quindi la stessa Santità Sua, che le indulgenze concesse a coloro che ritengono le corone, i rosarii ecc. come sopra benedetti secondo il decreto della sa: me: di Alessandro VII emanato il dì 6 Febbraio 1657 non passino dalla persona di coloro in favore dei quali furono benedetti, o di coloro ai quali da questi furono distribuiti per la prima volta; e prendendosene uno non se ne possa sostituire un altro ad arbitrio, non ostante qualunque concessione, o privilegio in contrario: che non possono prestarsi, e darsi ad altri precariamente, ad effetto di comunicarne le indulgenze medesime; e ricevuta che abbian la Pontificia benedizione, non possono vendersi, a tenore del Decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze e sacre Reliquie pubblicato il dì 5 Giugno 1721.

Inoltre Sua Santità conferma il Decreto della sa: me: di Benedetto XIV emanato il dì 19 Agosto 1752 col quale espressamente dichiara, che i crocifissi, le medaglie ecc., come sopra benedette, non rendono privilegiato quell'Altare, ove tali crocifissi, e medaglie ecc. sono collocate, nè rendono privilegiate le messe celebrate da quel Sacerdote che seco porti simili crocifissi o medaglie.

Di più si proibisce a qualunque Sacerdote che assiste i moribondi, di dare ai medesimi con tali crocifissi la benedizione coll' indulgenza in articolo di morte senza speciale facoltà ottenuta in iscritto, giacchè ha abbastantemente a cio provveduto lo stesso Sommo Pontefice coll' accennata Costituzione *Pia Mater*.

Finalmente vuole e comanda la Santità sua, che il presente elenco d'indulgenze per maggior comodo de' Fedeli possa stamparsi non solo in latino ed in italiano, ma bensì in qualunque idioma, purchè per ciascuno elenco dovunque, ed in qualunque idioma si publichi, vi sia l'approvazione delle Indulgenze. Non ostante qualunque decreto, costituzione, o disposizione in contrario ancorchè meritasse speciale menzione. Dato dalla Segreteria della Sacra Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie li 23 Febbraio 1878.

L. Card. Oreglia di S. Stefano
Prefetto
A. Panici Segretario.

Die 23 Februarii 1878.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, praesens Summarium italico idiomate exaratum, revisum atque probatum, in posterum uti authenticum habendum esse censuit.

Datum Romae ex Secret. eiusdem S. Congr.

A. Card. Oreglia di S. Stephano
Praefectus
A. Panici Secretarius.

SULLA
CORREZIONE PASTORALE

—

CAPITOLO SECONDO

Se le condizioni dei tempi presenti sieno tali, da scusare i Curati in tutto o in parte dall'obbligo della correzione.

V' ha di non pochi curati, i quali confrontando i tempi passati co' presenti, e trovando questi molto più sfavorevoli di quelli

per ciò che riguarda libertà di Chiesa, indipendenza di ministero sacerdotale, protezione di governi, mandano fuori de' sonori sospiri, e non cessano dal ripetere quella proverbiale esclamazione — *O tempora! o mores!* — Quindi richiamando di continuo alla mente i dì che furono, ti assordano col perpetuo sentenziare — Quelli erano tempi! — Però invece di armarsi tanto maggiormente, quanto più ferocemente ferve la pugna, sconfidano, si scoraggiano, si avviliscono, si abbandonano al dolce far nulla, accagionandone sempre i tempi. Storia vecchia nel mondo! Anche Marco Tullio Cicerone duemila anni addietro, facendo il confronto tra il suo passato e il suo presente, esclamava e sentenziava così! Veramente non si può negare che i tempi sieno sostanzialmente mutati: ma che perciò? Col mutarsi dei tempi sarà anche mutato il dovere de' sacri pastori verso quei tanti miserabili, che accecati da disorbitanti passioni, stanno a marcire nelle luride pozzanghere del vizio, ovvero sono in procinto di andarvi a marcire! Per la mutazione de' tempi saranno i parrochi scusati innanzi a Dio, quante volte non desteranno i peccatori dal fatale letargo che li opprime, quante volte non arresteranno quelli, che avviati al precipizio, stanno già per toccarne l'orlo? Insomma oggi esiste come prima l'obbligo della correzione pastorale? A me pare che sebbene i tempi scusino da certe forme ed accidentalità, onde prima solevasi accompagnare la correzione: non possono affatto scusare dalla correzione medesima riguardata nella sua sostanza.

§ 1. *I tempi non scusano dalla correzione riguardata nella sua sostanza.*

L'obbligo che hanno i parrochi di correggere i loro filiani, considerato nella sua sostanza, non può in nessun conto variare nè per variazioni di tempi e di luoghi, nè per mutazioni di regni e di governi; giacchè è un obbligo immutabile. Tale obbligo è imposto da Gesù Cristo: e Gesù Cristo, dice S. Paolo, com'era ieri è anche oggi, e com'è oggi sarà così in tutt'i secoli futuri (1). Dunque come un giorno disse a Pietro, il primo Pastore della sua Chiesa: *Pasce oves meas* (2); così *Pasce oves meas* dice presentemente a tutt' i pastori, inculcando loro di curare le pecorelle inferme, e di richiamare le smarrite all'ovile.—Tale obbligo emerge dalla organizzazione stessa della Chiesa, la quale consiste in una certa subordinazione di sudditi a superiori. Dunque fintantochè dura questa organizzazione, i parrochi, quali superiori, saranno sempre tenuti a correggere i sudditi, quante volte questi si rendono manchevoli, quante volte lasciando le vie della virtù, si avanzano verso gli abissi della colpa. — Tale obbligo infine riposa sulla natura stessa del corpo sociale della famiglia umana. Dunque fintantochè questo corpo avrà delle membra sane e delle membra inferme, sarà sempre necessario, che le prime sieno conservate in salute, e le seconde sieno opportunamente curate ne' loro malori da tutti quelli che ne hanno la speciale missione, come sono i pastori ecclesiastici.

Che se è così, ognun vede di quanto poco peso siano le ragioni de' tempi, addotte da tanti curati, per giustificare la loro condotta nell' omettere le opportune correzioni, anche quando succedano seri disordini in parrocchia. Ah! questo malconsigliato silenzio, che usano alcuni parrochi ai tempi di oggi, è troppo funesto per gl' interessi della Chiesa!!! È per esso che il vizio vieppiù imbaldanzisce: è per esso che la virtù maggiormente si va rallentando. Tanti corrono su e giù per le bettole e pe' ridotti bravando, bestemmiando, calunniando, sparlando di religione, di costumi, di tutto: e il curato tace. Tanti a guisa d'immondi animali vivono nel brago di mille disordini d' intemperanza, di crapule, di lascivie; e il curato tace. Tanti venuta la pasqua, a tutto pensano fuorchè alla confessione e alla comunione: e il curato tace. Tanti abusando delle grazie della gioventù, della salute, delle ricchezze, passano le loro ore in civetterie, in amorazzi, in discorsi disonesti, osceni, turpi: e il curato tace. Tanti ingannati dalle ciarle di qualche empio scrivanello resosi panegirista del cosiddetto matrimonio civile, dormono tranquillamente in uno schifoso concubinato, ammorbando di scandali il vicinato, la parrocchia, il paese: e il curato tace. Tanti vivono fra odii, inimicizie, risse, macchinando vendette, tramando sfregi nell'onore, nella persona, nella roba altrui: e il curato tace. Ora perchè quest'eterno tacere?

Perchè, si risponde, la vita è cara ad ognuno; e il parlare metterebbe quella del parroco a pericolo troppo serio. Perchè il correggere oggi è opera in tutto e per tutto inutile: e *ubi auditus non est, non effundas sermonem* (1). Perchè in fine il più delle volte le correzioni aggiungono legna al fuoco, mentre invece di far ravvedere gli erranti, li fanno imperversare assai peggio.

Se vi fosse qualche parrocchia, per la quale queste ragioni esistono in tutta la loro integrità; veramente non vi sarebbe colpa da imputarsi al parroco *silenzioso*. Ma per grazia di Dio non ancora siamo arrivati a tempi

---

(*I*) *Iesus Christus heri et hodie ipse et in saecula.* Hebr. cap. 13. v. 8.

(2) Ioan. cap. 21, v. 17.

(1) Eccli. Cap. 32. v. 6.

tanto perversi ; e parlando in generale con tutta sicurezza può dirsi che le ragioni addotte non sussistono affatto nella loro integrità: 1° perchè è ben raro il caso in cui si corra serio pericolo nella vita: 2° perchè non è punto facile conoscere se la correzione sia per riuscire certamente infruttuosa : 3° perchè è molto difficile che una correzione fatta con le debite misure o con le debite regole riesca positivamente nociva. Esaminiamo parte per parte la nostra asserzione.

1° È ben raro il caso, in cui si corra serio pericolo nella vita.—Già si è osservato nel capitolo precedente che questa sola circostanza non esimerebbe il parroco dal compiere il proprio dovere. Del resto quand'anche si volesse essere un poco indulgenti verso la umana fralezza,è troppo facile scorgere che siffatti pericoli oggi sono più immaginarii che reali. Ne' primi bollori della rivoluzione è vero che a noi poveri preti era d'uopo usare silenzio: e quando con tutto il nostro silenzio tornavamo a casa, senza riportare non foss'altro qualche contumelia, era una ben grande fortuna. Quindi far correzione in quei tempi , a persone troppo maldisposte al ravvedimento , senza protezione di leggi , sotto un governo anormale, era una marcia imprudenza, era un esporsi temerariamente al pericolo se non della vita, certo d'altri gravi danni, senz'ottenere alcun buono risultato. Oggi però non è così. All' infuori che non si tratti di qualche fanatigerato galeotto, o di qualche pezzo grosso della framassoneria, non pare che il parroco abbia a temere gran fatto da' suoi filiani, quando s'impegna per via d'oppurtune correzioni, a procurar loro il massimo dei beni, la salute dell'anima.

Oggi infatti, specialmente ne' piccoli centri, si tengono in grande stima i sacerdoti, e molto più i curati. Quindi ancorchè vi fosse qualche scapestratello , capace di tentare qualche brutto tiro al suo paterno correttore, e ne asterrebbe sempre per paura che il popolo non gli si levasse contro a dargli il cento per uno. Dippiù oggi abbiamo una polizia vigilantissima, la quale non lascia così facilmente perpetrare un delitto, fosse pure contro dei preti; la quale usa tutte le arti più fine, affinchè quando si fosse perpetrato il delitto non rimanga impunito. Ora queste cose si sanno troppo bene da quelli che sono un po' caldi di testa, e che non vorrebbero affatto che altri o *per fas* o *per nefas* loro dicesse un iota. Quindi anche questi si guarderanno bene dal metter mano al pugnale o alla rivoltella, per lavare col sangue, com'essi dicono, l'onta ricevuta dal parroco che li esorta a lasciare la mala via. Ah! si lasci di dar corpo all'ombra , e di parlare con serietà di certi pauracchi che fanno ridere i polli. Gli scherani di Don Rodrigo oggi son morti : e Don Abbondio senza tanti raggiri e senza tanti pretesti , con tutta sicurezza potrebbe compiere scrupolosamente il suo dovere !

2.° Non è punto facile conoscere se la correzione sia per riuscire certamente infruttuosa.—Abbiamo pure visto nel capitolo precedente che non solo ne' tempi attuali, ma anche ne' tempi passati e futuri quando pel peccatore non v'è speranza d'emenda, neppure pel parroco può esservi obbligo di correzione. Ma qui sta il difficile: conoscere quando non v'è quella speranza! Certamente delle correzioni che si fanno molte riescono inutili : sarebbe una grande fortuna per la Chiesa di Gesù Cristo, se così non accadesse. Ma chi ci assicura prima del tempo che questa correzione sarà utile e quella inutile? Dunque per levarsi d'imbarazzo, è uopo tentarle tutte. In questo caso una sola che riuscirà utile , compenserà sufficientemente tutte le fatiche sostenute per altre cento riuscite inutili. Anche il Signore comandava ai suoi profeti di non istancarsi mai nell' ammonire i prevaricatori della sua legge. Eppure Egli sapeva troppo bene quante fra quelle ammonizioni sarebbero riuscite infruttuose ! *Clama*, diceva ad Isaia, *ne cesses*; *quasi tuba exalta vocem tuam* (1). E a Geremia soggiungeva: *Noli subtrahere verbum, si forte audiant, et convertentur unusquisque a via sua* (2).

Ma la correzione, si dirà, fu fatta una volta, e inutilmente : dunque non v' ha obbligo di ripeterla.

Una volta? E perchè non farla anche una seconda volta, una terza, una decima? È certo che Dio non abbandona mai il peccatore: e per quanto questi sia perverso , gli accorda sempre una certa grazia sufficiente , che un giorno o un altro potrebbe operarne la conversione. Ora questa grazia il più delle volte si communica e si rende efficace per mezzo delle pastorali correzioni. Il pastore dunque che subito si stanca di chiamare le sue smarrite pecorelle , quasi toglie ad esse tutta la morale possibilità di tornare all' ovile di Gesù Cristo. E poi che importa al parroco se la correzione riesce utile o inutile? L' opera del correggere è sua, quella del convertire è di Dio.—*Curam exigeris non curationem*—diceva S. Bernardo (3). Il curato dunque compia il suo dovere correggendo, e lasci a Dio fare il resto ! Infine se la correzione è stata inutile una volta , dovrà per questo essere inutile eternamente ? — *Applicata juvant, continuata sanant*—dicono i medici, parlando di alcuni rimedi: e questo stesso dovrebbesi pensare da noi intorno alle correzioni. Esse un poco di bene lo fanno quasi

(1) Cap. 58, v. 1.
(2) Cap. 26, v. 2 e 3.
(3) Lib. IV de consid. cap. 2.

sempre: continuandole potranno farlo tutto. Si continuino dunque senza stancarsi giusta l'avviso che dà S Giovanni Crisostomo, uomo molto pratico nell' applicazione di siffatte spirituali medicine. Esso dice: *Dixisti semel, et non audivit: dic bis et ter, et toties, donec persuaseris* (1).

È molto difficile che una correzione fatta con le debite misure e con le debite regole riesca positivamente nociva.—Ai nostri giorni in molte parrocchie non manca qualche libertino, che per darsi l' aria di uomo d'importanza, di spirito forte, va sparlando di preti e di frati, non vuol sapere nè di messe nè di sacramenti, mangia carne venerdì e sabato come un musulmano, bestemmia come un energumeno, e quando sente che il parroco sta facendo qualche cosetta di buono per la gloria di Dio e pel bene delle anime, cerca metterlo in canzone, e rompergli come suol dirsi le uova nel paniere. E così va imitando quello che faceva in alcune contrade di Napoli quella briffalda di Caterina, quando vi predicava S. Francesco di Girolamo. Ora quante volte i parrochi tengono ai fianchi un giudeaccio di questa fatta; è chiaro che non sono obbligati a far correzioni ad un ribaldo, che corretto, si renderebbe più baldanzoso ed insolente. Essi in tal caso compiranno il loro dovere, raccomandandolo al Signore, senz'aspettare la messa del Venerdì-Santo. Spetta poi al Signore disporre tutto a sua maggior gloria, come accadde nel fatto della perfida Caterina (2).

Però questi casi sono ben pochi. La maggior parte dei peccatori manca o per ignoranza, o per debolezza, o per rispetto umano, o pel comune malesempio, o per impeto di passioni, o per altro somigliante motivo. E così è pel malesempio che da tanti si profana la festa con la fatica, non si sente la messa, non si accede ai sacramenti. È per soverchia ingordigia di danaro che si commettono frodi, usure, inganni, ruberie d' ogni fatta. È per rispetto umano che il più delle volte da tanti si sparla della religione, si sproposita contro il pudore, si trascurano le opere della pietà. Ora fra costoro quanti non si ravvederebbero, qualora con tutta prudenza e con tutta carità fossero paternamente ammoniti? Ah se le esortazioni de' parrochi fossero men rare e più fervorose, oggi si smetterebbe no poco di quella fescennina libertà di tratto di parola, che fa proprio venir da recere. In somma con la correzione fatta oppurtunamente qualche cosa di buono si ottiene quas sempre. Che se talvolta niente si ottiene tutto al più sarà un' opera superflua per co lui che la riceve, ma sommamente meritori per colui che la fa.

Del resto quante volte un parroco avess fondatissime ragioni, per credere che la su parola in certi casi è veramente nociva, ov vero anche semplicemente inutile, sarebb sempre scusato da colpa, astenendosi dal par lare. Ma ciò sarebbe sempre un' eccezione all regola, un' eccezione che come vi fu pel pas sato, v' è pure presentemente, e come v' presentemente vi sarà sempre in tutt' i seco futuri.

§ 2. *Le condizioni dei tempi oggi scusano da certe antiche forme di pastoral correzione.*

La fede un poco illanguidita, l' autorit nella persona del prete alquanto contestata l' universale sconvolgimento nelle idee e neg affetti, la mancanza di protezione da part della potestà civile, l' orgoglio cresciuto dismisura specialmente nella classe degli a tigiani e dei cosiddetti galantuomini, il liber tinaggio soverchiamente familiarizzatosi, più un certo egoismo, una certa apatia, u certo non so che tutto proprio de' giorni nc stri, rendono quasi sempre infruttuosi, e tant volte positivamente pregiudiziali certi moc severi e solenni, che usati in altri tempi correggere i peccatori, riuscivano mirabi mente salutari.

Per questo riguardo senza meritarci la tac cia di piagnoloni, possiamo asserire che tempi sono notabilmente mutati. In verit basta avere un fiorellino di senno, per con scere che sono in tutto e per tutto passa quei dì, in cui la Chiesa trovandosi in pie nissima libertà, ed essendo fervorosissima fede, si vedevano vestiti di sacco, cinti funi, cosparsi di cenere gli Arrighi domand perdono al Papa presso la porta del castel di Canossa (1). Oggi sarebbe follia vol vedere un Teodosio che alla solenne intim zione fatta dall' Arcidiacono del Duomo Milano usciva subito dai cancelli del presb terio, confessando pubblicamente la sua in degnità: un Teodosio che scomunicato da Ambrogio non si stancava di domandare l'a soluzione con profondissima umiltà: un Teo dosio che dopo essere stato assoluto, p

(1) Hom. 16 ad pop. Antioch.

(2) Un giorno il Santo essendo andato a predicare secondo il solito, non udì i balli e gli strepiti di questa sgualdrina. Chiestane la cagione, seppe ch' era morta repentinamente. Ciò udito, entrò accompagnato dal suo numeroso uditorio nella casa, dove stava il cadavere, a cui fattosi innanzi, interrogò per tre volte: Caterina dove sei? Allora la defunta traendo dal petto un sospiro, e squassando orribilmente il capo, rispose: All' inferno, all' inferno! Quante conversioni abbia operato questa sola parola, è facile argomentarlo.—Vita del Santo.

(1) V. Tosti—Storia della Cont. Matilde—

tutta la sua vita usò sempre pregare in Chiesa con la faccia per terra, bagnando di lagrime il pavimento (1).

Gli stessi vescovi più illuminati ammettono questa varietà di tempi: quindi non usano correggere come usavano altre volte. Quanti casi non si sono verificati ai nostri giorni, che verificati in altri giorni si sarebbero puniti con le scomuniche e con gl' inderdetti? Eppure non si è quasi mai fulminata scomunica o interdetto di sorta. E perchè? Perchè siffatte censure quantunque fossero medicine efficacissime, pure ai nostri giorni molte volte invece di guarire i miseri ammalati, li farebbero peggiorare.

Allo stesso modo i parrochi presentemente debbono fare le loro correzioni: ma per farle con frutto, debbono armarsi di molta prudenza, e co' lumi di questa bella virtù scegliere quei mezzi, quelle misure, quelle maniere, che sono proporzionate a conseguire l'intento. Guai! se il parroco nel riprendere i disordini che scorge tra' suoi filiani, volesse sempre ispirarsi a quella sublime invettiva, con cui il Protomartire Stefano riprendeva i peccati della Sinagoga:—*Dura cervice et incircumcisis cordibus et auribus vos semper Spiritui Santo restitistis* (2). Guai! se il parroco nel correggere i miseri traviati (che oggi non sono pochi in mezzo ai cristiani) volesse seguire in proporzione anche minima il zelo di un Elia o di un Matatia! In tale caso invece di raddrizzare i costumi della sua parrocchia, correrebbe tutto il pericolo di vederli maggiormente corrotti: e quindi invece di ricevere il premio dal Pastore de' pastori, Gesù Cristo, riceverebbe rimproveri e castighi.

Insomma le correzioni sono come le vesti. Delle vesti non si può fare a meno: ma debbono variarsi sempre secondo i tempi, i luoghi, le stagioni, le persone ecc. Allo stesso modo è a pensarsi delle correzioni. Fintantochè vi saranno peccatori al mondo, il parroco avrà sempre l' obbligo l' ammonirli: ma pel modo da tenersi debbesi avere assai riguardo anche ai tempi. I tempi oggi, non può negarsi, sono notabilmente mutati. Dunque *ad altri tempi altre cure!* Quali poi possano essere queste cure pe' tempi nostri, si vedrà nel seguente ultimo capitolo, nel quale la quistione si porterà in un campo esclusivamente pratico.

(*Continua*)

(1) Fleury Lib. XIX.
(2) Act. Apost. cap. 7, v. 51.

CASI MORALI E LITURGICI (1)

SOLUZIONE DEL 18°. CASO MORALE

Evaristo confessore conosce che Giovio suo penitente è associato a fogli ostili alla Chiesa e li legge avidamente, ignorandone la proibizione. Prevede intanto che, se lo ammonisce, niun buono effetto è per ricavarne, sapendolo amantissimo di tal lettura. Crede perciò miglior partito rimanerlo in buona fede, e, senza nulla dire, impartirgli l'assoluzione.

Si chiede:

1° In quali casi il confessore può e deve omettere l'ammonizione ai suoi penitenti?

2° Come deve regolarsi, quando il penitente è associato o legge fogli cattivi che non vuole smettere?

3° Si regola bene Evaristo?

Al primo.—Il confessore può e deve omettere la correzione, giusta la vera e comune

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Cerrotti sac. Nunzio Vinc. di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif. di Pesaro
Giglio P. Gabriele Lett. in Manfredonia
Grassi Augusto Mansion. nella Cattedr. di Treja
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare di Bettona M. O.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pelaia Can. Domenico Econ. Cur. di Barrittiere
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Saletti Can. Luigi Dott. in S. T. di Randazzo
Stavolone Par. Raffaele di Teano
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto.
Al solo Casso Morale:
Iannotti Can. Antonio M°. Dott. in. S. T. in S. Agatata de'Goti.
Iengo Sac. Alfonso di Napoli
Letizia Sac. Raffaele M. di Napoli.
Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il P. Bonaventura Morosini;
del caso liturgico il P. Lett. Gabriele Giglio.

sentenza (Ligor. L. 6, n. 610), quante volte prevede che la correzione non sarà per giovare, e il penitente trovasi nella ignoranza invincibile di qualche suo dovere di diritto umano o divino. La ragione, allegata da S. Alfonso, è la seguente: « De duobus malis minus est permittendum ut maius evitetur; unde in concursu peccati materialis et formalis, magis praecavendum est formale, quod solum punit Deus, cum ex solo peccato formali reputet se offensum » (l. c.).

Si eccettuano i seguenti casi, ne'quali fa d'uopo sempre correggere:

1° Quando trattasi del bene comune, dove il confessore è tenuto d'impedire piuttosto il danno del pubblico che del penitente,e dove rara è la buona fede nella ignoranza e inevitabile lo scandalo negli altri (Ligor. n. 615). Deve perciò avvertire laddove trattasi di vizi di pubblici officiali laici o ecclesiastici; di pubblici scandalosi; de' genitori e padroni, e anche di coloro che frequentano i sacramenti, e i quali col loro men retto procedere sono agli altri di scandalo(Bened.XIV Const. *Apostolicae*, 26 iun. 1749).

2° Quando il penitente ignora le cose necessarie alla vita eterna *necessitate medii*, per cui non sarebbe capace di assoluzione (Bened. XIV Const. *Etsi minime*, 7 febr. 1742); ovvero non sa ciò ch' è necessario alla validità del sacramento della penitenza. In siffatti casi è obbligo del confessore d'istruirlo almeno brevemente sui misteri principali della fede e sulle condizioni a ben confessarsi. « Et hodie, aggiunge lo Scavini, in tanta rerum divinarum negligentia vel ipsi civiliter educati nonnunquam sunt industrie interrogandi et breviter edocendi (L. III, n. 378, in nota. Edit. XII).

3° Quando il penitente interroga. La interrogazione è indizio che già la ignoranza non è più invincibile, e la buona fede cede il luogo alla dubbia; laonde il confessore deve ammonire, anche perchè non sembri approvar l' errore con la dissimulazione. Giustamente però avverte il Dott. S. Alfonso non doversi rispondere più di quello di che si è interrogato; onde se il penitente, stretto da voto di castità, domanda sulla validità del matrimonio, o sull'obbligo del *reddere debitum*, il confessore affermi l'una cosa e l'altra, ma non faccia motto dell'obbligo *non petendi* (Ligor. n. 616). Così pure, aggiunge il Berardi, quando il penitente interroga se qualche atto sia peccaminoso, non è necessario rispondere che il peccato è mortale o con censura, se pur non si tratti di cosa manifesta e chiarissima, o il penitente versi in grave pericolo con scandalo degli altri. Anzi talvolta può (giusta i Salmaticesi e il de Lugo) fingere di non aver inteso o fatta attenzione al quesito, o di essersi dimenticato rispondere, massime quando la coscienza del penitente è agitata da scrupoli.

4° Nel dubbio se il penitente versi in buona fede o se l'ammonizione sia per giovare, il confessore deve ammonire se non teme danno al penitente. Se lo teme, e per ordinario sempre deve temersi, ci piace la sentenza pura e semplice di S. Alfonso, il quale dopo di aver esposte le distinzioni del Lugo, de' Salmaticesi, del Dicastillo, soggiunge: «Caeterum in dubio regulariter mihi videtur quod mala formalia potius evitanda sunt quam materialia. Hinc loquens Concina de correctione fraterna dicit quod in dubio an correctio sit profutura vel nocitura, omitti debet; quia, ut ait, imprudenter agit qui dubius operationi morali se committit » (n. 616).

5° Quando si prevede che il penitente, benchè subito non sia per fare buon viso all'ammonizione, purè fra non guari, a mente riposata, sarà per eseguirla (Ligor. l. c.). Vero è che talvolta la prudenza detta di non far subito la correzione, ma di aspettare un tempo più propizio. « Questa prudenza, dice il P. Segneri (Il Conf. istr. c. b.) vi farà investigare il tempo più opportuno alla cura, e frattanto v'insegnerà a non atterrire il penitente alla prima, ma a nascondere i ferri avvedutamente come li nasconde un cerusico, a differenza del carnefice che ne fa pompa».

Ma che deve dirsi quando il penitente versa in prossima occasione di peccare, che difficilmente s'indurrebbe di lasciare dietro l'ammonizione; e d'altra parte trovasi nella invincibile ignoranza dell'obbligo di fuggirla? Questa invincibile ignoranza, come giusta-

mente osserva il Berardi, se non poteva facilmente ammettersi nei tempi andati, in cui la istruzione religiosa era più diffusa, può bene ammettersi talvolta al presente, nella generale ignoranza, in cui si vive, massime nelle grandi città, delle cose di religione.

Lo Scavini giudica che l'ammonizione in tal caso debba sempre farsi, massime se frequente sia il consenso. « Tunc ne in malo discrimine (poenitens) relinquatur, monendus est quod necessario debet fugere occasionem si velit fugere peccatum (L. III, n. 378). Lo stesso dicono il Gury (T. II, n. 611), il de Varceno (Tr. XVIII, c. VI, a. VI) ecc. S. Alfonso però non sembra ammettere questa dottrina nella sua generalità; ma, parlando del detto obbligo, fa menzione solo del caso in cui si prevegga che l'occasionario, benchè subito non ubbidisca, pure sia per ubbidire fra breve. Ciò si ricava dalle seguenti sue parole: « Dicit Lugo...monendum esse poenitentem, etiamsi scandalum sit passurus, quando scandalum quod timetur brevi mansurum putatur, et spes sit quod monitio postea brevi habebit effectum suum. Sed hoc melius intelligendum locum habere, prout tradit Benedictus XIV...in casu quo, ut ait, dissimulante confessario, peccator in pravo opere obfirmaretur cum scandalo aliorum; vel quando quis in proxima peccati occasione versatur » (n. 616)

A noi sembra ben fondata la opinione del chiariss. Berardi, il quale esamina di proposito e con molta dottrina e senno pratico tal quistione, risolvendo tutte le obbiezioni che possono farsi in contrario, e allegando ancora il suffragio di buoni Teologi antichi. Egli adunque distingue tra la occasione grandemente pericolosa e affatto inescusabile, e la occasione che lascia luogo o a qualche credulità di non ricadere o a qualche scusa non insulsa. Nel primo caso, p.e. nelle occasioni di concubinato, di società secrete, di libri immorali ed increduli, la correzione sempre deve farsi, qualunque sia il frutto che se ne speri; sì per la presunzione non dubbia delle mala fede nel penitente; sì pel grave danno spirituale che altrimenti a lui ne verrebbe; e sì per lo scandalo de' fedeli nel vedere assoluto un occasionario di tal fatta.

Nel secondo caso, quando cioè l'occasione lascia luogo a qualche credulità di non ricadere o a qualche scusa non insulsa, come nelle frequenti visite per un matrimonio vicino, in qualche ballo, o teatro, o cattiva compagnia, o non lodevole lettura ecc. che si frequentassero col pretesto della rettitudine d'intenzione, di sollievo, di convenienza, di urbanità, di necessità, e simili in siffatte occorrenze, quando può supporsi la buona fede nel penitente, possono darsi circostanze che consiglino alla prudenza del confessore di limitarsi ad una semplice esortazione senza minaccia del diniego dell'assoluzione. Ciò deve dirsi sopratutto quando i prefati penitenti si accostano assai di rado ai sacramenti come alla sola Pasqua, e vi fosse pericolo che non più tornerebbero laddove si lasciassero andare senza assoluzione. In tali casi, ed in altri consimili, è miglior partito rimanerli in buona fede e permettere in essi il minor male della occasione, in cui versano, anzichè il maggiore del non più riconciliarsi con Dio. Insomma il confessore da medico esperto e prudente esamini con attenzione tutte le circostanze; ed ove si persuade che il rimandare il penitente inassoluto è maggior male che rimanerlo nella occasione, in cui vive in buona fede, si contenti di solo esortarlo perchè la fugga, ma non gliela imponga sotto precetto (Vedi l'opera pregevolissima di Berardi *de Occasionariis*, Par. I, art. III, qu. I).

Al secondo. — La occasione più esiziale alle anime, massime della gioventù, è la lettura de'libri e dei giornali empi ed immorali. Questa verità par che non sia troppo bene intesa da non pochi parroci e confessori, i quali, in quel che adoperano gran zelo per la fuga delle altre occasioni che riescono forse di minor danno, poca o niuna sollecitudine si prendono di strappar dalle mani de' lor penitenti o filiani questi fogli velenosissimi (1). Eppure non si avveggono

(1) E che dire di quei parroci o sacerdoti, i quali, con scandalo immenso, non rifuggono

che i principii atei ed ereticali, lo scostume più degradante che lamentano nelle lor cure, importato dalla moderna civiltà, è in massima parte frutto di queste empie letture, le quali ogni dì più si van propagando fin nella classe plebea! Si ascolti il Gury e si meditino bene le sue parole: « Ex omni scandalorum genere nullum magis execrandum est, quam quod ex impiis et obscoenis libris procreatur. Haec est diabolica inventio omnium efficacissima ad animas turmatim in gehennae barathrum detrudendas. Haec est pestis omnium maxime dira et immanis, quae non unam tantum regionem aut aetatem inficit, sed ad universa loca et tempora diffunditur, omniaque innumeris complet stragibus. Quis autem edicere posset horrenda mala quae religioni et moribus ex pravis libris, velut ex lethali fonte exorta sunt, et quidem usque ad finem mundi propaganda atque multiplicanda? — Satagant igitur et animo mactent ministri Dei, concionatores scilicet et confessarii, ut totis viribus huic torrenti iniquitatis se opponant et pereuntes animas e faucibus infernalis abyssi eripiant» (Comp. Th. Mor. T. II, n. 240).

Con ogni industria perciò, *opportune et importune*, il confessore deve procurar di smuovere il suo penitente dal proposito di leggere simili scritti o di ritenerli presso di sè, facendo ponderare la loro pravità, il pericolo che inducono di peccati, lo scandalo che apportano alle anime; e mostrando come, se pure sperasi da essi qualche temporale vantaggio (il che non è sempre vero), gli stessi vantaggi, e maggiori altresì, ma senza gl'incalcolabili danni spirituali, possono ricavarsi dalla lettura di opere ed effemeridi cattoliche, di cui, la Dio mercè, non si patisce difetto. Sopratutto s'insista presso i genitori e maestri, perchè con ogni cura e sollecitudine, e con tutta la efficacia della loro autorità non permettano ai loro allievi di neppur vedere questi empi scritti; e presso i padroni di botteghe e luoghi pubblici, perchè si guardino bene di tener lo scandalo di siffatti giornali nei lor negozi.

Ma se il penitente in nessun conto vuol consentire? — Generalmente parlando, il confessore deve ammonirlo dell'obbligo che gli corre di smettere tali letture, o è in buona fede o in mala; e rimandarlo come indisposto, se non ubbidisce. Così lo Scavini: « Hinc monendus iuvenis, qui (etiam in bona fide) incipit legere libros impios, frequentare socios incredulos, sectarios etc. cum periculo gravi amittendae fidei. Item qui impia diaria continue legunt quae omnia religiosa irridenl atque subvertunt » (L. III, n. 378). Non si può infatti concepire stato di maggior pericolo e danno di quello di ostinarsi a leggere diarii che propinano a larga dose il veleno dello scostume e della empietà (1).

Abbiamo detto: *generalmente parlando*; imperocchè non neghiamo che possono darsi dei casi, nei quali il confessore prudenzialmente pensi differire a miglior tempo l'ammonizione, ovvero giudichi minor male assolvere il penitente in buona fede, che rimandarlo irriconciliato con pericolo che per lungo tempo più non accosti a sacramenti. Crediamo però che in siffatti casi debbano avverarsi queste due condizioni: 1.° che si eviti lo scandalo degli altri; 2.° che la lettura non si scorga gran fatto pregiudizievole al penitente.

Al terzo. — Da quello che si è fin qui ragionato, discende che Evaristo si regola as-

essi stessi da queste letture, nè si peritano di dare il loro nome e il lor danaro per tali abbonamenti? Non è qui il caso di gridare: *coeci sunt et duces coecorum*?!

(1) Tra le interrogazioni da farsi dal confessore a tutti coloro che san di lettere, non ultima deve esser quella sulla lettura di fogli ostili alla Chiesa; giacchè in tanta colluvie di empi giornali di ogni formato che tuttodì inondano le case, le vie, le bettole, le botteghe, raro è che si ritrovi chi sappia leggere e non ne abbia tra mano. E fogli empi ed ostili alla Chiesa sono tutti quelli che appellansi *liberali*, o sieno della classe dei moderati o dei progressisti, giacchè questi, tuttochè discordi tra loro in quanto ai mezzi, convengono pienamente ne' principii settarii della rivoluzione; nell'odio cioè accanito contro Gesù Cristo e la sua Chiesa.

sai male con rimaner Giovio nella sua buona fede in tanto pericolo, se pur non si ritrovi per avventura nelle accennate circostanze e si avverino le predette condizioni.

Soluzione del 18.° Caso Liturgico

Vi è contesa tra Silvio e Niceforo sul dubbio se la colletta *pro re gravi*, imposta dal Vescovo, possa dirsi nei giorni doppi di prima classe. Silvio nega, allegando il decreto della S. C. de' Riti del 23 maggio 1835. Niceforo afferma, poggiato sull' altro decreto della stessa S. C. del 7 settembre 1816.

Si chiede: Che deve dirsi di tal contesa?

Ecco il tenore de' due citati decreti:

1.° « Utrum oratio praecepta a Superiore necessitatis publicae tempore locum habeat in diebus primae et secundae classis? An praedicta oratio dici debeat distincta conclusione? » — Resp. « Si oratio praecepta sit pro re gravi, dicenda erit in dup. 1. classis sub sua conclusione; si non sit pro re gravi, omittenda in dup. 1. classis; in dupl. vero secundae classis, arbitrio sacerdotis » (7 sept. 1816 in Tuden. ad 22 et 23, n.4 526).

2.° « Gavantus dicit Sacram R. Congregationem die 28 aug. 1627 decrevisse, orationem praescriptam a Superiore pro publica causa regulariter omittendam esse in festis primae classis: idem Auctor affirmat communiorem usum insignium Ecclesiarum Urbis esse ut neque dicatur huiusmodi oratio in missis privatis nedum in solemni in festis secundae classis. Aliunde citatur sequens decretum ad Episcopum Tuden in Hispania 7 septembris 1816: « Si oratio praecepta sit pro « re gravi, dicenda erit in duplici primae « classis; si non sit pro re gravi, omittenda « in dup. 1. classis; in duplici vero secun- « dae classis arbitrio sacerdotis ». Inde animi fiunt ancipites, quum praesertim Superior non soleat praecipere orationem nisi pro re gravi. Postulatur decisio » — Resp: « Detur decretum Regni Hispaniarum diei 12 maii 1816, nimirum: « Negative in duplicibus primae « classis ut alias responsum fuit: quoad du- « plicia vero secundae classis ad libitum ce- « lebrantis legi vel omitti poterit collecta im- « perata in Missis privatis tantum; in con- « ventuali et solemni omittenda » (23 mai 1835 in Namucen, ad 1, n. 4746).

Questo secondo decreto, posteriore di data, annulla il primo e stabilisce la massima che le collette *pro re gravi* non possono mai farsi nei giorni doppi di prima classe. In quelli di seconda classe possono farsi od omettersi ad arbitrio del sacerdote solo nelle messe private; debbono tralasciarsi nelle solenni e conventuali. Concordi alla prefata massima sono anche altri decreti della stessa S. C. (15 maii 1819, in Assisien, ad 2, n. 4560—16 apr. 1843, Ord. Min. S. Francisci de Observ. ad 15, n. 5183).

La più gran parte degli scrittori di cose liturgiche aderisce a questi decreti, come il Gavanto, il da Carpo, il Fumagalli, lo Scavini, il Cesàri, il Gardellini. Quest' ultimo giunge a dire: « Quod oratio, sive collecta a superioribus imperata sit omittenda in festis rit. dup. 1. classis tam certum est, quam quod maxime (Tom III, pag. 140. Edit. 3, in nota).

Se non che, con pace di questi insigni scrittori, sembra a noi che oggidì debba tenersi diversa opinione. Vi hanno due decreti della S. C. de' Riti assai recenti che ammettono le collette *pro re gravi* nei doppi di prima classe. — Uno è quello del 3 luglio 1869 *Urbis et Orbis*, ad 8.^{ma}, emanato in occasione della colletta *de Spiritu Sancto*, che fu imposta dalla s. m. di Pio IX pel Concilio Vaticano: « An collecta de Spiritu Sancto debeat omitti in diebus primae et secundae classis? — Resp. Negative; et in festis primae classis dici debet sub unica conclusione; in festis vero secundae classis sub sua conclusione ».

E perchè non si dica che questo decreto riguarda solo la colletta pel Concilio Ecumenico, eccone un secondo assai più recente, che fa per ogni caso (Mon. Eccl. Vol. II, P. I, p. 147); « Episcopus potest praecipere ut collecta pro re gravi, v. g. pro Papa, recitetur etiam in duplici primae classis sub unica conclusione? — Resp. Detur decretum in Thuden diei 7 sept. 1816, ad XXII» (7 aug. 1875 in Clodien, ad 3). Così vien confermato e tornato in uso il decreto *in*

Thuden, il quale, come più sopra si è veduto, vuole che quando la colletta è *pro re gravi* debba dirsi nei giorni di prima classe con la conclusione propria: se non è *pro re gravi* debba omettersi nei giorni di prima classe; in quelli di seconda classe ad arbitrio del sacerdote.

Ed è questa la regola che vuolsi tenere al presente. Imperocchè la stessa S. C. ha difinito che quando si hanno più decreti discordanti, devesi stare all' ultimo di data: « Serventur posteriora et ultima S. R. C. decreta » (23 mai. 1741, in Wilnen, ad 7).

Pare adunque che non abbia ragione Silvio, ma Niceforo.

Proposta del 20.° Caso Morale

Arminio parroco, conoscendo che Berta, donna incinta e sua filiana, *laborat in extremis*, si rivolge ai medici del luogo, perchè vogliano, appena spirata la inferma, procedere alla operazione del parto cesareo, affine di poter conferire al feto il battesimo. Ma che? I medici tutti si ricusano dicendo che la presente legislazione d' Italia toglie ad essi il diritto e il dovere di tale operazione. Il parroco, dolente per siffatta ripulsa, chiede:

1.° Qual obbligo egli ha circa il parto cesareo?

2.° Come deve regolarsi in questo caso?

Proposta del 20.° Caso Liturgico

Petronio ogni volta che scorge un errore nel suo calendario diocesano contrario alle rubriche del Messale, del Breviario, e ai decreti della S. C. de' Riti, lo corregge sì nella recita dell' Uffizio, come nella celebrazione della Messa. Tarasio per contrario vuol seguir sempre il Calendario della Diocesi, che dice doversi scrupolosamente osservare *etiam quando errat*, e fin negli errori di stampa.

Si chiede:

1.° Quale autorità devesi attribuire al Calendario Diocesano?

2.° Che deve dirsi degli errori sì di liturgia come di stampa che per avventura possono ritrovarvisi?

3.° Che della prefata quistione?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Quota di annuo concorso sugli assegni vitalizi di enti soppressi. — Vanno soggetti alla quota di annuo concorso anche gli assegni vitalizi dovuti agl'investiti di enti soppressi colla legge de' 15 agosto 1867 (Cassaz. di Roma, 14 apr. 1880—Fondo pel Culto contro Bonora-Boll. del Contet. An. IV, Ser. II, Par. II, p, 113).

Il Demanio disobbligato dallo eseguire le condizioni del testatore— Il legato *cum onere* e colla condizione che, ove si venisse a sopprimere il monastero legatario, il successore di questo debba dare a determinata Chiesa o lo stabile legato o la corrispondente rendita per la continuazione dell'adempimento dell'onere, non induce che il Demanio o il fondo del culto, succeduto al Monastero in forza della legge di soppressione, sia tenuto di dare lo stabile o la rendita alla Chiesa designata (Cassaz. di Roma, 22 apr. 1880—Finanze centro Chiesa di S. Maria Vertecoeli di Napoli—Boll. del Cont. l. c. p. 114).

Il fondo pel culto è l'erede di ogni legato degli enti soppressi, senz'obbligo di render conto degli oneri.— Non può essere un semplice obbligo di coscienza degli eredi l'onere annesso a legato lasciato ad un capitolo.—Soppresso il Capitolo legatario, al Fondo pel Culto spetta per legge percepire gli emolumenti del legato, senz'obbligo di giustificare l'adempimento degli oneri (1) (Cassaz. di Roma, 2 giu. 1880—Silvestri e Tutino contro Demanio e Fondo pel culto—Boll. del Cont. l. c. p. 116).

I fabbricati, attinenti alle Chiese esenti da tassa.—L'esenzione dall'imposta sui fabbricati non è applicabile soltanto alle Chiese ma anche alle loro attinenze necessarie per il regolare esercizio del culto (Cassaz. di Roma, 24 magg. 1880—Finanze contro Feola—Boll. del Cont. l. c. p. 118)

Dritto sui beni dotalizi degl'investiti de' benefizi soppressi.— Gl'investiti di benefizi soppressi, quando devono liquidare il loro assegnamento annuo di fronte ai patroni laici, hanno il diritto di non essere spogliati del possesso dei beni dotalizi del benefizio finchè non sia fatto tale assegno (Cassaz. di Roma 1 lugl. 1880—Finanze contro Camberini—Boll. del Contez. l. c. p. 119).

CRONACA RELIGIOSA

(31 ottobre 1880)

Enciclica *Grande munus* **del 30 sett. 1880.**—La Santità di Nostro Signore Leone XIII, nella sua sapienza e nel suo zelo apostoli-

(1) Il non aver obbligo di giustificare l'adempimento degli oneri pel fondo del culto, è lo stesso che non attribuirsi obbligo alcuno circa i detti oneri. I quali obblighi particolari, dice la sentenza, *si compenetrano e si confondono* « coll'esercizio della sua più larga missione, che si esplica provvedendo al culto in generale » Poveri legati pii!

co che abbraccia tutti e singoli i popoli della terra, ha diretto ai Pastori dell'Orbe cattolico una Enciclica in cui riepiloga la vita dei SS. Cirillo e Metodio e fa la storia del loro apostolato fra i popoli salvi.

Ricorda tutte le cure e le sollecitudini paterne che usarono in ogni tempo la Chiesa ed i Romani Pontefici verso quelle popolazioni.

E perchè l'apostolato cattolico si mantenga e si dilati sempre più in quelle nobili regioni e venga amplificato il culto verso i due gloriosi Apostoli della Slavonia, il Santo Padre ordina che il giorno 5 luglio, giorno che fu anche stabilito dalla f. m. di Pio IX, si celebri dalla Chiesa universale la festa dei SS. Cirillo e Metodio con ufficio e messa propria di rito doppio minore.

Esorta finalmente i Vescovi e tutti i fedeli ad intercedere presso i due santi Apostoli della Slavonia, affinchè ottengano dall'Altissimo la conservazione della vera fede nell'Oriente e il ritorno nel seno della Chiesa degli scismatici e dei dissidenti.

Ecco la parte dispositiva della prefata Enciclica:

« Itaque praecipimus ut, rato die quinto mensis Julii quem f. r. Pios IX constituit, in Kalendarium Romanae atque universalis Ecclesiae inseratur, agaturque quotannis festum sanctorum Cyrilli et Methodii cum ritus duplicis minoris Officio et Missa propria, quae sacrum Consilium legitimis ritibus cognoscendis approbavit.

« Vobis autem omnibus, Venerabiles Fratres, mandamus, ut has Litteras Nostras publicandas curetis, et quae in iis praescripta sunt cunctos ex ordine sacricolarum, qui divinum Officium ritu Ecclesiae Romanae celebrant, servare iubeatis, in suis quisque Ecclesiis, Provinciis, civitatibus, Dioecesibus, et locis Regularium. Denique volumus Vobis suadentibus et cohortantibus, in universum rogari atque orari Cyrillum et Methodium, ut, qua valent apud Deum gratia, Oriente toto rem christianam tueantur, imploranda catholicis hominibus constantia, dissidentibus reconciliandae cum vera Ecclesiae concordiae voluntate. »

Le insegne dei Camerieri Secreti e de' Cappellani di Sua Santità. —Leggesi nell' *Educatore Cattolico* di Novara del 27 agosto:

« Dalla S. Congregazione Cerimoniale della *Corte pontificia* di Roma venne testè provocata risposta abbastanza grave per la dignità ecclesiastica. Sua Em. il Cardinale Ministro e Segretario di Stato di Sua Santità rispondendo con lettera del 12 p. p. dice:

« Per corrispondere completamente alla necessaria dimanda, accludo un foglio a stampa contenente i doveri ai quali debbono severamente attenersi tutti i Camerieri secreti. »

« N. 41722. Istruzione per Ecclesiastici addetti alla Corte Pontificia, approvata ed emanata per ordine espresso di *Sua Santità:*

« Gli Ecclesiastici appartenenti alla Corte del Sommo Pontefice col titolo di *Cameriere secreto* soprannumerario, o anche *di Cameriere d'onore o di cappellano secreto* sia soprannumerario, sia *extra urbem*, possono godere *i titoli* che loro competono per così fatta onorificenza.

« Però è *escluso e proibito* l' uso delle calze *pavonazze*, del *fiocco cordone*, od altro distintivo *pavonazzo al cappello.* »

Un opuscolo su N. S. della Salette, e la S. C. dell' Inquisizione.—Si ha dalla *Semaine Religieuse* di Nimes:

« Mons. Vescovo di Nimes ha, al pari di parecchi altri suoi colleghi, denunciato alla Sacra Congregazione dell'Inquisizione un opuscolo di recente pubblicato col titolo: *L'apparizione della SS. Vergine sulla montagna della Salette*, il quale contiene il *Secreto di Melania.*

« La Sacra Congregazione ha espresso il suo giudizio sopra quest'opuscolo in una lettera indirizzata al Vescovo di Troyes da Sua Eminenza il Card. Caterini, prefetto della prelodata Congregazione. L' importanza di questa decisione ci obbliga a farla nota senza por tempo in mezzo:

« Reverendissimo Signore,

« La Sacra Congregazione dell'Inquisizione « ha ricevuto dalla Congregazione dell'Indice « le lettere di Vostra Grandezza relativa al- « l'opuscolo intitolato: *L'apparizione della « SS. Vergine sul monte della Salette.* Gli « Eminentissimi Cardinali, con me, inquisi- « tori generali della fede, giudicano degno « dei più grandi elogi lo zelo che voi avete « spiegato nel denunziar loro quest'opuscolo. « Essi desiderano sappiate che la Santa Se- « de ha visto col più gran dispiacere la pub- « blicazione che n'è stata fatta, e che la sua « espressa volontà si é che gli esemplari « sparsi in mezzo ai fedeli sieno ritirati dal- « le loro mani dovunque potrà farsi....

« Roma, 14 agosto.

« *P. Card. Caterini.* »

Cardinale defunto - La notte del 13 al 14 spirante è morto in Grottaferrata, ove si era recato per mutazione di aria, l'E.mo Cardinale Bartolomeo Pacca, già maestro di Camera di Pio IX, colpito da un'apoplessia cerebrale. —Era nato in Benevento dalla patrizia casa dei Marchesi Pacca il 25 febbraio 1817. Dalla s. m. di Pio IX fu creato e riservato in petto il dì 15 marzo 1875 e pubblicato il 17 settembre dell' anno medesimo — Era Diacono di S. Maria in Portico e faceva parte delle SS. CC. de' Vescovi e Regolari, del Concilio, dell' Immunità Ecclesiastica, delle Indulgenze e Sacre Reliquie,

NOTIZIE COMPENDIATE

L' E.mo card. Nina, per motivi di salute, ha date le sue dimissioni dall' uffizio di segretario di Stato di Sua Santità. Il S. P. ha voluto che conservasse la carica di Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici.—L'Episcopato Siculo , con una magnifica lettera, ha fatto atto di adesione e ringraziamento al S. P. Leone XIII per aver proclamato S. Tommaso patrono delle università e scuole cattoliche. Lo stesso ha praticato l'Almo Collegio de' Teologi di Napoli, con a capo quel- l'Arcivescovo.—Mons. Massaia, cappuccino, l' apostolo dell'Africa, dimorante di passaggio presso Roma, ebbe visita dal ministro italiano Villa, che gli offrì, a nome del Governo, le insegne de' Ss. Maurizio e Lazzaro. Mons. Massaia nobilmente le ricusò.—Il giorno 12 u. s. fu incoronata solennemente la immagine di Maria. SS. della Creta in Castellazzo Bormida, Dioc. di Alessandria. La funzione fu eseguita da Mons. Gallo Patriarca di Costantinopoli e vice camerlengo di S. R. C., con l'intervento di quattro Vescovi.—Un pellegrinaggio di ben 20,000 persone , promosso il dì 26 u. s. dal Comitato regionale toscano, con gran fervore recossi alla Madonna degli Eremiti in Garfagnana (Dioc. di Massa Carrara) , non ostante la opposizione delle autorità governative. — Mons. Ruffo Scilla Arciv di Chieti e Mons. Loschirico Arciv. di Acerenza hanno ottenuto *l'Exequatur*.—A Mantova quel zelantissimo Mons. Vescovo ha istituita una pia associazione per *l' opera del sussidio ai chierici poveri*. È composta di più fedeli , che si obbligano di pagare cent. 10 al mese per questo santo scopo. — Ai 19 u. s. in Napoli ebbe luogo il consueto miracolo di S. Gennaro. Il prezioso sangue si sciolse tutto.—Il sac. Filippo Imperiuzzi, che fu il più valido difensore degli errori del famigerato Lazzaretti, ha fatta pubblica ed umile ritrattazione.—A Roma si è tenuto un congresso pedagogico pieno di scandalosi tumulti. Si è votata a gran maggioranza l'abolizione del catechismo dalle scuole ! — È morto a Napoli Mons. Fr. Gio. Estèvanes y Seminario Vesc. di Puno nel Perù—È morto a Torino il Can. Giuseppe Ortalda nativo di S. Sebastiano di Po. Era Can. Teol. della Cattedr. di Torino, direttore dell' opera della propagaz. della fede in quella città, fondatore e direttore dell' egregio periodico *il Museo delle Missioni Cattoliche* e istitutore delle *Scuole cattoliche*, dirette a formare, di poveri, missionarii zelanti della Chiesa. La sua morte è un vero lutto!—È stata testè incoronata solennemente dall' E.mo Card. Arcivescovo di Parigi l' immagine di N. S. à la Blachère. Intervennero , con sei Vescovi, circa 30,000 persone.—I greci uniti della provincia di Siedice in Russia han presentato al gen. Meli-Koff un commoventissimo memoriale, con cui lamentano la privazione assoluta in quei luoghi di preti e chiese cattoliche, e le sevizie onde son trattati dalle autorità locali.— Sul finire di agosto e nel principio di settembre i liberi pensatori tennero il loro congresso a Bruxelles con l'intervento anche di donne. Orribili bestemmie furono pronunziate in mezzo a frenetici applausi !—L'Episcopato Irlandese si è riunito a Concilio nel Collegio di Maynooth a Dublino, sotto la presidenza dell'Arciv. di Armagh. Ha votata una energica protesta contro la legislazione che favorisce solo le Università non cattoliche. — A Sion nella Svizzera gli studenti cattolici tennero una numerosa adunanza. — I vecchi-cattolici vollero anch' essi riunirsi testè in congresso a Baden—Baden. Il numero degli adepti, come dalle statistiche officiali è ridotto a soli 160 mila!—Si son fondati a Mossoul un collegio caldeo e al Cairo in Egitto un collegio cofto, amendue diretti da' Gesuiti. — Un generale congresso cattolico della Germania si è tenuto a Costanza, con parecchi Vescovi e molti personaggi illustri.—Nella Spagna ha avuto luogo un pellegrinaggio di ben 30,000 persone al Santuario della Vergine di Begona.—In Francia la persecuzione contro gli Ordini religiosi è ricominciata. Si è dato principio dallo espellere i Carmelitani.— I cattolici della Svizzera nell' ultima assemblea del *Pius-Verein* han deciso di non sottoscriversi mai alle associazioni di fogli liberali, e invece di associarsi ognuno a qualche giornale cattolico, di promuoverne la diffusione e di aiutarne con opportuni lavori la redazione. Han pure deciso che nessun annunzio farebbero inserire in fogli liberali. Bellissimo esempio pei cattolici d' Italia! — Due principesse, tra loro cugine, hanno abbandonato il mondo e si son rinserrate in chiostro. Sono Teresa Carlotta di Baviera, figlia del principe Luitpoldo e Maria Antonietta figlia di Ferdinando IV granduca di Toscana.— Il dì 15 spirante si son celebrate a Colonia in Germania feste solennissime per la inaugurazione del celebre Duomo. È intervenuto altresì l' Imperatore.—Sono morti: Mons. Pichenot Arciv. di Chambery in Savoia; Mons. Gillard Vesc. di Costantina e d' Ippona; Mons. Mashad Arciv. di Apamea i. p. i e Coadiut. del Patriarca Maronita di Antiochia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Concursus—20 Dic. 1879.—Era vacata l'Arcipretura curata di S.ª Giuliana V. e M. in F. il dì 19 ottobre 1877. Dopo ben nove mesi, a dì 7 luglio 1878, il Vescovo di quella Diocesi indisse il concorso per la provvisione del benefizio, e ai 15 del detto mese prorogò il termine della convocazione.—Concorsero sette, fra i quali Antonio I, e Alfonso C. Il benefizio fu aggiudicato al primo, avendo riportato maggior numero di punti. Alfonso C., dietro il solo esame dottrinale, fu riprovato.—Se non che il Vescovo, essendosi avveduto che, fatti scorrere per sua negligenza i sei mesi dal dì della vacazione del benefizio, la collazione era devoluta alla S. Sede, e però la istituzione già data era nulla, ricorse alla Dataria e ne ottenne le Bolle Apostoliche a favore di Antonio I. con la data del 27 settembre 1878; le quali, munite di regio *placet*, furono mandate ad esecuzione.

Intanto il rev. Alfonso C., dolente per la riportata riprovazione, a tempo utile mosse appello *a mala examinatorum relatione* presso la Curia Metrop. di B. Questa in prima sentenziò nullo il concorso, dacchè la provvisione era devoluta alla S. Sede. Ma saputo delle Apostoliche Bolle già conseguite, si dichiarò incompetente. Alfonso C. si rivolse perciò alla S. C., allegando la nullità del concorso; sì perchè dovea questo dirsi devoluto alla S. Sede; sì perchè vi si tenne ragione del solo merito dottrinale, e sì perchè tra gli esaminatori e l'approvato, a suo dire, intercesse simonia. Asseriva inoltre che le Bolle Apostoliche doveano dirsi orrettizie e surrettizie.

La S. C., richiamati gli atti del Concorso, avuta l'informazione dell'Ordinario e del Metropolitano, e udito il parere di un Consultore, il dì 20 dicembre 1879 propose a discutere i seguenti dubbi:

I An constet de nullitate concursus.

II An provisio sacerdotis Antonii I. sustineatur in casu. — Et quatemus negative ad utrumque;

III An et cui parochialis ecclesia adiudicanda sit in casu.

E risolse:

Ad I Negative.

Ad II Affirmative.

Ad III Provisum in praecedentibus. Sacerdos autem C. vacet per decem dies spiritualibus exercitiis in poenam illatae calumniae.

Da questa causa molto interessante si vuol dedurre: — a) Il giudizio degli esaminatori nei concorsi pei benefizi curati deve formarsi cumulativamente sì sulla dottrina dei concorrenti, come sugli altri requisiti voluti dal Tridentino. (Sess. 24, c. 18 de reform.—Bened. XIV de Syn. Dioec. l. 4, c. 8, n. 3).—b) Dove nondimeno manchino punti per la scienza, come nel caso (il C. conseguì nella scienza 7 punti in bene e 7 in male) è allora ben inutile esaminare gli altri requisiti.—c) Il Vescovo deve provveder le parrocchie vacanti *infra sex menses*, e non più tardi. Se fa oltrepassar questo intervallo, la provvista è di diritto devoluta alla S. Sede (Alexand. III, in Conc. Later. III, cap. 2. de concess. praeb.—Pius V, Const. *In Con-*

ferendis).— d) Tuttavia il Vescovo può validamente prima tenere il con corso senza bisogno di venia Apostolica. Ciò viene stabilito dal Pp. Bened XIV nella Costit. *Cum illud*, sia che i benefizi curati vachino nei mes riservati, sia che per altro motivo vadano riservati alla S. Sede. E la de voluzione del caso presente non è che una riserva (1).— e) Ma se il Ve scovo può in tutti i casi di riserva pontificia tener senza venia Apostolic validamente il concorso, non sempre può emettere il giudizio circa la ido neità dei concorrenti. Imperocchè lo stesso Bened. XIV nella cit. Cost. *Cum illud* ha stabilito che, dove la riserva ha luogo per ragion dei mesi, il Vescovo può emettere il suo giudizio intorno al più idoneo pel beneficio significandolo alla Dataria, senza bisogno di mandare gli atti del concorso se pur questi non sieno ricercati. Non così, quando la riserva è per altre cause, come nel nostro caso. Allora il giudizio circa la idoneità è riservato pienamente alla S. Sede, e fa d'uopo spedire alla Dataria tutti gli atti del concorso.— f) Ciò però non vieta che il Vescovo, giusta la cit. Costit. *Cum illud*, possa *familiaribus litteris* notificare e raccomandare al Cardinal Datario il soggetto ch'egli stima più idoneo.— g) Nel caso le Bolle Apost non poteano dirsi invalide, perchè Leone XIII si valse del suo diritto di devoluzione; non orrettizie o surrettizie, perchè il nominato alla parrocchia era ben degno, nè fu omessa cosa alcuna necessaria nella richiesta.—h) Ne si potè appurare vizio simoniaco, essendochè mancavano testimonianze scritte, e tutta l'accusa avea fondamento su vaghe voci, sparse, come fu riferito, calunniosamente dal medesimo accusatore, il quale con giustizia ne fu punito dalla S. C.

II. Canonis — 20 Dic. 1879 — È antichissima consuetudine nella Dioc di Annecy che ogni parrocchia paghi un annuo canone di soli cent. 35 per lo acquisto della materia dei sacri olei e per un guiderdone ai ministri che li distribuiscono. Ultimamente il Vescovo venne in dubbio sulla liceità di questa pratica e si rivolse alla S. C. per esserne chiarito.

Furono proposti adunque i seguenti dubbi: — *I An consuetudo exigendi annuum canonem sustineatur in casu?* — Et quatenus negative; *II An absolutio concedenda sit in casu?* — Ai quali la S. C., il di 20 dicembre 1879, dopo maturo esame, rispose: *Ad I Consuetudinem tolerari posse.* — *Ad II Provisum.*

Dalle deduzioni contenute nel *folium* puossi raccogliere: — a) È simonia lo esigere qualsivoglia prestazione pei sacri olei. Così molti canoni di antichi Concilii. Così Innocenzo Pp. in Cap. *Ea quæ* 16 de Simonia. Così non pochi Teologi (Gonzalez in comm. ad cit. cap. — Pirhing l. 5, tit. 3, sett. 2 — Barbosa de Off. et Pot. Episc. alleg. 31 n. 21), i quali condannano di simonia non solo lo esigere per la cosa spirituale, ma ancora per la materia dell'olio o del balsamo. — b) Una particolare Congregazione istituita d'ordine di Bened. XIV per gli affari dei Maroniti, riprovò la consuetudine introdotta presso i medesimi di pagarsi una prestazione pei sacri olei, non già a titolo di compra, ma pel sostentamento del Patriarca e per soddisfare ai pesi di quel Patriarcato (De Syn, Dioec. L. 5, c. 7, n. 10).—c)

(1) Da ciò si può dedurre che neppur la prima sentenza della Curia Metrop. di B. fu esatta. Questa infatti pronunziò esser nullo il concorso perchè il diritto di convocarlo è devoluto alla S. Sede. Non è devoluto il diritto alla convocazione, ma solo al giudizio del concorso.

Nè vale il dire che i calici consacrati possono vendersi. Imperocchè la consacrazione in questi aderisce non alla materia ma alla forma, onde, mutata la forma, la consacrazione svanisce. Non così nei sacri olei, la cui consacrazione riguarda la materia, e da nessuno, neppure dal Pontefice Sommo, può togliersi (Caietanus 2, 2, q. 88, a. 7 — Suarez de Sim. c. 14, t. 1). — d) Ciò nondimeno vuolsi considerare che tal simonia non è di diritto divino, ma solo ecclesiastico, essendo stata introdotta unicamente da' Ss. Canoni (Scavini Th. Mor. de Simon. n. 182). Or la simonia di dritto ecclesiastico può venir tolta da una immemorabile consuetudine (Frances De Eccl. Cath. c. 16 n. 97 seqq. etc.). — e) L' Angelico Dottore insegna che per dritto consuetudinario può esigersi qualche cosa pel crisma e l' olio santo nella consacrazione de' Vescovi, non come prezzo della cosa spirituale, ma come un certo stipendio approvato dalla consuetudine (2. 2. q. 100, a. 2). — f) Lo Scavini attesta che l' esigere prestazioni per compensar la spesa dello acquisto dell' olio è in uso in talune Chiese Cattedrali (l. c.). — g) Perciò la S. C. ha deciso per la tolleranza dell' uso nella Chiesa di Anneus.

III. Praebendae Theologalis — 20 Sett. 1879—*Per summaria precum.*— Il Can. Teologo della Cattedrale di M. soleva, d' ordine del Vescovo, insegnare nel Seminario la Teologia scolastica in luogo di leggere in Chiesa la S. Scrittura. Ma come prima il Vescovo venne a conoscenza della risoluzione della S. C. del Conc. del dì 2 sett. 1876 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 187), impose al detto Canonico di non più continuare la detta pratica, ma di leggere la S. Scrittura al Clero ed al popolo nella Chiesa. Il detto Canonico intanto si rivolse alla S. C. del Conc. chiedendo se nei giorni in cui era occupato alla detta lezione potesse percepire non solo i frutti della prebenda e le distribuzioni quotidiane, ma ancora gli altri emolumenti tutti che gli spetterebbero se stesse presente in coro con gli altri Canonici.

E la S. C. al dubbio: *An præter fructus praebendae ac distributiones quotidianas, lucretur etiam omnia emolumenta, quae ipsi obvenirent, si abitu canonicali indutus praesens esset?* — il dì 20 settembre 1879 rispose: *Affirmative, nisi obstet voluntas testatoris vel dantis.*

Si raccolga: — a) Al Can. Teologo nel giorno in cui legge vogliono attribuirsi le intere distribuzioni quotidiane di tutte le ore, benchè non presente nel coro (S. C. C. in Mediolanen 29 apr. 1597 et in Bisarchien 16 sept. 1857). — b) Questo privilegio vale per l' intero giorno, in cui spiega la divina Scrittura, o che la spieghi di mattina, o che di sera (S. C. C. in Barchinonen 2 iun. 1860). — E ciò quantunque i suoi antecessori siensi avvalsi di questo privilegio per l' ora solamente della spiegazione (S. C. C. in Perusina 30 iul. 1859). — d) Se però il mattutino e le lodi siano state recitate il dì precedente dopo i vesperi, per questa recitazione non può dirsi presente (Fagnan. c. *Licet de praeb.* n. 117). — e) Il Can. Teologo, oltre a ciò, lucra pure tutte le distribuzioni straordinarie pei giorni in cui compie il proprio officio, se pur non ostino le Costituzioni capitolari, o la consuetudine, ovvero la volontà dei disponenti.

RECENTI DECRETI

DELLA SACRA CONGR. DEI RITI

(Continuaz. — V. pag. 101 di q. P.)

—

X. Esposizione ed Amministrazione del SS. Sacramento.

SOMMARIO — 1. Con qual colore di paramenti deve cantarsi la Messa *pro quacumque tribulatione* col Sagram. esposto? — 2. La Comunione con paramenti negri. — 3. Può dispensarsi la Comunione dall' altare dove si trova esposto il SS.? — 4. Con qual formola il Vescovo deve amministrare la SS. Eucaristia? — 5. Può darsi la benedizione del SS. ad ora tarda di sera? — 6. I Regolari civilmente soppressi nella processione del Corpus D. e nelle altre processioni—7. Nell' altare del SS. può mettersi il pallio nero nella solenne commemorazione e nelle esequie dei defunti? — 8. Possono le sacre specie mettersi in contatto del vetro?—9. Le giaculatorie « Dio sia benedetto ecc.» debbono dirsi prima o dopo la benedizione?—10. Quali immagini devono velarsi quando sta esposto il SS?—11. Può recarsi la SS. Comunione in campagna con la berretta?—12. Come dev'essere ornata la parte interna del Tabernacolo?—13. Della Messa innanzi il SS. nel dì de' morti.—14. Può valere la consuetudine di dar la benedizione del SS. con cotta,stola e velo omerale?—15. Si può mettere la immagine del Bambino Gesù dove si espone il SS.?—16 Del modo di amministrar la Eucaristia negli Ospedali.

1. In Ecclesia Metropolitana Limana a die 20 octobris usque ad diem 28 inclusive canitur Missa *pro quacumque tribulatione* ante SS. Sacramentum expositum, in memoriam horrendi terraemotus. An liceat in hoc casu uti solummodo colore violaceo? an vero in expositione et repositione SS.mi adhiberi debeat albus color?

Resp. 27 iun. 1858, in Limana, ad 4, n. 5401:—« Exposito SS. Sacramento, si canitur Missa pro quacumque tribulatione, et statim sequuntur litaniae, benedictio et repositio SS. Sacramenti, omnia in paramentis violaceis sunt peragenda: si vero Missa non habeatur, sed tantum preces, tunc in expositione et repositione SS. Sacramenti color albus est adhibendus ».

2. An sacerdos possit aperire Ciborium ad communicandos fideles in paramentis nigris?

Resp. per Decretum Generale 27 iun 1868 approb. a SS. D. Pio IX die 2 iulii eiusd. anni, n. 5403: — « Affirmative, seu posse in Missis defunctorum cum paramentis nigris, sacram Communionem fidelibus ministrari, etiam e particulis praeconsecratis extrahend pyxidem a tabernaculo. Posse item i paramentis nigris ministrari Commu nionem immediate post Missam defunctorum; data autem rationabili causa immediate quoque ante eamdem Missam in utroque autem casu omittendam ess benedictionem. Missas vero defunctorun celebrandas esse omnino in paramenti nigris; adeo ut violacea adhiberi ne queant, nisi in casu quo die 2 novem bris SS. Eucharistiae Sacramentum pu blicae fidelium adorationi sit expositun pro solemni oratione quadraginta hora rum, prout cautum est in decreto Sacra huius Congr. diei 16 sept. anni 1801 »

3. In plerisque cappellis Monasterio rum et pluribus Ecclesiis parochialibu Dioeceseos Rhemensis unicum reperitu altare, ubi distribui possit Sacra Com munio. Quaeritur utrum si per prece quadraginta horarum, vel quando ve nerationi fidelium exponitur SS. Sacra mentum, permitti possit distributio S Communionis intra vel extra Missa coram SS.mo super altari exposito, r tione maximae difficultatis aliter age di, ne sacra Communio fidelibus dene getur?

Resp. 26 sept. 1868, in Rhemen, n 5411: — « Servetur consuetudo ».

4. Episcopus Tlascalen S. R. C. ex posuit, formulam Ritualis Rom. circ administrationem SS. Sacramenti esse *Corpus Domini nostri Iesu Christi c stodiat animam tuam in vitam a ternam. Amen;* in Pontificali aute Rom. pro Episcopo Eucharistiam min strante ordinandis et etiam sponsis quum Episcopus nuptias benedicit, liam reperiri formulam, videlicet: *Co pus Domini nostri Iesu Christi c siodiat te in vitam aeternam. Ame* Quamnam formulam adhibere debet cu fidelibus sacram Synaxim administra num illam quae in Pontificali invenitu aut illam quae extat in Rituali, quu super hoc nihil innuat Caeremoniale piscoporum?

Resp. 26 sept. 1868 in Tlascalen, n. 5413:—« Formula Pontificalis utendum est in communione ordinandorum; in aliis autem utendum esse formula Ritualis ».

5. An permitti possit ad spirituale fidelium emolumentum ut in Ecclesiis et publicis oratoriis Vicariatus Apost. de Marysville elargiri valeat benedictio SS. Sacrameti secunda et etiam tertia hora post solis occasum ?

Resp. 26 sept. 1868 in Vicariatus Apost. de Marysville, n. 5414:—« Servetur consuetudo ».

6. — I Utrum Regulares, qui dispersionis causa Crucem erigere nequeunt, possint in processionibus Corporis Christi (quibus ex dispositione S. Conc. Tridentini sess. 25 de Ref. de Regul. c. 13 tenentur intervenire) nec non in aliis fieri solitis, incedere sub Cruce Capituli Cathedralis et Collegiatae ?

II Et quatenus affirmative, quaeritur utrum in praedicta solemnitate Corporis Christi debeant induere sacra linteamina more sacerdotum saecularium, et superpelliceo prout in aliis processionibus, aut iuxta solitum proprio habitu?

Resp. 5 dec. 1868 in Vestana, n. 5421:—« Ad I Incedant sub Cruce Capitulari. — Ad II Induant superpelliceum ».

7. Potestne adhiberi pallium nigri coloris in solemni commemoratione et exequiis defunctorum in altari SS. Sacramenti ?

Resp. 20 mar. 1869, in Montis Regalis, ad 11, n. 5430: — « Negative ».

8. Numquid ad sacram Hostiam in Ostensorio exponendam uti liceat lunula, quae consistit ex duobus orbiculis vitreis tenui limbo vel circulo argenteo deaurato circumiunctis et claudendis, ita ut sacra Hostia subter inhaereat ipsi circulo argenteo, et ante et retro vitreos orbiculos ipsos immediate tangat, et per eos erecta teneatur ?

Resp. in Vicariatus Apost. de Dania, ad 4, n. 5469: — « Prout in casu exponitur, non decere sacras species inter vitreas laminas includere, quarum superficies illas immediate tangant ».

9. In Dioecesi Burgi S. Domnini, sicut et in plurimis aliis, recitari solent coram SS. Sacramento exposito vulgari sermone sequentes laudes approbatae, quibus adnexae sunt nonnullae indulgentiae: « Dio sia benedetto; Benedetto il suo Santo Nome; Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. ecc. ». Ast in aliquibus dictarum Ecclesiarum recitantur immediate post orationem *Deus qui nobis sub Sacramento mirabili etc.*, sed antequam impartiatur populo benedictio; in aliis post benedictionem cum Venerabili, sed priusquam reponatur SS. Sacramentum in tabernaculo. Hoc posito, quaeritur an continuari possit ad libitum utraque consuetudo ?

Resp. 11 mar. 1871 in Burgi S. Domnini ad 1, n. 5472:—« Affirmative ».

10. Cum velari debeant sacrae Imagines et Sanctorum icones dum expositum manet SS. Sacramentum, praesertim a parte loci Ecclesiae ubi fit expositio, ne, iuxta peritorum doctrinam, adstantium attentio distrahatur a Sacramento et ad illos convertatur: quaeritur an consultius sit nullam adhibere sacram imaginem in Oratoriis Societatis Presbyterorum SS. Sacramenti, cum stricte perpetua in illis fiat expositio et adoratio SS. Sacramenti ?

Resp. 11 mar. 1871, in Soc. Presbyt. SS. Sacram. ad 4, n. 5476: — « Negative, et solum tegenda est imago quae extat in altari, in quo fit expositio ».

11. Utrum liceat ministro deferenti S. Eucharistiam infirmis tam in populis quam agris degentibus incedere capite cooperto, bireto scilicet aut pileolo, quando propter aeris inclementiam aut nimium calorem solis fundate timetur detrimentum salutis illius ?

Resp. 22 apr. 1871, in Oriolen seu Alonien, ad 1, n. 5481: — « Supplicandum SS.mo pro gratia deferendi pileolum in casu ».

12. Utrum sit de necessitate interiora Tabernaculorum panno serico albo contegere, an aequivaleat et sufficiat simplex auratura ?

Resp. 16 mai. 1871 in Urgellen ad 7, n. 5490:—« Non esse necessarium ».

13. — I Missa quae dicitur coram SS. Sacramento die 2 novembris, qua expleta Sacramentum deponitur et datur benedictio, potest dici de Sancto occurrente, vel de octava, vel votiva? — II Si est dicenda Missa *de Requie*, qui

color est adhibendus in paramentis, niger vel violaceus ?

Resp. 14 iun. 1873, in Agrigentina, n. 5551: — « Ad I Dici debet de Sancto occurrente si ritu duplici celebretur, secus dici potest de octava vel votiva SS.mi Sacramenti ut in fine Missalis, et cum orationibus tempori congruentibus. — Ad II In Altari, ubi publice exponitur SS. Sacramentum sive in Pyxide sive in Ostensorio, Missae *de Requie* tempore quo Expositio perdurat, omnino prohibentur ».

14. Canonici Cathedralis Eccl. Alben asserentes se ab immemorabili tempore, nemine contradicente, consuevisse elargiri benedictionem cum SS. Sacramento amictos superpelliceo, cappa, stola et velo humerali in Dominicis et in Festis minus solemnibus ac per octavam SS. Corporis Christi, a S. R. C. humillime postularunt ut antiqua praxis etiam in posterum ab ipsis servari valeat, etsi Sacrae ipsius Congregationis decretis non omnino conformis esse videatur.

Resp. 7 febr. 1874, in Alben Prov. Pedem. n. 5571: — « Dentur decreta in una Urbinaten diei 23 ianuari 1700 ad I, et in una Salutiarum diei 29 novembris 1856 ad IV (1). Atque iisdem decretis amodo Canonicos Cathedralis Albensis sese conformare debere mandavit, non obstante quacumque in contrarium consuetudine ».

15. Ex antiquissima consuetudine, in Ecclesia a Divino Infante nuncupata in civitate Lisbonensi, exponitur sacra imago Iesu Infantis in maiori altari, tum quando in praecipuis anni festivitatibus fidelium venerationi SS. Sacramentum exponitur, tum etiam quando eiusdem Sacramenti expositio fit in forma Qradraginta horarum. Quaeritur ut S. R. C. invectam praxim servare permitteret.

Resp. 7 febr. 1874 in Lisbonen, n 5572 : — « Non esse tolerandam consuetudinem, et deponi poterit imago Divini Infantis in alio altari ».

16. Dubia circa modum deferendi in fra Missam sacram commuuionem a infirmos vigentem in valetudinariis Or dinis S. Ioannis de Deo:

I An recitato ad altare *Confiteor Misereatur*, *Ecce Agnus*, *Domine non sum dignus*, possit permitti quod Sacerdos cum Pyxide sine velo humeral deferat ad infirmos Sacram Communio nem, saltem a duobus candelas deferen tibus comitatus, et adhibita etiam umbella, si fieri potest, praesertim si al altari distent infirmi ?

II An modo supradicto deferri potest Sacra Communio non solum in tot valetudinario sive a parte antea sive parte postea altaris, sed etiam in aliquibus cubiculis ex quibus, etsi altare non videatur, tamen vox Sacerdotis celebrantis auditur ?

III An permitti possit ut loco Sacerdotis SS. Eucharistiam deferentis a infirmos, alter et etiam laicus oratio nes recitet ?

Resp. 7 febr. 1874 in Ord. S. Ioannis de Deo, n. 5574: — « Ad I et Nihil obstat; dummodo tamen in dela tione SS. Sacramenti umbella omnino adhibeatur. — Ad III Nihil obstat quominus adstantes recitent aliquas preces dum distribuitur sacra Eucharistia ».

(1) Ecco il tenore de' citati decreti. — « An Canonici Metropolitanae possint benedictionem SS.mi Sacramenti populo dare cum simplici stola, super habitu canonicali?—Resp. . Negative ». 23 Ian. 1700 in Urbinaten, ad 1, n. 3549.

« Utrum Episcopus tollerare possit quod benedictionem cum SS.mo Sacramento impertiantur Canonici cum simplici stola super cappam? Resp.: Negative » 29 Nov. 1856 in Salutiarum ad 4, n. 5228.

SULLA

CORREZIONE PASTORALE

(Cont. — V. p. 121 di q. P.)

—

CAPITOLO TERZO

Quali sono i mezzi pratici per compiere con frutto il dovere della pastorale correzione?

Quando il medico vuol curare con felice successo le malattie, non attende solo alla diversa loro natura, non bada altresì alla qualità delle persone che le soffrono: quindi secondochè richieggono le forze, la costituzione l'età, lo stato degli ammalati, va proporzionando le dosi delle medicine che prescrive. All stesso modo il parroco, volendo curare i vizi che regnano nel suo popolo, deve secondo la qualità dei vizi e la condizione de' viziosi proporzionare i mezzi alla esecuzione del fine

La correzione non è una sella adattabile ad ogni cavallo: e troppo male si apporrebbe un curato, se, appena saputo qualche sconcerto o pericolo di sconcerto, si precipitasse inconsiderabilmente a fare le sue metodiche ammonizioni. No: i vizi son troppo diversi, e troppo diversi sono i viziosi; dunque nè a curare gli uni, nè a guarire gli altri, sarà mai possibile trovare tale portentosa panacea, da non esservi bisogno di altri rimedi. L'esperienza ha dimostrato che anche in questo fatto a diversi ammalati voglionsi applicare medicine diverse. Seguendo quindi le lezioni di questa savia maestra, dopo aver esaminato le regole generali che specialmente ai giorni nostri debbono accompagnare le pastorali correzioni, ne esamineremo alcune speciali per i diversi stati di persone, aggiungendo in fine la pratica di alcuni mezzi indiretti, co' quali tante volte più facilmente si ottiene l'emenda de' peccatori.

§ *1. Regole generali della correzione pastorale.*

1.° Il curato procuri in tutto e per tutto essere virtuoso non solo innanzi a Dio, ma anche innanzi al suo popolo, giusta l'avviso che S. Paolo dava al carissimo Tito: *In omnibus teipsum praebe exemplum bonorum operum in doctrina, in integritate, in gravitate.... .. ut is qui ex adverso est vereatur nihil habens malum dicere de nobis* (1)? *Qui enim*, soggiunge S. Isidoro, *de peccatis arguit, ipse a peccato debet esse alienus* (2). Dippiù, vivendo con fratelli, nipoti e simili, procuri che nessuno di famiglia dia motivo a sparlare intorno alla propria condotta, mentre appunto per questo il medesimo Apostolo, tra le altre qualilità richieste ad esser pastore di anime, vuole che sia *suae domui bene praepositus, filios habens subditos cum omni castitate* (3). Le parole del parroco, per quanto belle, per quanto pie, per quanto sapienti, non avranno mai forza per convertire i peccatori, se questi mal prevenuti intorno a lui o intorno ad alcuno dei suoi domestici, gli potranno dire, se non con la bocca, almeno col cuore: *Medice, cura teipsum*, ovvero— Prima di mettere gli altrui panni in bucato, vedi bene come stai ne' panni tuoi.—

2.° Nel fare la correzione il parroco mostri aperto che la fa unicamente perchè è mosso da zelo, perchè gli preme la salvezza delle anime, perchè desidera che nelle famiglie della sua cura regni sempre l'onore, la virtù, la pace. Se il parrocchiano corretto si accorge che il curato lo va riprendendo o perchè vuol fare l'utile proprio, o perchè è mosso da stizza, o perchè è stato pressato da persona non troppo ben veduta; si farà uno sciupio vano di tempo e di parole. Anzi in questo caso la correzione potrebbe riuscire non poco nociva al manchevole, e farlo cadere in una dura ostinazione: giacchè certa gente è cosiffatta, che per non secondare i desideri d'una persona malveduta, si contenterebbe perdere qualunque proprio guadagno sì temporale come spirituale.

3.° La correzione non deve farsi nè per ogni mancanza, nè per ogni pericolo di mancanza. Vi sono certi mali così minuti, che presto si curano col non curarli; e che curati con troppa diligenza, inviziano maggiormente. Il parroco che ai nostri giorni volesse aprire la bocca per ogni parola libera che sente, per ogni sguardo sospetto che scorge, per ogni fatterello che gli si rapporta anche da persone di cervello debole e leggiero, non farebbe molto bene in mezzo al suo popolo. La sua, o per dir meglio l'influenza della sua voce, sciupata per correggere tante minuzie, verrebbe totalmente a mancare quante volte si trattasse di correggere disordini gravi e seri.

4.° La correzione, ancorchè versi intorno a mancanze gravissime, non deve farsi troppo spesso, trattandosi della medesima persona. Correggere una sola volta il peccatore, e poi abbandonarlo a sè stesso, è cosa che non va bene: ma neppur va bene intuonargli in ogni ora la stessa canzone all'orecchio. Quei curati che troppo insistono con le ammonizioni, fanno assuefare in guisa l'udito de' filiani al suono della loro voce, che dopo qualche tempo non la sentono affatto. Fra le medesime famiglie si scorge che ordinariamente quelle sono più libertine e più indisciplinate, nelle quali vi sono padri e madri, che da mane a sera altro non fanno che imprudentemente riprendere, sgridare e castigare.

5.° La correzione, per quanto è possibile, sia eguale per tutti. Accade talvolta che al curato si urtino troppo fortemente i nervi, perchè qualche scapatello ammonito la prima, la seconda, la terza volta, punto non si ravvede, e mostra far pochissimo conto delle pastorali riprensioni. Qualunque cosa costui faccia al curato par sempre cattiva; quindi come se non vi fossero altri sparvieri cui raddrizzare il becco, gli sta sempre intorno con le paternali e co' monitori. Intanto il misero traviato si avvede che non è solo in parrocchia, e che altri pur vi sono che hanno il becco più storto del suo, ma che per questi il curato sa chiudere gli occhi. In tale caso è chiaro che egli non riceverà mai di buon animo gli avvisi, nè si piegherà a correggere i costumi: anzi, invece di volgere gli sguardi sopra sè medesimo, li volgerà sul-

(1) Ep. ad Tit. cap. 2, v. 7 et 8.
(2) Lib. II. Off. ad S. Fulg. cap. 5.
(3) Ep. I. ad Tim. cap. 3, v. 4.

l'importuno correttore, tacciandolo d'indiscreto, di seccante, di umorista e peggio.

6.° Si usi molto di dolcezza e poco di severità. Ai nostri giorni, perchè le correzioni facciano bene, è necessario tener sempre presente quell'aurea sentenza di S. Francesco di Sales—Si prendono più mosche con un cucchiaio di miele, che non se ne prendano con un barile d'aceto.—Si è già osservato nel capitolo precedente che oggi non possono menare al bene certe parole piene di fuoco, certe figure veementi, certe maniere troppo sostenute e solenni. Anche Davide desiderava esser ripreso con dolcezza: *Corripiet me justus in misericordia* (1). E troppo bene sperimentò in sè medesimo l'utilità di questa dolcezza, quando quel suo bravo correttore, che fu il profeta Natan, lo rimproverò dell'adulterio e dell'omicidio commesso. Il curato dunque che presentemente volesse correggere con severità i suoi filiani, sarebbe simile a quell'imprudente lavandaia, la quale per istrofinare troppo fortemente le biancherie, invece di rimondarle, le straccia e le logora.

7.° Nella correzione è uopo che si badi alla circostanza del luogo. Questo sia nascosto quanto più è possibile. *Corripe inter te et ipum solum*, è detto nel Vangelo (2). E non v'ha dubbio che la correzione più fruttuosa ordinariamente è quella che si fa a quattr'occhi. Dire in pubblico i falli altrui per lo più non significa correggere, ma rinfacciare: e il rinfacciare muove a sdegno, non ad emenda. La mancanza di quest'avvertenza rende inutili e tante volte nocive le correzioni di qualche curato, che vuol fare ammonizioni in ogni luogo, sulle strade, entro la chiesa, nelle case, e talora farle ai padri innanzi ai figli, ai mariti innanzi alle mogli, ai padroni innanzi ai suoi servi. Quanto di frutto poi si raccolga da siffatte pubblicità, lo sa chiunque ha occhi per vedere.

Qui peraltro è da notarsi che la correzione in certi casi dev'essere assolutamente pubblica; e ciò è: prima, quando più volte s'è resistito alla correzione segreta, giusta la norma del vangelo: *Si non audierit, dic ecclesiae* (3): secondo, quando il delitto è troppo conosciuto; giacchè in questi casi quand'anche la correzione tornasse inutile al reo, tornerebbe utile agli altri che sono in pericolo d'imitarlo, e al parroco stesso, il quale deve far conoscere al suo popolo ch'egli non permette al vizio dilatarsi nella parrocchia senza opporre gagliarda resistenza. Questa correzione pubblica però dev'essere sempre accompagnata da somma prudenza e da somma moderazione nell'ardore e nelle parole.

8.° La correzione vuol esser fatta a tempo opportuno. Dicono i medici moderni che la chinina per distruggere la causa delle febbri periodiche, debb'essere somministrata dopo il parosismo febbrile. E prima di loro Cornelio Celso aveva detto che cavar sangue all'ammalato nel bollore della febbre era lo stesso che scannarlo: *In ipso impetu febris sanguinem emittere, hominem jugulare est.* Allo stesso modo per fare con frutto le correzioni pastorali, è necessario aspettare che si calmi il bollore delle passioni disordinate. L'esperienza ha mostrato essere opera in tutto vana riprendere v. g. un bestemmiatore quand'è adirato, un crapulone quando sta a giocare nella bettola, un vendicativo poco dopo aver ricevuto l'ingiuria: *Expectando remissio*, diceva il menzionato Celso! Si aspetti la fine del parosismo, e dopo con tutte le belle maniere si appresti il rimedio opportuno.

9° La correzione dev'essere varia, come varie sono le classi delle persone: *Non est animal, quod sit maiori arte tractandum quam homo*: così disse Seneca, ed aveva pur troppo ragione. Il parroco dunque che vuol curare con arte questo *sublime animale*, nel fare le sue ammonizioni deve badare attentamente alla condizione della persona che ammonisce, alla malizia della sua colpa, all'età che ha, alla coltura che possiede, all'indole che lo domina, insomma a tutte quelle circostanze, per le quali la prudenza detta che si cangi modo e forma di parlare. Ecco perchè S. Paolo, parlando a Timoteo della correzione verso i manchevoli gli dice: *Argue, obsecra, increpa* (1), quasi volendo dire che, per emendarsi, altri vuol essere ammonito, altri pregato, altri rimproverato. Ma poichè questi criteri escono dalla categoria delle regole generali, saranno trattati nel seguente paragrafo.

§. 2 *Regole speciali per la correzione delle diverse classi di persone.*

Ars longa, vita brevis!—Così il gran maestro della medicina lasciò scritto in capo a suoi celebri aforismi medici. E così potrebbe pure scriversi a capo delle regole speciali, che deve osservare il parroco nelle correzioni da farsi alle diverse persone affidate alla sua cura. Ai nostri giorni pare che niuno abbia meglio studiate siffatte regole e applicatele secondo le attualità, quanto il non mai abbastanza compianto Giuseppe Frassinetti, Priore di S. Sabina in Genova. C

(1) Ps. 140, v. 6.
(2) Matth. c. 18 v. 15.
(3) Ib. v. 17.

(1) Ep. II. ad Tim. cap. 4, v. 2.

stui sebbene nella sua *Morale* (1) sembra inclini un poco troppo alla benignità, pure non può negarsi che sia un clinico veramente profondo per conoscere e per curare tutti i vizi de' tempi presenti. Esso dopo aver esercitato l'uffizio di parroco per ben trent'anni, prima in villaggio, poi in città, scrisse il suo aureo *Manuale del parroco novello*. Non permettendoci la ristrettezza del periodico diffonderci troppo, preleviamo qualche cosa dal Cap. III della Parte 1.ª di questo libro, e qualche altra cosa aggiungiamo, per assegnare le speciali norme che debbono governare la correzione secondo la diversità degl'individui, ai quali va diretta.

1° Pe' sacerdoti.—Qualche volta il parroco deve cominciare il ministero delle correzioni dalle persone di Chiesa. Poco frutto recherebbero le sue fatiche, qualora il clero, che ha, non fosse esemplare. Se dunque in parrocchia v'è da correggere qualche sacerdote, lo corregga pure. Però abbia in primo luogo avanti gli occhi l'avviso che dà S. Paolo al suo Timoteo, quando dice: *Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem* (2); quindi si presenti a lui piuttosto con portamento di chi supplica, che con maestoso contegno di chi comanda. In secondo luogo, tolto il caso di singolare familiarità che tutto consente, si astenga dal correggerlo ne' piccoli mancamenti, e lo corregga solo ne' più considerevoli, pe' primi fingendo di non vedere. E così non lo correggerà se fosse alquanto ciarliero, troppo dedito alle oneste ricreazioni, un poco iracondo, interessato, tenace nella sua opinione, o adusato in altri somiglianti difetti. Lo correggerà bensì se celebra la messa strapazzatamente, se non recita l'uffizio, se è solito profferire parole sconce, se eccede nel giuoco, nel vino, ne' negozi, e molto più se coltiva amicizie sospette e scandalose. Infine usi con lui tale riserbo e tale buon garbo, che le correzioni non appariscano correzioni. E ciò farà parlandogli in generale del vizio di cui dovrebbe emendarsi, facendone notare l'inconvenienza, la mostruosità, l'ammirazione o lo scandalo che arreca al popolo. Così facendo, il parroco adempirà bene il suo dovere; e la sua correzione se potrà riuscire talvolta inutile, non sarà mai nociva. Si noti che nella sfavorevole ipotesi che il sacerdote non si arrendesse a siffatte ammonizioni, e il male fosse veramente grave, il parroco dovrebbe darne contezza al Vescovo, il quale per l'autorità che ha, e pel carattere di cui è rivestito, potrebbe usare qualche medicina più efficace, riprendendolo seriamente, dandogli qualche punizione, allontanandolo dalla parrocchia, o almeno togliendogli la facoltà d' ascoltare le confessioni, che in tali casi tornerebbe di non piccolo pregiudizio alla popolazione.

2° Pe' notabili del paese. — Qui è l'altro imbarazzo pe' poveri curati. Quando si tratta di correggere la genterella, con la quale si va a tu per tu, la cosa è molto facile: ma riesce alquanto malagevole allorchè si ha che fare con coloro che procedono a guanti gialli e cravatta bianca. Però di molta importanza è la correzione di questi cotali; giacchè le loro malvagità d'ordinario sogliono ammorbare di scandali tutto il paese. Nel correggerli pertanto, il parroco userà in primo luogo maniere umili e riguardose, badando bene a non ferire punto il loro amor proprio troppo sensibile ad ogni riprensione. Inoltre trattandosi d'individui, che per seguire l'andazzo de' tempi, sparlano spesso della religione, de' preti, delle pratiche del culto esteriore, degli esercizi di pietà; sarà bene che il parroco, serbando sempre quell' umile contegno che gli dev' esser proprio, cerchi introdurre il discorso su questi punti, ascolti pacatamente le obbiezioni e i pretesti degli avversari, e quindi partitamente li sciolga e li dissipi. Non riuscendo a lui correggere direttamente, si servirà con prudenza di qualche persona della medesima condizione del manchevole. Alle volte la parola del parroco non fa nessuna breccia nel cuore di certi *Signori*: ebbene allora molto convenientemente si adoprerà quella d' un amico, d' un parente, o di qualche persona anche estranea, la quale si stima e si ama. Infine il parroco per siffatte correzioni dovrà avvalersi di certe circostanze più propizie, in cui è richiesta l'opera sua, come sarebbero quelle de' matrimoni, de' battesimi, delle malattie pericolose: giacchè allora l' orgoglio umano suol restare fiaccato ed avvilito, e facilmente si arrende alla voce del sacerdote.

3° Per la gente di classe infima.—Sebbene nel correggere le persone appartenenti a questa classe si possa procedere un poco più alla larga; pure non debbono trasandarsi certe opportune regole per correggerle con frutto. Primieramente dunque si usino maniere piuttosto buone; giacchè la correzione essendo figlia della carità, schiva sempre i modi impetuosi e irruenti. Certi parrochi verso i potenti e verso i ricchi adoperano tali parole di umiltà e di sottomissione, da cadere finanche nell' avvilimento: mentre, quando trattano con la gente povera, mandano fuora grida ed invettive da assordarne il mondo. Con quanto felice esito poi ciò si faccia, non è a discutersi! In secondo luogo bisogna notare che talvolta per vincere l'ostinatezza e la caparbietà di qualche grosso

(1) *Il Compendio della Teol. Morale di S. Alfonso con apposite note e dissertazioni per G. Frassinetti.*

(2) 1. Tim cap. 5. v. 1.

lano bifolco, è necessario fare uso di parole gravi e forti: ma in questo caso si badi a tenere calmo il cuore, affinchè non si trascorra a violenti sfoghi di stizza, da' quali altro non si potrebbe aspettare, che irritazione e dispetto. Anche i popolani hanno il loro amor proprio, e quando lo veggono ingiustamente rintuzzato, si credono esser autorizzati a rendere pane per focaccia, quand' anche si trattasse d' un parroco. In terzo luogo non si proceda talvolta con rigoroso ragionamento, ma piuttosto praticamente: come sarebbe raccontando qualche parabola del Vangelo, suggerendo qualche usuale sentenza d'un santo, ricordando qualche motto o popolare proverbio, adducendo i virtuosi esempi di persone poste nella medesima condizione, ne' medesimi guai, nelle medesime occasioni. Infine il parroco procuri che la sua voce acquisti somma influenza sovra questa gente, il che potrà ottenere, consigliandola nelle dubbiezze, soccorrendola nelle miserie, assistendola ne' bisogni, trattandola sempre con carità, con dolcezza, con pazienza.

4.° Per coloro che peccano per ignoranza. Molti disordini ai nostri giorni sono causati dall'ignoranza. Tanti giovinastri spropositano da eretici, perchè *quaecumque quidem ignorant, blasphemant*(1). Tante donzelle vivono troppo dedite alla vanità, agli amori, alla civetteria, perchè ignorano i lacci insidiosi che da ogni parte le circondano, l'abisso che sottostà ai loro piedi. Tanti altri illusi dalle ciarle di certi fanfaroni, che si danno l'aria di dottori, vivono in pessimo stato riguardo ai costumi, perchè non discernono il divario che sta nella celebrazione del matrimonio tra la ciarpa tricolore d' un sindaco e la stola giurisdizionale d' un parroco. Vuolsi notare nondimeno che l' ignoranza in tutti questi cotali non va mai scompagnata da un poco di malizia. Però la correzione in siffatti casi è chiaro che se è più obbligatoria nel curato, è pure più sicura per l' emendazione de'delinquenti. Si procuri quindi non ometterla giammai, e nel farla si abbia di mira istruire opportunamente l'intelletto, adattandosi alla capacità e all'indole degl'individui. Sopratutto si usi ogni diligenza per far capire praticamente alcune verità a coloro, che non ancora precipitati negli abissi della colpa, per la loro ignoranza sono nel procinto di precipitarvi.

5.° Per quelli che peccano d'ignoranza.—È la ignoranza delle cose spettanti alla religione una delle piaghe più sanguinolenti, che oggi affligga la Chiesa di Gesù Cristo. Tanti arrivati all'età di quindici e venti anni ignorano finanche le verità fondamentali della fede cristiana. Tanti anche giunti alla vecchiaia non sanno recitare nè il Credo, nè il Paternoster, nè le altre formole della dottrina cristiana. Tanti anche fra la cosiddetta gente colta nulla conoscono di preciso o intorno ai dogmi principali della fede cattolica, o intorno alle disposizioni necessarie per ricevere con frutto i santi sacramenti, che alle volte ricevono pure con frequenza. Ora per riguardo a costoro il parroco non deve dormire; deve anzi con ogni sollecitudine avvisarli della ignoranza in che vivono, e della diligenza che hanno da mettere in pratica per uscirne. E poichè agli ammalati non basta suggerire la medicina, perchè guariscano; è chiaro che per riguardo agl'ignoranti il parroco deve non solamente far conoscere l'ignoranza, ma somministrare eziandio i mezzi per poterla vincere. Questi mezzi potrebbero essere: 1. Stabilire le scuole della dottrina cristiana pe'ragazzi. 2. Fare le conferenze catechistiche agli adulti in ogni dì festivo. 3. Fondare le associazioni de' zelatori e delle zelatrici per l'insegnamento del catechismo cattolico nelle campagne. Anche tra campagnuoli oggi v'è della gente onesta e sufficientemente istruita nella fede, la quale volentieri si presterebbe alla grand'opera della misericordia spirituale che riguarda l'insegnamento degl'ignoranti, qualora vi fosse avviata ed incoraggiata dal proprio parroco.

6. Per coloro che peccano per debolezza—Questi più degli altri meritano tutte le cure del buon pastore. Essi hanno l'indole piuttosto buona, vorrebbero vivere virtuosamente, fanno qualche sforzo per rialzarsi dopo la caduta, in qualche modo detestano il peccato: però messi nelle occasioni, spinti dall'urto delle tentazioni un poco violente, tornano miseramente a cadere. Il parroco dunque usi con quest'infelici tutti gli affettuosi tratti d'un padre che vuole efficacemente il ravvedimento d' un traviato figliuolo. Quindi si guardi dal riprenderli aspramente, ovvero dall'esagerare le difficoltà che s'incontrano nel vincere le loro ree abitudini. Li esorti invece caldamente alla fuga delle occasioni pericolose come sarebbero i compagni perversi, libri rei, bettole, ridotti, balli, conversazioni ecc. Suggerisca pure i mezzi più opportuni, per ricevere più abbondanti le grazie del Signore; a mo'd'esempio: la frequenza della Confessione e della Comunione, la divozione alla Madonna, l'ascoltare la messa ogni giorno, il fare un poco di meditazione ogni mattina, il rinnovare spesso nel corso della giornata il santo proposito di evitare non solo il peccato, ma anche le occasioni del peccato medesimo. Infine la correzione a costoro si ripeta di tratto in tratto, perchè essendo persone non depravate in tutto e per tutto, la prenderanno sempre in buona parte; e se non si ravve-

(1) Ep. Cath. Ind. v. 10.

deranno interamente, almeno si asterranno dal peggiorare.

7.° Pei Giovanetti. — Giacchè i giovanetti ordinariamente mancano per ignoranza e per debolezza, il parroco dovrà usare tutta la premura e tutta la pazienza nel correggerli, sperando sempre frutti abbondantissimi dall'opera sua. La cattiva educazione, le perverse compagnie, il mal esempio ricevuto il più delle volte nella medesima loro casa, la leggerezza, la instabilità spesso fanno scorgere, anche negli anni teneri, certi principi d'immoralità e di cinismo, che sogliono apportare funestissime conseguenze, quando non vengono curati a tempo. Il parroco pertanto nel correggere siffatti giovinetti discoli, avrà in mira di riprendere specialmente la licenza del parlare, la libertà del tratto, la insubordinazione, la malvagità di certe compagnie e simiglianti infauste sorgenti d'iniquità. Il più delle volte userà, come per gli adulti, maniere affettuose e dolci. Inoltre li accarezzerà con belle promesse, li animerà con qualche premio a frequentare il catechismo, la messa, i sacramenti. Infine a quando a quando userà qualche maniera seria e forte specialmente allorchè ha che fare con qualche scapatello troppo insolente fattosi reo di considerevoli mancanze. I giovanetti sono cosiffatti, che si confidano tutto tra loro: quindi se taluno verrà seriamente ripreso dal proprio parroco, gli altri ben presto lo sapranno, e useranno tutte le diligenze e tutti gli sforzi per non meritarsi qualche simigliante rabbuffo. Così la correzione del parroco quand'anche fosse poco giovevole per colui a cui fu fatta direttamente, sarà sempre giovevolissima per cento altri.

Molte altre cose potrebbero dirsi sul proposito, volendo fare una particolareggiata enumerazione di vizi e di viziosi: ma giacchè a ben correggere più che i precetti vale la esperienza del pratico governo; senz'aggiungere altro, passiamo ad accennare alcune misure indirette, con le quali il parroco può tante volte compiere con più felice successo il dovere della correzione pastorale.

(*continua*)

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 19°. Caso Morale

Trebonio è un libero pensatore che spesso in pubblico ed in privato sparla delle verità cattoliche, e getta il discredito sul Sommo Pontefice, sul Clero e sulle sacre funzioni. Il suo parroco, prevedendo che in più casi da questo figlioccio incorreggibile sarà richiesto del proprio ministero, a fine di premunirsi con opportune consultazioni, chiede qual condotta speciale debba tenere:

1°. Se Trebonio si presenta per far da patrino e nel battesimo e nella confermazione;

2°. Se vuol contrarre matrimonio;

3°. Se viene a morte.

Al primo.—Se Trebonio è un libero pensatore devesi senza dubbio considerare quale apostata ed eretico, ed è certo pure che ha incorso le censure, avendo manifestato esternamente i suoi erronei principii. Ora così il Rituale come il Pontificale Romano vietano di ammettersi come patrini gli eretici e gli scomunicati. Il parroco perciò deve escludere Trebonio dal presentarsi come patrino, adoperandosi perchè vengano scelte a questo uffizio persone probe, giusta le prescrizioni della Chiesa. Ove però abbia a temere gravi mali per sè o per la parrocchia, o altrimenti i genitori ricusino di

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Cerrotti sac. Nunzio di Bitonto
Della Camera Sac. Stefano di Morcone
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif. di Pesaro
Giglio P. Gabriele Lett. in Manfredonia
Jengo Sac. Alfonso di Napoli.
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Oriente Sac. Adamo di Napoli
Ricciardi Sac. Gio. Battista di Napoli
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Stavolone Par. Raffaele di Teano
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto.

Al solo Caso Morale.
Ciappi Parr. Gaetano Pievano di Colmurano.

Al solo Caso Liturgico:
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Votta Sac. Michele Econ. Cur. di Paterno.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Rossi Gio. Battista di Lauria; del Caso Liturgico, il Sac. Moffa Gius. Annibale di Riccia.

battezzare il neonato, il parroco deve consultare il Vescovo ed eseguire gli ordini di lui, o non essendoci tempo può secondo le dichiarazioni della S. Penitenzieria, in tal caso permettere che Trebonio faccia da patrino (1). La ragione si è che si tratta non di un censurato vitando, con cui non si possa assolutamente comunicare *in divinis*; nè la istruzione religiosa del fanciullo può dirsi posta in serio pericolo; essendochè l'uffizio del patrino benchè nobilissimo ed interessante secondo lo spirito dei canoni; oggidì nondimeno suol ridursi ad una mera formalità e più a stringere relazioni temporali che spirituali.

Al secondo.—Le leggi della Chiesa vietano ai cattolici di unirsi in matrimonio con gli eretici, senza una speciale dispensa del Rom. Pontefice. Ci è bisogno di tal dispensa se Trebonio si presenta per contrarre matrimonio? La pratica odierna, per quanto conosciamo, anche dopo essercene consigliati con altri, si è che non si suol ricorrere alla S. Sede in simili casi, come pei matrimoni misti. È vero che Trebonio vuolsi considerare come eretico in quanto alla colpa ed alle pene ecclesiastiche; ma pare che per indursi l'impedimento al matrimonio non basti un semplice dubbio o una semplice negazione di qualche dogma, ma si ricerchi l'adesione a qualche setta dichiarata eretica dalla Chiesa. In tal senso sembrano parlare i canoni che vietano i matrimonii misti. Del resto il parroco non può procedere in questo caso di propria autorità, ma deve ricorrere al Vescovo per conoscere quello che gli convien fare (2). Ma prima si sforzi a procurare la resipiscenza di Trebonio, e, non potendo riuscirci, a dissuader l'altra parte dal congiungersi con lui. Ove queste pratiche riescano inutili, fa mestieri, come si è detto, consultare il Vescovo; e intanto, se deve assistere al matrimonio, deve farlo senza la celebrazione della Messa *pro sponso* e senza la benedizione solenne nuziale (1).

Al Terzo —Se Trebonio viene a morte, il parroco compia il suo dovere con sommo zele, visitandolo, ed esortandolo al ravvedimento. Non trascuri mezzo alcuno per guadagnare tale anima, pregando anche fervorosamente la Divina misericordia e facendo pregare per lui. Se l'infermo si mostra docile, lo induca all'abiurazione e ritrattazione dei suoi errori, da farsi pubblica almeno innanzi a due testimoni, o in altro modo secondo le circostanze; e gli amministri i Sacramenti. Se ricusa il suo ministero, o altrimenti muoia senza domandarlo, il Rituale prescrive, sulle orme dei Sacri Canoni, che gli si neghino tutti i funebri onori della Chiesa, e fin la ecclesiastica sepoltura. Ove però si temano danni che sieno veramente gravi da un tal rifiuto, nè si possa ottenere lo adempimento delle prescrizioni della Chiesa

(1) Vedi le risposte della S. Penitenzieria del 5 luglio 1856 e del 10 dicembre 1860 nel Monit. Eccl. a pag. 189 e 543 del Vol. I.

(2) Benedetto XIV nell' immortale opera *De Synodo Dioec.* (Lib. VI, Cap. VII, n. 6) insegna che, quand'anche si tratti di luoghi, dove la sola cattolica religione è permessa e si presenti per contrarre matrimonio alcuno che esternamente si professi cattolico, ma occultamente sia reo di eresia, il parroco non può procedere al matrimonio senza prima tenerne avvisato il Vescovo, perchè dia gli opportuni provvedimenti.

(1) Vedi le cit. risposte della S. Penitenz. — La benedizione solenne nuziale non può mai darsi fuori la messa *pro sponso*. Così fu dichiarato dalla S. C. de' Riti in più decreti (23 iunii. 1853, in Liburgen: 14 aug. 1858, in Montis Albani etc.) L'altro decreto del 1 Sett. 1838 in Eystecten, con che ciò si consentiva, fu espressamente abrogato. Se però non è tollerata la celebrazione della Messa *pro sponso* e la solenne benedizione a coniugi pubblicamente eretici o scomunicati, non è vietato celebrare innanzi ad essi la Messa del giorno, purchè non sieno vitandi (V. Berardi *de Occasion.* n. 120).

Pei matrimoni misti era prima interdetto ogni rito ecclesiastico e perfino il luogo sacro neppur si permetteva la benedizione dell'anello, nè le parole: *ego vos coniungo* etc. (S. C. off. 1 sept. 1841). Ma Pio IX, nella istruzione data a tutti gli Ordinarii de'luoghi, del 15 nov. 1858, rimise alla coscienza e all' arbitrio de' Vescovi il tollerare il rito prescritto dal Rituale in uso della propria Diocesi, esclusa però sempre la celebrazione della Messa.

sa, « parochus neque per se, neque per alios sacerdotes ad exequias et ad sepulturam ullo modo concurrat » (1).

Soluzione del 19°. caso liturgico

Amulio sacerdote, quando esce vestito dei sacri paramenti per la celebrazione della Messa, o si ritira dopo averla celebrata, suol sempre genuflettere per tutto il tempo che nell'altare maggiore si canta solennemente l'*Incarnatus* del *Credo*, quando si fa l'elevazione e quando si dispensa la comunione ai fedeli.

Si chiede: Opera bene?

Circa la prima parte, la S. C. de' Riti con decreto del 13 giu. 1671 (2) ha dichiarato che essendo obligati a genuflettere nel tempo dell'*Incarnatus* solo gli addetti al Coro e non altri, il sacerdote che passa vestito dei sacri paramenti, non è tenuto a ciò. E quantunque in sè non sia mal fatto genuflettere in tale occorrenza (giacchè altro è non esser tenuto, altro non esser lecito) pure affine di mantenersi la uniformità nei sacri riti, così necessaria per la edificazione dei fedeli, crediamo che ogni sacerdote nel detto caso possa e debba conformarsi a questo decreto, omettendo la genuflessione nel tempo dell'*Incarnatus*. Perciò Amulio par che qui non operi troppo bene.

Circa la seconda parte, Amulio opera bene e secondo il disposto della Rubrica del Messale, dove si dice: « Si contigerit eum (sacerdotem omnibus paramentis indutum) transire... ante altare, ubi celebretur missa, in qua elevatur vel ministratur Sacramentum, similiter genuflectet, et, detecto capite, illud adoret, nec ante surgat quam celebrans deposuerit calicem super corporale ».

Circa la terza parte, Amulio non fa bene a genuflettere tutto il tempo in cui si amministra la comunione ai fedeli, massime quando questa è numerosa. Qui basta una sola profonda genuflessione, giusta l'allegata Rubrica del Messale, dove il *nec ante surgat* va riferito all'elevazione, non già all'amministrazione del Sacramento. E in questo senso suona il seguente decreto della S. C. de' Riti: « An Sacerdos Missam celebraturus, transiens ante altare, ubi fit populi Communio, debeat permanere genuflexus, donec et quousque terminetur Communio?— Resp. Negative. Die 5 iulii 1678. »

Proposta del 21.° Caso Morale

Ottavio, chiamato dalla sorte alla milizia, con simular malattie e subornando i medici periti, ottiene di venirne escluso. In sua vece è costretto a marciar Pellegrino, il quale altrimenti non vi sarebbe chiamato; e questi lascia in miseria la propria famiglia, che veniva sostentata col suo lavoro.

Si chiede:

1.° A che è tenuto Ottavio rispetto a Pellegrino?

2.° A che son tenuti i medici periti?

Proposta del 21.° Caso Liturgico

Gervasio, quando in Coro deve dire un sol notturno dell'Officio de'morti, suol sempre recitare il primo, coll'invitatorio *Regem cui omnia vivunt* etc., dicendo che ciò è secondo il prescritto del Rituale. Protasio, per contrario, asserisce che, secondo la Rubrica del Breviario, il detto Notturno dev'essere non già il primo, ma quello che corrisponde ai vari giorni della settimana, escluso sempre l'invitatorio.

Si chiede:

1. Quando si deve e quando si può recitare un sol notturno dell'Uffizio de'morti?

2. Deve sempre premettervisi l'invitatorio?

3. Che è da dirsi di Gervasio e di Protasio?

—

(1) Così la S. Penit. il dì 10 dic. 1860. Vedi pure ciò che fu detto nel Monit. Eccl. Vol. I. pag. 189.

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: « In Missa solemni cum cantatur a Choro articulus ille: *Et incarnatus est*, usque ad: *Homo factus est* inclusive, omnes qui sunt in Ecclesia (ex valde laudabili consuetudine) genuflectunt. Quid ergo debet facere Sacerdos, qui tunc temporis processit e sacristia ad celebrandam Missam planam, aut, finita missa, redit ad sacristiam? Debet ne ipse genua flectere in Ecclesia? An redire sine advertentia ad illa verba, de quo nihil in Rubricis?—Resp. Ii tantum de Choro, qui stant tenentur ad genuflexionem, non alii extra Chorum: diebus tamen Nativitatis Domini, et Annuntiationis B. M. V. omnes de Choro, etiam celebrans et ministri. Die 13 iunii 1671 ».

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Natura degl' istituti in genere e in ispecie di quello della Propagaz. della fede — La natura degli Istituti si definisce dal fine prossimo a cui intendono, non dal fine remoto; e non dalla qualità di coloro che ne sono gli amministratori ed i rappresentanti.—Non può definirsi ecclesiastica quella fondazione che miri a formare operai evangelici destinati alla propagazione della fede, mediante la predicazione del Vangelo di Cristo, poichè lo scopo immediato di tale fondazione è l' istruzione e non il culto. (Cassazione di Roma, 17 luglio 1879, Finanze contro Magnasco, Arcivescovo di Genova — *Bollettino del Contenzioso*, 1880, parte 2ª, pagina 143.)

Oneri inerenti ai beni eccles. soppressi—I diritti anche costituenti vere affezioni sui fondi di un beneficio soppresso, come l' uso e l' us frutto, quando non siano garantiti da ipoteca legittimamente inscritta, non possono farsi valere che sulla rendita inscritta a favore del Fondo pel culto, sulla quale pegli articoli 11 della legge 7 luglio 1866, e 4 della legge 15 agosto 1867, si trasferiscono tutti gli oneri inerenti ai beni che non importino condominio e che non sieno ipotecari. (Cassazione di Roma 14 gennaio 1879, Seminario di Reggio d' Emilia contro Demanio — *Bollettino del Contenzioso* di Firenze, 1880, parte 2ª, pag. 144).

Lascito per messe soppresso.—Nel lascito d' una rendita in perpetuo per messe da celebrarsi in una data chiesa da uno dei parenti del disponente, da scegliersi dall' erede con facoltà nel celebratario di costituirsi la rendita stessa in patrimonio sacro, si riscontra non già un semplice peso ereditario, bensì un ente autonomo a scopo di culto, soppresso coll' articolo 1°, numero 6, della legge 15 agosto 1867. (Cassazione di Roma, 25 settembr. 1879, Boscarini contro Demanio.—*Bollettino del Contenzioso*, 1880, parte 2ª, pagina 148.)

Oneri non deducibili dalla tassa del 30 °/° ne' Capitoli Cattedr. — La celebrazione delle messe, funerali e funzioni che sia imposta in ordine a legati e donazioni fatti ad un Capitolo di chiesa cattedrale non può considerarsi come un onere o debito deducibile nella liquidazione della tassa del trenta per cento stabilita dall' articolo 18 della legge 15 agosto 1867, tutto dovendosi comprendere nella generale caratteristica di dotazione per esercizio del culto. (Cassazione di Roma, 4 ottobre 1879, Finanze contro Capitolo metropolitano di Torino — *La legge*, Monitore giudiziario, 1880, parte 2ª, pag. 104).

CRONACA RELIGIOSA

(30 novembre 1880)

Il S. Padre agl' Impiegati Pontificii — Il dì 24 u. s. il S. Padre, circondato dalla sua nobile Corte e da un cospicuo numero di E.mi Cardinali, degnavasi ricevere oltre un migliaio d'impiegati pontificii che Gli faceano atto di omaggio e di gratitudine per le sovvenzioni che, non ostanti le presenti ristrettezze, pur continuano ad ottenere da Lui.—L'avv. Carlo Lenti lesse un devoto indirizzo e il Sommo Pontefice rispose con un importantissimo discorso, che ha mosso a rumore tutta la stampa liberale. Crediamo opportunissimo dare un sunto di tal discorso.

Deplora il S. P. la condizione dei tempi presenti, diversissimi dagli andati, nei quali era concesso al Pontefice mostrare con più larghezza il suo gradimento pei servigi che gli rendevano i suoi sudditi. Passa quindi a rispondere a ciò che tuttodì suol ripetersi per cessare l'odiosità della sacrilega usurpazione de' dominii della S. Sede, e dice: "Vero è che a cessar l' odiosità del fatto, non si rifinisce di dire che Noi siamo liberi, perchè non soggetti ad esterni costringimenti. Ma vera libertà non è quella che pende dall'altrui arbitrio, nè indipendenza si può stimar quella che in tutto soggiace all'altrui balia. Si va pur dicendo che ci è lasciata libera la parola; come se non avessero mantenuta libera questa parola anche nel fondo delle catacombe, tra lo squallore delle prigioni, al cospetto di fieri tiranni, in mezzo ai tormenti e sotto le minacce di una morte crudele, tanti Nostri gloriosi Predecessori, i quali non per tanto nè liberi, nè indipendenti erano certamente in quello stato „.—Appresso confuta eloquentemente altre dicerie che, cioè, in Roma sia rispettata la sua autorità e che nulla di presente Gli rechi impedimento pel governo della Chiesa. In quanto alla prima, accenna agl'insulti a cui di continuo nella stessa Roma son fatti segno la sua Persona, la Religione e la Chiesa Cattolica, ricordandone il fresco esempio di essersi testè festeggiato con gran rumore l'anniversario della usurpazione di Roma. Per rispetto alla seconda, fa vedere quanti ostacoli Gli si moltiplichino pel retto governo della Chiesa con la soppressione degli Ordini religiosi, coi pretesi diritti dell'*Exequatur* e del Regio Patronato, con le occupazioni violente delle Chiese, con la licenza accordata in Roma alla empietà e alla eresia, e con la impotenza in cui è ridotto di provvedere come Pontefice alla istruzione dei fanciulli. Per tutte queste ra-

gioni Egli conchiude:" Non Ci acquieteremo mai nella presente condizione di cose, nè cesseremo, come non abbiamo cessato finora, dal reclamare quanto per via di frodi e d'inganni fu tolto all'Apostolica Sede „.

Il S. Padre al Card. Guibert—Una magnifica lettera ha diretta il S. Padre all'E.mo Card. Guibert Arciv. di Parigi, con data de' 22 ottobre ult.—In essa loda lo zelo del dotto Prelato e dello Episcopato francese per ciò che han fatto affine di scongiurare la esecuzione degl'infausti decreti del 29 marzo contro le congregazioni religiose, da cui sommi beneficii furono renduti alla Chiesa e alla società. Deplora che ciò non ostante i decreti si cominciarono ad eseguire a danno della Compagnia di Gesù, così benemerita della Francia, sopratutto per la sapiente educazione di quella gioventù. Riuscite frustranee le sue rimostranze a quel Governo, segue a dire, era sul punto di alzar la voce Apostolica contro tanti eccessi, quando Gli fu annunziato che si sarebbe potuto desistere dalla ulteriore applicazione dei decreti, se le Congregazioni con apposite lettere avessero dichiarato di voler essere aliene dai moti e dai pubblici rivolgimenti. Egli a ciò condiscese; sì perchè quell'atto nulla contenea di contrario nè alla dottrina cattolica, nè alla dignità degli Ordini religiosi; sì perchè sembrava potersi sottrarre così la Francia ad un gravissimo danno. Lamenta perciò che uomini del resto stimabili e zelatori della causa cattolica, abbiano censurato quel provvedimento che pur fu stimato prudente e consigliato altresì dai Vescovi messi dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa.—Non ostante però tutto questo, i reggitori della cosa pubblica vollero proseguire l'opera di distruzione, contro di che egli protesta, intendendo conservare da per tutto con invitta fermezza e costanza le istituzioni della Chiesa e i diritti affidati alla sua fede. Conchiude con fare assegnamento sul zelo dello Episcopato, perchè si mantenga sempre salda l'unione, onde debbono esser ligati tra loro i fedeli, i Vescovi e il Supremo Pastore della Chiesa.

Nomine Pontificie—La Santità di N. S., con separati biglietti della Segreteria di Stato, degnavasi di conferire:

A Mons. Domenico Iacobini la vacante carica di Sotto-Bibliotecario di S. R. C. e di Canonico della Basilica Vaticana.

A Mons. Mariano Rampolla del Tindaro quella di Segretario della S. Congr. degli Affari Ecclesiastici straordinarii.

A Mons. Serafino Cretoni l'altra di Segretario della S. Congr. di Propaganda per gli Affari Orientali.

A Mons. Luigi Pallotti quella di Sostituto della Segreteria di Stato e Segretario della Cifra.

La Santa Infanzia nel Napoletano—Con vivo compiacimento possiamo far noto che l'opera della Santa Infanzia pel riscatto de' fanciulli infedeli progredisce meravigliosamente. Il novello Direttor Generale Can. Du Fougerai ha ottenuto non guari dal S. Padre grazie e privilegi assai rilevanti pei sacerdoti collettori (V. Mon. Eccl. q. P. pag. 82 e 115); e in un viaggio che ha fatto testè per l'Italia ha ridestato in tutti i Consigli novella vita e più ardente zelo per quest' opera eminentemente cattolica.

Il Consiglio centrale di Napoli, che sopraintende a tutte le Provincie Napoletane e Siciliane, per mezzo dello Ecc.mo Mons. Sanfelice che n' è il Presidente di onore, ha diretto a tutti i Vescovi delle menzionate provincie una calorosa circolare, in cui raccomanda l'opera pei suoi cresciuti bisogni, e indica i mezzi opportuni per farla progredire.

" Se le malaugurate circostanze de' tempi, dice quell' Arcivescovo, nei decorsi anni valsero in molti paesi a cancellare quasi ogni vestigio di questa Associazione cotanto benemerita alla Chiesa ed alla Società, veggo perciò ora indispensabile il momento di raccomandarla allo zelo e filantropia dell' E. S., stante che il riscatto dei poveri bambini cinesi versa in gravi ed urgentissimi bisogni. Senza darsi quindi gran pena, l' E. S. dovrebbe scegliere un solerte Ecclesiastico della Diocesi, il quale, assumendo l'incarico di Direttore della detta Pia Opera, si mettesse in relazione col nostro Consiglio Centrale per averne norme, istruzioni e quanto altro occorre per lo impianto e svolgimento della medesima. — Coronerebbe intanto il Suo concorso, se con apposita Lettera Pastorale diretta al Clero ed alla Sua amata gregge, facesse intendere la somma utilità ed importanza di quest'opera cotanto sublime, e quali sieno le celesti benedizioni ch'essa attira sulla Società e sulle famiglie. „

Abbiamo voluto far cenno di tuttociò affin di far eco, quanto è da noi, al generale risveglio per quest'opera benedetta. E mentre esortiamo caldamente i nostri Confratelli a rendersene zelatori, aggiungiamo che per le Provincie Meridionali chiunque (sia parroco, sia sacerdote) vorrà rispondere al nostro invito, potrà dirigersi con lettere al M. R. D. Giuseppe M. Serio segretario generale del Consiglio centrale di Napoli in via Trinità Maggiore n. 42.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il dì 20 ottobre il S. Padre ricevè circa 70 alunni di Vigna Pia che gli offrirono capponi, piccioni, frutta ed erbaglia. — Il S. P. ha dato un sussidio di 60,000 lire al Collegio Polacco che trovasi in Roma.—Il S. P. ha eretto una nuova cattedra nel Pontif. Seminario Romano quella di dritto pubblico ecclesiastico.—Mons. Gaetano Ambrogioni Arcipr. della Cattedrale di Frascati è stato nominato dal S. P. Protonotario Apostolico. Ce ne congratuliamo con l'illustre Prelato. — La biblioteca di Aracoeli in Roma dal ministro guardasigilli è stata ceduta al Municipio della città. Il Governo Portoghese ha però vietato che fosse trasferita da quel luogo. La prefata biblioteca fu già fondata da un personaggio della Corte di Lisbona.—Pel dì 6 gennaio pross. la Società della Gioventù Catt. sta preparando il VII pellegrinaggio italiano a Roma. Chi vuol pigliarvi parte dovrà munirsi di uno speciale certificato che dal 1 al 25 dicembre potrà chiedere. alla propria Curia.—Si prepara, per opera del Comitato dei Congressi cattolici un altro gran pellegrinaggio italiano alla S. Casa di Loreto pel dì 8 dic. in cui si chiude l'anno del giubileo del dogma della Immacolata. Solennissimi funzioni si faranno nel detto Santuario.—Sullo scorcio del passato ottobre si è tenuto a Bassano il terzo congresso regionale veneto. Intervennero il Patriarca di Venezia, parecchi Vescovi e non pochi illustri personaggi. Furono prese sagge risoluzioni e recitati eloquenti discorsi.—Mons. Agostini Patriarca di Venezia lamenta in una sua circolare la scarsezza di ecclesiastici nella sua Diocesi, e raccomanda il comitato per l'assistenza de' chierici poveri che sia coadiuvato con elemosine da ogni parrocchia. Lo stesso ha fatto Mons. Villa Vesc. di Parma.—Presso la Curia Arciv. di Napoli è stata iniziata la causa di beatificazione della Serva di Dio Suor M. Lorenza Longo, fondatrice in Napoli dell'Arcispedale degl'Incurabili, delle claustrali Cappuccine delle Trentatrè e dell'Arciconfraternita di S. Maria del Popolo. Morì di anni 79 nel 1542 in detto monastero delle Trentatrè. — Hanno avuto l'*exequatur* Mons. Capecelatrò Arciv. di Capua, Mons. Bacile Vesc. di Castellaneta., Mons Carfagnini Vesc. di Gallipoli e Mons Porrati Vesc. di Bobbio.—Il R.mo P. Ottaviano M. Sabetti del SS. Red. è stato nominato dal S. P. Vescove di Goropoli i. p. i. e deputato Ausiliare dell'E.mo Card. d'Avanzo Vesc. di Calvi e Teano. Fu consacrato il dì 28 u. s. in Roma.—*La Giunta Liquidatrice* il dì 24 u. s. prese possesso in Roma del monastero delle Monache francesi del S. Cuore a Villa Lante presso la Lungara. Fra coloro ch'emisero proteste vi fu S. M. la Regina Margherita, perchè in caso di scioglimento quel monastero sarebbe devoluto alla Regina di Sardegna.—Il dì 14 spirante il sig. Gio. Piana, già ministro evangelico fece in Roma la sua solenne abiura nelle mani di Mons. Sallua Arciv. di Calcedonia.

In Francia si eseguono con accanimento gli arbitrarii decreti contro gli Ordini Regolari. Si sfondano le porte dei conventi; si cacciano via da per tutto i religiosi di qual si voglia Ordine, non ostanti le proteste, la indignazione, il fremito dei popoli, de' Vescovi, dei magnati! Altri molti magistrati integerrimi han date le loro dimissioni in protesta contro tale inqualificabile persecuzione.—Dalla Francia furono discacciati pure i Barnabiti d' Italia che aveano la cura spirituale di oltre 30 mila italiani dimoranti a Parigi. Fecero una energica protesta al Presidente della Repubblica.—Nella Spagna si è costituito un comitato di soccorso per le Congregazioni espulse dalla Francia. Sta raccogliendo vistose offerte affine di preparare ad esse un conveniente asilo.—L'ab. Paolo Pichery, vicario dell'ex-Padre Giacinto, ha abiurato i suoi errori e si è sottomesso all'autorità ecclesiastica. — Il dì 13 ott. s'inaugurò a Costantinopoli un Sinodo di Prelati Armeni cattolici, sotto la presidenza di Mons. Hassoun, per provvedere alle Chiese vacanti e trattare di altri affari d' importanza della Chiesa Armena.—Molte conversioni si contano nella Chiesa greca per tutto l' Oriente, massime nella Persia, dove gli eretici tornano in massa al Cattolicismo.—Lord Ripon, vicerè delle Indie, ha dato duemila lire sterline per la erezione di una Cattedrale Cattolica a Simla, sede del governo nella stagione estiva.—Il S. Padre, con breve del 12 ott. ult. rivoca e interdice al Prelato Edmondo Dumont ogni giurisdizione spirituale e temporale della Diocesi di Tournay nel Belgio, e lo priva del titolo di Vescovo di quella Diocesi. Conferma il Vesc. di Eumenia i. p. i. ad Amministratore Apostolico di quella Diocesi. Edmondo Dumont si era reso incorreggibile, e con le ingiurie che tuttod vomitava per mezzo della stampa incredula contro i dignitari della Chiesa e il Rom. Pontefice, era una pietra di scandalo.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Absolutionis et reductionis Missarum — 23 Agosto 1879 — *Per summaria precum.* — Il sac. Luigi G. patrono e rettore di un beneficio sotto l' invocazione della B. V. M. del Rosario, affrancò dal Demanio i beni del detto beneficio, e li cedè subito all' altro compatrono Francesco A., senza averne alcun compenso, fuor delle spese già fatte, e, per inavvertenza, senza gravare il cessionario dei pesi del beneficio, che consistevano nella Messa quotidiana.

Morto Luigi A., il suo nipote Alessandro, rettore della Chiesa parrocchiale di A., come erede del defunto, fu convenuto in giudizio dalla fabbriceria per l' adempimento del peso delle Messe. Non ostante che non avesse mai posseduto i beni del beneficio, pur il Tribunale Civile di Parma gli diè torto; e torto gli diede altresì il Tribunale di appello, al quale era ricorso.

Allora il detto Alessandro si rivolse alla S. Sede, supplicando per l'assoluzione dalle passate omissioni, e per la riduzione alle sole messe dei giorni festivi. Espose che l' asse ereditario era gravato di molti debiti, per forma che tutta l' eredità non era sufficiente per supplire alle passate omissioni, e per sostenere i pesi ond' era gravata. Il Vescovo aggiunse che l'oratore non poteva costringere il cessionario compatrono, perchè era poverissimo, nè più possedeva il fondo del beneficio, già venduto da gran tempo.

La S. C., ponderato il caso, il dì 23 agosto 1879, benignamente rescrisse: *Celebratis tribus Missis quoad praeteritum, pro gratia, quin tamen releventur patronus cessionarius ac hodierni bonorum possessores, qui moneantur, ut consulant conscientiae suae, facto verbo cum SS.mo.*

Corollari: — a) I fondi dei beneficii a chiunque passino, o per eredità, o per contratto, passano sempre coi pesi che vi furono annessi, i quali pesi debbono adempirsi dai lor possessori. Solo per indulto Apostolico possono venirne liberati. — b) La S. Sede non suol concedere assoluzioni o riduzioni senza rilevante causa, come sarebbe la povertà estrema o anche grave (S. C. C. Ianuen, 31 iul. 1819 — Callien et Pergulan, 20 dec. 1823). — c) L'erede, a rigor di dritto, togliendo la eredità, viene ad assumere tutte le obbligazioni del testatore; e quando sieno scarsi i beni ereditati, deve sopperir coi propri (L. 16 cod. de Iure declinandi. Lex ultim. Cod. eod. et Novel. 1.) (1). — d) Nel caso nondimeno si è tenuto conto sì della inopia del postulante, e sì della buona fede onde credeasi immune dalle dette obbligazioni.

II. Oneris Missarum — 20 Dic. 1879. — Il Seminario di M. nel 1749 ebbe una eredità con obbligo della celebrazione di tre messe per settimana e di una messa annuale nel dì di S. Bernardo. Per 17 anni il legato fu adempito: appresso, per oltre un secolo, fu trascurato; e all' ultimo Vescovo

(1) Ciò va detto sopratutto pel foro esterno; imperocchè per l' interno è quistione fra i Teologi se l'erede sia tenuto a soddisfar del proprio ai pesi che superano il valore della eredità. La sentenza più vera, giusta il d'Annibali (*Summula* T. II, n. 606), ed altri autori approvati, è che non sia tenuto; perchè la legge che grava l' erede a tutti i pesi, poggia sulla presunzione di fatto, che l'erede siesi vantaggiato dall'asse ereditario (Nota della Compilaz.).

predecessore del presente sembrò del tutto cessato l' obbligo dopo così lunga omissione. Fu domandato perciò alla S. C, se ancor debba dirsi in vigore l' obbligo di tal peso, e, nel caso affermativo, che venisse ridotto (essendone assai esiguo lo stipendio) ad ottanta messe annue, e del passato si concedesse una benigna assoluzione.

La S. C., chieste ed avute più precise informazioni dal novello Vescovo di M., il dì 20 dicembre 1879 in pieni comizi prese a discutere i seguenti dubbi:

I. An constet de obligatione Seminarii adimplere faciendi Missarum onera in casu? Et quatenus affirmative:

II. An et quomodo absolutio et Missarum reductio indulgenda sit in casu?

E risolse: *Ad I Affirmative. — Ad II Firmo remanente festo S. Bernardi, affirmative iuxta petita, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga: — a) Quando si è assunto un obbligo certo di messe, non cessa quest' obbligo per qualsivoglia presunzione in contrario. Si richieggono a ciò titoli certi (S. C. C. Romana, 30 iun. 1763—Imolen, 27 febr. 1858).— b) Benchè non manchino Autori che sostengono potersi ammettere prescrizione contro legati di messe, pure sembra da seguire la sentenza di Felice Potestà (t. 1, p. 2, n. 2335), che ciò nega, per la ragione che per diritto non si dà prescrizione contro le appartenenze di un pupillo, durante lo stato pupillare (L. bonae fidei iunct. Gloss. verb. pupill. ff. de acquir. rer. dom.). Or le anime del purgatorio non sono se non pupille rispetto ai suffragi loro dovuti, se non per difetto di età, per difetto di stato, ond' esse non possono agire in lor difesa. — c) Inoltre la prescrizione è stata introdotta dalle leggi in pena della negligenza di custodire i propri diritti (L. *Ut perfectius*, 2, de annual. praescr. Cap. Vigilanti, 5, de praescr.). Ma ai defunti che sono fuori il commercio umano, qual negligenza può mai imputarsi? — d) Questa sentenza fu sempre abbracciata dalla S. C. del Conc., la quale ha sempre dichiarato vigenti gli obblighi di pii legati, benchè non adempiti per lo spazio di secoli (Romana, 4 maii 1715 — Romana, 19 iun. 1788—Imolen, 8 iul. 1855).

SACRA RITUUM CONGREGATIO

—

Viglevanen (1)

R.mus D.nus Petrus Ioseph De Gaudenzi Episcopus Viglevanensis summopere exoptans, ut Clerus sibi creditae Dioeceseos tam in divinis laudibus persolvendis, quam in singulis Ecclesiasticis functionibus peragendis, omnia ad Rubricarum praescriptum, ac Decretorum placitum rite componat, Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna resolutione humillime proposuit. Nimirum:

Dubium I. Iuxta Decreta ac Rituale Romanum, in administranda Christifidelibus Communione extra Missam, semper adhibenda est stola coloris respondentis Officio diei. Quaeritur, an etiam bursa a Sacerdote deferenda ante pectus debeat semper esse ejusdem coloris stolae, prout magis congruere videtur, vel possit in quocumque casu adhiberi bursa coloris albi, juxta morem plurium Ecclesiarum, etiamsi stola alium praeseferat colorem?

(1) A pag. 115 di q. P. demmo il Decreto della S. C de' Riti risguardante la recita dell'officio de'Terziarii francescani. Questo però non era se non parte di un lungo decreto e interessante che la S. C ha emanato ad istanza del Vescovo di Vigevano. Essendoci ora stato cortesemente comunicato l'intero decreto da chi lo promosse presso la S. C., con piacere lo pubblichiamo integralmente, contenendo cose notevoli e svariate.

Dubium II. Quaeritur, an oratio *Deus qui nobis sub Sacramento* recitanda a Sacerdote in Ecclesia, sive in distribuenda Christifidelibus Communione extra Missam, sive postquam delatum ab ipso fuerit Viaticum ad infirmos, terminari debeat cum conclusione brevi *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum*, vel cum altera longa *Qui vivis et regnas cum Deo Patre etc.*?

Dubium III. Quaeritur, an in festo S. Petri Martyris die 29. Aprilis, quando idem festum transfertur post tempus Paschale, recitari debeat in officio homilia 1.° loco super Evangelium *Si quis venit* juxta decretum 5. Maji 1736. in Einsidlen. cum Missa *In virtute*, vel an juxta Missale Romae editum anno 1862. typis de Propaganda sit Missa *Laetabitur* cum Evangelio *Si quis vult* tam in Officio, quam in Missa?

Dubium IV. In Missa Feriae V. in Coena Domini post intonationem *Gloria in excelsis* pulsantur organa et campanae, quae deinceps silent juxta Rubricam usque ad Sabbatum Sanctum. Quaeritur, an sonitus organi protrahi possit juxta Cavalerium usque in finem hymni Angelici, adeo ut Chorus hunc hymnum prosequatur organi pulsatione cantum intercalante usque ad finem more solito, vel an hymnus Angelicus totus sit decantandus a choro, quin intermisceatur sonitus organi, quod juxta Meratum pulsari tantummodo debet aliquantulum post intonationem hymni praedicti, ac postea silere omnino usque ad Sabbatum Sanctum?

Dubium V. In Civitate Viglevanensi duae olim extabant Ecclesiae Parochiales, quarum una sub titulo S. Christophori Martyris, et altera sub titulo S. Dionysii Martyris. Diruta ac solo aequata prima ex iisdem Ecclesiis, Beneficium pro cura animarum exercenda translatum fuit ad Ecclesiam sub titulo S. Petri Martyris, adeo ut in praesentiarum titulus Beneficii designetur sub nomine S. Christophori, titulus autem Ecclesiae Parochialis sub nomine S. Petri Martyris. Altera vero Ecclesia sub Titulo S. Dionysii adhuc quidem subsistit, sed propter ejus arctitudinem Beneficium Curatum translatum fuit paucis abhinc annis ad aliam Ecclesiam in districtu Paroeciae existentem sub titulo S. Francisci Confessoris amplitudine et commoditate illi praeferendam. Iuxta decretum 21 Iulii 1855 in Capuana, nullum videtur extare dubium, Parochum S. Petri Martyris non amplius teneri ad celebrandum sub ritu duplicis primae classis cum octava festum titulare Ecclesiae dirutae ac destructae. Dubium vero exurgit quoad Parochum S. Francisci. Hinc quaeritur 1.° An Parochus S. Petri Martyris teneatur ad celebrandum sub ritu Titularibus competenti festum tantummodo propriae Ecclesiae Parochialis sub titulo S. Petri Martyris, vel utrumque, scilicet festum S. Christophori, ac festum S. Petri Martyris? — 2.° An Parochus S. Francisci teneatur ad celebrandum supradicto ritu utrumque festum, scilicet festum S. Dionysii Titularis antiquae, ac festum S. Francisci Titularis novae Parochialis, vel adigatur tantummodo ad celebrandum sub ritu duplicis primae classis cum octava festum S. Francisci, celebrando alterum S. Dionysii eodem ritu, quo descriptum manet in Calendario Diœcesano?

Dubium VI. Iuxta decretum 6 Februarii 1858. in Northantonien. ad 1.^{m} in Suffragiis Sanctorum, praeter alias commemorationes praescriptas, commemoratio quoque instituenda est Titularis Ecclesiae ab iis qui sunt de ejusdem gremio, *dummodo Ecclesia sit consecrata*. Hinc quæritur: 1.° An haec resolutio censeatur quoque extensa ad alias Ecclesias, adeo ut quando Ecclesiae Parochiales non sunt consecratae, sed tantummodo benedictae, nulla institui queat in Suffragiis Sanctorum commemoratio de respectivo Titulari a Parochis, aliisque stricte addictis servitio earumdem Ecclesiarum?—Et 2.° quatenus affirmative, an in suo robore maneat altera obligatio, quae sub poena non satisfaciendi officio incumbit Parochis, aliisque de gremio Ecclesiae, celebrandi sub ritu duplicis primae classis cum octava, tam festum Titularis propriae Ecclesiae Parochialis etsi tantummodo benedictae, quam Anniversarium ejusdem Dedicationis, si est consecrata?

Dubium VII. In Ditione Fedemontana colitur tamquam Patronus principalis

totius Regni S. Mauritius Martyr Legionis Thebeæ, cujus festum juxta Litteras Apostolicas Pii Papæ VI. dat. sub die 27. Maji 1786., loco 22. Septembris, uti antea mos erat, celebratur die 15. Ianuarii sub ritu duplicis primæ classis cum octava. Porro juxta decreta non semel edita hac super re, in Suffragiis Sanctorum præter commemorationem Patroni principalis Diœceseos institui quoque debet commemoratio Patroni principalis loci. Hinc quæritur, an in locis dictæ Ditionis specialem seu particularem patronum non habentibus, in commemorationibus communibus pro Suffragiis Sanctorum fieri quoque debeat commemoratio de S. Mauritio Martyre, tamquam Patrono principali totius Regni?

Dubium VIII. Iuxta Decreta pluries emanata, jus deferendi Sanctissimum Sacramentum in processionibus fieri solitis post Missam solemnem, sive in festo et octava SS. Corporis Christi, sive in qualibet tertia Dominica cujuslibet mensis, spectat solummodo ad Celebrantem, quocumque alio excluso. Plures autumant hoc servandum quidem esse, quotiescumque Missæ solemni succedit immediate processio cum Sanctissimo Sacramento, sed ajunt decreta non extendi ad casum, in quo aliqua sequatur interpolatio inter Missam solemnem et processionem, vel inter hanc postremam et Vesperas, ratione concionis vel recitationis Horarum Canonicarum. Hinc quæritur, an quando inter Missam et Processionem recitetur aliqua ex Horis Canonicis, ex. gr. Sexta et Nona, vel concio habeatur, aut quando inter Vesperas et processionem recitetur Completorium, alius Canonicus seu sacerdos diversus a Celebrante possit induere in Sacristia paramenta alba pro peragenda Processione SS. Sacramenti?

Dubium IX. In civitate Viglevanensi duae extant Paroeciæ præter Cathedralem. In prima ex ipsis S. Petro Martyri dicata tum cum horis vespertinis peraguntur exequiæ super cadavera defunctorum, adest perantiqua consuetudo recitandi seu cantandi a Clero cunctas preces a Rituali praescriptas usque ad ultimam orationem *Fac quaesumus Domine* inclusive, etiam quando cadavera defunctorum ad sepulturam non deferuntur, sed servantur in aliquo loco decenti prope Ecclesiam, ut mane subsequentis diei celebrari possit in eorumdem suffragium Officium cum Missa cantata de Requie præsente cadavere, quod, absoluta vix Missa, defertur ad coemeterium absque repetitis precibus exequialibus. In altera vero Paroecia S. Francisci tum cum persolvitur Officium defunctorum cum Missa cantata de Requie, præsente cadavere pridie vespere ad Ecclesiam delato, sero antecedenti cantantur exequiæ usque ad orationem *Non intres*, ac reliquæ preces complentur mane subsequentis diei post absolutam Missam de Requie. Quaeritur, an in unaquaque Paroecia sustineri possit invecta consuetudo, vel an consuetudo existens in paroecia S. Petri Martyris sit tamquam abusus reprobanda atque eliminanda?

Dubium X. Iuxta Decreta S. Congregationis, ac præsertim juxta illud emanatum in Compostellana sub die 9. Aprilis 1808. in duplicibus primæ classis etsi celebratis cum multo apparatu et pompa exteriori, dummodo non sint dies festivi de præcepto, nec agatur de Titulari, potest cantari Missa de Requie, praesente cadavere. Immo, et in festivis etiam de praecepto quoad Ecclesias, quæ talem non habent extrinsecam solemnitatem. Hinc quæritur 1.° An iis in locis, in quibus festum Nativitatis S. Ioannis Baptistae caret omnino præcepto festivo, ut in dicta Ditione Pedemontana, nec gaudet honore tituli, possit in eodem festo cantari Missa de Requie, præsente cadavere?—2.° An eadem Missa, præsente item cadavere, cantari possit, semper ac non gaudeat honore tituli, tam in festo S. Ioseph Sponsi B. M. V. totiusque Ecclesiæ Catholicæ patroni, quam in festo S. Mauritii Martyris Patroni principalis totius Regni Pedemontani, præsertim cum utrique festo nunc sublata fuerit obligatio abstinendi ab operibus servilibus et audiendi Sacrum, per Apostolicas Litteras in forma Brevis datas octavo Idus Septembris 1853.?

Dubium XI. Sæpe sæpius accidit in enunciatis regionibus, ut occasione funerum cadaver horis vespertinis sepul-

turæ tradatur, ac postea mane subsequentis diei celebretur Missa cantata de Requie, ut in die obitus, in suffragium defuncti pridie vespere sepulti. Olim interrogata Sacra Rituum Congregatio, num in hoc casu celebrari queat corpore præsente, sub die 7. Septembris 1815. in Tuden. ad 43. respondit: *Affirmative, dummodo non sit duplex primæ vel secundae classis, aut festivum de præcepto.* Rursus interrogata a Clero Civitatis Taurinen. sub die 11. Aprilis 1840. respondit: *Missam ut in casu cantari posse exceptis tamen diebus in quibus Missae cantatae de Requie prohibentur, absente cadavere.* Quamvis hujusmodi responsiones satis explicitæ videantur, attamen cum ex hisce resolutionibus non omnes dirimi valeant dubitationes, præsertim si ratio habeatur decreti 23. Septembris 1837. in Sutrina, quo declaratum fuit posse cantari hanc Missam de Requie in feria secunda Majoris Hebdomadæ, hinc ad eliminandas quæstiones et opinionum varietates, quæ adeo optatam uniformitatem assequi non sinunt, quæritur: 1.° An pro defuncto pridie vespere sepulto ob aliquam rationabilem causam cantari possit mane subsequentis diei Missa de Requie ut in die obitus in omnibus duplicibus sive minoribus sive majoribus, in Vigiliis Epiphaniæ, Pentecostes et Nativitatis Domini in feria quarta Cinerum, in primo triduo Majoris Hebdomadae, ac infra octavas privilegiatas, exceptis propterea tantummodo omnibus diebus Dominicis ac festivis de præcepto, duplicibus primæ et secundæ classis, secundo triduo Majoris Hebdomadæ, die octava Epiphaniæ ac SS. Corporis Christi, ac diebus in quibus expositum manet SS. Sacramentum pro Oratione Quadraginta Horarum?—2.° Et quatenus negative, num inter dies exceptos comprehendi quoque debeant feria quarta Cinerum, Vigiliæ Pentecostes et Nativitatis Domini, atque octavæ privilegiatæ?

Dubium XII. Iuxta Decretum 7. Augusti 1694. a Spiridione Talù relatum, Tertiarii S. Francisci degentes in saeculo possunt uti Breviario Ordinis Minorum, et illius Calendario sese conformare. Verumtamen cum ex hac resolutione nonnulla exorta essent dubia, hinc quaeritur: 1.° An sacerdos saecularis adscriptus Tertio Ordini S. Francisci, etiam curam animarum habens, sed choro nullimode obligatus, possit in quacumque die ac pro libito suo se conformare Calendario edito in usum Fratrum Minorum Ordinis Observantiae S. Francisci, sive quoad Officium et Missam, sive quoad alterutrum tantum ex ipsis, semper vero exceptis obligationibus particularibus, quae ei incumbere possunt ratione occurrentiae Patroni principalis Dioeceseos, vel Titularis, ut Dedicationis propriae Ecclesiae? — 2.° Et quatenus affirmative, an occurrente ex. gr. in Calendario Ordinis S. Francisci aliquo Officio jam recitato juxta Calendarium Diœcesarum, possit in hoc casu se conformare Calendario Minoritico, ac denuo recitare Officium translatum ibidem occurrens?

Dubium XIII. An Presbyter assistens primae Missae Neo-Sacerdotis uti debeat stola a principio Missae usque ad finem uti assolent nonnulli, vel an eam assumere debeat a principio Canonis usque ad consummationem tantum?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, auditoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, propositis dubiis accurato examine perpensis rescribendum censuit:

Ad I. Convenit, ut bursa sit ejusdem coloris ac stola a Sacerdote deferenda.

Ad II. Oratio *Deus qui nobis* concludi debet, uti in ultima editione Ritualis Romani anni 1874. (1)

Ad III. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad IV. Servetur consuetudo.

Ad V. Quoad primam quaestionem, negative ad primam partem, affirmative ad secundam. Quoad alteram, celebret festum S. Francisci in Ecclesia S. Francisci, festum S. Dionysii in Ecclesia Succursali S. Dionysii.

Ad VI. Ad primum, sufficit ut sint benedictae. Ad secundum, affirmative

(1) In Rituali Romano Romae edito anno 1874 typis de Propaganda Fide, ac specialiter approbato a S. Rit. Congregatione sub die 11 Februarii 1874, in utroque casu legitur conclusio longa: *Qui vivis et regnas cum Deo Patre etc.*

quoad festum Titularis, negative quoad Anniversarium Dedicationis Ecclesiae, quae consecrata non sit.

Ad VII. Affirmative in casu.

Ad VIII. Negative, nisi sit Episcopus, aut alia Dignitas.

Ad IX. Servetur praescriptum Ritualis Romani.

Ad X. Ad primum, affirmative. Ad secundum, negative ad utrumque.

Ad XI. Ad primum, affirmative. Ad secundum, provisum in primo.

Ad XII. Ad primum, affirmative, sed quoad Officium et Missam. Ad secundum, affirmative.

Ad XIII. Servetur consuetudo.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 11 Iunii 1880.

D. **Card. Bartolinius**. *S.R.C. Praefect. Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.*

SULLA
CORREZIONE PASTORALE

(Cont. e fine.— V. p. 139 di q. P.)

—

CAPITOLO TERZO

Quali sono i mezzi pratici per compiere con frutto il dovere della pastorale correzione?

§. 3. *Mezzi indiretti per correggere i parrocchiani manchevoli.*

Spesso al parroco non riesce con la sola usuale correzione mantenere il buon costume nella sua parrocchia: sia perchè non tutti quelli che peccano, peccano palesamente, sia perchè anche di tutt'i peccati palesi non può mai avere un distinto ragguaglio, sia infine perchè, riguardo a certe persone, la correzione, mentre è molto difficile a praticarsi, davvero ben poco dà a sperare. In questi casi dunque sarà bene usare certi mezzi indiretti, per via de' quali più facilmente e più felicemente si arriva a toccare il cuore de' miserabili peccatori. Ora questi mezzi indiretti sono principalmente: la Confessione, la Predicazione domenicale, la Predicazione quaresimale, le Missioni, l'impianto delle opportune pie Associazioni. I parrochi che hanno fatto buon uso di questi mezzi, con molta loro soddisfazione ne hanno sperimentato e ne sperimentano tuttora i frutti salutari.

1.° *La Confessione.*—Bello, facile, opportuno è questo mezzo, con cui il parroco zelante può supplire alla mancanza di molte correzioni. Nel confessionale egli ha pienissima libertà di istruire, riprendere; e il suo parrocchiano d'altra parte, ha tutte le buone disposizioni per ascoltare le sue parole e profittarne. Il parroco dunque non lasci passare così propizie occasioni, per fare paterne ammonizioni a tutt'i filiani manchevoli, che si presentano a lui per confessarsi. Indarno si cercherebbe tempo, luogo, o altre circostanze più propizie all'intento. Diceva S. Agostino: La confessione è il mezzo più acconcio per iscoprire e guarire le piaghe più nascoste dell'anima (1). Anzi la confessione sarebbe il migliore ed unico mezzo per mettere sul retto sentiero i miseri traviati: e se tutti volessero profittarne, qui comincerebbe e qui finirebbe tutto il ministero parrocchiale; o almeno poco altro resterebbe a fare. Ma il guaio è che la preziosa medicina non può apprestarsi a tutti, perchè non da tutti si vuol prendere. Infatti vanno forse a confessarsi tutti quanti i peccatori? vanno a confessarsi dal proprio parroco? andandovi, si confessano poi bene? Quanto sarebbe da discutere intorno a questo punto importantissimo!!!

2.° *La predicazione domenicale.*— Voler correggere individualmente tutt'i trasgressori e tutte le trasgressioni della santa legge di Dio, sarebbe pretensione troppo strana: nè dal parroco se ne potrebbe venire mai a capo, quantunque avesse cento occhi per vedere e cento lingue per parlare. A tale difetto però si supplisce con la predicazione domenicale. Ed è questo l'altro mezzo, con cui il parroco compie sovente l'obbligo della pastorale correzione, e moralizza il suo popolo, allontanandolo dal vizio, informandolo a virtù, premunendolo contro tutt'i pericoli, che minacciano corromperne i costumi. Si badi però in siffatta predicazione di non mantenersi troppo sulle generali, ma notomizzare spesso spesso e con tutta prudenza i vizi che sono maggiormente radicati in parrocchia. Vi è sfrenatezza nel parlare, licenza nel trattare, corruttela di amorazzi e di civetterie? Ebbene si tuoni sovente e forte contro siffatte ree usanze. Vi regna la bestemmia, lo spergiuro, la profanazione delle feste, la noncuranza delle pratiche religiose? Ebbene si sferzi inesorabilmente questo moderno maledetto cinismo. Vi si commettono usure, ruberie, dissolutezze? Ebbene non si chiuda mai la bocca contro cotali turpissimi vizi, se non quando se ne saranno perdute perfino le tracce. No: non si lasci mai di predicare altamente certe importantissime verità, per la ragione che basta averle predicate una volta. Anche S. Giovanni Evangelista, come racconta San

(1) *Confessio est, per quam morbus latens spe veniae aperitur*— De vera et falsa poen. Cap. 10.

Girolamo, non cessava mai dal fare ai suoi discepoli sempre la stessa predica, dicendo: *Filioli, diligite alterutrum* (1). Anche San Giovanni Crisostomo, quell'uomo tanto celebre nell'arte del predicare, come può vedersi nelle sue omelie, rimproverava sempre al suo popolo le medesime corruttele di spergiuri, di crapole, di bestemmie, di vanità. E lo stesso Seneca lasciò scritto che in talune occasioni la importunità del ripetere sempre la stessa cosa è opportunità, per la ragione che *numquam nimis dicitur, quod numquam satis discitur*. La predicazione domenicale peraltro, come si è detto della Confessione, non supplisce che solo in parte al compimento dell'obbligo che ha il parroco di correggere i suoi parrocchiani: prima perchè non tutti si recano ad ascoltarla; secondo perchè in essa non si può mai scendere tanto al particolare, quanto nella correzione personale; terzo infine perchè spesso accade che chi ascolta la predica del parroco, sa molto bene applicarla agli altri, e per nulla a sè medesimo.

3. *La Predicazione quaresimale*—Il parroco userà pure tutte le sue amorevoli cure di paterna correzione, per far tornare a senno i miseri traviati: cercherà pure di tratto in tratto fulminar dall' altare le scelleratezze del suo popolo: ma spesso nondimeno con dispiacere si accorgerà che per tanti le sue parole sono proprio parole buttate al vento. Per certi peccatori è necessario aspettare il tempo propizio, i giorni della salute: *Tempus acceptabile, dies salutis* (2); cioè la S. Quaresima. Dunque il parroco zelante che vuole davvero la conversione de' peccatori della sua parrocchia, deve occuparsi con ogni diligenza, perchè in tempo di Quaresima non vi manchi un esperto predicatore. È la predicazione quaresimale infatti lo strumento più forte, di cui si serve la Chiesa Cattolica, per riportare i trionfi più strepitosi; essa è, che più efficacemente ridesta la fede, ravviva la religione, raddirizza i costumi in mezzo ai popoli. Talvolta i parrochi non curano mettere in opera questo mezzo potentissimo per emendare i vizi de' loro filiani, perchè dicono di predicare, e di saper predicare anch' essi. Ma tal pretesto non può scusare per nulla la loro indolenza: prima perchè si sa che la maggior parte de' peccatori, la quale volentieri si recherebbe ad ascoltare la predica del quaresimalista, non va ad ascoltare la omelia del proprio parroco; secondo perchè la costui parola, resasi cibo usuale, non può fare sull'uditorio tale impressione, da scuotere anche i peccatori più invecchiati nel vizio; terzo perchè a ridestare dal fatale letargo questi miserabili, non è punto proporzionato il modo familiare, piano, affettuoso che d'ordinario conviene tenere al parroco, quando parla ai suoi parrocchiani, ma è richiesta una predicazione di forma alta e solenne, la quale a guisa di quella degli antichi profeti, tuoni in modo forte e strepitoso contro tutte le turpitudini, che presentemente vanno contaminando i popoli cristiani.

Le Missioni.—Ai nostri giorni, più che nel passato, i diversi mezzi finora accennati riescono pur tante volte insufficienti alla conversione di certi infelicissimi peccatori. Per essi è assolutamente necessario un colpo straordinario della grazia di Dio. Ora questo colpo non può riceversi altrimenti, che per mezzo delle Sacre Missioni. Alcuni, preoccupati da strani pregiudizi, dicono che le Missioni fanno più male, che bene; perchè disturbano le popolazioni, sconcertano le coscienze, atterriscono i deboli, avviliscono i buoni; e pei peccatori non fruttano, che impressioni illusorie, ed effimere conversioni. Ma basta per poco osservare quello che accade in una sola Missione, per toccare con mano gli strepitosi prodigii di conversioni, che in tal tempo opera la grazia di Dio, e per conchiudere che oggi un curato non potrebbe meglio provvedere ai bisogni spirituali del suo popolo, e supplire alla mancanza delle sue correzioni che chiamando la Missione in ogni cinque o sei anni. È nelle Missioni infatti che, senza ricorrere a private esortazioni, si depongono gli odî più feroci, si troncano le male pratiche più invecchiate, si sradicano i vizi più antichi. È nelle Missioni che si fanno tante restituzioni di roba malamente acquistata, che si rettificano tante confessioni sacrileghe, che si ravviva lo smorto spirito di fede e di religione. L' esperienza insomma ha mostrato efficacissime le Missioni per l'emenda d'ogni sorta di peccatori; e tanti parrochi dopo avere avuto le Missioni nella parrocchia, hanno confessato che riguardo alla conversione de' peccatori raccolsero molto maggior frutto con questo solo mezzo, che non ne avessero raccolto in tutto il corso del loro pastorale ministero con molte loro prediche e con moltissimi loro avvisi particolari.

5° *L'impianto delle opportune pie Associazioni.*—Egli è vero che presentemente sono cresciuti a dismisura i nemici della morale e della religione; egli è vero che contro la religione e contro la morale presentemente si usano armi, industrie, malizie giammai non usate. Ma è vero eziandio che presentemente sono cresciuti anche i mezzi, per combattere quei nemici, e per far meglio prosperare la morale e la religione. Questi mezzi sono le *Pie Associazioni:* e ai nostri giorni ve ne sono per ogni persona, a vantaggio

(1) S. Hier. in Ep. ad Gal. Lib. III, cap. 2.
(2) II ad cor. comp. 6, v. 2.

d'ogni virtù, contro ogni vizio. E così contro la bestemmia e il parlare osceno vi sarebbe quella *del SS.mo Nome di Gesù*, contro le le usure quella *di mutuo soccorso fra gli operai cattolici*; contro la profanazione delle feste quella *de' Comitati Parrocchiali*, contro la ignoranza e la corruttela de' giovanetti quella *del Patronato pe' ragazzi del popolo*. E così altre pur ve ne sarebbero contro l'indifferentismo in fatto di religione, contro la immodestia e la bizzarria delle mode, contro la licenza della stampa, l'ateismo dell'insegnamento e altri simili vizi. E così anche per riguardo alle persone, vi sarebbe quella *della Sacra Famiglia* per le famiglie cristiane in generale, quella *della Santa Infanzia* pei fanciulli e fanciulle, quella *delle Figlie di Maria Immacolata*, per le donzelle, quelle *del Sacro Cuor di Gesù e di S. Luigi* pe' giovani, quella *di S. Giuseppe* pe' padri di famiglia, quella *del Cuore di Maria* per le madri cristiane, e tante altre adattatissime alle circostanze de' luoghi, de' tempi, delle persone, de' bisogni.

Con ciò peraltro non si vuol dire che queste moderne pie Associazioni si debbano tutte impiantare in una sola parrocchia, per correggere i costumi. Basta allo scopo impiantarne alcune, ed anche una sola. Anzi con istabilirne molte, invece di vantaggiare, si verrebbe a perdere; giacchè la soverchia moltitudine ingenererebbe confusioni e gare, o per lo meno una riprovevole indifferenza. Il parroco dunque volendo accuratamente correggere i perversi costumi, che vanno inondando la sua parrocchia, si potrà giovare dell'impianto di alcune tra queste pie Associazioni. Egli infatti troverebbe così come mettere a capo di esse delle persone virtuose, de' vecchi che disingannati del mondo attendono alla vita divota, de' buoni giovani, delle pie vedove, delle savie donzelle che aspirano alla perfezione cristiana. E tutte queste persone indirizzate da lui, gli servirebbero come altrettanti coadjutori, come tanti apostoli per la conversione de' rei e per la perseveranza de' buoni. Per mezzo loro si vedrebbe nella parrocchia frequenza di sacramenti, morigeratezza ne' costumi, riserbo nel parlare e nel tratto. Spesso al parroco ragioni di prudenza sconsigliano ammonire direttamente certi miserabili precipitati nel vizio o in pericolo di precipitarvi. Ebbene in tali casi servendosi dell'apostolato delle predette pie associazioni, vedrebbe tornare la correzione molto più fruttuosa, che se fosse stata fatta da lui direttamente.

Insomma per correggere, oggi vi sono tanti mezzi, tante forme, tanti modi, che qualora vengano prudentemente adoperati, le correzioni riescono quasi sempre non solo grandemente meritorie pel parroco che le fa, ma ancora assai utili e fruttuose per coloro che le ricevono.

Conclusione

Persuadiamoci: tutto il bene appartenente all'ordine morale, che oggi esiste in tanti paesi, quasi intieramente è il frutto dello zelo avuto dai parrochi nel procurarlo. Però non può negarsi che anche buona parte de' disordini, che tanto affliggono le moderne popolazioni, sia una conseguenza di quel silenzio cadaverico usato per l'addietro da coloro che avevano la missione di parlare. Veramente da qualche anno pare che lo spirito ecclesiastico si vada ravvivando mirabilmente; e che i parrochi, smettendo certe paure e certi pregiudizi, si adoperino con ogni sforzo per zelare la gloria di Dio, per salvare le anime, per allontanare dall'ovile di Gesù Cristo quei rabbiosi lupi, che delle pecorelle più elette cercano fare strage sanguinosissima.

Ad ogni modo i parrochi presentemente non hanno bisogno delle povere parole d'un più povero prete, per ricordare e praticare il gran dovere della correzione pastorale verso i propri filiani. Essi non si scuseranno più con dire che tali correzioni, attesa la moderna perversità d'idee e di costumi, riescono sempre infruttuose; giacchè l'esperienza mostra il contrario: e ogni correzione fatta a modo, tempo e circostanze opportune, ha prodotto sempre qualche cosa di buono. E poi quand'anche, fra le cento correzioni che si fanno, una sola riuscisse utile; non basterebbe forse il frutto di questa sola a compensare tutte le fatiche sostenute anche nelle altre novantanove?—Essi non avranno più a temere che le correzioni siano per riuscire dannose; giacchè quando vanno accompagnate da vera carità, da vera prudenza, da vero zelo, tutto al più potrebbero essere infruttuose per parte di chi le riceve, attesa l'ostinata sua caparbietà; ma per parte di chi le fa sarebbero sempre opere di molto merito presso Dio e di moltissima edificazione presso il popolo. Che i peccatori abbiano ad insolentire vieppiù per questo solo che un parroco loro ricorda che hanno un'anima da salvare, che debbono lasciare il vizio e tornare a Dio, sarebbero casi così straordinari, da confinare quasi coll'impossibile.—Essi infine, compiendo il proprio dovere, non hanno più nulla a paventare per opera de' malvagi; giacchè anche oggi le popolazioni amano, rispettano, venerano i sacerdoti: e guai al temerario che ardisse lor torcere un capello!

A certi eventi per altro bisogna esser sempre apparecchiati. I parrochi sono man-

dati da G. C. a governare la Chiesa come agnelli in mezzo a' lupi (1). Dunque bisogna fare il proprio dovere, anche a costo d'essere addentati ed uccisi da' lupi. Addentato ed ucciso da' lupi fu anche G. C. il capo de' pastori; e addentati ed uccisi da' lupi furono anche gli Apostoli e tanti Papi e tanti Vescovi vissuti ne' primi secoli della Chiesa!

Quando i trecento Spartani stavano alle Termopili, aspettando le innumerevoli orde de' barbari, ben conoscendo che dovevano morire; uno di essi volendo lasciare sulla tomba de' suoi fratelli d'arme un epitaffio, con la punta della spada incise sovra una roccia queste solenni parole:—O passeggiero, va a dire a Sparta che noi siamo morti qui per ubbidire alle sue sante leggi!—

Signori Curati! Le vostre Termopili sono le parrocchie che governate. Combattete dunque generosamente, per salvare le anime de' vostri spirituali figliuoli: difendetele dai moderni barbari, che ne anelano la rovina; e se pur nel combattimento vi toccherà morire, esultate! L'Angelo delle vostre Chiese scriverà per voi un epitaffio infinitamente più glorioso di quello scritto pe' valorosi Spartani!!!

Sac. Stefano della Camera
di Morcone

Casi Morali e Liturgici (2)

Soluzione del 20° Caso Morale

Arminio parroco, conoscendo che Berta, donna incinta e sua filiana, *laborat in extremis*, si rivolge ai medici del luogo, perchè vogliano, appena spirata la inferma, procedere alla operazione del parto cesareo, affine di poter conferire al feto il battesimo. Ma che? i medici tutti si ricusano, dicendo che la presente legislazione d'Italia toglie ad essi il diritto e il dovere di tale operazione. Il parroco, dolente per siffatta ripulsa, chiede:

1° Qual obbligo egli ha circa il parto cesareo?

2° Come deve regolarsi in questo caso?

Per la risposta ad amendue i quesiti, noi non crediamo potersi proporre dottrina più saggia di quella che insegna il chiarissimo Rivarolo nella lodatissima sua opera *Il Governo della Parrocchia*. Questo illustre Autore esamina la questione del lato teologico e giuridico, secondo il disposto dell'attuale legislazione d'Italia, e la risolve con osservazioni così interessanti e pratiche, che reputiamo opportunissimo riferire qui le sue testuali parole, per tutta soluzione del nostro caso. Egli adunque dice:

Un altro uffizio assai delicato e fecondo di gravi angustie rimane a compiersi dal Parroco in ordine alla amministrazione del battesimo, ed è quando una donna muore in istato di maternità.

La legge civile ordina la sezione del cadavere dell'estinta, onde tentare di salvare almeno la vita del feto rinchiuso nell'utero materno. *Mulier. quae. praegnans. mortua. ne. humator. ante. quam. partus. ei. excidatur. quei. secus faxit. spei. animantis. cum. gravida. occisae. reus. esto.* Tali erano i termini della Legge regia. Il Rituale romano prescrive in termini che: *Si mater praegnans mortua fuerit, foetus quam*

---

(1) *Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos.* Luc. cap. 10, v. 3.

(2) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Cardinali Carlo M. R. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif. di Pesaro
ntino Sac. Paolo di Cerignola
Rossi Sac. Gio. Batt. di Luria
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Morosini P. Bonaventura M. O. in Roma
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pelaja Can. Domenico Econ. Cur. di Barrittiere
Ricciardi Sac. Gio. Battista di Napoli
Mariani P. Gaspare M. O. di Bottona
Saletti Can. Luigi Dott. in S. T. di Randazzo
Tavella P. Nicola Presid. Capp. di Monteleone.

Al solo Caso Morale:
Ciappi Parr. Gaetano Pievano di Colmurano
Letizia Sac. Raffaefe M. di Napoli
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Oriente Sac. Adamo di Napoli
Votta Sac. Michele Econ. Cur. di Paterno.

Al solo Caso Liturgico:
Cavina Can. Conte Giuseppe di Faenza
Ghetti Sac. Vincenzo Cerimoniere Capitolare di Faenza.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Nicolemo Giuseppe; e del Caso Liturgico, il Can. Pelaia Domenico.

primum caute extrahatur; ac si vivus fuerit, baptizetur; ed il Liguori ed altri gravissimi teologi considerano come grande obbligo di coscienza dei parenti, dei medici, ed anche del Parroco di curare l'estrazione del feto, e l'amministrazione del battesimo. La scienza insegna ancora che in siffatte bisogne devesi operare assai prontamente, e non perder tempo, altrimenti potrebbesi difficilmente ottenere lo intento prefisso. Per altra parte le vigenti leggi di sicurezza e sanità pubblica contengono sul riguardo dei cadaveri delle prescrizioni, che non possono così facilmente conciliarsi col bisogno di una pronta ed immediata operazione.

L'articolo 61 del Regolamento sulla pubblica sanità dichiara che « in tale frattempo (vale a dire nel tempo che scorre dalla morte alla sepoltura di un cadavere) non sarà lecito di abbandonare il cadavere, nè di coprirgli la faccia, nè di porlo in condizione qualunque che possa essere di ostacolo alla manifestazione della vita quando la morte non fosse che apparente ». Più esplicitamente ancora l'articolo 93 della legge sulla sicurezza pubblica vieta di praticare l'autopsia, e la imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica, e scorso il tempo di 24 ore nei casi ordinarii, e di 48 ore per quelli di morte improvvisa (1). Se si pon mente alla quantità dei tessuti, che si debbono recidere affine di praticare l'operazione cesarea, non che alla ampiezza delle ferite che sono talora indispensabili per ottenere l'estrazione, od anche solo la comparsa del feto, è facile il comprendere poter aver luogo a fronte dei succitati articoli di legge procedimento penale, ove appena spirata una pregnante, uno si accingesse alla sezione cadaverica, senza prendere quelle precauzioni imperiosamente richieste dalla legge per andar al riparo dei funesti effetti di una morte solo apparente.

Volendo adunque aversi una qualche norma direttiva in sì difficili contingenze, egli è da distinguere anzi tutto tra il caso di gestazione matura, ed il caso di gestazione poco avvanzata. Se il feto trovasi giunto allo stato di *maturità*, o almeno di *viabilità* (2), allora si suole ricorrere per la estrazione del feto all'operazione *cesarea*. Dicesi che Giulio Cesare, estratto per mezzo di questa operazione dal ventre materno, le abbia dato il nome; pretendono altri che abbia tratto il suo dall'operazione medesima cioè *a caeso matris utero*. Essa è di due specie, l'*addominale*, cioè, ch'è la vera e propria operazione cesarea, e dicesi anche *gastro-isterotomia*, e si pratica aprendo l'utero e le pareti addominali della madre nella regione ipogastrica; e la *vaginale*, nella quale il ferro s'introduce per la vagina ad incidere soltanto l'utero, onde chiamasi semplicemente *isterotomia*. Monteggia dice la gastro-isterotomia un'operazione orribile, e lo è davvero, sia che la si faccia sulla madre viva, sia che la si compia su di un'estinta, sebbene il feto non corra pericolo di sorta per l'operazione stessa.

Ma come mai sperare di trovare vivo il feto, praticando l'operazione cesarea sopra la madre estinta? Non perirà questo in un colla madre? Non perirà anzi prima della stessa?

A queste domande risponde assai bene il chiarissimo professore Alliprandi, ed a noi profani nell'arte non tocca che ascoltarlo.

« Non neghiamo, egli scrive, che il più delle volte la sventura colpisce ad un tempo e la madre ed il feto. Ma non mancano fortunate eccezioni, rare sì, ma pur sufficienti, onde animarci al tentativo. Ed il ragionamento ed i fatti ce lo consigliano. Il feto, lo sappiamo, gode di una vita propria, di una propria circolazione. La sua eccitabilità, come negli animali a sangue freddo, si quali durante la vita intrauterina, si avvicina, è meno pronta ad estinguersi, e può più facilmente ridestarsi sotto l'azione degli opportuni eccitanti. Non vissero talora per qualche tempo feti rinchiusi entro le proprie membrane benchè espulsi dal grembo materno? E poi parlano a chiara ed alta voce i fatti in favore di questa pratica, due de' quali che ora citeremo sull'autorità di Gardien, non parrebbero credibili, se non fossero da esso narrati.—Una donna gravida essendo stata uccisa dal proprio marito a colpi di coltello, venne estratto vivo dalla matrice il feto, benchè la gastrotomia non sia stata praticata che 48 ore dopo l'assassinio.—Però tra le fiamme la principessa di Schwartzemberg, la quale trovavasi incinta; eppure il ferro cesareo trovò vivo il feto, quantunque non venisse eseguita la gastro-iste-

(1) Questa medesima disposizione penale è riprodotta all'art. 79 del nuovo Codice di polizia punitiva presentato al Parlamento dal Ministero di grazia e giustizia.

(2) La *viabilità* è lo stato del neonato che lo fa dichiarare abbastanza perfetto onde sperare che desso possa mantenersi in vita. Non si può fissare in modo assoluto l'epoca della gravidanza, in cui si può sperare che il feto espulso dal seno materno possa mantenersi in vita. Tale feto nato a termine può essere non viabile; mentre altro feto nato ad epoca molto anteriore prosegue contro l'aspettazione la sua carriera vitale. Tuttavia, siccome in molti casi, medici e legali debbono partire da un punto determinato, si stabilì il cominciamento della viabilità dopo il sesto mese di gravidanza (Alliprandi, *Trattato elementare di ostetricia*, Vol. I. Sez. III. Cap. II. art. 2.).

tomia che all'indomani dopo l'accidente. Ritieni però esser tanto più grande la probabilità di salvare il feto, quanto più presto sarà praticata l'operazione dopo la morte della madre, e quanto più breve od accidentale fu la lesione a cui soggiacque la madre.

« Havvi intanto una grave obbiezione contro questo precetto, tratta dalla difficoltà di constatare sull'istante la certezza della morte della madre. Quale sventura se c'ingannassimo! Quale sventura se (come accadde a taluno) vedessimo fremere la sensibile fibra sotto l'incauto strumento! Ed invero nulla di più facile che l'osservare donne gravide cadere in uno stato di morte apparente. Ma la possibilità dell'inganno ci deve rendere bencauti in ricorrere alla comandata operazione, non però portarci a bandire il precetto. Il tempo, è vero, stringe, nè ci permette, pur vogliamo salvare il feto, lunghe prove all'oggetto di assicurarci della morte della madre. Teniamo adunque una via di mezzo, così che nè si sacrifichi da noi improvvidamente la madre al feto, nè questo a quella. Bene s'intende poi, che ogni lentezza è da condannarsi, qualora la madre fosse stata staccata da tal genere di morbo che escludesse *illico* qualunque dubbio sulla di lei morte. Non dovremo forse operare quando non si abbia certezza della vita e viabilità del feto? A noi pare che basti la certezza della gravidanza e della morte della genitrice.

« Dalle cose dette risulta inoltre essere maggio precetto dell'arte che si debba in queste circostanze operare sopra la donna come se fosse vivente. Raccomandasi perciò di non ricorrere all'operazione cesarea se prima non si è riconosciuta l'impossibilità di estrarre il feto per le vie naturali. Suppongasi la donna realmente od apparentemente estinta nel tempo stesso del travaglio e già dilatato l'orificio uterino, e la pelvi non affetta da vizii che impediscono il passaggio del feto. Perchè non tentare l'estrazione di questo colla *versione* o col *forcipe*? Più d'una volta ciò si potè eseguire facilmente, e Rigaudeaux, seguendo una tale condotta, giunse a salvare non solo il feto, ma anche la madre falsamente creduta estinta.

« Se poi conosciuta la impossibilità di estrarre il feto per le vie naturali, si debba praticare la operazione cesarea, è dovere tuo eseguirla con quella regolarità ch'è suggerita dall'arte, sì nell'incidere le pareti del basso ventre e dell'utero, sì nell'estrarre il feto. Anzi terminata l'operazione dovrai cucire, e coprire la ferita con procedere normale e chirurgico. Nè è da trascurarsi il giudizio di coloro i quali raccomandano di non abbandonare troppo presto il feto e la madre, quando vi sia la menoma speranza di risvegliare per avventura quelle scintille di vita, che potrebbero esser sopite, non estinte (1) ».

Quando impertanto il Parroco venisse a conoscere trovarsi in serio pericolo di vita una donna in istato di maternità o matura od assai avanzata, egli deve tosto prendere sia coi parenti, sia col medico curante, sia coll'ufficiale dello stato civile, le opportune intelligenze, acciocchè verificandosi il decesso, abbia luogo immediatamente la visita del sanitario delegato, onde accertarne la morte in termine di legge, e quindi si passi immediatamente all'operazione che la circostanza e la scienza esigeranno per salvare il bambino. E qualora le di lui persuasioni non valessero a vincere le opposizioni degli uni, e la riluttanza degli altri, egli non ha che a darne avviso a chi esercita la polizia locale per tosto ottenere il suo scopo, giacchè se al Parroco deve stare molto a cuore la salute eterna dell'infante rinchiuso nel seno della madre, ai parenti ed all'ostetricante corre l'obbligo anche a termini della legge di salvargli la vita temporale coll'estrazione di esso dall'utero materno.

La vera difficoltà consiste nel caso di gestazione poco avvanzata, quando non si possa penetrare fino al portato senza aprire il seno della madre coll'operazione cesarea propriamente detta, ossia col taglio addominale, ed il feto non si trovi ancora in istato di formazione da poter vivere fuori dell'utero. La Chiesa con grande saggezza inculca l'obbligo dell'estrazione del feto, e dell'amministrazione del battesimo, ma non determina alcun'epoca dopo la concezione del portato, in cui più precisamente si debba venire all'operazione necessaria. Però gravi e dotti teologi ed ostetrici sostengono che qualunque sia il tempo, dacchè l'estinta divenne madre, se è certo il suo stato di maternità, si deve procedere all'operazione cesarea pel battesimo del piccolo infante. Ma una siffatta opinione trova nella pratica degli ostacoli insuperabili: 1. Nell'incertezza e nella contraddizione delle opinioni dei dotti intorno al tempo preciso dell'animazione e viabilità del feto; 2. Nella difficoltà grandissima di constatare nei primi mesi lo stato di gravidanza, e nella conseguente impossibilità di persuadere altrui sull'esistenza di un feto, di cui non si ebbe alcun indizio; 3. Nella difficoltà del taglio cesareo ed orrore che inspirano le forti emorragie che ne sono la conseguenza; 4. Nella quasi impossibilità di estrarre *vivo* dal seno dell'estinta un feto non *viabile*; 5. Nel rifiuto quasi generale dei sanitari di prestarsi a sì ardua e laboriosa operazione per un feto da essi ritenuto non

(1) Alliprandi, Vol, 2, cap. XIII, sez. IV.

vitale ed a solo scopo di un bene spirituale, che essi punto non conoscono, o nulla curano, od anche apertamente dileggiano; 6. Nella prostrazione morale della famiglia, che videsi rapita dalla morte una persona amata, e che sentirebbe una ripugnanza invincibile a così orribile operazione: 7. Finalmente nella poca o niuna disposizione dei magistrati locali di lasciar aprire anzi tempo un cadavere per un effetto religioso, reso assai problematico dalla natura stessa della operazione ostetrica.

Noi perciò pensiamo, che quando il Parroco sia venuto a conoscere anche con certezza lo stato di maternità incipiente od assai poco inoltrata d'una moribonda, sodisfaccia abbastanza al suo dovere, se all'ora della morte ne metta a parte i parenti ed il dottor curante, ed esorti per quanto sa e può queglino e questo a tentare tutti quei mezzi, che l'arte salutare e le leggi dello Stato possono suggerire per salvare col battesimo quella creatura latente nell'utero materno.—Il Gury pensa con molti altri che secondo i recenti progressi della scienza medicale si possa con certezza battezzare il bambino nell'utero della madre col mezzo di qualche stromento senza il bisogno di ricorrere all'estremo orribile dell'incisione cesarea. Non si potrebbe adunque in caso di decisa ripugnaza al taglio addominale tentare di aprirsi un passaggio per l'orificio uterino con uno dei molti mezzi di cui abbonda l'arte ostetrica, ed iniettando per esso l'acqua salutare sul feto ancora del tutto contenuto negli organi materni, recare ad esso quel soccorso religioso, che altamente richiede la sua salvezza spirituale?

Può per altro avvenire, massime nei piccoli villaggi molto distanti dalle grosse borgate, che morta una donna incinta non possa aversi prontamente una persona capace di far la sezione, in tal caso sarebbe il Parroco obbligato di farla egli stesso?.

Il Wan-Esper dice doversi praticare dal Parroco, il quale per questa ragione è obbligato d'istruirsi intorno alla pratica di questa operazione, onde possa giovarsene nei casi di urgente necessità. Lo stesso dice il Cangiamila, il Cobat, Monsignor Capecelatro, il Possevin, il Debreyne, ed altri, i quali vorrebbero, che se le persone dell'arte o manchino o ricusino di fare l'incisione sulla donna morta, il Parroco, od altro sacerdote, fattosi il segno della croce, e messosi alla presenza di Dio, l'eseguisse egli stesso, come alcuni Curati ne hanno già dato l'esempio.

Il Cardinale Gousset è di contrario parere e scrive: « Noi crediamo che il Sacerdote non sia obbligato; quella operazione poco è conveniente al carattere ecclesiastico e d'altra parte si sporrebbe ad essere inquisito dai magistrati. » Noi sottoscriviamo volentie all'opinione dell'eminentissimo e dotto por porato. Di fatti l'operazione cesarea è un delle più difficili operazioni dell'arte chirur gica, ch'esige somma abilità e perizia in ch l'eseguisce, e sarebbe vano lusingarsi di po ter riuscire a compierla bene con solo qual che lieve tintura della scienza anatomica laddove spesso fallisce la mano del più abil ostetrico. Oltre che dunque il Sacerdote, or dinariamente parlando, sarebbe moralment certo di approdare a nulla, a meno che s trattasse di feto già maturo bene, e per cu potesse bastare il semplice taglio vaginale egli solo riuscirebbe a cagionare malcontent ed esasperazione nella famiglia, ed esporreb be sè stesso al pericolo di un processo penal per violazione, non solo dei citati articoli ma anche di quegli altri, che vietano a chic chessia di esercitare la medicina, la chirur gia, la flebotomia senz'averne ottenuto relativo diploma o patente d'idoneità.

Del resto, ci sia lecito osservare che i pratica il caso proposto dell'assoluta man canza del sanitario è più immaginario ch reale. — Allo stato della nostra attuale legi slazione non vi è, o almeno non vi deve es sere più comune, e frazione di comune pe quanto piccolo, il quale non sia provvisto d un medico, o chirurgo, o almeno di un fle botomo, o di una levatrice approvata. È que sto un ramo di pubblico servizio reso asso lutamente obbligatorio dalla vigente legg comunale, al quale ove non provvedesse l'Am ministrazione del Comune, dovrebbe d'uffici provvedere l'Autorità superiore della provin cia. — Ciò posto: o la malattia, che temesi sia per recare la morte alla donna incinta è malattia comune e di qualche durata, e allora havvi tutto il comodo di rendere par tecipe il sanitario locale, e di prendere tempo tutte le cautele, perchè al verificars della morte, se ne faccia da chi di dover l'operazione, senza nessun bisogno che il Par roco la faccia egli stesso.—O la pregnan te soccombe di morte repentina, o fors'anc nell'atto stesso che il Sacerdote amministr i primi soccorsi della religione, ed allora vietato dalla legge civile egualmente che dal l'ecclesiastica di procedere indilatamente all sezione cadaverica, non essendo mai lecito come insegna l'Angelico, di sacrificare la ma dre per provvedere col battesimo alla salut spirituale della prole; ma in tali casi è ne cessario lasciar scorrere alcune ore, sia per chè abbiano agio a svilupparsi i segni prin cipali e più certi della seguita morte, si perchè possano esaurirsi gli incumbenti pre scritti dalla legge, vale a dire la visita de medico necroscopo, ed il legale accertament della morte; ed un tale intervallo di temp somministrerebbe al Parroco zelante uno spa

abbastanza commodo per renderne infor-
o, o il medico, o il cerusico, o il flebo-
o, o la levatrice del comune, ed averne
oro opera, senza che abbia ad operare
stesso. Solo in questo frattempo egli do-
bbe curare che si mantenga con panni ri-
ldati al fuoco sempre calda la regione del-
zero della defunta, e d'immettere nella
ca della stessa una cannuccia per introdu-
re nell'utero un'aria più pura, e per
liuvare la esalazione degli aliti cadaveri-
i quali potrebbero recar la morte al bam-
o.

'i pare adunque che in nessun caso possa
ificarsi una così assoluta mancanza di per-
e pratiche da rendere obbligatorio nel Par-
o un atto assolutamente sconveniente al
carattere, ed estraneo al suo ministero.
e medesime ragioni debbono persuadere
'arroco non essere nemmeno mai il caso
ichiedere od indurre persone imperite e
ane dell'arte ad eseguire questo genere
perazioni.—L'*Apologista* di Torino N.°10,
o 1865, riferisce il processo penale inizia-
contro un Parroco della Diocesi di Cuneo,
o l'imputazione di abuso della propria au-
tà, e di violazione dell'art. 26 del Rego-
ento annesso alle RR. PP. del 26 Marzo
8, e dell'art. 102 del Codice penale, per
r dato ordine ed indotta persona estranea
arte ad eseguire l'operazione casarea so-
una defunta. Sta vero che il Tribunale
hiarava non farsi luogo a procedimento,
a considerazione che non si fosse eserci-
l'ostetricia, nè altra operazione chirur-
a, giacchè la persona erasi già resa cada-
e; che il Parroco passando a tale richie-
era stato animato da spirito di zelo e di
gione; che l'urgenza della operazione ed
on essersi potuto avere persona dell'arte
udeva la benchè menoma ombra di reità;
ognun vede che sotto la presente legisla-
e cotali ragioni varrebbero poco o nulla
alvare da una penale condanna chi si tro-
e involto in somigliante accusa (1).

ai predetti insegnamenti possiamo racco-
re per la pratica, essere obbligo strettis-
del parroco, appena gli sia noto il
colo di vita di una donna incinta:

Persuadere i parenti della inferma del
e dovere che corre loro di permettere
erazione cesarea, per assicurare il batte-
o al feto.

b) Avvisare qualche chirurgo od ostetrico del luogo, perchè si tenga pronto alla detta operazione, dopo che si è fatto l'accertamento legale della morte.

c) Prendere innanzi tempo le opportune intelligenze coll'uffiziale dello stato civile, perchè abbia luogo subito dopo la morte la visita del delegato sanitario, per farne il legale accertamento.

d) Appena spirata la inferma, se ne mantenga aperta la bocca con una cannuccia, per la introduzione nell'utero dell'aria pura e l'utero stesso si mantenga caldo con panni riscaldati al fuoco.

e) Ove, dietro le sue calde istanze, i chirurgi e gli ostetrici ricusino il loro officio, o lo ricusi l'uffiziale dello stato civile, cerchi di astringerveli con ricorrere a chi esercita la polizia locale.

f) Se neppur questo espediente giova, il parroco non deve far da sè una sì difficile ed orrorosa operazione; e neppur deve commetterla a persone imperite. Deve piuttosto procurare che, giusta il parere dei moderni teologi, si amministri al feto il battesimo per le vie ordinarie con qualche strumento dell'arte ostetrica (1).

) Rivarolo, *Il Governo della Parrocchia, iderato nei suoi rapporti colle leggi Stato*, Par. 1, Tit. 1, Cap. 1, nu. XVII—II.

(1) Ecco come parla il dotto Ballerini: « Cum ars chirurgica modo instrumentum reperserit, quo membranae foetum involventes ita scinduntur, ut aqua ope siphunculi iniecta foetum immediate tangere certo possit atque adeo iuxta ea quae S. Alphonsus (Lib. 6, n. 107) post Benedictum XIV disserit, de validitate baptismi infantibus utero clausis sic collati prorsus certi esse possimus: proinde fere cessant difficultates et quaestiones a veteribus DD. motae circa pericula, quae mater subire teneatur ut aeternae saluti prolis prospiciatur » (In Gury T. 1, n. 402, nota *a*).

Questa operazione, se può dirsi facile, stando in vita la madre, più facile ancor si rende dopo che la madre è morta. In tal caso, ove manchi un chirurgo, potrà compiersi da qual si voglia levatrice. E quand'anche non sia reperibile lo strumento adatto a ciò, le membrane, come accertano gli ostetrici, possono destramente lacerarsi con l'aiuto o di un clistero o di una sonda, per mezzo di cui potrà pure iniettarsi l'acqua battesimale. — Non accade ricordare che il battesimo dovrebbe conferirsi dalla levatrice e sotto condizione.

Soluzione del 20° Caso Liturgico

Petronio ogni volta che scorge un errore nel suo Calendario diocesano, contrario alle rubriche del Messale, del Breviario, e ai decreti della S. C. de' Riti, lo corregge sì nella recita dell' Ufficio, come nella celebrazione della Messa. Tarasio, per contrario, vuole seguire il calendario della Diocesi, che dice doversi scrupolosamente osservare, *etiam quando errat*, e fin negli errori di stampa.

Si chiede;

1.° Quale autorità devesi attribuire al Calendario diocesano?

2°. Che deve dirsi degli errori sì di liturgia come di stampa che per avventura possono ritrovarvisi?

3.° Che della prefata quistione?

Al primo.— Al Calendario diocesano, fatto d' ordine del Vescovo, compete nella Diocesi quell' autorità che ha il Vescovo sui propri diocesani.

Or il Vescovo può far leggi e decreti riguardanti l' amministrazione della sua Diocesi, nei limiti segnatigli da' Canoni.

In quanto poi alla Sacra Liturgia, sia che si riguardi la introduzione di nuovi riti, sia che la interpretazione dei dubbi sui riti in vigore, la S. Sede ha richiamato a sè tal potestà, e fa d' uopo ricorrere alla S. Congregazione che dai Sacri Riti ha nome. Così la detta S. C.: « An Praelati, Archiepiscopi, seu Episcopi possint esse iudices ad declaranda dubia super sacris Ritibus et caeremoniis exorta?— S. R. Congr. *Negative* respondit » (11 iun. 1605 in Visen, ad 1, n. 263, ap. Gard.). — Il Calendario diocesano perciò dev' esser conforme in tutto al Calendario Romano, alle Rubriche dell' Uffizio e del Messale, e ai decreti della S. C. de' Riti; salve le variazioni concesse a ciascuna Diocesi dalla medesima S. C.— E perciò in tal caso avrà quella stessa autorità che i detti fonti, quante volte si attiene fedelmente ad essi. Ma dove si allontani da questi, la sanzione del Vescovo non potrà dare al suo Calendario autorità alcuna perchè obblighi alla esecuzione.

Al secondo.—Benchè il Vescovo non ab potestà sui sacri riti, è nondimeno, col m zo del suo calendario, il promulgatore medesimi per la celebrazione della Mess dell' Uffizio nella propria Diocesi. Ond' è fa d' uopo credere ad esso Calendario, qua te volte non si chiarisca manifesto un er re; tanto più che, se fosse dato a ciasc seguire il proprio parere in liturgia, ne rebbe difformità e confusione nelle sacre remonie, non senza scandalo dei fedeli. appunto venne prescritto dalla S. C. de' ti col seguente decreto: « An in casibus biis adhaerendum est Kalendario Diocec sive quoad officium publicum et privat sive quoad Missam, sive quoad vestium crarum colorem, etiamsi quibusdam proba lior videtur sententia Kalendario oppos Et quatenus affirmative, an idem dicend de casu quo certum alicui videretur err Kalendarium?—Resp. *Standum Kalendari* (S. R. C. 23 maii 1835 in Namurcen, ad n. 4746).

Da questo decreto malamente da taluni ferito, e da altri malamente interpretato volle dedurre il falso aforismo: « Stand Kalendario etiam quando certo errat ». S. C. non disse questo, ma solo: «In *casi dubiis* standum Kalendario, etiam quan *quibusdam* probabilior videtur sententia posita, et casu quo certum *alicui* videret errare Kalendarium ».Qui parlasi solo di si dubbi e di opinioni che si dibattono; n già di certezza che derivi da gravi ragio Dove si abbiano vere ragioni e chiarissim p. e. un decreto della S. C. de' Riti, che opponga alle indicazioni del Calendarista, tal caso fa d' uopo osservare il decreto e n la prescrizione del Calendario (1).

(1) Un esempio potrebbe essere il seguen La S. C. de' R. con decreto del dì 16 sette bre 1865 ad 1. et 2. in Aesina n. 5350, ha p scritto che quando l'ottava della festa della macolata Concezione di M. V. cade (com' è venuto quest'anno) nella feria IV de' qua tempi dell'Avvento, non si deve dire nè la na lezione nell'Uffizio, nè l'ultimo evang della Vigilia nella Messa; essendochè l'evan lo della vigilia è identico a quello della Mes

Ecco dunque il principio da stabilire: Stiasi al Calendario sempre che non è del tutto certo il contrario. Ma quando si conosca certo l'errore vuoi di rubrica vuoi di stampa, non devesi osservar l'errore, ma ciò ch'è disposto dalla S. Liturgia.

Al terzo.—Da ciò è chiaro che Petronio fa bene a correggere gli errori del Calendasio, purchè questi sieno del tutto certi e manifesti. Tarasio mostrasi eccessivamente scrupoloso con voler seguire alla cieca il Calendario, al quale fà d'uopo attenersi solo in quelle cose in cui non sia chiaro che si contenga errore.

PROPOSTA DEL 22°. CASO MORALE

Liberio, congiunto in matrimonio ecclesiastico con Flaminia, ne ha due figli. Disgustato appresso di Flaminia, si volge a Matilde che sposa civilmente e con testamento istituisce erede universale dei suoi beni.— Muore improvvisamente Liberio, e Matilde si mette in possesso della costui eredità. Tocca poi Matilde dalla divina grazia, presentasi al confessore per riconciliarsi con Dio.

Si chiede:

1° La parte della eredità che la legge accorda ai propri figli, può negarsi in coscienza a figli nati da matrimonio ecclesiastico e non civile?

2° La parte, che la legge accorda alla propria consorte, può negarsi in coscienza a quella che fu riconosciuta legittima dalla sola Chiesa?

3° Che cosa deve imporre il confessore a Matilde che richiede il suo ministero?

4° Che cosa dovrebbe imporle se Liberio fosse morto *ab intestato?*

PROPOSTA DEL 22.° CASO LITURGICO.

Saprizio parroco permette volentieri che nella sua Chiesa parrocchiale si tengano accademie ed esami scolastici con l'intervento di molte persone convitate; e per questa occasione suol riporre il Santissimo nella Sagrestia in un tabernacolo portabile.

Si chiede:

1° È permesso tenersi accademie ed esami scolastici nelle Chiese?

2° É permesso riporre il Santissimo in Sagrestia?

3.° Che deve dirsi della condotta di Saprizio.

Or sarà probabile che a qualche Calendarista sia sfuggito tal decreto. In questo caso, chi ne abbia certa cognizione è tenuto di stare al disposto della S. C., anzichè al prescritto del Calendario.

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

La vigna di un episcopio e la conversione. — La vigna di un episcopio separata materialmente da questo e dall'orto annessovi, non va esente dalla conversione in rendita, sebbene ne sia stato lasciato il possesso al Vescovo e salva l'approvazione del Ministero, la quale fu negata (Cassaz. di Roma, 22 lugl. 1880 — Vesc. di Tricarico e Finanze — *Boll. del Contenz.* An. IV, Par. II, p. 145).

Esecutore testamentario succeduto a corporazioni soppresse. Missioni. — La persona incaricata dal testatore di erogare le rendite della eredità ai fini da esso stabiliti, in quanto si verificasse la soppressione della Corporazione istituita erede, deve essere posta in grado dal Fondo pel culto di dare esecuzione all'incarico almeno per tutto quanto non si attiene ad opere di puro culto — Le missioni non possono dirsi di per sè opere esclusivamente di culto (Cassaz. di Roma. 28 giu. 1880 — Arciv. di Firenze contro Fondo pel culto—Boll. del Contenz.. l. c. p. 148).

Perizia nei dubbi sull'aumento di rendita. — Nel dubbio se il preteso aumento della rendita sia stato dichiarato e sottoposto alla tassa di manomorta relativamente a beni soggetti alla conversione, dipenda dall'aumentato valore dei fondi a causa di miglioramenti sostanziali, o derivi invece da vicende mutabili del commercio; è incensurabile il provvedimento col quale dalla Corte di merito fu ordinata una perizia in proposito (Cassaz. di Roma, 18 giu. 1880 — Capit. di Terlizzi contro Finanze—Boll. del Contenz. l. c. p. 150).

CRONACA RELIGIOSA

(31 DICEMBRE 1880)

Nomine Pontificie. — La Santità di N. S. con biglietto della Segreteria di Stato, si è degnata nominare Nunzio Apostolico presso S. M. l'Imperatore di Austria Ungheria Mons. Serafino Vannutelli, Arcivescovo di Nicea, già Nunzio Apostolico presso la Real Corte del Belgio.

Con appositi suoi Chirografi poi la stessa Santità Sua si è degnata di nominare Suo Segretario di Stato ed Amministratore dei beni della S. Sede l'E.mo Sig. Card. Ludovico

Jacobini, ed ha confermato l'E.mo Cad. Lorenzo Nina nella carica di Prefetto de' Sacri Palazzi Apostolici.

Il S. Padre e l'Accademia di S. Tommaso. — Il S. Padre Leone XIII, sapientissimo ristoratore degli studi filosofici, non contento di aver fondata un' Accademia in Roma che prendesse il titolo di S. Tommaso d'Aquino, ha pur voluto, nella sua munificenza, dotarla di un assegno determinato, perchè riesca di maggiore utilità. E però in un magnifico Breve con data del 21 novembre ult., diretto agli E.mi Cardinali Pecci e Zigliara presidenti della prefata Accademia, stabilisce:

« All' anzidetta Accademia romana di S. Tommaso d'Aquino assegniamo ed applichiamo del nostro, a titolo di donazione, una somma determinata, proporzionata ai bisogni; la quale somma ordiniamo che per vostra cura, diletti figli Nostri, sia rinvestita, e l'annuale rendita di essa venga impiegata in ciò che maggiormente farà duopo, cioè stampare atti accademici, e scritti di socii; tener viva la corrispondenza epistolare; acquistar opere meritevoli di essere conosciute; sovvenir finalmente nella misura che si potrà giovani provinciali, che bramassero condursi temporaneamente in Roma e quivi affidarsi al magistero del corpo Accademico. Che se per qualche avversa contingenza dovesse l'Accademia o sciogliersi, o lasciar di attendere a' suoi compiti, in tal caso vogliamo e comandiamo, che la mentovata somma, affinchè non venga convertita ad altri usi, ricada intieramente in proprietà del Sommo Pontefice *pro tempore:* ove però l'Accademia tornasse al suo essere, ricuperi essa la sua dotazione per usarne come sopra si è divisato. »

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha emanata una stupenda Enciclica per raccomandare le opere della Propagazione della fede, della Santa Infanzia e delle Scuole in Oriente. Ha pur tenuto nello sp. mese due Concistori, nei quali ha creato Cardinale di S. R. C. Mons. Hassun Patriarca di Cilicia, e tre altri riservati *in pectore*, ed ha provvedute molte Chiese. Daremo tutto nel prossimo fascicolo. — Il S. Padre ha largito L. 5,000 pei danneggiati dal terremoto di Agram, e L. 2,000 agl'inondati di Reggio-Calabria. — Mons. Frungillo ha date le sue dimissioni da Vicario dell'Archidiocesi di Napoli, e in sua vece è stato eletto a tal carica il R.mo Can. D. Giuseppe Carbonelli. L'illustre P. M. D. Giuseppe Provitera, Segretario dell'Almo Collegio de' Teologi e Vicario curato del Duomo di Napoli, è stato promosso a Canonico prebendato di quel Capitolo Metropolitano. — Il dì 23 u. s. fu inaugurata solennemente la prima adunanza generale de' cattolici della Emilia a Modena. Quel Mons. Arcivescovo lesse un bellissimo discorso. — A Lodi la passata Giunta municipale avea decretato la soppressione della istruzione religiosa nelle scuole. La presente Giunta l'ha ripristinata, aderendo alle richieste di 600 padri di famiglie.

La Francia è ancor commossa per la ferocia del Governo in espellere i Religiosi. Si è creata una lega contro gli esecutori di quei decreti a qualunque grado e condizione appartengano: i padroni li cacciano dalle loro abitazioni nè più si servono dei lavori di essi. — I giornali cattolici hanno promosse collette pei bisogni de' religiosi espulsi, le quali fruttano a meraviglia. L'E.mo Guibert Arciv. di Parigi ha diretto ai medesimi religiosi una bellissima lettera, deplorando la ingiustizia loro commessa e confortandoli alla rassegnazione. — Nella Spagna i Vescovi e i benestanti gareggiano di zelo per esibire ai Religiosi espulsi dalla Francia onorevole ospitalità: tutto d'accordo col Re Alfonso e col suo governo. Anche la Repubblica di S. Domingo ha offerto ad essi asilo. — Il Commissariato di Terra Santa esistente a Parigi, soppresso in prima, è stato poi reintegrato nei suoi diritti. — Sono stati risparmiati in Francia i Sacerdoti del SS. Sagramento perchè protetti dalla Spagna; i Passionisti, protetti dall'Inghilterra; i Sacerdoti della Misericordia, gli Oratoriani e gli Eudisti, perchè non hanno voti e dipendono da' Vescovi locali; i Fratelli di S. Gio. di Dio, perchè servono agli spedali. — I Missionarii di Issoudun ov'è la sede dell'Arciconfraternita di N. S. del Sacro Cuore, espulsi dalla lor casa, si sono trasferiti nella Chiesa parrocchiale di detta città. Fa d'uopo perciò dirigere le corrispondenze al Curato di Issoudun (Indre, Francia). — In Inghilterra nuove e clamorose conversioni. Ben 25 ritualisti abiurarono testè i loro errori ed altri 15 nuovi convertiti riceverono la Cresima. Una nuova Chiesa si sta costruendo presso Londra. — Il Sultano del Marrocco, dietro istanze del S. Padre appoggiate dalle Potenze Europee nella Conferenza di Madrid, ha concessa piena libertà a tutte le credenze religiose. — Mons. Lavigerie Arcivescovo di Algeri ha fatto costruire un collegio a Byrsa nella Tunisia, sulle rovine di Cartagine, la cui direzione è stata affidata ai PP. Gesuiti.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Canonicatus—20 Sett. 1879 — *Per summaria precum.*—Il Canonico F., or già defunto, desiderando che, dopo la sua morte, la prebenda canonicale ch' ei possedeva passasse ad un sacerdote suo amico, promise al figlio di una certa donna il decimo dei frutti annui del canonicato, purchè la madre di lui ottenesse dal patrono che il beneficio fosse conferito al sac. Vincenzo G.—Così fu fatto, e Vincenzo G., ottenuto il canonicato, si obbligò di pagare la promessa pensione. Or, avendo conosciuto che ciò era simoniaco e la collazione nulla, così il beneficiato, come il pensionario si rivolsero alla S. Sede per ottener la sanatoria e la facoltà di continuarsi a pagare e ricevere la pensione così come fu stabilito, allegando amendue la lor buona fede, e lo scandalo che ne verrebbe se il benefizio dovesse lasciarsi.

La S. C., esaminata e discussa la petizione, il dì 20 settembre 1879, benignamente rescrisse: « Praevia sanatione, saltem ad cautelam, pro gratia « sanationis favore utriusque, attenta bona fide, ita tamen ut pensio vitam « beneficiati non praetergrediatur, et canonicus ac pensionarius pro unica « vice persolvere debeant Ordinario sextam redituum partem, in pauperes « erogandam, facto verbo cum SS.mo. »

Corollari: —a) È simonia confidenziale il dare, conferire o resignare un benefizio, o presentare, eleggere, istituire, confermare ad esso con una certa confidenza ed obbligo, cioè con espresso o tacito patto o condizione che il beneficio, dopo un certo tempo, di nuovo sia dato alla propria persona o ad altra, ovvero si paghi dal benefizio medesimo una qualche pensione o parte di reddito (Const. 85 Pii VI *Romanum Pontificem*—Const. Pii V *Intolerabilis* —Cap. *Sicut tuis*, 33 et argum. Cap. *Veniens*, 19 de Simonia, etc.); e ciò corre altresì pei beneficii di giurispadronato, benchè il presentato ignori il patto simoniaco (Cap. *si alicuius*, 59 de Elect.—Cap. *Nobis*, 27 de Simon. —S. C. C. in Urbinaten, 18 dec. 1851).— b) Contro la simonia confidenziale gravi pene sono sancite dai Canoni; segnatamente la scomunica maggiore riservata al Papa (Const. *Apost. Sedis* n. 9), la privazione del beneficio ottenuto e la inabilità ad ottenerne altri, la restituzione dei frutti simoniacamente percepiti da applicarsi alla Rev. Camera Apostolica, e la riserva dello stesso benefizio al Rom. Pontefice (Cit. Const. Pii IV et Pii V)—c) L'ignoranza delle censure scusa dallo incorrerle, benchè talvolta non si eviti il peccato (Cap. *Ut animar. periculis*, 2. de Const. in 6).—d) In quanto però ai beneficii conferiti con simonia, la legge ne irrita la collazione anche ricevuta in buona fede; così che « etiam parvuli qui cupiditate parentum Ecclesias per pecuniam sunt adepti eas dimittere teneantur (Cap. *Sicut tuis*, 33, de Simon.).—e) Nel caso si era commesso la simonia confidenziale; e, con tutta la buona fede del provvisto, la collazione era nulla. La S. Sede però, in vista della detta buona fede e della povertà dell'oratore, ha conceduta la sanatoria non senza qualche peso e limitazione.

II. Optionis.—26 Apr. e 23 Agosto 1879.—Nei Capitolo Cattedrale di A., in forza di un decreto Episcopale del 7 dicembre 1823, era in vigore il sistema di ozione alle prebende che vacavano, da esercitarsi da tutti i canonici giusta il grado di ciascuno e la preminenza e precedenza del servizio corale. Erano escluse dall'ozione le prebende Arcidiaconale, Primiceriale, Teologale, Penitenziale e Curata. Tutte le prebende erano state formate da una intiera massa di cinque doppie prebende e una piccola massa costituiva il fondo per le distribuzioni quotidiane.

Avvenne intanto che, vacata nel 1 genn. 1878 la prebenda del canonico V. già defunto, ottò a questa il semplice canonico P. mostrando la sua anzianità; ma il Can. Teologo come più antico, e, dopo lui il Penitenziere, reclamarono il diritto a questa ozione. Dopo circa quattro mesi anche il Can. Primicerio, più vecchio di tutti (aveva 87 anni di età), volle ottare a quella prebenda. La causa, portata al giudizio della S. C., fu dibattuta il dì 26 aprile 1879, e al dubbio: *An et cuius favore sit locus optioni in casu*—fu risposto: *Dilata et ad mentem.* Mente della S. C. si fu l'avere nuove informazioni sulle prebende, se erano fisse o pur no, all'epoca del decreto episcopale. E avutone che erano fisse, il dì 23 agosto 1879, risolse così il predetto dubbio: *Affirmative favore Canonici Theologi, ita tamen ut praebenda optata perpetuo deinde addicta remaneat canonicatui theologali.*

Si raccolga: — a) Presso taluni Capitoli, sia per privilegio, sia per costituzione, sia per consuetudine, ha luogo il sistema di ozione, il quale importa che, vacando una prebenda più pingue, i canonici hanno diritto di reclamarla, a cominciar dal più anziano (Bonif. VIII, Cap. fin. de consuet. in 6). — b) Questo diritto nondimeno deve esercitarsi, per legge comune, fra lo spazio di giorni 20 del dì della vacanza, o piuttosto dal dì che se n' ebbe certa notizia (Bonif. VIII, l. c.—Gonzalez, in reg. 8 Cancell. gloss. 34, n. 75 — Barbosa de Canon. c. 30, n. 5).—c) In materia di beneficii, l' officio deve andare unito alla prebenda; ond' è che il Teologo, come il Penitenziere, va escluso dal diritto dell' ozione, essendo d' uopo di speciale attitudine e scienza in questi officii che vengono remunerati con speciale prebenda (Passerin. in cap. *Cum in tua* de consuet. — Barbosa, l. c. c. 26, n. 23—S. C. C. in Volaterrana, 18 maii 1598, etc.). — d) Nondimeno il Teologo e il Penitenziere possono ottare per indulto Pontificio, massime quando la loro prebenda fosse assai tenue, e anche (secondo il parere di più Canonisti) quando non hanno prebenda propria e distinta dalle altre (Garcias, de Benef. p. 6, c. 4, n. 155 — S. C. C. in Pinnen, 26 febr. 1859.—e) Nel caso dovea escludersi dal beneficio dell' ozione il Primicerio, perchè fece decorrere il tempo utile, e la S. C. preferì al Can. P. il Can. Teologo, come colui che, più anziano, avea una prebenda minore delle altre.

III. Iuris — 20 Dic. 1879.—Fin dal 1739 fu stabilito nella città di A., e approvato dal Vescovo, che nell'associazione dei cadaveri, quando fosse invitato un numero di sacerdoti, si osservasse il turno fra essi, a cominciar dal più vecchio, affinchè nessuno venisse escluso da questo beneficio. Di qui ebbe luogo una certa Congregazione di sacerdoti detta *Urbana*, la quale formò i suoi statuti con sanzione del Vescovo, avendo un prete che teneva cura dell'osservanza del turno, con invitare i sacerdoti, giusta il numero designato dall' erede. Fu stabilito però che il Viceparroco dovesse sempre aver posto nelle esequie; e nel 1843, essendosi aggiunto un altro Vicepar-

roco alla cura, anche a costui fu esteso, di comune accordo, tal beneficio. Nel 1878, cresciuto il numero dei fedeli, l'Arciprete, di concerto col Vescovo, volle mettere un terzo Viceparroco, e a questo pure volea concesso il diritto all'associazione de'cadaveri. La Congregazione ricusò, e l'affare fu portato a discutersi presso la S. Sede.

La S. C. prese a risolvere i seguenti dubbi:

I An ius sit Parocho vocandi presbyteros iuxta numerum ab haeredibus praefixum ad associanda cadavera in casu. — Et quatenus negative;

II An unus, seu potius omnes Viceparochi semper praeferendi sint caeteris presbyteris in cadaverum associatione in casu.—Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam;

III An oratoris (Parochi) precibus annuendum sit in casu.

E il dì 20 dicembre 1879 risolse: *Ad I Negative. — Ad II Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. — Ad III Provisum in praecedenti.*

Si vuol raccogliere:—a) Benchè per comune diritto si appartenga all'erede del defunto destinare il numero e le persone de'chierici per l'accompagnamento delle esequie (Scarfantoni, Lucubr. Can. Tom. 3, L. 4, tit. 14—Pignatell. Tom. 4, Consult. 205, n. 36 etc.); pure quando la designazione non si fa dallo erede, questo diritto si devolve al parroco (S. C. C. ap. Amostaz, de Causis piis, l. 6, c. 2, n. 51 (1) — b) Lo stesso è sancito presso lo statuto del Clero Romano, che suole aver forza di legge. Ivi (cap. 8, n. 16) sta detto: « Ad unum parochum defuncti proprium pertinet presbyteros iuxta numerum ab haeredibus ipsius praefixum ad funes vocare ».—c) Insegnano i DD. esser conveniente che nelle esequie sieno preferiti i sacerdoti che nella Chiesa parrocchiale prestano servizio (Pignatell. l. c. n. 39). La S. C. del Conc. *in Nullius Montis Cassini*, 26 ian. 1726, ad 9. definì: « Licere haeredibus defunctorum solum parochum vocare (ad funus); sed quatenus alios presbyteros vocare velint, esse praeferendos illos Ecclesiae Matricis in numero ipsis haeredibus beneviso ».—d) Nondimeno, in materia di funerali, allorchè trattasi delle persone che debbono intervenire, si deve stare a quelle consuetudini locali che legittimamente han vigore da oltre 40 anni (Glossa in Clem. Dudum § *Verum ne parochiales*, et in verb. integre *de sepult.*—Pignatell. l. c. n. 39).—e) E ciò vale pure quando queste consuetudini sembrino lesive dei diritti parrocchiali, purchè col titolo sieno introdotte da oltre 40 anni, e senza titolo da tempo immemorabile, senza che mai sieno state interrotte (De Luca, de Benef. Disc. 30, n. 11—Reiff. l. 2. Decret., tit. 26, n. 121, 147 et 164—Cap. *Certificari* de Sepult.—Rota. Decis. 376, n. 1, p. 1 recent.—S. C. C. in Fabrianen, 10 mar. et 7 apr. 1739, et 9 febr. 1732; Camerinen, 18 dec. 1819). —f) Nel caso una consuetudine più che centenaria favoriva la Congregazione; i Viceparrochi però, come coloro che più di tutti prestavano servizio alla Chiesa parrocchiale, aveano a preferenza diritto d'intervenire alle esequie.

(1) Ecco le parole del cit. A.: « S. Congregatio in una Ferrariensi 7 septembris 1613 censuit, Parochum ad libitum vocare ad funus clericos quos voluerit; nec cogitur vocare viciniores, nisi aliter fuerit dispositum ab haeredibus defuncti, quorum voluntas est servanda. Ex qua quidem declaratione satis depromitur intelligendum, illam facultatem concessam esse Parochis, nisi aliter ab haeredibus defuncti dispositum fuerit, quibus in primis competit destinare numerum Sacerdotum ».

RECENTI DECRETI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

—

XI. Esposizione ed Amministrazione del SS. Sacramento. (*Segue*)

Sommario — 1. Nella processione del *Corpus* possono ammettersi dei fanciulli vestiti da angeli ?—2. La colletta del SS. Sagram., quando questo è esposto, in concorrenza di altre. — 3. Durante la esposiz. delle 40 ore possono tenersi immagini svelate ? può farsi il sermone nella Messa solenne ? si può dire o tralasciare la messa *de pace* ? — 4. Può tollerarsi la consuetudine di conservarsi il SS. nell'Altare magg. delle Cattedrali?—5. Del luogo, dove deve esporsi il SS.—6. Durante l'esposiz. delle 40 ore possono farsi le esequie *praesente cadavere*? — 7. Nella Messa dell' esposizione o della reposizione, la colletta del SS. Sagram. deve congiungersi con la orazione del giorno o deve mettersi in fine delle commemorazioni di precetto ? — 8. I congregati laici nella esposiz. del SS. Sagram. — 9. Può tollerarsi l'uso di estrarre la Pisside dal tabernacolo e di riporla velata sotto l'ombrello per benedire il popolo ?—10. Può tollerarsi quello di benedire il popolo ne' dì festivi colla Pisside e nei più solenni coll'Ostensorio senza venia dell'Ordinario ?—11. Le donne debbono genuflettere innanzi al SS. o al proprio Vescovo? debbono velare il capo , quand' anche stiano in privati coretti ?—12. Può starsi seduto innanzi al SS. Sacram?—13. Deve farsi la commem. del SS. Sacram. esposto nelle messe degli altri misteri di N. S. G. C. ?—14. Può dirsi la giaculatoria *Lodiamo in eterno il SS. Sacramento*?—15. Delle genuflessioni da farsi innanzi il SS. Sacram. esposto.

1. Superior Conventus Ord. Minor. S. Francisci de Observ. in civitate Hierosolymitana a S. R. C. postulavit ut in processione peragenda in solemnitate Corporis Christi admitti possint pueri, modo quo angeli depingi solent vestiti, quorum alii flores per viam spargant , alii fumigantes deferant thuribulos, alii uvam aut frumenti spicas in manibus gestent, quia id pergratum est spectatoribus cunctis non solum catholicis sed et schimaticis et ipsis Turcis.

Resp. 7 febr. 1874 in Ord. Min. S. Franc. de Obs. n. 5576—« Tam relate ad ritum, quam relate ad modum vestiendi remittitur arbitrio R.mi D. Patriarchae Hierosolymitani. »

2. In Missis quae cum cantu ex expositione SS. Sacramenti celebrantur , quaenam oratio anteponenda , commemoratio nempe Venerabilis , vel collecta Spiritus Sancti quae occurrit ut imperata ?

Resp. 18 mar. 1874 in de Zacathecas ad 2, n. 5581: — « Commemoratio SS. Sacramenti in casu est facienda post alias omnes orationes de praecepto et ante omnes collectas etiam imperatas ».

Alii , innixi verbis decreti S. R. C. sub die 23 iun. 1739 et 16 febr. 1737, fieri debere dicunt commemorationem de Venerabili post orationes omnes officii illius diei; alii e contra post orationes non solum illius diei, sed et post ab Episcopo imperatas si quae habentur. Quaeritur, quaenam interpretatio sequenda est ut verior , prior aut posterior ?

Resp. 18 sept. 1877 in Societatis Iesu ad 4, n. 5713 : — « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

3.—I Permittitur vel saltem toleratur antiqua consuetudo tenendi sacras Imagines detectas in capella vel altari in expositione quadraginta horarum?— II Permittitur vel toleratur consuetudo sermocinandi intra Missarum solemnia, durante eadem expositione ? —III Permittitur etiam consuetudo omittendi vel recitandi missas de pace die medio ?

Resp. 4 iun 1874 in Lisbonen, n. 5585: —« Ad I, II et III Res remittitur prudentiae et arbitrio E.mi et R.mi Patriarchae ad tramitem decreti diei 12 iulii 1746 quod sic se habet, nimirum: Instructionem Clementinam extra Urbem non obligare, laudandos tamen qui se illi conformare student , nisi aliud ab Ordinariis locorum statuatur ».

4.—I An, attenta peculiari structura Ecclesiae Cathedralis Sebenicen et saeculari consuetudine in eadem vigente, retineri possit SS. Eucharistiae Sacramentum in altari maiori, eo vel magis quod id non vetetur a Caeremoniali Episcoporum , sed solum uti minus opportunum id perhibeatur ?

II An durante Pontificali R.mi Episcopi, etsi ipse ad homiliam faciendam usque ad extremitatem presbyterii se conferat, SS. Eucharistia sit a maiori altari removenda ?

Resp. 6 febr. 1875 in Sebenicen , n. 5588 : — « Ad I Negative. — Ad II provisum in primo ».

5. In Patriarchatu Lisbonensi, scientibus et consentientibus Ordinariis, con-

suetudo invaluit exponendi SS. Sacramentum in quibusdam festivitatibus praevio quodam machinismo ad hoc specialiter constructo vel in manu alicuius statuae B. M. V., vel iuxta latus vulneratum sculptae imaginis D. N. I. C. e cruce pendentis. An haec consuetudo sit continuanda?

Resp. 23 apr. 1875 in Lisbonen, n. 5603:—« Significandum est quod exposita consuetudo sit abolenda, siquidem instructio Clementina iubet statuas non esse apponendas in altari in quo SS. Sacramentum est expositum, et Sacramentum ipsum exponendum esse sub throno eminentiori in loco: quae praescriptiones consuetudini expositae sunt omnino contrariae ».

6. Quomodo se gerere debeant Rectores Ecclesiarum parochialium, si tempore expositionis SS. Sacramenti pro oratione XL horarum occurrat exequias esse faciendas super cadaver, quod amandari nequeat inhumatum usque dum perficiatur praedicta oratio XL horarum?

Resp. 19 iun. 1875 in Florentina n. 5613:—« Iuxta instructionem Clementinam iis diebus abstinendum esse a celebrandis Missis defunctorum sive solemnibus sive lectis, ac Missa solemnis pro defuncto cani poterit die tertio, septimo, trigesimo ac anniversario a die obitus vel depositionis defuncti ».

7. An in Missa pro expositione vel repositione SS. Sacramenti ad instar XL horarum quae cantatur in duplici 1.^{ae} aut 2.^{de} classis vel aliis diebus, in quibus Missa de SS. Sacramento cantari non licet, parendum sit tabellae Cardinalis Vicarii quae praescribit ut cantetur Missa de officio currenti cum sola oratione SS. Sacramenti sub unica conclusione, an potius decreto S. C. 18 decembris 1779 (4595 ad 8) quod praescribit ut oratio SS. Sacramenti uniatur in fine aliarum commemorationum de praecepto?

Resp. 7 aug. 1875 in Clodien ad 5, n. 5622: — « Stetur Instuctioni Clementinae » (1).

8. — I An quando Clerus a sacristia procedit ad altare ad exponendum SS. Sacramentum, possint etiam congregati laici se illis cum luminaribus sociare, et in tali casu quo loco procedere debeant?

II. Quem locum tenere debent congregati laici, quando cum luminaribus intersunt processionibus SS. Sacramenti?

III Utrum congregati laici possint ingredi presbyterium, ibique per aliquod tempus orationi vacare?

Resp. 22 ian. 1876 in Oriolen, n. 5650: — « Ad I Affirmative ad primam partem; ad secundam, procedere debent ante Clerum. — Ad II Ante Clerum secularem, et regularem, atque etiam ante Confraternitates, si adsint, sacco induti. — Ad III Negative, sed extra presbyterium paretur aliquod scamnum, ubi se sistere possint congregati tempore orationis ».

9. Est ne toleranda praxis extrahendi e tabernaculo sacram Pyxidem, eamque velatam sub umbella collocandi populo benedicendi gratia?

Resp. 16 mar. 1876 in Olinden ad 1, n. 5657: — « Detur Instructio edita a s. m. Benedicto Pp. XIV, hoc est: Eucharistiae tabernaculum solum aperiatur, et sacra Pyxis clausa suoque velamine obtecta populi oculis obiiciatur... Verum penitus interdicitur sacram Pyxidem... extra tabernaculum efferri, ac velatam sub umbella collocari, cum nullum huius ritus vestigium apud scriptores, nullaque Sedis Apostolicae consuetudo deprehendatur quam sequi omnino debemus ».

10. In Ecclesiis, in quibus de Ordinarii licentia SS. Sacramentum asservatur, et in quibus populo benedictio cum sacra Pyxide impertitur festis diebus, potestne in iisdem populus benedici cum SS. Sacramento in ostensorio posito in Festis saltem principalioribus, quin ab Ordinario requiratur facultas?

Resp. ibid ad 2: — « Detur resolutio in Ariminen diei 11 septembris 1847, nempe quaesitum fuit: Num servanda sit immemorabilis consuetudo dimittendi

---

(1) La Istruzione Clementina pei giorni in cui è vietata la solenne messa votiva del SS. Sacramento prescrive (n. XII:) « Nelle Domeniche ed altri giorni e ferie eccettuate si canterà la messa conventuale coll' orazione aggiunta del Sacramento sub unica conclusione ».

populum fidelem cum benedictione SS. Sacramenti in sacra Pyxide occlusi ac in Festis cum Ostensorio? et responsum fuit: Ad mentem: et mens est ut quoties nil inconveniens deprehendat R.mus Ordinarius, permittat continuationem eiusdem consuetudinis ».

11.—I Sorores et educandae cuiusdam Conservatorii, quoties transeunt ante SS. Sacramentum in tabernaculo reconditum nolunt genuflectere, sed tantum sese inclinant, dicentes indecens esse mulieres genuflectere unico genu. Tolerandusne est huiusmodi usus?

II Et quatenus negative, an idem dicendum de genuflexione quae debetur Episcopo proprio?

III Utrum mulieres sacris functionibus adstantes vel etiam private orantes per fenestram (vulgo *coretto*) quae intus Ecclesiam interiectis transennis, inspicit, teneantur caput velare?

Resp. 7 iulii 1876 in Ravennaten ad 2, 3 et 4, n. 5666: —Ad I « Negative ».—Ad II « Affirmative ».—Ad III « Affirmative ».

12. An tolerari possit consuetudo quod Clerus et populus dum SS. Sacramentum expositum manet, sedeant?

Resp. 28 iul. 1876 in Iacen ad 3, n. 5673: — « Affirmative, secluso scandalo aut irreverentia ».

13. De iure licet addere commemorationem SS. Sacramenti in Missis privatis in Ecclesiis ubi SS. Sacramentum remanet expositum, an ista commemoratio sit omnino omittenda in Festis D. N. J. C. v. g. in Missis de Mysteriis Passionis, in feriis VI in Quadragesima, per octavam Paschatis, Ascensionis, Transfigurationis etc. ?

Resp. 7 iul. 1877 in Soc. Presbyteror. SS. Sacram. ad 1, n. 5702: — « Commemorationem fieri posse iuxta alia decreta, dummodo Missa non versetur in eodem mysterio ».

14. In quibusdam locis coram SS. Sacramento cantantur haec verba: *Adoremus in aeternum SS. Sacramentum*, an retineri possit talis usus cum istorum verborum sensus appareat non omnino clarus et sit forte minime rectus?

Resp. ibid. ad 2: —«Retineri posse».

15. Utrum celebrans coram SS. Sacramento publice exposito genuflexus, debeat ad solum se provolvere toties quoties se erigit et rursus genuflectit, vel tantum quando ad altare pervenit, ab eo discedit, ante et post thurificationem?

Resp. 18 aug. 1877 in Angren ad 8, n. 5711:—« Detur decretum in una Marsorum 12 novembris 1831 » (1).

ENCICLICA DEL S. P. LEONE XIII

PER PROMUOVERE GL'ISTITUTI DELLA PROPAGAZ. DELLA FEDE

della S. Infanzia di G. C. e delle Scuole di Oriente

A tutti i Vescovi dell' Orbe.

Venerabili Fratelli

Salute ed Apstolica Benedizione

La città santa di Dio che è la Chiesa, non essendo circoscritta da alcun confine di regioni, ha la forza trasfusale dal suo Fondatore di dilatare ogni giorno più il *luogo della sua tenda* e di estendere *le pelli dei*

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « 51. Quando celebrans genuflectit ante Altare SS. Sacramenti tam expositi quam in Tabernaculo retenti, debetne genuflectere in plano Presbyterii an in infimo gradu Altaris?

« 52. Quum celebrans coram SS. Sacram. exposito debeat thurificare et lavare manus extra Altare, debetne stare in plano Presbyterii, an in supremo gradu Altaris?

« 53. Genuflexio quae fit coram SS. Sacram. exposito tam in Missa quam in oratione 40 horarum, ceterisque functionibus quando fieri debet unico genu, et quando utroque tum a celebrante, tum a ministris vel alio qui exponit et reponit?

« Resp. Ad 51. Serventur Rubricae, sed in accessu et recessu in plano est genuflectendum: in infimo autem grado altaris quoties genuflectere occurrit.—Ad 52. Servetur consuetudo, dummodo caveat, ne terga vertat Sacramento.—Ad

suoi tabernacoli (1). Questi accrescimenti dei popoli cristiani, sebbene sieno opera principalmente dell' intima assistenza e dell' aiuto dello Spirito Santo, pur tuttavia estrinsecamente si compiono per opera d' uomini e secondo l' umano costume: imperocchè è consentaneo alla sapienza di Dio che tutte le cose sieno ordinate e condotte a fine per quel modo che conviene alla natura di ciascuna di esse. Tuttavia non una soltanto è la specie degli uomini e degli ufficii, pel cui mezzo si ottenga l' aumento di nuovi cittadini a questa terrestre Sionne. Poichè le prime parti spettano a coloro che predicano la parola di Dio: ciò Cristo insegnò coi suoi esempii ed oracoli; su ciò l' Apostolo Paolo insisteva con queste parole: *Come crederanno a colui che non udirono?... e come udiranno se non vi è chi predichi?... La fede dunque vien per l'udito e l'udito per la parola di Cristo* (2). Questo ufficio poi spetta a coloro che legittimamente sieno stati iniziati ai sacri ministeri. — A questi per certo non poco aiuto nè lieve conforto arrecano coloro i quali sogliono od apprestar loro soccorsi esterni o con preghiere innalzate a Dio attirare su di essi i doni celesti. Per lo che vengon lodate nell' Evangelio quelle donne le quali a Cristo che evangelizzava il regno di Dio *soccorrevano colle loro proprie sostanze* (3), e Paolo attesta che a coloro i quali annunziano l' Evangelio è per divino volere concesso che vivano dell' Evangelio (4). Parimenti sappiamo che Cristo ai suoi seguaci ed ascoltatori dette questo comando: *Pregate il padrone della messe che mandi in essa gli operai* (5), e che i primi suoi discepoli, dietro l' esempio degli Apostoli, soleano supplicare Dio con queste parole: *Concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta fiducia la tua parola* (6).

Questi due ufficii che consistono nel dare e nel pregare, oltre ad essere utilissimi ad allargare i confini del regno dei cieli, hanno altresì questo di proprio che possono esser facilmente compiuti da ogni e qualunque condizione di uomini. Imperocchè chi è di così misera fortuna che non possa dare una piccola moneta, o sovraccarico di tante occupazioni che non possa qualche volta alzare a Dio una preghiera per i nunzi del Santo Evangelio? Questi aiuti poi sempre ebbero in costume di adoperare gli uomini apostolici, e specialmente i Pontefici Romani ai quali maggiormente incombe la sollecitudine di propagare la fede cristiana: sebbene non sempre fu tenuto il medesimo modo di procacciar tali soccorsi, ma vario e diverso secondo la varietà dei luoghi e la diversità dei tempi.

Essendo tendenza della nostra età di intraprendere le cose ardue mercè la congiunzione dei pareri e delle forze di molti, vedemmo unirsi dapertutto società, di cui alcune furono costituite eziandio perchè giovassero a promuovere la religione in alcune contrade. Fra tutte poi più eminente è la pia associazione formata circa sessanta anni fa a Lione in Francia, e che prese il nome dalla *Propagazione della fede*. Questa in principio ebbe per mira di soccorrere alcuni missionarii nell' America; poi come il grano della senapa crebbe in albero gigantesco i cui rami largamente fioriscono e così, a tutte le missioni sparse per tutta la terra, porge operosa beneficenza. Questa eccellente istituzione fu tosto approvato dai Pastori della Chiesa e ricolma di splendidi elogii. I Romani Pontefici Pio VII, Leone XII, Pio VIII, Nostri predecessori, caldamente la raccomandarono, e la arricchirono dei doni delle Indulgenze. E con molto maggiore impegno la promosse, e con affetto veramente paterno la riguardò Gregorio XVI che nelle lettere encicliche in data del XV Agosto del quarantesimo anno di questo secolo, di essa parlò in questi termini:

" Opera veramente grande e santissima " la quale con tenui oblazioni e preci quo- " tidiane a Dio innalzate da ciascuno dei " socii, si sostiene, si accresce, s'ingagliar- " disce e che ha in mira di soccorrere agli " operai apostolici, di esercitar verso i neo- " fiti le opere di cristiana carità, e di li- " berare i fedeli dall' impeto delle persecu- " zioni. Noi la stimiamo degnissima dell'am- " mirazione e dell' amore di tutti i buoni. " Nè è da credersi che tanto vantaggio e " profitto sia in questi ultimi tempi venuto " alla Chiesa senza uno speciale divisamento " della divina provvidenza. Imperocchè men- " tre accaneggiano la diletta sposa di Cri- " sto macchinazioni d' ogni specie del ne- " mico infernale, nulla poteva intervenirle " di più opportuno di quello che i fedeli " accesi dal desiderio di propagare la cat- " tolica verità si sforzassero tutti con con- " corde zelo e con riuniti sussidii, a gua- " dagnare le anime a Cristo. " Dopo ciò esortava i Vescovi affinchè ognuno nella propria Diocesi alacremente adoperasse in guisa che una istituzione tanto salutevole pigliasse sempre nuovi incrementi.— Nè dalle vestigia del suo Predecessore deviò Pio IX di gloriosa memoria, che nessuna occasione tra-

---

53. In accessu et recessu utroque genu, intra Missam unico genu: pro reliquis functionibus consulantur Rubricistae ».

(1) Is. LIV. 2.
(2) Rom: X. 14 17.
(3) Luc. VIII. 3.
(4) I. Cor. IX. 14.
(5) Matth. IX 3. Luc. X. 2.
(6) Act. IV. 29.

lasciò di aiutare la benemeritissima società e di promuovere viemaggiormente la sua prosperità. Infatti per l'autorità di lui più ampli vennero conferiti ai socii i privilegi della pontificia indulgenza, fu eccitata in sussidio di questa opera la cristiana pietà e i più chiari fra i socii stessi dei quali fossero provati i meriti singolari, furono di varie onoranze decorati, e finalmente alcuni esterni aiuti, annessi a questa istituzione, furono dallo stesso Pontefice amplificati ed encomiati.

Nello stesso tempo la emulazione della pietà fece sì che nascessero due altre società, delle quali l' una prese il nome della *Sacra Infanzia di Gesù Cristo*, l'altra *delle scuole d'Oriente*. La prima ha per iscopo di raccogliere e di educare nei cristiani costumi gl' infelicissimi bambini, cui parenti spinti da miseria o da fame, espongono barbaramente, in specie nelle regioni dei Cinesi, nelle quali è maggiormente in uso questa sorta di barbarie. Pertanto essi affettuosissimamente raccoglie la carità dei socii, e redentili talvolta col danaro, ha cura che siano lavati nel fonte della cristiana rigenerazione, affinchè o crescano, coll' aiuto di Dio, a speranza della chiesa, o almeno, se presi da morte, si assicuri loro il modo di acquistare la sempiterna felicità.—L' altra società che sopra abbiamo nominata prende cura degli adolescenti e con ogni industria si adopera affinchè siano imbevuti di sana dottrina e si studia di allontare da essi i pericoli della scienza fallace verso la quale essi sono spesso inclinati per improvida cupidigia d'imparare.—Del resto l'uno e l'altro sodalizio presta la sua opera coadiutrice a quello più antico che si noma della propagazione della fede e sostentato dal danaro e dalle preghiere dei popoli cristiani con amica alleanza cospira allo stesso fine; poichè tutti intendono a far sì che mediante la diffusione della luce evangelica moltissimi estranei alla Chiesa vengano alla conoscenza di Dio, e adorino Lui e il Mandato da Lui, Gesù Cristo. Quindi di meritate lodi, siccome accennammo, queste due istituzioni con lettere Apostoliche, furono ricolmate dal Nostro Predecessore Pio IX, e largamente arricchite di Sacre Indulgenze.

Pertanto essendochè questi tre sodalizii abbiano goduto di tanto certa grazia agli occhi dei Sommi Pontefici ed essendochè ognuno di essi non abbia mai desistito dal compiere con concorde impegno il suo proprio ufficio, diedero ubertosi frutti di salute, alla Nostra Congregazione di *Propaganda Fide* arrecarono non mediocre aiuto e conforto nel sostenere i pesi delle missioni e sembrarono fiorir tanto da dar lieta speranza di messe più ampia per l'avvenire. Però le tempeste molte e violente che contro la Chiesa si sono scatenate nelle contrade già illuminate dalla luce evangelica, arrecarono detrimento eziandio a quelle opere che erano istituite ad incivilire i popoli barbari. Imperocchè molte furono le cause che diminuirono il numero e la generosità dei socii. Ed infatti venendo sparse nel mondo prave opinioni, per le quali si aguzza l'appetito della terrena felicità e si spregia la speranza dei beni celesti, che deve aspettarsi da chi usa dell' animo per escogitare e del corpo per gustare voluttà? Possono uomini siffatti innalzar preghiere dalle quali implorato Dio adduca colla grazia trionfatrice i popoli sedenti nelle tenebre al lume divino dell' Evangelio? Costoro forse arrecheranno aiuto ai sacerdoti che per la fede travagliano e combattono? Invece per la malvagità dei tempi avvenne che gli animi eziandio degli uomini pii si facessero più restii alla munificenza, in parte perchè nell' abbondanza della iniquità si raffreddò la carità di molti, in parte perchè le angustie delle private, i moti delle pubbliche cose (e si aggiunga anche il timore di tempi peggiori) fecero sì che molti fossero tenaci nel ritenere, parchi nel dare.

Al contrario le apostoliche missioni sono strette da molteplici e gravi necessità, poichè si fa ogni dì minore il numero dei sacri operai, nè a coloro che sono rapiti dalla morte, cadenti per vecchiaia, logorati dalla fatica, sono pronti a succedere missionarii pari di numero e di valore. Imperocchè vediamo le famiglie religiose, dalle quali molti partivano per le sacre missioni, da infeste leggi disciolte, i chierici strappati dagli altari ed astretti ai pesi della milizia, i beni dell'uno e dell'altro clero quasi dappertutto messi al bando e proscritti.—Frattanto aperto l' adito ad altre regioni che parevano inaccessibili, cresciuta la conoscenza di luoghi e di genti, si domandarono molte altre spedizioni di soldati di Cristo e si stabilirono nuove stazioni: e perciò si desiderano molti i quali si dedichino a coteste missioni ed arrechino opportuni sussidii.—Tralasciamo la difficoltà e gli ostacoli generati dalle contradizioni. Imperocchè spesse volte uomini fallaci, seminatori di errori, si camuffano da apostoli di Cristo ed abbondevolmente forniti di umani aiuti prevengono l' ufficio dei sacerdoti cattolici, o si insinuano in luogo di quelli che vengon meno, o seggono su cattedra eretta contro di essi, riputando di avere abbastanza conseguito il loro fine se a quelli che ascoltano la parola di Dio spiegata in diverso modo, rendono ambigua la via della salute. E Dio volesse che non riuscissero in qualche cosa colle loro arti! È certo da deplorarsi che quegli stessi i quali o hanno in uggia tali

maestri o non li conoscono affatto, e anelano alla pura luce della verità, non trovino spesso l'uomo da cui sieno eruditi nella sacra dottrina ed invitati nel seno della Chiesa. Veramente i pargoli chiedono il pane e non vi è chi loro lo spezzi: le contrade biancheggiano di messe: questa è molta, ma gli operai son pochi e più pochi forse addiverranno fra non molto.

Le quali cose così stando, Venerabili Fratelli, stimiamo Nostro dovere stimolare lo zelo e la carità dei cristiani affinchè sia colle preghiere, sia con le largizioni si adoperino ad aiutare l'opera delle sacre missioni e promuovere la propagazione della Fede. Della qual cosa quanta sia la eccellenza, lo dimostrano tanto i beni che ad essa sono proposti, quanto i frutti che se ne ritraggono. Imperocchè questa santa opera tende dirittamente ad estendere sulla terra la gloria del nome divino e il regno di Cristo; ed è sopra ogni credere benefica a quelli che sono richiamati dal brago dei vizii e dall'ombra della morte, ed oltrechè son fatti capaci della salvezza sempiterna, da barbaro culto e da selvaggi costumi sono rivolti alla gentilezza del vivere civile. Che anzi essa riesce molto utile e fruttuosa anche a coloro i quali in qualsiasi modo vi partecipano, poichè procaccia ad essi ricchezze spirituali, offre materia di merito e Dio rende ad essi quasi debito del beneficio.

Voi dunque, Venerabili Fratelli, chiamati a parte della Nostra sollecitudine, caldamente esortiamo affinchè, sorretti dalla fiducia in Dio e non isgomenti da veruna difficoltà, con animi concordi vi adoperiate con Noi ad aiutare alacremente le apostoliche missioni. Si tratta della salute delle anime per le quali il Nostro Redentore pose l'anima sua e costituì Noi Vescovi e Sacerdoti pel perfezionamento dei santi e per la edificazione del suo corpo. Laonde, ciascuno nel luogo dove da Dio fu posto a custodia del gregge, sforziamoci con ogni mezzo affinchè alle sacre missioni sieno arrecati quegli aiuti che abbiamo rammentato essere stati in uso sin dai primordii della Chiesa, vale a dire la predicazione del Vangelo e le preghiere e le elemosine degli uomini pii.

Se alcuni dunque troverete zelanti della divina gloria e pronti ed idonei ad intraprendere le sacre spedizioni, incuorateli affinchè esplorata e conosciuta la volontà di Dio, non si facciano impigrire dalla carne e dal sangue, ma si affrettino per assecondare le voci dello Spirito Santo. — Agli altri Sacerdoti poi, agli ordini religiosi dell'uno e dell'altro sesso, e finalmente a tutti i fedeli alle vostre cure affidati, con grande studio inculcate, acciocchè con non mai interrotte preghiere implorino l'aiuto celeste ai seminatori della divina parola. Adoperino per intercessori la Vergine Madre di Dio, che può uccidere tutti i mostri degli errori, il suo purissimo Sposo che molte missioni hanno già eletto a loro protettore e custode e cui testè la Sede Apostolica dette per Patrono alla Chiesa universale; i Principi e tutta la schiera degli Apostoli, da cui partita per la prima volta la predicazione dell'Evangelo risuonò per tutti i lati della terra: e finalmente tutti gli altri campioni chiari per santità che nello stesso ministero consumarono le forze o spesero il sangue e la vita. — Alla supplice preghiera si unisca la elemosina, la cui forza consiste nel far sì che coloro i quali aiutano gli uomini apostolici, ancorchè separati da grandi distanze, o trattenuti in altre occupazioni, si rendono a loro soci tanto nei travagli quanto pei meriti. Invero il tempo è tale che molti sono stretti da miseria, nessuno però cada per questo di animo, imperocchè a nessuno certamente può esser grave la oblazione della piccola moneta che per questo scopo si richiede, abbenchè da molte riunite in una possano apprestarsi abbastanza grandi aiuti. Ognuno poi consideri, dietro il vostro insegnamento, o Venerabili Fratelli, che la sua liberalità non gli sarà di jattura ma di lucro, poichè presta a Dio chi dà all'indigente e perciò la elemosina fu detta la più lucrosa di tutte le arti. Infatti, se per promessa dello stesso Gesù Cristo, non perderà la sua mercede colui che abbia dato un bicchiere d'acqua fresca ad uno dei suoi poverelli, amplissima mercede certamente aspetterà colui che, speso per le sacre missioni un denaro anche esiguo ed aggiuntavi la preghiera, esercita molte insieme e varie opere di carità, e, ciò che i Santi Padri chiamarono la più divina fra le opere divine, si fa aiutatore di Dio per la salute del prossimo.

Nutriamo certa fiducia, Venerabili Fratelli, che tutti coloro i quali si gloriano del nome di cattolici, rivolgendo nella loro mente queste considerazioni ed infiammati dalle Vostre esortazioni, non verranno meno a questa opera di pietà che a Noi è tanto a cuore: nè permetteranno che le loro premure nel dilatare il regno di Gesù Cristo sieno vinte dalla alacrità e dalla industria di coloro che si sforzano di propagare il dominio del principe delle tenebre. — Frattanto implorando propizio Iddio alle pie imprese dei popoli cristiani, impartiamo affettuosissimamente nel Signore l'Apostolica Benedizione, testimone della Nostra singolare benevolenza, a Voi, Venerabili Fratelli, al Clero ed al popolo alla Vostra vigilanza affidato.

Dato a Roma presso San Pietro il giorno 3 Dicembre dall'anno 1880, terzo del Nostro Pontificato.

LEONE PP. XIII

Casi Morali e Liturgici[1]

—

Soluzione del 21° Caso Morale

Ottavio, chiamato dalla sorte alla milizia, con simulare malattie e subornando i medici periti ottiene di venirne escluso. In sua vece è costretto a marciar Pellegrino, il quale altrimenti non vi sarebbe chiamato, e questi lascia in miseria la propria famiglia, che veniva sostentata col suo lavoro.

Si chiede:

1.° A che è tenuto Ottavio rispetto a Pellegrino?

2.° A che son tenuti i medici periti?

Al primo. — È quistione fra i Teologi, se chi si sottrae con false cause dalla milizia, sia tenuto ai danni di chi è costretto a marciare in suo luogo. Alcuni affermano, dicendo che il primo lede non solo la giustizia legale, trasgredendo la legge, ma pur la commutativa, giacchè il secondo ha stretto diritto che in ciò non si adoperino mezzi ingiusti con grave suo danno. Così il Bouvier, de Restit. q. 2, a. 2; il Gousset, n. 1002 etc.— Altri per contrario negano, asserendo che chi con false cause ottiene la esenzione dalla milizia, viola la sola giustizia legale, non già la commutativa, non essendo egli causa fisica o efficace del danno altrui. Così il Lyonnet, de restit. in fin. il Collator Aniciensis, de iustit. etc. ap. Gury, T. I, n. 749.

Questa seconda sentenza sembraci più vera, non vedendo noi altro nesso tra la ingiusta esenzione e il danno dell' altro, che solo occasionale. Infatti chi cerca esentarsi, non ha nessun obbligo di giustizia verso colui ch' è chiamato in sua vece; l' ha solo verso il Principe pel bene della patria. Onde, se manca di obbedienza al principe, lede la sola giustizia legale, che non obbliga a restituzione. Che se ne viene poi il danno dell'altro, questo danno nè fu voluto, nè fu direttamente procurato dal primo: è solo *per occasione* del primo; e i Teologi insegnano che la causa occasionale del danno non basta all' obbligo del risarcimento (1).

Del resto, quand' anche si voglia dir più probabile la prima sentenza, questa seconda non potrà non qualificarsi pure per sodamente probabile e da potersi seguire nella pratica, siccome la dichiarano, oltre i citati Autori, il Gury, Comp. T. I, n. 749, e Casus, T. I. n. 758; il Ballerini, in Gury l. c.; il Berardi, Praxis Confess. c. 421, il de Varceno Tr. XIII, etc.—E se ciò è vero, ci sottoscriviamo volentieri allo insegnamento del ch. Ballerini, il quale dice: « Si secundae quoque sententiae sua probabilitas constat, non solum in praxi erit sapientissimum non urgere ad restitutionem, sed iniquum foret restitutionem exigere. Et ratio manifesta est; quippe iniustum est et contrarium axiomati quod *melior sit conditio possidentis*, imponere certum restitutionis onus, quando probabile est nul-

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e liturgico:
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. in Pesaro
Grassi Augusto nel Semin. di Treia
Intino Sac. Paolo di Cerignola,
Mariani P. Gaspare di Bettona M. O.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Riccardi Sac. Gio. Batt. di Napoli
Rossi Sac. Gio. Batt. di Lauria
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Tatulli Sac. Ang. Domenico di Bitonto
Tavella P. Nicola Capp. da Monteleone.

Al solo Caso Morale;
Cavina Can. Giuseppe Conte di Faenza
Moffa Sac. Giuseppe di Riccia
Oriente Sac. Adamo di Napoli

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Tatulli Dom. Angelo; del Caso Liturgico, il Sac. Masellis Pasquale.

(1) Il Gury (T. I, n. 659), parlando della causa efficace, dice: « Hæc autem fit quando ponitur actio quae ex natura sua vel ex circumstantiis cum damno connexionem habet saltem probabilem. Hinc 1. non sufficit ad restitutionem *causa occasionalis* tantum damni, quia non est causa efficax, sed tantum occasio causae efficacis. Unde si occasione furti a te patrati alius accusatus fuerit et damnatus, nulla obligatione damni eius reparandi teneris ».

lam huius oneris obligationem existere » (l. c. nota *b*).

Ma deve dirsi lo stesso, quando chi si sottrae dalla milizia lo fa con corrompere i giudici o i periti? Al Ballerini non sembra dissimile questo caso dal precedente (l. c. nota *a*), e scrive: « Perinde enim est sive ad militiam sorte designati per se soli fraudem moliantur, qua se inique subtrahunt, sive fraudis socios medicos aut magistratus adhibeant ». — Ma con pace di questo esimio scrittore, a noi sembra da seguire la sentenza del Gury, l. c., del Berardi l. c. in nota, del de Varceno l. c. e di quasi tutti gli altri Tologi, i quali insegnano col Gury: « Qui magistratus vel medicos corrumpunt ut ab eis invalidi declarentur, ad restitutionem *certo* tenentur. Ita omnes ».

Corre gran divario tra chi si sottrae dalla milizia con altri mezzi ingiusti, e chi si sottrae con corrompere i medici o i magistrati. Il primo, come si è detto, non viola, probabilmente, nessun'altra giustizia fuor della legale; ma il secondo, con indurre i magistrati a commettere quella ingiustizia, si rende complice del reato di questi, e complice principale, cioè mandante. Or è certo che i magistrati o i medici periti violano la giustizia commutativa con le loro inique sentenze, come si dirà nella risposta al 2.° quesito, e però son tenuti a risarcire i danni cagionati. Che se son tenuti i medici come mandatarii, non sarà tenuto pure e in primo luogo il mandante? Adunque non per la lesione della giustizia legale, ma per la complicità alla ingiustizia dei magistrati, sarà tenuto a restituire in primo luogo chi si fa a corromperli per venir esentato dalla milizia.

Ciò va detto in teorica, giacchè in pratica possono occorrere delle eccezioni. E prima fa d' uopo guardare la buona fede del penitente. Il Gury condanna al risarcimento dei danni chi corrompe i medici; ma soggiunge (Casus, l. c.): « Ubinam autem sunt huiusmodi cooperatores qui restitutionem peragunt? » Perciò, quante volte il penitente sembra stare in buona fede, non è bene illuminarlo di un obbligo ch' egli difficilmente s' indurrebbe a compiere. E qui è assai facile la buona fede, come giustamente avverte il Frassinetti. « È da notare, dice questo pratico scrittore, è da notare (noi parliamo secondo le individuali persuasioni che sono quelle che formano la coscienza e non tocchiamo la questione in sè stessa), che molti inscritti nella leva la riguardano come cosa non necessaria, ed anche ingiusta, pensando che il governo potrebbe supplire al bisogno in altri modi, come si fa in Inghilterra e in altri Stati. Quindi essi credono di avere dritto ad esimersi dalla leva come una ingiusta vessazione, nè pensano di dovere con danno proprio ovviare il danno degli altri che sono presi in loro luogo ». (Comp. di Teol. Mor. Tr. X, Diss. 7).

Inoltre è mestieri esaminare se chi procura di esentarsi dalla milizia con questi mezzi, abbia qualche speciale ragione per esserne esente. P. es. alla milizia si assoggettano i chierici, i quali ne vengono esclusi per diritto divino; si assoggettano quelli che non sarebbervi chiamati, perchè altri con ingiustizia ne fu esentato; si assoggettano non di rado anche i veramente infermi e difettosi, perchè la giustizia non sempre si osserva; e nel generale in taluni luoghi la legge della coscrizione è ingiusta, perchè si sancisce o da chi non ha la legittima autorità, o per guerre evidentemente ingiuste, o per private ambizioni dei governanti (1). In questi casi non crederemmo lesa la giustizia se *ad vitandam iniustam vexationem* si desse qualche mancia ai magistrati, i quali non volessero altrimenti sentenziare secondo giustizia. Nè si dica che ne viene il danno del terzo; giacchè nessuno è tenuto a sopportare un grave danno per evitare il danno altrui.

Dal detto fin qui risulta che Ottavio nel nostro caso, corrompendo i medici periti, si

(1) Non vogliamo omettere ciò che insegna il Gury, l. c.; « Nec desunt qui hanc legem (conscriptionis) iustitiae distributivae adversari existimant, cum solae familiae iuvenes militiae idoneos habentes tantum onus subeant ». E certo se il bene comune richiede la coscrizione militare, esigerebbe giustizia che le famiglie su cui non cade il peso di questa legge, fossero astrette a contribuire, con altri mezzi proporzionati, al pubblico bene.

fa complice della loro ingiustizia, e però è tenuto a risarcire i danni di Pellegrino. Il confessore però non dovrà condannarlo a chiusi occhi, ma dovrà esaminare la coscienza e le circostanze del penitente; e quando questi credesi in buona fede non obbligato al risarcimento, ovvero abbia qualche giusta ragione che lo esenti dalla milizia, deve lasciarlo in pace, contento solo di esortarlo a soccorrere, secondo sue forze, la famiglia di Pellegrino.

Al secondo. — I medici periti sono tenuti a sentenziare secondo giustizia pel quasi contratto, col quale a ciò si obbligarono (Gury. Comp. Th. T. I, n. 533 e 534; T. II, n. 1, et Casus, T. I, n. 760). È chiaro perciò che essi non solo ledono la giustizia legale, ma ancor la commutativa, quando coi loro iniqui giudizi cagionano danni ad altri; e sono obbligati a risarcirli. Il prezzo poi della lor corruzione, prima che questa abbia effetto debbono restituirlo a colui che lo diede, mancando il titolo per ritenerlo. Dopo l'esecuzione non è chiaro se sono astretti a quest'obbligo. Alcuni ve li astringono, reputando sempre nulli i contratti di cose illecite. Altri, per contrario ne li esentano, giacchè nei contratti innominati *do ut facias*, quando già il fatto turpe o ingiusto è stato eseguito, resta il dovere di adempir la parte lecita del pagamento; e benchè l'azione rea non merita per sè compenso, pur lo merita in qualche guisa, in quanto è laboriosa, piena di pericoli e d'ignominia per l'agente. Amendue le sentenze sono probabili (Ligor. L. III, n. 712; Gury, Comp. T. 1, n. 760).

Nel caso adunque i medici, benchè probabilmente possano ritenere la mancia ricevuta da Ottavio, e i confessori non mai possano astringerlo a restituirla, debbono tuttavia per giustizia, in mancanza di Ottavio, compensare i danni cagionati a Pellegrino, qualora ingiustamente esentarono il primo dalla milizia. Ove poi Ottavio avea delle giuste ragioni per esserne esente, allora nulla debbono in quanto ai danni di Pellegrino (1).

In quanto alla mancia ricevuta da Ottavio, in questa seconda ipotesi, non sono tenuti a restituirla se fu data a titolo gratuito, cioè meramente in dono; se fu data a titolo oneroso, come prezzo della sentenza, non possono ritenerla, perchè manca il giusto titolo (Gury Comp. T. II, n. 3). Il confessore nondimeno, così in questo caso, come sempre in materia di restituzione, deve esaminar la coscienza del penitente, e vedere se sia miglior partito di rimanerlo in buona fede anzichè imporgli un obbligo che probabilmente non sarà mai adempito.

Soluzione del 21.° caso liturgico

Gervasio, quando in Coro deve dire un sol notturno dell'Officio de' morti, suol sempre recitare il primo coll'invitatorio *Regem cui omnia vivunt* etc., dicendo che ciò è secondo il prescritto del Rituale. Protasio, per contrario, asserisce che, secondo la Rubrica del Breviario, il detto Notturno dev'essere non già il primo, ma quello che corrisponde ai vari giorni della settimana, escluso sempre l'invitatorio.

Si chiede:

1. Quando si deve e quando si può recitare un sol notturno dell'Uffizio de' morti?

2. Deve sempre premettervisi l'invitatorio?

5. Che è da dirsi di Gervasio e di Protasio?

Al primo. — Si deve dire un sol notturno dell'Uffizio dei morti, corrispondente ai vari giorni della Settimana, ogni volta che giusta la Rubrica del Breviario, occorre in coro la recitazione del detto uffizio *infra annum*, ad eccezione del giorno de' morti e di quello della deposizione, nei quali vogliono sempre recitarsi i tre notturni (Rubr. Brev. in Off. def.).

Si può dire un sol notturno con le lodi o senza ogni volta che se ne faccia dimanda dai privati; come pure nel giorno della de-

(1) Ove la legge della coscrizione fosse chiaramente ingiusta, nè i magistrati, nè i medici periti potrebbero esercitare il loro officio senza farsi complici della ingiustizia e senza essere tenuti a compensare i danni.

posizione, quando vi sia consuetudine, o non si abbia tempo di recitar l'intero officio. Così il Rituale. — Si avverta che in questo secondo caso, cioè nel dì della deposizione, deve dirsi sempre il primo notturno (ex Rubr. Rit.); negli altri casi, il notturno che corrisponde ai vari giorni della settimana (ex Rubr. Miss.).

Al secondo.—L'invitatorio deve dirsi sempre che si recita l'intero officio coi tre notturni, e deve omettersi sempre che si dice un sol notturno. Si eccettua il dì della deposizione, in cui benchè si dica il solo primo notturno fa d'uopo nondimeno premettere l'invitatorio. Così le Rubr. del Mess. e del Rit. e la S. C. de' Riti (9 mai 1739, in Ord. Camald. Mont. Coronae — 31 maii 1817 in Dubior. ad 13 — 7 sept. 1850, in Veronen).

Al terzo. — Gervasio ha malamente interpretato il Rituale, il quale parla dell' officio da dirsi nel solo giorno della deposizione, in cui dovendosi recitare un sol notturno, dev'essere il primo coll'invitatorio. Protasio alla sua volta neppure ha ben ponderato la rubrica del Breviario, la quale prescrive la recitazione di un sol notturno senza invitatorio, ad eccezione del dì dei morti e di quello della deposizione. Fa d'uopo collazionare le rubriche del Rituale e del Breviario, giacchè il prescritto del primo compie le ordinazioni del secondo.

Proposta del 23.° Caso Morale

Giorgio, fra tutti i suoi figliuoli, predilige Fiorenzo primogenito, al quale vuol lasciare del suo asse ereditario più di quello che la legge consente. E per venire all' attuazione di tal disegno, ogni anno fa donazione *brevi manu* al detto figliuolo di una considerevole somma, risparmiata dalle rendite, e che potrebbe invertirsi in fondi; e non di rado intitola a lui qualche capitale da collocare. Nel testamento poi dispone a favor di lui della intera parte disponibile.

Si chiede:

1° La prescrizione della legge civile circa la parte legittima e disponibile obbliga strettamente in coscienza?

2° Pecca il padre che della parte disponibile del suo asse dispone secondo meglio gli talenta, tanto a favor di qualche figlio che di estranei?

3° Pecca, se per sola predilezione fa larghi donativi ad alcuno; onde in fin di vita viene a scemarsi la legittima?

4° Sono tenuti a qualche cosa coloro che ricevono le donazioni o le parti più pingui?

5° Che è da dire di Giorgio e di Fiorenzo?

Proposta del 23.° Caso Liturgico

Quirico parroco ha obbligo di molti anniversarii da soddisfare con officio e messa, e molte richieste di funerali. Che fa? Per non differire i suffragi nei giorni di rito doppio, quando son vietate le messe *pro Defunctis*, dice il solo officio dei morti, al quale fa seguire la messa cantata del Santo; e con questo crede aver soddisfatto all'officio e alla messa, senza lesione delle Rubriche.

Si chiede:

1° Nei giorni, in cui s'interdice la messa *pro defunctis*, può recitarsi il solo uffizio dei morti?

2° Opera bene Quirico?

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1881)

Concistori in Vaticano. — Il dì 13 dicembre 1880 il S. P. Leone XIII tenne un Concistoro secreto, nel quale pronunziò una ammirabile Allocuzione. Disse che in mezzo alle calamità onde la Chiesa è afflitta oggidì per causa di uomini scellerati, è dolce conforto il riflettere all'incremento che alla cattolica Religione può venire dall'Oriente. Ricordò le sollecitudini sue per quelle Chiese, e la importanza di esse, giacchè fra loro si ravvisa la culla dell'umano riscatto e le primizie del cristianesimo. E avendo voluto dare alle dette Chiese un attestato del suo paterno affetto, stabilì di promuovere alla dignità Cardinalizia uno dei più insigni Vescovi dell'Oriente, Antonio Hassun Patriarca di Cilicia, il quale, compiuti appena i suoi studi in Roma, fu consacrato Arcivescovo in Oriente, dove spese quarant' anni in un apostolato d'indefesse fatiche e nell' esercizio di preclarissime virtù, massime nella occasione del funesto scisma che per non breve tempo lacerò quelle Chiese.

Creò adunque e pubblicò Cardinale di S.R.C. Dell'Ordine de'Preti

Monsignor Antonio Hassun, Patriarca di Cicilia degli Armeni, nato in Costantinopoli il 16 luglio 1809.

Il Santo Padre creò poi altri tre Cardinali, e li riservò in petto.

Quindi Sua Santità propose le seguenti Chiese:

Chiesa Arcivesc. di Claudianopoli, i. p. i. per Mons. Carlo Gigli, Vescovo dimissionario

di Tivoli, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Vescovile di Mirina, i. p. i. per Mons. Raffaele Bachettoni, Vescovo dimissionario di Norcia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Norcia, per Mons. Domenico Bucchi-Accica, traslato da Listri in partibus.

Chiesa Cattedrale di Sessa, per Mons. Carlo de Caprio, traslato da Canopo in partibus, e dalla Coadjutoria con futura successione di Mileto.

Chiesa Cattedrale di Tivoli, per Monsignor Placido Petacci, traslato da Troape in partibus, e dal Suffraganeato di Sabina.

Chiesa Cattedrale di Poitiers, pel R.D. Giacomo, Edmondo, Enrico, Filadelfo Bellot des Minières, Sacerdote nativo di Poitiers, Vicario Generale della città ed arcidiocesi di Bordeaux.

Chiesa Vescovile di Caristo, i. p. i. per Mons. Vincenzo Anivitti, Sacerdote Romano, Cameriere Segreto di Sua Santità, e deputato Suffraganeo di Sabina.

Chiesa Vescovile di Germanicia, i. p. i. per Mons. Gustavo Conte di Belrupt-Tyssac, Sacerdote arcidiocesano di Olmutz, Prelato Domestico di Sua Santità, e deputato Ausiliare del Sig. Cardinale Federico de Fürstenberg, Arcivesc. di Olmutz.

Chiesa Vescovile di Nicopoli, i. p. i. pel R. D. Stefano Benedetto Paulovic-Lucich, Prevosto nella Catt. di Macarska, deputato Ausiliare della Sede Concattedrale di Macarska.

Sua Beatitudine promulgò di poi la provvista delle seguenti Chiese:

Chiesa di Chicago, negli Stati uniti di America, elevata da Sua Santità ad Arcivescovato, per Mons. Patrizio Feehan, traslato da Nashville.

Chiesa Arcivescovile di Petra, i. p. i. per Mons. Michele Agostino Corrigan, traslato da Newark, e deputato Coadiutore con futura successione dell'Emo Cardinale Giovanni Mac Closkey, Arcivesc. di Nuova-York

Chiesa di Kansas-City, negli Stati Uniti di America, eretta in Cattedrale da Sua Santità, per Mons. Giovanni Giuseppe Hogan, traslato dalla Sede di S. Giuseppe.

Chiesa Cattedrale di Tournay, per Mons. Isidoro Giuseppe du Roussaux, traslato dalla Chiesa di Eumenia in partibus.

Chiesa Cattedrale di Nuova Caceres, nelle Isole Filippine, pel R. P. Fr. Casimiro Herrero, Sacerdote di Palencia, Commissario e Vicario Provinciale dell'Ordine de' Romitani calzati di S. Agostino.

Chiesa Cattedrale di Nicaragua, nell'America Centrale, pel R. D. Francesco Ulloa y Larrios, Sacerdote di Nicaragua, Parroco in Kandaine, già Vicario Generale di Nicaragua.

Chiesa Vescovile di Grazianopoli, i. p. i. pel R. P. Ottaviano Maria Sabetti, della Congr. del SS. Redentore, Sacerdote diocesano di Ariano, Esaminatore Sinodale in Ascoli e Cerignola, Lettore delle scienze filosofiche e teologiche nella sua Congregazione e nel seminario di Ascoli Satriano, e deputato Ausiliare dell' Emo e Rmo signor Cardinale Bartolomeo d'Avanzo, Vescovo di Calvi e Teano.

In fine si fece a Sua Beatitudine l'istanza del S. Pallio per la nuova Chiesa Arcivescovile di Chicago.

Il dì 16 Dicembre 1880 il S. P. Leone XIII in pubblico Concistoro consegnò il Cappello Cardinalizio, con tutte le formalità di uso, all'E.mo Card. Lodovico Jacobini, creato e pubbl. il 19 sett. 1879, e al predetto E.mo Card. Antonio Hassun.

Dopo ciò, in Concistoro secreto, chiusa la bocca ai prefati E.mi Cardinali, provvide le seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale di Vittoria, nella Spagna per Mons. Mariano Miguel Gomez, traslato da Segorve.

Chiesa Cattedrale di Zamora, nella Spagna, per Mons. Tommaso Belestà y Cambeses, Sacerdote di Zamora, Prel. Dom. di S. S.

Chiesa Cattedrale di Teruel, pel R. D. Antonio Ibanez y Galieno, Sacerdote diocesano di Cartagena, Parroco-Arciprete in Yecla.

Chiesa Cattedrale di Segorve, pel R. D. Francesco d'Assisi Aguilar y Serrat, Sacerdote diocesano di Vich, e Rettore del seminario diocesano di Cordova.

Chiesa Vescovile di Resina, i. p. i. pel R. D. Tommaso Bichi di Oristano, Arciprete della Cattedr. e Vicario Generale dell'Archid. di Oristano, e deputato Ausiliare di Mons. Buonfiglio Mura, Arciv. di Oristano.

Chiesa Vescovile di Isso, i. p. i. pel R. D. Giacinto Maria Cervera y Cervera Sacerdote arcidioc. di Valenza, Arciprete del SS.mo Salvatore nella Metropolitana di Saragozza, e deputato ausiliare dell'Emo Card. Emanuele Garcia Gil, Arciv. di Saragozza.

Chiesa Vescovile di Milo, i. p. i. pel R. D. Marcello Spinola y Maestre, Canonico nella Metropolitana di Siviglia, e deputato Ausiliare di Monsig. Gioacchino Lluch y Garriga, Arciv. di Siviglia.

Quindi Sua Beatitudine notificò la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve.

Chiesa Cattedrale di Sira, nell'Arcipelago pel R. D. Massucci da Castignano, Prefetto Apostolico dei Riformati in Costantinopoli.

Chiesa Cattedrale di Kingston, nel Canadà, pel R. D. Giacomo Cleary, Parroco di Dungarvan, diocesi di Waterford.

Chiesa Vescovile di Etalonia, i. p. i. pel R. P. Enrico Scaap, della Congreg. del SS. Redentore, Vicario Apostolico del Surinam.

Chiesa Vescovile di Aureliopoli, i. p. i. pel R. P. Fr. Ignazio da Villafranca, dell'Ordine de' Cappuccini, Vicario Apostolico delle Isole Seychelles.

Chiesa Vescovile di Irina, i. p. i. pel R. P. Fr. Benedetto da Assisi, dell'Ordine dei Cappuccini, Vicario Apostolico di Patna.

Chiesa Vescovile di Capsa, i p. i. pel R. D Agostino Chausse; alunno del seminario delle missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione del Prefetto Apostolico di Kuang-Tong in Cina Monsig. Zefferino Guillemin Vescovo di Cibistra in partibus.

Poi S. S. ha aperta, secondo il consueto, la bocca agli E.mi Cardinali Jacobini ed Hassun.

Finalmente il S. P. ha posto l'anello Cardinalizio ai novelli Porporati ed ha assegnato all'Emo Jacobini il titolo Presbiterale di S. Maria della Vittoria, assolvendolo dal vincolo della Chiesa di Tessalonica, ed all'Emo Hassun, assoluto dal vincolo della Chiesa Patriarcale di Cilicia degli armeni, quello de'SS. Martiri Vitale, Gervasio e Protasio in Vestina.

Decreti di beatif. e canonizz. — Il dì 1 sp. nella sala del Trono del Palazzo Apost. Vaticano, alla presenza del Sommo Pontefice, ebbe luogo la solenne lettura e pubblicazione di due decreti della S. C. dei Riti; il primo sull'approvazione di un miracolo operato da Dio ad intercessione del B Gio. Battista della Concezione, fondatore dell'Ordine de' Trinitarii Scalzi per la redenzione degli Schiavi, e l'altro sulle virtù in grado eroico esercitate dal ven. Francesco Camacho dell'Ordine di S. Giovanni di Dio o de' Fatebenefratelli.

Il dì 4, parimente innanzi al S. Padre, fu tenuta in Vaticano una Congregazione generale de' Sacri Riti per discutere sul dubbio delle virtù in grado eroico del ven. P. Fr. Benigno da Cuneo Min. Rif., morto il 17. sett. 1744.

Il dì 11 poi si tenne in Vaticano dalla S. C. de' Riti una congregazione preparatoria sul dubbio dei miracoli operati da Dio ad intercessione del ven. Fr. Egidio Maria di S. Giuseppe laico Alcantarino, nato in Taranto e morto il dì 7 febbr. 1812.

Ricevimenti in Vaticano.—Il S. P. nelle solennità del Natale e del Capodanno, tenne i ricevimenti di uso. Notevole fu il discorso da Lui pronunziato innanzi al Collegio dei Cardinali, venuto a fargli omaggio. Disse ch'Egli non può acquietarsi in faccia alle persecuzioni cui è fatta segno la Religione e la S. Sede in Italia, e deplorò che si giunse a censurar nelle Aule fin le sue giuste doglianze, e che, oltre alle vigenti, si preparano altre leggi assai più lesive dei diritti della Chiesa, come quelle sulle opere pie, sui beni parrocchiali, sul divorzio, sull'elemento laico nell'amministrazione della Chiesa.

Cardinale defunto.— Il giorno 3 sp. addormentossi nel Signore l'E.mo sig. Card. Renato Francesco Régnier Arcivescovo di Cambrai. Era nato in S. Quintino, dioces. di Angers, il dì 17 luglio 1794. Fu creato e pubblicato Cardinale di S. R. C. dalla s. m. di Pio IX ai 22 dicembre 1873, e gli fu assegnato il titolo della SS. Trinità al Monte Pincio. Fu prima Vescovo di Angoulème, e dal 30 settembre 1850 prese a governare la Sede Arcivescovile di Cambrai. Faceva parte delle seguenti Congregazioni Ecclesiastiche: Vescovi e Regolari, Concilio, Indice e Studii.—La sua morte è una gran perdita per la Chiesa e per la Francia!

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Edifizi pei custodi delle Chiese se soppressi.—L'art. 4 della legge 11 agosto 1870, che dichiara compresi nella esenzione dalla conversione gli edifizi necessari all'abitazione de' custodi e inservienti della Chiesa è meramente interpretativo dell'art. 18 della precedente legge 7 luglio 1866.

Spetta alla Fabbriceria la rivendicazione dei detti edifizii alienati dal Demanio anteriormente a detta legge del 1870.

Il possessore di buona fede ha il diritto di ritenzione per i miglioramenti da lui fatti anteriormente alla citazione in rivendicazione (Cassaz. di Roma, 15 giu. 1880 — De Angelis contro Finanze — Boll. del Contenz. l. c. p. 151).

Beni di enti soppressi siti all' estero. — Anche i beni immobili, che gli enti morali soppressi possedevano all'estero, si devolsero a chi fu chiamato dalla legge a raccogliere il patrimonio di detti enti. — Quindi colla soppressione dell'ente, venne meno, tanto in chi lo rappresentava, come nei membri della corporazione abolita, la capacità giuridica di alienare tali beni (Cassaz. di Roma, 21 maggio 1880—Pacetti contro Fondo pel culto — Boll. del Contenz. l. c. p. 154).

Sacello con dotazione di povere fanciulle se soppresso. — Costituisce istituto di beneficenza, e non va quindi soggetto alle leggi eversive, il sacello o cappella, le cui rendite, detratte le spese per la manutenzione del sacro luogo, sono destinate alla dotazione di povere fanciulle (Cassaz. di Roma, 14 maggio 1880—Finanze contro Ageno — Boll. del Contenz. l. c. p. 155).

La tassa di manomorta e le congrue parrocchiali.— Le congrue parrocchiali sono soggette alla tassa di manomorta (Cassaz. di Roma, 10 magg. 1880—Finanze contro Sbrescia ed altri—Boll. del Contenz. l. c. p. 157).

La quota curata, sebbene destinata al mantenimento del parroco, è sempre sottoposta alla tassa di manomorta.—Anche alla tassa di manomorta si applica l' obbligo del *Solve et repete*, anche quando sia contestata la imponibilità della tassa (Cassaz. di Roma, 5 mar. 1880—Finanze contro Grezo—Boll. del Contenz. l. c. p. 158).

Patronato di un fabbriciere e di un laico quanto allo svincolo. — Il patronato spettante ad un fabbriciere in tale qualità, secondo le leggi patrie in materia ecclesiastica, non è laicale, ma ecclesiastico. — Conseguentemente se il medesimo appartiene anche ad un compatrono laico quest'ultimo esclusivamente ha diritto allo svincolo dei beni delle cappellanie di patronato comune (Cassaz. di Roma, 10 dic. 1879 — Paganetto e Deferrari e Chiesa parrocc. di S. Maria in Volteggio — Boll. del Contenz. l. c. p. 160).

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha erogato la somma di oltre L. 20,000 pei poveri di Roma, e di L. 10,000 per le monache bisognose.—L'E.mo Card. Iacobini ha ricevuta dall'Imperatore di Russia la gran croce dell'ordine di Alessandro Newski, ornata di brillanti.—É stato nominato Mons. Gius. Bucci chierico di camera, e Mons. Tommaso M. Antamoro votante della Segnatura papale di giustizia.—Il Sac. Luigi Cornelio Arcidiacono della Cattedrale di Alife, già scomunicato d'ordine della S. Sede, colpito da grave infermità, ha fatta onorevole ritrattazione. Il S. Padre se n'è rallegrato con quel Vescovo, che ha con zelo procurata la resipiscenza del censurato.—É stato concesso l'*Exequatur* a Mons. Pacini Vesc. di Livorno e a Mons Tofoni Vesc. di Assisi.—Il Ministro Guardasigilli il dì 21 nov. ult. ha dichiarato in Parlamento che il Governo italiano non può impedire ai frati ed alle monache di far vita comune, nè a quelli che hanno raggiunta la maggiore età, di far professione in qualche ordine religioso, sia di uomini, sia di donne. —Ad Orvieto è stato scoperto e solennemente riconosciuto dall'Autorità ecclesiastica il corpo di S. Cristina, V. e M. sotto Diocleziano.—Al dì 7 dic. ult. una vedova luterana con una sua figlioletta fece in Napoli la solenne abiura nelle mani di quell'Arcivescovo.—È morto l' ottimo Mons. D. Vincenzo d'Alfonso Vescovo di Penne ed Atri nella grave età di 81 anno. Gli è succeduto Mons. Luigi Martucci già suo coadiutore.—È pur morto Mons. Ludovico Ideo de' Pred. Vescovo di Lipari.

L' episcopato Svizzero ha diretto agli ecclesiastici una magnifica lettera col titolo *Scutum sacerdotale*. Tratta de' doveri del sacerdote per la propria santificazione e per la santificazione altrui.—In Francia è stato abolito nell'esercito il riposo de' giorni festivi; è stato tolto dalle scuole il Crocifisso!—L'Imperatrice Eugenia ha offerto ai Domenicani espulsi dalla Francia il suo castello di Bellemonte in Andalusia. —Il Governo Spagnuolo ha espresso il desiderio di vedere stabiliti in Ispagna i Certosini e i Trappisti pel bene dell'agricoltura e della industria.—Nella Spagna sono stati condannati da' Tribunali quattro giovani dell' alta società a due anni e mezzo di carcere per sacrilegio. Si erano comunicati nella Chiesa della Madonna del Pilar dopo aver preso nel corso della notte de' *bunuelos* (sorta di frittelle) e dell'acquavita.—L'Imperatore d'Austria ha fatto dono alla Chiesa della SS. Annunziata di Nazaret in Palestina di un altare di marmo del valore di 14,000 fiorini (35,000 fr.). Ha pure fatte largizioni rilevanti alla Tipografia de' PP. Francescani di Gerusalemme.—L'Imperatore e la Imperatrice di Germania han regalato alla Cattedrale di Colonia una magnifica tovaglia ricamata nello stile del XIV —Mons. Mermillod ha ordinato prete il barone di Baumbach, appartenente ad una grande famiglia protestante di Stuttgard, che si è convertito col mezzo de' suoi studii.—Un missionario nel Giappone, dicono le *Missions Catholiques*, ha testè battezzato ne' dintorni di Nangazaki 800 persone ad un tempo.—La Madre Derrieux, superiora di un ospedale militare a Lione, è stata eletta Superiora generale delle Suore di S. Vincenzo. Le dette suore in tutto l'Orbe ammontano a 22 mila.— Il S. Padre ha eretto un nuovo Vicariato Apostolico nelle Indie, nel Peniab, affidandolo a Mons. Tosi Vicario Apost. di Patna. Ha pur create due nuove Missioni nell' Oceania, fra i grandi laghi e l'oceano atlantico.—Sono morti; Mons. Ayres d' Ornellas de Vasconcellos Arciv. di Goa nell'Indostan; Mons. Michele Yuzynschi Vesc. di Sendomir; Mons. Guglielmo o Carrol Vesc. Alabanda i. p. i. e Coadiutore dell'Arciv di Porto di Spagna nelle Antille; Mons. Boutros Mashad Arciv. di Apamea i. p. i. e Coadiutore del Patriarca Maronita di Antiochia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii

Indulti—26 Lugl. 1879.— La famiglia V. avea un giuspadronato, riconosciuto fin dal 1513 da un breve di Leone X, sulla Prioria detta de' Ss. Martino e Giuliano. Vi esercitò pacificamente fino al 1874 non solo il diritto di patronato attivo, ma ben anco il passivo; e quantunque il beneficio fosse altresì con cura, tuttavia per molti secoli i Priori della detta famiglia ne adempivano i pesi per mezzo di un sostituto. Ultimamente, vacato il beneficio, la famiglia V. presentò a tempo utile il conte Arbogasto suo parente di sedici anni, al quale il Vescovo non volle dare la istituzione, perchè poco o nulla disposto allo stato sacerdotale. Fu nominato in vece il suo fratello minore di nome Antonio, che per difetto di età non potea venire accettato dal Vescovo; ma poi fu accettato con alcune condizioni.

La famiglia, dopo ciò, si rivolse alla S. Sede supplicando: 1.° che il conte Antonio potesse ricevere la tonsura e l'investitura del Priorato, previa la sola promessa di ascendere al sacerdozio, in quanto avesse vocazione a questo stato nel momento di prendere la risoluzione; 2° che venisse dispensato dall' abito ecclesiastico fino al termine degli studi ginnasiali.

La S. C., chiesta ed avuta la informazione del Vescovo, il quale riferì che le rendite del Priorato ascendevano ed annue lire cinque o sei mila, dedotti i pesi che consistevano in quattro messe annue, oltre le messe *pro populo* e la residenza, il dì 26 luglio 1879 rescrisse:

« Prout petitur non expedire; sed attentis peculiaribus circumstantiis, « pro gratia suspensionis nominationis ad septennium, ad hoc ut beneficii « administratio tradatur idoneo ecclesiastico viro, qui, satisfactis oneribus, « superextantes reditus eroget praesertim in rectam adolescentis educatio- « nem, facto verbo cum SS.mo. »

Si raccolga:—a) È regola generale che i beneficii ecclesiastici debbano conferirsi alle persone idonee. Trattandosi poi dei beneficii con cura, richiedesi, fra le altre cose, la età di anni 25 (Trid. Sess. 24, c. 12).—b) Nondimeno la S. Sede suol dispensare dalla età canonica, sopratutto trattandosi di patronato passivo e con giusta causa (Pirrus Corrad. Prax. Benef. L. 4, c. 2, n. 8—Piton. Discept. XII, n. 42).—c) Nei beneficii però che richieggono la residenza, non si suol dispensare che a tempo e con vere e ragionevoli cause.—d) Nei dubbi del giuspadronato dall' attivo può bene argomentarsi il passivo (Piton. in Controv. Patron. alleg. 83, n. 7, 8—De Luca, de Iurepatr, n. 5, disc. 29).—e) Nel caso trattavasi di famiglia bisognosa che non avea altrimenti come dare al giovinetto una buona educazione.

Distributionum—20 Sett. 1879.—Il Capitolo della Chiesa Metropolitana di R. ha una massa comune, di cui la terza parte costituisce le prebende canonicali; le due altre sono destinate a formare le quotidiane distribuzioni. È consuetudine immemorabile intanto nel detto Capitolo che gli assenti nel trimestre di vacanze percepiscano le dette distribuzioni, non o-

stanti le contrarie disposizioni del dritto. La quale consuetudine venne confermata dalle costituzioni capitolari promulgate dall'Ordinario, senza però la sanzione apostolica. L'Arcivescovo perciò nella visita *ad Limina* chiese: *An Canonici Metropolitanae Ecclesiae R. per trimestre tempus vacationum absentes a choro, valeant participari de distributionibus in casu.* — E la S. C. il dì 20 settembre 1879 rispose: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Il Tridentino, rinnovando il prescritto di Bonif. VIII in Cap. *Consuetudinem* condanna come irragionevole qualunque consuetudine di percepir le distribuzioni in tempo di assenza, fuori dei casi contemplati dal dritto.—b) Or la legge che condanna una consuetudine, la condanna sempre, in qualsivoglia tempo sia introdotta, così anteriore, come posteriore alla detta legge (Tiraquel. de retract. in praef. n. 18 — Rota in Crac. *iur. legendi*, 21 mar. 1627 — Fagnan. in cap. *Licet de Praebend.* n. 77—Pignatell. Tom. 9, cons. 115, n. 2).—c) La S. C. del Conc., autentica interprete del Tridentino, ha sempre ciò confermato (14 iun. 1670—3 dec. 1644 ap. Card. Petra Comm. de Const. 9 Bonif. VIII, n. 23.) — d) Nè vale il dire che lo statuto capitolare accorda agli assenti la percezione delle distribuzioni; imperocchè la legge dell' inferiore non vale contro quella del superiore, e però siffatti statuti *expresse sublata sunt a Concilio* (Pignatell. l. c.).

Super dispensatione ab examine — 20 Dic. 1879 — *Per summaria precum.*—Il sac. G. per rescritto apost. ebbe facoltà di amministrare una parrocchia *ad nutum S. Sedis.* Dopo 15 anni di lodevole amministrazione supplicò al S. Padre perchè la detta parrocchia gli fosse data in titolo; ma con dispensa dall'esame, perchè la grave sua età e le sofferte malattie non gli permettevano le straordinarie fatiche di apparecchio.

La S. C. considerando:—a) Che costava, per altri pubblici esperimenti lodevolmente sostenuti e per le favorevoli testimonianze del Vescovo, che il soggetto era idoneo e fornito di scienza —b) Che l' esercizio lodevolissimo di anni 15 nella detta cura era anch'esso valido argomento della sua idoneità—c) Che per tal dispensa non potea dirsi violata la legge tridentina, la quale, prescrivendo l'esame, intende che sieno promosse alle parrocchie persone fornite di dottrina e di attitudine al governo delle anime — d) Che non mancano altri esempi di dispense per tali motivi (come quella del 26 apr. 1879 *in Arbroren*)—il dì 20 dicembre 1879 benignamente rescrisse:

Arbitrio et conscientiae Episcopi, facto voto cum SS.mo.

S. CONGREGATIO INDULGENTIARUM

I.

Urbis et Orbis

Declaratio Decreti diei 13 aprilis 1878 (1), *de non adscribendis ad pias sodalitates absentibus.*

Quum fidelium piis sodalitatibus adscriptio per se actus sit religionis et pietatis, adeo ut dies qua fidelis piae alicui Societati inscribitur plerumque a Sancta Sede Indulgentiis ditata sit, decet omnino ut ipsa inscriptio serio ac devote certo aliquo modo fiat ac debita forma. Quamquam vero ad hoc per se non requiratur necessario *personalis praesentia*, quum etiam gravissima negotia *inter absentes* per litteras vel interpositam personam perfici possint, tamen ipsa personalis praesentia ex generali regula iure exigitur, ut adscribendorum devotioni potius quam numero consulatur, ac pluribus abusibus via

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 494.

praecludatur. Generalis haec regula ab hac Sacra Congregatione in Americana Novi Regni Hispanici , die 28 aprilis 1761, indicata, novissime decreto Urbis et Orbis , diei 13 aprilis 1878, instaurata est ac confirmata. Sed ea generatim in suo robore manente plures sane exceptiones locum habere possunt, vel ex peculiari Sodalitatum quarumdam constitutione quae sua natura exceptionem postulare videtur, vel ex specialibus quarumdam privilegiis , vel ex extrinsecis circumstantiis, vel ex benigna apostolica dispensatione: adeoque plures dubitationes, multoque plures petitiones pro favorabili exceptione ad hanc Sacram Indulgentiarum Congregationem delatae sunt. Quibus omnibus mature perpensis, E.mi Patres Sacris Indulgentiis praepositi in Congregatione generali habita in palatio Apostolico Vaticano, die 14 iunii 1880, rescripserunt: Firmo remanente decreto diei 13 aprilis 1878, dubiis et petitionibus propositis providendum esse per appositam instructionem et dispositivam declarationem iuxta mentem panditam ab E. mis Patribus in ipsa Congregatione pro opportunis exceptionibus.

I.—Primo itaque iuxta mentem Eminentissimorum Patrum distinguendum est inter Sodalitates pro universo orbe catholico, ac Sodalitates pro certa tantum Dioecesi vel regione canonice erectas, relate ad quas fideles , qui extra limites locali Sodalitati constitutos commorantur, *absentes* dicuntur, imo vero non *simpliciter absentes* , sed etiam *extranei* dici possunt. Huiusmodi locales Sodalitates, quemadmodum ex.gr. Confraternitas B. M. V. Guadalupensis, de qua sermo est in Americana Novi Regni Hispanici, in Confratres admittere nequeunt *absentes* extra limites Sodalitatis; atque hic primus est sensus memoratae resolutionis Sacrae Congregationis diei 28 april. 1761, atque hoc primum sensu adscriptiones *absentium* tum decreto Urbis et Orbis diei 13 april. 1878 , tum praesenti Instructione irritae omnino generali lege *sine ulla nova exceptione* declarantur.

II.—Sodalitates etiam universales, relate ad quas nulli sunt primo hoc sensu *absentes* seu extranei, nequeunt in Confratres admittere simpliciter *absentes;* scilicet requiritur ex iure adscribendorum personalis praesentia. At nullatenus mens fuit decreti eam restringere ad locum ubi Sodalitas canonice erecta propriam habet sedem ac centrum; sed sufficit adscribendorum praesentia coram quocumque,qui quocumque in loco delegatam vel subdelegatam legitime habeat adscribendi facultatem: non sufficit vero moralis, interpretativa vel repraesentativa praesentia per litteras aut alio quovis modo per interpositas etiam personas: atque hic alter est sensus quo adscriptiones *absentium* iuxta resolutiones in Americana et iuxta memoratum decretum irritae sunt , ac praesenti etiam instructione irritae quidem generali lege , sed « cum infrascriptis exceptionibus » declarantur.

III. — Quamvis generatim relate ad communicationem indulgentiarum communes pro quavis societate latae sint leges, praesertim in Constitutione Clementis VIII«Quaecumque,» tamen relate ad legem de non adscribendis«absentibus » eiusque exceptiones, aequum est distinguere inter sodalitia quae strictiori sensu Collegia dici possunt , ut esse solent pleraeque proprii nominis Confraternitates ad modum organici corporis constitutae ; et Sodalitia quae laxiori modo sociali vinculo colligantur , ut esse solent plures etiam Confraternitates et pleraeque piae Associationes , Congregationes, Aggregationes, Uniones ac pia Opera , ut vocant. Inter plura discrimina quae ad praesentem scopum non refert , nec facile est , accuratius inquirere, illud maxime ad rem pertinet advertere , quod strictiori sensu Collegia , seu proprii nominis Confraternitates et Sodalitia, quae ad illas in organica sui constitutione magis accedunt,soleant etiam iuxta proprias leges pro Sodalium inscriptione certam aliquam habere formam cum aliqua solemnitate ac ritu, ut publica candidatorum petitio ac praesentatio, probatio aliqua et novitiatus, vel saltem impositio habitus, scapularis, cincturae, quae ex sui natura personalem praesentiam requirunt. Pro huiusmodi itaque Sodalitatibus cuiuscumque sint nominis , nulla praesenti declaratione datur generalis ac ordinaria

exceptio a lege de non adscribendis absentibus: tantum conceditur earum moderatoribus earumque delegatis ut in casibus singularibus dispensare possint a statuta forma inter praesentes ac « absentes » etiam per singularem seu extraordinariam exceptionem rite adscribere.

IV. — Pro Sodalitatibus etiam, piis Unionibus, piis Operibus et cuiuscumque sint nominis Societatibus, quae nullam habent pro adscriptione sodalium formam ac caeremoniam inter praesentes, decretum quoad *absentes*, quantum fieri potest, rite servetur; et potius *praesentium* adscriptio facilior reddatur ac pro viribus promoveatur, multiplicatis canonice associationum centris auctoque pro opportunitate zelatorum, zelatricium, promotorum, vel quovis nomine nuncupentur eorum numero qui iuxta approbatas Sodalitii leges non modo inscriptionum utcumque promovendarum officium, sed etiam *adscribendi subdelegatam habeant facultatem.*

Sed quum id nec semper, nec ubique fieri possit; nec plane sufficiat, apostolica benignitate indulgendum esse videtur, ut qui *praesentes* commode nequeunt, non omnino excludantur, sed quamvis *absentes* per litteras, vel interpositas personas, quae eos rapraesentent, adscribi discrete valeant, vitando simul abusus quibus maxime praecavendis adscribendorum praesentia exigitur. Itaque quum plurium diversi nominis Sodalitatum ac piorum Operum vis et utilitas maxime sit in fidelium *numero*, qui ad varia pietatis et charitatis exercitia consociantur, ne praesentiae conditio impedimento sit felicibus Societatum incrementis, ac ne plurimi fideles bonae voluntatis ab inscriptionis beneficio contra decreti mentem praepediantur, Sacra Congregatio, attentis plurium Sodalitatum et maxime Episcoporum postulationibus, praesenti hac dispositiva Declaratione per amplam a littera legis exceptionem apostolica auctoritate declarat, etiam *absentes* ad huiusmodi pias Associationes adscribi posse, servata tamen decreti mente, spiritu ac scopo, ut scilicet non solum augeatur numerus, sed etiam adscribendorum devotioni consulatur, non temere, leviter ac turmatim collectis nominibus, sed discrete, ne alii, quantum fieri potest, inscribantur, nisi qui absentes quidem corpore, sed praesentes spiritu, scientes et volentes piae Societati adscribi, iniuncta opera adimplere et indulgentias lucrari intendunt.

V. — Porro exceptiones speciales vel ob probata quarumdam Sodalitatum Statuta, quae absentium etiam inscriptionem includere aut supponere aut flagitare videntur; vel ob privilegia; vel ob singularem fidelium devotionem sua directe mittendi nomina ad insignia quaedam Sanctuaria, Sodalitatum centra; vel denique ob varia Sodalitatum, personarum, locorum ac temporum adiuncta, partim iam vel declaratae, vel ad tempus concessae, quin necesse sit eas singillatim recensere, generali hac decreti benigna interpretatione et dispositiva Declaratione simul omnes comprehenduntur, ratae habentur, confirmantur atque ampliantur.

Hanc vero Sacrae Congregationis Instructionem et Declarationem Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia ab infrascripto Cardinali eiusdem Congregationis Praefecto die 26 mensis novembris 1880 habita, benigne approbavit et promulgari mandavit, ac sanatis prius, si quae factae fuerint, irritis *absentium* adscriptionibus, decretum diei 13 aprilis 1878 in posterum iuxta praesentem benignam Interpretationem et dispositivam Declarationem observari praecepit. (1)

Datum ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis ac Sacris Reliquiis praepositae hac die 26 mensis novembris 1880.

ALOISIUS Card. OREGLIA
A. S. STEPHANO Praefectus.
PIUS DELICATI Secretarius.

---

(1) Stante i molti abusi derivati dallo ascrivere gli assenti ai sodalizii e alle confraternite, la S. Sede credette suo debito di condannare siffatta usanza. Così la S. C. dell' Inquisizione il dì 17 nov. 1689 e il dì 12 lugl. 1703 proibì a varie confraternite, erette nelle singole parrocchie, di ascrivere persone estranee a quei luoghi; perchè ciò era contro la mente del Pontefice, il quale avea largite le indulgenze a coloro solamente che avessero visitate le dette Chiese par-

II.

Cultus Cordis S. Ioseph illicitus.

Quum Rev.mus Episcopus Urbis Chambery in Sabaudia a S. Congreg. indulgent. litteris supplicibus petiisset indulgentiam quamdam pro certa Oratione ad venerandum Cor S. Patriarchae Ioseph, S. Congregatio seguentem ei transmittendam curavit : « Cultus Cordis S. « Ioseph iam a s. m. Gregorio XIV « reprobatus fuit, et idcirco prohibita « numismata, quae una cum SS. Cor- « dibus Iesu et Mariae illud S. Ioseph « exhibebant. Hinc admonendus orator « et forte etiam auctores Ephemeridis « *Le Messager de S. Ioseph*, hanc de- « votionem non licere». —Die 19 Februarii 1879.

A. Caprara *C. S. Ass.*

DUE QUESITI

INTORNO

ALLE CONCESSIONI DELLA CROCIATA

Da varii nostri associati sono stati proposti a questa Redazione due quesiti riguardanti le facoltà della Bolla della Crociata per le Provincie Napoletane, con desiderio che se ne pubblichino le risposte.—Crediamo utile accondiscendere alle prefate richieste.

Quesito 1.—In virtù della Bolla della Crociata si può far uso nella colezione della sera del grasso liquefatto o dello strutto per modo di condimento, da quei che son tenuti al digiuno, dopo la risposta della S. Penitenzieria del dì 16 Gennaio riportata dal *Monitore Eccl.* Vol. I, pag. 382?

Risposta.—Ecco la citata risoluzione della S. Penitenzieria:—« Utrum, sive per Bullam « Cruciatae, sive aliam ob causam, quum con- « ceditur indultum pro usu laridi liquefacti « (vulgo *strutto*) solo titulo condimenti, ii, « qui ad ieiunium tenentur, eo condimento « licite uti possint in serotina etiam refectio- « ne?—Resp. 16 Ian. 1834 de expresso sa. me. « Papae Leonis XII oraculo: « Ii qui ad ie- « iunium tenentur, licite uti possunt, in se- « rotina etiam refectione, condimentis in in- « dulto permissis, quia illa, vi indulti, olei « locum tenent; dummodo in indulto non « sit posita restrictio quod ea condimenta

---

rocchiali. E la S. C. delle Indulg., con lettere del 20 mar. 1871, vietò al Direttore dell'Arciconfraternita dell'Immacolato Cuore di Maria di Parigi, e con lettere del 2 apr. 1871, al Vescovo di Borgo S.Donnino di nominar senza debita facoltà delegati e sottopromotori a ricevere le ascrizioni. Con decreto poi del dì 28 apr. 1761 *in Americana novi Regni Hispanici*, la stessa S. C. ordinò che per ascriversi uno a qualsivoglia confraternita si richiedesse la propria presenza; il qual decreto fu rinnovato e confermato coll'altro del dì 13 aprile 1878 da noi riportato a pag. 494 del Vol. I.

Queste prescrizioni della S. Sede furono causa di molti dubbi e reclami di Vescovi e Direttori di sodalizii. Si disse che non poche pie unioni e confraternite soffrivano gravi danni per quei decreti, ed alcune erano in pericolo di rovina. La S. C. delle Indulg. fece varie dichiarazioni e concessioni, sopratutto a riguardo delle pie unioni, come quella del 6 mar. 1879 sulla *Santa Lega* di Parigi *pel voto nazionale*, alla quale fu concesso di ascriver gli assenti, e quella del 13 giu. 1879 sull'opera della Propagazione della Fede che fu dichiarata non compresa nel decreto del 13 apr. 1878 (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 20).

Ma volendo provvedere al bene di tutte le confraternite e di tutti i sodalizii, la detta S. C. ha voluto con la presente Istruzione dare una interpretazione benigna del prefato decreto, e una norma sicura per procedere in tal materia.

Da questa può raccogliersi:

a) Che non si debbono confondere i sodalizii, eretti solo per qualche Diocesi o regione, con quelli che si estendono a tutto l'Orbe. Pei primi resta fermo il divieto di ascrivere gli assenti, i quali sarebbero anche estranei. Per ascriversi ai secondi non si ricerca la presenza al centro primario dell'associazione; ma basta presentarsi ad un delegato o suddelegato con legittima facoltà di prendere le ascrizioni.

b) Debbono oltracciò distinguersi i sodalizii propriamente detti, che hanno forma di collegio, con probazione o noviziato o ricezione di scapolare, di abito o di cintura, dagli altri che non hanno veruna formalità nelle ascrizioni. I primi debbono osservar la legge di non ascrivere gli assenti; ma però i direttori o capi han facoltà di dispensare nei casi particolari per giuste cause. I secondi possono accrescere il numero dei suddelegati e dei centri secondarii, affinchè si mantenga in vigore il disposto decreto.

Nondimeno, qualora ciò non si possa fare per tutti i luoghi, la S. Sede permette che per soddisfarsi alla divozione dei fedeli si ascrivano gli assenti per mezzo di lettere o di procuratori.

c) Si confermano e ratificano tutte le speciali eccezioni al detto decreto, altre volte dichiarate o concesse a tempo determinato, che possono invocarsi o per ragione degli statuti speciali, o di singolari privilegi, o di special divozione dei fedeli, o finalmente per ragione delle varie circostanze di tempi, di luoghi e di persone.

d) Il S. Padre concede una benigna sanatoria per tutte le ascrizioni di persone assenti, fatte fino alla data della presente Istruzione, 16 novembre 1880.

« adhiberi possint in unica comestione ».— Dalla quale risposta vuolsi raccogliere che si può far uso dello strutto nella colezione della sera, *purchè nell'indulto non sia limitata tal facoltà all'unica comestione.*

Ora può dirsi così dell'indulto della nostra Bolla?

È vero che nel *Sommario,* solito distribuirsi ai fedeli dal Commissario Generale A-post., non si faceva parola di tal limitazione. Ma nella Costituzione *Catholicae Ecclesiae* di Pio VI del dì 21 novembre 1777 si concede nelle Provincie Napoletane l'uso delle uova e dei latticinii *unica tantum comestione in die* (1);e l'E.mo Card. Filangieri Arcivescovo di Napoli con editto pubblicato nel 1778 n. 8 dichiarò: « Per altra facoltà comunicataci si « permette ancora l' uso dello strutto con « quelle medesime riserbe e limitazioni che « sono per l'uso delle uova a de' latticinii de-« terminate ». Da questi documenti si raccoglie dunque chiaramente che, per quanto s'attiene alle prefate concessioni, in queste Provincie, non si può far uso nella colezione serotina del lardo liquefatto o dello strutto.

Quesito II.—I Sacerdoti secolari e regolari sessagenarii possono goder l'indulto dell'uso delle uova, de' latticinii e dello strutto nella Settimana Maggiore, essendo stata questa settimana eccettuata per essi nella Costituz. *Quamvis pastoralis* di Pio VI del 20 novembre 1778?

Risposta.—Nella Costituz. *Catholicae Ecclesiae* dello stesso Pio VI, citata più prima, si concede facoltà per tutti i giorni della Quaresima, anche per la Settimana Maggiore, di far uso di uova e di latticinii, eccettuandosi da tal concessione gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati, i Religiosi ed i Preti secolari, *nisi sexagesimum aetatis annum compleverint.* Nella Costituz. poi *Quamvis pastoralis* de' 20 nov. 1778 il detto Sommo Pontefice aggiunge; « Vener. Fr. Archiepi-« scopis, Episcopis et aliis inferioribus Prae-« latis, nec non Presbyteris saecularibus tan-« tum, servatis tamen in praefatis nostris lit-« teris tunc expressis conditionibus, ac legi-« bus, ut ipsi gratiis tam spiritualibus quam « temporalibus ac quadragesimali tempore, « hebdomada tantum maiori excepta, ovis « similiter et lacticiniis pro eorum libitu uti « libere et licite possint et valeant, conce-« dimus et indulgemus ».

Ora, quantunque in questa seconda Costituzione non si faccia motto de' Sacerdoti sessagenarii, ma si escludano in genere i Sacerdoti dall'indulto durante la settimana maggiore; tuttavia la detta Costituz. non ha nessuna clausola che irriti o abroghi le concessioni della prima; che anzi fu emanata per ampliare quelle concessioni, le quali nel resto si vollero mantenute inalterate: « servatis in praefatis nostris litteris tunc expressis conditionibus ac legibus ». Ma nella prima Costituz. concedevasi a tutti i Sacerdoti secolari e regolari sessagenarii l'uso dei detti cibi per tutti i giorni di quaresima, «etiam Dominica in Palmis et per hebdomadam maiorem nuncupatam». Dunque i Sacerdoti sessagenarii anche regolari, in forza delle dette concessioni, potranno lecitamente usare, per tutta la Settimana Santa (come per tutto il resto della quaresima), le uova, i latticinii e lo strutto.

(1) Ecco le parole della cit. Costituz. « Ut ipsi utriusque sexus Christifideles in Regnis praefatis utriusque Siciliae commorantes, et ad illa declinantes, privilegio vescendi omnibus tam Dominicis, quam ferialibus diebus Quadragesimae, etiam Dominica in Palmis, et per hebdomadam Maiorem nuncupatam, ovis et lacticiniis, servatis tamen in singulis feriis ieiunii legibus, et unica tantum comestione in die, uti libere et licite possint ac valeant; non tamen Archiepiscopi, Episcopi, Praelati, Regulares et Presbyteri saeculares, nisi sexagesimum aetatis annum compleverint ».

Casi Morali e Liturgici(1)

Soluzione del 22° Caso Morale

Liberio, congiunto in matrimonio ecclesiastico con Flaminia, ne ha due figli. Disgu-

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e liturgico:
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Catuli Sac. Raffaele d. O. di Monteleone

stato appresso di Flaminia, si volge a Matilde, che sposa civilmente, e istituisce erede dei suoi beni. Muore improvvisamente Liberio, e Matilde si mette in possesso della costui eredità. Tocca poi Matilde dalla divina grazia, presentasi al confessore per riconciliarsi con Dio.

Si chiede:

1° La parte della eredità che la legge accorda ai proprii figli, può negarsi in coscienza ai figli nati da matrimonio ecclesiastico e non civile?

2° La parte che la legge accorda alla propria cosorte, può negarsi in coscienza a quella che fu riconosciuta legittima dalla sola Chiesa?

3° Che cosa deve imporre il confessore a Matilde che richiede il suo ministero?

4° Che cosa dovrebbe imporle se Liberio fosse morto *ab intestato?*

Al primo e al secondo. — È dottrina cattolica che il matrimonio, elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento, è atto essenzialmente religioso, e sottostà in tutte le sue essenziali appartenenze all'autorità della Chiesa. Il semplice contratto naturale, separato dal sacramento, non più ha vigore oggidì tra i cristiani; e però o si celebra innanzi alla Chiesa il *sacramento grande,* di cui parla l'Apostolo (Ephes, V. 32), o s'intraprenderà un turpe concubinato, quali che sieno le sanzioni che una legge incredula vorrà apporvi.

Non si nega che l'autorità civile abbia il diritto, e il dovere altresì, di garentire la società coniugale in tutti gli effetti che ridondano al bene comune. Può anche rivestire di forme legali l'atto medesimo del matrimonio, affinchè abbia forza quanto agli effetti civili. Ma non mai potrà fare che un matrimonio celebrato validamente innanzi alla Chiesa, non possa dirsi vero matrimonio, e in quanto al vincolo essenziale, e in quanto a tutti i naturali diritti e doveri che da esso germogliano.

È questo l'insegnamento della Chiesa cattolica, chiaramente confermato dalla s. m. di Pio IX nelle Lett. apost. del 10 sett. 1852 a Vittorio Emmanuele, e ultimamente dallo immortale Pontefice Leone XIII nella celebre Enciclica sul matrimonio (V. Mon. Eccl. p. 5 di q. P.).

Or benchè un figlio, nato di legittimo matrimonio ecclesiastico, non sia riconosciuto per tale dalla legge civile, sarà nondimeno sempre figlio vero e legittimo innanzi a Dio e alla Chiesa cristiana; e però nel tribunale della coscienza gli competono tutti i diritti che la natura attribuisce ad un suo pari. E fra i naturali diritti che ha il figlio verso i genitori, non è pur quello di ereditarne, almeno in gran parte, i beni?

« Filius dicitur portio corporis patris, et cum patre est una et eadem persona; imo et una et eadem caro reputatur ». Così grida ogni diritto (V. Barbosa *Repert. Jur. Can. et Civ.* verbo *Filiatio, Filius*). Egli eredita naturalmente dal padre il sangue, la carne e fino le fattezze e le inclinazioni: come non dovrà per naturale diritto ereditarne pur anco le sostanze? E qui si ascolti il sommo pubblicista Taparelli, il quale nel suo Saggio teoretico di diritto naturale (Tom. II, n. 1524) così ragiona: « Benchè vi abbiano autori che niegano derivarsi dalla natura il diritto dei figli alla paterna eredità, confesso che non saprei indurmi ad abbracciare una tal sentenza, contro la quale e la voce universal delle genti e il comune affetto paterno altamente protesta. Ma tacciano per un istante queste voci, di cui tanta è l'autorità; la ragione parla altissimo in lor favore; è dover

---

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. in Pesaro
Iutino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare di Bettona M. O.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Riccardi Sac. Gio. Batt. di Napoli
Rossi Sac. Gio. Batt. di Lauria
Stavolone Parr. Raffaele di Teano.
Tatulli Sac. Ang. Domenico di Bitonto
Tavella P. Nicola Capp. in Monteleone

Al solo Caso Morale:

Ciappi Parr. Gaetano Pievano di Colmurano
Letizia Sac. Raffaele M. di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo

Per amendue i premii del caso morale e liturgico la sorte ha favorito il P. Carlo Cardinali M. R. in Pesaro.

del padre il trasfondere nei figli l'*essere* suo proprio e lasciarli suoi successori nel compiere in terra i divini intenti: dunque egli *dee* dar loro e serbare questo *essere* fornito di quelle condizioni medesime, in cui lo possedea. È dover del padre voler loro specialissimamente quel bene che vuole a sè; e questo amore è non solo simile nella direzione, ma poco inferiore nella intensità allo amor di sè stesso, giacchè i figli formano col padre una naturale unità: dunque egli dee procacciar per essi quei beni che procacciava per sè. Il diritto dei figli alla eredità paterna è dunque dalla natura, la quale così dà al padre, colla sua superiorità naturale, un mezzo efficace per sanzionare le leggi domestiche, ed ottenere da' figli ancor restii rispetto ed obbedienza ».

Se adunque il figlio ha dalla natura il diritto alla eredità paterna, gli si dovrà per giustizia la detta eredità. E poichè la prescrizione della legge civile, intorno alla parte legittima dovuta al figlio, è fondata sulla giustizia ed equità naturale, questa parte non si potrà negare in coscienza ad un figlio che sia nato da matrimonio ecclesiastico, benchè sfornito delle formalità civili.

Potrà dirsi lo stesso della parte che la legge attribuisce al coniuge superstite? Vuolsi esaminare se, come il figlio, anche il consorte ha diritto, derivato da natura, all'asse domestico. E pur qui parli il cit. chiarissimo Autore (Tom. I, n. 781, 783): « ... La morte toglie ella sempre e veramente ogni padrone? Se muore un individuo *isolato*, indipendente da *qualsivoglia* particolar società, sì: la morte ha troncato ogni stame di quella solitaria esistenza. Ma se l'individuo apparteneа ad una famiglia, che cosa era egli in questa famiglia? era membro di una società, nella quale esistea un principio di unità costituito dalla natura. Formava egli dunque con questi individui un esser solo, di cui doveano i mezzi adoperarsi a comun bene; e i suoi domestici aveano un diritto positivo a godere dei suoi beni... come egli a goder dei loro. Dunque aveano essi già occupato in qualche modo quei beni col consenso del *condomino;* e la sociale autorità domestica già avea una specie di dominio *eminente* su quei mezzi sociali, epperò la morte del padrone non ha lasciata la roba *abbandonata:* la famiglia è tuttor la stessa; la mutazione di padrone benchè sia un *salto* nell'ordine individuale è una *continuazione* nell'ordine domestico. Anzi essendo la unità domestica una specie di unità che, assai più di ogni altra società, ha dell'individuale, appena può dirsi che cangi in tal caso *onninamente* la persona del padrone..... Ma nella stessa società naturale quali saranno più gagliardi i diritti del figlio o quei della moglie, dei fratelli, degli ascendenti ecc? Rispondo: Dov'è col defunto più intima l'unità di essere, di pensieri, di affetti, di operazione? da chi dipende maggiormente la *perpetuità* di quell'essere che col dritto successorio vuolsi *immortalare? principio* e *scopo* del dritto successorio, ecco i due precipui elementi, con cui giudicare sul valore dei dritti naturali in tal materia ».—E in nota dà un saggio dell'applicazione di tali principii, dicendo: « Si domanda se debba succedere il figlio o la figlia? Il titolo di *unità* è pari in entrambi; ma la *perpetuità* del padre dura più nel figlio che nella figlia.—Se la moglie o il figlio? La unità di operare è maggiore nella moglie, dell'*essere* nel figlio, dunque l'usufrutto potrà andar alla moglie, il dominio al figlio: tanto più che il titolo di *perpetuità* è tutto pel figlio. »

La moglie adunque ha naturalmente diritto ad essere considerata nella spartizione delle sostanze del marito defunto, almeno in quanto all'usufrutto, venendo in concorrenza coi figliuoli.—È però assai giusta la prescrizione della legge civile, la quale assegna pure alla consorte una parte dell'asse ereditario. Questa parte non si potrà negare in coscienza ad una moglie di matrimonio ecclesiastico, quand'anche sfornito di ogni garantia dell'autorità civile.

Oltre a ciò si rifletta che la legge civile obbliga pure in coscienza, quando non si allontana da' confini della giustizia (V. d'Annibale *Summula* P. I, n. 188). Per quella parte adunque ch'essa non riconosce il matrimonio ecclesiastico, è ingiusta e non si vuole

osservare; ma per quella che stabilisce la legittima da darsi ai figli ed al coniuge, è giusta e non può non obbligare in coscienza. Or essendo i figli ed il coniuge di matrimonio ecclesiastico i veri figli e coniuge legittimi, a questi non si potrà negare in coscienza, anche per autorità della legge civile, la legittima della eredità.

Al terzo. — Dal detto ricavasi che Matilde deve dare a Flaminia ed ai figli di lei almeno la parte legittima che il diritto naturale e civile assegnano ad essi. Può ritener solo la parte disponibile; giacchè, avendo Liberio disposto di tutto l'asse a favor di lei; essa può ritenere tutto quello di che Liberio potea disporre. Ed è ciò che il confessore dovrebbe imporre a tal penitente.

Ma se Matilde non vuol consentire? la si dovrà mandar per questo inassoluta? Qui sembra a noi trovarsi il nodo più arduo della quistione. Imperocchè sorge qui l'altro dubbio, se le risposte da noi date poc' anzi sono così certe, da non dar luogo ad opposti pareri che possano dirsi almeno probabili.

Ed ecco come si potrebbe in contrario argomentare. Vi hanno autori, giusta il Taparelli, che negano al figlio il diritto naturale alla eredità paterna; ma messo pure che tal sentenza sia improbabile, e che naturalmente il figlio abbia vero diritto alla eredità, è forse definita dalla natura la quantità che gli si deve? È vero che tutti i codici assegnano ai figli la metà dell'asse paterno, e i codici sono interpreti del diritto di natura; ma si vuol riflettere che le leggi civili, benchè giuste, formano i loro statuti non pure sul fondamento della rigorosa giustizia, ma su quello ancora della equità e del pubblico bene. La legge italica poi nello stabilir la parte legittima, non intende che questa si debba al figlio vero, giusta la dottrina della Chiesa, ma al solo figlio legittimo secondo le disposizioni del codice (art. 721). Dove adunque non si può con certezza invocare, neppure in coscienza, come nel nostro caso, l'appoggio e l'autorità della legge civile, la questione decsi risolvere sui principii della stretta giustizia naturale, e secondo le circostanze che accompagnano il caso individuo. Or qual parte della eredità il diritto naturale assegna di rigorosa giustizia ai figli? È certo che i genitori sono tenuti agli alimenti: « Mater tenetur filios triennio alere; et post triennium autem tenetur pater alimentare filium, nisi filius vivere possit ex suis bonis vel officio ». (Barbosa l. c.) Questo canone è così giusto e di tanto stretto obbligo naturale, che lo vediamo osservato per istinto dai medesimi bruti. È certo pure che il padre ha obbligo stretto di provvedere alla istruzione dei figli e a procurare ad essi un onesto collocamento, giusta il proprio stato e la propria possidenza: nel che l' uomo si differenzia dai bruti. Un padre intanto il quale ciò negasse ai figliuoli che ne abbisognano, si direbbe a stretto rigor di dritto un ingiusto. Ma sarà pure ingiustizia, se, pognamo caso che i figli sieno altronde ben provvisti, e istruiti e collocati convenientemente, il padre non si curi di loro? Pare che nò. Or quello che dicesi del padre, dicasi pure di chi succede per testamento al padre, e che forma una sola persona morale col testatore.

In quanto poi si attiene alla consorte, è vero che la disposizione del codice civile a favor di lei ha fondamento in natura. Ma questo fondamento è sull' equità, non sulla rigorosa giustizia. La giustizia rigorosa vuol solo che le si restituisca la dote ch'è sua, e la si risarcisca dei danni che per avventura abbia sofferti. Ma i beni del marito a rigor di dritto non sono suoi. E ciò è sì vero, che alcune legislazioni civili altra legittima non assegnano al coniuge superstite.

A dir vero, a chi così ragionasse, noi non potremmo dar tutti i torti; e tal sentenza ci sembra sodamente probabile. Noi perciò esorteremmo calorosamente Matilde a dar la legittima a Flaminia e ai figliuoli di lei; ma se non riuscissimo nello intento, ci contenteremmo che almeno provvedesse i detti figli, se ne abbisognano, dei necessari alimenti, e dei mezzi per la loro educazione e collocazione, e risarcisca Flaminia della intera dote. — Tal nostro parere, in materia nuova e scabrosa, sottomettiamo al giudizio dei dotti.

Al quarto. — Ciò che si è detto, riguarda il caso che Liberio abbia lasciato per testa-

mento l'intero asse a Flaminia; e questa, succeduta nella persona di quello, abbia assunto tutti gli obblighi di lui. Se poi Liberio muore *ab intestato*, è tutt'altra cosa. In tal caso Flaminia non succede per nulla al defunto; nè può invocare in coscienza il disposto della legge civile che contempla il coniuge superstite, non essendo ella coniuge vera. Può solo reclamare il risarcimento dei danni recatile da Liberio pel turpe commercio avuto con lei, gravi o leggieri secondo le circostanze. La eredità poi dee passare in mano di coloro che per diritto naturale succedono al defunto, quali sono i figli veri e la consorte.

Soluzione del 22.° caso liturgico

Saprizio parroco permette volentieri che nella sua Chiesa parrocchiale si tengano accademie ed esami scolastici con l'intervento di molte persone convitate; e per questa occasione suol riporre il Santissimo nella Sagrestia in un tabernacolo portatile.

Si chiede:

1.° È permesso tenersi accademie ed esami scolastici nelle Chiese?

2.° È permesso riporre il Santissimo in Sacrestia?

3.° Che deve dirsi della condotta di Saprizio?

La Chiesa, casa di orazione, non può venir convertita in luogo profano. Le accademie, i saggi scientifici, le esercitazioni letterarie possono eseguirsi nelle pubbliche aule o nelle case dei privati; non già nei Luoghi sacri, destinati al solo culto del Signore, e del cui rispetto Iddio è assai geloso. È questa la mente della S. C. de' Riti, la quale neppur permette che ciò si faccia con la venia dell'Ordinario, quando anche si tratti di Accademie in onore dei Santi. Eccone un decreto:

« Cum Academici Civitatis Baren. nuncupati de Pigri S. R. C. exposuerint, in Ecclesiis praesertim eiusdem Civitatis Academias in honorem nonullorum Sanctorum peragere consuevisse: cumque petierint: An ab illis, a quibus orationes, seu discursus recitari debeant, sit ab Archiepiscopo venia petenda?

« Eadem S. C.... respondit: « Removendas esse Academias ab Ecclesiis, et circa compositiones literarias, quae ab Academia recitantur, Archiepiscopus invigilet » (die 19 Decembris 1693, in Baren, n. 3323).

Se non che in taluni luoghi, sopratutto presso gli Ordini religiosi, vige *ab immemorabili* la consuetudine di tenersi nelle Chiese le pubbliche conclusioni, i saggi e le accademie, non pure di materie sacre, ma altresì scientifiche e letterarie. Questa consuetudine se può appena tollerarsi dove trovasi in vigore (rimosso sempre il Santissimo dall'altare), non crediamo si possa introdurre in altri luoghi, in cui recherebbe scandalo non lieve ai fedeli; e molto meno nelle Chiese parrocchiali, destinate più strettamente al culto del Signore ed al bene spirituale delle anime.

È vero che S. Alfonso permette talvolta nelle Chiese i giudizi secolari o i parlamenti: « Aliquando tamen iudicia saecularia aut parlamenta licita sunt in necessitate, v. gr. ob pluviam, solis aestum, modo fiant sine strepitu et desit alius locus opportunus » (Lib. III, n. 37). Ma il S. Dottore intende parlare dei soli casi di necessità, e dei giudizi secolari o parlamenti che altamente interessano il bene comune. Non crediamo che possa dirsi lo stesso di qualche saggio o accademia, che possono più convenientemente tenersi in altro luogo, e possono pur tralasciarsi senza grave danno.

Le sole scuole del catechismo vanno permesse nelle Chiese, e i saggi e gli sperimenti intorno ad esso. Imperocchè, trovandosi in quelle la cattedra di verità, da cui s'insegnano le dottrine della fede, è conveniente che i primi elementi di queste dottrine si insegnino nel medesimo luogo: il che fa parte del ministero sacerdotale.

Al secondo.—Non conosciamo alcuna legge che proibisca di tenersi temporariamente in Sacrestia il Santissimo in caso di necessità; purchè lo si riponga in un decente tabernacolo con la prescritta lampada. Se può ivi collocarsi il Giovedì Santo, quando non siavi altro luogo adatto, può pur collocarvisi in altre occasioni, in cui la decenza e il rispetto al Sacramento esiga che non si ritenga nella Chiesa.

Al terzo.—Non può approvarsi la condotta di Saprizio nel permettere le accademie e gl

sami nella sua Chiesa. Ove ci sia necessità eve rivolgersi al Vescovo e consultarlo circa i opportuni provvedimenti.

ROPOSTA DEL 24.° CASO MORALE

Gisolfo compra con lieve prezzo un fondo cclesiastico dal Demanio, che in buona fede rede potersi acquistare. Avendo conosciuto he ciò è vietato, è pronto a restituirlo; ma ei frutti percepiti non vuol rendere ragione, oggiato sull'art. 703 del Codice italiano, che ggiudica i frutti intieramente al possessore buona fede.

Si chiede:

1° Vale in coscienza il detto articolo delle ggi italiane?

2° È tenuto Gisolfo ai frutti?

3° Coglie qualche censura se vi si ricusa?

ROPOSTA DEL 25.° CASO LITURGICO

Valfredo unisce sempre la nona lezione all'ottava negli offici de' Santi quando occorre omilia della vigilia o della domenica. Andronico, per contrario, non mai la unisce, eppure quando ciò viene indicato nel Candario diocesano.

Si chiede:

1° Ci è obbligo di unire la nona lezione l'ottava, e quando?

2° Che deve dirsi della condotta di Valfredo di Andronico?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Indicazioni erronee del tributo udiario nelle compre de' beni ec-.—Nelle vendite di beni provenienti dalasse ecclesiastico, che si fanno dal Demaio, l'indicazione erronea del tributo fonario non vale a fornire all'acquirente maria e diritto a reclamo, ove non gli sia ancato il mezzo di attingere il vero amontare del peso gravitante sul predio cauto in contratto (Cassaz. di Roma, 7 lugl. 880—Turrisi contro Finanze—Boll. del Conz. Anno V, Par. II, pag. 1).

Monaci aventi dritto alla pensione.—Per la legge 19 giugno 1873 hanno ritto alla pensione i Monaci soltanto che ppartenendo di fatto alle Case religiose di oma. furono anche denunziati nelle schede dette Case pel censimento del 1871 (Cassaz. Roma, 15 lugl. 1880 — Terreni contro iunta Liquidatrice —Boll. del Cont. l. c. 3).

Il diritto di riversibilità e la tassa di manomorta.—Colui che fa valere il dritto di riversibilità sui beni già donati ad una Corporazione religiosa soppressa, in forza della legge 7 luglio 1866, deve sottostare alla tassa straordinaria del 30 per cento, sebbene questa sia stata imposta posteriormente con l'art. 18, cioè, della legge 15 agosto 1867 (Cassazione di Roma, 4 marzo 1880, Finanze contro Duchessa di Parma — *Giurisprudenza Italiana* 1880, parte prima, sez. prima, col. 874).

Inscrizioni di rendita su denunzia falsa.—Il Demanio, dovendo procedere all'iscrizione di una rendita in favore di un ente conservato, in ispecie di una Mensa Vescovile, può prendere a base la denuncia data dal titolare in occasione della liquidazione della tassa di manomorta—Il nuovo titolare della Mensa, ad ottenere un aumento della rendita da iscriversi in suo favore, non può addurre essere stata la denuncia falsa, ed impugnarla quindi anche di nullità, perchè data da persona non munita di regolare mandato, qualora il suo predecessore abbia soddisfatto sempre la detta tassa in base a quella denuncia, e se in seguito sia stata sottoposta anche ad un nuovo esame in contraddittorio dell'Economato dei Beneficii vacanti. (Cassazione di Roma, 20 febbraio 1880—Franceschini, vescovo di Macerata e Tolentino, contro Finanze—*Giurisprudenza Italiana*, 1880, parte prima, sezione prima, colonna 479.)

Cappellanie laicali coadiutorali se soppresse.—Sotto la parola *benefizii* adoperata dall'articolo 1, numero 4, della legge 15 agosto 1867, debbono comprendersi anche le *Cappellanie laicali*, che hanno l'obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco. (Cassazione di Roma, 23 febbraio 1880— Cillario e Gieborio contro Finanze e Drochi — Giurisprudenza Italiana, 1880 parte 1, sez. 1, col. 585; *Bollettino del Contenzioso*, 1880, parte 2, pag. 87.)

Trasmessibilità de' beni dotalizii e de' patronati.— La trasmessibilità dei beni dotalizii e dei patronati per la legislazione napoletana, si effettua nel modo stabilito dal loro titolo di fondazione—Conseguentemente un patronato trasmessibile in forza del suo atto di fondazione ai discendenti da maschi ed in loro mancanza ai discendenti da femmina del fondatore, non può essere attribuito ad un estraneo erede testamentario di uno dei patroni successivi. (Cass. di Napoli, 7 febb. 1880, Giuliani contro Vescia—*Giurisprudenza Italiana*, 1880, parte prima, Sez. prima, col. 676.)

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1881)

Pellegrinaggi italiani a Roma.— Nel giorno dell' Epifania, un migliaio circa d'italiani(deputati di tutte le Diocesi e rappresentanti delle molteplici società e dei circoli cattolici) fra i quali parecchi Vescovi e prelati ragguardevolissimi, recatisi in sacro pellegrinaggio a Roma presso la tomba di S. Pietro, furono ammessi in udienza solenne dal S. P. Leone XIII nella Sala Ducale.—Il S. Padre, dopo aver ascoltato un affettuoso indirizzo letto dal Comm. Prof. Filippo Tolli, presidente generale della Società della Gioventù cattolica italiana, disse un magnifico discorso, e impartì l'Apostolica benedizione al genuflesso e commosso uditorio. Seguì poi l'offerta di otto calici di argento per le Chiese povere del Circolo di S. Pietro in Roma e quella dell'obolo dell'amor filiale delle varie Diocesi e società cattoliche.

Un altro numeroso drappello di pellegrini lombardi giunse a Roma verso i principii dello spirante mese; e il giorno 13 fu solennemente ricevuto in Vaticano. — Il S. Padre era circondato da molti Porporati e Vescovi; ed, assiso sul trono, udì l' affettuoso indirizzo (lettogli dal R.mo Vescovo di Como, presidente d' onore del pellegrinaggio) al quale rispose con uno stupendo discorso. Dopo aver poi benedetto quei divoti pellegrini, degnossi dar facoltà ai parroci delle varie Diocesi lombarde d'impartire la Benedizione Apost. *in articulo mortis* alle anime affidate alle loro cure.

Cardinale defunto.—Il dì 27 u. s. alle ore 11 3/4 si addormentò nel Signore l'E mo Card. Giovanni Battista Kustschker Arcivescovo di Vienna. Il lutto fu generale in quella città; anche l'Imperatore ne fu afflittissimo. Nato a Wiese Archid. di Olmutz l'11 aprile 1810, dalla s. m. di Pio IX fu preconizzato Vescovo di Carre i. p. i. il 7 aprile 1862,e fu poi promosso alla Sede Arcivescovile di Vienna in Austria il 3 aprile 1876. Finalmente dal medesimo S. P. Pio IX fu creato e pubblicato Cardinale di S. R. C. il dì 22 giugno 1877 col Titolo di S. Eusebio. Apparteneva alle seguenti congregazioni Ecclesiastiche:—Propaganda, Sacri Riti, Affari Ecclesiastici straordinarii e Studii.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il dì 7 sp., terzo anniversario della morte di Papa Pio IX, il S. P. Leone XIII assistè ad una messa di requie nella Cappella Sistina, con l'intervento de' Cardinali, del Corpo Diplomatico, de' Prelati e del patriziato romano. Altri funerali furono fatti in S. Pietro, ai Ss. Apostoli e in S. Lorenzo al Campo Varano. — Il dì 27 u. s. si celebrò in Roma con insolita pompa la festa di S. Gio. Crisostomo nella Chiesa del pontificio Collegio greco-ruteno di S. Atanasio, a causa di essere stato dichiarato il S. Dottore patrono dei banditori della divina parola (V. Mon. Eccl. p. 79 di q. P.). L'E.mo Card. Vicario emise a tal proposito una calda notificazione, in cui pubblicò le speciali indulgenze concesse dal S. P. Sua Santità ha inviato ai granduchi di Russia, Nicolò fratello dello Czar, e Pietro figliuolo dello stesso, venuti in Roma, due magnifici quadri in mosaico. Ha pur mandato a parecchi Seminarii dell'Italia centrale L. 10,000. —La Regina Margherita regalò un braccialetto con brillanti al Santuario di Maria SS. in Messina, e un altro ricco gioiello a quello di S. Agata in Catania. — Il dì 28 gennaio ult. addormentossi nel Signore il dotto e zelante Arcivescovo Mons. Luigi Filippi. La sua perdita è stata altamente compianta da quei diocesani e da quanti conoscono il merito non ordinario dello insigne Prelato. È stato eletto Vicario Capitolare di Aquila il Can. Giandomenico di Giandomenico, già Pro-Vicario di quella Diocesi sotto il defunto Arcivescovo.

Il S. Padre ha mandato L. 3,000 agl' inondati del Belgio.—La principessa Alessandrina Windisgraetz, figlia del principe Ugo, generale austriaco e parente dell' Imperatore Guglielmo, è stata ammessa come postulante nella Casa delle Suore della Misericordia di Praga. — I Redentoristi, espulsi dalla Francia, sono accolti in Germania. Il governatore dell' Alsazia-Lorena Marasciallo di Manteuffel mise a loro disposizione due Conventi presso Belfort. — Il Ministro del Brasile ha solennemente dichiarato alle Camere che le vecchie leggi, riguardanti l' allontanamento de' PP. Gesuiti da quell'Impero, sono abolite. — In Gallizia furono restituiti all'autorità municipale 6,000 fr., avuti dal Curato per mezzo della sacramentale confessione. — Il Capitolo Metrop. di Vienna ha eletto per acclamazione a Vicario Capitolare Mons. Angerer Vescovo Ausiliare e Vicario Gen. del defunto Cardinale. — Il celebre p. Felix gesuita, espulso dalla Francia, è stato accolto in Danimarca. A Copenaghen tiene in Chiesa pubbliche conferenze con indicibile successo. I protestanti vanno in gran folla ad ascoltarlo, e vi accorre pure il Corpo Diplomatico.

—

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. III — Parte II)

Acta solemniora Rom. Pontificis

ttera Enciclica del S. P. Leone XIII sul Matrimonio cristiano *pag.* 5, 23, 39
S. Toma Aquinate Patrono coelesti studiorum optimorum cooptando. . . . . » 84
ciclica *Grande munus* sui Ss. Cirillo e Metodio 30 sett. 1880. » 126
ciclica sulla Propagaz. della fede, sulla S. Infanzia e sulle scuole d'Oriente. . . . . » 166

Ex S. Congr. Concilii

dulti et fructuum. 20 Lugl. 1878. Canonico assente dal coro per cause d' inimicizie e di studi. . . » 3
atrimonii. 17 Mag. 1879 e 3 Feb. 1880. Matrimonio con prole, nullo per timore. . . . . » 17
ris instituendi. 21 Giu. 1879 Beneficii posti in diverse Diocesi. . » 33
ansactionis. 23 Ag. 1879. Transazione su' beni e sugli oneri di un benefizio. . . . . » 34
aecedentiae. 26 Apr. 1879. Stallo delle dignità nel coro. . . . . » 49
ıper eleemosynis missarum. 31 Gen. 1880. Se possa ritenersi l'eccesso dello stipendio delle messe che i parroci celebrano per indulto, invece di quelle *pro populo* per l'obolo di S. Pietro. . . . . » 50
rium et praeeminentiarum. 5 Feb. e 26 Ap. 1879. Diritti e preminenze di un economo sui partecipanti di una Comunia. . . . » 65
xercitiorum spiritualium. 20 Sett. 1878. Se possa il Vescovo prescrivere al Clero, sotto pene, gli esercizi spirituali. . . . . » 81
spensationis ab irregularitate. 15 Febb. 1879. Irregolarità per difetto di vista . . . . . » 97
ɔsolutionis ed exonerationis. 21 Giu. 1879. Legati di messe inadempiuti. . . . . » 97
ecretum quo SS. Pater Leo XIII declarat ac statuit, matrimonium civile impedimentum iustitiae publicae honestatis non producere » 113
Concursus. 20 Dic. 1879. Concorso intimato dal Vescovo dopo i sei mesi dalla vacanza. . . . . » 129
Canonis. 20 Dic. 1879. Se si può pagare uno tenue canone per la materia de' sacri olei. . . . » 130
Praebendae theologalis. 20 Settembre 1879. Se al Can. Teol. spettino tutti i lucri corali quando è assente per causa dell' insegnamento della Sacra Scrittura. . » 130
Absolutionis et reductionis missarum. 23 Ag. 1879. Beneficio affrancato dal Demanio e ceduto ad altri . . . . . » 145
Oneris Missarum. 20 Dic. 1879. Se un pio legato non adempito da un secolo può dirsi prescritto. . » 146
Canonicatus. 20 Sett. 1879. Contratto simoniaco sanato. . . . » 161
Optionis. 23 Ag. 1879. Intorno al dirito di ozione in un capitolo. . » 162
Iuris. 20 Dic. 1879. A chi spetti designare il numero e le persone de' chierici per l' esequie. . . » 162
Indulti. 26 Lu. 1879. Dispensa dall'abito e dall' età in beneficio di giuspatronato con cura. . . . » 177
Distributionum. 20 Sett. 1879. Costituzioni capitolari che accordano al canonico assente le distribuzioni, se valide. . . . . » 177
Super dispensatione ab examine. 20 Dic. 1879. Dispensa dall'esame per un beneficio curato. . » 178

Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium

Super iure deferendi crucem et celebrandi funera. 28 Mar. 1879. Consuetudini contrarie ai privilegii de' Regolari. . . . . » 4
Super liquidatione pensionis. 5. Sett. 1879. Di una pensione sopra un beneficio parrocchiale. . . . . » 19
Peremptionis appellationis. 23 Gen. 1880. Appellante non presentatosi. » 113

Ex S. Congregatione Rituum

Napolitana. 30 Ian. 1880. Super

cultu SS. Nominis Iesu. . . . » 4
Circa administrationem SS. Sacramenti tempore paschali ante vel post missam de requiem 26 Nov. 1878 . . . . . » 82
Circa orationem pro defunctis in Missis conventualibus et privatis de requiem quando est imperata, et circa capitis inclinationem ad *Humiliate capita vestra Deo*, 21 Dec. 1879. . . . . » 82
Circa albas et candelas pro missa celebranda 8 Mar. 1879. . . . » 83
Viglevanen. 11 Iun. 1880 Circa officia recitanda a Tertiariis franciscanis. . . . . » 113
Monitum. 16. Iun. 1880. Vetantur litaniae ab Apostolica Sede non adprobatae . . . . . » 115
Viglevanen. 11 Iun. 1880. Circa bursam ad communionem; orationem et processionem SS. Sacramenti; pulsationem organi in fer. V. in Coena Dom ; patronum et titularem ; exequias et missas de requiem etc. . . . . » 147

Recenti Decreti della S. C. dei Riti.

V. Titolari delle Chiese . . . . » 20
VI Edificazione e consacrazione delle Chiese e degli altari. . . . » 35
VII. Funzioni Parrocchiali . . . » 51
VIII. Funzioni Pontificali ed Episcopali . . . . . » 67
IX. Funzioni Pontificali ed Episcopali (Segue). . . . . » 98
X. Esposizione ed amministraz. del SS. Sacramento . . . . . » 132
XI. Esposizione ed amministraz. del SS. Sacramento (Segue) . . . » 164

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Decretum. 21 Febb. 1880. Indulgenza concessa per la recita di un'orazione composta da S. Tommaso d'Aquino . . . . . » 34
Indulgenza concessa per la recita del *Magnificat*, 20 Sett. 1879. » 50
Privilegi e facoltà concesse ai Sacerdoti collettori dell'opera della Santa Infanzia. . . . . » 82
Romana. 19 Iun. 1880. Super altari privilegiato. . . . . » 114
Indulgenze che la Santità di N. S. Papa Leone XIII concede ai fedeli che ritenendo corone , rosarii , croci, crocifissi, statuette o medaglie benedette dalla stessa Santità Sua , adempiranno le opere pie prescritte . . . . . » 115
Urbis et Orbis. 26 Nov. 1880. Declaratio decreti diei 13 apr. 1878 de non adscribendis ad pias sodalitates absentibus . . . . . » 178
Cultus Cordis S. Ioseph illicitus , 19 Febb. 1879 . . . , . . » 181

Ex S. Congr. Caeremoniali

Le insegne dei Camerieri segreti e de' Cappellani di Sua Santità. . » 127

Ex S. Congr. Indicis

Decreto del 22 Giugno 1880 . . » 66
Super significatum formulae *Dimittatur*. 28 Iun. 1880 . . . . » 84

Ex S. C. de Propaganda Fide

Litterae, quibus pium Opus de Propaganda fide non comprehendi edicitur decreto S. C. Indulg. diei 13 apr. 1878 . . . . . » 20

Ex Secretaria Brevium

Dichiarazione sulla indulgenza concessa pel bacio del piede di una statua di S. Pietro . . . . . » 50

Sacra Poenitentiaria Apost.

De haereticis dogmatizantibus . . » 20

Un modo di predicare adatto ai bisogni del tempo

I. Che cosa io predico? . . . . » 55
II. Quando e dove? . . . . . » ivi
III. Come? . . . . . » 56
IV. Da quali fonti? . . . . . » 69
V. Con quali aiuti e con quali mezzi? . . . . . » 70
VI. Con quale criterio? . . . . » 71
VII. Difficoltà . . . . . » ivi
Quesiti a premio sulla correzione pastorale. . . » 8
Risposte ai quesiti. . . . » 72

Sulla Correzione Pastorale

Introduzione . . . . . » 101
Cap. I. Quale dovere abbiano i parrochi di correggere i loro fi-

iani, e fin dove si estenda questo dovere . . . . . » 102
p. II. Se le condizioni de' tempi presenti sieno tali, da scusare i Curati in tutto o in parte dall'obbligo della correzione . . . » 117
p. III. Quali sono i mezzi pratici per compiere con frutto i doveri della pastorale correzione? » 134, 150
nchiusione . . . . . » 152

Casi Morali

. Il *Te Deum* per invito delle autorità civili e nelle feste nazionali . . . . . » 9
. Ladro di cose ecclesiastiche circa la censura e la restituzione . » 26
. Ciò che deve imporsi *in articulo mortis* ai censurati ed agli acquirenti beni ecclesiastici . . » 42
. Avvocato, giudice, notaro nelle cause sui beni ecclesiastici. . . » 57
. In quali casi un confessore possa assolvere dai riservati fuori l'artic. di morte . . . . . » 73
. Sulla lettura dei giornali ostili alla Chiesa . . . . . » 86
. Adesione esterna all'eresia e frequentazione de' templi protestantici . . . . . » 105
. Se il confessore deve ammonire chi legge in buona fede fogli cattivi . . . . . » 121
. Libero pensatore che fa da patrino, che contrae matrimonio e che viene a morte . . . . » 139
. Intorno al parto cesareo. . . » 153
. Coscritto che simula malattie e suborna i medici . . . . . » 170
. Della legittima alla moglie ed ai figli di solo matrimonio ecclesiastico . . . . . » 182

Casi Liturgici

. Messe votive che possono cantarsi nelle Domeniche . . . . » 11
. La comunione agl'infermi in modo privato . . . . . » 28
. Funerali da farsi dietro la notizia della morte . . . . . » 45
. La sequenza e le orazioni nelle Messe *de requiem* . . . . . » 60
. Dei suffragi nell'uffizio del Santo patrono o tutelare . . . . . » 76
. Riverenze alla Croce nel tempo della Messa . . . . . » 93
Sull'obbligo del canto gregoriano. . . . . » 108
. La colletta *pro re gravi* se debba dirsi nei giorni doppi di 1. classe. . . . . » 125
19. Il Sacerdote vestito dei sacri paramenti che passa per la Chiesa quando e come deve genuflettere?. . . . . » 141
20. Sugli errori del Calendario. . » 159
21. Quando deve dirsi un sol notturno dell'officio dei morti con o senza l'invitatorio? . . . . . » 172
22 È lecito tenere accademie nelle Chiese e riporre il Santissimo in Sagrestia? . . . . . » 186

Bibliografia

Del Vecchio Can. Gio. Theologia Moralis universa . . . . . » 46
D'Avanzo Card. Bartolomeo. Opere . . . . . » 63

Cronaca Governativa

Ritiro di capitale delle opere pie—Libertà circa le processioni religiose — Competenza sui giudizi per la tassa di ricchezza mobile—pag. 14.

Tassa di manomorta per le opere miste—Perchè soppressi i legati pii—Diritto di riversibilità perchè sia valido — Legato pio, soppresso, inseguibile — Chi ha il diritto allo svincolo delle cappellanie laicali? — Il *solve et repete* per ogni tassa e per ogni caso — I Comuni e il diritto di patronato sulle parrocchie—pag. 30.

Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie—Legati di messe soppressi — La pensione di un religioso temporaneamente secolarizzato—Tesoriere delle opere pie—pag. 46.

Il beneficio coadiutorale per l'amministraz. dei sacramenti è esente da soppressione?—Legato di un annuo funerale colpito da soppressione—Gl'istituti di beneficenza e la quota di concorso— La tassa del 30% e gli assegni pel culto alla Chiese ricettizie—Le messe gravanti sulle dotazioni sacre e la tassa del 30 per 100—pag. 62.

Le congrue de' parroci nel Napoletano—Di un legato pio fondato dopo il decreto di soppressione — Oneri coadiutorali non soppressi—Oneri coadiutorali soppressi — Processioni vietate dal Prefetto—La massa piccola per le distribuzioni è soppressa?—Le cappellanie coadiutorali per fondazione non sono soppresse—Degli oneri da adempirsi dal Fondo pel Culto— La tassa di manomorta, il *Solve et repete* e la quota curata—pag. 78.

Legato con scopo di culto esente da soppressione—Chiese Collegiate e Chiese Ricettizie circa l'aumento delle rendite—pag. 94.

Affrancazioni di censi dovuti al Demanio—

Nuove massime giuridiche a favore de'parrochi.—Delle fondazioni di Prelature—pag. 110.

Quota di annuo concorso sugli assegni vitalizi di enti soppressi — Il Demanio disobbligato dallo eseguire le condizioni del testatore—Il fondo pel culto è l'erede di ogni legato degli enti soppressi, senz' obbligo di render conto degli oneri — I fabbricati attinenti alle Chiese, esenti da tasse—Dritto sui beni dotalizi degl' investiti de' beneficii soppressi—pag. 126.

Natura degl'istituti in genere e in ispecie di quello della Propagazione della fede—Oneri inerenti ai beni eccles. soppressi—Lascito per messe soppresso—Oneri non deducibili dalla tassa del 30 % nei Capitoli Cattedr.—pag. 142.

La vigna di un Episcopio e la conversione—Esecutore testamentario succeduto a corporazioni soppresse. Missioni—Perizia nei dubbi sull'aumento di rendita—pag. 159.

Edifizi pei custodi delle Chiese se soppressi — Beni di enti soppressi siti all'estero—Sacello con dotazione di povere fanciulle se soppresso—La tassa di manomorta e le congrue parrocchiali—Patronato di un fabbriciere e di un laico quanto allo svincolo pag. 176.

Indicazioni erronee del tributo fondiario nelle compre de' beni eccles.—Monaci aventi diritto alla pensione.—Il diritto di riversibilità e la tassa di manomorta— Inscrizioni su denunzia falsa.—Cappellanie laicali coadiutorali se soppresse — Trasmessibilità de' beni dotalizii e de'patronati. pag. 187.

CRONACA RELIGIOSA

Lettere ed allocuzioni Apostoliche—Il S. Padre al Vescovo di Colonia, p. 31—agl'impiegati Pontificii, p. 142—al Card. Guibert, p. 143—Il S. Padre e l'accademia di S. Tommaso, p 63 e 160.

Concistori e Provviste di Chiese — del 27 febb. 1880, p. 14 — del 20 agosto 1880 p. 110—del 13 dic. 1880, p. 173—del 16 dic. 1880, p. 174.

Nomine Pontificie—pp. 31, 143, 159.

Cause di Beatif. e Canonizz. del Ven. Gio. Andrea Parisi, p. 79 — della ven. Maria Cristina di Savoia, p. 95—del B. Gio. Battista della Concezione; del ven. P. Benigno da Cuneo, del ven. Fr. Egidio M. di S. Gius., p. 175.

Cardinali defunti — l' E.mo Pie, p. 79 — l' E.mo Francesco Sav. Apuzzo, p. 95 — l'E.mo Bartolomeo Pacca, p. 127—L' E.mo Renato Regnier, p. 175—L'E.mo Gio. Batt. Kustschker, p. 188.

Fatti diversi—Avviso ai maestri cattolici, p. 31. — I francobolli usati p. 31 — Ammonimento ai predicatori, p. 47 —Giubileo episcopale di Giampaolo p. 47 — I sacri oratori ai piedi di Leone XIII, p. 79 — Circolare dell'Emo Segretario di Stato sulla rimozione della rappresentanza belga presso la S. Sede, p. 95 — Le ceneri di Cristoforo Colombo, p. 95—Un opuscolo intorno a N. S. della Salette e la S. C. dell'Inquisizione p. 127—La S. Infanzia nel Napoletano p. 143—Ricevimenti in Vaticano, p. 175. — Pellegrinaggi italiani a Roma, p. 188.

NOTIZIE COMPENDIATE

Pagg. 16—32—48—64 -80—96 — 112—128—144—160—176—188.